
NAZIONALE
FONDO
DORIA
BIBLIOTECA
VITTORIO EM. III
NAPOLI

PER
L' ILLUSTRE PIAZZA DI NIDO

Intorno alle Controverſie Giuriſdizionali

COLLA

Curia Arciveſcovile di Napoli.

DA ESAMINARSI

Nella Real Camera di Santa Chiara.



Privilegia, quæ Ecclesia ista, per venerabilem Episcopum Belluacensem fundata, ab antecessoribus vestris Episcopis obtinuit, & Apostolica manus roboravit, Regia quoque Majestas pragmatica sanctione firmavit, intemerata servetis. Ivo Carnotens. Episc. ep. CCVIII.

RISTRETTO
DELLE PARTI, E DE' PARAGRAFI
DELLA PRESENTE DIFESA.

PARTE I.

PARTE II.

PARTE III.

§. V.

PARTE IV.

PRI-

PRIMO SOMMARIO DE' DOCUMENTI PER LA CHIESA, E CLERO DI S. ANGELO A NIDO.

SECONDO SOMMARIO DE' DOCUMENTI ESTRATTI DAL SOMMARIO STAMPATO PER PARTE DELLA CURIA ARCIVESCOVILE DI NAPOLI CON ALCUNE OSSERVAZIONI, CHE DAL MEDESIMO SOMMARIO SI RICAVANO A PRO' DELLA CHIESA DI S. ANGELO A NIDO.

ERR.				CORR.
Pag. 16.	verſ.	1.	autenentici	autentici
19.	in not.		Abbatem.	Can. Abbatem
30.	verſ.	3.	della ſeconda	della terza
49.	verſ.	3.	dalla ſteſſa Piazza	benchè non della Piazza
73.	verſ.	1.	Attrebato	Arras
81.	verſ.	17.	*concedendi*	*condendi*
85.	verſ.	2.	*cap.* 25.	*cap.* 15.
92.	verſ.	5.	quattro	più di tre
Ibid.	verſ.	29.	*cap.* 25.	*cap.* 15.
122.	verſ.	39.	*cenſuere*	*cenſeri*
131.	verſ.	16.	quel	quelli
140.	verſ.	2.	contraria	contrarle
Ibid.	verſ.	32.	*Ecckſia*	*Eccleſia*
160.	verſ.	32.	rerum	*verum*
165.	verſ.	24.	avvicinarſi	avvicinarci
Nel Sommario 1. pag. 2.	verſ.	19.	ſed	ſeu

Altri errori corſi nel *Sommario* per la fretta della ſtampa ſi laſciano a correggerſi da chi legge.

J. M. J.



E in ogni tempo fin da' primi secoli del Cristianesimo i Sommi Pontefici, e i sacrosanti Concilj, per accrescere il culto divino, e per accendere viepiù i fedeli a maggiori, e nuove pie Fondazioni, han conceduti a' Fondatori ampliffimi privilegj, e prerogative, come ravvisasi dall' istoria della Chiesa, e dal Corpo della ragion canonica; e se altresì i Sovrani, per servizio della Chiesa istessa, ed in riguardo del ben pubblico, han vivamente impegnata la di loro autorità, così per conservar le leggi in quelle stabilite, e i privilegj a' Fondatori accordati, come per tener lontana ogni novità intrapresa a pregiudizio delle medesime: Un tal costume ne' Regni Cattolici generalmente osservato, derivante non tanto dalla ragion civile, quanto dal dritto delle genti, egli è stato sempremai con gelosia custodito in questo Regno; il quale essendosi in ciò distinto per l' immensa profusione de' privati patrimonj, e del Regio erario, fa dapertutto vederci antichi, e moderni monumenti di quella pietà, che sovramodo vi è fiorita. In effetto, a chi mai non si è difeso il suo Altare, non si è conservata la sua Cappella? chi non riposa sicuro, e tranquillo del Padronato, che gode? chi può in fine aver timore di veder distrutto un contratto, che sostenuto dalla Giurisprudenza sacra, e profana, anzi dal dritto delle genti, viene in maniera particolare difeso dall' autorità pubblica? E se ciò è pur troppo vero, e manifesto; qual titolo darebbesi alla disavventura della Fondazione del Cardinal Brancaccio, se i privilegj concedutigli dalla S. Sede si vedessero aboliti; o se alterar si dovessero le leggi d' una Fondazione, ch' è tra le più grandi, e magnifiche del Regno? qual sarebbe la sciagura dell' Illustre Piazza di Nido, a cui ne fù riserbato l' insigne Padronato, se dopo aver ella, per lo spazio di trecento e più anni, eseguito con ogni cura, e vigilanza il sì giusto e necessario dovere, incaricatole dal Fondatore come legge fondamentale, d' invigilar sempremai all' esatta, ed inviolabil osservanza delle sue intenzioni, veder dovesse violata la di lui volontà, e ridotta in servitù una Chiesa nata libera, in cui non volle, che per modo alcuno penetrasse giammai la Giurisdizione degli Arcivescovi di Napoli?

 Quin-

Quindi, essendo il principal interesse quello della Chiesa, e del culto divino; la più grande, e la più nobil premura quella del Sovrano, nelle di cui mani è ad un tempo il dritto pubblico, e la protezione, e difesa de' Pij Luoghi: a noi conviene di sperar fermamente, che trattandosi d'una Causa sì esemplare, e di questa importanza, e d'una controversia resa sì celebre, ed illustre; i dottissimi, e zelantissimi Signori della Real Camera, che con tanta gloria del Rè N. S. si distinguono nel suo Real servizio, ci faran l'onore di sentir favorevolmente le ragioni della Piazza di Nido. Questa dalla lor savïezza, ed integrità attende il maggior patrocinio per una perpetua sicurezza dell'anzidetta Fondazione; la quale, se fù degna delle Grazie della S. Sede, e della Protezione de' Serenissimi passati Regnanti, deve anche meritar quella del nostro glorioso Sovrano, e d'un Magistrato sì rischiarato, ed intelligente.

STATO DELLA CONTROVERSIA.

SI può ben dire, che la Chiesa, e 'l Clero di S. Angelo a Nido goduta avea per lo spazio di tre Secoli una perfetta pace nell'esercizio della sua totale Esenzione. Imperochè, sebene per l'addietro dalla Curia Arcivescovile di Napoli qualche attentato si fusse fatto, per renderla in qualche parte a se soggetta; ogni pretensione però, appena nata, erasi terminata favorevolmente al Pio Luogo, come più oltre dimostreremo.

Ma in questi ultimi tempi, dopo aver detta Curia procurato di obbligare il Clero di S. Angelo ad intervenire alle *Processioni generali*, dedusse finalmente nel 1724. nella Sagra Congregazione del Concilio una tal controversia, che fù la prima a trattarsi con formato giudizio. Non essendosi in tempo opportuno prodotte in Congregazione le scritture, e i titoli necessarj del Pio Luogo, per dimostrare la giustizia, che gli assisteva, riuscì alla Curia Arcivescovile di riportarne favorevole rescritto. Ma riproposstasi la Causa nel dì primo Novembre dell'anno seguente, ebbe ella esito diverso; poichè fù nel voto la Sacra Congregazione di rivocare la precedente risoluzione (a).

Accortosi di ciò il passato Arcivescovo Cardinal Pignatelli, allora presente in Roma, ottenne clandestinamente dal Papa un Breve di moto proprio, che confermava la prima determinazione a lui favorevole (b).

Costata al Governo di quel tempo l'insussistenza di un tal Breve per la notoria sua orrezione, e sorrezione, fù con Cedola dell'

(a) *Sum.1.Num.25.&47.*
(b) *Sum.1.ibid.*

dell' Imperador Carlo VI. ordinato al Vicerè, e suo Collateral Consiglio, di non impartirsi sul medesimo Breve il Regio *Exequatur*; ed all' insinuazione fatta a nome Reale a detto Porporato, fù dal medesimo ben due volte risposto, che di detto Breve non si era mai valuto, e prometteva di non avvalersene in avvenire (*a*).

Rimase in silenzio questa contesa fino al 1737. in cui dalla Curia Arcivescovile fù data a S. M. una memoria, nella quale enunciandosi la lite circa dette *Processioni*, s' insisteva sullo scrupolo di far decidere in Roma il dubbio: *Se potevansi dal Rettore di S. Angelo a Nido approvare i Confessori*; laonde fù dalla M. S. dato il permesso di trattarsi in Roma questo dubbio (*b*).

Ma la Curia Arcivescovile portando assai più lontane le sue pretensioni, in vece di far esaminare l' articolo dell' approvazione de' Confessori, propose in Congregazione *quattordici Dubbj*, che tutt' insieme abbracciano non meno l' Esenzione della Chiesa sudetta e del Clero, che la Giurisdizione del Rettore sul Clero istesso, e sulle persone addette al servizio del Pio Luogo. Eccone in brieve il contenuto.

La validità del Breve anzidetto circa le Processioni generali: e se dovea confermarsi il Rescritto della Congregazione del Concilio del 1724. e 1725. circa l' intervento del Clero di S. Angelo nelle medesime processioni = Se li Confessori per la Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo doveano approvarsi dall' Arcivescovo, o dal Rettore = A chi de' medesimi spettasse il dar la licenza di predicare nella Chiesa esteriore di S. Angelo, e dar la benedizione a' Predicatori = Se l'ordinazione del Rettore, e Clero sudetto appartenesse all' Arcivescovo = Se il medesimo potesse visitare la Chiesa, e l' Ospedale = Se visitando la Chiesa, potesse eseguir tal visita in tutta la sua estensione = Se potesse visitare la Persona del Rettore, e de' Cappellani, con fare in tal visita tutto ciò che potrebbe fare co' proprj sudditi = Se il Rettore, e Clero fussero obbligati d'intervenire al Sinodo Diocesano = Se l' Arcivescovo potesse astrignerli con pene ad un tale intervento, ed all' osservanza della legge Diocesana stabilita nel Sinodo = A chi spettasse il pubblicare le indulgenze, e 'l giubileo nella Chiesa, ed Ospedale: il dar la licenza d' esporre nella medesima il Venerabile: la pubblicazione de' Monitorj per le robe perdute, o rubate: l' estrazione de' rei dalla Chiesa, ed Ospedale medesimo = Se all' Arcivescovo competesse facoltà, e quale, di procedere, ed esercitar giurisdizione contra del Rettore, e de' Cappellani, ed altre Perso-

(a) *Sum.1.Num.26.& 27.*
(b) *Sum.1.Num.43.per tot.*

Persone inservienti a detto Pio Luogo, commoranti, o nò nel medesimo, sia per cause civili, o criminali, e per delitti commessi fuori, o dentro di quello = E finalmente, se potesse esso Arcivescovo esercitar giurisdizione contra gli altri Preti non ascritti al servizio del Pio Luogo, ma che ivi accidentalmente capitassero, o celebrassero.

Questi dubbj sono stati decisi in favor della Curia Arcivescovile, con essersi fatta penetrare la di lei Giurisdizione nella Chiesa, Rettore, Clero, ed Ospedale di S. Angelo a Nido, sotto il titolo, e qualità di *Delegata della S. Sede*. Ond' è che l' Esenzione, che han finora avuta, totalmente esclusiva d' ogni, e qualunque Giurisdizione di detta Curia, resta sensibilmente abolita: viene a mutarsi il sistema; e governo stabilito con Privilegj Apostolici, e Regj; sistema voluto, e prescritto dal Cardinal Fondatore: viene a cambiarsi l' ordine, e l' osservanza, che si è tenuta da trecento e più anni fin dalla prima Fondazione: viene a farsegli perdere quella gran prerogativa d' essere il Pio Luogo, e suo Clero soggetto immediatamente, e senz' altro mezzo, al solo Sommo Pontefice; lo che fù l' unico motivo, e la principal Causa finale, per cui s' indusse il Fondatore a fondarlo, e dotarlo de' proprj beni: viene in somma, di libero ch' egli prima era, a rendersi servo, e soggetto alla Giurisdizione degli Arcivescovi di Napoli.

Il fondamento, sù di cui hà così deciso la S. Congregazione del Concilio, egli è stato l' aver considerata la Fondazione del Cardinal Brancaccio di qualità, e di condizione Ecclesiastica, come fondata da Persona Ecclesiastica, e dotata di rendite Ecclesiastiche; onde si è per conseguenza riputata una Fondazione sottoposta alle deroghe Conciliari.

Crede per l' opposto la Piazza di Nido, che un tal fatto non regga, e ch' essendo la Fondazione assolutamente laicale, debba l' Esenzione anzidetta conservarsi nel suo vigore, e mantenersi al Pio Luogo i Privilegj conceduti in tempo della Fondazione, con lasciarsi la Chiesa, e 'l Clero sudetto nello stato, in cui si è governato per più secoli, totalmente, e perfettamente libero, ed indipendente da qualsivoglia Giurisdizione, fuor di quella della S. Sede.

Per questi, ed altri motivi dalla Illustre Piazza di Nido, ed altresì dall' Illustre Principe di Ruffano D. Cerardo Brancaccio a nome della Famiglia Brancaccio, che và similmente interessata nel Padronato, di cui si tratta, si è proposto l' impedimento al Regio *Exequatur*, che si pretende dalla Curia Arcivescovile sulla decisione de' riferiti dubbj.

Tale è lo stato della Controversia presente; la quale importando una questione di nudo fatto, e di sola intelligenza legale, in

punti

punti, che non riguardano il dogma, ma sono di pura disciplina, e meramente giurisdizionali; restrignesi in poche parole nel vedersi: Se la Fondazione sia laicale: Se le leggi della medesima vengano con detta decisione violate: Se i decreti del Concilio Tridentino le abbian derogato: Se la consuetudine, e 'l possesso legittimamente stabilito sia alterato: Se in fine con detta decisione venga inferito pregiudizio al dritto acquistato da detta Piazza, al ben pubblico, ed all' autorità, e preminenza Reale.

Scrivendo intanto per la giustizia pur troppo chiara, che assiste per l'impedimento proposto, con tutta la venerazione dovuta, dimostreremo nel corso di questo Ragionamento, sulla verità, ed autenticità de' fatti, sulle massime più sode, e certe, e cogli argomenti più sensibili, e concludenti: Che alla sudetta decisione de' quattordeci Dubbj non debba impartirsi il Regio *Exequatur*; ma debba conservarsi nel suo nativo osservato stabilimento, e fermezza, alla Piazza di Nido, anzi al pubblico bene, un sì degno, ed eccellente monumento della pia liberalità del Cardinal Rinaldo Brancaccio. Ed affinchè la prevenzione, che porta seco la decision favorevole alla Curia Arcivescovile, non abbia col solo prospetto a pregiudicar l'evidenza delle ragioni, che addurremo; preghiamo colle parole d' Isocrate i Signori della Real Camera a sospendere il di loro giudizio, pria di sentir per intero la difesa, che colla nostra debolezza andiamo a farne (a): *Vos obsecro, Judices, ut verbis adversarii fidem nec habeatis, nec abrogetis, antequam defensionem quoque nostram totam audiveritis.*

P A R T E I.

Idea generale de' titoli, sulli quali è principalmente fondata la totale Esenzione della Chiesa, e del Clero di S. Angelo a Nido.

La Chiesa, e l'Ospedale, che anticamente chiamavasi di S. Andrea, situato nella Piazza di Nido, essendo stati per l'infelicità de' tempi rovinati, e distrutti; il Cardinal Rinaldo Brancaccio, eccitato dall'amore della sua Patria, pensò ristabilirli sotto il nome, e l' invocazione di S. Angelo, e S. Andrea, con dotarli di considerabili rendite per il mantenimento de' Ministri, e Servienti.

Questo

(a) In orat. de permutat.

Questo gran Porporato, la di cui memoria sarà sempre in venerazione a' posteri, espose al Pontefice Martino V. l'intenzione, ch'ei avea d'eseguire un' Opera sì utile per il ben pubblico; ma che intendeva, per *il riposo*, *e per la tranquillità* delle Persone, che covean governare, e servire il Pio Luogo, renderlo totalmente libero, ed esente dalla Giurisdizione degli Arcivescovi di Napoli; e perciò sottoporlo all' immediata Giurisdizione della S. Sede, permodoche nè gli Arcivescovi anzidetti, nè qualsivoglia altro Superiore avessero per modo alcuno esercitata giurisdizione in detta Chiesa, Ospedale, Ministri, e Persone a quelli addetti, ma soltanto colui, o coloro, che avesse deputati esso Cardinale nella disposizione, che per questo effetto avrebbe fatta, così circa il Governo spirituale, che temporale.

Il Papa commendando una tal' Opera, ed ammettendo favorevolmente la giusta petizione del Cardinale, per assicurarlo, ed impegnarlo all' esecuzione di quella, confermò la di lui disposizione, e ne spedì nell'anno 1426. un' ampla Bolla.

Bolla di Papa Martino V.

NEl principio della medesima fà primieramente menzione della grandezza de' meriti, che il Porporato avea colla S. Sede, in considerazione de' quali meritava riportarne una grazia segnalata. In effetto si fanno per istoria (*a*) i servizj considerabili resi dal Cardinal Rinaldo Brancaccio alla Chiesa, ed allo Stato Romano, non meno per la Presidenza nel Concilio di Costanza, che per la Legazione fatta in Napoli al Re Ladislao per trattare, e conchiuder la Pace colla S. Sede, oltre le altre moltissime incombenze avute, per cui si rese uno de' più gran Personaggi di riguardo, e di valore, ch'ebbe l' Europa in quel secolo. Quindi il Pontefice, in premio di tanti travagli, e di tante memorabili azioni; e per il merito particolare di *fondare*, *e dotare* de' proprj beni un Opera sì utile, e necessaria al pubblico, s' indusse a fargli la Concessione, che aveagli richiesta (*b*).

In secondo luogo volle il Pontefice, che restar dovesse in tutte le sue parti perpetuamente eseguita la volontà, e determinazione fatta dal Cardinal Rinaldo intorno alla forma del Governo della Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo; e mostrandosi ben istruito di tal volontà, ed intenzione, a quella si rapportò, e si rimise = *Nec non dicti Hospitalis Regimen illi, vel illis, quos in tua ultima voluntate ad hoc duxeris deputandos.*

Inoltre

(a) Franc. Pagi in Breviar gestor. Pontific. Roman tom. 2. in Martin. V. num. 40. pag. 165. Alphons. Ciaccon. in vit. Pontif. Rom. & S. R. E. Cardin. tom. 1. pag. 992. n. 51. Summont. tom. 2. fol. 548. (b) Sum. 1. n. 1.

Inoltre, usando il Pontefice della pienezza di sua Potestà, gli concedè licenza speciale, e pienissima autorità di deputare ne' casi di vacanza il Rettore di detta Chiesa., e di vantaggio di commettere per le future vacanze una tal facoltà di deputare il Rettore a quelle Persone, ch' esso Fondatore giudicato avesse: *Authoritate Apostolica tenore præsentium specialem licentiam, & auctoritatem plenariam elargimur, Jure deputandi Rectorem, seu Rectores ejusdem Hospitalis, seù illud committendi in hac prima vice, & quoties illud in futurum vacare contingerit, tibi, & illis, quos ad hoc in tua ultima voluntate duxeris ordinandum.*

Successivamente dichiarò l'istessa Chiesa, Ospedale, e suoi Ministri, liberi, e totalmente esenti dalla Giurisdizione dell' Ordinario, e di qualunque altro Superiore Ecclesiastico, rendendoli immediatamente, e senza alcuna limitazione, o mezzo, soggetti alla sola autorità, e Giurisdizione della S. Sede. E nello stesso tempo che stabilì detta Chiesa, e Clero in uno stato perfettamente libero, ed indipendente dall' Ordinario, volle, che il di lei Rettore esercitasse sul Clero, e Persone addette al servizio della Chiesa, ed Ospedale tutto ciò che appartiene alla Giurisdizione dell' Ordinario istesso per la cognizione di tutte le Cause civili, o criminali, dentro, o fuori dell' Ospedale = *Nec non Personas easdem, & Rectores ipsius Hospitalis pro tempore existentes a Dominio, Visitatione, & Potestate præfatis eximimus, & totaliter liberamus; illaque libera, & exempta ab eisdem fore statuimus, ac Nobis, & Successoribus nostris, & Sedi prædictæ immediatè subesse debere: Ita quod Archiepiscopus, & Abbas prædicti, vel eorum aliquis ratione delicti, vel contractus, aut rei, de qua agitur, ubicunque committatur delictum, iniatur contractus, aut res ipsa consistat, nullam possint in Personas, Bona, & Rectores præfatos Jurisdictionem, & Potestatem, Visitationem, seù Dominium exercere.* E sieguono in fine clausole amplissime, e deroghe generali, e speciali.

In vigore adunque della riferita Bolla, viene al Cardinal Brancaccio per motivo di ricompensa de' servizj resi alla S. Sede, ed a titolo di fondazione, e dotazione, conceduto il Privilegio d' Esenzione per la Chiesa, e Clero di sua Fondazione, e viene altresì interdetto alla Curia Arcivescovile di Napoli qualunque esercizio di Giurisdizione sull' istessa Chiesa, e Clero. Dire il contrario sarebbe far violenza al senso manifesto de' termini, co' quali la Bolla è concepita.

E poichè la medesima chiaramente, e senz' alcun equivoco è *rimessiva* alla disposizione testamentaria dello stesso Fondatore, la quale viene dal Papa, come si è veduto, autorizzata, e con-

confermata in tutta la sua estensione; egli è perciò importante di ponderarne il tenore, da cui la Bolla sudetta resta maggiormente dichiarata.

Volontà del Cardinal Rinaldo Brancaccio, espressa con sua Lettera diretta a' Signori Cavalieri della Piazza di Nido, in cui spiega i motivi della Fondazione, e prescrive le regole per il governo della Chiesa, e dell' Ospedale di S. Angelo.

NOn eran corsi, che pochi mesi dal dì, in cui fù spedita la Bolla di Martino V e'l Cardinal Brancaccio giunto sull'estremo del suo vivere, fece la sua testamentaria disposizione, in cui ordinò la redificazione della Chiesa, ed Ospedale sudetto, e per assicurare in avvenire la sua Fondazione, lasciò una gran parte de' suoi beni per mantenimento dell' Opera, e de' Ministri. Incaricò l' esatta osservanza della Bolla ottenuta dal Papa *in omnibus, & per omnia*, e nel di più si rapportò a quel che avea stabilito in una Epistola diretta a' Cavalieri di Nido intorno alla forma del Governo della Chiesa, ed Ospedale.

In questa Epistola fà primieramente menzione dell' autorità Pontificia per tal' effetto comunicatagli = *Forma autem gubernationis, & Regiminis supradicti fiat secundum infrascriptos modos, & terminos, quos Authoritate Apostolica Nobis in hac parte concessa ordinavimus, & statuta infrascripta fecimus, quæ volumus inviolabiliter observari*.

Indi ponendo il Pio Luogo sotto il governo, e protezione d'essi Cavalieri, vuole, che dal di loro numero si eliggano in ogn' anno due Governatori, un de' quali esser debba della Famiglia Brancaccio, la quale è similmente nella stessa Piazza di Nido: *Quod prædicta Universitas Nobilium annis singulis eligat duos Nobiles probos, & approbatos viros, quorum unus semper sit de Domo de Brancatiis, qui potestatem habeant &c.*

Successivamente prescrive, che la Piazza, o per essa detti due Governatori possano eliggere un Ecclesiastico, il quale, vuol che abbia il Governo Spirituale, e la piena Giurisdizione sul Clero, e Persone addette al Pio Luogo = *Eligant honestum Clericum, qui habeat potestatem, & jurisdictionem super Presbyteros, & Clericos infrascriptos, ipsosque corrigendi, puniendi, excommunicandi, & omnem Jurisdictionem Ecclesiasticam exercendi, si contingat eos, vel ipsorum aliquem delictum, vel aliquod aliud crimen corrigendi.*

In

In fine, dopo aver egli ordinate varie cose circa la celebrazione delle Feste, de'divini officj, e del Governo Spirituale della Chiesa, ed Ospedale, considerando il sapientissimo Porporato la necessità di dare a'Preti, che doveano aver cura dell' Ospedale, la facoltà d'amministrare agl'Infermi i Sacramenti, e che a guisa de' Parochi assister potessero a tutti li di loro bisogni spirituali, soggiugne = *Item voluit, & ordinavit, quod dicti Cappellani, & Presbyteri ipsius Hospitalis possint, & valeant infirmis ibidem degentibus Confessiones audire, & Sacram Eucharistiam, & Oleum sanctum ministrare, & alia facere circa hæc necessaria, & opportuna*.

La cosa, a cui bisogna far attenzione, si è il vedersi, ch'essendo il Cardinal Brancaccio assai ben istruito, e per isperienza ben inteso delle vicende, che vi furono nella sua età in materia d'Esenzioni, come altrove diremo, e quanto queste preminenze riescano durissime, e di gran gelosia a'Prelati Ordinarj, da'quali vengono incessantemente combattute; ond'è, che per ordinario i privilegj d'Esenzioni soglion essere la sorgiva di continue acerbissime dissenzioni: non contento egli d'aver distinta con espressioni d'una totale, e perfetta indipendenza dall'Ordinario l'Esenzione della Chiesa, e Clero di S. Angelo, volle in maniera più specifica esprimere sù di questo particolare la sua intenzione, e dimostrare, che il principal motivo, e la *Causa Finale* della sua Fondazione era unicamente l'osservanza inviolabile dell'anzidetta intera, e perfetta Esenzione della Chiesa, e Clero per la quiete, e tranquillità del medesimo; quindi incaricò a'Cavalieri della Piazza, acciò fussero stati nel tempo avvenire ben diligenti, e solleciti, perchè l'Arcivescovo di Napoli non esercitasse alcun'atto di Giurisdizione in essa Chiesa, e Clero, volendo la più esatta osservanza di quanto nella Bolla di Martino V. venivagli conceduto. Ecco i termini di tal sua dichiarazione = *Item, cum Sanctissimus Dominus Noster Martinus Papa V. Hospitale hoc, ejusque Officiales, & membra ab omni subjectione quorumcumque Ordinariorum exemerit, & Romanæ Ecclesiæ immediatè subjecerit; in hoc solliciti sint Rectores, quod Archiepiscopus Neapolitanus, seù Abbas Sancti Andreæ, nulla ibi Jurisdictione utantur; & quod de legatis factis dicto Hospitali, & in posterum faciendis, nulla eis quarta, seu canonica portio tribuatur; nec ab eis visitationem recipiant, nec de administratione computum reddant; sed in omnibus servetur Apostolica Bulla, & Concessio prædicti Domini Nostri Papæ*.

Li termini della già riferita disposizion testamentaria del Cardinal Fondatore si lasciano troppo chiaramente intendere, per escludere affatto ogn'ingerenza della Curia Arcivescovile; e portan

ſeco il notabile requiſito di eſſere ſtati concepiti in que' momenti, che il Porporato era preſſo a morire, ed allorchè non penſava, che all'eternità: momenti, in cui il timor di Dio tocca gli uomini più da vicino; onde non è da crederſi, che ſenza eſſer munito della neceſſaria autorità Apoſtolica, e non ben inteſo dell'intenzion Pontificia, aveſſe voluto eſtendere più di quelche conveniva la Giuriſdizione, e poteſtà del Rettore, con delegare la facoltà d'amminiſtrare i Sagramenti, e di ſentire le Confeſſioni: facoltà, che già veniva compreſa nella *totale, ed onnimoda* Eſenzione conceduta al Rettore, e Clero, e che per una maggior chiarezza, parlando del particolar biſogno dell'Oſpedale, volle ſoggiugnerla ſul propoſito dell'amminiſtrazione de' Sagramenti.

Pochi giorni ſopraviſſe il Cardinal Brancaccio a queſta ſua diſpoſizione; dopo di che la ſua Fondazione fù eſeguita con felicità, e prontezza uguale all'applauſo, e riſpetto, con cui fù ricevuta. I ſuoi eredi ſi caricarono di ſpeſa, e di fatica per adempier fedelmente la di lui volontà, e nel fare gli aſſegnamenti, e gl'impieghi nel ſuo teſtamento preſcritti (a).

E quantunque gli addotti titoli fuſſero baſtevoli, per far la prova autentica non men della Fondazione, che dell'eſenzione, di cui ſi tratta; e la conceſſione altresì di Martino V. ſembraſſe ben aſſicurata coll'effettiva eſecuzione della volontà del Fondatore, e coll'eſercizio, che avea avuto per lo ſpazio di più d'un ſecolo; vollero nondimeno i Cavalieri della Piazza di Nido far conoſcere, quanto tenevano a cuore la premura tanto loro raccomandata dal Fondatore; per lo che a meglio ſtabilire il Privilegio dal medeſimo ottenuto, e 'l pacifico poſſeſſo, che la Chieſa, e'l Clero fino a quel tempo avean goduto diedero ſupplica al Pontefice Paolo III. per la conferma dell'anzidetto Privilegio, della quale è neceſſario far parola.

Bolla del Pontefice Paolo III. ottenuta da' Deputati della Piazza di Nido, e da' Governadori del Pio Luogo, colla quale confermaſi in tutta la ſua eſtenſione il Privilegio di Papa Martino V. e la diſpoſizione del Cardinal Rinaldo.

OGnun sà, non eſſervi coſa, che meglio ſoſtenga un Privilegio ſtabilito con autorità legittima, quanto l'eſſer queſto con-

(a) *Sum. 1. Num. 29. 30. & lit. A. & D.*

confermato coll' istessa autorità, per esser massima certa trà Canonisti, che qualora un dritto una volta accordato da un Papa, trovasi confermato, approvato, e riconosciuto da altri suoi Successori, non vi è luogo di dubbitare, ch' egli non debba restar fermo, e perpetuamente stabilito, sopratutto se tal conferma è seguita molto tempo dopo la prima concessione, e porti seco i requisiti più sostanziali desiderati da' Dottori.

Tale è il privilegio di Martino V. approvato, confermato, e riconosciuto da Paolo III. nel 1543. per organo del Cardinal Penitenziere, precedente l' autorità Ponteficia al medesimo comunicata, e commissione avutane con mandato speciale di propria voce del Papa = *Authoritate Domini Papæ, cujus Pœnitentieriæ curam gerimus, ac de ejus speciali mandato super hoc vivæ vocis oraculo Nobis facto, commissionem, concessionem, voluntatem, ac ordinationem Raynaldi Cardinalis hujusmodi &c. Sum. 1. n. 4.*

Tanta maggior forza ricevè la Bolla di Martino, e la disposizione del Cardinal Rinaldo Brancaccio, per essersi in primo luogo, nella Bolla di Paolo III. narrata, ed espressa la total sostanza dell' istessa Bolla di Martino, e della susseguente disposizione del Fondatore, così in riguardo della totale, ed onnimoda Esenzione della Chiesa, e del Clero, come della piena Giurisdizione del Rettore sul Clero, e Persone addette al Pio Luogo = *Nec non ipsius Personas, & Rectores pro tempore existentes a Dominio, Visitatione, Potestate, ac Jurisdictione Archiepiscopi Neapolitani pro tempore existentis exemit, & totaliter liberavit.* E più oltre = *Quod Nobiles, seu duo Electi unum honestum Clericum eligerent, qui ipsius Hospitalis Ecclesiam, & illius Clericos, & Sacerdotes inibi pro tempore commorantes gubernaret, & omnimodam potestatem, seu jurisdictionem super illos haberet, ac illos corrigeret, puniret, & excommunicaret, omnemque Jurisdictionem Ecclesiasticam circa illos exerceret, prout in Litteris, & Testamento hujusmodi plenius dicitur contineri.*

E quelche è più notabile si è, che in seguela di ciò vien espresso il possesso pacifico, e senza veruna contradizione, che si era avuto dal dì della fondazione fino al tempo di detta conferma, ch'è quanto dire, per lo spazio di più di un secolo: *Cum autem vos Nobiles præfati, absque alicujus contradictione Hospitale prædictum per illius Deputatos juxta ipsius Cardinalis ordinationem, & concessionem pacificè rexeritis, & eidem Ecclesiæ per Cappellanum, seù Sacristam per vos pro tempore electum deservire feceritis, ipseque Cappellanus, sive Sacrista sic electus omnimodam potestatem, & jurisdictionem*

super Clericos, & Sacerdotes Ecclesiæ hujusmodi exercuerit, & habuerit, & in præmissorum omnium pacifica possessione, seu quasi existatis; ac pro illorum subsistentia firmiori cupiatis concessionem, &c.

Vengono dopo ciò in tutta la di loro estensione confermati, e chiaramente specificati così il Privilegio di Martino V., che l' anzidetta disposizione del Cardinal Fondatore, e tutto ciò, che dal dì della Fondazione era già seguito = *Concessionem, commissionem, voluntatem, ac ordinationem Raynaldi Cardinalis hujusmodi, ac prout illa concernit omnia, & singula in dicto Testamento, & aliis scripturis desuper confectis contenta, & indè secuta quæcumque, licita tamen, & honesta, veris existentibus præmissis, tenore præsentium confirmamus, & approbamus, eaque perpetuæ firmitatis robur obtinere, & inviolabiliter observari.* Ed indi sieguono le più efficaci clausole, *sublata eis &c. omnesque tam juris, quam facti defectus, si qui forsan intervenerint, in eisdem supplemus &c.*

E per esprimere più specialmente la totale esclusione della Giurisdizione dell' Ordinario, aggiugne in fine della Bolla una spiega più specifica dell' intera autorità, e Giurisdizione *ordinaria* del Rettore sul Clero di S. Angelo, senza aver bisogno perciò d'alcuna permissione = *Quodque Presbyter Sacrista pro tempore electus, vel eligendus omnimodam potestatem, & Jurisdictionem ordinariam in dictos Clericos, & Sacerdotes, ut præfertur, exercere, Ordinarii loci, seu cujusvis alterius licentia desuper minime requisita, licitè possit, & valeat, vobis, & illi perpetuò indulgemus, atque concedimus.*

Più cose sono notabili nella Bolla riferita. Ella è uniforme all' osservanza, nata coll' istessa Fondazione a tenor del Privilegio di Martino V. ed indi continuata fin al tempo di Paolo III. E'una Bolla, che non può dirsi meramente volontaria, perchè conceduta *ex causa onerosa* per un nuovo titolo d'ampliazione della Chiesa di S. Angelo, la quale fù notoriamente assai più grande della Chiesa antica. Contiene un Privilegio particolare conceduto a' Governatori, e Patroni Laici del Pio Luogo. E finalmente è notabile, che nel concedersi a' medesimi la facoltà di ampliare la Chiesa, e mutare alcuni altari, considerando, che il Fondatore volle escludere ogni sorta d' ingerenza dell' Ordinario, dà loro facoltà di farla consegrare, e benedire da qualunque Prelato, che loro fusse più a grado = *Ecclesiam hujusmodi, quæ non modica reparatione indiget, altius extollere, & aliqua Altaria mutare, & reficere, & quatenus opus sit, per quemcumque per vos eligendum consecrari, & benedici facere valeatis.*

Nuo-

Nuova conferma della Bolla di Martino V. fatta da Papa Urbano VIII. colla susseguente Verificazione, e Transunto della Bolla del Pontefice Paolo III.

STabilita nella forma già descritta la prima Fondazione del Cardinal Rinaldo; li Cardinali altresì Francesco Maria, e Stefano Brancaccio di lui Nipoti arricchirono il Pio Luogo d'una magnifica, e numerosa Biblioteca, ch'è l'unica, che sia aperta al pubblico nella Città, ed in tutto il Regno; con assegnarvi le rendite necessarie per il di lei mantenimento. Ma questo non fù tutto. La gloria, e l'onore, ch'è il più ardente stimolo delle anime ben nate, fece, che questi Porporati, per dare maggior fermezza a tutto ciò, che da' loro Maggiori erasi fatto per un' opera sì utile, e necessaria; impiegassero ogni diligenza, ed applicazione, per maggiormente assicurare gli anzidetti privilegj, e per meglio stabilire l'uso legittimo della giurisdizione del Rettore di S. Angelo.

Quindi il Cardinal Francesco Maria nell'anno 1643 (che vale a dire, anni ottanta dopo la pubblicazione del Concilio di Trento) ottenne da Urbano VIII. col reassunto della Bolla di Martino V. una nuova conferma, ed approvazione della medesima nell'istessi termini, in cui era stata concepita = *Per hoc autem nullum jus cuique de novo acquiri volumus, sed antiquum tantummodò conservari* (a).

Stimò inoltre lo stesso Porporato di far riconoscere, reassumere, e verificare nel Tribunale dell' Auditor della Camera Apostolica come Giudice degli Esenti, la Bolla di Paolo III. coll' intervento di chiunque vi avesse interesse, seguendo in ciò lo stile della Curia Romana, affinchè colla *compulsazione*, come ivi dicesi (1) d'una Bolla, o Privilegio ottenuto dal Papa, e coll' interposizione del decreto del Giudice, non restasse più luogo ad alcuna eccezione. Perlochè precedente le solite citazioni, e sollennità, si procedè ad istanza di detto Cardinal Francesco Maria all' esecuzione di quest' altro atto innanzi all' Auditore della Camera Apostolica (b); onde si rese viepiù legittima la conferma di Paolo III.

Pri-

(a) *Sum.* 1. *num.* 5.
(b) *Sum.* 1. *num.* 6.
(1) Decis. addit. ad Card. de Luc. in Mantiss. lib. 3. decis. 9. n. 67. Rota cor. Ubald. dec 75. n. 1. apud Tamburin. de jur. Abbat. decis. 65. tom. 3.

Privilegio del Re Filippo II. e concessione della Famiglia armata per il Tribunale del Rettore di S. Angelo. Conferma di detto Privilegio fatta dall' Imperador Carlo VI.

COlle riferite Bolle sembrava abbastanza assicurata la Fondazione del Cardinal Brancaccio; maggiormente perchè le medesime erano state pubblicate in Roma, e nel Regno, senz'aver incontrata alcuna opposizione degli Arcivescovi di Napoli, e degli altri interessati. Perchè nondimeno ricevessero una nuova forza dalla Regia autorità, e non fusse il Rettore molestato nel possesso di sua Giurisdizione; ricorsero i Cavalieri sudetti al Rè Filippo II. supplicandolo per la conferma, e protezione Reale, e per l' uso della Famiglia armata per un più libero, e sicuro esercizio della Giurisdizione. Quindi quel glorioso Monarca ponderando, com'esprimesi nel Disploma = *Regium precipuumque decus esse tuendi, & defendendi Ecclesias, & Ecclesiarum jura, maximè quas subditi nostri tamquam ipsarum Patroni, unacum Ecclesiasticis Ministris regunt, & administrant:* E considerando i meriti, e servizj segnalati, ch'essi Cavalieri avean resi, e potean rendere alla Corona; confermò le sudette Concessioni, e volle munirle colla sua special protezione, e difesa = *Nos verò prædictæ Apostolicæ Sedis dispositioni conformari cupientes, Pontificiisque Litteris satis instructi, Nobisque in forma valida exhibitis: meritisque potissimùm inspectis, servitiisque gratis, grandibus, & fructuosis per Nobiles prædictos Majestati nostrę omni tempore præstitis, & majora semper in futurum sperantes de bono in melius, ex certa nostra scientia, motuque proprio, & gratia speciali, maturaque accedente Consilii penes Nos assistentis deliberatione, easdem Litteras Pontificias superiùs enunciatas laudamus, ratificamus, & approbamus &c. dictumque Præpositum, sive Sacristam in possessione, exemptione, exercitio, jurisdictione, aliisque superiùs relatis confirmamus, nostraque Regia authoritate fulcimus, prędidioque nostro defendendos, & protegendos esse, dicimus, decernimus, & mandamus. Sum. 1. n. 1.*

Volle di vantaggio concedergli la Famiglia armata, e 'l braccio de' Regj Tribunali, colla mira di non farlo richiedere alla Curia Ecclesiastica, giusta la volontà del Fondatore, e de' Pontefici, che ordinarono di tenersi quella affatto lontana, anche nelle co-

fe,

se, ch'eran proprie, e privative della Potestà dell' Ordinario, come la benedizione, e la consegrazione della Chiesa.

Similmente l'Imperador Carlo VI. con altro suo Diploma spedito nel 1720. a suppliche dell'istessa Piazza, ed in vista d'una lunga rappresentanza fattagli dal Vicerè, e da' dotti e savj Ministri del fù Collateral Consiglio, che pienamente disaminarono l'affare (*a*); confermò il sudetto Privilegio di Filippo II. con ordinarne l' esatta esecuzione ed osservanza, e d' impiegarsi la sua sovrana autorità per la conservazione de'sudetti Privilegj (*b*). Amendue i riferiti Diplomi furono verificati nel Reg. Collateral Conseglio, ed esecutoriati nel Regno, senza esservi stata alcuna contradizione (*c*).

DAlla fedele, ed incontrastabile narrativa di questi fatti, egli è sicuro, e fuor d' ogni dubbio, che riconosconsi fortemente stabiliti i titoli dell'intera, e perfetta libertà, ed esenzione della Chiesa, e del Clero di S. Angelo a Nido dalla Giurisdizione dell'Ordinario, per una Concessione, che trovasi confermata più d'una volta da ambedue le Potestà, Ecclesiastica, e Secolare; e la quale, come si dimostrerà trà poco, vien sostenuta da un lunghissimo possesso, ed esercizio non mai interrotto, anzichè autorizato con Decreti della Curia Romana, e sopratutto dell'istessa S. Congregazion del Concilio; ed inoltre con più Consulte di questi supremi Regj Tribunali.

Questa è adunque la Fondazione del Cardinal Rinaldo Brancaccio: questa fù l' opera di un Porporato, anzi di più Personaggi, il di cui valore, e la di cui virtù fù egualmente riverita in Europa; queste sono le leggi, che non potevano esser concepite con maggior maturità, e prudenza per la tranquillità d'un Pio Luogo, che nondimeno dopo lo spazio di tre secoli vedesi cotanto combattuto. Per assicurar l' osservanza di queste leggi, gli anzidetti Cardinali niuna cosa trascurarono di fare; essi privarono la lor Famiglia di que' beni, che assegnarono per sicurezza delle loro intenzioni. Questa in fine è quella sì utile, e felice Fondazione, che vorrebbesi oggidì rovesciare, non già a colpo a colpo, come si è altre volte tentato sotto varj colori, e pretesti; ma con cambiare tutto l' ordine fondamentale, che le fù impresso fin dalla sua origine; e con render soggetto il Pio Luogo, e'l suo Clero a quell' istessa Giurisdizione, che fù espressamente esclusa dal Fondatore, e dalla Santa Sede,

Or

(a) *Sum. 1. Num. 24.*
(b) *Sum. 1. num. 22. lit. A.*
(c) *Sum. 1. Num. 22. in fin. & lit. A. in fin.*

Or potranno esser aboliti titoli sì autenentici, inviolabili, e sacri? potrà distruggersi un' Opera, che tanti Sommi Pontefici, e Sovrani han colmata delle lor grazie? che hà meritata d' aver ambedue le Potestà impegnate a favorirla, e proteggerla? e ch' essendosi eseguita sotto gli occhi degl' istessi Arcivescovi di Napoli, non incontrò la menoma contradizione? E dove mai si troverà sicurezza, se non si troverà nella fede d' un contratto sì religioso? nell' autorità più venerabile, che vi è tra gli uomini? nella parola di più Pontefici?

P A R T E II.

Ragionamento intorno alla validità de' Titoli allegati.

Bisognerebbe chiuder gli occhi a tante pruove sì visibili, sì certe, e sì convincenti, per non riconoscere, e confessare la forza, e 'l vigore degli addotti titoli, che stabiliscono ben chiaramente la Chiesa, e'l Clero di S. Angelo a Nido perfettamente libero, ed esente dalla giurisdizione dell' Ordinario; con renderla soggetta immediatamente, senz' altro mezzo, e senz' alcuna riserva, alla S. Sede. Ma poichè usasi tutto lo sforzo, per eludere, e contrastare il senso troppo chiaro, e patente delle riferite Bolle, ora volendosi abusive, ed esorbitanti; ed ora vanamente sottilizandosi sull' intelligenza di quelle con equivoci, e sotterfuggj, e con ragioni immaginarie, contro i lumi del senso comune, contr' ogni principio di buona fede, e contra l' intenzioni de' Pontefici Concedenti, e de' Concessionarj; egli è perciò necessario di dimostrare prima d' ogn'altro; qual sia stata la condotta, e lo spirito della Chiesa intorno all'*Esenzioni*; qual'era la disciplina del tempo, in cui fù conceduto il privilegio anzidetto; qual fù la mente di Martino V. che l' accordò; con quali principj fù regolata, e spiegata la di lui Concessione; ed in qual senso finalmente debba la medesima intendersi, ed interpetrarsi.

Ma sicome le ragioni, che si adducono dalla Curia Arcivescovile sono tutte inapplicabili al caso, perchè parlano di Luoghi esenti per mero privilegio gratuito, e volontario; e non già di esenti per patto convenuto *in limine fundationis*; così è parimente necessario di ben distinguere queste due specie di Concessioni, come quelle, dalle quali dipende la decision della Causa.

§. I.

§. I.

Dimostrasi, che la Chiesa hà tanto favorevolmente ricevute le pie Fondazioni, che non hà giammai derogato a' privilegj conceduti a' Fondatori: e che il privilegio di Martino V. fù accordato al Cardinal Brancaccio a titolo oneroso, e con piena cognizion di causa.

POichè in tutte le parti del Mondo Cattolico vi è un sì gran numero d' Esenti dalla Giurisdizione degli Ordinarj, pochi saran coloro, che non sappiano, quanto per l' addietro fù esclamato da' Vescovi contra l' Esenzioni, sopratutto de' Regolari; e quanto abbian essi cercato d'impugnarle, e di sopprimerne i privilegj, per tor via gli abusi, e disordini, che avean cagionati, con pregiudizio, anzi col rovesciamento di quasi tutto l' ordine della Gerarchia Episcopale. Certa cosa è, che seguendo l' antico uso della Chiesa, e le ordinazioni de' Concilj, tanto i Monaci, che i Cherici devono esser sottoposti a' Vescovi, com' è registrato nel can. IV. del Concilio di Calcedonia, confermato da molti Concilj di Francia, e di Spagna, ed autorizato dalle ordinazioni degl' Imperadori, e de' Re. In questo senso, i privilegj, e l'Esenzioni, che i Sommi Pontefici han date a tanti Monasterj, ed anche ad Ordini interi, sarebbero tanti attentati a questo antico dritto, se l' uso non avesse fatto vedere il contrario, per la massima generalmente stabilita trà Canonisti, che ben può il Papa esentar Chiesa, Capitolo, Collegio, e Monastero dalla giurisdizione de' Vescovi, con fargli soggiacere sol tanto alla giurisdizione della S. Sede.

Anzichè un tal uso si estese talmente, che gl' istessi Vescovi resisi parzialissimi de' Regolari, non solo lasciavan godere a' medesimi i di loro privilegj, ma di buon grado gli concedevano l'esenzioni; e per lasciare li molti esempli, di cui fà menzione il Tomasini (a), ne rapportiamo un domestico dell' Arcivescovo di Cosenza, che nel 1471. conferì a San Francesco di Paola, e suoi successori non solo tutta la giurisdizione spirituale, e temporale

(a) Thomasin. in vet. & nov. Ecclef. disciplin. part. 1. lib. 3. cap. 29. 31. 32. 36. & 37. num. 3 & 4. & cap. 38.

poraie *ad regenda sua monasteria*; ma la totale libertà, ed esenzione dalla giurisdizione del suo Ordinario, e de' suoi successori, perchè soggiacessero al solo Romano Pontefice (*a*).

Li Monaci altresì per viver quieti, e per sottrarsi da' pregiudizj, e gravami, che se gl' inferivano dalla grande avidità, e venalità, che commettevasi da molte Curie, procurarono d' esentarsi dalla giurisdizione delle medesime (*b*). Li Principi istessi, per tener lontane le usurpazioni domandavano i privilegj (*c*); per modo che crebbe a dismisura l'ampliazione dell' Esenzioni, come dagli atti del Concilio di Cartagena (*d*); e cominciarono gli abusi, e gli eccessi, che quasi da un' inesausta sorgiva producevano infiniti litiggj, e disturbi; i quali in fine si avvanzarono a segno, ed infiammarono talmente l' indignazione de' Vescovi contra gli esenti, che cominciò a pensarsi di porvi freno, e temperamento, per ovviare a maggiori disordini (*e*).

I Padri del Concilio di Vienna trattarono di darvi qualche compenso (*f*); ma ciò non seguì che nel Concilio di Costanza. Quivi si dolsero i Vescovi degli scandali, che tali esenzioni avean cagionati, sopratutto nel tempo procelloso, in cui fù allora la Chiesa per la confusione degli Scismi. Quindi volendo il Concilio abolire tutto ciò che il gran disordine di tali Scismi prodotto avea con gran scandalo del nome Cristiano, in una delle più importanti sessioni il primo stabilimento, ch' egli fece, fù di rivocare indifferentemente tutte l' Esenzioni, ch' erano state dal principio dello Scisma concedute dopo il Pontificato di Gregorio XI. fino allora, da' Papi, o da quei, che tali si nominavano (*g*).

Il Pontefice Martino V approvando una legge sì santa, e necessaria, pubblicar volle nello stesso Concilio una Costituzione, nella quale confermando la stessa abolizione, promise di non concedere per l' avvenire somiglianti privilegj, senza una diligente cognizion di causa, e senza il consenso de' Vescovi: *Insuper non intendimus exemptiones de cætero facere, nisi causa cognita, & vocatis, quorum interest* (*h*).

Quelche però è notabile, si è, che in questa rivocazione, ed abolizione generale furono lasciate intatte, e nel lor pieno vigore

(a) Ibid. cap. 37 ex Ughell. in Ital. sacr. tom. 9.
(b) Ib. cap. 29. n. 9. & cap. 37 n. 3. 5. 6. & 7. & cap. 38. num. 10. ubi refert Petri Blesensis sententiam nomine Archiepiscopi Cantauriensis ad Alex. III. scriptam: *Scimus quod ob quietem Monasteriorum, & ob Episcoporum tyrannidem suas exemptiones plerumque Romani Pontifices indulserunt.*
(c) Ib. cap. 30. num. 2. & 8.
(d) Cap. 31. num. 2. & seq.
(e) Ib. cap. 39. per totum.
(f) Concil. gen. tom. 11. part. 1. pag. 1032. Thomass. ibid. cap. 41. num. 4.
(g) Sess. 43. penes Harduin. tom. 4. Concil. general. pag. 1533. relat. a Thomasin. loc. cit. cap. 39. num. 4.
(h) Ut legitur ex Bulla tom. 12. Concil. general. col. 254. & penes Van-Espen. p. 3. tit. 12. cap. 4. S. 48. & pen. Thomass. ib. cap. 41. num. 5.

gore quell'esenzioni, e que' privilegj, che trovavansi accordati in favor d'una nuova Fondazione. Ecco le parole del Concilio: EXCEPTIS EXEMPTIONIBUS, QUÆ CONCESSÆ SUNT LOCIS SUB MODO EXEMPTIONIS, AUT CONDITIONE FUNDATIS, AUT CONTEMPLATIONE NOVÆ FUNDATIONIS: *aut super quibus præsentibus, & auditis quorum intererat, authoritate competente, ordinatum fuerit, seu quibus Ordinarii consenserint.*

Una tal limitazione fù in tutto conforme all'equità, che tanto piace alla Chiesa; poichè fù considerato, che era ben giusto di conservare nella di lor fermezza que' privilegj, che concedonsi a' Fondatori, o che si fussero accordati di consenso degli Ordinarj; come riflette il Tomassini sù tal proposito: *Quid enim æquius, quid firmius, quàm ut stet, quod quis sciens, volensque de suo jure decedit?*

Tale per altro era stata sempre la condotta della Chiesa in preservare a' Fondatori i privilegj conceduti loro in tempo della fondazione, come largamente ravvisasi in moltissimi Canoni, ed ordinazioni Conciliari (a), e ciò sul motivo d'invitare, e di accrescere la divozion de' fedeli ad erger le Chiese, ed a provvedere le già erette delle necessarie rendite.

Il gran Pontefice Innocenzo III. si trova aver conceduto in una fondazione il *Nullius Diœcesis* (b). E prima di lui il Pontefice Pascale II. sottrasse *in limine fundationis* la Badia di Vizelico dalla Giurisdizione del Vescovo, anche in quanto all'Ordinazione, e Confermazione: *Quam fundatores ipsius Gerardus Comes, & uxor Berta pia devotione, & testamenti confirmatione Beato Petro Apostolorum Principi obtulerunt* (c); lo che d'aver fatto altri Pontefici lo dimostra con una congerie d'esempli il lodato Tomassini (d).

E l'ammirabile S. Bernardo, che fù tanto avve[illegible] l'esenzioni, anzi il primo, che inveì con escandesce[illegible] [illegible]ando le sue voci fin al Cielo contro gli accennati abu[illegible] [illegible]uttele, e mostrando intrepidamente a Papa Eugenio I[illegible] [illegible] di rivocarle, o almen di riformarle (e); ond' [illegible] lui il Cardinal Baronio: *Certè quidem nunqu[illegible] nardo, ut Monachi ab Episcopali obedientia b[illegible] legiis se subtraherent* (f); dichiarò il Santo ne[illegible]

(a) Abbatem. can. Eleutherius 18. qu. 2. cap. nobis, de ju[illegible] Florent. in tract. de antiquo jurepatr. pag. 80. & 89. & pag. [illegible] auditis, de præscript. tom. 1. pag. 273. Card. Petra tom. 3. [illegible] sect. 1. num. 14. post Lotther. de re benef. lib. 2. qu. 6. num. Franc. le Roye instit. canon. lib. 2. tit. 17.
(b) Thomass. ib. cap. 37. num. 2.
(c) Ib. cap. 37. num. 5.
(d) Ib. num. 2. 4. 5. 6. & 7.
(e) Ib. num. 11.
(f) Ann. 676. num. 7.

quanto era egli lontano dal veder abolite quell' esenzioni, e privilegj, ch' eransi a' Fondatori accordati nelle fondazioni, e ciò a motivo della necessità del culto, e dell' utile della Chiesa; anzi confessò, che queste erano veramente l' esenzioni canonicamente stabilite, e che doveano conservarsi inviolabili, ed inconcusse: *Nonnulla tamen Monasteria*, dic' egli, *sita in diversis Episcopatibus, quòd specialiùs pertinuerint ab ipsa sui fundatione ad Sedem Apostolicam pro voluntate Fundatorum, quis nesciat? Sed aliud est, quod largitur devotio, aliud quod molitur ambitio, impatiens subjectionis* (*a*). In effetto approvò il Santo Abbate il privilegio d' esenzione del Monastero di Clugnì (*b*); e per la Badia di S. Dionigi animò il Pontefice ad abbracciarne per l' istesso motivo la protezione, e difesa: *Pro Ecclesia S. Dionysii, & pro persona Abatis &c. Et is, & illa specialis res vestra est &c. Securus sollicitudinem vestram pro vestra ipsius proprietate sollicito &c. Gladius Petri defendat patrimonium Petri* (*c*).

Quindi è, che lo stesso diligentissimo P. Tommasini, quantunque molto alieno dal favorire l' esenzioni; fondato nondimeno sul motivo, ch' ei sovente ripete, d' essere la fondazione giustissima causa di concedere simili privilegj, col dispensarsi a' sacri canoni per aumento del culto, e per il vantaggio, che ne ritrae la Chiesa (*d*), così egli conchiude: *Ex antedictis promicat, illud maximè, illud universaliter ratum fixumque fuisse, constantissimas, & inconcussas illorum Monasteriorum libertates, & exemptiones habendas esse*, CUM A FUNDATIONE, ET AB IPSA FUNDATORUM VOLUNTATE ID TOTUM PROFICISCEBATUR. *Nec enim non illis integrum esse poterat, sua bona, latifundia, patrimonia, largiri, & devovere* [illegible]*ibus mallent* (*e*).

DA' f[illegible] [illegible]ici, che brievemente si sono accennati, due pondo[illegible] dono naturalmente, in tutto confacevolli alla C[illegible]

[illegible]èndosi nel Concilio di Costanza abolite tutte [illegible]apa Martino V. nella sua Costituzione dichiarò, [illegible]egli in avvenire non avrebbe conceduto alcuna [illegible] cognizion di causa, e senza il consenso degli [illegible]tri, che vi avessero interesse; laonde, attesa una [illegible]ne, di cui il Cardinal Brancaccio fù testimonio, [illegible], che l' esenzione conceduta poco tempo dopo alla

[illegible]ass. ib. cap. 28. num. 21.

[illegible]um. 7. in fin.

[illegible] num. 12.

[illegible]um. ult.

alla Chiesa di S. Angelo fusse stata una concessione fatta a caso, senza cognizion di causa, e senza il consenso dell'Ordinario; anzi a pensar regolarmente, e di buona fede, egli è da credersi, che il Papa seguendo il recente stabilimento l'avesse fatta col consenso dell'Arcivescovo di Napoli, sicome disse il Tomasini in caso d'una fondazione simile alla presente (*a*): *Simillimum veri est, non sine assensu Episcopi eam exemptionem fuisse concessam*. Oltre la massima generale, di cui si serve lo lo stesso Autore (*b*): *quòd præsumitur, Episcopum consentire, quando non dissentit, nec contradicit*.

Anzichè per gli esempli, ch'egli rapporta, non era permesso a Vescovi col di loro dissenso render vane tali concessioni, per esser le medesime dirette al favore della Chiesa (*c*): *Non poterant Episcopi dissensu suo frustrare Fundatores ipsos, qui Beato Petro, & Ecclesiæ Romanæ fundos, agrosque suos devovebant*: e più oltre: *Non poterant Episcopi non assentiri piorum Fundatorum obtestationibus*.

Tanto più è da dirsi, che la sudetta esenzione fù conceduta precedente il consenso dell'Ordinario, convincendosi ciò col fatto, per essersi la Bolla di Martino V. pubblicata in Regno, ed eseguita pacificamente senz'alcuna contradizione.

L'Altra ponderazione si è quella, che la Chiesa hà talmente riguardate le fondazioni, che in ogni tempo hà voluto preservarle dalle deroghe generali, e più forti vedendosi, che tanto il Papa, che il Concilio di Costanza nel derogare all'esenzioni indifferentemente, vollero serbar intatte, ed illese quelle, che si erano concedute *sub modo exemptionis, aut conditione fundatis, aut contemplatione novæ fundationis*.

Ed è ben notabile, che il Papa, e 'l Concilio ebbero così valide, e ferme tali concessioni, che nè pur vollero derogarvi, ancorchè fussero state concedute da' Pontefici Scismatici: *sive a veris, sive a veros se jactantibus Pontificibus indulta forent* (*d*).

Questa legge sì giusta fà rammentarci di quella economia, che stimò dover praticare Innocenzo IV. coll'Imperador Federico: „ Questo Papa (sicome scrisse in una sua Consulta il Reggente Argento) quantunque fusse stato acerrimo nimico dell'Imperador Federico, con essersi contro lui infierito per li suoi demeriti, fino a scomunicarlo, privarlo del Regno, e deporlo dall'Impero; nulladimeno ebbe tutto il riguardo alla ragione da lui acquistata per la fondazione, e dotazione del-

„ la

(a) Part. 1. lib. 3. 5. 5.
(b) Ibid. cap. 38. 5. 3.
(c) Ibid. cap. 37. n. 2. & 7.
(d) Ibid. cap. 39. n. 4.

„ la Chiesa, ed Arcipretato d' Altamura; tantochè fù da lui „ approvata la facoltà, che quello si avea ritenuta di conferirla, e fù confermata la collazione fattane da detto Principe a Riccardo di Brindesi (*a*).

Dal qual'esempio, posto in confronto collo stabilimento fatto nel Concilio di Costanza, ne risulta un' argomento molto sensibile in favor de' privilegj, che si acquistano a titolo di una fondazione; poichè si vede, essere stato tale in ogni tempo il riguardo, che i Sommi Pontefici, e i Concilj hanno avuto nel conservare queste Concessioni, che nè lo *scisma* del Concedente, nè l'*eresia* del Concessionario han potuto in maniera alcuna togliere quel dritto, e quell' esenzione che trovavasi acquistata col contratto *in limine fundationis*.

UNa tale osservanza è stabilita sul fondamento, di non potersi alla ragione acquistata per causa onerosa farsi alcuno pregiudizio, e maggiormente per ragion della fondazione, che riguarda il favor della Chiesa, e per cui li Fondatori sotto la fede di un tal contratto impiegano le lor sostanze; ond'è che i Pontefici, e gl' Imperadori han fatta una regola inviolabile per le grazie, e privilegj, che accordano a questo titolo oneroso, che secondo i canoni della Chiesa, e le leggi del secolo, sicome non obbliga meno la volontà de' Principi, che de' privati, così hà forza di contratto irrevocabile (*b*).

Quindi è derivata quella gran distinzione, che si fà generalmente trà i privilegj, che la S. Sede concede di moto proprio, o sia volontariamente, e per una pura grazia, e quei, che accorda per causa di ricompense di servizj prestiti, o a titolo di fondazione, o dotazione, che importano una convenzione vicendevolmente obbligatoria. In quanto alli primi è stata questione, se sieno rivocabili; e pur si conviene in buona giurisprudenza, che non lo sono, qualora vengano confermati per un lasso di tempo considerabile (*c*).

Ma in quanto a quelli conceduti per convenzione, comunemente si afferma, che non possano assolutamente rivocarsi, nè pure di potestà assoluta del Papa (*d*) per ragion del contratto, e che in caso si rivocassero, resterebbero altresì risoluti que' beneficj, e quelle opere, in considerazione delle quali si era il Privilegio ottenuto. La ragione di questi due casi è troppo chiara; perchè il pri-

---

(a) Consulta per la Regia Chiesa d' Altamura.
(b) Gratian. discep. forens. cap. 802. n. 6. & per tot. Card. Tusch. lit. P. concl. 751. per tot. Christin. decis. belgic. 398. n. 54. vol. 1. Sanfelic. decis. 135. n. 30. & dec. 345. n. 25.
(c) Antunez. Portugal de donat. Reg. lib. 2. cap. 11. n. 54. & sequent. Marta vot. pia. 227. Altimar. de nullit. rubr. 1. p. 4. qu. 39. a n. 325. tom. 5.
(d) Cravet. cons. 391. n. 2. vers. plane. Carol. Bardellon. cons. 22. num. 19. 20. & 33.

il primo è un dono, ed una liberalità, che si esercita verso di alcuno, senza esservi causa; e 'l secondo è un' atto di vera giustizia; che siccome obbliga il Concessionario all' esecuzione di quelche promette, così obbliga il Concedente all' osservanza del privilegio accordato.

Per questo principio ben si vede, che la concessione fatta da Martino V. al Cardinal Brancaccio, non può considerarsi come un Privilegio puramente volontario, e gratuito, fatto per mera grazia, come sono quasi tutt' i privilegj, che dalla S. Sede concedonsi; ma bensì come Privilegio accordato non solo per motivi d' una giusta rimunerazione, e ricompensa de' considerabili servizj, che detto Porporato avea resi alla S. Sede, ed allo Stato Ecclesiastico; la qual circostanza, basterebbe per renderlo irrevocabile, ed incapace d' alcuna derogazione per la ragione, *quia transit in contractum*, come oltre a moltissimi Autori rapportati dal *Pereyra* (*a*) avvertirono il *Fagnano*, il *Barbosa*, ed altri Canonisti (*b*). Ma che inoltre sia un Privilegio concedutoli per il merito, e sul riflesso particolare oneroso della Fondazione, che si obbligò di fare l' anzidetto Porporato, di un' opera utilissima, e necessaria al Pubblico, e di aumento altresì del culto divino. Motivi tutti, che impegnarono egualmente il Papa a fargli una tal concessione, la quale perciò non può, nè deve considerarsi, che come un patto, ed una convenzione stabilita in tempo della fondazione, e da non potersi per modo alcuno alterare, come passato in forza di contratto; giacchè esprimendosi per *Causa finale*, e per motivo preciso, e principale di fondazione, una perfetta, e totale esenzione della Chiesa, e del Clero di S Angelo a Nido dalla giurisdizione della Curia Arcivescovile, col di più delle leggi appostevi, senza di cui non sarebbesi tal fondazione eseguita; non può dubbitarsi, ch' ella non sia soggetta ad alcuna rivocazione, o alterazione; e che volendosi in parte, o in tutto alterare, li beni, e le rendite per quella assegnate, potrebbero ridursi allo stato, ed alla qualità, che prima aveano.

§. II.

(a) De manu Regia lib. 1. cap. 6. n. 6.
(b) Fagnan. in cap. 1. de probat. num. 19. Barbos. in eod. n. 9. Card. de Luc. de Jurisd. disc. 27. n. 6. & seq. & disc. 41. n. 4. & seq. Cardin. Tusch. lit. P. conclus. 751. per totum. Latè Emerix junior disc. 671. n. 9.

§. II.

Dimostrasi, che il Concilio di Trento non hà derogato a' privilegj, ed esenzioni concedute per patto convenuto nella fondazione: e che il moderno Concordato, seguendo il costume del Regno, non hà punto pregiudicato a tali privilegj, ed esenzioni.

NUova materia di riforma diedero l'Esenzioni a' Padri del Concilio di Trento; imperochè i Vescovi desiderosi di ricuperare tutti i loro dritti, e la giurisdizione perduta per li privilegj conceduti a' Monaci, e Regolari, ed alle Chiese, e Capitoli esenti, proposero perciò le doglianze nel Concilio. Volle questa santa Assemblea rivocare tutte l'Esenzioni concedute dalla S. Sede, e tutte le altre, che da' Vescovi eransi accordate a' loro Capitoli (*a*). Ma perchè da' Monaci, e Regolari andavansi sollevando molti contrasti, per isfuggire la suppressione de' loro privilegj (*b*); il Concilio, per calmare tanti disturbi, e le gran dissenzioni, che tuttavia si avvanzavano, trovò l'espediente di far esercitare a' Vescovi le funzioni del di lor Ministero col titolo della ***Delegazione della Sede Apostolica***, mercè di cui concedè ad essi Vescovi maggiore, o minore autorità di punire, ed emendare gli esenti in certi casi; ed in tal guisa senza derogare, ed abolire in tutto i privilegj d'Esenzione, si venne con questo temperamento a produrre a favor de' Vescovi lo stesso effetto; poichè ladove non potevano procedere in qualità di Vescovi, procedevano come deputati del Papa.

Cosa chiara è in tanto, che il Concilio altro non ebbe in mente, che di derogare, e por freno all' Esenzioni de' Monaci sopratutto, e d'altri Regolari, li quali essendo nati sudditi de' Vescovi, eransi emancipati dalla loro giurisdizione, anche nelle funzioni gerarchiche della predicazione, e confessione.

E se bene avesse il Tridentino rivocate altresì, ed abolite l'esenzioni delle Chiese secolari, e de' Capitoli; una tale abolizione non si trova essersi fatta in quell'esenzioni concedute per patto convenuto nella Fondazione; sopra tutto qualor questa sia

(a) Conc. Trid. sess. 6. cap. 4.
(b) Card. Pallavic. histor. del Concil. di Trento lib. 12. cap. 13. nu. 8. e nell' istoria di Pietro Soave lib. 2. 5. nel trattar di lezioni, & segu.

sia laica, (come deve senz' alcun dubbio giudicarsi esser quella del Cardinal Brancaccio), e ciò per il consenso generale di tutti i Canonisti (*a*), e per le decisioni de' Tribunali di Roma (*b*), e dell'istessa Congregazione del Concilio (*c*) in Cause del tutto simili alla presente ; anzi che nell' istessa Causa di S. Angelo a Nido, come si mostrerà più oltre.

Rapporta il Cardinal Pallavicini, che in trattandosi di questa materia nel Concilio, trà gli altri Vescovi, che fecero gagliarda opposizione contra l'Esenzioni de' Capitoli, fù quello di Salamanca con alcuni altri gran Prelati Spagnoli ; ma che furono nondimeno di sentimento, che si eccettuasse quello di Alcalà, di cui essendo stato fondatore il Cardinal Ximenes Arcivescovo di Toledo, questo chiarissimo Porporato avea disposto, che quel Capitolo fusse esente, e ne fusse riserbata alla Famiglia Mendozzi il perpetuo padronato la qual' esenzione tuttavia si conserva.

Hà pur registrato lo stesso Pallavicini le insistenze, che fece Elia Patriarca Gerosolimitano, il quale dissuadendo il levare tutte l'Esenzioni de' Capitoli, approvò, che si abolissero l' altre ; *ma non quelle, che aveano titolo nelle Fondazioni, o vero in concordia giurata dalle Parti, e confermata dalla Sede Apostolica*: non volendosi far ciò senza udire altrui ragioni, per non mostrarsi i Vescovi giudici parziali a se stessi, essendone molte concedute da Innocenzo III. e da altri Sapientissimi Pontefici (*d*).

Ed in altro rincontro fà parola della grandissima lite, che vi fù ; perochè alcuni Vescovi volevano, che fussero sostenute l' Esenzioni delle Chiese Collegiate, che soggiacevano ad Università, e ciò in riguardo, com'ei dice, dell' Accademia d' Alcalà, ch' era stata fondata esente (*e*).

Da questi fatti si raccoglie, qual fù la mente de' PP. del Concilio sù di questo particolare, la quale per altro non potea esser difforme da tutte le regole canoniche, e dalle sante Costituzioni de' Pontefici. Quando Innocenzo III. esorta tutti li

D Pre-

(a) Fagnan. in cap. quoniam n. 12. de jurepatr. Gonzal. ad Regul. 8. Cancell. gloss. 36. n. 36., Barbos. ad Concil. sess. 23. n. 6., de refor. n. 7., & sess. 25 cap. 6. n. 2. & de potest. Episc. alleg. 60. n. 78. Garzias de Benef. p. 7. c. 4. n. 9. Card. de Luc. de jurisd. disc. 27. n. 6. & de jurep. disc. 10. n. 3. & 4. & disc. 66. num. 26. Piton. de controv. alleg. 47. n. 36. & seq., & discept. Ecclesiast. 35. n. 8., Pellizar. in manual. to. 2. tract. 8. cap. 1. sect. 6. n. 154. Corrad. in prax. benefic. lib. 2. cap. 12. n. 52. & 53.

(b) Rot. decis. 221. n. 41. p. 8., & decis. 472. n. 57. p. 19. recent., & coram Seraph. dec. 907. n. 4. & in Parmen. benificii 28. Januar. 1701. §. quam quidem cor. Scott. & in Novarien. Parochialis D. Martini 22. Junii 1705. §. quod autem cor. Cardin. Caprara.

(c) Penes Fagnan. ad cap. 4. de religios. domib. ubi post firmatam generalem conclusionem pluries decisum refert, & præcipue in una Oxunen. & Hispalen. cujus tenor mirabiliter ad hanc causam applicatur.

(d) Lib. 23. cap. 3. n. 14.

(e) Ibid. cap. 7. n. 2.

Prelati a vegliare sul di loro gregge, e principalmente sulli Ecclesiastici, che per il disordine della lor vita disonoravano il lor carattere; Se però, dice questo maraviglioso Papa, i Canonici sono stati *soliti* d' essere giudicati dal Capitolo, lasciatene il giudizio, lasciatene la punizione al Capitolo. E pure non si tratta che d' una semplice consuetudine, che d' ordinario non hà altro fondamento, che d' un' ingiusta usurpazione, o d' un' errore antico; *Excessus tamen Canonicorum, qui consueverunt corrigi per Capitulum, per ipsum in illis Ecclesiis, quæ talem hactenus consuetudinem habuerunt, corrigantur* (a). Or che avrebbe detto questo gran Pontefice d' una consuetudine legittima, fondata nell' autorità Pontificia, e per un motivo favorevole alla Religione, ed al ben pubblico; e quelch' è più, per un' espressa convenzione intervenuta nella Fondazione?

In effetto, senza ricorrere al soccorso dell' istoria, e degli argomenti, se ben si considerano i Decreti medesimi Conciliari, si vedrà chiaro, che la mente del Tridentino nel derogar generalmente all' Esenzioni, fù di preservar quelle, ch' eransi a' Fondatori concedute; poichè osservasi in più luoghi del Concilio istesso, ch' egli hà sempre avuta la legge della Fondazione per una legge superiore a qualunque disposizione canonica.

Così nel *cap.* 8. della *sess.* 22. nel dare a' Vescovi la facoltà di visitare i Luoghi Pij, non ostante qualunque privilegio, che vi fusse in contrario, il Concilio, tenendo per massima certa, che possano gli Ordinarj esser esclusi dalla legge della Fondazione, eccettuò espressamente le leggi della medesima: *NISI SECUS IN INSTITUTIONE, ET ORDINATIONE TALIS ECCLESIÆ, SEU FABRICÆ EXPRESSE' CAUTUM ESSET*.

E parimente nella *sess.* 24. *cap.* 3. *de reform.* ancorchè avesse esclusi i Patroni dall' ingerirsi nell' amministrazione de' Sagramenti, dalla visita degli ornamenti sacri, e delle rendite; volle pure conservar inviolabile, ed illesa la legge della fondazione: *Patroni verò in iis, quæ ad Sacramentorum administrationem spectant, nullatenus se præsumant ingerere, neque visitationi ornamentorum Ecclesiæ, aut bonorum stabilium, seu fabricarum proventibus se immisceant*, *NISI QUATENUS ID EIS EX INSTITUTIONE, AC FUNDATIONE COMPETAT*. Siccome altresì tutto ciò, che 'l Concilio hà stabilito a pregiudizio de' Padronati nella *sess.* 24. *cap.* 12. e 13. neppure si estende a' Padronati laicali, per sentimento ricevutissimo

(a) Cap. irrefragabili, de offic. judic. ordinar.

tissimo trà Canonisti (*a*) abbracciato dalla Ruota Romana (*b*).

E qualora hà voluto il Concilio stabilire qualche deroga a tali Padronati, ne hà fatta espressa menzione, come si vede nella *Sess.* 14. *cap.* 12. *de reform.* in cui par, che abbia riserbata a' soli Vescovi l'istituzione canonica de' Beneficj, anche padronati, senza potersi nelle fondazioni altrimenti stabilire; ond'è che per conclusione de' Canonisti (*c*) si deve intendere per le fondazioni posteriori al Concilio, non già per quelle fatte prima, che hà voluto serbar illese. Ed oltre il sentimento generale de' Canonisti l'osservanza di giudicare della stessa Congregazione Interpetre del Concilio (*d*), che hà avuto riguardo alle fondazioni fatte pacificamente prima del Concilio, e che avessero titolo oneroso.

Ma non vi è cosa, che spieghi con più certezza la mente del Tridentino, quanto l'istesse dichiarazioni della S. C. che sono di tanta maggior forza, per essersi fatte in un tempo più vicino alla pubblicazione dello stesso Concilio, e da una Congregazione di Soggetti intesi più dappresso del senso de' PP. di quel sacro Consesso, che hà dovuta essere più fida Interprete di quelche fù in esso stabilito. Ecco adunque quelche fù determinato nell' anno 1568. e 1588. nella medesima Causa di S. Angelo a Nido, che al presente trattiamo.

Promossasi dalla Curia Arcivescovile di Napoli la pretensione contro del Pio Luogo intorno alla contribuzione del Seminario, e l'altra contro del Clero di S. Angelo per l'annua prestazione, o sia tributo del Cattedratico; essendosi esposto il privilegio ottenuto *in limine fundationis*, la Congregazione del Concilio dichiarò il Luogo, e 'l Clero sudetto esente, non compreso nella fortissima Deroga, che di recente erasi fatta dal Tridentino; onde rescrisse ne' seguenti termini: HOSPITALE S. MICHAELIS ARCHANGELI DE SEDE NIDI NON ESSE EX ILLIS, QUÆ DECRETO SACRI CONCILII TRIDENTINI SESS. XXIII. CAP. I. SEMINARIO DEBENT CONTRIBUERE: con ordinare, che non si fusse nella Curia Arcivescovile per tal causa molestato; come pure

D 2 che

(a) Lotter. de re benefic. lib. 2. qu. 10. n. 77. & 78. Card. de Luc. de jurisd. disc. 27. nu. 6. Barbos. in Concil. Trid. cap. ult. sess. 25. & ut testatur Van-Esp. p. 2. tit. 25. de jurep. cap. 3. n. 27.

(b) Rot. dec. 312. n. 4. & seq. p. 17., & dec. 159. n. 2. & seq. p. 19. & in Imolen beneficii 14. Junii 1720. §. indeque cor. Marimon. & juxta regul. 42. Cancell. & in Romana Clericatus, sive Beneficiatus S. Laurentii in Damaso 3. Martii 1684., quæ extat n. 34. inter impressas post Antonell. de jurib. & onerib. Clericor. Rot. in legionen. Parochialis 2. Julii 1706. §. nec relevat coram Kaunitz.

(c) Barbos. ad Concil. sess. 23. cap. 6. de reform. n. 7., & sess. 25. cap. 6. n. 2. & de potest. Episcop. alleg. 60. n. 78. Gonzal. ad regul. 8. n. 91. Fagnan. in cap. significatum de præbend. n. 2. in fin. Garz. de Benef. p. 7. c. 4. n. 9. Venerigl. in prax. p. 2. annot. 6. §. 1. n. 6. Card. Petra tit. 3. ad Constit. 7. Urban. IV. n. 30.

(d) Penes Fagnan. in cap. in Ecclesia, de electionn. n. 33. Card. de Luc. de jurepatr. disc. 64. n. 32.

che si fusse la medesima astenuta dall' esazione per l' anzidetto Cattedratico *(1)*.

Aggiungonsi a quest' esemplo alcune altre dichiarazioni fatte dall' istessa Congregazione per due Cleri esenti di questa Città, cioè di S. Maria dell' Incoronata, e di S. Antonio di Vienna, fondate parimente nell' esenzione ottenuta in tempo della fondazione *(2)*, delle quali in luogo più opportuno farem parola.

Da tutto ciò che si è ponderato in questo §. e nel precedente, sull' istoria di due Concilj, ne' quali si abolirono l' esenzioni, sul tenore de' decreti de' medesimi, sulle dichiarazioni della Congregazione Interpetre del Tridentino, sul consenso uniforme de' Canonisti, e sull' autorità delle cose giudicate da' Tribunali di Roma; deve aversi per un fatto certo, e per una massima indubbitabile, che il Concilio di Trento non hà punto derogato a' privilegj, ed all' esenzioni convenute *in limine fundationis*.

NE' il moderno Concordato colla S. Sede hà sognato in alcun luogo di derogare a consimili privilegj, ed esenzioni ottenute in tempo delle Fondazioni; anzichè nè pur deroga alle Consuetudini, siccome apparisce dal *cap. ultim.* in cui solamente si rivocano, ed annullano tutte le disposizioni, ordini, e decreti fatti così pubblicamente, che privatamente dall' una, e dall' altra Potestà in tutto ciò, che fussero contrarj al Trattato: e S. M. negli ordini generali fatti per l' amministrazione, e governo de' Luoghi pii laicali sotto li 12. Maggio dello scorso anno, hà in primo luogo stabilito doversi osservare le Fondazioni particolari di essi, ed in difetto di quelle hà stabilito ciò, che devesi generalmente praticare.

Uniforme è stata sempre la disciplina di questo Regno; tanto che la nuova forma, che cercò d' indurre il sudetto Concilio in materia di Padronati laicali, non fù ammessa per le ragioni, che considerò il Reggente Villani *(a)* ,, del pregiudizio, ,, che ne risultava a' detti Padronati, e del discapito della ,, Real Giurisdizione; ond' essersi fatta gagliarda opposizione ,, in tutte le cose risultanti da' decreti del Tridentino, che col ,, solo motivo di derogarsi potevano pregiudicare alle prero- ,, gative acquistate da padroni laici, e come cosa che avreb- ,, be portato uno sconvolgimento grandissimo nel Regno. A qual proposito soggiugne il commendatissimo Reggente Argen-

---

(1) *Sum. 1. num.* 31. e 32.

(2) *Sum. 1. num.* 19. 20. & 40.

(a) Nella Relazione del tom. 17. de' manoscritti giurisdizionali intitolato *varior.* 1. e dal Reggente de Ponte nel suo manoscritto *de Jurisdictione*.

gento in una delle sue Consulte (a) „ esser a tutti pelese, e „ manifesto, che nelle Spagne, nella Francia, ed altri Paesi „ Cattolici non si eseguano decreti, o Bolle di Roma, che „ derogano, o detraggano in qualsivogila modo a' Padronati „ di laici, secondo il concorde sentimento de' Dottori più sen- „ sati, più classici, e più pii, anche Ecclesiastici; perche „ ciò non tanto ridonda in beneficio de' Padroni, quanto del- „ la medesima Repubblica Ecclesiastica, acciò non si ritraggano „ i Fedeli dalle fondazioni, e dotazioni delle Chiese; ed un „ tal uso, per non poter ricevere opposizione, e contrasto, „ basta dire, che si fusse confermato cogli Editti di due sa- „ viissimi Prencipi, insigni per la prudenza, e per la pietà „ Carlo V. e Filippo II. de' quali fà menzione il Covarruvia, „ e 'l Reggente de Marinis, ed altri Autori, che attestano del „ costume del nostro Regno, nel quale non si è mai il Som- „ mo Pontefice prevaluto della potestà di derogare in alcuna „ cosa a' padronati de' laici.

E che una tale osservanza siasi continuata fin oggi, lo dimostrano le più moderne determinazioni fatte dalla Real Camera nell'anno scorso per la causa del padronato degli Affatati della Città di Lecce, per cui non furono eseguite le Bolle Apostoliche; ed ultimamente in caso più forte di padronato laicale trasferito a Collegio Ecclesiastico nella causa de' Canonicati della Cattedrale di Squillace, fù due volte determinato dal Collateral Consiglio nel passato, e nel presente Governo, non doversi eseguire nè le Bolle Apostoliche, nè le decisioni Rotali emanate per l'esecuzione di quelle.

§. III.

Dimostrasi, che la Concessione di Martino V. e la conferma di Paolo III. non può altrimenti intendersi, nè interpetrarsi, che secondo la disciplina del tempo, in cui fù fatta, e giusta la Causa finale del Fondatore, e 'l senso del Concedente.

NOn trovando la Curia Arcivescovile maniera da impugnare la chiarezza de' riferiti privilegj, è ricorsa al sotterfuggio di

(a) Consulta sul Concilio Romano nel cap. unic. *tit. de Eccles. ædificand.* dove adduce moltissime autorità, e nel tit. 30. *de Magistris cap.* 1. e spesso in altri luoghi della stessa Consulta.

di pretendere, che l'Esenzione della Chiesa di S. Angelo non sia *totale*, *ed omnimoda*, come si manifesta dalla sola ispezione della Bolla Ponteficia; ma sia della terza specie d' esenzioni, che vien descritta dal Cardinal de Luca, e dal Cardinal Petra, nel di cui senso può in alcune cose aver luogo la giurisdizione dell' Ordinario. Ma egli è troppo facile il dimostrare l'insussistenza di questa sottigliezza, e dell'addotta distinzione, la quale potrà militare ne' privilegj conceduti dopo il Concilio di Trento, ma non già prima di quello.

Imperochè, essendo certissimo, che in tempo di Martino V. non eransi ancora escogitate le distinzioni delle diverse specie d'esenzioni, e prerogative di separazione di territorio colla qualità di *Nullius*, moltiplicate fino alla quarta specie (*a*): cose in quella stagione affatto ignote, nè ancor pensate; nè dalla Curia Romana poste in uso, se non molto dopo la celebrazione del Concilio di Trento (*b*), com' è assai agevole il ravvisarlo da quel che scrivono, e dagli esempli, che rapportano molti Autori (*c*), e da altri esempli domestici troppo noti in questo Regno, come son quelli di Santa Maria Incoronata, San Nicola di Bari, Santa Maria di Loreto, San Pietro a Corte, della Chiesa d'Altavilla, quella di Nazaret, ed altre; egli è perciò da dirsi, che al presente è affatto improprio, ed irregolare il voler pretendere, che in detta Bolla debban trovarsi dichiarate, e specificate, come in oggi si farebbe, tutte le specialità, e clausole, che compongono un' intera, e totale Esenzione secondo l'uso, e disciplina corrente.

Quindi l'intelligenza delle parole usate da quel Pontefice dovrà di necessità regolarsi, e spiegarsi sull' equipollenza delle parole medesime, concepite *prout temporis disciplina postulabat*: essendo certo per comun sentimento de' Dottori, che nell'ampiezza, e generalità delle parole de' privilegj antichi si contiene implicitamente quelche l'uso, e la nuova disciplina spiegarebbe con più distinzione, per togliere le difficoltà, e per evitare le tante controversie, che si sogliono eccitare sù di questa materia; siccome al proposito spiega lo stesso Cardinal Petra (*d*): *De qualitate verè Nullius*, dice il Porporato, *mirum non est, si expressa non adducantur monumenta antiquiora*, *cum* TUNC ILLA NON ERANT IN OBVIO USU, *ut notat Tho-*

(a) Card. de Luc. disc. 33. de Jurisd. & post alios notat Card. Petra in Constit. 6. Alexand. VI sect. 1. n. 6.

(b) Cit. Card Petra in Constit. Calisti III. tom. 5. sect. 1. n. 20. ubi allegat Thomassin. to. 1. lib. 3. cap. 35. & seq.

(c) Penes de Luc. de Jurisd. disc. 35. n. 9. & disc. 20. n. 21. Abb. Panormit. in Cap. super eo, de Paroch. n. 6. Lap. allegat. 139. ibique Calderin. Rot. decis. 205. n. 5. p. 2. diversor.

(d) Id. Cardinal. Petra in Constitut. 4 Calist. III. tom. 5, sect. 4. num. 27. & sect. 2. num. 13.

Thomassin. de nov. & vet. Eccles. discipl. tom. 1. lib. 3. cap. 35. & seq. Ed in altro luogo soggiugne più chiaramente : *Unde in casu concessionis hujusmodi privilegii Apostolici* ANTIQUITUS PROCEDEBATUR VERBIS MAGIS LACONICIS; *sed hisce temporibus , quibus tot controversiæ , ac difficultates excitatæ fuerunt circa hanc materiam Prælatorum Nullius , clariùs concipi debent privilegiorum verba , ut in posterum similes ambages evitentur .*

Or seguendo questa norma , ch'è tutta legale , e giustificata , a voler sanamente intendere la Concessione di Martino V. nel testo del suo Diploma , e la Conferma altresì di Paolo III. si troverà in esse quanto bisogna per convincer chichesia , che la Chiesa di S. Angelo fin dal primo suo stabilimento fù conceduta libera non solo colla *totale esenzione* dall' Ordinario , ma colla *piena giurisdizione ne' sudditi* ; che vale a dire , d'essersi fin dal principio stabilita colla vera qualità di *Nullius* : tanto importando le parole generali , colle quali vien liberata: AB OMNI JURISDICTIONE, DOMINIO, VISITATIONE, ET POTESTATE ARCHIEPISCOPI NEAPOLITANI , ET ABBATIS ECCLESIÆ S. ANDREÆ AD NIDUM , AD QUEM REGIMEN PRÆDICTI HOSPITALIS , DUM IN ESSE VIGUIT , SPECTARE NOSCEBATUR , PRO TEMPORE EXISTENTIUM, EXIMERE, ET LIBERARE , AC S. SEDI IMMEDIATE' SUBJACERE .

Tanto , e men di tanto assai sarebbe stato sufficiente per escludere affatto la giurisdizione degli Arcivescovi di Napoli dalla Chiesa , e Clero di S. Angelo , seguendo il sentimento generale de' Canonisti riferiti dal dottissimo Erasmo Chokier nel suo particolar trattato sopra questa materia (*a*) , ladove fondato sulla norma prescritta dal Pontefice Bonifacio VIII. (*b*) dimostra con varj esempli , provarsi l'Esenzione totale di qualche Chiesa con alcuna delle seguenti espressioni = *Si Ecclesia asseratur a Pontifice ad jus , & proprietatem Rom. Ecclesiæ pertinere* = *Si Pontifex exprimat , quod Ecclesia sit libera , seù quòd potiatur Romanæ Ecclesiæ libertate* = *Si dicat , ipsam Ecclesiam ab Ordinarii jurisdictione eximere* = *Vel si exprimat , quòd non audeat Episcopus Cathedram collocare , aut exercere aliquam potestatem .*

In conferma di ciò mille esempli s' incontrano uniformi a questa norma , particolarmente presso il P. Tomassini ; onde raccogliesi con tutta evidenza , che per denotarsi una totale esenzione dell' Ordinario erano usitatissime le seguenti , o consimili

(a) De jurisdict. ordinar. in exempt. part. 1. qu. 10. num. 8.
(b) In cap. 10 de privil. in 6.

mili brieviffime formole eran baftevoli (a): *Ecclefia Romano Pontifici jure proprio fubditur = Remota omni jurisdictione Diœcefana, vel Epifcopali = Romanæ libertatis gratiam obtineat = Ab omni extrinfeca irruptione tuta perpetuò reddatur, & libera = Quam Fundatores Beato Petro Principi Apoftolorum obtulerunt = Quam Fundatores Sedi Apoftolicæ donò dederunt, ut effet quafi dominium Sedis Apoftolicæ = Confecrationem, Ordinationem, & cætera Ecclefiaftica Sacramenta a quocumque alio Epifcopo fufcipiant.*

Ma nel cafo prefente viene l' Efenzione della Chiefa, e Clero di S. Angelo concepita con efpreffioni affai più precife, ed individuali; imperochè Martino V. la ftabilì in termini, che non poffono effere più chiari = *Necnon Perfonas eafdem, & Rectores ipfius Hofpitalis pro tempore exiftentes a Dominio Vifitatione, & Poteftate præfatis eximimus, & totaliter liberamus, illaque libera, & exempta ab eifdem fore ftatuimus, ac Nobis, & Succefforibus noftris, & Sedi prædictæ immediatè fubeffe debere* : ITA QUOD ARCHIEPISCOPUS, ET ABBAS PRÆDICTI, VEL EORUM ALIQVIS RATIONE DELICTI, VEL CONTRACTUS, AUT REI, DE QVA AGITUR, UBICUMQVE COMMITTATUR DELICTUM, INIATUR CONTRACTUS, AUT RES IPSA CONSISTAT, NULLUM POSSINT IN PERSONAS, BONA, ET RECTORES PRÆFATOS JURISDICTIONEM, POTESTATEM, VISITATIONEM, SEU DOMINIUM EXERCERE.

Ma quì non fi ferma, nè fi reftrigne la conceffione di Martino V. Ella paffa più oltre, e rimettefi alla *difpofizione teftamentaria* del Cardinal Fondatore, ~~leggendofi ben due~~ volte nella Bolla le parole = *Tibi, vel illis, quos ad hoc in tua ultima voluntate duxeris ordinandum*. Volontà già manifeftata al Papa, che per tal'effetto diedegli l'autorità neceffaria: Volontà, che rifchiara con maggior energia il fenfo di detta Bolla, e toglie affatto ogni equivoco, ed ogni finiftra interpetrazione, con cui voleffe reftrignerfi il di lei fenfo.

Eligant unum honeftum Clericum: qui habeat POTESTATEM, ET JURISDICTIONEM SUPER PRESBITEROS, ET CLERICOS INFRASCRIPTOS, IPSOSQUE CORRIGENDI, PUNIENDI, EXCOMMUNICANDI, ET OMNEM JURISDICTIONEM ECCLESIASTICAM EXERCENDI, fi contingat eos, vel ipforum aliquem aliquod aliud crimen, corrigendi.

La

(a) Thomafin. ubi fupr. p. I. lib. 3. per tot. & præcipuè cap. 37. fub num. 4. & cap. 38.

LA riferita disposizione del Cardinal Fondatore non si poteva spiegare in termini più intelligibili, e precisi; poichè dimostra a troppo chiare note, e di un senso dimostrativo la pienissima Giurisdizione Ordinaria del Rettore di S. Angelo ne' suoi Sudditi.

Previde poi il Porporato, che l' Esenzion della sua Chiesa, e Clero avrebbe, come suol' avvenire, promossa la gelosia della Curia Arcivescovile; onde per l' esperienza, ch' avea di somiglianti cautele, volle con maturo giudizio aggiugnere con parole della maggior evidenza tutto ciò, che poteva mettere fuor d'ogni difficoltà la sua intenzione, come son le seguenti.

Item cum Sanctissimus Dominus noster Martinus Papa V. Hospitale hoc, & ejus Officiales, & membra AB OMNI SUBJECTIONE QUORUMCUMQVE ORDINARIORUM EXEMERIT, *& Romanæ Ecclesiæ immediatè subjecerit, in hoc solliciti sint Rectores, quod* ARCHIEPISCOPUS NEAPOLITANUS, *seu Abbas Sancti Andreæ* NULLA IBI JVRISDICTIONE UTATVR, *& quod de Legatis factis dicto Hospitali, & in posterum faciendis, nulla eis quarta, seu Canonica portio tribuatur, nec ab eis visitationem recipiant, nec de administratione computum reddant; sed in omnibus servetur Apostolica Bulla, & Concessio prædicti Domini Nostri Papæ.*

Ed ecco spiegata la causa, per cui s' indusse il Cardinal Brancaccio a fondare il Pio Luogo, che altra non fù, che di non far penetrare in quello per modo alcuno, e sotto qualsivoglia titolo, o colore la Giurisdizione degli Arcivescovi di Napoli, e per cui altra mira non ebbe, che di rimoverla generalmente, e di tenerla sempre, ed affatto lontana dalla Chiesa di S. Angelo, e dal suo Clero.

E poichè era cosa troppo regolare il provveder l'Ospedale di Ministri, che coll' istessa esenzione, ed indipendenza dall' Ordinario amministrassero agl' infermi i Sacramenti, volle per tal' effetto costituire in luogo del Paroco gl' istessi Cappellani del Pio Luogo, e lo spiegò d' una maniera sì evidente, che non può patire diversa interpetrazione.

Item voluit, & ordinavit, quod dicti Cappellani, vel Presbyteri ipsius Hospitalis possint, & valeant infirmis ibidem degentibus CONFESSIONES AUDIRE, SACRAM EUCHARISTIAM, ET OLEUM SANCTUM MINISTRARE, *& alia facere circa hæc necessaria, & opportuna.*

QUando il senso della riferita disposizione del Cardinale non fusse, com'egli è, tutto chiaro, e sensibile, la Bolla di Paolo III. toglierebbe ogni dubbiezza; quantunque nel confermarsi da questo Pontefice, in tutta la sua estensione, così

la Conceſſione di Martino V. come tutto ciò che avea eſpreſſo il Fondatore, ſi ſuppliſce qualunque difetto, ſe mai in quelle vi fuſse; e dopo aver reaſsunto il tenor di quelle, riſchiara maggiormente, e ſenz'alcun equivoco la qualità della Giuriſdizion del Rettore nel tenor ſeguente.

Quod dictus Presbyter Sacriſta Omnimodam Poteſtatem, & Juriſdictionem ORDINARIAM *in dictos Clericos, & Sacerdotes, ut præfertur, exercere,* ORDINARII LOCI, SEU CUJUSVIS ALTERIUS LICENTIA DESUPER MINIME REQUISITA, *liberè, & licitè poſſit & valeat.*

Egli è ben difficile parlar più chiaro per trasferirſi in un Eccleſiaſtico la total giuriſdizione Ordinaria ſulli ſuoi Sudditi colla maggior eſcluſione dell'Ordinario del Luogo, ſenza limitazione, e ſenza eccettuarne coſa alcuna: volendo, che nè pure abbia biſogno di chiedere in qualunque occaſione la permiſſione dell'Ordinario. Or quando la legge per ſe ſteſſa è così chiara, ogn' interpetrazione contraria non è da ammetterſi, come diſtruttiva del Privilegio, e della legge iſteſſa; ſopratutto quando la mente del Concedente, e del Fondatore hà avuta per *cauſa finale*, e per motivo preciſo il volerla eſtendere indifferentemente a tutti i caſi, ed in ogni tempo: tale eſſendo la dottrina della Sacra Rota, comprovata generalmente da' Dottori tutti nella ben nota maſſima: *Quoties ad certam cauſam mens indulta Concedentis, ac mens Fundatoris habuit reſpectum, tale privilegium ſemper, & perpetuò ad omnes caſus extenditur, in quibus cauſa illa congruit* (a).

Creſce la chiarezza dal vederſi, che nel concederſi da Paolo III. a' Deputati della Piazza di Nido la permiſſione d' ampliar la Chieſa, accordò loro altresì la libertà di farla benedire, e conſagrare da qualunque Veſcovo = PER QUEMCUMQUE PER VOS ELIGENDUM BENEDICI, ET CONSECRARI FACERE VALEATIS. Or s'egli è certo, che la poteſtà di benedire, e conſagrare una Chieſa è una delle più geloſe, e principali privative degli Ordinarj; e ciò non oſtante, conſiderando il Pontefice, che tanto Martino V. che il Cardinal Fondatore vollero eſcludere qualunque eſercizio di giuriſdizione, ed ogni ſorta d' ingerenza dell' Ordinario; con ſavio diſcernimento ſpiegò una tale immunità, ed eſenzione, ſapendo, che queſta ſola eſpreſſione era baſtevole caratteriſtica per rendere una Chieſa totalmente libera, ed indipendente dall'Ordinario, per quelche ſi notò nel §. precedente in quella formola:

(a) Rot. in deciſ. 169. n. 7. p. 12. recent. poſt plures concordantes ex Bald. in l. 2. n. 7. C. de Epiſc. et Cler. verſ. ſi autem ratio privilegii.. Caſtrenſ. in l. 13. num. 4. verſ. nam extenditur ad omnes ff. ſol. matrim. Dec. in l. omnibus 69. ff. de regul. jur. Natt. conſ. 340. n. 18. verſ. modo iſta ratio. Eero. conſ. 105. n. 11. lib. 1.

la: [illegible]em, & *Ordinationem* , & *cætera Ecclesiastica Sacramenta a quocumque alio Episcopo suscipiant* : ed in altre somiglianti formole , che per brevità si tralasciano (*a*); egli è da dirsi, che o si riguardi l'ampiezza delle Concessioni, o si attenda la forza di quest' ultima espressione di Paolo III. sempre sarà vero, d'essersi per ogn' altra cosa escluso la Giurisdizione della Curia Arcivescovile.

Quindi è, che questo solo argomento è stato alla Rota Romana motivo efficacissimo per giudicare della totale Esenzione dall' Ordinario, e della Giurisdizione quasi Episcopale col territorio separato (*b*): *Insuper in Brevi Eugeniano conceditur Abbatibus facultas accipiendi a quocumque Antistite dictum Chrisma, Oleum Sanctum, Consecrationes Altarium, & Ordinationem Clericorum; quæ omnia tamquam ordinem concernentia peti ab Episcopo Marsicen. debuissent, nisi omnis lex Jurisdictionis, & Diœcesis ab eo abdicata esset; & propterea ab hac facultate Abbati concessa argui in eo Omnimodam Exemptionem ab Episcopo Marsicen. & Jurisdictionem quasi Episcopale cum Territorio separato, ad tradita per Pignatell. consult. can. 8. sub num. 89. 90. & 102. tom. 7. Tondut. resol. benef. lib. 1. cap. 60. num. 3.* con più decisioni Rotali a prò degli Abbati di Montecasino, della Cava, e d'altri Prelati inferiori.

La consimil contesa si trattò per la Chiesa d'Altamura, per cui il più volte lodato Ministro spiegar volendo, qual fusse l'effetto di quelle parole: *Omnimodam Exemptionem* : pondera colla solita dottrina, e più volte ripete coll'autorità del Reggente de Ponte, e d'altri gravissimi Giureconsulti, che intervennero in una Giunta di Giurisdizione tenuta in Collaterale, intenderſi *la totale giurisdizione trasferita* nel Concessionario, con *esclusione* di qualunque altro Superiore Ecclesiastico; per modo che non possa il Vescovo intromettersi nè per via di visita, nè per alcun'altra cosa; per esser ben noto, che là dove a taluno si concede una Chiesa libera, ed esente, s'intendano in lui trasferite le ragioni Vescovili, con rapportare l'autorità di varj Scrittori, ed in fine di Erasmo Cokier, e di Bernardo Van-Espen, ove fonda che la totale Esenzione importa una illimitata Esenzione dalla legge, e dalla giurisdizione diocesana (*c*): *Si Pontifex concedat alicui Ecclesiam liberam, & exemptam, tunc concessisse videtur omne jus Episcopale.* E perciò non furono

 am-

(a) Relat. a Thomasin. in vet. & nov. discipl. part. 1. lib. 3. cap. 37. & seq.
(b) In appendic decis. select. relat. a Joseph. de Prosper. in tract. de territ. separat. decis. 13. num. 9.
(c) Cokhier de jurisdict. Ordinar. in exemptos p. 1. qu. 9. n. 8. in fin. Van-Esp. in jur. Eccl. par. 3. tit. 12. cap. 4. n. 3. & cap. 5. n. 18.

ammesse le Bolle Apostoliche colla facoltà delegata in persona dell' Arcivescovo di Matera, come si dirà in luogo più proprio.

Dopo tante fortissime ragioni, colle quali si dimostra la retta intelligenza, che hanno, e devono avere le riferite Bolle Pontificie in riguardo così dell' *Esenzione* della Chiesa, e Clero di S. Angelo, come della piena *Giurisdizione* del di lei Rettore, non potendo la Curia Arcivescovile far alcun fondamento sull' anzidetta distinzione delle diverse specie di *Nullius*, introdotte dopo il Concilio di Trento, rigettare dalle regole superiori; si appiglia a far alcune opposizioni, alle quali è qui opportuno di rispondere.

PER quelche riguarda l' Esenzione dall' Ordinario, consente la Curia, ch'ella vi sia espressa nella Bolla di Martino; quantunque non si sappia vedere, come poi possa sostenersi, che una tal' Esenzione non venga alterata, nè pregiudicata dalla decisione fatta dalla S. Congregazione del Concilio, dalla quale resta pur troppo manumessa, ed essenzialmente violata, come si vedrà nella Parte seguente.

La difficoltà fà solamente consisterla nel voler escludere dalle parole di detta Bolla la Concessione della giurisdizione attiva del Rettore nè Sudditi suoi.

Ma bisognerebbe rinunciare al senso comune, per non intendere la forza delle parole generalmente usate così nell' assertiva, che nella dispositiva della Bolla. La parola *Regimen*, che nella spiega più propria, e naturale altro non può significare, che governo, autorità, e giurisdizione (*a*, e quel *regere*, *&* *gubernare*, che tutt' intendono per esercizio di giurisdizione così nello spirituale, che nel temporale; dichiara in termini molto intelligibili, che quel Pontefice intese concedere la giurisdizione al Rettore, sopra tutto avendola riferita a quella, che si esercitava dall' Abate di S. Andrea = *Ad quem Regimen dicti Hospitalis, dum in esse viguit, spectare noscebatur*, soggiungendo per maggior chiarezza = *Necnon dicti Hospitalis Regimen illi, vel illis, quos in tua voluntate ultima ad hoc duxeris deputandos*: nè mancano esempli precisi sù di ciò, come puo vedersi presso il Tomassini, che rapporta l' antica formola di chiedere al Sommo Pontefice l' Esenzioni (*b*): *Poscimus, ut nostrum Monasterium facias tuæ Beatitudine REGIMINI subjacere*: e l' altra riferita nella concess-

(a) Constant. African. lib. 14. Pantech. cap. 1. Isidor. in gloss. Baldic. in cronic. Camer. lib. 21. c. 28. lib. 3. c. 16. Vita S. Witinac. Abbat. c. 2. Liv. lib. 3. c. 33. *Regimen Magistratus &c.*

(b) Ubi supr. cap. 37.

cessione fatta a San Francesco di Paola del seguente tenore: *AD REGENDA sua Monasteria*.

Nè si sà capire, come essendosi da Martino V. usata la parola *Regimen* per spiegare tutta la giurisdizione, dominio, e potestà dell'Arcivescovo di Napoli, e dell'Abbate di S. Andrea; usando poi nello stesso periodo la medesima parola *Regimen* per trasferire la giurisdizione a quello, a cui il Cardinal Brancaccio avesse ordinato, non si ha a darsegli l'istesso significato.

Vien di vantaggio la giurisdizione attiva, dichiarata in maniera più espressa, ed in termini decisivi, ch'è impossibile di poterli altrimenti spiegare, soggiungendosi in detta Bolla quelle parole = *Ita quod Archiepiscopus, & Abbas prædicti, vel eorum aliquis ratione delicti, vel contractus, aut re, de qua agitur, ubicumque committatur delictum, ineatur contractus, aut res ipsa consistat, nullam possint in personas, bona, & Rectores præfatos jurisdictionem, potestatem, Visitationem, seu Dominium exercere, sed a Rectoribus, vel aliis, quibus juxta voluntatem præfatam &c.*

Sicchè attendendo nettamente la semplice ispezione della Bolla di Martino V. e le sole espressioni contenute nella medesima, forza è, che si confessi, ch'egualmente viene in quelle compresa, l'*Esenzione* egualmente, che la *Giurisdizione*. E tutto ciò senza far uso della regola generale, la qual detta, che la sola Esenzione nelle Prelature non regolari, ma secolari, com'è questa, contiene implicitamente la giurisdizione attiva *super certis personis* (*a*); non potendo concepirsi, che avendo il Papa esentata una Chiesa col suo Clero, sottoponendola alla suprema Giurisdizione della S. Sede, abbia voluto lasciarla acefalo, senza dargli un necessario Superiore, e Giudice locale.

Per tutto ciò si convince la Curia Arcivescovile nell'interpetrazione, che vuol dare assai stranamente a detta Bolla, quandochè la stessa Congregazione, persuasa del contrario, hà bastantemente dichiarato, che al Rettore competa la giurisdizione ne'suoi Sudditi; imperochè coll'aver ella, nella decisione de Dubbj, conceduto all'Eminentissimo Arcivescovo la facoltà *delegata* sopra i Sudditi del Rettore, ha dovuto di necessità supporre la facoltà *ordinaria* nel medesimo Rettore, altrimente non sarebbe stato necessario di dargliela *jure delegato*: la qual delegazione fa arguire difetto di potestà nell'Ordinario ond'è; che il Cardinal de Luca ebbe a dire in simile proposito (*b*):

Nam

(a) DD. penes Fagn. in lib. 3. decretal. cap. cum dilectus de relig. domib. Dec. conf 35. n. 47. lib. 2. Card. de Luc. de jurisd. disc. 20. n. 18. & disc. 33. n. 1. Card. Petra super Constit. Calisti III. to. 5. sect. 1. n. 20. & sect. 2. n. 13.

(b) Tract. de jurisd. disc. 5. n. 7.

Nam fatuitas fuisset Sacri Concilii Tridentini concedere Episcopis, sive Ordinariis hanc jurisdictionem jure delegato, *ac nomine Sedis Apostolicæ exercendam, si eam* jure proprio, & ordinario *habuissent; Ideoque per Concilium præsupposita fuit ea totalis exemptio, quæ ad limites præfatæ sententiæ per Scribentes in contrarium exagerabatur, ac propterea concessa fuit delegatio*. Essendo adunque chiaro, che al Rettore si è dalla stessa Congregazione accordata l' autorità *ordinaria* nel Clero, e persone intervienti, non sarà permesso d' impugnar una cosa per se stessa assai chiara.

Se poi la Curia Arcivescovile volesse sostenere, che la Bolla sia limitata, e ristretta alla sola esenzione, e che la volontà del Fondatore sia diversa da quelche leggesi spiegato dal Pontefice; e per conseguenza, se volesse recedere dal tenore del privilegio, che milita in favor del Pio Luogo; essendochè la volontà non si presume mutata, e l' intenzione del Concedente è troppo manifesta; essa Curia, per ciò fare, non dovrebbe valersi di presunzioni, e d' interpetrazioni, nè far violenza al senso espresso, venerando, ed autorevole di detta Bolla; ma sarebbe in obbligo di dedurre pruove chiare, ed indubbitabili, desumendole dall' uso, e dall' osservanza, la qual si estenda ugualmente, ed indifferentemente a tutti i tempi, e a tutt' i casi, secondo che infinite volte hanno deciso li stessi Tribunali di Roma (*a*). Ed in tanto a vista di prove sì invincibili, e di quanto si vede espresso nell' altra Bolla di Paolo III. bisogna, che si confessi, che in quelle vien compresa, non meno la piena giurisdizione ne' sudditi, che la totale Esenzione dall' Ordinario.

SI', dice la Curia Arcivescovile; ma le anzidette Bolle non parlano, di *processioni*, non d' *intervento al Sinodo*, non d' *esposizione* del Venerabile, in termini precisi, in termini formali, così come si vuole essere stato il disegno, e la mente de' Pontefici concedenti; e perciò tutto quelche non vi si legge specificato in particolare, non possa pretendersi compreso nell' espressioni generali.

Ma questa è una sottigliezza vana, ed inutile. Egli è vero, che le Bolle non parlano nè di processioni, nè di Sinodo; ma non vi era punto bisogno di spiegarlo, perchè vi era tanto, quanto bastava. L' Imperador Giustiniano (*b*) deride coloro, *qui non sensum*, sono sue parole, *sed vana nominum vocabula amplecti desiderant*. Se nelle Bolle non si trova espressa l' esenzione

(a) Penes Mans. consult. 52. num. 25. & consult. 95. n. 13. & 569. n. 13. & consult. 246. n. 10. vol. 3. Anchar. cons. 223 in fin. Altogr. sen. cons. 45. n. 36. vol. 1.
(b.) l. 2. C. de constit. pecun. §. pen. *Sed ut subtilitati eorum satisfiat &c.*

ſenzione dalle proceſſioni, e dal ſinodo, vi ſi trova tutto ciò che abbraccia queſte parole, e che contengono il ſignificato di que' nomi: *Non refert, an proprio nomine res appelletur, an vocabulis quibuſdam demonſtretur, quæ tantumdem præſtent* (*a*). Così, ancorchè nell'iſteſſe Bolle non ſi parli affatto di *Seminario*, nè di *Cattedratico*; ciò non oſtante la S. Congregazione del Concilio, perchè eravi eſpreſſo il più eſſenziale, e 'l più conſiderabile, ſtimò, che punto non importaſſe il nominarli.

In un' altra legge (*b*) un padre nel ſuo teſtamento eſclude un figlio dalla ſua eredità in termini molto oſcuri, ed equivoci: *Talis filius*, dice la legge, *ex hujuſmodi verborum conceſſione non præteritus, ſed exhæredatus intelligatur. Cum enim maniſeſtiſſimus eſt ſenſus teſtatoris, verborum interpretatio nuſquam tantùm valeat, ut melior ſenſu exiſtat*. La parola *diſeredazione* non vi è punto in quel teſtamento; ma tutta la ſua energia, tutto ciò che importa la ſoſtanza, vi è eſpreſſo; e tanto baſta, dice l'Imperadore. Il caſo è ne' termini della Cauſa. Troppo ſi sà, e troppo ſi vede quelche importano le parole, l'eſpreſſioni, e le clauſole efficaci uſate nelle anzidette Conceſſioni; e che tanto in queſta materia, come in ogn' altra, purchè la coſa vi ſia eſpreſſa, poco importa di nominarla in tutta la formalità, ed in tutti gli effetti, che produce; dovendoſi attendere non le parole, ma il ſenſo: *ſenſum, non vana nominum vocabula*. Ma vi è di vantaggio; poichè leggeſi in dette Bolle eſpreſſo quelche può togliere affatto qualſivoglia difficoltà, e ciò che può convincere un diſputatore il più audace.

Quando un Papa eſclude l' Ordinario anche dal poter *benedire*, *e conſagrare*: quando vuole, che nè pur gli ſi chiegga per qualunque occaſione la menoma *licenza*, che altra ſpiega particolare può deſiderarſi per concepire il ſenſo d' una vera, perfetta, ed illimitata Eſenzione? Sarebbe in vero d' una condizione troppo infelice la Fondazione del Cardinal Brancaccio, ſe la Conceſſione fattagli tre ſecoli addietro doveſſe interpetrarſi ſecondo l' uſo particolare, che ſi è introdotto due ſecoli dopo, che allora era affatto ignoto, ed ineſcogitato; ladove lo ſteſſo Cardinal Petra nel di lui paſſo pocanzi allegato, e lo ſteſſo Cardinal de Luca ben frequentemente (*c*); anzi la Rota Romana non ne hà punto ragione (*d*): *Reflectendo ulterius, quod ruditas, ſeu ſimplicitas priorum temporum non adinvenerat fortaſſe modos, quibus magis dilucidè in privilegiis explicaretur per Sanctam Sedem conceſſio bujus Jurisdictionis quaſi Epiſco-*

(a) l. certum eſt ff. de reb. credit.
(b) l. ſi quis filium C. de liberis præteritis.
(c) Paſſim in tract. de Juriſdictione.
(d) Deciſ. ſelect. penes Joſeph. de Profper. in appendic. deciſ. 24. num. 51.

ſcopalis attributæ Prælatis, ſive Præpoſitis inferioribus, ſicuti poſt Sacri Concilii Tridentini promulgationem. Se dunque tale è la norma, con cui ſi è regolata, e ſi regola la Rota Romana, uniforme al ſentimento de' medeſimi Scrittori, che ſoſtengono la diſtinzione delle diverſe ſpecie delle Prelature *Nullius Diœceſis*; in van ſi cerca dalla Curia Arciveſcovile ſpiegare con ſiffatta diſtinzione nell'anno 1743. quel che fù ſtabilito, regolato, e ſpiegato ſecondo la diſciplina dell'anno 1426. in cui fù fatta la Conceſſione, ed eſeguita la Fondazione?

La ragion del dritto, dice il Giureconſulto, e'l retto uſo dell' equità non ſoffrono, nè poſſono mai permettere, che quelche ſi è ſtabilito per il vantaggio degli uomini (e noi diremo, quelche ſi è introdotto per ſervizio della Chieſa, e che produce nella Religione, nella Republica, e tanti buoni effetti) ſia indegnamente pervertito per via di diſtinzioni, e di ſpieghe così dure, ed odioſe, che *non vergunt in ædificationem*; là dove dev'eſſere per ogni ragione favorevolmente interpretato(a): *Nulla juris ratio, aut æquitatis benignitas patitur, ut quæ ſalubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea nos duriori interpretatione contra ipſorum commodum producamus ad ſeveritatem*.

Queſte ragioni, e queſti principj certi, ed incontraſtabili, che regolano deciſivamente l'intelligenza delle Conceſſioni, e de' contratti di buona fede; maggiormente han luogo nella ſpecie preſente, in cui non qualche particola oſcura, o equivoca ſi hà ad interpetrare, o pur un contratto alle leggi nojoſo; ma per l'oppoſto, una Conceſſione delle più chiare, e luminoſe, che vi ſieno, in cui niente del più eſſenziale ſi è omeſſo; un contratto, di cui non vi è il più ſacro, nè il più favorito dalla Chieſa, dalle leggi del ſecolo, e dalla giuriſprudenza Eccleſiaſtica.

Per giudicare adunque del ſenſo delle Bolle anzidette, non biſogna attendere le diſtinzioni, che gran tempo dopo l'emanazione di quelle hà prodotto l'uſo del Foro, per evitare le tante controverſie eccitate in queſta materia; ma facendo uſo della buona fede, conviene intenderne rettamente il ſenſo; e ricordarſi, che è un Papa, che ſi ſpiega, ed un Cardinale; li quali ſi regolarono ſecondo le maſſime di quella ſtagione, che ſono tuttavia li principj della giuriſprudenza la più ſalda, e generalmente ricevuta.

Quindi non dovendoſi più ragionare di coſa sì manifeſta, biſogna conchiudere col ſentimento, che in caſo ſimile laſciò ſcritto un' avveduto Autore (b): *Tam Sacra eſt hujus Diplomatis auctoritas, ut etiam reſervato ſenſu lædi non debeat*.

§.IV.

(a) L. nulla 25. ff. de legib.
(b) Eginard. in hiſtor. critic. Thegna. ann. 1212. fol. 18.

§. IV.

Dimostrasi, che il senso delle riferite Bolle vien confermato dall' uso, e dall' osservanza: Che le medesime nulla contengono di abusivo, o d' esorbitante; sopratutto per esser la Chiesa, e l' Ospedale nativamente esenti dall' Ordinario: E finalmente, che la Conferma di Paolo III. è altresì irrevocabile, perchè fatta a titolo oneroso.

L' Uso, e l'osservanza, ch'è il migliore, e 'l più fedele interpetre di ogni legge, e sopratutto de' privilegj, che concedonsi in materia d'esenzioni, quando il di lor tenore sia giustamente dubbioso; sarà ad un tempo la prova più incontrastabile del vero senso delle Bolle già riferite, e farà meglio di ogni altra ragione apparir la giustizia della Causa, che sosteniamo. Ecco in poche parole, quelche s' intende di dimostrare: Che il dritto della totale esenzione della Chiesa, e del Clero di S. Angelo a Nido, e della piena giurisdizione del Rettore, si è dal principio della Fondazione fino a questi ultimi tempi esercitato con esclusione della giurisdizione della Curia Arcivescovile. Li fatti fan conoscere questa verità d' una maniera chiara, e convincente.

Fatto certo si è, che dal tempo della Fondazione, in cui fu la Bolla di Martino pubblicata, ed eseguita senza opposizione, per lo spazio di 130. anni fino alla promulgazione del Concilio di Trento, la Chiesa, e 'l Clero di S. Angelo furono nel pacifico, e tranquillo possesso de' loro privilegj, non essendovi vestigio alcuno della menoma contradizione, o resistenza.

Questi medesimi privilegj furono confermati da Paolo III. e verificati presso gli atti dell' Auditor della Camera con tutte le consuete sollennità ad istanza del Cardinal Francesco Maria Brancaccio; ed essendosi citata la Curia per eseguir l' atto, che dicesi della *compulsazione*, la medesima non trovò, che opporvi.

E' pur notabile, che la Piazza di Nido, tanto nella supplica data a Paolo III. quanto in quella fatta al Re Filippo II. per la respettiva conferma della Concessione di Martino V. espose d' essere stati fino a quel tempo la Chiesa, e 'l Clero suddetto nel quieto possesso de' lor privilegj senz' alcuna contradizione.

Dopo la promulgazione del Concilio continuò nel pacifico possesso fino all' anno 1568. in cui fu promossa la sola pretensione intorno alla contribuzione per il Seminario, e l' altra del Cattedratico nel 1588. Ma ciò non servì, che a stabilir maggiormente un tal possesso; imperochè la S. Congregazione del Concillo

cilio dichiarò, che per la consuetudine immemorabile, che militava a favor del Clero non potea questo esser molestato (1).

Corsero presso a due secoli senza esservi stata alcun'altra pretensione per turbare l'immota pace, e tranquillità del Pio Luogo; laonde perdutisi alquanto di vista i privilegj del medesimo, surse nel 1599. la prima pretensione intorno alla visita: ma ella morì appena che nacque. I Governatori intermisero l'opera, chiusero la Chiesa, e non ostante l'attentato di essersi interdetta, ella si riaprì col consenso della Curia medesima, dalla quale furono riconosciuti detti Privilegj, e l' esecuzione, ch' erasi data alle leggi tutte della Fondazione, con aver il Cardinal Gesualdo incaricato al suo Vicario di assicurare i Signori della Piazza di Nido, ch' *egli più tosto avea animo d' onorarli, che di pregiudicarli di un pelo* (2).

Da detto tempo fino al 1642. continuò la Curia ad osservare il profondo silenzio sopra la generalità de' punti ora promossi, e solo uscì in campo, ma senz' alcun frutto, la pretensione d' obbligare il Clero alle *Processioni generali*; ma ben tosto cessò l'intrapresa col monitorio dell' Auditor della Camera Apostolica, Giudice ordinario degli Esenti, con cui si ordinò alla Curia, di non turbare il Clero per tal causa (3).

Ed essendosi rinovata la stessa pretensione nel 1669. 1678. e 1688. pure la Curia si arrestò dal molestare il Pio Luogo, con essersele solamente notificato un consimil ordine, e con averne riportata non solo l' acquiescenza dell' istessa Curia, ma l' approvazione del di lei Ministro con parole troppo espresse, e precise (4); nè indi fu intrapresa altra novità, nè più si parlò di tal pretensione: Essendo notabile, che in tutti gli accennati Monitorj si pose per cosa fermissima, che detto Pio Luogo fusse stato nel quieto possesso de' suoi privilegj senza veruna contradizione.

Ultimamente nell' anno 1715. fu di nuovo risvegliata l' istessa pretensione delle *Processioni* con citazione spedita dalla Curia Arcivescovile contra il Clero di S. Angelo, dal quale essendosi esibiti privilegj al Vicario Generale Rota (5), con essersi parimente notificato l'ordine dell' Auditor della Camera, fù da esso ordinata la lacerazione di detta citazione, e 'l tutto restò quietamente terminato, e dal Clero fù fatta secondo il solito la Processione intorno le mura di S. Angelo. Nè mai dalla Curia Arcivescovile fù procurata la moderazione, o la rivocazione di detti Monitorj, per averne conosciuta la giustizia.

Si riaccese nondimeno tal controversia con maggior vigore nell' anno

(1) *Sum.* 1. *n.*31. & 32. (2) *Ibid. n.* 34. (3) *Ibid. n.* 7.
(4) *Ibid. n.* 8. 9. 10. & 11. (5) *Ibid. n.*10.

no 1724. e s' impreſe la prima volta a trattarſi formalmente nella Congregazion del Concilio.

La prova di un poſſeſſo così antico, e diuturno nella generalità della totale eſenzione nativa della Chieſa, e Clero di S. Angelo, conſervato, e mantenuto colle accennate eſemplariſſime dichiarazioni della Sacra Congregazione del Concilio, ed ordini de' Tribunali di Roma, ſiccome ſerve ad interpetrare fedelmente i privilegj di detta Chieſa; così eziandio abbaſtanza fa vedere, che i decreti del Tridentino contra gli eſenti niente han potuto pregiudicare, nè alterare l' eſenzione goduta da detta Chieſa, nè la total giuriſdizione del Rettore ſulli ſudditi addetti al ſervizio della medeſima. Imperochè, non eſſendo agli uomini natural coſa il traſcurare per lungo tempo un qualche punto conſiderabile, che è della loro obbligazione preciſa, ſopra tutto allorchè ne cade di continuo ſotto gli occhi l' occaſione opportuna; com'è mai credibile, che per lo ſpazio di più di tre ſecoli aveſſe la Curia Arciveſcovile laſciato libero a' Rettori l' eſercizio della di loro eſenzione, e giuriſdizione, che pur ſi vede d' eſſerſi riguardata ſempre con geloſia, e di non eſſerſi traſcurata occaſione, o attentato per manometterla? Or qual ripoſta, qual ragione può darsi di tale, e tanto silenzio? dove mai le occasioni mancar poteano durante un sì lungo ſpazio di tempo? Con tutta giuſtizia può dirſele: QUARE TAMDIU TACUISTI? ſe non può far che meraviglia il vedere, che la Curia ſiaſi così tardi avviſata di contendere quel, che hà riconoſciuto, e confeſſato di eſſer giuſto ſotto tanti Arciveſcovi, non meno glorioſi dell' odierno degniſſimo, e vigilantiſſimo Signor Cardinale, ed un di eſſi inalzato, come di lui ſperiamo, alla ſuprema Cattedra di Pietro.

Autori ſavj, e celebri d' ogni Nazione avvertiſcono con ragione, che ſia una pruova, ed una riconoſcenza manifeſta, benchè tacita, della piena indipendenza del vicino l' inazione del dritto della ſuperiorità verſo di lui (*a*): *More ſanè gentium receptum eſt, vicinitatem, & amicitiam colere non niſi cum eo, in quo nihil tibi ſuperioris juris eſt*. Or che dovrà dirſi nel caſo, che trattiamo, in cui ſotto gli occhi dell' iſteſſa Curia: *Videntibus, & conſentientibus Archiepiſcopis*, ſi è liberamente goduta l' eſenzione, e l' eſercizio della giuriſdizione?

Ed in quelle coſe, che dipendono da una cauſa, o ragione univerſale, è maſſima certa, ed incontraſtabile, che per l' uſo, e poſſeſſo, che ſi hà in una parte, ſi ritien quello in tutte l'altre, e s' interrompe, e s' impediſce qualſivoglia preſcrizione, che si adduceſſe in contrario (*b*).

 Tanto

(a) Hermann. Conring. de finib. Imper. German. lib. 2. cap. 27. pag. 756.

(b) Salgado de Reg. protect. part. 3. cap. 20. num. 10. ad 136. & ad 147. Caſtill. de tert. tom. 7. cap. 33. a num. 28. Cortiad. deciſ. 253. num. 66.

TAnto più, se si considera, che trattandosi d'una materia di sua natura prescrittibile, quando pure nel nostro caso non concorressero titoli così luminosi, e solenni, la sola prescrizione basterebbe a sostener validamente l'esenzione, e giurisdizione di S. Angelo a Nido: non mancandovi alcuno de' requisiti desiderati da' Canonisti a poter prescrivere, che sono la materia prescrittibile, la capacità nel prescribente, ed il lasso d'un tempo considerabile.

Nè sia grave di osservare quelche in un proposito simile scrisse il Regente Argento nella citata Consulta per la Chiesa d'Altamura, contra le pretensioni dell' Arcivescovo di Matera, fondando, che non ostante il possesso, che dal medesimo Arcivescovo si vantava, dovea pur confessare, che tutta la giurisdizione Vescovile, e contenziosa si fusse prescritta dall' Arciprete „ per la massima, la quale non hà difficoltà, nè contraditrore, che tutte quelle cose, le quali appartengono alla „ legge Diocesana, e legge di Giurisdizione, come sogliono „ denominarsi tutte le ragioni Vescovili, possono da' Prelati „ inferiori prescriversi contro de' Vescovi, toltene quelle, che „ sono dell' ordine Episcopale, conforme anche, che il Po„ polo possa per mezzo della prescrizione sottrarsi dalla giu„ risdizione del Vescovo, quantunque posto dentro i limiti „ della sua Diocesi, in modo che a quello non resti più sog„ getto, ma sottoposto alla giurisdizione del Prelato inferiore, „ maggiormente qualora a quella si unisca qualche titolo. In „ conferma delle quali proposizioni cospirano insieme e l'au„ torità de' Sagri Canoni, e'l comune consentimento degli „ Autori dell' una, e dell'altra legge *(a)*.

Confacevole altresì a questo particolare si, è quel che con pari dottrina scrisse il Sig. Cardinal Gentili, al presente Prefetto della Congregazione del Concilio, in difesa della Dataria Apostolica sulla controversia de' Canonicati, e Dignità di detta Chiesa d'Altamura nell'allegazione pubblicata alle stampe in tempo del passato Ponteficato, mentr'egli era Prodatario, nella forma che siegue.

„ Un' osservanza di sì fatta natura, che viene da' DD. con„ siderata sotto due linee, una, come origine, e causa di quel „ titolo più valido, ed efficace, che può desiderarsi, e l'altra „ prescrittiva in tutte due le guise, stabilisce con fermezza il „ dritto della Dataria, che servendosi dell' accennata osservan„ za nella prima maniera ben può allegare quel titolo, che più „ proficuo stima per sostener il suo dritto, e per escludere il

Reg.

(a) Che si rapportano in un lunghissimo margine di detta Consulta sotto il num. 85. & 86.

„ Regio Padronato , rispetto alle sudette Dignità , e Canonicati „ senza che sia in obbligo di giustificarlo , servendo l' osservanza stessa non solo immemorabile, ma quella ancora , che „ oltrepassa gli anni cento in luogo del titolo (*a*).

„ E conduce alla pace, e tranquillità da conservarsi tra'l Sacer„ dozio, e l' Imperio, il non mettere in dubbio ciò che per „ tempo lunghissimo si è osservato senza dubbio alcuno (*b*): „ addattandosi ciò che fù detto nelle sagre lettere al cap. XI. „ de' Giudici contra i figli Ammon , che andavano rivangando „ le cose antiche : QUARE TANTO TEMPORE NIHIL „ SUPER HOC REPETITIONE TENTASTIS ? Così veggiamo sicuri da ogni molestia coloro, che per anni cento, e „ più han posseduti i beni di qualche Luogo Pio , senza potersi astringere a mostrar il titolo del proprio possesso , che „ vien loro somministrato dallo stesso tempo (*c*). COSI' AN„ CORA UNA OSSERVANZA IMMEMORABILE , O „ CENTENARIA , CHE MILITA A FAVORE DI QUAL„ CHE PRELATO INFERIORE E' BASTEVOLE A FAR „ PRESUMERE UN PRIVILEGIO APOSTOLICO , PER „ RENDERLO CAPACE DELLA GIURISDIZIONE QUA„ SI VESCOVILE COL TERRITORIO SEPARATO (*d*).

„ E senza punto allontanarci dalla Chiesa medesima d' Altamura, „ il celebre Reggente d'Aponte (*e*) , per stabilire il dritto , „ che pretendono avere i Re di Napoli di conferire l' Arci„ pretura, Dignità principale di detta Chiesa , non di altro „ fondamento si è principalmente servito , che di quello del„ l' antichissimo possesso, nel quale i mentovati Re ritrovansi „ di conferire , potendo in vigor del medesimo allegare un „ privilegio Apostolico ; mentre per altro la riserva di tal „ collazione , che Federico II. nella fondazione dell' Arcipre„ tura fece per se, e suoi successori, non potea dar loro, giu„ sto titolo di conferire , essendo la collazione un dritto spi„ rituale, che senza privilegio Apostolico acquistar non si può „ da persone secolari , quantunque di Real condizione (*f*).

„ Ser-

(a) Ad text. in cap. super quibusdam de verb. signif. Card. de Luc. de alien.disc.2. n. 8. Ripoll. de Regal. cap. 20. n. 14. Capyc. Latr. cons. 12. num. 22. Tondut. quæst. civil. cap. 25. n. 15. Larrea allegat. fiscal. 69. n. 3. Antunnez de donat. Reg. lib. 3. cap. 4. n. 6. Ros. consult. 12. n. 21.

(b) Alberic. Gentil. de jur. public. lib. 1. cap. 22. Grot. de Jur. bell. & pac. lib. 2. cap. 4. §. 2. & sequ. Puffendorf. de jur. natur. & gent. lib. 8. cap. 7. §. 9.

(c) Gratian. discept. forens. cap. 867. n. 50. & cap. 853. n. 17. Marescot. variar. resolut. cap. 13. n. 9. lib. pr. Gonzal. ad regul. 8. Cancell. glos. 12. nu. 76. Craveit. de antiq. tempor. cap. 2. p. 3. num. 26. Rot. decis. 803. n. 15. cor. Emer. & in Mediolanen Præpositurae 3. Martii 1704. §. validus cor. bon. mem. Ansaldo.

(d) Laie DD. penes Rot. cor. Card. de la Tremoille.

(e) Tract. de Jurisdiction. tit. de prætension. Episcopi Gravinæ visitandi Ecclesiam Civitatis Altamuræ §. Imperator Fridericus.

(f) Cap. Laicis cap quoniam . cap. si quia Principum 16. qu. 7. Canonistæ communiter in cap. quod sicut de election. & in cap. 2. de præbend. in 6. eleganter Abb. in cap. quanto de judic. Felin. in cap. dilecti de testib. Bellug. in specul. Princip. rubr. 12. §. videndum n. 17.

„ Servendosi poi la Dataria della medesima osservanza nella „ linea prescrittiva, non vi è dubbio, che può con quella „ dichiarare a suo favore prescritto il Padronato, che da' Re „ di Napoli si pretende nelle Dignità inferiori, e Canonicati „ della Chiesa d'Altamura (*a*): non facendo in questo caso „ di bisogno provare la scienza, e toleranza de' Re, mentre, „ secondo, il sentimento de' più accreditati Autori, una tal „ pruova non si richiede, allorchè si tratta di prescrizione „ immemorabile (*b*).

Le addotte dottrine ricevute egualmente nel Foro Ecclesiastico, e Secolare si applicano con maggior fondamento al caso presente, ch'è di maggior giustizia, ed evidenza: non trattandosi di un possesso torbido, appoggiato a pochi atti di usurpazione ma bensì in un possesso legittimo, derivante da un' antichissima consuetudine, e qualificato da titoli chiari di un' indubitata esenzione, e giurisdizione; ed in oltre sostenuta da dichiarazioni, e determinazioni precise, fatte dall' istessa Congregazion del Concilio, vicino al tempo della publicazion del medesimo: Possesso, e titoli più volte ricunosciuti nel Regno con Diplomi Reali, pubblicati, ed eseguiti senz' alcuna limitazione, con cause rimesse da' Tribunali Regj, e dall'istessa Curia Arcivescovile, e con varie Consulte dell' abolito Collateral Consiglio: Possesso in somma, che fà vedere, che la Chiesa fù stabilita libera, e si è conservata tale, malgrado tutti li sforzi, che si son fatti per renderla serva, e soggetta.

Quindi è, ch' essendo veri questi fatti, come sono verissimi, ed incontrastabili, con qual possesso potrà farsi scudo la Curia di Napoli? con qual prescrizione potrà ella schermirsi? Qualche scrittura, che hà prodotta in contrario, non comincia, che due secoli dopo la Fondazione; ma oltre l'eccezioni, che patiscono tali documenti, come più oltre si dimostrerà, essi non contengono che meri attentati, ed atti clandestini, i quali han sempre incontrata tutta la resistenza. Hà forsi qualche possesso legittimo, pacifico, e di buona fede? Per resistere alla forza di prove così sensibili, prescrittive non meno, che interpretative, hà bisogno d'una piena, chiara, ed indubbitabil prova in contrario, e di dimostrar altresi la pretesa restrittiva, che vuol dare a' detti privilegj.

Nè può dire la Curia, che il possesso è stato esaminato in Congregazione; poichè dove si vede proposto alcun Dubbio sù di que-

(a) Solorzan. de jur. Indiar. tom. 2. lib. 3. cap. 2. n. 14. Vivian. &c.
(b) Decian consil. 124. n. 49. Valenzuol. conf. 79. num. 96. & conf. 93. num. 94. Mastrill. de Magistrat. lib. 1. cap 19. n. 21. & seq. Borrell. de præstant. Reg. Cathol. lib. 1. cap. 8. n. 44. Sistin. de Regal. lib. 1. cap. 5. n. 50. Velasq. de jur. emphit. qu. 8. n. 46.

questo particolare? Giammai, come trà poco si farà conoscere; giammai in quella Sacra Congregazione si sono proposti Dubbj con maggior captiosità, ed equivoci, come si è praticato in questa Causa; e la regola più sicura, in cui si è fatta sempre consistere l'importanza, sopratutto di siffatte questioni giurisdizionali, è stata quella di far esaminare il possesso, e l'antica consuetudine, *semper maximi ponderis*, dicono generalmente i Dottori, e lo stesso da ogni Tribunale si osserva, *& nimiæ relevantiæ existimata fuit in judicando temporis immemorabilis observantia*: d' una tal regola non si è potuto aver ragione in questa Causa, per non essersi proposto alcun dubbio intorno alla discussione del possesso.

E Qualora la Curia anzidetta, convinta di queste ragioni, volesse dire, ch' essendosi nella Congregazione esibiti i titoli, non si è dovuto giudicare secondo il possesso, ma secondo i titoli; e per conseguenza, essendosi questi riputati esorbitanti, ed abusivi, siesi perciò dato luogo alle deroghe del Tridentino; la risposta sarebbe facile; imperochè questa ragione non potrebbe addursi dopo lo spazio di trecento, e più anni, che i privilegj sono stati eseguiti nella maniera, che si è veduto; ed inoltre, chi potrà sostenere, che questi sieno abusivi, ed esorbitanti? chi oserà d'impugnare la potestà nel Sommo Pontefice, che ben può come assoluto dispositore della Giurisdizione Ecclesiastica concedere tali dritti, diminuirgli agli Ordinarj, e trasferirgli in altrui, sopratutto concorrendovi il consenso de' medesimi, tacito, o espresso? sopratutto in circostanze, che lo meritino, come di necessità, o utilità della Chiesa, o pur in termini di nuova Fondazione, come si è dimostrato? Per lasciare l'infinite autorità, che potrebbero addursi, basterà osservare quelche hà scritto sù di questo particolare, ed in termini più forti il Sig. Card. Petra, trattando della giurisdizione della Badessa di Conversano, e rispondendo all' opposizione dell' incapacità nella medesima de' dritti spirituali (*a*).

E quando non vi fussero, come ben vi sono tanti altri esempli di somigliante esenzione, egli è certo, che da niuno si è posta giammai in dubbio tal potestà nel Sommo Pontefice, bastando considerare, che lo stesso S. Bernardo, e 'l piissimo Pietro Cantore, quantunque tanto avversi all' esenzioni, sicome preservarono quelle, che concedevansi nel tempo delle fondazioni; così contestarono, che ben poteano dalla S. Sede farsi tali concessioni, concorrendovi le giuste cause di necessità, o uti-

(a) Ad Constit. 7. Urban. IV. num 30. 41. & 42.

utilità della Chiesa, per accrescere il culto divino, e per animare i fedeli a nuove più ample fondazioni; ond' è che il più volte lodato Tomasini così scrisse (a): *Petrus Cantor authoritate nixus Bernardi excandescit & ipse peraeque adversus has exemptiones; Contestatur tamen eum non esse, qui vituperare ausit Apostolicae Sedis Concessiones, cui tam certè consulit, & tam manifestè praeest Christi Optimi Maximi providentia.*

UN' altro argomento ci somministra l' anzidetta diuturna osservanza, per far più chiaramente concepir il senso dalle riferite Bolle; e deriva dal vedere, se la fondazione del Pio Luogo sia di qualità Laicale, o Ecclesiastica; poichè, se si fusse riputata Ecclesiastica, non avrebbero gli Arcivescovi di Napoli trascurato da sì gran tempo il di loro dritto, malgrado l' esistenza del privilegio Apostolico:

Che la fondazione della Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo sia veramente Laicale, come fatta dal Cardinal Brancaccio di beni patrimoniali, egli costa principalmente dal fatto, mentre per la dote dell' Opera pia furono da Paolo, e Leonello Brancaccio Nipoti, ed eredi di detto Cardinale, assegnate le case, le cantine, ed altre rendite sulla gabella del pane (1), dopo di che li stessi eredi diversi altri stabili assegnarono da essi comprati(2); e ciò non convince chiaramente, che la sudetta fondazione sia del tutto Laicale, e non Ecclesiastica? tanto più se si considera, che il Padronato dell' istessa Chiesa, ed Ospedale fù riserbato a Persone secolari; lo che in niun conto avrebbe permesso il Papa, se la fondazione non di beni Laicali, ma Ecclesiastici si fusse fatta, sicome dopo molti DD. avvertisce il Cardinal de Luca (b): *Et hoc stante magnum argumentum in ista quaestione resultat ab observantia dictae successionis, quia si haeredes, & successores profani successerunt in juspatronatus, illudque de facto possederit tanto tempore, quòd verisimiliter concurrant scientia, & patientia Ordinarii, hinc resultat praesumptio, quod erectio facta sit de patrimonialibus, quoniam aliàs Ordinarius non neglexisset jus Ecclesiae, si facta esset de Ecclesiasticis.*

A ciò si aggiugne, che il Pio Luogo, a parlar esattamente, non potrebbe dirsi esentato dalla giurisdizione, potestà, e dominio dell' Arcivescovo di Napoli, perchè prima d' essersi riedificato, e dotato dal Cardinal Brancaccio, erasi dal Pontefice ot-

(a) Part. 1. lib. 3. cap. 28. num. 12.

(1) *Summ.* 1. *num.* 29.

(2) *Ibidem num.* 30.

ottenuta l' efenzione, in modo che fin dal fuo nafcimento fù libero dalla giurifdizione dell' Ordinario; anzichè era già di padronato laicale dalla fteffa Piazza di Nido, come diceſi ſul principio della Bolla di Martino = *Hoſpitale pauperum S. Andreæ in Platea Nidi*, *quod de Jurepatronatus Laicorum exiſtit*: e per quelche ricavaſi dall' iſteſſa Bolla, e ne dicono li Storici del Regno, era quello ſottopoſto alla giuriſdizione dell' Abate di S. Andrea, ch' era totalmente eſente dalla giuriſdizione dell' Arciveſcovo di Napoli, ed immediatamente ſoggetto alla S. Sede (*a*). Perlochè con ſicurezza può dirſi, che il Pio Luogo è libero nativamente, perchè mai fù ſottopoſto alla giuriſdizione dell' Ordinario; ſicome in caſo ſimile dichiarò la Sacra Congregazione del Concilio nell' anno 1580. in una Cauſa trà il Veſcovo della Città della Cava, e 'l Monaſtero de' Monaci Benedettini dell' iſteſſa Città, qual dichiarazione trà poco ſi rapporterà in altro propoſito, ed uno de' motivi in quella eſpreſſi fù di eſſere que' Monaci nativamente eſenti, nè ſottratti dalla giuriſdizione dell' Ordinario: *Quia non poſſunt dici Exempti*, *qui nunquam Subditi fuerunt*: *Item propter pactum confirmatum a Sede Apoſtolica*, *quod non tollitur cap*. *22*. *de Regular*.

Nè può giovare alla Curia Arciveſcovile l' equivoco delle parole uſate dal Fondatore, ove diſſe di fondar detto Pio Luogo *de bonis ſibi a Deo collatis*: sù di cui tanto gran fondamento han fatto in Roma i di lei Avvocati, per ſoſtenere la qualità Eccleſiaſtica di tal fondazione, con addurvi un gran numero d' autorità; imperochè, ſenza tanto affaticarſi, poteano reſtar convinti dell' oppoſto, con oſſervar ſoltanto nel *Sommario* dell' iſteſſa Curia i due Diplomi della Regina Giovanna per la fondazione di S. Maria Incoronata, in cui uſanſi dalla Regina l' iſteſſe parole: *de bonis Nobis a Deo collatis*: eſpreſſione per altro uſitatiſſima da' fedeli, anche non Eccleſiaſtici (*b*). E di vantaggio, coſtando, che l' edificio, e la dote fù fatta di beni, che prima non erano Eccleſiaſtici, la fondazione non potea riputarſi che laicale, ſe bene il Fondatore fuſſe ſtato Eccleſiaſtico, e ciò così per ſentimento de' DD. che per infinite deciſioni della Rota Romana (*c*).

G Prl.

(a) Pietro di Stefano, Ceſare Engenio, il Canonico Celano, e 'l Chioccarello *de Epiſcopis Neap*. fol. 30. ad 32. e ſi hà dal Baronio ad an. 715.

(b) Franc. M. Piton. diſcept. Eccleſ. 25. nu. 20. Rota in Parmen benefic. 28. Jun. 1701. §. quo vero cor. Anſaldo, & 27. Jun. 1703. §. abſque eoquod cor. Molines.

(c) Lambertin. de jurepatr. lib. 2. part. 3. qu. 8. art. 1. ſub n. 4. in fin. Card. de Luc. de jurepatr. diſc. 50. n. 1. Lotter. de re benef. lib. 2. qu. 10. nu. 15. & 16. Addent. ad Puratt. deciſ. 796. n. 18. & 19. Addent. ad Pamphil. deciſ. 184. n. 11. Rota in Parmen. beneficii 28. Jan. 1701. §. *Reſervatio* cor. Card. Scotto, & 16. Jun. 1702. §. *Si quidem* cor. Anſaldo & 27. Jun. 1703. cor. Molines. Card. de Luc. de juriſdict. diſc. 27. num. 10.

PRima di terminar questa Parte, egli è bene di far un'osservazione importante per la materia, che trattasi. Ella si è che la Bolla di Paolo III. oltre di esser uniforme all'osservanza nata coll'istessa fondazione, e continuata fino a quel tempo; contiene ancora un particolar privilegio conceduto alla Piazza di Nido, che vuol dire a Patroni laici del Pio Luogo, e conceduto altresì per un nuovo titolo *oneroso*, qual fù quello dell'ampliazione della Chiesa di S. Angelo, la qual fù assai più grande dell'antico Oratorio. Ciò non solo conferma la qualità laicale della fondazione; ma di vantaggio rende irrevocabile detto privilegio per effetto della retroazione al tempo istesso della fondazione, siccome fonda con molte autorità l'insigne Canonista Cesare Lambertini (a): *Quia retrotrabitur actus ad ipsam fundationem & favore Ecclesiæ fingitur, actus ipse præcessisse, cap. tanta, qui filii sint legitim. ubi favore matrimonii filii generati ante contractum matrimonii simulantur geniti post: & ista opinio est favorabilis Ecclesiis, quia sic facilius inducuntur homines ad illas dotandum. Jo: Andreas, Cardin. Abbas &c.* Essendo sufficiente titolo la sola ampliazion della Chiesa per quelche dice lo stesso Autore: *quia licet Ecclesia illa non deducatur ad esse, deducitur tamen ad bene esse*: E per conclusione stabilita da Fagnano (b) è bastevole ad acquistar il padronato la redificazione *ex iisdem cæmentis, seù materia antiquæ Ecclesiæ*: anzi è stata tale l'indulgenza, con cui si è proceduto co' pii fondatori, e benefattori, che un moderno Scrittore Romano (c) hà giudicato in favore d'un Muratore, che nell'aver fabricata una Chiesa senza prendersi alcuna mercede ebbe l'intenzione d'acquistarvi il padronato, unitamente con colui, che aveali ordinato di fabricarla. Sarebbe ben stranezza contendere un nuovo titolo per causa d'ampliazione a chi, possedendo già il padronato, ebbe intenzione di accrescergli vigore, e di maggiormente stabilirselo colla Conferma Pontificia.

Quindi non dovendo più ragionarsi di cosa sì manifesta, bisogna conchiudere applicando l'eccellenti parole scritte in somiglianti proposito dal piissimo Goffredo Abate di Vandomo Cardinal di S. Prisca (d): *Ecclesia nostra ita Beati Petri est propria, quòd ab ipsis Fundatoribus suis in allodium ei data extitit, & patrimonium. Pro ejus amore, & honore ei olim Episcopi, & Archiepiscopi honorem, & reverentiam deferebant. Nulli, nisi soli Papæ potestatem aliquam in eo exercere licuit. Et quidem satis justè, quia ab ipso sui principio per venerabiles, & religiosos Fundatores ab Apostolica Sede hanc inviolabilem dignitatem obtinuit.* PAR-

(a) De jure patron. lib. 1. part. 1. qu. 6. artic. 1. n. 6. & qu. 9. n. 91.
(b) In lib. 3. decretal. cap. quoniam, de jurepatr. num. 78.
(c) Franc. Fargna de jure patr. in comment. ad can. 4. filiis, vel nepotib. p. 1. cas. 1. allegans Lambertin. Lotter. aliosque.
(d) Penes Thomasin. loc. cit. p. 1. lib. 3. cap. 38. n. 7.

PARTE III.

Osservazioni sulli quattordici Dubbj decisi dalla Sacra Congregazione del Concilio.

NON vi vorrà molto a vedere, se una Chiesa, che fin dalla prima sua origine fù stabilita libera, venga ridotta in servitù, con rendersi sottoposta alla Giurisdizione dell'Ordinario, mediante le decisioni fatte dalla Sacra Congregazione del Concilio. Nè si durerà fatica a conoscersi la notabile novità, e l'essenzial mutazione, che in essa s'introduce dalla nuova forma, che vien data all'Esenzione, che hà finora goduta la Chiesa, ed il Clero di S. Angelo. Ciò non potrà mostrarsi con maggior forza, che col metter in confronto di ciascuno de' Dubbj risoluti la sola ispezione delle Bolle di Martino V. e di Paolo III. e 'l solo tenore delle leggi principali della Fondazione. E tutto ciò, che nel discorso precedente si è dimostrato, sarà facile applicarlo a ciascuna delle osservazioni da farsi, senza impegnarci a frequenti ripetizioni, come sarebbe necessario: Quindi si vedrà, che le risoluzioni sopra di essi cadute incontreranno un'egual resistenza di fatto, e di legge, dovendosi aver per vero: Che l'anzidetta Fondazione è meramente laicale; e che i privilegj conceduti in tempo della medesima, restar debbono in tutta la lor fermezza, non avendo il Concilio di Trento a quelli pregiudicato, nè derogato.

Nè certamente da detta Congregazione si sarebbe fatto un sì notabile, e notorio pregiudizio al Pio Luogo di S. Angelo, se avess'ella riputata laicale tal Fondazione. Ma poichè *prudentissimos quosque fallit facti ignoratio*: non è meraviglia, che essendosi considerata la Fondazione di qualità Ecclesiastica, come fatta da persona Ecclesiastica, e di beni non già patrimoniali, ma Ecclesiastici; sù d'una tale circostanza, che in fatto non regge, e secondo i principj de' Scrittori Ecclesiastici, che tal sorta di fondazioni credono sottoposta alle deroghe Conciliari (a), siesi risoluto contra i privilegj di detta Fondazione, seguendo ciò che hà ordinato il Tridentino nel derogar generalmente a' privilegj di esenzione, e nel concedere agli Ordinarj la facoltà delegata sopra di quelli esenti, che non sono

tali

(a) *Fundatio Laicalis adeò est privilegiata, ut etiam si Concilium Tridentinum, aut omnis alia dispositio Canonica, aut Constitutio Apostolica litteris claris diceret: NON OBSTANTE FUNDATIONE: hæc verba de fundationibus Clericorum intelligenda erunt, non autem Laicorum, pro quibus oportet, quod expressè, & in individuo fiat derogatio.* Ita Garzias de benefic. part. 7. cap. 1. n. 122. similibus verbis Corrad. in prax. benef. lib. 2. cap. 12. n. 52. & 53. Rota decis. 122. n. 1. & 2. p. 1. cor. Capuraquen. Gonzal. ad reg. 8. Cancell. glos. 36. n. 36. Card. de Luca de jurepatr. disc. 10. n. 3. & 4. & disc. 66. n. 26. & de jurisdict. disc. 27 n. 6. in fin. Piton. discept. Eccles. 35. n. 38.

tali per patto convenuto nella prima fondazione.

Quindi è, che cessando al presente il supposto fatto della Fondazione di *qualità Ecclesiastica*, cessano tutte le contrarie disposizioni canoniche, sulle quali la S. Congregazione hà appoggiate le sue decisioni, ed il principale articolo, da cui dipender deve il conoscere, se tali decisioni inferiscano pregiudizio, e debba loro darsi esecuzione, dipende dal *Dubbio* seguente, il quale, sicome a suo luogo dimostreremo, può, e deve cadere sotto la cognizione del Regio Magistrato; poichè, secondo i principj di tutte le Nazioni, e del nostro Regno, essendo le Fondazioni di dritto pubblico, il conoscere, se a quelle venga inferito pregiudizio, appartiene al Principe, come a quello, in cui risiede un' obbligo giuridico, e di coscienza di conservarle nel di loro vigore, anche per il servizio, e vantaggio della Chiesa medesima. Tanto vero, che lo stesso sacrosanto Concilio Tridentino ad istanza degli Ambasciadori de' Sovrani preservò in maniera assai chiara, ed espressa le leggi delle Fondazioni, anche ne' punti più gelosi, e delicati, come si vede aver fatto nella *Sess.* 24. al *Cap.* 3. *de reform.* dove avendo esclusi i Patroni dall' ingerirsi in tutto ciò che riguardava l' amministrazione de' Sagramenti, la visita degli ornamenti della Chiesa, de' beni stabili, e de' proventi delle fabriche; n' eccettuò il caso delle fondazioni coll' espressa clausola: NISI QUATENUS ID PATRONIS EX INSTITUTIONE, AC FUNDATIONE COMPETAT. Il dubbio adunque, che dovea proporsi in primo luogo trà quelli proposti dalla Curia Arcivescovile, esser dovea il seguente, come articolo pregiudiziale, da cui egualmente, ed indispensabilmente la risoluzione del rimanente de' Dubbj dipendeva, affinchè la S. Congregazione, seguendo il metodo essenziale, che si ravvisa essersi osservato in altre consimili Cause, avesse potuto esaminarlo, e deciderlo prima di ogn' altro. Il dubbio è questo,

„ *An Statuta Concilii Tridentini quoad Jurisdictionem Delegatam Ordinariorum contra Exemtos habeant locum in Exemtis vigore contractus Fundationis Laicalis* ?

In effetto, questo è stato sempre il gran motivo, e l'unico soggetto di dubbitare di essa Sacra Congregazione, e questo altresì esser doveva l' unico articolo da esaminarsi, come quello, che è l' assorbente, e 'l fondamentale di questa Causa. Tanto vero, che nell' anno 1724. in occasione d' essersi trattato il solo punto delle *Processioni*, fù stimato di tanto peso, e degno di tanta ponderazione, che dopo essersi decisa la Causa favorevolmente alla Curia Arcivescovile, ripropostasi ad istanza de' Governadori, e del Clero di S. Angelo; un tal motivo, che fù la prima volta promosso dall' odierno dottissimo, e sapientissimo Sommo Pontefice, allora Segretario, fece più volte ordinare il *Dilata*, e fè mutar faccia alla Causa, a maniera che di undeci

Emi

Emi Votanti, otto di essi, trà quali il consumatissimo Card. Orsigo Prefetto della Congregazione, furon in voto di doversi rivocare detta decisione, e due soli rimarono doversi confermare (1).

E 'l Cardinal Pereyra, che volle in quella occasione segnalare la sottigliezza del suo talento, malgrado l'aver veduta la Congregazione inclinata, anzi accinta a rivocare detta prima Risoluzione, volle pubblicare fin colla stampa il suo Voto, nel quale sostenne acerrimamente, che il Concilio avea derogato a tal sorta di Fondazioni. Ma affinchè si conosca, di qual peso sieno i motivi addotti dal Porporato, non rincresca osservare le sue riflessioni, che si leggono nel §. *hæc sunt principaliora*, ove così scrisse.

„ Totus prædicti Cleri S. Angeli conatus est afferere, quod con-„ ditiones appositæ in limine fundationis Patronatus laicalis „ non censentur revocatæ in dispositionibus generalibus, sed „ opus esse, ut specialiter, & expressè derogentur. Hæc est „ conclusio sua, & quidem certa; sed casui præsenti non ap-„ plicabilis. Quia in rei veritate ista privilegia transeunt in „ vim contractus, & iste contractus, quamvis talis, non amit-„ tit naturam privilegii; siquidem, quod Papa tunc concedit, „ semper est privilegium concessum ex causa onerosa, ob cu-„ jus rationem sapit naturam contractus; sed non ideò desinit „ esse Privilegium.

Con aver inoltre soggiunto „ Quòd si in privilegiis ejusdem ex-„ emptionis apertè de immunitate ab accessu ad processiones „ mentio fieret, pro certo haberem, quod quando de aliqua „ exemptione specialis nota in privilegio continetur, nullo un-„ quam pacto, quovis tempore labefactari, ac infringi possit.

Il voto anzidetto, come fondato in una distinzione tutta chimerica, e sul requisito d'una special menzione, riputata superflua dal comun sentimento de' DD. non fù abbracciato dalla maggior parte de' Votanti; ond' esso Card. Pereyra attesta in detto suo Voto: *Ipsa Sacra Congregatio hinc inde in varias se scidit opiniones*: e ch' essendosi la Causa di nuovo proposta: *ferè omnes Eminentissimi Patres recedere a decisis in votis erant*. Dopodichè progettatasi la Concordia per un nuovo Breve esentivo, che dovea ottenersi per le processioni, ed essendosi incontrata difficoltà da taluno di essi di potersi questo esemplo seguire da altri Luoghi esenti, fù replicato in Congregazione: *che un tal inconveniente si sarebbe sfuggito, perchè il Breve di S. Angelo si sarebbe appoggiato all' esenzione pattuita in limine fundationis* (2).

Or di un motivo, che, come si è detto, fù di tanto peso, e valevole a rimuovere i Votanti dalla prima decisione; si vede, che nell' essersi ultimamente esaminata la questione, non già del solo punto delle processioni, ma dell' intera general Esenzione, non si è fatto alcuno esame. §. I.

(1) *Summar.* 1. *n.* 25. & 47. (2) *Sum.* 2. *n.* 48.

§. I.

OSSERVAZIONE SULLI PRIMI TRE DUBBI PROPOSTI INTORNO ALLE PROCESSIONI GENERALI.

I. *An sit locus arbitrio pro aperitione oris, & quatenus affirmativè?*

II. *An Breve sustineatur, & quatenus negativè?*

III. *An sit standum, vel recedendum a decisis sub die 28. Novembris 1724. & 24. Martii 1725.?*

Resolutio Sacræ Congregationis.

Ad I. II. & III. *Breve sustineri, & in decisis.*

Resiste a questa determinazione primieramente la legge della Fondazione, in vigor della quale non dubbitandosi, che al Clero di S. Angelo compete la totale esenzione dall' Ordinario, concedutagli dal Pontefice Martino V. e confermata da Papa Paolo III. nelle formole più chiare, ed espresse; ne apparisce assai facilmente la controvenzione.

Giustifica un tal pregiudizio il considerarsi, che la decisione de' suddetti Dubbj riguardanti l' accesso alle Processioni, si è fondata sulla disposizione del Concilio nella *Sess.* 25. *Cap.* 13. *de reformat.* dov' è da notarsi, che benchè si obbligano tutti gli esenti ad intervenire, nondimeno egli è chiaro, che ivi niuna menzione si fà degli esenti per privilegio ottenuto nella fondazione, come ben si vede aver fatto lo stesso Concilio, allorchè hà voluto derogare a tali privilegj, da quel che osservasi nel *Cap. ult.* della medesima *Sess.* 25. ove parla de' Monaci, e Regolari, senza punto far menzione del Clero Secolare: essendo per altro certissimo, che il Concilio altra mira non ebbe, che di por freno all' esenzioni de' Regolari, i quali, come sudditi nati de' Vescovi, pur troppo si eran essi emancipati dalla loro giurisdizione col *Mare Magnum* delle tante esenzioni, di cui lo stesso Tridentino fà parola.

E che sia così, lo rende manifesto una dichiarazione fatta da essa S. Congregazione del Concilio nell' anno 1579 in una simil controversia trà il Vescovo della Città della Cava, e li PP. Benedittini dell' istessa Città sotto il titolo della SS. Trinità, colla quale si disse, che in vigore del decreto del Tridentino non poteano que' Monaci esser costretti ad intervenire in alcuna processione, per non aver il Concilio derogato alla esenzione convenuta, e poi confermata coll' autorità Apostolica. Il tenor del decreto vien rapportato in una lettera scritta all' Abate di quel Monastero dal Cardinal Prefetto di essa Congregazione (*a*).

Re-

(*a*) Ex Bullar. Casinens. to. 1. constit. 213.

Reverendo in Christo Patri Abbati Monasterii Sanctissimæ Trinitatis de Cava vocati Congregationis Casinensis = Reverendo in Christo Pater. = Anno præterito, cum diu & diligenter in Sacra Congregatione Cardinalium Tridentini Concilii interpretum agitata fuisset controversia, quæ inter Episcopum Cavensem, ac Monasterium istud Sanctissimæ Trinitatis, vertebatur super eo, an illius Monachi ad processiones evocandi essent: Congregatio censuit, evocari non posse, sicut in litteris tunc ad Episcopum datis pleniùs fuit expressum. Cum autem Congregationi insinuandum proximè curaveris, Episcopum post acceptas illas litteras a molestiis inferendis non cessare, sed etiamnum infestum Monasterio esse; eamque ob causam supplicaveris, exemplum Decreti Congregationis ad te transmitti, quo Tu, & cæteri deinceps futuri Abbates, immunitatem vestram tueri valeatis: Congregatio petitioni tuæ duxit satisfaciendum. Ideo sequitur tenor Decreti = Die 13. Augusti 1579. = Congregatio Generalis censuit, Monachos Monasterii Sanctissimæ Trinitatis non posse ex Decreto Concilii sess. 25. cap. 13. de Regular. cogi ad Processiones; tum quia nullius: tum quia dici non possunt Exempti, qui nunquam subditi fuerunt: item PROPTER PACTUM CONFIRMATUM A SEDE APOSTOLICA, QUOD NON TOLLITUR Cap. 22. de Regular. Vale in Domino. Die 13. Septembris 1580. Tuus ex animo Philippus Boncompagnus Cardinalis S. Sixti.

A questo decreto si riportò la Sacra Congregazione de' Riti nella simile dichiarazione, ch' ella fece nel mese di Luglio dell' anno 1634. a ricorso de' Canonici Lateranesi, e de' PP. Casinesi, che venivano per l'istesso motivo delle processioni astretti da alcuni Vescovi contro al tenore de' privilegj loro conceduti coll' istesso titolo (a): *Sacra Rituum Congregatio censuit, & declaravit, decreta, & resolutiones supradictas, alias in supradictis Congregationibus factas, servandas esse, & ita servari mandavit. Datum die 17. Septembris 1634. C. Episcopus Portuensis Card. Pius. Julius Rospiliosius Secret.*

Non hà dunque il Concilio in ciò derogato all' esenzione delle Chiese secolari; e qualora l'abbia fatto; non hà certamente derogato all' esenzioni ottenute per causa onerosa; e molto meno nelle fondazioni laicali, come altrove largamente si è dimostrato (1).

Egli è perciò da dirsi, che non han potuto pregiudicarsi i privilegj, e l' esenzione della Chiesa di S. Angelo sul fondamento dell' anzidetta disposizione Conciliare. Ciò è tanto vero che

(a) Ex dict. Bullar. Casinen. tom. 1. constit. 309.

(1) *Part. 1. §. 2. n. 27.*

che non per altra ragione nell' anno 1568. la ſteſſa S. Congregazione eſentò apertamente il Clero di S. Angelo dalla contribuzione al Seminario, non oſtante l' eſpreſſa deroga appoſta dal Concilio contra gli eſenti nel *Cap.* 18. *della Seſſ.* 23. E ſimilmente nell' anno 1588. dichiarò eſente detto Clero dal Cattedratico, o Sinodatico, che pretendea la Curia Arciveſcovile. E nel 1599. ordinò la rimozione dell' Interdetto appoſto nella Chieſa per la reſiſtenza fatta dall' iſteſſo Clero alla Viſita, che voleva attentarſi *jure delegato* dall' Arciveſcovo di quel tempo, come il tutto coſta dagli autentici documenti, che si ſon prodotti (1).

PEr quel che riguarda il poſſeſſo particolare sù di queſta controverſia delle proceſſioni, ſi vede, che dall'anno 1427. da che la Chieſa fù fondata, per due ſecoli fino all' anno 1600. godè detto Clero pacificamente queſta eſenzione, ſenza eſſere ſtata contradetta dalla Curia. A tempo poi del Cardina- Geſualdo, di cui dice il Reggente Argento, di aver eccitate tutte le poſſibili controverſie (*a*), ſi cominciò a pretendere detto acceſſo alle proceſſioni, e non oſtante gli Editti, e le citazioni fatte così al Clero di S. Angelo, come a quello di S. Antonio di Vienna; che non ebbero eſecuzione, come ricavaſi dalli ſteſſi contrarj documenti (2), per aver detti Cleri allegati in privilegj della di loro eſenzione, e la conſuetudine in lor favore: ben ſapendoſi, che punto non giovano gli Editti, e le citazioni, che ſi adducono dalla Curia, non eſſendo le medeſime punto valevoli ad indurre poſſeſſo alcuno; ma ſolamente per far conoſcere lo sforzo, e gli attentati, che ſi ſon procurati di fare.

E per l' oppoſto ſi vede, ch' eſſendoſi notificati alla Curia ne' tempi ſuſſeguenti gli ordini conſervatoriali ottenuti dall' Uditor della Camera, la medeſima non ſolo ſi è acquetata; ma di vantaggio hà approvata, e riconoſciuta l' eſenzione (3). E finalmente nel 1709. ſotto il Cardinal Pignatelli, eſſendoſi dal ſuo Vicario Generale ſpedita la citazione contro di detto Clero, da queſto eſſendoſi prodotti i ſuoi privilegj, fù ſubito lacerata tal Citazione, con aver detto Vicario pronunciato le preciſe parole = *Hò veduto li voſtri privilegj, ed accordo, che ſiete Eſenti; però un' altra volta la Proceſſione fatela per i voſtri*

(a) Nella Conſulta per il Concilio Romano parlando dell' Eſtaurite, e luoghi pii ſotto al n. 26. dopo il cap. 1. tit. de majorit. & obed.

(1) *Summ. prop. num.* 31. 32. 33. & 34.

(2) *Summar.* 2. *Cur. Arch. n.* 37. & 38.

(3) *Summar.* 1. *a n.* 7. *ad* 11.

vostri cancelli . Costando inoltre per deposizione di più testimonj (1) l'osservanza così negativa, che affermativa a prò del Clero; anche col mezzo di un documento prodotto dalla Curia Arcivescovile (2), in cui il Paroco della Rotonda attesta, *d'esser solito di farsi una solenne Processione nell'ottava del Corpus Domini, ch'esce nella strada pubblica, circondando l'isola della Chiesa*; e lo depone per saperlo, *per ragione del suo Officio, come Curato della Rotonda, dentro i cui confini trovasi detta Chiesa di Nido, e per averlo più volte veduto.*

Costa parimente di essersi alcuna volta senza citazione, ma spontaneamente, e per pura divozione intervenuto alle processioni del Corpo di Cristo, e di S. Gennaro, per associare la statua di S. Candida, con avere a maggior cautela prodotte le giuridiche proteste, fatte notare ne' libri della stessa Curia (3); li quali atti per comun sentimento de' Dottori (a), essendo liberi, facoltativi, e volontarj, da essi non può indursi necessità alcuna, nè sono valevoli a far acquistare alla Curia alcun dritto coattivo, sovratutto costando dell'intenzione del Pontefice concedente, e di quella del Fondatore; e l'istessa Curia ne' suoi Editti intende, e si spiega di obbligare il Clero Secolare, e Regolare *soliti* ad intervenire nelle processioni. Le proteste altresì di lor natura, oltre l'escludere ogni presunzione in contrario, più tosto conservano, e difendono l'esenzione, che in maniera alcuna la diminuiscono, per mille decisioni, ed autorità, anche in termini di processioni generali (b). Vie più per essere state ricevute, ed ammesse con approvarsi l'esenzione da' Vicarj Generali, a cui l'esenzione era ben nota: *Vuol fare il Clero di S. Angelo*, disse un di essi, *come gli altri Esenti: Bene, Bene*. Un altro Vicario rispose ad una protesta: *Benissimo.* Ed un'altro consigliò, come si è veduto, che *la processione si facesse ne' Cancelli di S. Angelo.*

Perlochè, oltre la legge della fondazione, abbiamo quest'altro fortissimo titolo, che risulta dall'osservanza più che centena-

 ria

(a) Cap. dilecto circa fin. ibiq. Canonistæ. Barbos. in jur. eccles. univ. lib. 1. cap. 43. n. 176. Verall. dec. 204. p. 3. Rota in Virdunen. parochialis 23. Jun. 1580. cor. Gypsio. & dec. 217. n. 6. p. 7. Recent. ubi quod ita pluries tenuit Rota. ex Bordon. resol. 68. n. 41. ibi: *quia ad processiones accessio devotionis causa, non ex debito, sed ex facultate libera, & voluntaria, & ex urbanitate, quæ obbligationem non inducunt, neq. præjudicant juri pubblico nec in petitorio, nec in possessorio.*

(b) L. & si quis 14. §. pleriq. ff. de reliq. & sumpt. funer. & aliæ congest. per Ant. Fabr. Cod lib. 8 tit. 30. def. 51 n. 1. in alleg. Cujac. to. 6. ad cap. sollicitudinem 54. de appellat. & *in terminis exemptionis, & privilegii l. 1. C. de his, qui sponte pubbl. muner. sub lib.* 12. ubi Gotofred. verb. veterani, & Jo: Bruneman in comment. l. 1. & a. d. tit. Cod. De Marinis resol. 1. cap. 9. n. 10. Et Canonistæ relat. per Riminald. lib. 1. cons. 112. n. 207. & seq. Rot. diversor. vol. 1. dec. 199. nu. 2. Lotter. de benef. to. 1. qu. 40. n. 287. & seqq. Gonzal. in not. ad cap. 1 de his, quæ vi metusq. causa &c. Barbos. ad Concil. sess. 25. c. 13. de Regular. in. 32. Roderic. in compend. de procession. n. 5.

(1) *Summ.* 1. n. 13. (2) *Summ.* 2. n. 68. (3) *Summ.* 1. n. 29.

ria prima del Concilio, e dopo il medesimo per anni ottanta, in cui giammai gli Arcivescovi attentarono di obbligar il Clero di S. Angelo alle processioni generali, ed avendolo indi tentato, fù rigettata la pretensione colli Monitorj dell' A. C. a' quali susseguì la di loro acquiescenza. Ed una tal pacifica osservanza per sì gran spazio di tempo contro li sforzi fatti della Curia Arcivescovile, che mai ebbero effetto, dichiara, e stabilisce in tal guisa quella, che ognun vede, legalissima sussistenza di esenzione, a maniera che non vi sarebbe bisogno di provare, che la legge della fondazione non fù derogata dal Tridentino, per essersi osservata prima, e dopo il medesimo con una piena acquiescenza della Curia sudetta; e con essevisi trà questo tempo interposto un nuovo Privilegio Apostolico di Paolo III, non essendovi miglior dottrina, nè autorità più ferma, e sicura del possesso centenario in tal maniera autorizato, anche se l' interpetrazione, che sorge dall' osservanza, fusse contro il vero senso della disposizion legale, e del primo privilegio di Martino V. per quelche hà più volte dichiarato la S. Rota (a); altrimente si avrebbe a presumere una somma noncuranza, ed oblivione in tanti meritissimi Arcivescovi nell' avere con soverchia trascuratezza del proprio Officio lasciato in contumacia il Clero di S. Angelo nel non andare alle processioni, se avessero avuta in vigor del Concilio la facoltà, e giurisdizione di costrignerlo, almeno in qualità di Delegati della Santa Sede. Argomento, di cui hà fatto uso l' istessa Rota Romana in casi dubbiosi, che non è il presente (b).

Aggiungendosi a tutto ciò l' esempio delle cose giudicate dalla stessa Sacra Congregazione del Concilio per due Cleri esenti di questa Città, cioè del Clero di Santa Maria dell' Incoronata, e di quello di S. Antonio di Vienna una dell' anno 1685. e l'altra dell' anno 1675. (1), non ostante che questo non abbia nel Clero, che la sola esenzione passiva senza giurisdizione, nè vanti una fondazione così privilegiata, come quella della Chiesa di S. Angelo; laonde, se accordasi una tal' immunità al Clero di S. Antonio di Vienna, non si sà vedere, il perchè si abbia a togliere a quello di S. Angelo, senza farsegli un manifesto pregiudizio, per la chiara controvenzione, che si farebbe all' espressa legge della Fondazione, ed alla totale Esenzione accordatagli con privilegio Apostolico.

Ed

(a) Rota decis. 966. n. 17. cor. Emerix iun. dec 24. n. 9. & dec. 242. n. 11. & 12.
(b) Rota decis. 9. n. 15. part. 10. dec. & in Novarien. Parochialis D. Martini 22. Jan. 1705. §. quod attamen cor. Card. Caprara, & in Compostellana Parochialis 11. Maii 1716. §. itaque cor. Cerro, & in Leodien Vicariæ de Jemepe 23. Jan. 1719 § negativa cor. Herrera Archiep. Seguntino.

(1) *Summar. 1. num. 19.*

Ed è notabile, che in questa decisione fatta per il Clero di S. Antonio concorsero le seguenti circostanze, come ricavasi dal tenore della risoluzione (1), ciò è dell' antico solito, che allegava, e di non essere intervenuto, che in due solenni processioni *præmissa protestatione*, *quod accedebat ex mera devotione*; ed inoltre per ragion dell' esenzione, ch' egli adduceva, coll' attuale esercizio dell' opera pia dell' ospitalità; e nondimeno la Sacra Congregazione determinò: *Non posse compelli præter eorum solitum, & consuetudinem (a)*. Ed il *Card. de Luca* nella scrittura, che fece per tal causa in difesa della Curia Arcivescovile, attesta, che la Congregazione ebbe per vero, che per rendersi esente dalle processioni non vi sia bisogno del privilegio, per esser sufficiente la sola consuetudine di non intervenire *(b)*.

Ed in fine, vaglia per tutte la decisione emanata ultimamente nel 1739. dall' istessa Congñe a ponenza del Sig. Card. Gentili, ora degnissimo Prefetto di quella del Concilio, trà li PP. Benedettini della Città di Piacenza, e quella Curia Vescovile, con cui si dichiarò, che non potevano detti PP. in vigor del privilegio di loro esenzione esser costretti ad altra processione, che a quella del *Corpus Domini* nel dì della solenne, e general processione, in cui per istituto eran obbligati: Non ostante, che trattavasi di privilegj conceduti a' Regolari, li quali ancorchè si fussero ottenuti *in limine fundationis*, sono derogati specificamente dal Tridentino nel *Cap. 22. Sess. 25. de Regularibus*, ivi: *Privilegiis etiam in fundatione obtentis*: e ciò sul motivo di non aver il Concilio inteso di derogare a quei, che si concedono per patto, e legge di fondazione laicale, esentiva da ogni giurisdizione dell' Ordinario; ma sì bene a' privilegj accordati per mera grazia nella fondazione de' Monasterj, e d' altri Luoghi pii fondati con elemosine, o con beni Ecclesiastici, giusta la massima stabilita presso Fagnano, e canonizata più volte dalla Sacra Rota *(b)*.

Ma bisogna ormai sentire, quali sono le pretensioni della Curia Arcivescovile, quali sono le ragioni, e le sue prove, o piuttosto i suoi argomenti deboli, e senza fondamento. Per noi abbiamo prove le più salde, e costanti, appoggiate dalla verità, che difendiamo: Titoli solenni, ed autentici: Possesso prima del Tridentino, e per tanti anni dopo il medesimo: l' autorità delle cose giudicate, quella de' Giureconsulti, e de' Canonisti; e tutto ciò non basterá a disingannarla?

(1) *Summ. 1. num. 19. & 20.*

(a) Barbos. Apostol. decis. collect. 607. num. 11. & seq. Gavant. verb. *processio* num. 11.

(b) Disc. 100. de jurisdict. num. 1. in fin.

(c) Fagnan. lib. 3. decretal. in cap. quoniam, de jurepatr. Rota decis. 221. num. 14. & seq. p. 8. Recent. & in Salernitana alimentor. 20. *Jun.* 1712. §. absque eo quod cor. Card. Scotto impress. apud. Piton. alleg. 44. n. 86.

Si risponde all' opposizioni.

Oppone in primo luogo la Curia, che se bene le Concessioni Apostoliche sieno amplissime, non specificandosi però in esse il particolar delle processioni, l'esenzione del Clero di S. Angelo non possa estendersi alle medesime; maggiormente, perchè non hà egli l'esenzione della prima, o terza specie, colla vera qualità del *Nullius* col Territorio separato.

Ma si è veduto bene (*a*), che la concessione d'un'esenzione *totale*, *ed onnimoda* non saprebbe darsi, nè concepirsi con maggior estensione di quelche la fece, e l'hà potuto fare l'autorità de' Pontefici, che l'accordarono. Si è ancor veduto (*b*), che l'espresso senso delle Bolle Ponteficie non solo comprende l'immunità dalle processioni; ma la facoltà, ed esenzione in cose maggiori, e più rilevanti, e che punto non vi era bisogno di specificare le processioni. Si è pur dimostrato (*c*), che i Rettori, e'l Clero avendo esercitati senz' alcuna contradizione tutti gli altri dritti di loro esenzione, totalmente esclusivi della giurisdizione di detta Curia, il possesso di tali dritti giova a conservar gli altri, quando derivano *ab eadem causa*, *ab eadem titulo*, sicom'è nel caso presente, in cui tutti si riconoscono dal privilegio ottenuto *in limine fundationis*, *e per causa onerosa*. Che altro adunque vi vorrà per istabilire una verità sì evidente?

Si replica; vi vogliono i termini precisi, i termini formali, o almen le clausole equivalenti. Ma nè il Pontefice Martino V. nè il Cardinal Brancaccio si trovaron dell' umore di consigliar Bartolo, e Giasone: essi non pensarono alle distinzioni, che doveano nascere due secoli appresso intorno alle differenti specie del *Nullius*: essi contrassero in buona fede, e sulle massime, e principj, che sono stati, e saranno incontrastabili, e decisivi, e secondo i quali la Giurisprudenza Ecclesiastica hà regolati questi affari: essi ben sapevano, e sopratutto Martino V. che allo splendore della sua antichissima Famiglia Colonnese, unì il pregio del suo sapere, peritissimo sovratutto nel dritto Canonico, che avea insegnato in Perugia; sapevano, che nelle Chiese esenti la giurisdizione del Vescovo si considera affatto spenta, e riputansi come fuor di Diocesi, e che concedendosi nella Bolla l'intera esenzione della Chiesa, ne veniva il di più per conseguenza necessaria in tutte le sue parti, e da non potervi l'Ordinario esercitare il menomo dritto. Tali erano unanimamente i principj di quel secolo (*d*), e tali ancora li stabilimenti

(a) Part. II. pag. 31. ad 34.
(b) Part. II. pag. 38. 39. & 40.
(c) Part. II. pag. 43. ad 47.
(d) Glofs. in Clement. 6. de privil. Jo: Andr. in cap. 2. de constit. in 6. & alii penes Felin. in cap. grave, de offic. Ordinar. & in cap. *Si Papa* 10. de privil. in 6.

ti del dritto Ecclesiastico *(a)*, e sin anche il senso delle leggi Romane *(b)*.

Nel privilegio del Clero di S. Antonio di Vienna non vi è per pensiero espressa l'immunità delle *processioni*, e nondimeno, come si è detto pocanzi, egli ottenne favorevole decisione contro della Curia. Il non esservi li termini precisi non pregiudicò punto la Causa di detto Clero. Crederemo diversamente del Clero di S. Angelo, quantunque non abbia altro di commune con quello di S. Antonio, che la sola esenzion passiva, per aver di vantaggio la giurisdizione ne' Sudditi, ed una più ampla Concessione, che non hà il Clero di S. Antonio?

Ed a persuader chichesia, non basterà il vedere, che Paolo III. per far pienamente conoscere l'intera esenzione, e la perfetta, e compiuta indipendenza della Chiesa, e Clero di S. Angelo dalla giurisdizione Arcivescovile, senz' alcuna benchè menoma riserva, nè pur volle, che alcuna licenza, o permissione dalla Curia si richiedesse? *Ordinarij Loci, seù cujusvis alterius licentia desuper minimè requisita, liberè, & licitè possit, & valeat*. E non basterà il vedere, che nè pur volle permettere agli Arcivescovi di benedire, e consagrar la Chiesa di S. Angelo, quantunque un tal dritto fusse privativo dell'Ordinario? *Per quemcunque per vos eligendum illam benedici, et consecrari facere valeatis*.

E qual mai sarà, se non è questa, un'Esenzion piena, e perfetta? Noi apprendiamo da una *Decretale* di Bonifacio VIII. abbracciata concordemente da'Canonisti, qual sia questa esenzione piena, e perfetta: *Quod non audeat illic Episcopus Cathedram collocare, aut imperandi, seu ordinationem* QUAMVIS LEVISSIMAM *faciendi, exercere* ALIQUAM POTESTATEM. La diffinizione è tutta chiara, e notabile per rilevar l'efficacia, e 'l senso delle riferite Bolle.

Noi pur veggiamo, ed ognun vede tutto giorno, ed in tutti gli Autori, e nel gran corpo delle decisioni della S. Rota, il conto, che si fà d'una piccola particola, *Sublata*, d'una brieve clausola, *Supplentes*, e 'l peso, che si dà a'decreti *irritanti* *(c)*. Queste sono state, e sono di tanto valore, che sovente danno spirito a privilegj in se stessi oscuri, e pur troppo ristretti, e concisi; spesso ancora fanno l'esito felice delle Cause più importanti. Or queste clausole pur si leggono nella Bolla di Paolo

(a) Ex text. in Cap. Episcopus, de Offic. ordinar. in 6. & in Clementin. 6. de privil.

(b) *Generalem legem in omnibus casibus obtinere sancimus &c.* Imp. Justinian. l. si quis conscribendo 50. C. de Episc. & Cleric. l. si Chorus 77. D. de legat. 3. l. 34. §. argento D. de aur. vel arg. leg.

(c) *Non potest contraria observantia suffragari, cum abrogetur ob notoriam virtutem, ac operationem hujusmodi clausula, Sublata, cum decreto irritanti*, ait Card. de Luc. ad Conc. Trident. disc. 33. n. 9. & passim Marescott. var. resol. 38. fere per tot. Ridolphin. in pr. jud. part. 3. cap. 4. n. 189. & seq. Merlin. dec. 840. n. 18. & dec. 199. n. 37. part. 12. rec. ut passim.

lo III. *Sublata eis omni aliàs judicandi facultate &c. Irritum quoque , & inane quidquid in contrarium contingerit attentari , decernimus &c. Omnesque tam juris , quam facti defectus , si qui forsan intervenerint , in eisdem supplemus .*

Ma via ; vuol la Curia qualche clausola equivalente all' espressione delle processioni , giacchè per fatalità di questa esenzione si lasciaron di esprimere nella concessione ? eccola pur troppo chiara, e fazievole . Nel fine della Bolla di Martino V. si ordina , che l' esenzione conceduta si avesse per l' avvenire per rata , costante, e ferma : *Non obstantibus Apostolicis Edictis , Constitutionibus , Ordinationibus generalibus , vel specialibus quibuscumque contrariis &c. Per quæ presentibus NON EXPRESSA , VEL TOTALITER NON INSERTA hujusmodi Exemptionis , & libertatis effectus possit impediri quomodolibet , vel differri , & de quibus , quorumque totis tenoribus habenda forsitan esset in nostris Litteris MENTIO SPECIALIS .* Nel brieve giro di queste parole ben sente ognuno la forza , che contiensi , per non potersi ella espugnare per via di sottigliezze . E se più ne volessero i Difensori della Curia , risponderem loro con quelche disse il Cardinal Ximenes Primo Ministro del Reame di Spagna, allorchè ritornando dal congresso avuto con un Sovrano , vedendosi trattenuto da un Ministro subalterno sul motivo di non leggersi nel Salvocondotto l' espressa permissione di ritornare in Spagna , rispose : *Ma questo l' hà spedito un Principe , non un Sofista . Se vi è la facoltà di andare al Congresso , vi s' intende anche quella di ritornare* . Il Pontefice Martino V. ben inteso de' sacri Canoni sdegnò queste sottigliezze , nè stimò esservi bisogno d' altra espressione , nè di apporvi quella folla di clausole , di cui vanno sì caricate le moderne spedizioni : *ut lites , & ambages evitentur* , come disse il Signor Card. Petra . Ed in fine egli si contentò di quella efficacissima espressione : *AB OMNI Jurisdictione , Dominio , Potestate Archiepiscopi Neapolitani eximimus , & TOTALITER liberamus .*

NE' punto rileva il non leggersi specificata la qualità del *Nullius* , col Territorio separato ; lo che a senso della Curia Arcivescovile indicarebbe la prima , o la terza specie di esenzione ; poichè non solo in tempo di Martino V. ma anche dopo, una tal particola *Nullius* non era in uso , nè soleva esprimersi ne' privilegj d' esenzione ; ma prima , e dopo il Concilio di Trento per molto tempo concedevasi implicitamente *per amplitudinem verborum æquivalentium* , come osserva sovente ne' suoi *Commentarj* il lodato *Card. Petra* , e 'l *Card. de Luca* colli esempli , che nota nel sovrallegato trattato *de jurisdictione* , mostrando di essersi ammessi molti privilegj d' esenzione

senza

senza tal particola *Nullius*, come spediti prima del xv. secolo. Così la Chiesa dell' Incoronata posta nel mezzo di questa Città, e l' Arcivescovo di Nazaret in quella di Barletta Diocesi dell' Arcivescovo di Trani, obbligano a riconoscere tal verità, non leggendosi il *Nullius* nell' Indulto di Gregorio XI. che diede a detta Chiesa dell' Incoronata cotesta esenzione, concepita, si può dire, ne' simili termini della nostra esenzione. Punto non ripugnando, che la Chiesa esente si trovi nel territorio del Vescovo, come la Santa Casa di Loreto, la Chiesa Priorale di S. Nicolò di Bari, quella del Vescovo di Fiesole in Firenze, delle quali lo stesso de *Luca* fà ivi parola sù di questo proposito. Perlochè si hà a confessare, che una tal qualità di *Nullius* col territorio separato sia stata implicitamente al Rettore di S. Angelo conferita, e che non sia esempio così raro, e strano, come vuol figurarselo la Curia Arcivescovile.

Quindi la causa presente hà da determinarsi, secondo quelche ordinò in caso simile di Luogo *ex privilegio Apostolico prorsus exempti*, il gran Pontefice Innocenzo III. (*a*) rescrivendo, che se dal Superiore del Luogo esente si fusse provata l' immunità del medesimo per privilegio Apostolico, gli si fusse giudicato di pieno dritto, con imporre al Vescovo perpetuo silenzio. Se poi tal titolo non avesse provato, esaminato si fusse la prova del tempo, se l' avesse posseduta per lo spazio d' anni quaranta. Nella sostanza, che altro è questa esenzione, se non che il *Nullius*, benchè non espresso, implicitamente contenuto nella piena esenzione a quel Superiore conceduta?

E sarebbe per verità un grande assurdo il sostenere tuttavia il contrario, dapoichè l' esenzione conceduta da Martino V. alla Chiesa, e Clero di S. Angelo si vede riconosciuta, approvata, e confermata da Papa Urbano VIII. ottanta anni dopo la celebrazione del Concilio, in quelle precise parole = *Apostolica autoritate decernimus, ut illud idem robur, eamdemque vim, & vigorem dictus tenor habeat, quem habent originales Litteræ Apostolicæ præfatæ* (1).

Nè minor inconveniente sarebbe in riguardo della suprema autorità Reale il volerla impugnare, dopo essersi parimente riconosciuta, approvata, e confermata da due Sovrani, come si è altrove notato; anzichè munita eziandio della Regia autorità, e protezione. Se dunque dopo il Concilio si è avuta da ambedue le Potestà per ferma, e costante l' esenzione, e giurisdizione sudetta di S. Angelo, come potrà sostenersene l' abolizione

(a) Cap. Auditis de præscription.
(1) Sum.m. 1 num. 5.

zione sù d'un motivo, che riuscirebbe sì oltragioso, s'egli non può credersi, non che asserirsi, che le approvazioni, e conferme sudette siensi fatto a caso, e senza cognizion di causa? se non può toglierseli quella forza, e quel vigore, che per tutte le ragioni hanno, e devono avere?

INsiste nondimeno la Curia Arcivescovile, e sostiene, che benchè il Rettore di S. Angelo sia *Nullius*, non abbia però Territorio separato. Ma che altro è il Territorio, se non che il luogo, ove possa esercitarsi la giurisdizione contenziosa? se tal definizione è vera, com'è (*a*), la prova del Territorio separato del Rettor di S. Angelo sarà innegabile; poichè essendosegli trasferita colle Bolle Apostoliche la Giurisdizione ordinaria, sì Ecclesiastica, come Temporale, *privativè quoad Archiepiscopum*, confirmatagli anche da Filippo II. ed avendola effettivamente esercitata con tener in piedi il suo Tribunale composto del Mastro d'atti, Cursori, e Custode delle carceri; con essersi riconosciuto fino al presente, non meno da Tribunali Regj, che dall'istessa Curia Arcivescovile, che gli hanno rimessi i rei in tutte le occasioni senza verun contrasto (1), e con essere di vantaggio stato riconosciuto, approvato, e confermato dall'Imperador Carlo VI. precedente Relazione del Regio allora Collateral Conseglio (2); ne risulta troppo naturale la conseguenza d'avere il suo Territorio, e qualità di *Nullius*, ancorchè situato nel centro d'aliena Diocesi. Li stessi Autori che rapportano le diverse specie di Prelati inferiori, essi medesimi fondano per massima certa, che trasferitasi in taluno Ecclesiastico la *totale, ed omnimoda* giurisdizione, dicesi fatto Ordinario del Luogo, e si considera come *Nullius*, e fuor di Diocesi (*b*): e che l'esercizio di tal giurisdizione di necessità fa presumere separazione di Territorio colla qualità del *Nullius* (*c*). Se dunque vi è l'evidenza del fatto, contestato cogli atti dell'istessa Curia, che fino al 1741. ha rimessi al Tribunal del Rettore i suoi sudditi; sarebbe effetto di una metafisica troppo terrea, e paludosa il volergli contrastare cosa sì conosciuta.

E vuol vedersi, che tal questione è di puri vocaboli, ma che l'effetto è l'istesso? Abbia, o nò il Rettore di S. Angelo la qualità del *Nullius* col Territorio separato, sarà sempre vero, sarà sempre indubbitato, ch'egli abbia esercitato, e possa esercitare la

(a) L. pupillus 239. D. de v. s. §. Territorium. Card. Petra Comment. Constitut. Apostolic. in Const. Callisti III. sect. 1. n. 26.
(b) Card. de Luca de jurisdict. disc. 7. n. 7. 3. & disc. 20. n. 18. & disc. 33. n. 1. & 4.
(c) Idem de Luc. loc. cit. Fagnan. in lib. 3. decretal. cap. cum dilectus de Relig. Domib. Dec. cons. 35. n. 47. lib. 2.

(1) *Summ. 1. num. 36. 37. & 38. per tot.*
(2) *Summ. 1. num. 24. 25. & 26.*

la giurisdizione, e potestà Ordinaria, concedutagli' da' Sommi Pontefici nella sua Chiesa, nel suo Clero, nell' Ospedale, e Ministri, e servienti dell' uno, e dell' altra. La stessa Sacra Congregazione, come si vedrà nella risoluzione degl' altri Dubbj non hà potuto non riconoscerlo tale per la giurisdizione *delegata* attribuita all' Arcivescovo nella Chiesa, e nel Ristretto del Pio Luogo, la qual facoltà delegata suppone l' *Ordinaria* nel Rettore, come altrove si è ponderato.

SI porta una Lettera del Cardinal Gesualdo scritta da Roma al suo Vicario, nella quale gli si ordina di *levare la sospensione, ed ogn' altra pena al Clero, e Preti di S. Angelo, acciò potessero servir la Chiesa; fatta però la promessa in actis Curiæ d' andar sempre in avvenire alle Triduane, ed all' altre Processioni*.

Ma dov' è l' esecuzione di quest' ordine? Già si sà, che bisogna produrre l' esecuzione, non il solo ordine; altrimente gli editti, e li precetti, ancorchè non eseguiti, sarebbero pruova. In effetto si vede, che per stilo della Curia si sono chiamati altri Cleri esenti, ancorchè non soliti intervenire alle pubbliche processioni (1). Non apparendo adunque l' esecuzione di detta lettera, la presunzione è in favor del Clero; poiche essendosi nella Curia rinvenuta tal lettera del 1600. dovea pur trovarsi l' obbligo fatto dal Clero in seguela di quella. Oltrechè il fatto istesso convince di non essersi eseguito l' ordin sudetto, nè in quanto alle Triduane, nè rispetto alle altre processioni nelle quali nè per pensiero vi sono intervenuti.

Si soggiugne col dire, ch' essendo stata ben due volte interdetta la Chiesa di S. Angelo, e sospeso *a divinis* il di lei Clero, anzi scomunicati li stessi Governadori del Pio Luogo, nè l' interdetto, nè la sospensione fù tolta, se non che colla promessa di andare alle processioni generali.

Questi fatti non servono, che a maggiormente convincer la Curia; imperochè, essendosi nel 1672. apposto l' Interdetto, li Governadori diedero al Cardinal Arcivescovo di quel tempo la supplica, che l' odierna Curia hà prodotta, il di cui tenore non solo non pregiudica, ma rischiara maggiormente la giustizia del Pio Luogo. Esposero essi, che *de fatto la Chiesa si era interdetta sotto pretesto, che il Clero non era andato alla processione del Giubileo*. Dissero, *che non erano tenuti in virtù delle Bolle Pontificie: Che il Luogo era stato sempre immune, ed esente dal dover andare a qualsivoglia processione: Che se tutto ciò fusse stato rappresentato, non si sarebbe proceduto all' Interdetto*. E conchiusero, *che per tal errore*

(1) *Summ. 2. num. 53. & seqq. & num. 59.*

rore supplicavano concedersegli per grazia quelche se gli dovea per giustizia, *ordinandosi*, *che si togliesse l' interdetto*: NON INTENDENDO ESSI ESPONENTI DI DEROGARE ALLI PRIVILEGJ DEL PIO LUOGO: E siegue il decreto a tenore della petizione = *Ex gratia Eminentissimi fiat decretum pro abolitione Interdicti* (1).

Più notabile è l' altra istanza fatta nel 1685. da' Governadori per essere a cautela assoluti dalla scomunica, e per far togliere l' interdetto alla Chiesa, e la sospensione al Clero; che per esser più diffusa, non si rapporta, leggendosi trascritta dal *Sommario* della Curia Arcivescovile nel secondo nostro *Sommario* (2); e 'l rescritto di detta Curia fù coll' espressa preserva delle ragioni di S. Angelo a Nido = CITRA PRÆJUDICIUM JURIUM AMBARUM PARTIUM.

E pur chi non vede, che quest' atto fù estorto per liberare i Governatori dalla scomunica, la Chiesa dall' Interdetto, e 'l Clero dalla sospensione? Ma, o forza fusse stata, o debolezza, che costrinsegli a cedere per tali cagioni; sempre sarà una confessione troppo espressa dall' istessa Curia d' aver conosciuta la giustizia, che competea al Pio Luogo; laonde per non fargli pregiudizio gli preservò le sue ragioni. E questo fatto, essendo occorso nell' anno 1685. due secoli e mezzo dopo la fondazione, è un argomento assai chiaro dell' osservanza seguita prima, e dopo il Concilio. La qual cosa opera, che non possa aversi ragione dell' osservanza posteriore contraria, quando pur vi fusse, come non vi è, essendo quella, che hà data causa alla lite, e che resta distrutta dal possesso anteriore di tanto tempo, e possesso tanto più efficace, perchè più vicino al Concilio, come hà più volte dichiarata la Sacra Rota (*a*).

L' Altra opposizione consiste nel dire, che non intervenendo il Clero di S. Angelo nelle pubbliche processioni, viene con ciò a violarsi il fine, ch' ebbe il Tridentino in obbligare gli esenti ad intervenirvi, acciochè pregassero Iddio per la salute del Popolo, lo che deve farsi anche dagli esenti, secondo la disposizione del *cap. nimis prava*, *de excess. Prælator.*

Ma già la mente del Concilio viene adempiuta dal Clero di Nido, confessando la stessa Curia, ed è cosa notoria, che giammai hà lasciato di far le processioni intorno alla propria Chiesa. Il Ministro dell' istessa Curia disse in altra occasione, come si è veduto: *fate le processioni per i vostri cancelli*; adunque così avendo fatto, e facendo, si adempie a quelche hà ordinato il Concilio, e rettamente consigliato la Curia.

Lo

(a) Rota decis. 225. n. 1. cor. Gregor. & dec. 105. n. 10. & dec. 279. n. 11. 12. & seq. cor. Royas, & dec. 26. n. 14. & 15. cor. Ottobon. & dec. 269. n. 22. part. 15.

(1) *Summ. 2. num. 58.* (2) *Idem num. 60. per tot. & lit. C.*

Lo stesso crediamo, che faccia si dal Clero della Chiesa di S. Antonio di Vienna, Badia dell' Eminentissimo Arcivescovo, il qual Clero certamente non interviene nelle processioni pubbliche, o generali di tutto il Clero, nè per tal esenzione si deve credere, che la S. Congregazione del Concilio abbia perciò voluto esimerlo dall' obbligo di pregar Dio per le pubbliche necessità. Tanti Parochi, e Rettori di Chiese soggette alla Curia Arcivescovile, che sono fuori della Città pur adempiono a quest' obbligo, quantunque non convengano con tutto il rimanente del Clero. Or perchè un tal' inconveniente si hà ad imputare soltanto nel Clero di S. Angelo, che dalla giurisdizione della Curia è affatto immune? non si sà certamente vedere, d'onde nasca questa necessità, e d' onde tanti clamori. Alla fine tutta l' importanza d' un tal punto ad altro non si riduce, che a voler astringere quattro Cherici, i quali pur sono qualche volta intervenuti in due processioni del Corpus Domini, e di S. Gennaro, non già chiamati, ma spontaneamente, e per privata divozione, associando la statua di Santa Candida Brancaccio Padrona della di lor Chiesa, e nè pur in forma di Clero, come gli altri Cleri, colla Croce, e colle consuete formalità; e con tutto ciò, non senza le giuridiche proteste, ammesse, come si è detto, accettate, e registrate dall' istessa Curia Arcivescovile (1). E pure questa sola controversia è stata da alquanti anni l' unica pietra di scandalo, che hà data occasione a tante altre pretensioni contro l'uso legittimo della piena esenzione della Chiesa, e del Clero, e contro del pacifico esercizio della giurisdizione del Rettore di S. Angelo: non essendovi luogo di credere, che tale esser possa la mente dell' Eminentissimo Prelato, la di cui singolar prudenza, e moderazione, e la cura perenne, che hà, sovratutto per la disciplina interiore, di lui fà dapertutto sentirci quelche di un zelantissimo Vescovo scrisse uno de' più gran Pontefici della Chiesa (a): *Ecclesiæ Pastor eximius, qui non magis studet habere multos, quàm bonos: nec tam multitudine, quàm probitate delectatur*.

NE' pur sussiste quella, che si è stimata da' dotti Difensori della Curia la più forte opposizione, e sù di cui fan consistere il maggior fondamento della di lei pretensione, col dire, che avendo il Concilio di Trento abolite l' esenzioni, abbia ancor derogato a quelle concedute per *causa onerosa*; adducendo un gran numero di Autori per dimostrare, che quando il Principe per l' util pubblico fà qualche legge universale, in tal circostanza non viene obbligato dal vincolo di niun

 pri-

(a) S. Gregor. Magn. ep. 64. n. 12. edit. Paris.

(1) *Summ. 1. num. 14. per tot.*

privilegio a qualunque titolo conceduto, anche oneroso, ma colui che col Principe hà contrattato, è obbligato per l'util pubblico ad osservar la legge, senza poter pretendere risoluzion di contratto, nè restituzione, o compensazion di prezzo, e ciò seguendo l'opinion generale de' DD. e Canonisti allegati da Domenico *Ursaja* nella difesa fatta nel 1725. per questa medesima Causa delle processioni a prò della Curia Arcivescovile, impressa nel *tomo* 6. della *parte* 2. delle sue *discettazioni* Ecclesiastiche *disc*. 19. Da ciò ne inferiscono, che essendo le processioni generali dirette al ben pubblico, e sul particolare delle medesime avendo il Concilio derogato generalmente all' Esenzioni, obbligando anche gli esenti ad intervenire; a ciò debba anche soggiacere il Clero di S. Angelo, ancorchè esente dalla giurisdizione dell' Ordinario, non restando con ciò violata, nè lesa la di lui esenzione.

Mal si adatta alla specie presente l' addotta dottrina; poichè non hà punto che fare l' essersi le processioni generali istituite, ed ordinate per il ben pubblico, col vedere, se il Concilio nel derogar generalmente all'esenzioni in riguardo delle processioni, abbia anche derogato all' esenzioni convenute *in limine fundationis*. Che il Concilio abbia a questo riguardo derogato all' esenzioni comuni, e graziosamente concedute, ben si ammette. Non così a quelle, che hanno causa onerosa, e privilegio conceduto per convenzione espressa. E volendo anche passare senz' alcuna limitazione il potersi dal Principe, o dal Concilio derogare a' privilegj, che han causa onerosa per il motivo urgentissimo dell' util pubblico; tanto resta in piedi la difficoltà, se con effetto il Concilio abbia derogato a' detti privilegj onerosi.

Tal questione è di puro fatto, e di sola intelligenza legale; e per confutare questa opposizione può esser bastante quanto si è rappresentato nel §. II. della *Parte* precedente. Ma poichè questo è il motivo, che abbraccia il rimanente de' Dubbj, di cui dovrà ragionarsi; perciò, a togliere ogni equivoco, e l' erronea supposizione, che si vuol sostenere, di aver il Concilio derogato anche all'esenzioni sudette, ci vediamo in obbligo di aggiugnere in questo luogo qualche altra dimostrazione, affinchè senza ripetersi in ogn'altra opposizione, che si farà sul medesimo motivo, sempre più resti ferma la massima di non essersi derogato a' privilegj d' esenzioni convenute nelle fondazioni, sovratutto di padronato laicale.

E' da ponderarsi in tanto, che avendo il Concilio di Costanza, nella deroga generale dell' esenzioni, eccettuate quelle: *quæ concessæ sunt sub modo exemptionis, aut conditione fundatis, aut contemplatione novæ fundationis*: il susseguente Concilio di

Trento

Trento non alterò questa determinazione in un punto così esemplare, non avendovi derogato nè generalmente, nè con ispecialità, come vedesi di aver fatto in tante altre Conciliari ordinazioni, colle quali stimò, per giuste, e ragionevoli cause, dover mutare disposizioni Conciliari più antiche, e meno rilevanti. Non avendo adunque il Concilio di Trento derogato al recente stabilimento, che avea fatto quello di Costanza, egli è da dirsi, che questo fù lasciato nel suo vigore; maggiormente perchè, come si è dimostrato, lo stesso Tridentino hà preservata la legge della Fondazione, che hà avuta per una legge superiore a qualunque disposizione Canonica.

Or per rettificare l'intelligenza, che si vuol dare al Concilio sù questo particolare, egli è necessario ricordarci, che avendo i PP. di quella santa Assemblea trovati molto ragionevoli i clamori de' Vescovi contro de' tanti abusi, e disordini degli esenti, sovratutto de' Regolari, che quantunque fussero nati sudditi de' Vescovi, eransi del tutto emancipati dalla loro giurisdizione, e talmente, che dispensavansi fin anco da i doveri più principali del proprio istituto, uno de' quali era quello di far le processioni *pro bono pubblico*; a questo motivo trà gli altri capi di riforma, che volle fare il Concilio, fù quello di restituire a' Vescovi la facoltà di costrigner gli esenti colla cominazion delle pene, e coll'esecuzione delle medesime ad intervenire alle processioni generali. Le parole del *Cap.* 13. *sess.* 25. *de Regularibus* sono queste: *Exempti autem omnes, tam Clerici sæculares, quàm regulares, quicumque etiam monachi, ad publicas processiones vocati, accedere compellantur: iis tantùm exceptis, qui in strictiori clausura perpetuò vivunt.*

Con aver inoltre il Concilio, per l'esatta osservanza di quanto avea deciso, e stabilito rispetto a' Regolari, strettamente derogato a qualsivoglia privilegio da essi ottenuto, anche nella fondazione, per forza, e vigore delle parole soggiunte nel *Cap.* 22. dell' istessa Sessione: *Hæc omnia, & singula in superioribus decretis contenta observari, Sancta Synodus præcipit, in omnibus cœnobiis, ac monasteriis, collegiis, ac domibus quorumcumque Monachorum, ac Regularium &c. non obstantibus eorum omnium, & singulorum privilegiis, sub quibuscumque formulis verborum conceptis, ac Mare Magnum appellatis*, ETIAM IN FUNDATIONE OBTENTIS, *nec non Constitutionibus, & regulis etiam juratis, atque etiam consuetudinibus, vel præscriptionibus etiam immemorabilibus.*

Or se non ostante questo decreto del Concilio, da cui presero occasione i Vescovi di ricuperare i loro dritti, la S. Congregazione Interpetre del medesimo Concilio, poco tempo dopo che fù pubblicato, dichiarò per i Monaci della Trinità della Cava:

Non posse ex decreto Concilii Sess. 25. Cap. 13. de Regular. cogi ad processiones , tum quia Nullius , tum quia non possunt dici exempti , qui nunquam subditi fuerunt : e soggiunse : ITEM PROPTER PACTUM CONFIRMATUM A SEDE APOSTOLICA, QUOD NON TOLLITUR CAP. XXII. DE REGULARIBUS. Come potrà sostenersi, che per causa delle processioni pubbliche abbia derogato all' esenzioni pattuite nella fondazione, se lo stesso Concilio per quelche hà dichiarato la S. Congregazione , hà preservato il *patto* confermato dalla S Sede, il qual patto ben poteva farsi senza esservi causa onerosa, ed anche fuor del tempo della fondazione?

E pure è da considerarsi , che la riferita dichiarazione fù emanata , non già in caso di Clero Secolare , ma bensì di Regolari , a rispetto de' quali fù derogato a' privilegj , *etiam in fundatione obtentis* : tanto fù efficace la determinazione , che fece il Concilio di restituire alla giurisdizione de' Vescovi tutti coloro , ch' essendo nati sudditi de' medesimi, eransene sottratti per forza di privilegj ; si fa chiaro , che non intese il Concilio di far lo stesso con quelle Chiese , e Cleri , che sin dal di loro nascimento eran esenti , nè mai sottoposti alla giurisdizione dell' Ordinario : *tum quia non possunt dici Exempti, qui nunquam Subditi fuerunt*, fù la ragione assegnata nel su. detto decreto: Ragione di tanto peso , che il dottissimo Tomasini , malgrado la gran severità , con cui hà trattati i privilegj d' esenzioni, ebbe nondimeno a dire in simil proposito (parlando del Monasterio di Fulda , la di cui esenzione fù conceduta da Papa Zaccaria al Santo Monaco Bonifacio per il merito d'avere per commissione della S. Sede ridotti un piccol paese alla Religion Cristiana) le seguenti notabilissime parole , che sembrano dettate per la Causa , che trattiamo (a): *Duriùs interpetranda sunt privilegia , fateor : sed obtendet aliquis, non tam privilegium hoc esse, quàm jus commune , ut Fundator Cœnobii illud cui volet subiiciat ; MAXIME' SI EO LOCO EXTRUCTUM SIT CŒNOBIUM , QUI NULLI UNQUAM EPISCOPO PARUIT. Fuldense hoc Cœnobium a Bonifacio extructum fuerat in eo loco, qui recens Christo se addixisset , ubi nulla ante Episcopalis Potestatis vestigia impressa fuerant, denique sub auspiciis Romanæ Ecclesiæ , & delegatione ejus . Bonifacius barbaras eas gentes mansuefecerat, & suavi Christi subjecerat jugo. Itaque justissimæ erant rationes ei Monasterio indulgendi specialis aliquid, & uberioris privilegii. Nihil ergo hinc præjudicari potest ei Regula, quam nos universim præstruximus , nec Reges , nec Pon-*

(a) Loc. sup. cit. p. 1. lib. 3. cap. 35.n.7. in fin.

Pontifices ulla sub Imperio Caroli Magni, vel contulisse, vel confirmasse privilegia, quibus Episcopalis jurisdictio penitus elideretur. Questo passo sembra formato per la Chiesa di S. Angelo a Nido, che sicome altrove dissimo (a) col testimonio de' Storici, fin dal suo primo nascimento fù esente affatto dalla giurisdizione dell'Ordinario, anzi fin dalla sua primitiva origine; mentre, se è da darsi fede a' detti Scrittori, il Pio Luogo conceduto al Cardinal Brancaccio era sottoposto agli Abbati *pro tempore* di S. Andrea, ch' erano immediatamente sottoposti alla S. Sede, ET VELUTI PASTORES, ET EPISCOPI IN SUA ECCLESIA CONSTITUTI: come parimente raccogliesi dalla Bolla di Martino V.

Ed è così vero, che la mente del Concilio fù di serbar illesi i privilegj di coloro, che nativamente, e per causa onerosa eran esenti, e di restituire soltanto a' Vescovi quelli esenti, che per privilegio eransi dalla di lor giurisdizione emancipati; e tutti gli Autori, che di questa materia hanno trattato, affermano d'una voce, che i PP. del Concilio per evitare i maggiori disturbi, e resistenze, che facevansi da' Regolari, e per far loro riuscir meno sensibile la riforma dell'esenzioni, pensarono all'espediente di far procedere i Vescovi in alcuni casi in qualità di *Delegati* della S. Sede, ed in molti altri colla facoltà *ordinaria*, che loro spettava per dritto comune, secondo l'antica disciplina della Chiesa; tantochè il dottissimo in questa materia Erasmo Cokier, nel suo trattatto particolare più volte citato (b), impegnatosi ad unire tutti li casi, ne' quali posson i Vescovi esercitar cogli esenti la di lor ordinaria giurisdizione, parlando di quello delle processioni in vigore del riferito *Cap.* 13. così dice: *Quadragesimus quintus casus: Compelluntur venire ad publicas processiones, exceptis tamen iis, qui in perpetua clausura vivunt, aut aliis particulari privilegio donatis*.

E nella dotta scrittura fatta dall' Avvocato della Curia Arcivescovile per la Causa delle processioni co' PP. Benedettini di S. Severino di questa Città, la quale è ancora indecisa; valendosi egli del riferito passo del Cokier per fondare, che ben potea, in questo caso delle processioni, la Curia Arcivescovile di Napoli far uso della sua *Ordinaria* Giurisdizione procedendo contro di essi Monaci alla fulminazione delle censure, e dell'interdetto in qualità d'Ordinario, non di Delegato della S. Sede, nell'istessa forma, con cui ella procede contra 'l rimanente de' sudditi, stabilisce per fondamento del suo di-

(a) Part. II. §. ult. pag. 40.
(b) De Ordinar. jurisd. in exempt. part. 2. qu. 45.

discorso la massima generalmente ricevuta di aver il Concilio in alcuni casi, com' è quello delle processioni, tolte di mezzo i privilegj d'esenzione, con far a' Vescovi reassumere l'antica loro natural giurisdizione sopra gli esenti; ond'è che in tali casi particolari vengon a procedere *Jure suo primævo*, *& ex antiqua nativa jurisdictione*, *non autem ex jure novo*, *& dativo*: adducendo l'autorità del *Card. de Luca*, e d' altri Autori critici, e forensi (*a*), e le decisioni sù di ciò emanate dalla Congregazion del Concilio (*b*).

Da tutto ciò è assai facile il conchiudere, che il Concilio per la contumacia degli esenti nell'adempire a' loro doveri, restituì a' Vescovi la nativa giurisdizione sopra di quelli, senz'avervi compresi gli esenti per origine, o che non furono mai sudditi; e che la deroga fatta all'esenzioni ottenute nelle fondazioni rispetto a' Monaci, e Regolari, deve di necessità intendersi di quelle esenzioni concedute loro per grazia, non per giustizia a titolo oneroso, e molto meno nelle fondazioni laicali; e finalmente, che se il Concilio hà eccettuate l'esenzioni de' Cleri secolari, che sol tanto hanno il patto; maggiormente hà dovuto eccettuare l'esenzioni, che han privilegio Apostolico *in limine fundationis*, confermato più volte dalla Santa Sede.

MA perchè in affare di questa importanza possa farsi un giudizio più assicurato della verità, che si è dimostrata, di non aver il Concilio pregiudicato all'esenzioni convenute in tempo delle fondazioni; e che inoltre le dottrine allegate in contrario sul motivo del ben pubblico, a cui ebbe mira il Concilio nell'obbligare gli esenti alle pubbliche processioni, non sono punto applicabili al caso; crediamo indispensabile di corroborare una tal verità con dimostrazioni, che fan cessare affatto ogn'altro dubbio sù di questo particolare.

Fù promosso in Roma un grande articolo in occasione d'una lite trà il Vescovo, e'l Capitolo d'Attrebato. Questo fù, se l'abolizione fatta dal Tridentino di tutte l'esenzioni concedute a' Capitoli da' Pontefici, e da' Vescovi, comprendesse anche le Concordie, o transazioni, ch'erano state confermate dalla S. Sede. Non sia grave sentir il fatto, e la risoluzione, che n'emanò, la quale nel caso, che trattiamo, è tutta precisa, anzichè decisiva.

Avea

(a) Card. de Luca disc. 29. n. 7. de jurisd. & disc. 100. n. 3. 4. 13. & 14. & disc. 38. adnot. ad Concil. Trid. n. 2. Van-Espen p. 1. tit. 16. cap. 9. n. 18. & 19. Thomasin. p. 1. lib. 3. cap. 40. n. 31. Salgad. de Reg. Protect. p. 2. cap. 9. n. 109. Barbos. collect. DD. in Conc. Trid. cap. 13. de Regular. sess. 25. & alle 178. num. 25. Pignatell. consult. 46. tom. 3. Gratian. decis. Mareh. 232.

(b) Pignatell. dict. consult. n. 12. ad. 22.

Avea il Vescovo d' Attrebato nell' anno 1459. stipulata una concordia, o sia transazione con quel Capitolo, nella quale conceduto aveagli la totale, ed onnimoda esenzione dalla giurisdizione spirituale, e temporale così sua, che de' suoi Successori; la qual concordia fù dopo alcuni mesi confermata da Papa Eugenio IV. Avea il Capitolo goduto il possesso di questa esenzione fino al tempo del Concilio, e per molto tempo dopo il medesimo, allorchè fù mossa la lite dal Vescovo.

Diceasi per parte del medesimo, che una tal esenzione non reggeva, per essersi dal Concilio nel *Cap.* 4. *Seß.* 6. e nel *Cap.* 6. *Session.* 25. derogato espressamente a tali concordie; che l' esenzione conceduta era abusiva, ed esorbitante, ed inoltre risultava in grave danno della Chiesa, e de' Vescovi successori, a' quali non potea il Vescovo concedente aver pregiudicato: maggiormente, perchè era notoriamente lesiva, nè potea dirsi vera concordia, o transazione, ma piuttosto un nudo privilegio conceduto graziosamente; sì perchè dall' istesso istrumento costava, che nel privarsi il Vescovo, e nell' abdicare da se, e suoi Successori tutta la giurisdizione, ch' era di moltissimo peso, e considerazione, niente dal Capitolo avea ricevuto, e per conseguenza non potendo aver vigore una concordia, o transazione senza darsi, o rimettersi vicendevolmente qualche cosa, la concordia non potea anche per questa ragione sostenersi, non essendovi stata alcuna reciproca compensazione a prò del Vescovo; ed inoltre perchè in detto istrumento esprimevasi apertamente, che la causa della transazione altra non era, che una rimunerazione de' beneficj ricevuti in tempo, che il Vescovo era stato Canonico, e poi Archidiacono di quella Cattedrale, ond' erasi reso ben' affetto a' Capitolari.

Dal Capitolo all' incontro opponevasi, che non avendo il Concilio derogato al patto, e ch' essendosi detta concordia confermata dal Papa in forma specifica, l' esenzione acquistata in tal maniera, e successivamente autorizata dalla Sede Apostolica, non erasi tolta dal Concilio, sicome più volte avea dichiarato la Sacra Congregazione interpetre del medesimo. Quindi fù proposto il seguente Dubbio.

An prætensa Concordia fuerit a Concilio sublata?

Ed in essa S. Congregazione esaminatosi con ogni diligenza l'articolo, fù risoluto a favor del Capitolo, con essersi intesi gli Avvocati d' ambe le Parti, per quelche rapporta Fagnano allora Segretario (a), ponderando così a tal proposito.

 Et

(a) Lib. 1. decretal. in cap. Veniens de transactionibus num. 6. & 7.

Et ex hac glossa collige, transactionem, seu concordiam in forma specifica a S. Sede Apostolica confirmatam superinduere aliam naturam, & habere duplex vinculum ad obligandum; Unum scilicet a Prælato transigente, aliud a Superiore confirmante, ut notat gloss. antepen. in Clem. Dudum de sepult. Quo fit, ut Concilium Tridentinum tribuens Episcopis facultatem visitandi Capitula exempta in Cap. 4. Sess. 6. & procedendi contra Capitulares cum adjunctis in Cap. 6. Sess. 25. quamvis utrobique sustulerit Concordias: non tamen censeatur sustulisse confirmatas a Sede Apostolica ex certa scientia, & cum causæ cognitione, ut per illam gloss. aliàs resolvit Rota: & declaravit S. Congregatio ejusdem Concilii interpres, *ut dixi in c. Si quis, num. 24. & 34. infr. de confirm. util. vel inutil.* Nam per hujusmodi derogationes non censetur derogatum pactis, ut præfertur, confirmatis. *Puteus decis.* 172. *lib.* 3. Achill. *decis.* 2. *de confirmat.* Romanus *singular.* 7. Alex. *in l.* 1. *n.* 25. *ad l. Falcid.* Ruin. *cons.* 201. *num.* 13. *lib.* 1. Sarnen. *in regula de Annali qu.* 78. *n.* 5. *Hoc tamen intelligas, dummodò agatur de vera, & reali concordia; secus si de pacto gratuito: nam etsi omnis transactio, seu concordia sit pactum, ut probat littera hujus textus, ibi: Ne pacta inter alios acta: & notat Butr. n.* 10. *tamen non convertitur, quia* pactum gratuitum non est concordia, & Confirmatio Apostolica resolvitur in nudum privilegium, quod sublatum est a Concilio.

E 'l Padre Tomasini trattando della potestà, e giurisdizione, che fù tolta a' Capitoli dal Concilio di Trento, volendo far vedere, che questa deroga generale non abbia luogo in alcuni casi particolari, rapporta la resoluzione dell' anzidetto dubbio (*a*).

Cum revocata sint a Concilio Tridentino privilegia omnia ab Apostolica Sede concessa, imo & omnia alia, quæ suis Episcopis extorquere potuissent Capitula, ut ne ab Ordinario visitari possent, vel corripi: utque nullis concordiis, quæ tantùm suos obligent authores, non etiam successores, tueri se possint: propositum fuit Romæ, an ea revocatio complecteretur concordiam, seu transactionem anni 1459. *inter Episcopum & Capitulum Attrebatense, qua absolvebatur omnino Capitulum a jurisdictione Episcopi; maximè postquam Eugenius IV. eam concordiam ratam esse jusserat. Opinabantur complures, non concordiam eam esse, sed privilegium ab Episcopo concessum, quòd ibi Episcopus omnia commodaret, & nihil vicissim reciperet: cum in concordiis, & transactionibus mutua esse debeat compensatio incrementi, & detrimenti. Declaravit quidem Sacra Con-*

(a) Part. 1. lib. 3 cap. 41. num. 10.

Congregatio : Non esse revocatas a Concilio eas transactiones, quæ a Papa confirmatæ sunt : *hoc tamen intelligendum de iis, quæ confirmantur non in forma communi*, *sed causa cognita* , & *de scientiæ plenitudine*.

E per lasciar altre risoluzioni , basterà finalmente far quì menzione di quelche fù deciso nel 1688. per la Chiesa Arcipretale di Terlizzi (*a*) , con cui fù aggiudicata a quell' Arciprete la totale, ed onnimoda giurisdizione in vigore d'una antica Concordia col Vescovo di Giovinazzo , confermata dal Cardinal Latino Ursini Legato *a latere*; e la ragione fù la seguente: *Observarunt enim, dictam Concordiam de anno 1459. initam inter Hectorem Episcopum Juvenacen. & Archipresbyterum Terlicien. satis quidem validè a Sede Apostolica confirmationis robore communitam*.

Lo stesso avvenne per l' altra Chiesa Arcipretale della Città di Acquaviva, essendosi con due decisioni lasciata intatta, ed illesa la transazione fatta coll'Arcivescovo di Bari nell' anno 1221. ed autorizata nell' anno 1452. dal Vescovo di Bisceglia Delegato Apostolico (*b*) : Essendo notabile, che tali decisioni emanate per l' una, e per l'altra Chiesa furono con ordini Reali, e con Regj Conservatorj spediti da' Vicerè *pro tempore* (*c*) fatte eseguire a riguardo, che l' esenzione, e giurisdizione della Regia Chiesa d' Altamura trovavasi conceduta da Innocenzo IV. sull' esemplo di dette Prelature inferiori, per essere le più vicine a quella d' Altamura. Che benchè al presente non abbiano, come quella d' Altamura, il pieno esercizio di loro esenzione, e giurisdizione, ciò è derivato, per avere Innocenzo XII. per quella d' Acquaviva, e Benedetto XIII. per quella di Terlizzi, terminate co' loro Brevi le asprissime contese, e litiggj, e li modi violenti, e perturbativi, co' quali venivano da più secoli molestati essi Arcipreti. Non è però , che dalle riferite decisioni non si ravvisi, che la S. Rota stimò , non essersi derogate dal Concilio le transazioni sudette confermate dalla S. Sede.

In altri luoghi attesta lo stesso *Fagnano* d' altre decisioni fatte da detta Congregazione , colle quali dichiarò sempre uniformemente, che li patti , le transazioni , e le concordie , confermate dalla S. Sede, non erano state tolte, nè abolite dal Concilio ne' capi sovracitati; e che se bene egli avesse qualche dif-

(a) Ut ex decis. penes Ursaj. tom. 4. p. 2. disc. 18. n. 5. & 6. & 16. Jun. 1688. cor. Ursino §. Observarunt.

(b) In anno 1689. & 1694. cor. Ursino, ut in decis. 604. part. 19. tom. 2. recentior. sub n. 3. ubi fit mentio de alia decis. 513. 16. Febr. 1609. cor. Coccin. relat. in decis. ejusdem Coccin.

(c) Dagli atti della Real Giurisdizione dell' ann. 1689. & 1702.

ficoltà nel caso di concordie confermate con Bolla spedita *in forma comuni*; afferma nondimeno, che quelle, che aveano Bolla spedita *in forma specifica*, non furono in niun caso derogate (a): *Nullo casu per Concilium Tridentinum fuerunt sublatæ*. Ed il Tomasini dopo aver rapportati molti esempli di questa specie, stabilisce in fine per indubbitato (b): *Quod accedente Confirmatione Apostolica, concessio sit certa penitus, & irrevocabilis*.

Se dunque non vi è dubbio, che il santo Concilio, secondochè hà dichiarato la Congregazione, non hà punto derogato alle concordie, nè a' patti gratuiti per ragione dell' autorità Apostolica, con cui furono confermati: e se hà preservate altresì le convenzioni passate *inter privatos*, avendo anche riguardo alla Conferma Ponteficia, ancorchè spedita in forma comune, anzi con manifesta sorpresa, ed inganno, come osservò Fagnano (c); potrà esservi chi ardisca di proferire, che abbia il Concilio abolito un contratto fatto con un Pontefice, se hà lasciati intatti, ed illesi i contratti trà privati? Potrà più sostenersi, che siensi derogati, ed aboliti i privilegj, come quelli di Martino V. e di Paolo III. da cui apparisce l' enissa volontà di questi Pontefici, la forma specifica, con cui furono concepiti, e la certa scienza, che n' ebbero; se lo stesso Concilio per rispetto dell' autorità Ponteficia hà preservate le Conferme Apostoliche, quantunque ottenute in forma comune, e con sorpresa, ed inganno del Concedente?

Resta ora a vedersi, se l' intervento degli esenti nelle processioni generali fù la causa pubblica, per cui derogò il Concilio a questa particolar esenzione.

L' asserir ciò sarebbe lo stesso, che chiudere volontariamente gli occhi alla causa troppo certa, e patente, ch' ebbero i PP. di quella grand' Assemblea nell' abolir generalmente l' esenzioni. I Regolari sovratutto eransi sottratti dalla giurisdizione de' Vesco-

vi

(a) In cit. cap. Si quis de confirm. util. vel inutil. n. 24. 25. 26. & 32. & in cit. cap. veniens de transact. n. 6. 7. 11. 24. & 25.

(b) Loc. cit. part. 1. lib. 3. cap. 35. & 30. num. 5. in fin.

(c) Ut ostendit id. Fagnan. cit. cap veniens num. 24. *ibi*: Quia in supplicatione habita fuit relatio ad instrumentum concessionis, sive concordiæ, ibi: *Nonnullaque alia diversa honesta, & utilia ipsius Ecclesiæ = Idem Episcopus statuit, & ordinavit, prout in Episcopi litteris plenius continetur*. Ex quorum verborum involucro potiùs apparet Pontificem deceptum fuisse, quam ut veram scientiam habuerit, ut per Ferret. Mantic. &c. Eo magis, quia Papa Eugenius ob gravissimum Schisma, quod tunc torquebat Ecclesiam Dei, Florentiam se receperat, & summia perturbationibus agitatus minus vacare poterat negotiis peragendis, patet ex historia Concilii Florentini tom. 4. Concilior. p. 1. fol. 411.

vi in cose assai più importanti, e fin nelle funzioni gerarchiche, con notabilissimo sconvolgimento della disciplina, e con indicibile scandalo del Popolo fedele. Il Tridentino intorno a questa materia non fece leggi nuove, ma sol tanto declaratorie, e rinovanti l'antico dritto, per restituire a' Vescovi, come si è detto, il pristino nativo esercizio della loro potestà, e giurisdizione, per togliere gli orribili eccessi d'ogni specie, che si commettevano ne' Conventi, che avean disgustata la vita religiosa, e quantità di gente, che aveano inclinazione di rinunciare al secolo, e per evitare i continui conflitti, che ne risultavano. Questa fù la causa di tali deroghe, per cui gli esenti in moltissimi casi furono rimessi nel lor dovere. Questa fù la vera causa pubblica, a cui ebbero mira que' Prelati, e che impegnò la cura, ed occupazione degli stessi Principi Cristiani d' Occidente a por freno alla straordinaria corruzione, e rilasciamento; e finalmente fù uno de' motivi della convocazion del Concilio (a). Or come può asserirsi, che la causa di derogare furon le processioni? potrà ben dirsi, che fù uno de' casi della riforma, ma non già il motivo principale di questa. E vuol vedersi, che sia così?

La causa della minorazione del culto, del servizio della Chiesa, e delle pubbliche preghiere, era già ella esistente in tempo del Concilio di Costanza, e di Papa Martino V. li quali per l'istessi sudetti motivi abolirono indifferentemente, e generalmente tutte l'esenzioni, che in quel tempo di vantaggio erano più strabocchevoli, ed abusive: *Ab Ordinariorum jurisdictionibus exemerunt in grave ipsorum Ordinariorum præjudicium. Nos volentes hujusmodi præjudicio obviare, omnes exemptiones &c.* sono parole della Bolla Ponteficia pubblicata in quel Concilio: Nel can. poi del medesimo si usano le somiglianti parole: *Omnes, & quascumque exemptiones: exceptis, quæ concessæ sunt locis &c.* e ciò non ostante furono in quella ordinazione eccettuate l' esenzioni pattuite per causa d' una nuova fondazione. Diremo perciò, che il Concilio venne in questa maniera a diminuire il culto? che in quel canone trascurò la causa pubblica? se piuttosto volle favorirla, anzi accrescere il culto, e far il maggior servizio della Chiesa? Crederemo, che la Sacra Congregazione in tante decisioni, con cui hà dichiarati esenti dalle pubbliche processioni Comunità intere di Regolari, e di Cleri Secolari, sia stata sì indolente, che abbia voluto esimergli dall' obbligo indispensabile di pregare Iddio per le

(a) Spondan an. 1384. num. 12. Du Pin Biblioteque des Auteurs Ecclesiast. tom. 15. §. 32. & sess. 25. Fleuri disc. 8. §. 13.

le pubbliche necessità ? Ciò non potendo asserirsi, si avrà a dire, che gli esenti diminuiscono il servizio del Vescovo, e della Cattedrale, ma non già il culto divino.

Un tal punto si rende viepiù manifesto dal ponderarsi la causa finale, per cui la Chiesa hà favorite le fondazioni, e ne hà per conseguenza preservati i privilegj nella general deroga de' medesimi. Ella è stata senz'alcun dubbio una causa, che non solo hà riguardato il ben pubblico, ma il culto divino, come si è altrove dimostrato (*a*), per essersi diretta ad invitare, ed accendere la divozion de' fedeli a fondare le Chiese, e provvedere le già erette delle necessarie rendite. Quindi è che concordemente affermano i Canonisti, e lo stesso S. Bernardo consentì, che se i Pontefici nel concedere l' esenzioni dispensavano a' sacri canoni per il motivo delle pie fondazioni, la causa era pur troppo canonica, ed efficace (*b*): *Causa nimis perspicua, immo & efficax nimis, vel necessitas, vel utilitas Ecclesiæ*: ond'è che il Tomasini nell' atto istesso, che si studia di restrignere al maggior segno l' esenzioni, niun'altra cosa così spesso ripete, ed inculca, quanto la fedele osservanza di quelle, che derivano dalla volontà de' Fondatori, affinchè la Chiesa conseguir possa il grande importantissimo fine di aumentare con tal mezzo il culto divino (*c*): *Illud maximè, illud universaliter ratum fixumque fuit, constantissimas, & inconcussas illarum Ecclesiarum libertates, & exemptiones habendas esse, cum a fundatione, & ab ipsa Fundatorum voluntate id totum proficiscebatur. Nec enim non illis integrum esse poterat, sua bona, latifundia, patrimonia largiri, & devovere quibus mallent.*

Quindi ancor deriva la massima generalmente stabilita di essere inviolabile l' osservanza delle leggi apposte nelle fondazioni, come per lasciare infiniti Autori, fonda largamente Francesco Maria Pitone (*d*): *Observare pacta, & leges fundationum juris naturalis est, imo & divini, juxta text. in l. juris gentium §. Prætor ait, pacta servabo. D. de pactis.* Per tutto ciò, quando pure ammetter si voglia, che la causa, per cui furono abolite l' esenzioni, fusse stata quella delle processioni, come riguardanti il ben pubblico; egli è da dirsi, che una tal causa viene superata, e vinta da una causa assai più forte, ed efficace, qual si è quella dell' osservanza dell' esenzione convenuta nella fondazione, ch'è legge inviolabile, e che non può rivocarsi.

Si

(a) Part. II. §. I. pag. 19. & 20.
(b) Ibidem part. 2. pag. 20
(c) Ex Thomasin. allegat. cit. pag. 20. & in cap. 28. 35. & 37.
(d) De controv. patronor. alleg. 50. num. 2. & passim.

SI oppone di vantaggio, e con gran fasto, una risoluzione della Congregazione del Concilio de' 3. Agosto 1709. emanata per la simile Causa delle processioni generali a favore della Curia Arcivescovile contro del Clero di S. Giacomo de' Spagnoli di questa Città, la qual decisione si decanta, essere ne' precisi termini della presente controversia.

Il caso però è molto differente dal nostro, per essersi l'esenzione di S. Angelo convenuta *in limine fundationis*, prima che dal Cardinal Brancaccio si fusse cominciata l'opera. Non così in quello di S. Giacomo, in cui il Pontefice Clemente VII. concedè l'esenzione in tempo, che quel Pio Luogo erasi già in tutte le sue parti compiuto, e perfezionato; tanto vero che la supplica porgiuta al Papa per parte del Vicerè, e de' Spagnoli, ivi commoranti, altro non contiene, se non che si fusse loro permesso di ridurre ad Ospedale una casa contigua alla Chiesa di S. Giacomo, nella quale già ricevevansi, come in una privata Infermeria, poveri, e persone bisognose; perlochè chi non vede, che questa non fù esenzione ottenuta in tempo della fondazione, ma bensì conceduta per mera grazia, e benignità del Papa, e non già a petizione del Fondatore? s'egli è certo, che nè il Vicerè, nè alcun'altra persona si veggono in quella supplica, e nella Bolla di Clemente VII. chiamati Fondatori; nè il Vicerè spese niente di proprio, perchè gli infermi, e li poveri venivano nell'anzidetta Infermeria sostentati coll'elemosine, che erano somministrate tanto dall'erario Regio, che dalla liberalità de' benefattori. Ecco le parole della Bolla = *Fuit nobis expositum, quod cum in ipsa Civitate Neap. pro refugio, & præsidio infirmorum, & miserabilium personarum Nationis Hispanicæ solum parva Ecclesia, & nullum Hospitale consisteret, ac propterea iidem pauperes, & miserabiles personæ, qui tunc in QUADAM DOMO prope eamdem Ecclesiam ob proprii Hospitalis carentiam recipiebantur &c. si Domus ipsa ad formam Hospitalis REDUCERETUR &c. ac pro parte Viceregis supplicato, ut eis in dicta Domo unum Hospitale, ut præfertur, construi, & ædificari faciendi facultatem concedere dignaremur &c.*

Egli adunque è da dirsi, che sia un equivoco di fatto il supporre, che il privilegio di Clemente VII. sia simile a quello di Martino V. Non vi fù Fondatore, che per legge di fondazione avesse ottenuta l'esenzione del Clero di S. Giacomo. Ecco la prima circostanza in cotrario. Contiene una petizione molto ristretta, e limitata, perchè altro non fù richiesto, che la licenza di ridurre ad Ospedale una casa vicina alla Chiesa. La Bolla è spedita di moto proprio, e per via di grazia. Dopo la Bolla gl'infermi, e i poveri vissero di elemosine, come leggesi nell'

altra

altra Bolla di Gregorio XIII. Circostanze tutte, ch' escludono interamente i termini di fondazione, e d' una concessione fatta a titolo oneroso, e per legge di fondazione, senza la quale l' Ospedale non farebbesi fatto; e 'l Vicerè fù mosso più tosto per motivo di beneficenza, e di pietà Cristiana, che per farsi Fondatore dell' Ospedal di San Giacomo (*a*).

Oltre a ciò trattandosi di privilegio conceduto dopo la fondazione, senza esservi stata nuova causa, tal privilegio per sentimento de' Canonisti vien considerato esser privilegio grazioso (*b*) *Post quam Ecclesia est ædificata, & in ea non est reservatum jus præsentandi, si postea concedatur illud, est merè privilegium*. Quindi non è meraviglia, se la S. Congregazione stimò d'aver il Concilio derogato a detto privilegio, come meramente grazioso; ed è tanto vero che nella scrittura fatta in difesa del Clero di San Giacomo (*c*), nè per pensiero si vede fatta menzione del motivo di esser privilegio convenuto per legge di fondazione; ed altra ragione non vi si vede promossa, se non quella, che si desume dalla generalità, con cui fù conceduta l' esenzione.

Concorreva di vantaggio in quella Causa un' altra circostanza a favor della Curia Arcivescovile, ciò è l' antichissima consuetudine, che si provò concludentemente, e senz' alcuna interruzione, così prima, che dopo il Concilio di Trento, di essersi chiamato, ed obbligato il Clero di S. Giacomo alle pubbliche processioni, come si osserva presso Ursaja (*d*); laonde essendo il caso per tante circostanze totalmente diverso da quello di S. Angelo, non si rende per modo alcuno adattabile la risoluzione anzidetta della Congregazione.

Finalmente si oppone un' altra decisione dell' istessa Congregazione emanata nell' anno 1680. colla quale si dichiarò, che il Clero della Chiesa Collegiata di S. Barbara della Città di Mantova potea essere astretto ad intervenire nelle processioni generali; non ostante che trattavasi di padronato laicale de' Duchi di Mantova a titolo di fondazione, e dotazione, e con privilegio Apostolico in tempo della fondazione, in cui fù conceduta all' Abbate, e Clero sudetto un' ampla esenzione dal Ve-

(a) Pannrmit. conf. 17. in fin. lib. 1. Rota cor. Manzanedo dec. 507. n. 4. dec. 564. c. 9. vers. quoniam p. 4 divers. & in Pannrm. benef. 1. Martii 1700. §. nec obstare cor. Card. Scotta, & in Majoric. benef. 6. Dec. 1709. §. quoniam cor. Ansaldo.

(b) Pureus decis. 69. num. 2. lib. 2. Van Esp. jur. Eccl. univ. p. 2. tit. 25. cap. 3. Gonzal. in notis in cap. nobis 25. Covarruv. in Regul. p. 2. §. 1n. n. 7. Lambertin. lib. 3. de Jurepatr. qu. 7. art. 8. n. 1. & 2. Rota decis. 568. num. 8. part. 5. recent.

(c) Transcripta per Ursajam cit discept. 4. a n. 23. ad 35. tom. 2. part. 2.

(d) Discept. Eccles. to. 2. par. 2. discept. 4. n. 23.

Vescovo di Mantova colla giurisdizione nel Clero istesso, e ne' servienti di quella Collegiata.

Questo esemplo è altresì affatto inapplicabile al caso per li motivi, che furono ponderati colla solita profonda dottrina dall' odierno Sommo Pontefice, essendo Segretario di detta Congregazione, in una relazione, che fece nell' anno 1727. per altro incidente occorso, che fù esaminato nell' istessa Congregazione (*a*). Il privilegio sudetto, quantunque concepito con formole generali, non dichiarava esente in tutto, ed in ogni caso l' Abate, ed il Clero di S. Barbara dalla giurisdizione del Vescovo = *Hujus Apostolici privilegii amplitudo Abbatem, cæterasque Dignitates, Canonicos, & Cappellanos dictæ Ecclesiæ NON IN TOTUM, NEC IN QUOLIBET CASU a jurisdictione exemit Episcopi Mantuani*. E dopo aver riferiti i casi particolari, ne' quali furono dal tenor del privilegio sottoposti all' Ordinario (*b*), soggiugne = *Ordinarii quoque autoritas fuit præservata in puncto concedendi statuta*, e più oltre = *Et ad Synodum Episcopalem accedere tenentur*. Circostanze tali, che rendono troppo chiara la gran diversità della Concessione fatta al Cardinal Brancaccio da Martino V. da quella fatta da Pio IV. al Duca di Mantova, al quale per altro lo stesso Pontefice avea conceduta la totale esenzione per il Clero addetto al servizio della di lui Cappella Ducale.

ED ecco rischiarate le difficoltà, e gli equivoci, e sodisfatto pienamente, forse più di quelche il bisogno richiedea, alle opposizioni promosse per parte della Curia Arcivescovile. Tutte l' altre opposizioni, che si fanno, raggiransi sul falso supposto, che l' esenzioni convenute *in limine fundationis*, sieno state derogate dal Tridentino, senza farsi distinzione trà l' esenzioni generali, e comuni, o pur concedute volontariamente, e per pura grazia, e trà quelle concedute *ex causa onerosa*, anzi a titolo di fondazione laicale, com' è quella, di cui si tratta; sicome altresì non sono punto adattabili alla Causa presente le autorità che si adducono in contrario, perchè parlano di privilegj gratuiti conceduti in tempo della fondazione, non già di privilegj accordati per patto, e per legge espressa di fondazione stabilita trà il Papa, e 'l Fondatore.

TUtte le cose fin quì ponderate, sicome rendono notoriamente chiara la giustizia, che assiste alla Piazza di Nido, come fondata sulla ragion del contratto, sulle individuali rei-

L terate

(a) Ut ex relatione impress. apud Ursaj. discept. Eccles. 24. tom. 9. part. 2.
(b). Ibid. num. 217. num. 218 & num. 228.

terate decifioni della S. Congregazione del Concilio a favore di tali contratti, e full' uniforme fentimento de' Dottori; così non avrebbero certamente dato luogo alla rifoluzione fatta sù di quefto punto delle proceffioni, fe i Difenfori della Curia Arcivefcovile non aveffero procurato d' ingombrarne la chiarezza, col porre per fatto indubbitato la qualità ecclefiaftica della fondazione, foggetta perciò alle difpofizioni Ponteficie, ed alle deroghe Concillari. Laonde con tal fiftema fù loro affai facile il proporre i fudetti tre Dubbj con maniera equivoca, enunciando il Breve di Papa Benedetto XIII. da effa Curia efpifcato, non folo *lite pendente*, ne' quali termini rendefi notoriamente infoftenibile per dritto civile, e canonico; ma inoltre con tacerfi affatto quelche avvenne nell' ultima volta, che detta Caufa fù propofta in Congregazione prima di efferfi fpedito il Breve, effendo ficuro per le atteftazioni pubblicate de' Cardinali Cienfuegos, e Pereyra, che in quella intervennero, di efferfi tal caufa delle proceffioni a' 10. di Decembre del 1726. decifa a favor della Piazza, con rivocare le due prime decifioni enunciate nel terzo Dubbio propofto dalla Curia, come abbiam di fopra riferito.

E ficome un tal' artificio fù praticato colla mira di non far entrare la S. Congregazione nell' efame del merito della Caufa; poichè qualora fi diceva, come fi è detto: *Breve fuftineri*: ognuno ben vede, che la lite fi avea già per finita col Breve Ponteficio, dopo il quale non era più lecito efaminar le ragioni della Piazza; Così venne ad inferire alla medefima un doppio pregiudizio, sì perchè in foftanza le di lei ragioni non fono ftate efaminate dopo l' ultima decifione in fuo favore; sì ancora perchè tutto il fondamento della rifoluzione de' primi tre Dubbj è ftato il Breve fudetto, benchè di fua natura infoftenibile per le divifate circoftanze; nè capace di aver più efecuzione in quefto Regno per la proibizione fattane dal Governo *caufa cognita* con replicati ordini Reali; nè capace altresì di effer propofto dalla Curia per la promeffa reiterata del Sig. Cardinal Arcivefcovo Pignatelli di non volerfene in alcun tempo avvalere, ficome il tutto con diftinzione apparifce da' documenti dati nel *Somm. 1. num. 26. a 28.*

Perlochè effendo certa l'invalidità del Breve, come fpedito fuor dell' intenzione del Papa, l' efferfi al prefente dichiarato valido coll' anzidetta rifoluzione, inferifce manifefta lefione al dritto acquiftato dalla Chiefa di S. Angelo, e per confeguenza reftano tuttavia in piedi l' ifteffi motivi, per li quali fù ordinato, che al fudetto Breve non s' impartiffe in alcun tempo il Regio *Exequatur*.

§. II.

§. II.

OSSERVAZIONE SUL DUBBIO QUARTO INTORNO ALL' APPROVAZIONE DE' CONFESSORI.

IV. *An Confessarii pro Ecclesia, & Hospitali S. Angeli ad Nidum approbandi sint ab Archiepiscopo, sive potius a Sacrista, seu Rectore?*

Resolutio Sacræ Congregationis.

Ad IV. *Affirmativè ad primam partem, negativè ad secundam.*

QUesto punto è quello, che grandemente si esagera per pregiudicare i dritti della Chiesa di S. Angelo a Nido; e per renderlo odioso, si è cercato senza verun fondamento persuadere, esser cosa mostruosa il volersi da un Ecclesiastico esente, che hà l'ordinaria giurisdizione ne' suoi sudditi, esercitare la facoltà di approvare i Confessori in riguardo di quelli. Il grand' equivoco, che non si lascia tuttavia d'imprimere, consiste nel dire, che dal Rettore siesi data, e si voglia dare a semplici Sacerdoti la facoltà di confessare indifferentemente anche quei, che non sono suoi sudditi, senza l'approvazione del di loro Pastore. Pretensione, che quando fusse in realtà qual si dà ad intendere, non si niega, ch' ella sarebbe ingiusta.

Ma egli è un zelo industrioso, che nasce dalla speranza, che si è concepita di poter facilmente in questa forma supprimere i privilegj del Pio Luogo; e bisognerebbe non aver cognizione delle cose più conosciute, per togliere al Rettore una facoltà così legittima, e ben fondata, che hà sempre pacificamente, e pubblicamente esercitata ne' soli suoi sudditi, che sono altresì esenti dall' Ordinario, e sottoposti alla S. Sede

Imperochè, se vi è cosa di più chiaro, ed espresso nel tenore della Fondazione, ella è che dopo avere il Cardinal Brancaccio spiegata *l'onnimoda potestà*, *e giurisdizione* nella persona del Rettore privativamente sopra del Clero, e de' Servienti della Chiesa, ed Ospedale, coll'autorità quasi Episcopale di *correggergli*, *punirgli*, ed anche *scomunicargli*, con escludere ogni giurisdizione dell' Arcivescovo = *Ita ut nullam possit in Personas jurisdictionem, & potestatem exercere*: soggiugne più specificamente la facoltà di udire le confessioni degl' infermi di detto Ospedale; e quelche non è men considerabile, la facoltà di amministrare a' medesimi gli altri Sacramenti.

Item voluit, & ordinavit, quod dicti Cappellani, & Presbyteri L 2 *ipsius*

ipsius Hospitalis possint, *& valeant infirmis ibidem degentibus* CONFESSIONES AUDIRE, ET SACRAM EUCHARISTIAM, ET OLEUM SANCTUM MINISTRARE.

Questo è quelche stabiliscono le parole del Fondatore, munito dell' Autorità Apostolica conferitali a tal effetto da Martino V. e lo stabiliscono in maniera, ch' egli è impossibile di confonderlo, e potergli dare diversa interpretazione; poichè seguendo il senso letterale, dev' essere indubbitato, ch' essendosi al Rettore conceduta la facoltà di eliggere, ed approvare un Ecclesiastico del suo Clero, per aver cura degl' infermi, ed al quale dovesse ingiungersi il peso di sentir le confessioni de' medesimi, gli abbia con ciò conferita la facoltà di approvarlo; altrimente, se una tal facoltà l' avesse dovuta ricevere dall' Arcivescovo, invano, e senza verun motivo avrebbe detto, che detti Cappellani potessero sentir le Confessioni. Ciò è così chiaro, che quando pure al Rettore non si fusse conceduta l' *onnimoda*, *ed ordinaria potestà*, *e giurisdizione*, e quelche è più, l' espressa facoltà di *scomunicare*, che è il maggior atto giuridico della potestà Ecclesiastica; pure da essi Cappellani avrebbero potuto sentirsi le confessioni per facoltà delegatagli dal Cardinal Fondatore, che in vigore dell' Autorità Apostolica disse: *Possint*, *& valeant infirmis ibidem degentibus Confessiones audire*: e per conseguenza avendo a' medesimi data tal facoltà, egli è troppo chiaro, che l' approvazione non potevano essi da altri averla, che dal proprio Superiore.

Toglier deve ogni dubbiezza il vedersi, che nell' istesso tempo vien data loro la facoltà di amministrare gli altri Sacramenti: *Confessiones audire*, *Sacram Eucharistiam*, *& Oleum Sanctum ministrare*: la qual facoltà costituendoli in luogo del Paroco, si hà per necessaria illazione a dire, che per maggiore stabilimento dell' intera esenzione fù loro conceduta la facoltà, e i dritti Parochiali. Non lasciandosi sù di ciò di notare, che trattandosi d' Ospedali, basta *de jure* la sola Consuetudine, che siesi introdotta, ed osservata per un tempo legittimo di amministrarsi i Sacramenti, e di udir le confessioni degl' infermi.

Sicchè per quelche riguarda gl' Infermi dell' Ospedale, abbiamo l' espressa legge della fondazione, e quel ch' è più, *etiam pro Sacramentis Parochialibus*, avvalorata non solo dalla consuetudine, che prima della pubblicazione del Concilio non si è mai contradetta dalla Curia Arcivescovile; ma eziandio da due Bolle de' Sommi Pontefici Martino V. e Paolo III.

E per quel che riguarda gli Ecclesiastici sudditi del Rettore, abbiamo la legge medesima della fondazione, e 'l privilegio Apostolico per la Giurisdizione ordinaria onnimoda Ecclesiastica, che al Rettore vien data sopra di essi.

A questa legge di fondazione non hà punto derogato il Concilio di Trento nella *Sess.* 23. *Cap.* 25. *de Reform.* com'è chiaro dal tenore dell' istessa conciliar disposizione, e per le ragioni già altrove ponderate. Ed uniformi sono altresì le decisioni emanate dalla Sacra Congregazione del Concilio, la quale in una causa tutto alla presente consimile determinò a favore del Priore di S. Martino circa la facoltà di approvare i Confessori nel Clero Secolare di S. Maria Incoronata: la qual decisione essendo tutta individuale per il caso presente, dovrebbe quì interamente rapportarsi; ma se ne trascrivono solfanto le seguenti parole dal *Som.* 1. *n.* 40.

Quoniam verò decrevit Sancta Synodus Concilii Tridentini sess. 23. cap. 15. nullum, quamvis in ordinatione a peccatis solvendi potestatem accipiat, posse confessiones etiam Sacerdotum audire, nec ad id idoneum reputari. Quæritur proinde ad omnem supputandam scrupulositatem ab Illustrissimis EE. VV. ex hac dispositione derogatum necne censeatur eligendi facultati, qua ex privilegio prædicto usi fuerunt, & utuntur Priores Monasterii prædicti.

Sabbato 7. di Luglio 1618.

„ Proposto il sudetto caso per la maggior parte, la Congre-
„ gazione degli EE. Cardinali inclinò, che il sudetto Privi-
„ legio abbracciasse la facoltà di approvare li Sacerdoti *ad*
„ *Confessiones audiendas*, E CHE FUSSE IN LIMINE FUNDATIONIS, E CHE PERCIO' NON FUSSE SUBLATO DAL SACRO CONCILIO NELLA SESSIONE XXIII. AL CAP. XV.

NE' punto è vero, che la Chiesa dell' Incoronata avesse specifico Indulto per le Confessioni; poichè ciò è contrario a quelche apparisce dagli atti, e dalli termini della stessa decisione, la qual solamente si appoggia all' ampiezza dell' *omnimoda Esenzione* dell'Ordinario, simile in tutto alla nostra, ed alla giurisdizione data *in limine Fundationis*, la quale dal Concilio fù preservata; Ed in vano si sarebbe proposto un tal dubbio, e fatto decidere dalla S. Congregazione, se vi fusse stato l'Indulto specifico per le Confessioni.

Sù di che si deve riflettere, che il secondo asserto Breve di Gregorio XIII. che oggi si allega dalla Curia Arcivescovile per l'Indulto specifico delle Concessioni (quando anche sia vero), non fù certamente mai esibito nel 1618. perchè altrimenti la Congregazione del Concilio non avrebbe avuto ad esaminare, se il privilegio Ponteficio abbracciasse la facoltà di approvare i

Con-

Confeſſori, come già ſtimò, e riſolſe la maggior parte de' Signori Cardinali; laonde è ben chiaro, che la di loro riſoluzione nacque dall' ampla giuriſdizione ordinaria del primo Breve, uniforme in tutto a quello di S. Angelo a Nido.

Di vantaggio, l' aſſerto ſecondo Breve di Gregorio anche ſarebbe anteriore al Concilio, e ſoggetto in conſeguenza alla deroga del medeſimo contenuta in detto *Cap.* 15. *Seſs.* 23.

E per ultimo la Congregazione ſi appoggiò nella deciſione del 1618. a due circoſtanze di fatto: una fù, che il privilegio abbracciava la facoltà di approvare i Sacerdoti alle confeſſioni; e l'altra, che tal privilegio era conceduto *in limine fundationis*. Queſte due circoſtanze identicamente concorrono nella ſpecie preſente, come ſi è veduto; ed in conſeguenza quella deciſione è in tutte le parti adattabile al caſo, che trattiamo.

Nè queſte due circoſtanze di fatto l' hà potute, o può metter in controverſia la Curia Arciveſcovile, per eſſerſi i di lei Avvocati nelle ſue allegazioni impreſſe in Roma, unicamente sù di queſto punto fondati nella diſpoſizione del Concilio di Trento, e ſulla Bolla di Gregorio XV. la quale ſupponendo i privilegj eſiſtenti di udire le confeſſioni, hà quelli derogati, ſempre però che non ſi fuſſero conceduti *in limine fundationis*, come dichiarò la Congregazione in detto caſo de' PP. Certoſini.

Alla legge della fondazione ſtabilita a favore della Chieſa, e del Clero di S. Angelo a Nido, trovaſi uniforme la diſpoſizione de' ſacri Canoni.

IMperochè, regolando queſto punto ſulli principj canonici, e ſulle deciſioni della Chieſa, certa coſa è, che il Miniſtro di queſto Sacramento della penitenza è ogni Sacerdote, che abbia l'autorità di aſſolvere, ſia ordinaria, o per commiſſione del Superiore (*a*); onde il Concilio Tridentino nella *Seſſ.* 14. *Cap.* 7. determinò: *Nullius momenti abſolutionem eam eſſe, quam Sacerdos in eum profert, in quem Ordinariam, aut Subdelegatam non habet Juriſdictionem*. E ciò per il motivo eſpreſſo dallo ſteſſo Tridentino (*b*), perchè l'atto d' aſſolvere facendoſi *per modum judicii*, ed eſſendo di niun momento quella ſentenza, che ſi proferiſce *in non ſubditum*, niuno perciò può valerſi di tal facoltà in quella Dioceſi, Parochia, o Luogo, ov' egli non ſia Superiore, ſicome più d' ogn'altro chiaramente

---

(a) Ita decrevit Concil. Lateranenſe IV. ſub Innoc. III. can. 21. Omnis utriusque ſexus, ibi: *Si quis autem alieno Sacerdoti voluerit juſta de cauſa ſua confiteri peccata, licentiam prius poſtulet, & obtineat a proprio Sacerdote, cum aliter ipſe illum non poſſit ſolvere, vel ligare.* Et in dict. cap. omnis, de pœnit. & remiſſ. Fagnan. num. 52. & ſeq.

(b) In cap. 6. ſeſs. 14. ibi: *Ad inſtar actus judicialis, quo ab ipſo, velut a judice ſententia pronunciatur*: Alia decreta Conciliot. & Pontif. penes Natal. Aloxand. Theolog. dogmat. & moral. lib. 2. artic. 8. propoſ. 2. & 3.

te viene spiegato da S. Tomaso (*a*): *Ideo sicut ille qui non est Sacerdos, non potest hoc Sacramentum conferre; ita nec ille, qui non habet Jurisdictionem. Et propter hoc oportet, sicut Sacerdoti, ita proprio Sacerdoti Confessionem fieri. Cum enim Sacerdos non absolvat, nisi ligando ad aliquid faciendum, ille solus potest absolvere, qui potest per imperium ad aliquid faciendum ligare.*

Nè vi è chi non sappia, che la facoltà di amministrare il Sacramento della penitenza, è una facoltà intrinsecamente annessa alla potestà contenziosa delle censure, come derivanti amendue dalla potestà delle chiavi da Cristo S. N. data a S. Pietro, e per suo mezzo alla Chiesa; in modo che fino al secolo XII. non fù mai distinto il foro penitenziale dal foro esteriore contenzioso (*b*), nè andavano trà di lor disunite la chiave dell' ordine, e quella della giurisdizione in ambedue i fori; ma la chiave della giurisdizione esercitavasi *in utroque foro* da una stessa persona, in cui già era presistente la potestà dell' ordine.

Or se non vi è dubbio, e la stessa decisione della Sacra Congregazione non lo difficulta, che la Giurisdizione ordinaria sopra i Ministri, e servienti della Chiesa, e dell' Ospedale sia del Rettore, e che questi ne abbia tutta l' intera facoltà fino all' uso della scomunica, sicome si legge nella disposizione del Cardinal Brancaccio, e nella Bolla di Paolo III. la qual facoltà di scomunicare è l' ultimo atto giuridico intrinseco della potestà Ecclesiastica per le parole di Gesu Cristo: *Cum Ecclesia non habet ultra quid faciat*, secondo l'espressione di Celestino III. *in Cap. cum non ab homine, de judiciis.* Nè detta giurisdizione ordinaria competa all' Arcivescovo, a cui solamente si sono accordati alcuni atti *jure delegato*; da ciò si fà manifesto, che una tal Delegazione, sicome fà arguire difetto di potestà nell'Arcivescovo, così suppone la totale, ed onnimoda esenzione nel Rettore; altrimenti, se l'Arcivescovo avesse avuta la giurisdizione *jure ordinario* sulla Chiesa, Clero, e servienti, non vi sarebbe stato bisogno di dargliela *jure delegato*; e ciò per la ragione altrove accennata coll'

(a) Quæst. 8. Supplem. art. 4.

(b) Van-Esp. de censuris Ecclef. cap. 2. §. 1. & 2. adducens notata per Morinum lib. 1. de administr. Sacram. pœnit. cap. 10. num. 1. ubi ait: *Partem illam fori Ecclesiastici, quæ peccata omnia, eorumque medelas spectat, maxima cum authoritate, & indissoluta, & individua fori utriusque interni jurisdictione, annis centum supra mille administrarunt Episcopi, eorumque Vicarii... Nec erat alius, qui Excommunicationem, alius qui peccata solveret, ad quem soluta Excommunicatione peccator esset remittendus: Nec aliud erat Tribunal, in quo Excommunicandus, vel Excommunicatus judicabatur, aliud in quo pœnitens Excommunicatione soluta; sed unus & idem homo, Episcopus scilicet, vel Presbyter unius ejusdem Tribunalis Præses id præstabat; vel si antiquissima tempora respicias, id præstabat Episcopus Presbyteris assessoribus cinctus.*

coll' autorità del Cardinal de Luca (*a*): alla quale può aggiugnersi quelche scrisse il dottissimo Natal d'Alessandro nella difesa, ch'egli fà del Concilio di Trento (*b*): *Quamobrem id initum temperamentum est, quo jurisdictionem perinde atque ordinaria foret, Episcopi obtinerent in homines ab illorum foro per Pontificia privilegia subductos; simul etiam in iis, qui per privilegia eximebantur, titulus ac veritas exemptionis intacta persisteret; concessa cunctis Episcopis facultate generali, ac perpetua in certis quibusdam causis jurisdictionis exercendæ, tamquam speciatim a Sede Apostolica delegatis*.

Se dunque l'Arcivescovo non hà tal giurisdizione ordinaria, come può esercitarla ne' sudditi altrui? Se non hà tal facoltà, come può ad altri trasferirla? Come potrà dar la facoltà di assolvere, e ligare quei, che non sono suoi sudditi? E facendolo, la sentenza non si proferirebbe invalidamente *in non subditos*? E se all'incontro al Rettore compete l' autorità ordinaria nel Clero, e nelle persone inservienti nella Chiesa, e nell' Ospedale, come potrà la confession di questi farsi ad altra persona, fuorchè a quella destinata dallo stesso Rettore, ch'è il Giudice ordinario?

Non vi è disposizione canonica, nè decreto Conciliare, in cui si dica, che l'amministrazione del Sacramento della penitenza sia atto di giurisdizione solamente delegata, e non ordinaria. Anzi si vede tutto l'opposto nel corpo della legge Canonica, dalla quale fù accordato il privilegio a' Vescovi, ed altri Superiori di eliggersi un Confessore: *etiam præter sui Superioris licentiam*, senza il qual privilegio espresso *ex juris communis dispositione Episcopus deberet confiteri Archiepiscopo, Archiepiscopus Patriarchæ, Patriarca Papæ* (*c*). Tanto è vero, che *de jure communi canonico* la facoltà di deputare i Confessori è dipendente dalla potestà ordinaria contenziosa. Ed è cosa, che si vede da per tutto, che gli Ordinarj danno la facoltà di confessare i loro sudditi, e fino li Prelati dell'infima specie, che non hanno Clero, nè Popolo indipendente da altri superiori, ma solo particolari loro sudditi, liberamente disegnano, ed approvano i Confessori, come si vede praticar generalmente nelle Comunità esenti così de' Regolari, come de' Secolari, per sentire le confessioni de' loro sudditi, o de' loro familiari (*d*).

So-

(a) Part. 1. §. III. pag. 38.
(b) Histor. Ecclef. Sec. xv. & xvi. differt. 12. num. 41.
(c) Fagnan. in cap. ne prodilatione, de pænitent. & remission. num. 34.
(d) Ut pluribus in locis Card. Petra, & Card. De Luc. qui præsertim disc. 20. de jurisd. n. 26. ait = *Sed procedendo cum iis, quæ habemus de Abbatibus, & Prælatis inferioribus, Secularibus, & Regularibus exemtis in eorum Ecclesiis, Monasteriis, vel domibus, dicebatur solum id scripsisse cum propriis subditis, non autem cum illis de Clero, & Populo Loci.*

Sopratutto quando li medesimi Superiori ordinarj abbiano tutta la potestà Ecclesiastica quasi Vescovile, come appunto accade nel caso presente per l'espressa Bolla di Paolo III. ed abbiamo i Sudditi loro particolari, che sieno soggetti ad essi *plenò jure*, come avvertisce il Cardinal Albizj (a).

Or sarebbe certamente caso troppo duro, ed inaudito il vedersi spogliato il Rettore d' una facoltà, ch' è tanto limitata, e circoscritta nell' approvare i Confessori per i soli sudditi, quando non vi è cosa più notoria, e familiare, che il vedersi esercitare tal facoltà non solo da' Regolari, ma anche da altri Prelati esenti, e perciò togliendosi al Rettore quelche ad ogni piccolo Superior Regolare non si contrasta, non se ne può che inferire un' aperta violenza, ed una notoria lesione *al jus quæsito* da sì gran tempo, ed all' osservanza, ch' è stata approvata, e riconosciuta dall' istessa Curia Arcivescovile.

DA ciò, che si è detto, rilevasi assai chiaramente l' equivoco, e la captiosità, che cade sopra il Dubbio IV. e V. intorno al luogo interiore di S. Angelo, e la Chiesa esteriore, perchè nel IV. si parla de' Confessori *pro Ecclesia*, & *Hospitali*, e nel V. in cui si tratta della licenza di predicare, e della benedizione a' Predicatori, parla solamente *de Ecclesia exteriori S. Angeli*. Lo che dà motivo di così ragionare.

O li Confessori per la Chiesa, e per l' Ospedale devono intendersi per le sole persone degenti *in loco*, e per gli Ecclesiastici addetti al servizio dello stesso Luogo esente, le quali sono certamente secondo la stessa decisione di Roma soggette alla giurisdizione ordinaria di detto Rettore; ed il pregiudizio di questo sarebbe tutto chiaro, e manifesto, perchè in tale ipotesi conterrebbe un errore intollerabile di dritto, e di fatto. Di dritto, perchè supporrebbe potersi dar la facoltà di confessare un esente dalla giurisdizione ordinaria di colui, che dà la facoltà contra l' apertissima sudetta disposizione Canonica, non moderata dal Concilio, nè contradetta da verun Canonista, o Teologo. Di fatto, perchè avrebbe a supporre, che gl' infermi degenti nell' Ospedale, e gli Ecclesiastici al servizio di esso addetti, non fussero soggetti alla potestà ordinaria del Rettore, lo che ripugna alle Bolle di Martino V. di Paolo III. ed alla disposizione del Cardinal Fondatore, le quali tutte non si sono poste in dubbio nella Sacra Congregazione nel decidersi questo IV. Dubbio.

Inoltre, giachè nel sudetto Dubbio V. si parla *de Ecclesia exteriori S. Angeli*, la conseguenza è naturale, che per predicarsi

(a) In discept. 2. qu. 11. n. 15. post tract. de jurisd. Card. de Luca.

nella Chiesa interiore a' Sudditi del Luogo, la licenza di predicare, e la benedizione a' Predicatori deve darsi dal Rettore. Adunque al medesimo, per l' istessa ragione, non potea togliersi la facoltà di fare li Confessori per la Chiesa interiore rispetto a' suoi sudditi?

O pure il Dubbio proposto, e deciso dalla S. Congregazione abbraccia, come par che porti la lettera del medesimo, i Confessori, che *conjunctim pro Ecclesia, & Hospitali*, sentano le confessioni nella Chiesa esteriore di qualsivoglia persona suddita dell' Eminent. Cardinal Arcivescovo; e la questione è risoluta col fatto, perchè non hà mai inteso, nè preteso il Rettore di confessare, o approvare per le Persone a lui soggette. E fù ben meraviglia di essersi proposto ne' sudetti termini il quarto Dubbio, quando il Rettore non hà mai avuta tal pretensione, e la Curia Arcivescovile n' era ben sincerata dall' attestato del sudetto Paroco da lei esibito; Laonde, per procedersi con buona fede, il Dubbio dovea restrignersi *ad personas exemptas, & subditas* alla potestà Ordinaria del Rettore, senza confondere Chiesa esteriore, ed Ospedale, come in detto Dubbio, e nelle supposte Pagelle ora prodotte si vede artificiosamente practicato. E tanto più dovea una siffatta chiarezza usarsi nel proporsi detto Dubbio, quantochè dal *Sommario* della Curia Arcivescovile costava, che nella Concordia *progettata* dal Signor Cardinal Petra si vede, che se bene nel *cap.* 2. si fusse generalmente detto = *Che per le Confessioni, e Prediche si fusse presa l' approvazione dell' Arcivescovo*; non potè mai intendere il Signor Cardinale per le Confessioni degli Ecclesiastici sudditi del Rettore, e degl' Infermi dell' Ospedale, perchè nel *cap.* 3. immediatamente soggiunse = *In concernentibus curam animarum nella Chiesa esteriore non possa ingerirsi il Rettore; ma che spetti all' Arcivescovo*: non potendosi difficultare, che il principale ministero circa la cura dell' anime si aggiri nell' amministrazione del Sacramento della penitenza.

Quindi, dirittamente ragionando, la Concordia, che si dice progettata dal Signor Cardinal Petra, con cui si voleva dare al Signor Cardinal Arcivescovo la cura delle anime *in Ecclesia exteriori*, si dovrebbe intendere a rispetto de' Sudditi dello stesso Arcivescovo, i quali nella medesima Chiesa indifferentemente concorrono. Ed in questi moderati termini sarebbe stata una tal concordia simile a quella riferita dal Cardinal de Luca *de jurisdict. disc.* 14. *num.* 2. per alcune Chiese Curate sottoposte alla Badia esente di Farfa, e site nella Diocesi Arcivescovile di Fermo. Per le quali Chiese avendo il Cardinal Commendatario di detta Badia preteso di avere in esse *omnimodam spiritualem, & quasi Episcopalem jurisdictionem, etiam delegatam*

gatam, & in concernentibus curam animarum, ac administrationem Sacramentorum privativè ad Archiepiscopum, qui tunc erat alter Cardinalis. Et benevolè compromissa hujusmodi controversia in Cardinalem Brancaccium, istius opera & dexteritate, post aliquas disputationes, ea sopita fuit per Concordiam; per quam Commendatarius cessit dictæ prætensioni circa concernentia Clerum, & Populum Secularem, ac istorum curam: E converso autem Archiepiscopus cessit jurisdictioni, quæ sibi competere posset cum Clericis, & aliis eisdem Ecclesiis inservientibus, quamvis in eis non concurrerent tria requisita Constit. 67. Gregor. XIII. necessaria ad exemptionem &c.

E' Favorevole finalmente alla Chiesa di S. Angelo il possesso costante, e la consuetudine non mai interrotta, essendo stati fin da principio sempre approvati i Confessori per i Sudditi, e persone degenti nell' Ospedale; costando dal *Som. n.* 42. d'essersi dal Pio Luogo prodotto in occasion della lite promossa nell' anno 1734. un numero considerabile d'antiche Pagelle, che furono disperse; del qual fatto n'è ben inteso il Signor Marchese di Fuscaldo Fratello dell' Eminentissimo Arcivescovo.

E per quelche riguarda le pagelle, che si sono prodotte dalla Curia in occasione di quest' ultima controversia, egli è in primo luogo a notarsi, essere sospettissime, sì perchè in tempo, che si trattò la prima volta con tutto il calore questa Causa, gli Avvocati della Curia Arcivescovile più volte dichiararono nelle di loro allegazioni di non trovarsi ne' libri della Curia alcuna Pagella data a' Preti di S. Angelo; ond' è che se generalmente non esiggono alcuna fede que' documenti, che traggonsi dall' Archivio della Parte contendente in giudizio; quelle, che si sono ultimamente prodotte dall'. Archivio della Curia medesima, meritano più severa censura, per essere semplici cartole.

Oltrechè si vede, essere Pagelle concedute generalmente per il Popolo, e non già *specificè* per i sudditi del Rettore; nulla rilevando la particola sovrappostavi = *Pro Ecclesia*, & *Hospitali S. Angeli ad Nidum*: perchè potea esser fatta a motivo di meglio indicare il Luogo, mentre per niun conto può la Curia provare, che alcuno Confessore dalla Chiesa avesse confessato nell' Ospedale, dove continuamente anche di notte fà permanenza un Cappellano, che coll' officio di Maestro di Casa hà dal Rettore la facoltà di confessare.

Or qual nome darebbesi alla novità, e mutazione, che si vorrebbe introdurre contro d' una consuetudine sì ben fondata? Questo chiamarebbesi condannar la memoria venerabile di tanti grandi Arcivescovi di questa Città insigni per santità, e dottrina, i quali non avrebbero permesso sì esecrando abuso, e tanti sagri-

legj nel più necessario salutar Sacramento istituito da Cristo S. N. E ciò è tanto vero, che non prima di questo secolo, anzi nell'anno 1740. si è veduto posto in campo lo scrupolo per le sudette Confessioni, benchè pubblicamente fusse noto alla Curia Arcivescovile per lo spazio di quattro Secoli; che si fussero intese le Confessioni di detti Ecclesiastici, ed Infermi da' soli Confessori approvati dal Rettore di detto Pio Luogo esente: Fatto, che la stessa Curia non può difficoltare, avendolo giustificato nel suo *Sommario*, non solo con deposizioni di più Ecclesiastici; ma anche con un attestato del Paroco della Rotonda, nel di cui distretto è sito il Luogo esente, ed è a questo quasi contiguo (1); onde niuno meglio di lui potea, e dovea per ragion del suo Officio esser informato da chi si amministrassero i Sacramenti nel medesimo Luogo.

Nè può applicarsi al caso presente la disposizione del Concilio Tridentino *Sess.* 25. *Cap.* 15. perchè parla ne' termini del solo Ministro del Sacramento della penitenza, Esente dall'Ordinario, ma non quando così lo stesso Ministro, come colui, che hà da ricevere il Sacramento, ambidue sono Esenti; e la ragione è molto evidente, perchè l'assoluzione riguardando la persona di colui, che si hà da sciogliere, o ligare, non può mai conferirsi dal solo Ministro esente, quando il penitente non sia anche esente, e suddito dell'istesso Ordinario, che deputa il Confessore; mentre in detto *Cap.* 15. non si legge affatto sù di ciò conceduta a' Vescovi, ed Ordinarj locali alcuna delegazione Apostolica, che abbracci i penitenti sudditi d'altri Prelati secolari.

Il Cardinal de Luca parlando ne' termini, così della delegazione Apostolica conceduta a' Vescovi con fortissime clausole del Concilio di Trento nella *Sess.* 25. *de Regularib. Cap.* 25. circa la clausura de' Monasterj esenti, come dalla Costituzione dal Pontefice Gregorio XV. moderatoria dell'esenzioni, scrivendo *in sensu etiam veritatis*, che nel caso, di cui egli trattava, non avean luogo il Concilio, nè la Bolla per quella ragione (*a*): *Quia non agebatur de mero privilegio, seu mera gratia, sed de concessione per quamdam speciem justitiæ, & actus correspectivi in limine fundationis, ut supra. Quæ species concessionis regulariter absque speciali mentione non venit sub legibus, & dispositionibus generalibus. Crescent. Lotter. &c. Ac etiam habetur frequenter in materia jurispatronatus Laicorum ex fundatione & dotatione, vel dotis augumento præponderante, ita ut dicatur potius ex justitia, quam ex gratia, ut non veniat sub* re-

(a) Discurs. 27. de jurisdict. num. 3. 6. 7. & 8.

(1) *Summ.* 2. *n.* 56. 57. & 68.

regulis Cancellariæ, aliisque legibus generalibus disponentibus de Beneficiis, ut in sua materia. Assistente etiam regula generali exclusiva voluntatis derogandi juri tertii, ex propria providentia magis quam ex illa legis, vel Principis quæsito, ad communiter notata ad intellectum text. &c. Quæ regula si procedit in quocumque Principe, fortius magisque de plano locum habet in Papa, expressè profitente, per ejus regulam de jure tertio quæsito non tollendo, nolle derogare juribus tertii ex deductis &c.

Indi asserendo, che la Congregazion del Concilio nel 1648. avesse in quel caso, dove si trattava di un Monastero di Monache Francescane dall'Ordinario esenti, deciso *pro observantia litterarum Apostolicarum, & Fundationis*, con aver però al Vescovo riservata l'approvazione de' Confessori delle Monache, soggiugne ne' termini seguenti: *Et meritò, quia tunc jurisdictio exerceri non dicitur cum ipso Monasterio, sed cum ipsis Confessariis, volentibus Sacramenta intra Diœcesim ministrare: quamvis hæc ratio, retenta quoad Monasterium omnimoda exemptione, non esset tuta. Quoniam ex eadem ratione, ob quam cum sola licentia Superioris Regularis istud Sacramentum per ipsos Regulares, & Exemptos ministratur intra ipsorum Monasteriorum, seu Conventuum virorum ambitum cum viris Regularibus, seu aliis Prælato Regulari subjectis, ita pariter in præsenti, cum ex frequenter supra deductis jurisdictio Ordinariis locorum delegata etiam cum exemptis Sacramenta ministrantibus, competat potius in ratione activa, quam passiva, & sic ratione Cleri, & Populi Secularis, quibus tamquam propriis ovibus, & subditis sub ejus cura existentibus divina pabula ministrantur. Nihilominus cum agatur de Monialibus, in hac parte laudo moderationem.*

Laonde apparisce in senso di questo Autore, che la riserva fatta in beneficio de' Vescovi dell'approvazione de' Confessori delle persone esenti, è sostenibile, non *ex ratione tuta*, ch'è quanto dire, non per giustizia, ed in punto di ragione, ma solamente *ex laudabili moderatione, cum de Monialibus agatur.* E perciò, ladove cessi tal circostanza particolare, e vi concorra quella di trattarsi non meno del Confessore, che del penitente, amendue Sudditi ad alcun Prelato inferiore, ed esenti dal Vescovo (della qual circostanza individuale del caso nostro il Concilio di Trento, e la Bolla Gregoriana fanno menomo motto) nè per lodevole moderatezza, nè per ragione possa pretendersi di tal specie di Confessori riservata l'approvazione al Vescovo, dalla cui onnimoda giurisdizione sono esenti affatto amendue le persone, di chi amministra, e di chi riceve il Sacramento della penitenza.

Per

Per le quali ponderazioni non è applicabile detta disposizione del Concilio, nè quella della Bolla al caso, di cui si tratta; come non lo sono nè meno le autorità della Clementina *Quia contingit de Religios. Domib.* nel §. *verum*, e dell' altra Clementina 1. §. *final. de Privileg.* e de' Dottori allegati in Roma dagli Avvocati della Curia Arcivescovile in questo proposito, che esattamente rapportiamo, perchè possa ognun' osservarli (a); E benchè per error di stampa si sarà confuso col §. *Cæterum*, la disposizione però del medesimo è tutta al contrario; perchè senza richiedere l' approvazione dell'Ordinario negli Ospedali esenti, dà per sufficiente la sola, e semplice consuetudine d' amministrare ne' medesimi luoghi i Sacramenti. Ecco le parole della Clementina, che sono pur troppo chiare.

Cæterum nostræ intentionis existit, quod si qua sint Hospitalia, altare, vel altaria, & cæmeterium ab antiquo habentia, & presbyteri celebrantes, & Sacramenta Ecclesiastica pauperibus ministrantes, seu si Parochiales Rectores consueverint in illis exercere præmissa, ANTIQUA CONSUETUDO SERVETUR, QUOAD EXERCENDA, ET MINISTRANDA SPIRITUALIA SUPRADICTA.

Così parimente dell' altra Clementina 1. §. *final. de Privileg.* nella quale il Pontefice preserva agli esenti per privilegio Apostolico l' amministrazione de' Sacramenti.

Gli Autori altresì citati da essi Avvocati, essendosi riconosciuti sul proposito, per cui si allegano, sono contrarj; anzichè fondandosi interamente alla sudetta *Clementina*, vengono eziandio ad essere al di loro intento affatto opposti. Ed in particolare sembra fatta per il caso presente a prò del Pio Luogo la decisione Rotale 348. in contrario allegata, mentre dopo essersi in quella fondato, che i PP. Colabiti, per essere esenti per privilegio Apostolico *ab omni jurisdictione, & superioritate alterius Parochiæ*, poteano esercitare per gl' infermi dell' Ospedale i dritti Parochiali, e doveano come Parochi riputarsi: *Cum eis competat ex privilegio Summi Pontificis jus administrandi Sacramenta infirmis, & habeant juris assistentiam juxta Clementinam quia contingit de religios. domib. Genuens. in prax. Cur. Archiepiscop. Neapol. cap. 61. num. 1. & 2. &c. & generaliter pro Parochis haberi Sacerdotes in Hospitali deputatos, firmavit Rota in Licen. 22. Mart. 1638. cor. Tarraconen.*

(a) In alleg. Rom. typ edit. sub Dubio IV. num. 83. ibi = Pax Jordan. lucubrat. canon. lib. 7. tit. 9. num. 39. & seq. Nicol. in lucubr. civil. lib. 4. tit. 5. num. 26. Genuens. in prax. Cur. Archiepiscop. cap. 50. n. 1. Pigratell. consult. canon. 152. per tot. tom. 9. Card. de Luca de Paroch. disc. 34. num. 16. & disc. 38. n. 14. & seq. Van Esp. in jur. eccles. part. 2. tit. 37. cap. 3 num. 40. & sequ. Panimoll. decis. 1. annot. 10. num 3. & 4. & post alios = Rota in Recent. decis. 348. num. 41. part. 11. decis. 231. n. 2. & sequ. part. 13. & cor. Molin. decis. 161. n. 4.

conen. &c. in conferma di ciò rapporta alcune Bolle Ponteficie di Sisto IV. e V. di Paolo V. e di Vrbano VIII. per dimostrare di essere stato costume di concedersi nelle Fondazioni degli Ospedali la facoltà a i di loro Rettori : *Confessiones tam infirmorum, quam aliorum Confratrum, & Ministrorum inibi inservientium audiendi, SS. Eucharistiæ, & extremæ Unctionis Sacramenta liberè, & licitè ministrandi.*

Nè dagli Avvocati della Curia Arcivescovile dovea in tal proposito esaggerarsi l' esempio della Chiesa, e dell' Ospedale di Santa Maria della Cesarea di questa Città, il quale niente hà di simile col caso nostro. Poichè dalle scritture istesse da loro inserite nel proprio *Somm.* e da noi trascritte nel secondo nostro *Somm.* al *n. 62.* ed altri due susseguenti, costa letteralmente, che nel Breve di Clemente VII. se vi fù apposta la clausola: *dummodo ipsi Presbyteri ab Ordinario loci approbati fuerint:* si dava la facoltà di udire le Confessioni delle persone degenti nell' Ospedale: *necnon aliorum Christi Fidelium ad ipsam Ecclesiam confluentium*. E colla stessa clausola generale si vede spedita la pagella dell'anno 1692. prorogata fino al 1708. in persona di D. Baldassarre Cannavale, e concepito anche l' attestato prodotto del Sacerdote D. Francesco Guerrieri, che di più aggiugne, per tutto il tempo dell' esercizio di Confessore da lui avuto in quella Chiesa *non essere mai stato in piedi quell' Ospedale, nè essersi aperto*. Laonde per questa circostanza, e per l' altra sovraccennata non sà vedersi, qual paragone possa correre trà il sudetto Luogo, e quello di S. Angelo a Nido, in cui la pia opera dell' ospitalità prescritta dal Fondatore costantemente da più secoli si osserva con ogni esattezza, e si tratta delle Confessioni solamente di quegl' infermi, e de' Sudditi del Rettore, non già *aliorum Christi Fidelium ad Ecclesiam confluentium*.

Ed in questo proposito deve ponderarsi, che qualora si voglia altrimenti ragionare, ne nascerebbe il notabil pregiudizio per gli Ordinarj delle Chiese Regie, i quali non sono *Nullius*, ma hanno la giurisdizione *in Ecclesiam, & Ministros Ecclesiæ*, come sono quelli, de' quali si è fatta menzione nella Parte precedente.

Ed in effetto si vede, essersi fatto gran fondamento nell' allegarsi a prò della Curia Arcivescovile alcune risoluzioni della stessa Congregazione del Concilio fatte nell' anno 1579. contra il Priore, ed il Capitolo della Real Chiesa di Bari, tutte appoggiate a' novelli decreti del Concilio di Trento. I quali non mai furono in Regno ricevuti in tutto ciò, che riguardava le Reali Cappelle (come si è quella di Bari), o alcun loro pregiudizio, inseparabile affatto da quello delle Re-

gie

gie Sovrane preminenze, alle quali non mai pensarono i PP. del Concilio in modo alcuno di pregiudicare, come si dichiararono molti di essi col Rè Filippo II. e questo savissimo Monarca non lasciò di prevenire al Vicerè Duca di Alcalà. Oltrecche tutti sanno, che a' Visitatori stessi, e Delegati particolari Apostolici quì altre volte mandati dopo il Concilio si è conceduto il Regio placito coll' espressa limitazione di non procedere nè meno indirettamente nelle cause de' Cappellani, e delle Cappelle Regie; e che alle doglianze de' Cardinali Giustiniano, ed Alesandrino sulla esecuzione de' medesimi, o alle novità di visita de' Castelli intentate da questa Curia Arcivescovile, e da altri Vescovi del Regno dopo il Concilio non si è mai dato giuridicamente luogo alcuno, come da' volumi ms. del Chioccarelli, e da' Registri della Real Camera apparisce.

PEr le quali evidentissime ragioni si può conchiudere, che la risoluzione dell'anzidetto Dubbio IV. controvenendo direttamente al tenore degl' Indulti, e Privilegj Apostolici, ed alla mente espressa del Fondatore; ed incontrando aperta resistenza di legge, e contradizione colla stessa decisione della Congregazione, che nello stesso tempo, che dà all' Arcivescovo la giurisdizione *Delegata*, ed attribuisce al Rettore l' *Ordinaria*, toglie al medesimo la facoltà di approvare per le Confessioni de' suoi sudditi, la qual dipende dall' istessa giurisdizione *Ordinaria*, come apparisce da' principj sicuri, e dall' esempli di molti Prelati esenti. Ed inoltre essendo visibile l' equivoco, col quale si è concepito il IV. Dubbio, perchè dovea restringersi alle sole persone esenti del Luogo, e soggette all' Ordinaria potestà, e giurisdizione del Rettore, senza confondere la Chiesa esteriore coll' Ospedale. E di vantaggio non dubbitandosi, che il decreto del Tridentino circa le Confessioni affatto non è applicabile al caso presente, perchè non parla, che del solo Ministro del Sacramento della penitenza esente dall'Ordinario, e non già del caso, in cui così detto Ministro, che i Penitenti sieno ambedue esenti: E quando pure comprendesse il caso di tali esenti, nè pure abbracciarebbe il caso presente, non avendo il Concilio tolto agli esenti *in limine fundationis* la facoltà d' approvare per le Confessioni, sicome l'istessa Congregazione l' hà altre volte deciso. Resistendo in fine l' apertissima legge della Fondazione, la quale si estende espressamente *ad Sacramenta Parochialia* coll' osservanza contestata con deposizioni prodotte dalla stessa Curia, che non solo è interpetrativa, ma prescrittiva d' un tal dritto, che ben si dà (*a*).

Per

(a) Fagnan. lib. 5. Decretal.cap. absolutos. n. 3. tit. de hæretic. & Archidiac. in cap. 3. col. fin. de temp. ordin.lib. 6.

Per tutto ciò si hà da conchiudere, che dall' anzidetta decisione ne risulterebbe un torto, e pregiudizio notorio al chiaro dritto del Rettore, quando si volesse estendere anche agl' Infermi dell' Ospedale, ed agli Ecclesiastici sudditi del medesimo. Ma bisogna sentire quelche si dice in contrario.

Opposizioni, e *Risposte*.

SI oppone primieramente dalla Curia Arcivescovile, che la Bolla di Martino V. non contenga *specificè*, come converrebbe, una tal facoltà conceduta a' Rettori di S. Angelo di approvare i Confessori. Che col testamento del Cardinal Brancaccio, e colla Bolla di Paolo III. spedita per organo dal Cardinale Gran Penitenziere, non possa sostenersi un tal punto; imperochè per facoltà conceduta da Martino V. esso Cardinale non potea concederla, senza commettere un delitto di Stato, quando pur si leggesse d' averla nel suo testamento conceduta.

Questa maniera di pensare darebbe luogo di credere, che non si tratta con serietà una materia sì importante; imperochè essendo una regola tutta ordinaria, che gli atti, che han trà di loro qualche relazione, devono essere rischiarati, e spiegati gli uni cogli altri, benchè fatti in diversi tempi, questa regola dichiara il senso, che ci si contrasta, perchè la Bolla di Martino V. è troppo chiaramente *rimessiva* alla disposizione testamentaria del Cardinal Brancaccio, la qual viene dal Papa istesso autorizata in quelle ripetite parole: ***Illi***, ***vel illis***, ***quos in tua ultima voluntate duxeris ordinandum***.

Nelle tavole poi del Cardinale si fà espressa menzione dell' Autorità Ponteficia a tal' affetto comunicatagli: ***Forma autem gubernationis***, ***&*** ***regiminis supradicti fiat secundum infrascriptos modos***, ***&*** ***terminos***, ***quos*** *AUTHORITATE APOSTOLICA NOBIS IN HAC PARTE CONCESSA* ***ordinavimus***, ***&c.***

Or chi oserebbe dubbitare, che in questa espressione sì precisa manchi la facoltà necessaria? Data la commissione ad un Cardinale, si esclude ogni dubbiezza, perchè tal delegazione fà presumere lontana ogn' iniquità per una sì eccelsa rappresentazione (*a*); sovratutto qualor dicasi d' essersi commesso dal Papa ***vivæ vocis oraculo***, e si asserisçan cose verisimili, ed il Papa sia presente, da cui possa facilmente aversi ricorso da chiunque si credesse pregiudicato (*b*): ***Cardinali asserenti***, ***aliquid actum fuisse in præsentia Papæ***, ***fides præstanda erit***: ***similiter dicenti***

N

(a) Card. Jacobat. de Concil. lib. 1. artic. 1. num. 217. tom. 13. tract. part. 1.
(b) Jo: Bap. Girò disput. 40. num. 46. fol. 66. de potestat. Cardinal. Farbat. de præstant. Cardinal. quæst. 1. punt. 2. Lint. in Cap. quod super his de fide instrum. Fagnan. lib. 3. Decretal. in Cap. de Rectoribus n. 39. de Cleric. ægrotant. Rota decis. 630. num. 2. part. 4. recent.

centi, sibi vivæ vocis oraculo aliquod mandatum fuisse a Papa: tanto è lontano dal potersi opinare indegnamente, non che dubitarsi di mendacio di Personaggio sì venerabile, e religioso.

Deve adunque toglier ogni difficoltà il chiaro tenore, con cui egli ordinò a' Preti dell' Ospedale *Confessiones infirmorum audire*: lo che altro significato non può certamente avere, se non che tal facoltà non si fusse richiesta all' Ordinario; altrimente inutile sarebbe stato il dirlo, se dall' Ordinario avesser dovuta ottenerla; e questa spiega è altresì tutta corrispondente, ed univoca colla legge, che tanto s' inculcò, che la Curia niuna giurisdizio e vi avesse giammai esercitata.

Nè il Pontefice Paolo III. avrebbe punto autorizata una pratica, che offendeva le massime più inviolabili della Chiesa; ma avrebbe lasciata all' Ordinario così l' approvazione sudetta per li Confessori, come l' amministrazione de' Sacramenti, e 'l ministero della parola di Dio, che sono le cose veramente sacre, veramente spirituali, e gerarchiche; le quali furono da quel Pontefice in tutta la di loro estenzione confermate.

Quindi per la chiara volontà del Cardinal Fondatore, che fù fedel Ministro esecutore di quella di Martino V. si può rettamente dire quelche scrisse nella *l. ille*, *aut ille* il Giureconsulto Paolo: *Cum in verbis nulla est ambiguitas*, *non debet admitti voluntatis quæstio*.

Ma quando poi volessimo supporre difetto di potestà nel Cardinal Brancaccio, questo verrebbe supplito colla Bolla spedita dal Cardinal Penitenziere di special commissione di Papa Paolo III. = *Omnesque tam juris*, *quàm facti defectus*, *si qui forsan intervenerint*, *in eis supplemus*: e se volesse anche nel Cardinal Penitenziere, contro le regole più conosciute, supporsi difetto di potestà, basterà ricordare, che in quella sua Bolla vi sono l' espresse parole = *Authoritate Domini Papæ*, *cujus Penitentiariç curam gerimus*, *ac de ejus speciali mandato super hoc VIVÆ VOCIS ORACULO Nobis facto*, *commissionem*, *concessionem*, *voluntatem*, *ac ordinationem Raynaldi Cardinalis &c.* Or chi mai si persuaderebbe, che dopo il corso di tre secoli, in cui la volontà del Cardinal Brancaccio si è veduta notoriamente eseguire, potessero promoversi difficoltà di questa condizione? e 'l ricorrere a siffatte sottigliezze non è chiaro argomento di non esservi sodezza di ragione, ove fondarsi?

Se dunque la Bolla di Martino V. è relativa alla disposizione testamentaria del Cardinal Fondatore; se lo stesso Pontefice gli communicò per tal' effetto l' autorità necessaria; se tale autorità viene asserita dal Cardinale istesso; come potrà dirsi, che per facoltà concedutagli da Martino V. non potea egli senza delitto di Stato dar la facoltà d' approvare i Confessori?

Com'

COm' è possibile, dice la Curia, che ad un semplice Prete Sagrestano si fusse da Martino V. e da Paolo III. voluta conferire la facoltà di approvare i Confessori? Perciochè adduce il riscontro di più lessici, e calepini, che ad una tal voce danno un significato troppo ordinario per l' officio più servile della Chiesa.

Ma affinchè cessi lo stupore, o il volontario equivoco, che vuol prendersi trà *Sagrestano*, *e Cherico Sagrestano*, basta considerare, che gli osta il fatto; e quando anche fusse *Janitor Ecclesiæ*, *non Sacrista*, la difficoltà consisterebbe nel vedersi, se potea il Papa concedergli tal giurisdizione; circa la qual potestà non vi sarà chi ardisca dire il contrario. Il fatto è, che il Papa gli conferì la giurisdizione *in Subditos*, e la stessa Congregazione del Concilio, da cui vien chiamato *Sacrista*, *vel Rector*, l' hà considerato per *Dignità* capace della Giurisdizione Ordinaria, come dal tenor delle Risoluzioni.

In effetto li Storici, e Canonisti più celebri fan vedere di quanto riguardo, ed autorità era la dignità di Sagrestano; e per lasciar gli altri, il P. Tomasini (*a*) dopo gli esempj, che rapporta di Sagrestani, passati immediatamente al grado di Patriarchi, e d'altri, ch' erano ad un tempo Sagrestani, e Corepiscopi, soggiugne: *His liquet, quanti ponderis esset Scevophylacis (hoc est Sacristæ) Dignitas, utque Presbyteris semper commendaretur*.

E più oltre dimostra la differenza, che vi era trà questa Dignità, e l' officio di custodire i vasi sacri, ch' era de' Diaconi più provetti, chiamati anche Sagrestani. E di vantaggio al *num* 14. soggiugne coll' autorità di un Concilio generale, che al medesimo veniva ordinata l' esecuzione di alcune cose conciliari: *Sacristæ*, *vel Cimeliarchæ*: dicendo, che molti han creduto, che fusse lo stesso la Dignità di Cimiliarca, che quella di Sagrestano. E l' eruditissimo Carlo Dufresne (*b*) adduce molti passi d' Autori antichi, che fan vedere lo stesso = *Erat dignitas Ecclesiastica* = *Idem quod Thesaurarius* = *Sacristæ Ecclesiarum Custodes*, & *Pastores*.

Non potendosi intanto attribuire a semplicità un' equivoco sì grossolano, è forza il dire, esser egli un' effetto dell' idea, che si tiene di avvilire, e conculcare le prerogative della Chiesa di S. Angelo, col darsi ad intendere mostruosità siffatte, e fino col farsi sperimentar la sua sorte anche alla voce, *Sacrista*, dopo il corso di tre secoli, ne' quali si è pubblicamente, e notoriamente riconosciuto per Dignità, e per Capo del Clero di S. Angelo colla piena, e total giurisdizione ne' suoi sudditi.

(a) In veter. & nov. Eccl. discipl. to. 1. lib. 2. cap. 103. n. 11. & seq. & lib. 3. cap. 1. n. 8. S. Sacrista.
(b) In glossar. ad scriptor. med. & infim. latinitat. tom. 3. verb. *Sacrista*.

INsiste la Curia Arcivescovile sul fondamento delle diverse specie de' Prelati inferiori, e dice, doversi con queste regolar l'esenzione del Rettore di S. Angelo a Nido; perlochè non essendo il medesimo della *terza specie*, non potrà mai approvare i Confessori per sentire le confessioni de' Preti, e servienti della Chiesa, giusta il *Cap.* 15. della *Sess.* 23. *de Refor.*

Or è possibile, che una tal distinzione deve prevalere a tutta la forza d'un ragionamento sostenuto dal tenore degli espressi privilegj, ed indulti Apostolici, da quello della disposizione del Cardinal Fondatore, dall'osservanza contestata con prove prodotte dall'istessa Curia; e che più? da quelch'è stato uniformemente deciso in casi simili, dal sentimento generale de' Dottori, anzi da' principj più costanti, ed inviolabili della Chiesa, che sono decisioni certe, che non ammettono nè sottigliezze, nè contenzioni?

Noi pur sappiamo, che la scienza di ben distinguere è propria de' savj, e da' savj dev'esser conosciuta; ma le distinzioni *decipiunt quandoque sub specie recti*, e qualunque sieno non possono mutar una legge, ch'è immutabile: *Quoniam igitur*, è il Concilio di Trento, che parla, *natura & ratio judicii illud exposcit, ut sententia in subditos dumtaxat feratur; persuasum semper in Ecclesia Dei fuit, & verissimum esse, Synodus hæc confirmat, nullius momenti absolutionem eam esse debere, quam Sacerdos in eum profert, in quem ordinariam, aut subdelegatam non habet jurisdictionem*.

Che il Rettore abbia la giurisdizione ordinaria richiesta dal Concilio per l'esercizio di tal facoltà, quando tante ragioni addotte non lo persuadano, le sole parole della Bolla di Paolo III. lo convincono in termini così chiari, che non possono essere dissimulati, nè possono soffrir diversa interpetrazione = *Quodque Præsbyter Sacrista pro tempore electus, vel eligendus OMNIMODAM POTESTATEM, ET JURISDICTIONEM ORDINARIAM in dictos Clericos, & Sacerdotes, ut præfertur, exercere, Ordinarii loci, seu cujusvis alterius licentia desuper minimè requisita, licitè possit & valeat, vobis & illi perpetuò indulgemus, atque concedimus*.

Lo convince altresì l'avergli conferita, e confermata tutta la piena giurisdizione Ecclesiastica nel punire, correggere, e scomunicare i suoi sudditi = *Omnimodam potestatem & jurisdictionem super illos exercendi, illos corrigendi, puniendi, & EXCOMMUNICANDI; omnemque Jurisdictionem Ecclesiasticam circa illos exercendi, prout in Litteris, & Testamento prædicti Cardinalis Raynaldi plenius dicitur contineri*.

E nella disposizione del Cardinal Rinaldo leggonsi le stesse parole, dopo le quali parlandosi della cura spirituale dell'Ospedale

dale

dale, soggiugnesi per maggior chiarezza = *Item voluit, & ordinavit, quod dicti Cappellani, & Presbyteri possint, & valeant infirmis ibidem degentibus CONFESSIONES AUDIRE, & Sacram Eucharistiam &c.* senza ripetere il di più, che vi è espresso per escludere affatto, ed in qualunque caso la giurisdizione, e potestà dell' Arcivescovo Ordinario, sichè non potrebbe spiegarsi in termini più chiari, e precisi per far concepire senz'alcuna esitazione la facoltà derivante dalla giurisdizione ordinaria del Rettore di approvare i Confessori per li suoi Sudditi.

Se dunque non può affatto dubitarsi, che la giurisdizione ordinaria sù di tali Sudditi risiede nel Rettore, in vano si cerca di rovesciare, per via d'una distinzione affatto estranea in questa Causa, un fatto così certo e costante, ed un principio così fondamentale, e decisivo, qual si è quello, che dichiara esser nulla, e di niun vigore l'assoluzione, che si proferisce in *non subditos*. E' già fondato nel §. III. della *Parte* II. che la disposizione del dritto comune Canonico, e la disciplina del tempo dev' esser la regola di questo giudizio, non già le diverse specie delle Prelature inferiori ignote, nè poste in uso prima del Concilio, le quali sono valevoli a dar norma ad altre concessioni limitate, come dicono li stessi Scrittori, che rapportano tali distinzioni.

MA in questa opportunità bisogna vedere le differenti specie di tali Prelature, perchè possa formarsene la giusta idea. Elle spieganſi nella seguente forma dal Cardinal de Luca, e dall'Eminentissimo Petra (a).

La prima specie de' Prelati inferiori è di coloro: *Qui præsident in certum genus personarum intra ambitum alicujus Ecclesiæ, vel Monasterii*, come sono i Superiori Regolari, che hanno l'esenzione passiva dall'Ordinario, unitamente nel corpo del Monastero, e della Chiesa, ed in molti casi restano sottoposti alla di lui giurisdizione ordinaria, o delegata. In questa specie non può certamente esser compreso il Rettore di S. Angelo a Nido.

L'altra specie è di quelli, la di cui giurisdizione è ristretta *in Populum, & Clerum certi loci, sed sunt in Diœcesi, & Territorio Episcopi, a cujus Diœcesi, & Territorio locus ille non fuit avulsus, aut separatus*. Ed in questa nè tampoco può venir compreso detto Rettore, perchè siamo in caso d'un pri-

vi-

(a) Card. de Luca de jurisdict. disc. 1. n. 7. Card. Petra super Constit. 4. Callist. III. & Constit. 6. Alexandr. III. sect. 1.

vilegio d'esenzione, conceduto non già molto tempo dopo fabricato il Pio Luogo, onde vi avesse l'Ordinario acquistata giurisdizione; ma di Luogo, che fin dalla sua prima origine era già stato separato, e dismembrato dalla Dioceli, e dal Territorio Vescovile, e 'l quale non mai ad altri è stato sottoposto, che alla Santa Sede.

La terza finalmente è di quei, che hanno la onnimoda giurisdizione in un Luogo *super omnes de Clero, & Populo in eo commorantes, cum ejusdem loci dismembratione a Diœcesi, & Territorio, in quo erat antecedenter constitutus*: e di questi Prelati dicesi, che abbiano la giurisdizione quasi Vescovile, perchè esercitano pressochè tutte le cose, che appartengono alla potestà della Giurisdizione, ad esclusione di tutte le altre, che sono proprie della potestà dell'Ordine, ch'essi non hanno.

Seguendo questa distinzione, sostiene la Curia Arcivescovile, e gli par difficile, che il Rettore di S. Angelo possa esser compreso nella terza specie. Ma quest' istessa viene individualmente a spiegare la qualità della di lui giurisdizione, ristretta *super omnes de Clero, & Populo in loco commorantes*, col di più de' requisiti, che costituiscono il Prelato di tale specie.

Evvi pure la quarta specie (benchè riprovata dalla Sacra Congregazione del Concilio) di que' Prelati, che sono in altrui Diocesi senz' aver Clero, nè Popolo, e per conseguenza nè pur Territorio (a); e questa non hà che fare colla qualità del Rettor di S. Angelo. E che sia così, egli non può dimostrarsi con maggior chiarezza, che coll'esemplo insieme, e coll'autorità così insigne, che quì rapportiamo.

Esaminando l'odierno Sommo Pontefice nel discorso sovracitato, di qual specie sia l'Abbate di S. Barbara della Città di Mantova, e se possa approvare i Confessori per sentir le confessioni de' Preti, e Cherici inservienti a detta sua Chiesa; pondera colla consueta avvedutezza i motivi, per li quali crede, non esser facile di comprendersi nella terza specie; sì perchè in alcuni casi così egli, che il suo Clero è soggetto alla visita, correzione, e punizione del Vescovo; sì perchè è obbligato ad intervenir col suo Clero al Sinodo Vescovile, ed è altresì astretto ad osservar la legge Diocesana; come per non esservi dismembrazion di luogo, nè abbia Clero, e Popolo a se soggetto fuor della Chiesa di S. Barbara: Ecco le sue parole (b).

Por

(a) Id. Card. Petra in cit. Const. 4. num. 6. = Fuit etiam alia species Nullius approbatæ per Rotam in decis. 459. coram Bichio in Montis Casinens. Jurisdictionis repetita dec. 373. part. 11. recent. de qua etiam Cardinalis de Luca disc. 18. de Jurisdic. ut scilicet, possit dari in Ecclesia, quæ existat in Diœcesi alicujus Episcopi, etsi nullum habeat Populum, neque Clerum, & proinde nec Territorium, quam alioquin reiicit Card. de Luca cit. disc. 18. & in adnotat. ad dict. disc. 18. addens, illam non approbari a S. Congreg. Concilii. Verum non ita indistincte talis qualitas debet reiici, nam certum est, posse veram qualitatem Nullius verificari in certa Ecclesia existente in Diœcesi Episcopi, etsi carente Territorio, ac Populo.

(b) Impress. apud Ursaj. discept. Eccles. 24. tom. 9. part. 2. num. 228.

Porrò quidquid sit de prima , et secunda specie Prelatorum Inferiorum , difficile admodum videtur , quod Abbas Sanctæ Barbaræ in tertia constitui possit . Si etenim juxta privilegium Pianum ejus jurisdictio est restricta ad Ecclesiam ; Si exemptio passiva ab Episcopo respicit ipsius personam , & aliorum Ecclesiæ inservientium , & ipsorum bona ; Si Abbatis jurisdictio coercitiva Clericos , & Beneficiatos Ecclesiæ prædictæ tantùm comprebendit ; Si in casu negligentiæ Abbatis , & aliorum potest Episcopus visitare , corrigere , & animadvertere tam in ipsum Abbatem , quàm in alios ; Si Abbas tenetur ad Synodum Episcopalem accedere , & tam ipse , quàm alii legibus Synodalibus sunt adstricti , uti supra visum est ; Si denique nulla dismembratio loci , nulla Cleri extra Ecclesiam S. Barbaræ existentis nulla facta legitur in Privilegio Papali a Diœcesi Episcopi Mantuani ; suadent hæc omnia , Abbatem Sanctæ Barbaræ non esse Prælatum Inferiorem tertiæ speciei .

Essendo adunque chiaro , che il Rettore di S. Angelo abbia tutti que' requisiti , che mancano all'Abbate di S. Barbara , non potendo egli , nè il suo Clero esser visitato , nè punito dall'Ordinario , nè essendo giammai stato sottoposto alle leggi Sinodali , nè astretto ad intervenire al Sinodo ; l'illazione è naturale, ed indifficoltabile , ch'egli sia Prelato inferiore della terza specie , per cui gli competa l'approvare i Confessori per sentir le confessioni de' suoi sudditi , che sono parimente esenti della giurisdizione dell'Ordinario.

NE' può dirsi , che se bene il Rettore abbia tutti gli anzidetti requisiti , mancandogli quello del Territorio separato , non possa perciò costituirsi in grado di Prelato inferiore della terza specie.

Imperochè , senza quì rapportare un gran numero d' autorità per convincer del contrario , basterà quella di due insigni Scrittori peritissimi in questa materia , uno de' quali è il Cardinal Albizi , che ne' precisi termini del punto , che si controverte , scrisse così , come si legge (*a*) .

Quo verò ad deputationem Confessariorum , aliqui ex Adversariis æquivocant inter Deputationem , & Approbationem . *Aliud enim est deputare , aliud approbare ; Nam sicuti in Ecclesia Regulari Superior deputat Regulares ad audiendas Confessiones sæcularium , Ordinarius verò , cui præsentantur , approbat ad præscriptum Concilii Tridentini Cap.* 15. *Sess.* 13. *de Reform. & habetur in Clementina Dudum* §. *statuimus etiam , de sepultur. Barbos. ad d. cap.* 15. *num.* 7. *Sic in Ecclesia sæculari Pre-*

(a) In cit. discept. 2. qu. 11. num. 15. 16. & 17. post tract. Card. de Luc. de jurisd.

Prælatus, qui ibi habet Jura Episcopalia, Confessarios deputat, imò & approbat. Ricc. decis. 22. num. 4. & 5. part. 4. Suarez de pœnit. tom. 4. disput. 28. sect. 5. num. 3. Tamburin. de jure Abbat. tom. 2. disp. 6. qu. 11. Barbos. ad d. cap. 15. num. 28. Ciarlin. latè cap. 108. num. 46. 68. & 69.

Neque obstat, quia Prælati habentes jura Episcopalia non possint approbare Confessarios, neque Concionatorem, nisi habeant Territorium separatum, & sint Nullius Diœcesis, ut resolvit S. Congregatio Concilii, cujus resolutionem refert, & sequitur Rota decis. 332. part. 1. recent.

Quia, ut supra dictum est, in octava quæstione, cum Cardinalis titularis habeat in sua Ecclesia Regulares SIBI PLENO JURE SUBJECTOS, *perinde est, ac si haberet Territorium separatum, ut dixit Rota decis. 44. num. 5. post Tamburin. de jure Abbatum tom. 3.*

Ecco con qual chiarezza toglie il dottissimo Porporato ogni difficoltà intorno all' esistenza del Territorio separato, e del *Nullius-Diœcesis*, ed in termini somigliantissimi al caso del Rettore di S. Angelo; s' egli non può altercarsi, ch' egli abbia i Preti, Cherici, e Servienti della sua Chiesa *sibi pleno jure subjectos* per l' esercizio, che hà sempre avuto, ed hà sopra di essi della giurisdizione ordinaria, che per legge espressa di Fondazione, e per chiara Concessione Apostolica gli compete. Ed in conferma di questa dottrina ecco parimente quelche dice il Cardinal de Luca in termini altresì del tutto adattabili a questo punto (*a*).

Hinc proinde inter Episcopum, & Abbatem exorta fuit lis commissa in Rota, ubi plures prodierunt resolutiones coram Corduba, & Robusterio, & demum 23. Octobris 1589. coram Comitulo, ut patet ex decis. 83. inter ejus impressas, per quam Abbati concessum fuit mandatum de manutenendo quoad Gubernium Monasterii, & Monialium, ac etiam quoad Jurisdictionem in Clericos servientes Ecclesiæ ejusdem Monasterii privativè ad Episcopum, atque cum hac resolutione practicatum, & continuatum fuit usque ad annum circiter 1650. quando extorta fuit nova controversia occasione deputandi Confessarium earumdem Monialium, an scilicet ipse per Abbatem deputatus indigeret, ad præscriptum Constitutionis Gregorii XV. approbatione Ordinarii. Unde assumpta desuper disputatione coram Bichio, Episcopo informare negligente, sub die 27. Martii 1651. prodiit resolutio favorabilis Abbati &c. Cujus resolutionis fundamentum fuit, quod Sacrum Concilium

Tri-

(a) In Marsicana jurisdictionis disc. 18. de jurisdict.

Tridentinum, & Apostolicæ Constitutiones super Ordinariorum delegata jurisdictione procederent in Monasteriis, vel Ecclesiis simpliciter exemptis, secus autem in habentibus Territorium separatum, & qualitatem Nullius, ut de isto Monasterio judicatum fuit, ob nimiam amplitudinem Privilegiorum Apostolicorum denotantium omnimodam indipendentiam ab Ordinario.

Al che possono aggiugnersi gli esempli chiari, ch' egli rapporta, nel *disc.* 20. *n.* 21. di Cleri Secolari esenti, ne' quali si ammette il *Nullius* col Territorio separato, ancorchè sieno situati nel centro d' aliena Diocesi.

Magisque ad rem facit exemplum Protectoris Almæ Domus Lauretanæ, quoniam excepta ipsa Alma Domo, quæ cum ejus ambitu intra columnas est de Territorio separato, & Nullius, totum reliquum Territorium est Episcopi, & tamen Protector plenam, ac ordinariam quasi Episcopalem jurisdictionem exercet, inconsulto, & irrequisito Episcopo, cum ejusdem Almæ Domus Cappellanis servientibus, & Ministris in ipsa Civitate, vel Territorio separatim viventibus, ut habetur infra in Lauretana disc. 33. *Idemque inter alia similia docet praxis in hac eadem Provincia de Priore Collegiatæ S. Nicolai existentis intra Civitatem Barii, in qua cum illius Ecclesiæ Canonicis, Beneficiatis, Clericis, et Servientibus Jurisdictionem exercet, ultra prædictum celebre exemplum ab antiquis Canonistis approbatum Episcopi Fæsulani in Florentina Civitate.*

Per queste ragioni, e per le altre, che sù di tal particolare si sono ponderate nella *pag.* 63. *e* 64. crediamo, che affatto non possa aver luogo l' opposizione anzidetta di nón potersi dal Rettore approvare i Confessori sul supposto di non aver egli il Territorio separato.

NE' tampoco può in alcun modo adattarsi al caso, di cui trattiamo, l' esempio cotanto in tal proposito esaggerato del Rettore dell' Ospedale degl' Incurabili di questa Città.

Imperochè, da ciò che rapportano il *Chioccarelli* nel tomo XV. de' volumi giurisdizionali, ed il *Magnati* nel suo Teatro della carità al *Cap.* 3. *del lib.* 1. chiaramente si ravvisa, che la fondazione di quell' Ospedale seguì precedente una supplica data nel 1519. da questa fedelissima Città al Pontefice Leone X. nella quale spiegando il di lei desiderio di erigere *unum Hospitale pro pauperibus incurabilibus ad instar Archihospitalis Sancti Jacobi de Augusta de Urbe*: fù susseguentemente in termini generali, senza patto, e condizione veruna, supplicato il Papa, *ut desuper opportunè providere paterna diligentia curaret*: come scorgesi dal tenor della Bolla.

Quindi nascono due fortissimi motivi, per cui niun paragone

può correre trà l' esenzione della Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido; e quella della Chiesa, ed Ospedal degl' Incurabili, ch' è di diversa qualità, e molto inferiore a quella di S. Angelo a Nido.

Il primo si è quello di non essersi dell' Ospedale degl' Incurabili ottenuto niente *per viam contractus*, perchè il privilegio di esenzione lo conseguì meramente *ex privilegio in limine fundationis*, il quale è affatto diverso dal patto, e dalla convenzione, che nello stesso tempo, ed atto si faccia dal Fondatore col Papa, o coll' Ordinario; e 'l sostenere l' opposto sarebbe lo stesso, che voler trà di loro confondere i termini notoriamente diversi di privilegio oneroso *in limine fundationis*, e di quello, ch' è semplicemente grazioso, ancorchè conceduto in tempo dalla fondazione, come abbiamo di sopra dimostrato, e si rende troppo chiaro dalli rilevantissimi effetti, che queste due specie di privilegj producono, come trà gli altri pondera il Cardinal *de Luca* nel *disc. 41. de jurisdictione.*

Il secondo motivo si è quello, che tutto il privilegio chiesto per detto Pio Luogo degl' Incurabili, e da Leone X. accordato in tempo della fondazione, venne a restrighersi a quello dell' Ospedale di S. Giacomo d' Augusta di Roma, in cui non concorre nè la qualità d' un Pio Luogo laicale, nè l' esenzione per contratto conceduto *in limine fundationis*.

Per li quali motivi ognun vede, se col difetto di queste due rilevantissime particolari circostanze, che per il Pio Luogo di S. Angelo a Nido concorono, possa il sudetto esemplo degl' Incurabili alla Causa presente applicarsi, e quanto sia diversa la natura del contratto passato nel 1426. trà il Cardinal Brancaccio, e Martino V. da quella del privilegio di Leone X. conceduto graziosamente nel 1519. all' Ospedal degl' Incurabili; niente occorrendo dire degli altri privilegj de' Pontefici successori, conceduto al medesimo Spedale per essere dell' istessa qualità, ed accordati dopo esser già seguita la fondazione.

SI Oppone di vantaggio la Bolla di Gregorio XV. che comincia *Inscrutabili*, di cui abbiamo già fatta parola, e si dice, essersi quella Bolla emanata per esecuzione del Tridentino, ordinandosi, che li Confessori delle Monache Regolari si debbano approvare dall' Ordinario; perlochè se ne vuol dedurre, che una tal Bolla, ancorchè sia moderatoria delle esenzioni de' Regolari, abbia stabilito il dritto degli Ordinarj generalmente in tutto ciò, che riguarda l' approvazione de' Confessori, e possa servir di regola anche rispetto a' Prelati Inferiori Secolari.

Ma oltre a ciò, che si è di già ponderato intorno a questa Bolla Gregoriana alla *pag.* 86. e par ogli è di notare, che il Conci-

 lio

llo non hà mai parlato di questo punto, di cui dispone tal Bolla; imperochè in quanto a' Monasteri di Monache hà semplicemente ordinato nel *Cap. 9.* della *Seff. 25. Monasteria Sanctimonialium, quæ a deputatis in Capitulis generalibus, vel ab aliis Regularibus reguntur, sub eorum cura, & custodia relinquantur.*

Secondo il quale stabilimento il S. Pontefice Pio V. che fù esatto vindice de' decreti del Concilio, con una sua Costituzione vietò a' Vescovi qualunque ingerenza in questa materia, ed a questo riguardo l'esame de' Confessori venne loro espressamente interdetto (a): *Confessores Monialium, quæ degunt sub cura Regularium, ab Ordinario examinari nolumus. Quemadmodum neque etiam Fratres, si debent audire confessiones aliorum Fratrum, examinari debent.*

E la Sacra Congregazione sul riferito Capitolo del Concilio dichiara lo stesso, e con maggior energia intorno a questo particolare (b): *Sacra Congregatio censuit, Ordinarium nullam habere jurisdictionem, & autoritatem habere nullam in Confessarium Monialium.* Nè si contentarono i Signori Cardinali di detta Congregazione di dire, *Nullam Jurisdictionem*, vi aggiunsero ancora *Nullam Autoritatem*, per escludere ogni sorta di dipendenza, anzi ogni specie di sogezione, ed ubbedienza, dovuta più alla Dignità, che alla giurisdizione de' Vescovi.

Inoltre, dall' istessa Bolla apparisce, ch'ella non fù ordinata per esecuzione del Tridentino, ma bensì *addendo* al medesimo Concilio, fù stabilito, che li Confessori delle Monache Regolari si dovessero anche approvare dall' Ordinario; perlochè dall' istessa Bolla si vede, che *de jure* li Superiori Regolari doveano destinare i Confessori per le Monache a loro soggette, e solo si volle, che vi si aggiugnesse l' approvazione dell' Ordinario. Tanto egli è vero, che pubblicata la Bolla, ed indi insorto il dubbio, se tali Confessori destinati da' soli Regolari, i quali non aveano finito il tempo di confessare, prescritto loro da' medesimi Superiori Regolari, avessero bisogno dell' approvazione dell' Ordinario, fù dalla Congregazione del Concilio deciso, che non teneano un tal bisogno, siccome rapporta *Fagnano* (c). Lo che altresì conduce a far vedere, che una tal facoltà di approvare i Confessori si regola a forma degli atti di giurisdizione ordinaria.

Nè si può considerar differenza trà il Superiore Regolare, e Secolare per rapporto a' di loro sudditi proprj; e la sudetta Bolla Gregoriana fù soltanto emanata per li Monasterj di Monache Regolari, non già per i Monaci, nè per i Laici *de Familia Monasterii*, li quali ancor oggi possono, anzi debbono

 a' Con-

(a) Constit. 41. in declarat. tertiæ molestiæ ex Bullar. Rom, Laert. Cherub. tum 2.
(b) Relat. ab Oliv. Patr. plaid. 5.
(c) Cap. cum, Cappella de Privileg. num. 30.

a' Confeffori deftinati da' Superiori Regolari confeffarfi.

La Bolla però fudetta non hà mai avuto il Regio *Exequatur*, nè mai è ftata *de facto* efeguita, almeno in quanto a tutte le cofe in quella contenute, come apparifce dall' ifteffa fcrittura fatta per la Curia Arcivefcovile nella Caufa col Monaftero delle Monache di *Regina Cœli*, e fi rende notorio per la fteffa novità, eccitata oggi la prima volta, contro de' Monafterj di Monache, li di cui conti vogliono vederfi da detta Curia Arcivefcovile.

Ma quando anche fi fuffe efeguita in Regno, nè pur ella farebbe applicabile alla Caufa; imperochè da ciò che fi è notato, fi vede chiaramente, che affatto è eftranea alla fpecie prefente detta difpofizione di Gregorio XV. mentre, quando pure con quefta fi daffe al Signor Cardinal Arcivefcovo la facoltà delegata fopra gli efenti, non mai fi potrebbe eftendere fopra gli efenti per privilegio convenuto *in limine fundationis*, che è il punto afforbente della prefente controverfia.

Il quale è di tanta forza, che il Regg. Argento nel fondare, che la Bolla ottenuta dall' Arcivefcovo di Matera da Papa Pio IV. confermata da Papa Paolo V. per cui pretendea di procedere, come Delegato Apoftolico nelle caufe d'appellazioni, che fi portavano dalla Curia Arcipretale d'Altamura, ad' efclufione della Curia di Monfignor Cappellano Maggiore, non potea punto pregiudicare, adduce quefta fondamental ragione, dicendo (ful fondamento d'altra Confulta fatta da una Giunta compofta da' Reggenti del Collaterale, Capi de' Tribunali, ed altri Miniftri nel 1605. al Rè Filippo II. in occafione di aver promoffa fimil controverfia il Vefcovo di Gravina, che pretendea avere il jus delegato, come Ordinario viciniore d'Altamura): „ Che avendo il Papa conceduta libera, ed efente la fudetta „ Chiefa d'Altamura, non potea alla ragione acquiftata per „ caufa onerofa, in rimunerazione de' fegnalati meriti, e per „ ragione della Fondazione, e dotazione, far un tal pregiu- „ dizio, con creare Delegato, il quale procedeffe nelle cau- „ fe d'appellazioni. Nè poteva derogare al Privilegio con- „ ceduto, per cui non può in veruna maniera intrometterfi „ il Vefcovo predetto, nè per via di vifita, nè per le caufe „ d'appellazioni, nè per altra qualfivoglia cofa „ fervendofi dell' efempio della Conceffione fatta da Urbano II. al Conte Ruggiero delle prerogative della Legazione di Sicilia, e dell' autorità di molti Scrittori, che hanno fcritto in difefa di quella.

Tutte quefte ragioni, ch' egli pondera, non derivano dalla pura Dignità Reale, ma dal dritto della Fondazione, e dotazione, con cui Federico Imperadore rifervò a fe, ed alla Chiefa Romana la total giurisdizione full' anzidetta Chiefa d'Altamura da lui fondata.

Cre-

CRede finalmente la Curia Arcivescovile di poter fare qualche breccia con opporre alcuni atti di possesso. Ma Dio immortale! come può mai opporre possesso, s'egli è certo per li documenti prodotti in Roma dall'istessa Curia, che in tal possesso è stato sempre il Rettore fino agli ultimi tempi della fel. mem. del Cardinal Pignatelli? Se il Paroco della Rotonda nell'anno 1741. per commissione della Curia medesima attesta parimente il pacifico possesso del Rettore? Egli depone con giuramento, e dice sapere per ragion del suo officio *come Curato di S. Maria della Rotonda, dentro i di cui confini si trova eretta la Chiesa di S. Angelo*, e per aver avuta frequente occasione di vederlo = *Che regolarmente in detta Chiesa vi sono due Sacerdoti Confessori per li Preti Cappellani, e per quel che sò, non confessano Secolari, siano dell'uno, o dell'altro sesso, nè sedono ne' Confessionali, ma confessano solamente i Preti nella Sagrestia, colla Patente, che ricevono dal Sagrestano, volgarmente detto Rettore, la quale dal medesimo si proroga ogni sei mesi. Oltre il Prete Mastro di Casa, che confessa gl' Infermi dell'Ospedale con la Patente del medesimo Rettore, o sia Sagrestano.*

Come può inoltre opporsi il possesso, se come dissimo pocanzi alla *pag.* 91. costa il medesimo a favor del Rettore dalle Pagelle spedite da' Rettori *pro tempore*? Se in tanti litiggj promossi dalla Curia Arcivescovile per cose di minor momento, di questo punto dell'approvazione de' Confessori non si è fatta mai parola nè in S. Congregazione, nè in altri Tribunali di Roma? Se l'unica lite giudizialmente promossa è stata quella delle Processioni? Ma dove si fonda un tal possesso? in poche pagelle spedite nel corso di pochi anni, ed estratte da alcuni asserti libri dall' Archivio Arcivescovile, senza nè pur citarsi la Parte, come si conveniva: Pagelle concedute generalmente per il Popolo, e non già *specificè* per i Sudditi del Rettore: sospette per vedervi sovrimposta la particola = *Per la Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido*; e per altre eccezioni, che notoriamente patiscono.

In effetto sono sospette le prime tre Pagelle dall' anno 1594. al 1605. prodotte con molta sagacità, sapendosi, che nella Chiesa di S. Angelo non vi sono libri più antichi del 1630.

L'attestato del P. Pagano Gesuita niente rileva, perchè la pretesa approvazione di D. Scipione Grimaldi alle confessioni nel 1644. fù anteriore alla di lui Elezione in Mastro di Casa dell' Ospedale. Ed in oltre non era, nè è proibito di eliggere un Confessore già approvato prima dall' Arcivescovo, e di dargli un officio dell' Ospedale.

Si sono inoltre prodotte Pagelle date a Persone, che mai han servito

fervito all' Ofpedale, o che fi afferifcono approvati per Confeffori dalla Curia Arcivefcovile circa venti anni; dopo che già fi trovavano d' aver confeffato in detto Ofpedale.

Oltre a che, ben può effere, che l'anzidetta fia ftata una fpecie di approvazione chiefta da' Cappellani particolari, già prima deputati dal Rettore, al di cui dritto quell'atto non potea pregiudicare, come fatto fenza di lui confenfo, e volontà e ben fi sà, che nelle Chiefe efenti li fudditi non poffono far alcun atto pregiudiziale per la noftra maffima: *quia agitur de præjudicio Eximentis*, ch' è il Papa (a).

Quefte contradizioni, ed inverifimilitudini fi rendono viepiù notabili dal confiderarfi, che ficome le pretefe pagelle della Curia Arcivefcovile non cominciano prima del 1594. più di un fecolo e mezzo dopo la Fondazione, non oftante una pretefa vifita fatta nel 1572. in cui fi ebbe piena notizia di amminiftrarfi in detta Chiefa, ed Ofpedale il Sacramento della penitenza; così fi veggono interrotte per molti anni, anche oltre i 40. con tutto che vi fieno i Regiftri interi de' medefimi anni, e vi s' incontri in effe della contradizione, come si è rilevato diftintamente con documenti prodotti dall'ifteffa Curia nel *Som. 2. num. ultim.*

Nè altrimenti effer potea, poichè, com'è verifimile, che nel corfo di 300. e più anni sì poche pagelle fi fuffero fpedite dalla Curia Arcivefcovile, fe mai di quefta, e non già de' Rettori fuffe ftato il dritto di approvare detti Confeffori? quefto argomento fi è altre volte per giudizio della Rota Romana ftimato invincibile a riguardo dell'impoffibilità, e dell' inverifimile, che vi concorre (a).

PER reftringere in poche parole quanto fi è detto sù di quefto particolare; non bifogna immaginarfi fuor del vero, che dal Rettore di S. Angelo fi vogliano approvare i Confeffori per fentir le Confeffioni di coloro, che non fono fuoi fudditi. Quefta idea non vi è ftata giammai, ed il farlo farebbe un attentato fagrilego. Ma il foggetto della prefente contefa fi aggira nel vederfi, fe poffa egli approvare i Confeffori per i fudditi fuoi, ficome da sì gran tempo, e fin dal dì della fondazione fi è da' Rettori pacificamente, e fenza menoma contradizione praticato in vigore dell'autorità conceduta da Martino V. fpiegata dal Fondatore, autorizata da Paolo III. e ftabilita coll' efercizio non mai interrotto di tre fecoli.

E poichè trattafi d'un Sacramento il più neceffario, e falutare; la pratica contraria di far approvare i Confeffori del Luogo *a non habente jurifdictionem*, offenderebbe le maffime più facro-

fante

(a) De Luc. mifcell. difc. 14. n. 12. & de Jurifd. difc. 25. e 92. ubi Rotæ decifiones. Fagnan. in pr. decretal. cap. 1. de Arbitr. n. 2. & feq Piton. difcept. Ecclef. 60. n. 60.
(b) Ut ex Rotæ decif. alleg. per Piton. de controv, patron. alleg. 48. num. 19.

santo, ed inviolabili della Chiesa. Perchè, siccome dice il Tridentino, se l'assoluzione si fà a maniera d'atto giudiziario, per cui il Sacerdote come giudice pronuncia la sentenza; talmente, che se alcuno dicesse, che l'assoluzione non sia un atto giudiziario, ma un semplice ministero, che il Sacerdote pronuncia, e dichiara a colui, che si confessa, viene dal sacrosanto Concilio sottoposto all' anatema; quindi è che richiedendo la natura del giudizio, che non si pronuncino sentenze, che contro di quelli, sulli quali si esercita giurisdizione, la Chiesa di Dio è stata sempre persuasa di questa verità, che fù confermata dallo stesso Concilio, che un' assoluzione pronunciata dal Sacerdote sopra una persona, sulla quale non hà giurisdizione ordinaria, nè suddelegata, sia assolutamente nulla, e di niun vigore.

Questa legge, e questi principj comprendono in brieve il preciso di quest' articolo, e sono di tal qualità, che volendosi passar al di sopra di essi, non vi sarà altra regola per esaminare tal controversia. Principj talmente certi, ed infallibili, ch'è impossibile di disprezzarli, e ladove alcuno gli rivocasse in dubbio, caderebbe nell' errore ad un tempo, e nell' anatema.

Or questa legge sì espressa, formale, e decisiva fà vedere, che non competendo all' Arcivescovo la giurisdizione *ordinaria* sulli sudditi del Rettore; tantochè la S. Congregazione gli hà dati soltanto alcuni atti *jure delegato*; non possa perciò esercitare ne' sudditi altrui la facoltà di assolverli, o ligarli, perchè la sentenza verrebbe a proferirsi invalidamente *in non subditos*: non essendovi alcun canone, o conciliar disposizione, in cui si dica, che l'amministrazione di questo Sacramento sia atto solamente di giurisdizione delegata, e non ordinaria; anzi si vede, che tal facoltà è dipendente dalla potestà ordinaria contenziosa, e che tale è ancor la pratica della Chiesa, anche co' Regolari, i quali approvano liberamente i Confessori per sentir le confessioni de' loro sudditi, e familiari, per quella efficacissima ragione, che tanto i Confessori, che i Penitenti sono egualmente esenti dall' Ordinario, e sudditi di quello, che deputa, ed approva i Confessori.

E per spiegarci ancor più chiaramente; se così l' Arcivescovo, che il Rettore, l' uno, e l'altro non riconoscono, nè hanno altro Pastore, che il Papa; se per la giurisdizione Ecclesiastica un Vescovo non hà alcuna giurisdizione nella Diocesi d'un altro Vescovo; se nè tampoco un Metropolitano hà sù di ciò alcuno potere nella Diocesi de' suoi Suffraganei; qual autorità può pretendere la Curia Arcivescovile sopra i sudditi del comun Superiore? Gli Ordinarj sono i Vescovi de' non esenti; il Papa è degli esenti. Questi sono sudditi della S. Sede, nè possono riconoscere la giurisdizione, e potestà dell' Ordinario senza pregiudicar quella del di loro Superiore, e senza violare

i di-

i diritti del Sommo Pontefice. Così del pari chi pretende questa autorità, e giurisdizione. Vi sono pure altre simili Chiese esenti in questa Città, e per ogni luogo. Tutti amministrano il Sacramento della penitenza a' loro sudditi esenti, e li Regolari alli Religiosi del lor Monistero, alli familiari della loro Casa; e per lasciar altri esempli, ed addurne uno, ch'è tutto preciso, e domestico, il Priore di S. Martino a' suoi sudditi dell' Incoronata. Sarà dunque di peggior condizione il Rettore di S. Angelo a Nido? Sono forsi i privilegj del Pio Luogo meno autentici, o men favorevoli? Egli è certo, per levar via ogni scrupolo, che non vi è alcuna differenza trà l'uno, e l'altro. La Sacra Congregazione senz'aver presente, che il solo primo Breve per la Chiesa dell' Incoronata, dichiarò a favor di questa, ed in circostanze men precise, e meno chiare.

Di vantaggio, in seguela di ciò si vede la prova, che risulta dalla sola deduzione del fatto: essendo innegabile, che gli Arcivescovi non solo si sono contentati, che i Rettori per lo spazio di tanti anni approvassero i Confessori per i proprj loro sudditi nella Chiesa, e nell'Ospedale di S. Angelo; ma ne han fatta la prova la più sicura, come si è veduto per li documenti dalla Curia Arcivescovile prodotti. Nè prima di questo secolo, anzi in questi ultimi anni, si è posta in campo tal pretensione, benchè fusse pubblicamente noto all'istessa Curia, che da' Rettori si approvavano i Confessori per i loro sudditi, e che si amministravano i Sacramenti in vece del Paroco; laonde quando pure titoli così espressi non concorressero, ben sarebbe chiara la giustizia di questo dritto nell'ampiezza dell' esenzione conceduta al Rettore, per concorrervi l'antichissima canonicamente prescritta consuetudine, che in tal caso è per se sola bastevole, come si è dimostrato, sovratutto per essérvi tutti gli altri requisiti, desiderati a quest' effetto da' sacri Canoni, d'una piena, ed assoluta giurisdizione anche colla potestà di scomunicare, e colla vetusta scienza, e diuturno silenzio dell' Ordinario.

Ed un sì lungo silenzio non è una prova molto evidente della verità, che si è dimostrata? Come può concepirsi, che Arcivescovi sì zelanti, e' loro savj e dotti Ministri, che han vegliato con gelosia sulle prerogative di S. Angelo, abbian trascurato, e lasciato nell' incertezza un punto sì essenziale, ed importante? Potrà, senza condannarsi la di lor memoria, imputarsegli una indolenza sì crudele nell' aver permesso un' abuso sì esecrando, e tanti sacrilegj? Perlochè è da conchiudersi, non essérvi pretensione più contraria di questa allo spirito della Chiesa, alli principj della giurisprudenza Ecclesiastica, alle decisioni de' Concilj, ed alle dichiarazioni della Congregazione; e che se in essa si fussero proposti i Dubbj sudetti, senza equivoci, e senza le divisate captiosità, la risoluzione sarebbe stata diversa.

OS-

§. III.

OSSERVAZIONE SUL DUBBIO V. INTORNO ALLA LICENZA, E BENEDIZIONE DE' PREDICATORI.

V. *An & a quo concedi debeat licentia prædicandi in Ecclesia exteriori S. Angeli ad Nidum, & benedictio Concionatorum?*

Resolutio Sacræ Congregationis.

Ad V. Utrumque spectare ad Archiepiscopum.

PArlandosi in questo Dubbio della Chiesa esteriore, e non per le Persone degenti nel luogo soggetto alla giurisdizione ordinaria del Rettore, la questione resta risoluta col fatto, non intendendosi dal Rettore di approvare i Predicatori per li sudditi dell' Eminentissimo Arcivescovo. Quindi è chiaro, che se il sudetto Dubbio restrignevasi *Ad personas exemptas, & subditas jurisdictioni, & potestati ordinariæ Rectoris*, la decisione sarebbe stata diversa, giachè lo stesso Concilio nella *Sess. 5. Cap. 2.* non niega a' Prelati di questa specie con giurisdizione ordinaria ne' proprj sudditi una tal facoltà, se dopo aver ivi nominati i Vescovi, Arcivescovi, e Primati, soggiugne con tutta chiarezza: *Et omnes alios Ecclesiarum Prælatos*.

Nè nuoce la disposizione del Concilio nel *Cap. 4. Sess. 24. de Ref.* dove il Barbosa con moltissimi Canonisti consente, che fino il Paroco può dar la licenza ad un uomo di conosciuta probità anche Regolare, di potere nella sua Chiesa, *sine Episcopi approbatione*, predicare due o tre volte; con addurre molte autorità di Teologi, e Canonisti (a). Tanto più potrà farlo il Rettore, che hà l' onnimoda giurisdizione, e potestà nella sua Chiesa; onde anche a tenore del sudetto *Cap. 2. Sess. 5.* non può negarseli la facoltà di approvare il Predicatore nella sua Chiesa, per quelche fonda in più luoghi il Sig. Cardinal Petra, che ne rapporta gli esempli simili al presente.

A ciò di vantaggio si aggiugne l' antica consuetudine d' aver esercitata tal facoltà, come da' documenti prodotti nel *Somm.* (1): essendo finalmente notabile, che dalla Curia Arcivescovile non si è portato nè pure un piccolo atto in contrario contra un possesso di tanto tempo, fuorchè un solo documento, che non può meritar fede, perchè gliela toglie il vedersi sovrapposta nel margine una particola specificativa, *per S. Angelo a Nido*; ladove l' istessa Curia nel suo *Somm.* (2) hà prodotta la de-

P po-

(a) Barbos in collectan. DD. sup. Concil. in cap. 4. sess. 24. de reform. n. 9.

(1) *Summ. 1. num. 44.* (2) *Summar. 2. num. 68. lit. F.*

posizione del Paroco della Rotonda, che a chiare note attesta l' antichissimo uso di predicare nella Chiesa di S. Angelo. Ecco adunque, che colla Risoluzione anzidetta si viene a togliere al Rettore di S. Angelo quelche non si contende ad ogni Prelato inferiore, anzi nè pure a' semplici Parochi nelle proprie Parochie, non ostante il possesso notorio, e l' assistenza di ogni legge a suo beneficio.

§. IV.

OSSERVAZIONE SUL DUBBIO VI. INTORNO ALL' ORDINAZIONE.

VI. *An Ordinatio Sacristæ, & aliorum Hospitali inservientium pertineat ad Archiepiscopum?*

Resolutio Sacræ Congregationis

Ad VI. Affirmativè.

SI è regolata la proposizione di questo Dubbio nella certezza della pratica finora osservata nell' essersi eletti, e designati al servizio della Chiesa, Rettori, e Cappellani Ecclesiastici già ordinati dal Vescovo dell' origin loro. Ma per i Cherici, che possono esservi, come affatto esenti, ed immuni dalla giurisdizione dell' Arcivescovo di Napoli, non vi è dubbio, che potranno esser ordinati da qualunque Vescovo (*a*), non potendo in questo caso negarsi al Rettore il dar le lettere Remissoriali, sicome praticasi notoriamente da tutti coloro, che han la giurisdizione ordinaria *in subditos*; maggiormente avendo egli in suo favore l' osservanza (*b*) non mai contrastata dalla Curia, come ricavasi da' documenti della medesima *Som. 2, n. 50. e 51.*

§. V.

OSSERVAZIONE SULLI DUBBJ VII. VIII. E IX. INTORNO ALLA VISITA.

VII. *An Archiep. visitare valeat Eccles. S. Angeli, & Hospitale?*

VIII. *An Archiepiscopus visitando Ecclesiam, possit quoque visitare Altaria, sacras vestes, suppellectilia, & alia necessaria pro materiali custodia Sacramentorum?*

IX. *An Archiepiscopus visitare possit Sacristam, sive Rectorem, Ecclesiæ Cappellanos quoad scientiam, & mores, & vestes tum sacras, tum profanas, ac decreta opportuna facere pro bo-*

(a) Pagnan. in lib. 5. decretat. cap. absolutos n. 3. tit. de hæretic.
(b) Card. de Luc. annot. ad Concil. Trid disc. 14. n. 18. in fin.

honestate eorum vitæ, & instructione?

Resolutio Sacræ Congregationis.

Ad VII. *Affirmativè Jure Delegato quoad Ecclesiam, quo verò ad Hospitale pariter affirmativè Jure Delegato circa Spiritualia; & in reliquis ad formam Concordatorum.*
Ad VIII. *Affirmativè eodem Jure Delegato.*
Ad IX. *Affirmativè eodem Jure Delegato.*

NOn vi è cosa più trita, ed indubbitata intorno alla visita della Chiesa, Altari, e persone inservienti, quanto il potersi escludere l'Ordinario mediante il privilegio, o in vigore della consuetudine legittimamente prescritta (*a*), sicome verificasi per ambedue le ragioni nel caso presente, dove oltre la consuetudine legittimamente prescritta, abbiamo la lettera espressa de' privilegj Apostolici, di cui non può esservi la cosa più chiara; perchè non solo esimono la Chiesa, e l'Ospedale, ma il Rettore, i Cappellani, ed inservienti. Così la Bolla di Martino = *Ita quod Archiepiscopus nullum possit in personas, bona & Rectores jurisdictionem, potestatem, Visitationem, seù dominium exercere*. Lo stesso si esprime nella Bolla di Paolo III. colla particola = *Totaliter a Visitatione exemit, & liberavit* E finalmente nella disposizione del Fondatore = *Archiepiscopus Neapolitanus nulla ibi jurisdictione utatur*: E più oltre = *Nec ab eis Visitationem recipiant*.

Or essendosi già dimostrato, che il Tridentino non sottopone a visita d'Ordinarj i luoghi, e le persone esenti, che sono tali a titolo di causa onerosa, e per patto convenuto nella prima fondazione; anzichè preserva tai luoghi, come si vede nel *Cap. 9. Sess. 22.* dove se bene avesse conceduta a' Vescovi la facoltà di visitare i Luoghi pii, ancorchè fussero *exemtionis privilegio munita, vel quorum laici sint administratores*, con derogare ad ogni consuetudine, e costume inveterato, che vi fusse in contrario; tenendo nondimeno il Concilio per massima certa, che possano gli Ordinarj esser esclusi dalla legge della fondazione, soggiunse l' espressa preserva: *Nisi secus in institutione, & ordinatione talis Ecclesiæ expressè cautum esset*. Quindi è che qualora si è da' Tribunali Ecclesiastici determinata cos' alcuna, o si è dagli Ordinarj voluto attentare sù di questo particolare, non si è permesso dalla potestà Regia il menomo pregiudizio; di che ne sono piene le Consulte, e le Relazioni del Reggente Falletti, ed Argento.

(a) Doctores apud Barbos. de offic. & potest. Episc. 3. alleg. 72. n. 20. Ros. decis. 207. n. 5. p. 2. divers. & dec. 394. n. 1.

E che altresì possano i Vescovi esser esclusi dal dritto di visitare i Luoghi esenti per legge apposta nella Fondazione, alla qual legge non si è mai derogato dal Tridentino, l'hà per cosa indubbitata *Fagnano* col rimanente de' Canonisti, attestando di aver così più volte risoluto la Congregazion del Concilio (*a*).

Maggiormente non potrà mettersi in dubbio nel caso di Chiesa esente, dalla giurisdizione dell'Ordinario con privilegio espresso, ottenuto in fondazione à titolo oneroso, com' è nel caso presente, nel quale tolgono ogni dubbio quelle parole precise di Martino V. *Ab omni Visitatione*, *Potestate &c.* anche a senso di que' Dottori, che desiderano una special menzione nel privilegio, allorchè trattasi di escludere l' Ordinario dal dritto della visita (*b*).

Tanto basterebbe per conchiudere senza veruna dubbiezza, che non può in vigore della decisione de' sudetti Dubbj sottoporsi alla visita dell'Ordinario la Chiesa di S. Angelo, e le persone a quella inservienti; E ciò nè pure in termini di facoltà delegata, la qual viene esclusa dall'anzidetta onnimoda esenzione dall'Ordinario coll' immediata soggezione alla S. Sede; sicome per lasciare un gran numero di autorità (*c*) dimostra il Barbosa con tutta chiarezza nelle seguenti parole (*d*): *Quando verò non tantùm exemta sunt ab ejus jurisdictione, sed subjecta alteri alicui Prælato, Episcopus* NON VISITABIT, NEC DE JURE DELEGATO, NEQUE ORDINARIO, *sed ipse Prælatus, cui immediatè subjecta sunt*.

E ne' medesimi termini Erasmo Cokier (*e*): *Si verò sint exemta a sua Jurisdictione, & alteri alicui Prælato subjecta, Episcopus* NON VISITABIT NEC DE JURE ORDINARIO, NEC DELEGATO, *sed Prælatus, cui immediatè subjecta*.

Per questo motivo lo stesso Cardinal Pereyra nel sovraccennato suo *Voto* sul particolare delle processioni affermò liberamente, che qualora nel privilegio trovasi la special menzione di qualche esenzione, *nullo umquam pacto quovis tempore labefactari, ac infringi potest*. Secondo la qual regola, se avesse egli votato nella decisione de' sudetti Dubbj, il suo voto sarebbe stato favorevole alla Chiesa di S. Angelo, quantunque nel trattarsi quella

(a) Fagnan. in cap. 4. de relig. domib. n. 44. & 57. Barbos. p. 1. tit. 11. glos. 17. n. 24. Card. de Luc. p. 3. de jurisd. disc. 6. n. 10. & disc. 27. n. 6. & 7. Van-Esp. tit. 37 de Hospit. p. 2.

(b) Barbos. de potest. Episc. p. 3. alleg. 74. num. 6. & Card. De Luc. in adnotat. ad Concil. Trid. p. 5. decis. 6. n. 3. & disc. supra not. n. 17. Fagnan. in cap ex parte de privil n. 24.

(c) Grat. discep. 212. n. 30. & seq. Cokier. de jurisd. Ordin. in exempt. qu. 29. n. 3.

(d) Barbos. loc. cit. alleg. 74. n. 2.

(e) Loc. sup. citat. p. 4. qu. 13. n. 2.

quella delle Proceffioni fuffe ftato fortiffimo foftenitore del dritto dell' Ordinario.

Ed in effetto il Cardinal Gefualdo nel 1599. avendo riconofciuto effer tale la Chiefa di S.Angelo, ch' efcludeva la facoltà delegata, rimofse l' Interdetto emanato dalla fua Curia per la resiftenza incontrata per la visita della Chiefa, dopo di che non si è in appreffo, e per sì gran tempo fino al prefente attentata cofa di nuovo dalla Curia Arcivefcovile. E quefta ragione medesima fa vedere, che la rifoluzione de' fudetti Dubbj non può ftabilire cos' alcuna in pregiudizio della fteffa Chiefa, e Clero per il fortiffimo motivo altrove ponderato, che nell' aver data il Concilio agli Ordinarj la facoltà delegata fopra gli efenti, non hà derogato all' efenzioni convenute nella Fondazione, e per confeguenza, fe il Concilio non hà derogato, e'l Papa ifteffo, come fi è altrove fondato, non può derogarvi, molto meno hà potuto farlo la S. C. del Concilio.

E ladove una tal quiftione voleffe efaminarsi co' foli termini di pura confuetudine, difficilmente si troverà la più costante, e la più antica di quefta, che la Chiefa, e'l Clero l' hà prefcritta d'un lafso di tempo sì considerabile, che eccede la centenaria, a cui i Dottori danno ful particolare della visita forza di legge (*a*). E ciò quando anche non appariffe, come ben chiaramente apparifce, che la Chiefa non è ftata giammai visitata, ma foltanto nel 1599. per mera violenza, e di repente il Vicario Generale entrò nel folo Ofpedale. E quelche si adduce in contrario rifpetto alla visita perfonale, dà forte motivo di credere, che hà potuto facilmente effer fovrimpofta quella particola, che si legge nel ***Sommario*** della Curia (1) nell'efame da lei fatto di alcuni Cappellani, i quali dicono *fervire Ecclefiæ Sancti Angeli ad Nidum*, giachè molte altre incoerenze vi si offervano. Nè in tali visite si vede giammai effer comparfo, come farebbe ftato regolare, il Rettore unitamente co' fuoi Preti in forma di Clero, com' è folito in tali casi; ma bensì con maniera troppo ftrana, nello fpazio di un mefe, e due giorni dal dì 8. Ottobre sino al dì 9. Novembre 1599. si afferifce, d'efser comparsi fei Preti folamente, che si afferifcono di ftare al fervizio di detta Chiefa, quantunque fia non meno di 23. il numero de' Cappellani dell' ifteffa Chiefa, come dal ***Sommario*** della Curia fi rende manifefto.

E quelche merita maggior cenfura, e ponderazione si è il vederfi,

(a) Card. de Luc. difc. 13. de benef. n. 11. & difc. 3. de regul. n. 7. Barbof. ubi fupra alleg. 72. n. 20. ubi ait, jus vifitandi fpectare, nifi contrarium privilegium, vel confuetudo legitimè præfcripta oftendatur.

(1) *Sommar. 2. num. 56. & 57.*

sì, che da quel tempo, e prima di esso, li stessi Arcivescovi, non ostante l'aver veduto di continuo esercitarsi nel pio Luogo l'amministrazione de' Sacramenti; della qual facoltà confessa la Curia istessa nell'allegazione fatta in Roma al *num.* 83. ed 84. = *Quod sanè non fuit exiguum, sed maximum privilegium, ita ut Sancta Sedes difficiliter ad ejus concessionem devenire soleat, ut patet ex causa Toletana Hospitalis, proposita die* 21. *Aprilis currentis anni* 1742. non han turbato colla visita l'esenzione del medesimo sù di una facoltà così importante; la di cui fermezza tanto più resta corroborata, quantochè in qualche attentato, che si è voluto fare, si è incontrata resistenza, ed a questa è susseguita l'acquiescenza della Curia Arcivescovile; lo che a sentimento de' Dottori fà maggiormente conoscere l'esistenza di una vera esenzione (*a*).

Quel che finalmente resta a ponderarsi, si è che quando per ipotesi si facesse una tal novità d'introdursi la visita della Curia Arcivescovile nella Chiesa, e Clero di S. Angelo, siccome stà dichiarato nelle Risoluzioni de' riferiti tre dubbj, queste sole risoluzioni basterebbero a produrre infinite controversie, e continue contenzioni; lo che sarebbe ripugnantissimo alla volontà del Fondatore, che giusto per un tal motivo ottenne da Martino V. la totale esenzione di detta Chiesa, e Clero, da ogni soggezione, e dalla visita dell'Ordinario, con averlo posto sotto l'immediata giurisdizione della S. Sede senz'alcun altrro mezzo, e con avere a' Governadori incaricato in maniera precisa di tenersene in ogni caso lontana la Curia Arcivescovile = *In hoc solliciti sint Rectores, quod Archiepiscopus Neapolitanus nulla ibi jurisdictione utatur, nec ab eo Visitationem recipiant; sed in omnibus servetur Apostolica Bulla, & Concessio Domini Nostri Papæ.*

Quindi è facile il considerare, di qual peso sarebbe il pregiudizio ad una Chiesa stabilita, e conservata libera fin dal suo nascimento, l'introdurvi una mutazione sì essenziale, che sarebbe feracissima d'inestinguibili litiggj, come tutto giorno si osserva in altre Chiese esenti, nelle quali milita, ed hà luogo la facoltà delegata de' Vescovi. Or in qual maniera potrebbe verificarsi la totale, e perfetta esenzione voluta dal Fondatore, e conceduta dal Sommo Pontefice? Dove più sarebbe quella pace, e tranquillità, che notoriamente il Pio Luogo, ed il Clero hà per più di tre secoli goduta, ed a cui fù diretta l'unica mira, e disegno dell'istesso Fondatore, e del Papa, se dopo aver fatta

(a) Passim Card. de Luc. de Jurisd. & DD. penes Barbos. loc. cit. alleg. 23, n. 38. & al leg. 128. n. 27.

fatta menzione della Chiesa, ed Ospedale, de' Ministri, ed altre Persone inservienti, soggiunse immediatamente = *Pro illorum tranquillitate ab omni jurisdictione, dominio, potestate, & visitatione Archiepiscopi Neapolitani, eximimus, & totaliter liberamus, illaque libera, & exempta ab eisdem fore statuimus, ac nobis, & successoribus nostris, & Sedi prædictæ immediatè subesse debere* ?

A questo riflesso il Pontefice Paolo III. nè pur volle per occasione della Consegrazione, e Benedizione della Chiesa designare, sicome era pur troppo regolare, l' Arcivescovo di Napoli, lasciando in libertà di far ciò eseguire da qualunque altro Prelato; e volle per maggior chiarezza spiegare, che nè pur la menoma licenza se gli fusse richiesta = *Ordinarii Loci licentia desuper minimè requisita*.

Ed in fine per l' istesso motivo nell' avere il Rè Filippo II. confermato il Rettore nell' esercizio della sua esenzione, e giurisdizione, concedendoli la Famiglia armata di tre, o quattro Servienti, ordinò, che se per l' esecuzione di tal giurisdizione bisognasse maggior numero di Servienti, se li concedesse il braccio Secolare = *& si pleniorem servientium numerum jurisdictionis executio exposceret, ea ratione debeant brachium Judicis ordinarii Regium, ut opus fuerit, impetrare.*

Nè si opponga, che tanto la conferma, ed ampliazione di Paolo Terzo, che quella di Filippo II. in riguardo dell' esercizio della Giurisdizione non si debbono considerare di quel rigore, ch' è il Privilegio di Martino V. per non essersi conceduto in tempo della fondazione, perchè le conferme, che si fanno *ex certa scientia*, e con quelle clausole, colle quali si veggono abbondantemente muniti gli anzidetti privilegj di Paolo III. e di Filippo II. si retrotraggono al tempo dell' istessa Fondazione per il general sentimento de' DD. rapportati da Cesare Lambertino, la di cui dottrina fù ammessa, e canonizata dalla S. C. del Concilio in una simil Causa nella sovramentovata decisione fatta per la Chiesa di S. Maria Incoronata (1), dove parlandosi del privilegio, che confermò la fondazione, così dicesi: *Quæ facultas, tanquam in ipsa fundatione, quamvis contra jus commune apposita, per Papam eodem anno confirmata, & ut supra ampliata, indubitanter valuit, & valet; cum confirmatio ejusmodi retrotrahatur ad ipsam Fundationem, ad latè tradita per Lambertinum de jurepatronat. lib. 1. part. 1. qu. 6. art. 1. num. 6. & qu. 9. num. 91.*

Per

(1) *Sum. 1. num. 40.*

Per quanto riguarda il Concordato, a cui si rapporta la risoluzione del Dubbio VII. ivi = *Et in reliquis ad formam Concordatorum*; non fà affatto il Concordato parola delle Fondazioni, nè per pensiero deroga alle medesime, anzi nè pur deroga alle Consuetudini, come altrove si è ponderato; laonde non sà vedersi, dove percuoter possano le riferite parole, e qual significato elle abbiano.

§. VI.

OSSERVAZIONE SUL DUBBIO X. ED XI. INTORNO ALL' INTERVENTO AL SINODO, ED ALLA ESECUZIONE DELLA LEGGE DIOCESANA.

X. *An Sacrista, & Cappellani teneantur accedere ad Synodum Diœcesanam?*

XI. *An Archiepiscopus sub pœnis sibi bene visis, Sacristam, & Cappellanos ad interventum in Synodo, & executionem decretorum ibi editorum, cogere possit?*

Resolutio Sacræ Congregationis.

Ad X. *Affirmativè, & singulos respectivè teneri in casibus a jure permissis.*

Ad XI. *Affirmativè, ut in præcedenti.*

CResce sempre più il torto, che colla risoluzione de' sudetti Dubbj viene inferito all' esenzione del Clero di S. Angelo, poichè non sono state sufficienti le determinazioni fatte nella stessa Causa, e per un consimile dubbio dalla medesima Congregazione a renderlo immune nel punto più evidente. E quelch' è più, si vede deciso contro il Clero di S. Angelo quelche non si è giammai per l' addietro sognato di pretendersi dall' istessa Curia Arcivescovile.

Ma non è la Congregazione medesima quella, che hà deciso più volte il contrario in articoli, che dipendono dalli stessi principj, da' quali deriva la risoluzione de' sudetti Dubbj? Decisioni di tanta maggior forza per essersi fatte in un tempo più vicino alla promulgazione del Concilio di Trento.

Ecco quelche fù determinato nell' anno 1588. a ricorso della Curia Arcivescovile in S. C. del Concilio, che pretendea dal Rettore, e Clero di S. Angelo l' annua prestazione, o sia tributo del *Sinodatico* contra il privilegio d' esenzione, e contra l' im-

me-

memorabil possesso, che si allegò col nome de' Governadori del Pio Luogo; alla quale istanza si referisse, che la Curia Arcivescovile si fusse affatto astenuta da fare una tale esazione.

Questa è la cosa giudicata sopra fatti, che sono tuttavia costanti; poichè non può certamente la Curia dimostrare d' essersi dal Clero sudetto fatto un sol pagamento. Veggasi ora da chi, e per qual cagione pagasi un tal tributo. Questo si esigge da coloro, che sono nell' obbligo di andare al Sinodo, per contribuire alle spese del medesimo, e quasi in onore, ed in ricognizione della superiorità della Cattedra (a), onde chiamasi Sinodatico, o Cattedratico (b), a cui son tenute le Chiese soggette alla giurisdizione della Sede Episcopale (c). Quindi l' illazione è tanto necessaria, quanto chiara; perchè avendo la Congregazione dichiarato detto Clero affatto immune dal pagare il Sinodatico, venne con ciò a dimostrarlo anche esente dall' intervenire nel Sinodo, per la di cui causa un tal tributo si paga.

Adunque egli è da dirsi, che per quella ragione, per cui nell' anno 1588. la S. C. del Concilio determinò, che la Curia Arcivescovile non poteva astrignere il Clero al pagamento del Sinodatico, per l' istessa ragione non hà potuto con giustizia nell' anno 1742. obbligarlo ad intervenire al Sinodo, per esser un peso annesso, e consegutivo al Sinodo istesso (d): *Cum istud Cathedraticum, sive Synodaticam dicatur onus accessorium, & consecutivum ad convocationem Synodi*. Se dunque la Congregazione medesima si è altre volte spiegata sù di questo particolare, seguendo i dettami del Tridentino, canonizando ad un tempo così il privilegio d' esenzione, che l' immemorabil consuetudine in favore del Clero; che altro bisogna dimostrare al presente, per far apparire una verità sì chiara, e palpabile, ed un torto, che non può a maniera alcuna dissimularsi?

Così parimente rapporta Fagnano (e) d' essersi dichiarato da detta Congregazione in caso di esenti coll' esercizio della giurisdizione spirituale, e temporale; anzichè soggiugne altre simili risoluzioni in caso men forte trà l' Abbate, e Monaci di S. Sofia, e l' Arcivescovo di Benevento, al di cui Sinodo non intendevano d' intervenire per privilegj, che aveano confirmati

Q dal

(a) Fagnan. in lib. 3. decret. cap. Venerabili n. 16. de censib., & in cap. conquerenti in 1. qu. de offic. ordinar., Thomasin. p. 3. lib. 3. c. 31. n. 7. §. 2 Altaserr. de jurisd. Eccles. lib. 2. cap. 19. in fin.
(b) Gonzal. in lib. 1. decretal. tit. 31. de offic. judic. ordin. cap. 16. n. 2. Thomasin. loc. cit. n. 5. §. 2.
(c) Concil Toletan. ann. 1056 & alia Concil. penes Van-Esp. p. 1 tit. 18. n. 10. & seq.
(d) Card. de Luc. de jurisd. disc. 38. in fin.
(e) In lib. 1. decretor. de majorit., & obed. cap. quod super his 11. & 12.

dal Santo Pontefice Pio V. non ostante ch' erano Rettori di Chiese Parochiali soggette al Monastero . Onde non si sà vedere , come possa esser condennato il Clero di S. Angelo ad intervenire al Sinodo della Chiesa Arcivescovile di Napoli , con aver due Privilegj Pontificj , e coll' esercizio d' ambedue le giurisdizioni ne' suoi sudditi .

NE' può dirsi , che a ciò hà potuto esser obbligato in vigore della *Seff. 24. Cap. de Reformat.* Imperochè per lasciare altri argomenti , dalle stesse parole del Concilio apparisce con tutta chiarezza , che ivi si parla degli esenti per mera grazia , senza punto farvisi menzione degli esenti per patto convenuto *nella fondazione* ; ed è tanto vero , che il Concilio intende di obbligare di vantaggio quegli esenti , *qui alias cessante exemptione interesse deberent* ; e questi non potendo assolutamente esser coloro , che sono nati liberi , per aver l' esenzione fin dalla primitiva fondazione, com' è appunto il Clero di S. Angelo , forzà è il dire , non esser egli compreso nella sudetta disposizione Conciliare .

Oltre a ciò non sà comprendersi, come possa detto Clero esser astretto dall' Arcivescovo ad intervenire al Sinodo *sub pœnis sibi benè visis* , e costrignerlo all' osservanza , ed esecuzione de' decreti in quello stabiliti , sempre che nella decisione delli stessi Dubbj , come altrove si è ponderato , non si dubbita dalla Congregazione , che la giurisdizione ordinaria sopra il Clero sia del Rettore , e non competa all' Arcivescovo , se non che in alcuni casi *jure Delegato* ; e non essendovi dubbio per disposizione de' sacri Canoni , e per comun sentimento de' Canonisti, che una tale autorità di obbligare al Sinodo sia della facoltà Episcopale , sicome altresì la potestà coattiva per l' esecuzione de' decreti Sinodali ; non vi vuol molto a vedere il torto manifesto , che s' inferirebbe a detto Rettore , e Clero con eseguirsi la risoluzione de' sudetti due Dubbj , dalla quale vengono obbligati al Sinodo , e per cui possono parimente esser costretti all' osservanza de' Sinodali decreti ; non potendosi dir cosa più assurda , più mostruosa , e ripugnante nel dritto , come dal testo d' Innocenzo III. *(a)* , quanto l' istesso corpo, o ceto Ecclesiastico debba nello stesso tempo ubbidire, e soggiacere alla giurisdizione di due Superiori ; *Non debet una eademque Ecclesia diverso jure censueri* . Tale senza dubbio sarebbe la dura condizione del Clero di S. Angelo ; se potesse la decisione della S. Congregazione aver effetto ; onde in vece

(a) In cap. cum in tua , de decim. ubi concordantes .

vece del privilegio Apoſtolico, che le rende totalmente eſente dall' Arciveſcovo, con fargli riconoſcere per proprio Giudice, e Superiore il Rettore *privativè quoad quoſcumque alios*, verrebbe ad eſſer ſuddito ad un tempo di due Giurisdizioni, al che non ſoggiace il rimanente delle Chieſe, e de' Cleri, che ſono ſudditi dell' Arciveſcovo.

E quando tuttociò mancaſſe al ſudetto Clero, non mancherebbe in ſuo favore la conſuetudine; mentre, per quel che ſi è detto, in niun tempo nello ſpazio di tre ſecoli, o da che la Chieſa fù fondata, è ſtato egli coſtretto al pagamento del tributo Sinodatico, anzi eſpreſſamente ſi è dichiarato dall' iſteſſa Congregazione eſente, ed immune da quello; e di vantaggio coſta dalli ſteſſi Sinodi, così Diocesâni, che Provinciali, celebrati dagli Arciveſcovi *pro tempore*, che nè il Rettore, nè alcuni del ſuo Clero ſono in quelli intervenuti (1). Più; in ciaſcheduno d' eſſi Sinodi ſi ſono ſempre ſolennemente proteſtati, anche dopo la pubblicazione del Tridentino, dimoſtrando di non dovervi intervenire, come eſenti, ſicome accadde nel 1665. e 1669. (2). Per la qual coſa non potendoſi dubitare, che l' eſenzione, e libertà di non intervenire al Sinodo ben può per ogni diritto preſcriverſi (a); anche per queſta ragione non può il ſudetto Clero eſſer sù di tal particolare turbato, coſtando per confeſſione della Parte (b), che nel decorſo di circa cento venti anni non ſono giammai intervenuti ne' Sinodi Diocesâni i Rettori, e 'l Clero di S. Angelo, e lo ſteſſo provaſi pienamente da pubblici documenti (3); con cui ſi convince, che in tutti i Sinodi così Diocesâni, che Provinciali convocati ſotto il Cardinal Cantelmo, e 'l Cardinal Pignatelli, giammai ſono intervenuti i Rettori, e' ſuoi Preti.

Nè può far breccia per modo alcuno lo ſcrutinio Sinodale dell' anno 1627. che ſi è prodotto in contrario; poichè chiunque per poco ſia verſato sù di queſto particolare, vede chiaramente non eſſere in quello ſtato eſpreſſamente chiamato il Clero di S. Angelo, ed altri aſcritti al ſervizio della Chieſa; ma ſoltanto i Sacerdoti commoranti nel diſtretto della Parochia di S. Maria della Rotonda, tra' quali ſi aſſeriſce d' eſſervi ſtati alcuni, i quali o per loro affari, come eſpreſſamente ſi dice di D. Girolamo Monaco, il quale ſi trovava in Napoli da

 circa

(a) Cokier. cit. part. 4. qu. 19. n. 6. & latè Henric. Botten in cit. tract. de Synod. p. 2. n. 40. & ſeqq.
(b) In allegat. edit. Romæ f. 126.

(1) *Somm. 1. num.* 45.
(2) *Somm. 1. num.* 46. *& lit. B.*
(3) *Somm. 1. num.* 45.

circa un mese, o che abitavano ne' confini di detta Parochia, o per loro divozione, o per maggior comodità celebravano nella Chiesa di S. Angelo, o pur erano in Città per cagion de' studj, e parimente in quella celebravano per loro divozione, e per la comodità della Biblioteca, come dicesi di D. Cosimo Arnone, come dal *Sommario* della Curia *n.* 83. *lit. A.*

Per tutto ciò è da conchiudersi, che la risoluzione de' sudetti Dubbj, oltre d'incontrare espressa resistenza della volontà del Fondatore, e de' privilegj Apostolici, incontra anche quella del dritto comune, ed altresì la forza delle cose giudicate dall' istessa S. Congregazione, e finalmente la fermezza di un possesso il più antico, e legittimo, che possa desiderarsi.

§. VII.

OSSERVAZIONE SUL DUBBIO XII. INTORNO ALLA PUBBLICAZIONE DELL' INDULGENZE, ESPOSIZIONE DEL VENERABILE ETC.

XII. *An publicatio Indulgentiarum, & Jubilæi, ac expositio Sanctissimi Sacramenti, publicatio monitoriorum, pro rebus subtractis, vel deperditis, & extractio reorum ab Ecclesia, & Hospitali fieri debeat de mandato, & licentia Archiepiscopi, sive potius Sacristæ, seu Rectoris?*

Resolutio Sacræ Congregationis.

Ad XII. *Requiri in omnibus mandatum, sive licentiam Archiepiscopi.*

IN quanto alle facoltà espresse nel sudetto Dubbio, brievemente si dice, che competendo le medesime per la disposizione del Tridentino nel *Cap.* 9. *Seß.* 21. *de Reform.* così a' Vescovi, che agli Ordinarj, sotto il di cui nome non si dubbita venir compresi i Prelati Inferiori (*a*); ed essendosi abbondevolmente dimostrato, che 'l Rettore di S. Angelo sia Ordinario del Luogo *privativè quoad Archiepiscopum*, colla totale esenzione dal medesimo, ed in modo tale che nella Bolla di Paolo III. espressamente si dice = *Quod Presbyter Sacrista omnimodam Potestatem, & Jurisdictionem Ordinariam exercere liberè, & licitè possit*: con soggiungervi di vantaggio

(a) DD. penes Grat. discept. forens. 212. n. 30. & seq.

gio = *Ordinarii loci , seu cujusvis alterius licentia desuper minimè requisita* , rendesi troppo evidente , che nel dover esercitare le anzidette facoltà , non abbia il Rettore affatto bisogno della licenza , della Curia Arcivescovile giacchè lo rende immune , e libero dalla medesima la lettera dello stesso privilegio Apostolico , e la di lui qualità d' Ordinario rispetto alla sua Chiesa ed a' suoi sudditi.

Oltrechè , se al Rettore vengono conceduti espressamente nel corpo dell' istesso privilegio gli atti giurisdizionali di maggior peso , sicom'è quello di poter scomunicare , che trà le pene canoniche occupa senza dubbio il maggior. luogo (*a*) , e 'l di cui esercizio appartiene propriamente al Vescovo (*b*) , molto più non può esserli contrastato quelche è meno , di poter pubblicare i Monitorj , li quali precedono l' istessa Scomunica (*c*) , sopra tutto militando a di lui favore la consuetudine e'l osservanza non meno affirmativa , che negativa , atteso che in tutto il *Sommario* della Curia Arcivescovile non si legge , che in alcun tempo abbia ella esercitato alcuno degli atti giuridizionali , de' quali si fà parola nel riferito Dubbio.

Che se i DD. (*d*) che trattano la questione , se i Prelati Inferiori possan concedere le indulgenze , e non mancano gravissimi Autori (*e*) , che sostengono l' affirmativa . Non vi è alcun dubbio , che la pubblicazion di quelle , e del giubileo emanato dal Papa , possa farsi da que' Prelati Inferiori , ch' esercitano ambedue le giurisdizioni , ed a cui si è conceduta , come al Rettore di S. Angelo , la total potestà , e la piena giurisdizione ne' sudditi (*f*).

Ed in ordine all' esposizione del Venerabile , basta osservare il documento prodotto dalla Curia Arcivescovile nella deposizione del Paroco della Rotonda (1): non vedendosi per altro per lo spazio di tre secoli giammai domandata licenzà nella Curia Arcivescovile per tal' esposizione , talmente che sù di questo particolare non hà l' istessa Curia potuto addurre un solo atto trà tutti li documenti , da lei prodotti.

Per quanto adunque riguardava la risoluzione del sudetto Dub-

bio

(a) Cap. cum non ab homine de Judic. Can. corripiantur 24.
(b) Altaserr. de jurisd. Eccl. lib. 9. c. 10. Concil. Trid. Sess. 25. de Reform. c. 3.
(c) Cokier. ubi sup. p. 4. qu. 20. n. 2. Sayr. in thesaur. Theolog. moral. lib. 1. c. 6. num. 13. part. 1.
(d) Late Cokier. ubi supra p. 4. q. 20. n. 1. ad 8. Bellarmin. tract. de Indulgent. lib. 1. c. 11. qu. 3. Angel. a Clarasio in Summ. verb. Indulgentia n. 5. Bartholom. Fumus in summa verb. Indulg. num. 2.
(e) Innoc. in cap. cum ex eo de pœn. & remiss. Panorm. in cap. sicut dignum de homic. voluntar. & supra allegati Autores locis supra citatis.
(f) Clavas. loc cit. Barthol. Fumus ibid. loc. cit.
(1) *Summar. 2. n. 70. lit. E.*

bio, il gravame sarebbe manifesto, qualora eseguir si dovesse, o si consideri il dritto, o il fatto. Controviene parimente a' privilegj, ed alla volontà del Fondatore; imperochè se per l'esercizio delle riferite facoltà dovesse almeno richiedersi la licenza alla Curia Arcivescovile, si uguagliarebbe la Chiesa di S. Angelo all' altre Chiese suddite; ladove nella disposizione del Cardinal Brancaccio, e nell' Indulto di Paolo III. vien dichiarato espressamente il contrario, senza che di nuovo se ne rapportino le parole.

§. VIII.

OSSERVAZIONE SUL DUBBIO XIII. INTORNO ALL' ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE CONTRO DEL RETTORE, E SUOI SUDDITI.

XIII. *An, & quo jure Archiepiscopus possit procedere, & jurisdictionem exercere contra Rectorem, Cappellanos, aliosque Ministros, & Personas Hospitalis, & Ecclesiæ, sive inibi continuò degant, sive non, pro contractibus, & delictis factis, & respectivè commissis tam intra, quam extra Hospitale?*

Resolutio Sacræ Congregationis.

Ad XIII. *Quoad contractus respicientes interesse, & administrationem Hospitalis non competere jurisdictionem Archiepiscopo, nisi ad formam Concordatorum: quo verò ad delicta competere Jure Delegato, si sint patrata intra septa Hospitalis a Rectore, & Cappellanis, aliisque continuò ibidem degentibus, in reliquis verò jure ordinario.*

SEnza ricorrere alle disposizioni del dritto Canonico, che riserbano al Rettore, come a Giudice ordinario l' esercizio della giurisdizione sul caso proposto nel riferito Dubbio, siccome trà gli altri vedesi apertamente nel *Cap. volentes §. in eos, de privileg. in 6.* in quelle parole: *Iidem Ordinarii jurisdictionem suam quantum ad ista, ubicumque illi fuerint, penitus exercere non possunt*: dove la Glosa altresì manifestamente quasi coll' istesse parole della Bolla di Martino V. si spiega nella seguente forma: *Si exemptus delinquat extra locum exemptum, potest conveniri coram Ordinario, nisi aliud diceretur in Privilegio exemptionis; nam iste textus intelligitur, quando Papa dixit in Privilegio suo, talem Ecclesiam cum Ministris suis eximimus a Jurisdictione Ordinarii, sed*

ut

ut dicit Joann. Andreas in novella, plures Ecclesiae habent ampliora Privilegia, videlicet, ut non possint conveniri coram Ordinariis, nisi coram certo Judice, etiam pro delicto, vel contractu, vel re existente in Dioecesi Ordinarii, tunc valerent talia Privilegia.

Nel caso presente non solo concorrere il Privilegio, con cui si concede l'onnimoda ordinaria giurisdizione, per cui s'intendono anche concedute tutte quelle cose, senza le quali non può una tal concessione avere il suo effetto (*a*); e qualora è conceduta la giurisdizione in certo genere di persone per la generalità delle cause, s'intende conceduta privativamente per conclusione ferma trà Dottori (*b*).

Ma di vantaggio abbiamo le chiarissime parole della Bolla di Martino V. che sono tolte dal testo medesimo del detto *Cap. volentes: Ita quod Archiepiscopus ratione delicti, vel contractus, aut rei, de qua agitur*, UBICUMQUE COMMITTATUR DELICTUM, INIATUR CONTRACTUS, AUT RES IPSA CONSISTAT, *nullam possint in personas, bona, & Rectores praefatos jurisdictionem, visitationem, potestatem, seu dominium exercere*.

E pure malgrado una sì aperta concessione spiegata in termini assai più chiari nella disposizione del Fondatore, e nell' Indulto di Paolo III. non solo non è andata esente dalla pretensione della Curia Arcivescovile, ma ella è rimasta di niun vigore, perchè la riferita risoluzione l' hà del tutto abolita; quandochè se non bastava la legge espressa, che fù prescritta ne' sudetti termini da Martino V. avrebbe dovuta esser sufficiente quella di Paolo III. che con parole più chiare concedè al Rettore = *Potestatem, jurisdictionem super Presbyteros, & Clericos infrascriptos, ipsosque corrigendi, puniendi, excommunicandi, & omnem Jurisdictionem Ecclesiasticam exercendi, si contingat eos, vel ipsorum aliquem delictum, vel aliquod aliud crimen corrigendi*.

DOvea inoltre esser sufficiente l' istessa osservanza, perfetta e fedele interpetre de' privilegj; poichè in ogni tempo da che la Chiesa di S. Angelo fù fondata, è stato il Rettore nel quieto, e pacifico possesso di procedere come Ordinario del Luogo in tutte le cause de' suoi sudditi senz' alcuna limitazione,

---

(a) Ad text. cum ibi notat. D. de jurisd. omn. judic. cap. suspicion. de offic. delegat. Rot. apud Merlin. dec. 10. alias 153. p. 6. recent.
(b) Capyc. dec. 9. in 6. limit. Menoch. de praesumt. lib. 11. praes. 18. in casu 7.

ne, anche per delitti commessi fuor del distretto di S. Angelo; ed ancorchè non fussero stati di continuo abitanti nel distretto medesimo, con essere una tal privativa giurisdizione stata confermata con due Diplomi del Rè Filippo II. e dell' Imperador Carlo VI. e con essere altresì stata riconosciuta notoriamente, e fino a questi ultimi giorni non meno da' Tribunali Regj, che dall' istessa Curia Arcivescovile, come dal notamento de' processi così civili, che criminali, che si veggono alla Curia del Rettore (1).

Anzichè da due Brevi di Gregorio XIII. prodotti dall' istessa Curia Arcivescovile (2) si raccoglie, che prima del Concilio fin dal 1578. il Rettore esercitava tal giurisdizione, essendone chiaro argomento il vedersi, che dal medesimo si concedevano le lettere remissoriali *omnibus pro tempore eidem Ecclesiæ inservientibus*, per farli ordinare da qualunque Vescovo, tanto che due di essi Ecclesiastici, per togliersi qualche dubbiezza a cagion di tale ordinazione, ricorsero per cautela alla S. Sede; dalla quale ottennero la solita dispensa *pro securitate eorum conscientiæ*, sicome leggesi ne' sudetti Brevi.

Nè può una tal verità punto ingombrarsi col frivolo motivo di non potersi dare una simile giurisdizione *ad universitatem causarum*, *&* *personarum*, senza esservi territorio; imperochè, oltre il sentimento de' Dottori, che dimostrano, anche con esempli (*a*), ben potersi dare non solo la giurisdizione ordinaria, ma anche la *delegata* nella generalità delle cause, e delle persone, senza esservi territorio; nel caso presente non può ammettere alcuna dubbiezza, verificandosi il territorio nel distretto della Chiesa, e dell' Ospedale, per quelche dissimo altrove (*b*), e per conseguenza non può difficultarsi la giurisdizione *in certas personas*, sicome vedesi infinite volte deciso dalla Sacra Ruota (*c*), e praticasi ne' Priorati, e Commende della Religione di Malta, il di cui Clero, e sudditi vivono nelle loro case private per le Città, e ne' luoghi soggeti alla giurisdizione di Prelati altrui; oltre la consimile pratica, che vien attestata dal Cardinal de Luca (*d*) negli esempli, che rapporta della S. Casa di Loreto, del Priorato di Bari, e di altri. Perlochè il gravame risulterebbe notorio, se l' anzidetta Riso-

(a) Abbas in cap. causa matrimonii col. fin. ubi Felin. n. 15. de off deleg. ibique addentes in verb. quia, Nevizanus conf. 35. n. 13. & late Schrader. de feud. p. 10. sect. 3. conclus. 1. q. 6. n. 83. ubi plures adducit exempla.
(b) Part. III §. 1. pag.
(c) Rot. apud Merlin. decis. 616. n. 1. decis. 199. n. 3. p. 5. & sæpius penes Card. de Luc. dict. disc. 20 de jurisd.
(d) De Luc. de jurisd. disc. 20. n. 21.

(1) *Summar. 1 num. 36. per tot.*
(2) *Summar. 2. num. 50. & 51.*

Risoluzione eseguir si dovesse, non potendosi sopratutto nello stesso territorio da due Giudici esercitar giurisdizione in certo genere di persone per li gravi inconvenienti, che nello stesso luogo considera detto Cardinal de Luca.

E Quando pure, per dura ipotesi, il Rettore non avesse Territorio, come ben l' hà, nè potesse esercitar giurisdizione in certo genere di persone, come si è dimostrato; niuno potrebbe impedirgli d' esercitare la giurisdizione ne' suoi sudditi = *Ubicumque committatur delictum, vel iniatur contractus* : come largamente prova il dottissimo Altaserra (*a*), fondato nella Novella di Valenziano *de Episcopali judicio*, per la ragione considerata da' Dottori (*b*) : *Quia propria jurisdictio Territorio non cohaeret, magisque adhaeret Personae, quam Territorio* : E come finalmente vien comprovato dagli esempli de' Prelati Inferiori, che sono a Regia Collazione, do' quali si è fatto altrove parola.

Quindi non si sà vedere, come a vista di Diplomi così chiari non meno Ponteficj, che Regj, a vista di un possesso legittimo, ed inveterato, consentito con tanti atti dell' istessa Curia Arcivescovile, siesi posta in dubbio una tal giurisdizione, e siesi anche contro di questa proferito. E come abbiasi potuto determinare rispetto a' contratti riguardanti l' interesse dell' Ospedale, di non competere alla Curia Arcivescovile altra giurisdizione, che quella, che le vien data dal moderno Concordato, se questo niuna autorità dà a' Vescovi sopra tali contratti de' Pij Luoghi Laicali, e molto meno evvi parola intorno alle Fondazioni. Ciò ad altro non può attribuirsi, che all' essersi per fatalità di questa Causa avuto per fatto vero di essero l'anzidetta Fondazione di *qualità Ecclesiastica*.

Ma se dovesse il Clero di S. Angelo soggiacere alla giurisdizione della Curia Arcivescovile per li delitti commessi fuor del distretto del Pio Luogo, egli sarebbe d' inferior condizione de' Regolari, malgrado l' ampiezza di detti Privilegj, e l' intenzione tanto chiara del Fondatore; imperochè il Concilio di Trento nella *Sess. 25. Cap. 14. de Regular.* facendo la differenza trà li delitti, che un Religioso esente può commettere nel suo Monistero, e quei, che può commettere al di fuori, lascia il gastigo degli uni, e degli altri al Superiore; se bene soggiunga, che se tali delitti di fuori sono scandalosi, pubblici, e notorj, può il Vescovo in tal caso obbligare il Superiore a farne giustizia, e non facendola in un certo tempo, può egli

R stesso

(a) De Eccles. jurisd. cap. 1 lib. 1.
(b) Bartol. in l. 1. D. de jurisd. omn. Jud. Bellug. in specul. Princip. tit. de jurisdict. & utroq. Imper. n. 44. & seq. Boer. qu. 227.

stesso punire il delinquente. *Regularis*, sono le parole del Concilio, *non subditus Episcopo, qui intra claustra monasterii degit, & extra ea ita notoriè deliquerit, ut populo scandalo sit, Episcopo instante, a suo Superiore intra tempus ab Episcopo præfigendum severè puniatur, ac de punitione Episcopum certiorem faciat: sin minus, a suo Superiore officio privetur, & delinquens ab Episcopo puniri possit*.

La Costituzione di Pio V. sovrallegata, ed un' altra di Clemente VIII. che comincia, *Suscepti muneris*, parlano nell' istessi termini, volendo, che il Giudice sia il Superior Regolare, e gli lascia il tempo per farne la giustizia, chiamando solo il Vescovo in soccorso delle leggi violate, o dell' esecuzione delle pene, per debolezza, o per altro motivo defraudata.

E la S. Congregazione sull' anzidetto Capitolo del Concilio hà più volte risoluto il dubbio, se un Religioso, che fuor del suo Monistero abbia commesso notoriamente qualche eccesso, e sia stato sul fatto imprigionato d' ordine del Vescovo, possa questo ritenerlo nella sua prigione, finchè ne sia interamente istruito il processo, o che il Superior suo lo richieda; o pur se sia egli obbligato all' ora istessa inviarlo al suo Giudice nelle forme prescritte dalle anzidette Costituzioni; essa Congregazione regolando la difficoltà sù di quella disposizione conciliare, hà più volte deciso, che il Vescovo deve subito rimetterlo al suo Superiore, senz' attendere, che gli venga richiesto (a).

Tanto l' anzidetta Conciliar disposizione, quanto le Bolle accennate, e le risoluzioni della S. Congregazione, rilevano in termini più forti la ragione del Clero di S. Angelo sù di questo Punto, perchè fanno apparire assai più manifesto il torto enorme, che s' inferirebbe a detto Clero facendolo trattare con maggior rigore, e soggezione di quella, con cui trattansi i Regolari, la di cui esenzione ognun vede, quanto sia diversa da quella d' esso Clero, che lo rende affatto indipendente dall' Ordinario.

Per tutto ciò non vi vuol molto a vedere, quanto sarebbe notabile il pregiudizio, che l' esecuzione della riferita risoluzione inferirebbe al Pio Luogo contra l' intenzione, e volontà espressa dal Fondatore, principalmente incaricata nella sua Fondazione, contra l' espresso tenore de' privilegj, e l' antichissimo possesso, e finalmente con offesa dell' autorità Reale, di cui fù munita tal giurisdizione, nell' atto d' essersi riconosciuti, approvati, e confermati detti privilegj, e d' essersi al Rettore, per l' esercizio indipendente di sua giurisdizione, conceduta dal Re Filippo II. la Famiglia armata.

§. IX.

(a) Resolution. relat. per Monacell. formul. & per alios tract. de Regular.

§. IX.

OSSERVAZIONE SUL DUBBIO XIV. INTORNO ALL' ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE DEGLI ECCLESIASTICI NON INSERVIENTI AL PIO LUOGO.

XIV. *An idem Archiepiscopus Jurisdictionem exercere valeat contra alios Presbyteros non addictos servitio dictæ Ecclesiæ, & Hospitalis sed ibi intuitu Cappellaniarum, vel quovis alio titulo missas celebrantes?*

Resolutio Sacræ Congregationis.

Ad XIV. *Affirmativè*.

Quest' ultimo Dubbio si vede chiaramente essersi proposto per parte della Curia Arcivescovile per un puro sforzo d' immaginativa, poichè nella sostanza già resta compreso nel Dubbio precedente, e nell' essersi proposto, bisognava spiegarsi, *se per li Preti non addetti al servizio della Chiesa, ed Ospedale*, si è inteso comprendere quel, che accidentalmente, o per divozione capitano qualche volta nella Chiesa di S. Angelo; o pure per li Cappellani ascritti al servizio di quella. E se per *Cappellanie* si è inteso comprendere non solo le fisse, e perpetue, che inducono obbligazione di non mancare al continuo servizio della Chiesa; o veramente per le Cappellanie manuali, i di cui Cappellani non sono ascritti nella Tabella della sudetta Chiesa.

Imperochè, se si parla de' Preti non addetti al servizio, e de' Cappellani non fissi, o non descritti nella Tabella, in ciò si conviene di non esser li medesimi soggetti al Rettore. Se poi parlasi degli altri non ascritti al servizio, nulla vi sarà di nuovo da considerarsi nella risoluzione sù di detto Dubbio emanata. Che se poi la Curia anzidetta pretendesse, che per poter il Clero di S. Angelo essere soltanto sottoposto alla giurisdizione del Rettore, abbia di giorno, e di notte a commorare nel distretto del Pio Luogo; a guisa de' Regolari nel Convento, la pretensione non può apparire che tutta strana, ed insolita, se dal tempo della costruzione del Pio Luogo, non ostante il non esservi stata giammai questa obbligazione, pure hà il Rettore pacificamente, e senza contradizione esercitata la sua giurisdizione nelle persone addette al servizio della Chiesa, ed Ospedale, ancorchè non fussero stati abitanti del distretto di S. An-

 gelo

gelo, ed hà richiesta, ed ottenuta in ogni tempo la remissione de' Rei, e de' loro processi (1).

Così accadde, per lasciare le memorie più antiche, nel 1710. per la remissione del Cappellano D. Nicola Arcade ascritto al servizio della Chiesa (2); nel 1713. per l'altra remissione del Cherico Gagliardo (3); ed ultimamente nel 1743. per D. Gaetano Mauro carcerato da essa Curia, che fù subito rimesso a quella del Rettore senz'alcuna ripugnanza (4).

In effetto, come potrebbe altrimente intendersi, e come potea con più chiarezza spiegarsi la mente del Cardinal Rinaldo Fondatore, di quel che egli fece, allorchè disse di potere il Rettore esercitare la giurisdizione *super Presbyteros, & Clericos infrascriptos*, soggiugnendo, e dichiarando nel §. seguente, quali dovean essere detti Preti, ed a qual'esercizio doveano impiegarsi. *Eligantur per Rectores aliqui Presbyteri bonæ famæ, & vitæ, qui insimul conveniant de celebratione missarum*: Adunque è troppo chiaro, che il Fondatore intese, e spiegò, che il Rettore dovesse esercitar giurisdizione sù di quei Preti; e Cherici, che si radunano ogni giorno nella Chiesa per occasione di celebrar le messe, e li divini officj nel Coro. Ma non occorre in ciò trattenerci, se l'istessa osservanza così antica bastevolmente dichiara di non poter'essere altrimenti, se gli sono stati rimessi anche que' Rei, che non avean giammai fatta dimora, nel distretto di S. Angelo.

NE' punto può giovare alla Curia Arcivescovile il documento prodotto al *n.* 14. del suo *Somm.* perchè dal medesimo si vede essersi proceduto contra il Sacerdote D. Antonio Cerniero Maestro di Casa dell' Ospedale, dopo esser stato licenziato dal medesimo, come n'è chiaro il senso da quelle parole = *Detto giovane querelò il detto Sacerdote, ch'essendo Maestro di Casa di detto Ospedale, lo fece bastonare con due colpi di bastonate, mentre portava una mattina la carne per servizio di detto Ospedale* = E soggiugne = *E ciò per aver manifestato a' Signori Governatori, ch'esso Sacerdote non scriveva nel libro de' defonti li denari de' medesimi, che spettavano all' Ospedale, ma se li pigliava lui, con avergli detto in faccia, che rubava detti denari* = E più oltre = *Che detto D. Antonio per tal causa era stato licenziato dall' Ospedale*. Nè vi è, che

(1) *Somm. 1. num. 36. per tot.*
(2) *Ibid. lit. B.*
(3) *Ibid. lit. C.*
(4) *Somm. 1. num. 38.*

che un solo testimonio, che dice, che il giorno prima del suo esame era stato licenziato, e tutti gli altri dicono contestamente, ch' era già stato licenziato, senza dire il giorno preciso.

In quanto agli altri tre documenti, che si rapportano, sono troppo visibili l' eccezioni, che patiscono, mentre costa di essere stati rimessi dalla Curia Arcivescovile a quella del Rettore così il Cappellano D. Nicola Arcade, come il Cherico Gagliardo (1); Sicchè di quattro atti, che si pretendono fatti dalla Curia Arcivescovile, tre di essi restano affatto insussistenti, e di niuna efficacia. Ed è meraviglioso a vedere, che nello spazio di tre secoli, e più, non vi sono state altre occasioni di procedere nè per cause civili, nè criminali contro del Clero, e servienti di detta Chiesa, ed Ospedale: Argomento urgentissimo, che per general sentimento esclude ogni osservanza, che potesse in contrario pretenderli (a); Quindi è, che quando anche fussero veri gli addotti documenti, niun grado di pruova farebbero contro del Rettore, che per dimostrazione del suo possesso adduce tante prove, e tanti atti formati nello spazio di pochi anni fino a questi ultimi tempi.

Questi atti sono per se stessi sì evidenti, che uniti coll' altre prove dedotte nella generalità de' dubbj, dimostrano la ragion della Chiesa, e del Clero di S. Angelo d' una maniera, che cade sotto il senso comune; ladove per l' opposto qualche atto, che si è dedotto dalla Curia Arcivescovile, non hà nè pur l' immagine di possesso, nè può meritare tal nome, e ladove fussero pure atti effettuati, non sospetti di usurpazione, nè contradetti, nè tampoco la Curia potrebbe dire di avere un possessorio certo, ed incontrovertibile, qual esser dovrebbe a poter intorbidare un titolo chiaro, ed evidente; anzi per la disposizione legale secondo la comune opinione de' Dottori, e l' osservanza di giudicare, il titolo certo, ed indubbitato assorbisce il possessorio, che in contrario forsi si allegasse. Oltre a che il titolo, che hà l' anzidetta Chiesa, viene assistito dal suo possessorio d' una maniera invincibile, perchè avvalorato non solo co' diplomi Reali, ma anche colle decisioni dell' istessa Congregazione, e de' Tribunali di Roma.

Ma quando pure la Curia avesse quel possesso, che non hà, nè pur sarebbe valevole a prescrivere contro d' una Fondazione di questa qualità, che importa l' esenzione acquistata per *causa onero-*

(a) Piton. discept. Eccles. 25. in fin. n. 15. & de contr. Patron. alleg. 49. n. 19. & alleg. 08. n. 18. ubi plures adducit. decisiones.

(1) *Somm. 1. num. 36. lit. B. C.*

onerosa, ch'è quanto dire, in forza di un contratto, che rendendo le fondazioni di dritto pubblico, fà che contra le medesime non si prescriva, sicome fonda il dottissimo Canonista Francesco Zipeo (*a*); *Nulla potest dari consuetudo, quæ aliquatenus Fundationibus, quæ hodie sunt juris publici, possit derogare*: rapportando in conferma di ciò l'essersi così deciso dalla Sacra Congregazione, non ostante il possesso immemorabile in contrario: *Ante annos circiter triginta a Sacra Congregatione declaratum fuit, quoad subjectionem, exemptionemque PRÆVALERE ERECTIONEM, FUNDATIONEMQUE CLARE' APPARENTEM USUI CONTRARIO, QUAMVIS IMMEMORIALI, pro Episcopo Antuerpiensi contra Provincialem Minorum quoad Monasterium de Sion tertii Ordinis Liræ*. E quando anche tali Fondazioni fussero di dritto positivo, soggiugne il dottissimo Autore: *Quod neque tunc proderit consuetudo, nisi fuerit legitimè præscripta, quæ penitus careat mala fide*. E lo stesso fonda il Reggente Argento nella Consulta fatta a favore de' Cardinali Indultarj Pignatelli, e Caracciolo, coll'autorità di Carlo *Feuret* (*b*), e d'altri Autori; soggiugnendo, che qualora l'Ordinario non hà un possesso certo, ed incontrovertibile, ma che ammettesse qualunque dubbiezza, colui, il quale si trova nell'esercizio della giurisdizione in vigor dell'Indulto, deve restar superiore nel possessorio; allegando molte autorità, e decisioni della Sacra Rota (*c*).

Or chi non vede verificarsi tutto ciò nell'osservanza continua della giurisdizione del Rettore assistita dalla chiarezza de' titoli nella generalità del possesso, e della causa finale del Fondatore per la total libertà del Pio Luogo?

CONchiudendo adunque sulle ragioni finora addotte, fermamente si può dire, che dalle Risoluzioni fatte dalla Congregazione del Concilio sulli XLV. Dubbj sudetti notorio, apparisca il pregiudizio fatto dopo il corso di tre secoli al Pio Luogo. ed al Rettore così dell'esenzione pienissima dall'Ordinario, come altresì della Giurisdizione del medesimo Rettore sulli suoi sudditi; imperochè, sicome il Papa volle concedergli, ed il Cardinal Brancaccio acquistò colla sua dote l'esenzione *quoad locum, personas, & bona Hospitalis*, e Paolo III. volle, che la Chiesa di S. Angelo anche in quanto alla consegrazione, e bene-

(a) Consultat. Canon. lib. 5. consult. 3. §. hæc inquam.
(b) [illegible]aite del abus lib. 3. c. 1. num. 8. & sequ.
(c) Rot. penes Durand decis. 14. n. 18. & decis. 14 250. fin. par. 0. recent. Rot. cor. Buratt. decis. 421. n. 4. apud Mantic. decis. 271. num. 12. & post Novar. in summ. Bu las. decis. 31. n. 1. Posth. de manut. obs. 71 n. 72.

benedizione nè pur dipendesse dall' Ordinario, di cui è facoltà privativa; ma da altro Prelato eligendo da' Governadori: argomento indubbitato d' una totale, e perfetta esenzione adesiva d' ogn' ingerenza dell' Ordinario di qualunque qualità egli sia (*a*); e lo stesso Pontefice Paolo III. determinò pure *ex causa onerosa ampliationis Ecclesiæ*, che il Rettore avesse esercitata l' anzidetta onnimoda giurisdizione in tutta l' estensione, come si è più volte osservato; così all' incontro la Chiesa, l' Ospedale, e le Persone sono state per l' anzidetti decreti ridotte nella soggezione della Curia Arcivescovile, con farvi penetrare la di lei giurisdizione *jure delegato*.

Per modo chè colla risoluzione de' riferiti Dubbj essendosi sottoposte alla giurisdizione dell' Ordinario così il Pio Luogo, che le Persone a quello addette, dell' Esenzione acquistata per ragion del contratto non vi è rimasta cosa, per cui non si ravvisi abolita, e distrutta, anzi sottoposta con singolar mostruosità a due Giurisdizioni nello stesso tempo: cosa del tutto irregolare, ed abborrita da' Canonisti per la regola sì sovente ripetita (*b*), tolta dal passo del Profeta Nahum: *Non consurget duplex tribulatio*. Con questo di più, che ladove nelle Bolle Pontificie si sono gli Ecclesiastici, ed inservienti di detta Chiesa esimiti *a quacumque potestate, dominio, jurisdictione, & visitatione Archiepiscopi Neapolitani*: ciò non ostante secondo il dettame di dette Risoluzioni, e per effetto delle medesime, qualunque atto di giurisdizione ordinaria, che si esercitasse dal Rettore, sarebbe sempre rivocato co' decreti, che farebbe, e potrebbe fare la Curia Arcivescovile *Jure Delegato*; ben sapendosi la massima de' Scrittori Ecclesiastici, che in concorso di tali decreti debbano prevaler quelli, che si fanno da chi esercita la giurisdizion *Delegata*, come più degni. Ond' è che malgrado il favore, con cui la Chiesa istessa riguarda consimili fondazioni, e malgrado il tenore così espresso de' Privilegj de' Sommi Pontefici, e quelli de' gloriosi Monarchi di questo Regno, che l' hanno confermati, col possesso in oltre di più di tre

(a) Rot. decis. penes Joseph de Prosperis in appendic. decis. select. decis. 24 1706. pro Abbate Fuldense n. 35. ibi in terminis: Succedebat deinceps magis amplum privilegium Joannis VII. qui præter confirmationem antecedentium Indultorum insigniora decora impartitus est Abbati, videlicet ut nullus inde futurus Abbas consecrationem nusquam præsumeret accipere nisi a S. Sede Apostolica sub ulla ratione, ut noverint cæteræ Ecclesiæ Fuldensem Ecclesiam esse filiam. Quæ sane ratio ex se non parum demonstrabat Ecclesiam Fuldensem extitisse comparatam non tantum aliis Cathedralibus, sed etiam aliquo modo Ecclesiæ Romanæ. Et in decis. addit. ad Card. de Luc. de jurisd. lib. 3. dec. 9. n. 21. Ex eo quia Pontifex concessit Abbati, & Monacis facultatem accipiendi Chrisma, & flagitandi ordines a quocumque Antistite, Abbatiam ab utraque lege fuisse solutam plene exemptam, & amplissima jurisdictione donatam.

(b) Passim penes Card. de Luc. de jurisdict. Erasm. Cokier de jurisdict. ordinar. in exempt. Joseph. de Prosper de Territorio separat.

tre secoli, verrebbe il Pio Luogo a non esser più libero, anzi turbato per li continui litiggj, che preparansi per le risoluzioni sudette: verrebbe a restare abjetto, ed oppresso, ed a perdere totalmente quella pace, e tranquillità, a cui ebbe la principal mira il Cardinal Fondatore, mediante l'onnimoda esenzione, ch'egli volle, che si estendesse indifferentemente in tutt'i tempi, ed in tutt'i casi, colla totale esclusione dell'Ordinario, ch'è stata affatto ignota, ed estranea al Pio Luogo fin da che fù il medesimo fondato.

PARTE IV.

Motivi, per li quali non si deve alle riferite Risoluzioni impartire il Regio *Exequatur*.

LA notabile novità, e mutazione, che per effetto delle rapportate Risoluzioni s'introdurrebbe a pregiudizio continuo, e perpetuo della Chiesa, e del Clero di S. Angelo a Nido, fa che tali Risoluzioni non possano eseguirsi, secondo le massime costantissime di questo Regno, non solo per esser pregiudiziali al ben pubblico, e privato de' Vassalli, ed all'autorità Reale, ma anche al servizio della Chiesa, ed al culto divino; senza che perciò punto si diminuisca il rispetto, che si deve alla S. Sede; poichè la medesima *aquanimiter sustinet*, se a' suoi rescritti, ed a' decreti de' suoi Tribunali non viene talora, per giusti motivi data esecuzione; anzi in tali casi li stessi Sommi Pontefici hanno così ordinato (*a*); non essendo della loro intenzione d'inferire il menomo pregiudizio al jus quesito d'alcuno; maggiormente nel caso, in cui possa considerarsi d'esservi stato difetto d'intenzione di ledere gli altrui dritti legittimamente acquistati, e viepiù allorchè tali decreti risultassero in danno della stessa Chiesa, sicome avverasi nel caso presente, poichè qualora si vedesse abolita una delle più grandi Fondazioni del Regno, dopo essersi veduta sicura, e ben stabilita per lo spazio di tre secoli, la pia liberalità de' Fedeli punto non resterebb'edificata, e si distoglierebbe dalle pie fondazioni, perchè le di loro speranze fondate sulla pubblica fede per il contratto passato col Sommo Pontefice, restarebbero illuse: motivi tutti considerati da' PP. e da' Concilj, e ricevuti dal sentimento generale de' Canonisti, e Teologi, come senza
qui

(a) Alexand. III. in cap. si quando de Rescript. & in cap. cum tenemur de praebend. & dignit. Can. 7. caus. 35. qu. 9. ibiq. Gloss. Gonzalez in cap. si quando 5. de rescriptis num. 6. Petr. de Marca lib. 3. de Concord. Sacerdot. & Imper. cap. 15. n. 8.

quì addurre un gran numero di autorità, può vederſi preſſo il Covarruvia, Guglielmo de' Benedictis, il Cardinal Gaetano, ed altri inſigni Autori Eccleſiaſtici (a).

§. I.

Le anzidette Riſoluzioni eſſendo direttamente contrarie alle intenzioni del Fondatore, non devono eſeguirſi per il danno, che ne avverrebbe al ben del Pubblico, e della Chieſa.

COl confronto, che ſi è fatto nelle precedenti *Oſſervazioni*, del ſolo, e nudo tenore della volontà del Cardinal Brancaccio, e della cauſa finale, per cui s'induſſe a fondare il Pio Luogo, col tenore di quanto è ſtato riſoluto dalla Sacra Congregazione, riſulta troppo chiara, e manifeſta la controvenzione, per modo che volendoſi eſeguire le deciſioni ſudette, ſi cambiarebbe la fondazione, ſi aſſoggettirebbe al Pio Luogo, e ridurrebbeſi ad una vana ombra d'eſenzione l'intera, e perfetta eſenzione voluta dal Fondatore; e per conſeguente ſe l'oſſervanza di queſto Regno è ſtata ſempre uniforme nel ſoſpendere il Regio *Exequatur*, ladove ſi è con Bolle Ponteficie, o con decreti, e deciſioni di Roma derogato, o pregiudicato in qualche parte alle Fondazioni, e Padronati de' Laici, di che ne ſono pieni i libri de' Notamenti, e le Conſulte del Reggente Villani, e del Reggente Argento, non che gli atti della Curia del Cappellan Maggiore; egli ſarà uficio del Regio Magiſtrato, che ladove vegga di eſſerſi contravenuto colle riferite Riſoluzioni alle leggi di detta Fondazione, ſoſpender debba il Regio *Eexequatur*, ſeguendo gli eſempj, e le determinazioni fatte in tante altre Cauſe d' aſsai minor importanza.

E troppo ſi sà, che le leggi d'una fondazion laicale, ſecondo le diſpoſizioni civili, e canoniche non poſſono eſſer punto alterate per il graviſſimo pregiudizio, che ne derivarebbe alla Repubblica Criſtiana, poichè ſi diſtorrebbero i Fedeli dalle pie fondazioni; ond'è che per la gran gloria, e per il gran bene, che ne deriva alla Chieſa, le volontà de' Fondatori ſono ſacre, ſono inviolabili. Sulli quali importantiſſimi rifleſſi ecco quelche ponderò l'anzidetto Reggente Argento (b).

„ Egli è a tutti manifeſto, e paleſe, che nelle Spagne, nella Fran„ cia, ed altri Paeſi Cattolici non ſi eſeguono le Bolle di „ Roma, Proviſte, o decreti della medeſima, che detraggono

(a) Covarruv. pract. 99. cap. 36. in fin. Guillem. de Benedict. in cap. Raynutius verb. & uxorem n. 454. Cajetan. trac. S Thom. tit. de author. Papæ c. 27. Henriq. lib. 2. de Pontific. clarib. cap. 18. §. 2. Joh. Driedor. lib. 1. de libert. Christian. Navarr in cap. cum contingat de Reſcript. Victoria de poteſt Papæ, & Concil. propoſit. 22. cum ſeq. Bonacin. lib. 3. de Cenſur Bullæ Cœnæ Domin. diſput. 1. qu. 15. punct. 4. §. 2. cap 14.

(b) Conſulta ſul Concilio Romano nel Cap. unic. tit. de Eccleſ. ædificand.

„ in qualsivoglia modo a' Patronati de' Laici, e con ragione,
„ secondo il concorde sentimento de' DD. più sensati, più
„ classici, e più pii, anche Ecclesiastici; perchè ciò non tanto
„ ridonda in beneficio de' Patroni, quanto in beneficio della
„ medesima Repubblica Ecclesiastica, acciò non si ritraggano i
„ laici dall' edificazione, e dotazione delle Chiese; il qual' uso,
„ affinchè non possa ricevere opposizione, o contrasto, basta
„ dire, che fù confermato cogli Editti di due savjssimi Prenci-
„ pi, Carlo V. e Filippo II. i quali siccome furono insigni per la
„ prudenza, così gli altri si lasciarono dietro per la pietà; da
„ cui non è stato, nè è difforme il costume del nostro Re-
„ gno, di non essersi giammai il Sommo Pontefice valuto della
„ potestà di derogare in cosa alcuna a' Patronati Laici, per
„ testimonianza del Reggente *de Marinis lib. 2. resol. 171. n.*
„ 12. con altri Autori.

§. II.

Essendo la Fondazione di qualità laicale, le Resoluzioni non devono eseguirsi, come fatte fuor della mente della S. Congregazione.

DAlla prova concludente, che si è fatta della qualità laicale della Fondazione del Pio Luogo, resta questo punto pur troppo giustificato, costando che quella fù fatta con beni patrimoniali del Cardinal Brancaccio, oltre di vedersi il Padronato a persone secolari riserbato; e di essersi sempre il Pio Luogo governato da persone secolari dal dì della fondazione.

Tale essendo il caso presente, vedesi manifestamente per li fatti già rapportati, che la medesima Congregazione hà deciso più volte il contrario per altre Chiese esenti del Regno in articoli, che dipendeano dalli stessi principj, e da' fatti in tutto simili; anzi si è la medesima più volte dichiarata nell' istessa Causa della Chiesa di S. Angelo, colle Risoluzioni emanate in tempi più vicini alla pubblicazione del Concilio. Egli è perciò tutto inverisimile, ch' ella abbia inteso al presente di determinar tutto l' opposto, e distruggere monumenti sì autorevoli, e dichiarazioni tanto esemplari; ond' è da credersi, che avendo avuto per vero, che l' Opera del Cardinal Brancaccio importasse Fondazione Ecclesiastica, e che perciò nell' esenzione della Chiesa, e Clero di S. Angelo avessero luogo le Deroghe stabilite dal Concilio in quella guisa, che han luogo nel rimanente delle Fondazioni, e de' Privilegj non conceduti per patto espresso nella prima Fondazione; egli è chiaro il difetto dell' intenzione di quel Sacro Consesso.

Maggiormente ciò avrà luogo, se si considera, che a provare la qualità laicale è bastevole, giusta il sentimento de' Scrittori Ecclesiastici, il corso di minor tempo per quel che fonda largamente

Francesco Maria Pitone (*a*) : *Ex administratione autem Hospitalis facta per saeculares spatio centenariae dubitari non potest, quin saecularitas remaneat plenè probata, cum ad hunc effectum sufficiat sola quadragenaria, ut est Textus in cap. cum de Benefic. de praebend. in 6. Lotther. de re benef. l. 1. qu. 34. n. 45. Addent. ad Gregor. decis. 434. n. 20. Oyed. de incompatib. Benef. cap. 24. n. 92. Pax Jord. lucubrat. tom. 2. lib. 10. tit. 27. n. 6. Garz. de Benef. p. 7. cap. 10. n. 37. Et in specie, quod sufficiat probare Hospitale fuisse gubernatum per saeculares spatio 40. annorum dicunt Geminian. in d. cap. cum de Beneficio n. 8. Rot. decis. 2. sub n. 1. de praebend. in noviss. Mascard. de probat. Concl. 172. n. 9. & 10.*

Essendo adunque certa la qualità laicale del Pio Luogo, e della di lui fondazione, ciò fà vedere, che il fondamento contrario, sù di cui si è giudicato, è stato un fatto erroneo; ed essendo così, chi non sà, che nel dritto civile, e canonico una sentenza, un decreto è nullo, quando vi si trova un' errore? qual meraviglia, se sulla base d'un fatto diverso si è spogliato il Pio Luogo delle sue prerogative? *Prudentissimos quosque fallit facti ignoratio.* Non bisogna in questo caso, dice Giacomo Cujacio (*b*), nè appellazione, nè ricorso al Principe, nè chieder soccorso al Pretore, poichè in effetto chi giudica sul fondamento d'un fatto erroneo, dir non si può, ch' egli giudica (*c*). Se la Congregazione si fusse integrata di questo fatto, senza dubio avrebbe diversamente risoluto: non essendovi luogo di pensar altrimente di Soggetti di quella ammirabil dottrina, ed integrità, inaccessibili all' ingiustizia, ed all' errore.

Or chi hà mai dubbitato, anche trà Canonisti, e Teologi, che concorrendovi una causa probabile, non che certa della mancanza dell' intenzione, che non debba ad una tal sentenza, e ad un tal decreto darsi esecuzione (*d*)? Non avendo dunque potuto essere dell' intenzione della Congregazione di pregiudicare un dritto legittimamente acquistato, e per sì gran tempo posseduto, non deve il Regio *Exequatur* alle anzidette decisioni impartirsi; ma bensì deve farsi sperimentare alla Piazza di Nido quelche è stato solito sempre praticarsi con ogni Patrono laico.

(a) Discept. Eccles. 23. num. 5. & 6. & alleg. 47. num. 64.
(b) L. quid testamento de excusat. leg. 1. quae sentent. sine appellat. rescindi, & l. 2. Cod. si ex fals. instrum. Cujac. ad hunc tit. & ad hanc leg.
(c) Errantis nulla voluntas, nullus consensus, l. sed hoc 20. de aqua pluvia. l. cum test. 8. Cod. de jur. & fact. ignor.
(d) Covarruv. pract. quaest. cap. 36. n. fin. Driedor. lib. 1. de libert. Christian. pag. 183. Gugl. de Benedict. in cap. Raynutius verb. & uxorem n. 454. Cajetan. tom. 1. tract. S. Thom. tit. de autor. Papae cap. 27. Navar. in cap. cum contingat. de Rescript. Victoria in relat. de potest. Papae in 22. prop. cum sequ. Bonacin. lib. 3. de census. in Bull. Coenae disp. 1. q. 15. punct. 4. §. 2. in cap. 14. Bullae.

§. III.

Le Risoluzioni sudette non sono da ammettersi, per essere contraria a' Privilegj Apostolici, ed all' antichissima canonicamente prescritta Consuetudine.

MOltissime sarebbero le autorità, che fan vedere, che li stessi Pontefici, e Concilj han sempre colla maggior urgenza inculcato il non doversi permettere, che i Privilegj legittimamente ottenuti, e le Consuetudini altresì delle Chiese particolari punto si alterassero, o si pregiudicassero, e ciò ancorchè quelle fussero fondate sull' equità del dritto comune; Ond' è che per questa ragione è stata sempre una massima fondamentale ricevuta generalmente da' medesimi Canonisti (*a*), che in un tal caso sono affatto inseguibili que' decreti, e rescritti, che pregiudicassero a' dritti, preminenze, esenzioni, e costumi immemorabili delle Chiese, e alle forme antiche di governo, come induttivi di novità, e di conseguenze nocive, e pregiudiziali, e come contraria all' equità naturale, civile, e canonica, la qual vuole costantemente eseguita, ed osservata un' ordinazione da lunghissimo tempo stabilita. *Omnibus modis, & aequitati congruit, & Ecclesiasticae disciplinae, ut quae rationabiliter fuerint ordinata, nulla possint mutabilitate convelli* (*b*).

Per questo motivo il Pontefice Simmaco (*c*) ordinò al Vescovo d' Arles, che lasciasse di molestar quella Chiesa, e le conservasse i suoi Privilegj: *Rationabile est, ut Sancta Arelatensis Ecclesia suis Privilegiis perfruatur, quae & vetustas praestitit, & Patrum autoritas roboravit*. Soggiugnendo di vantaggio rispetto all'altre Chiese: *Volumus etiam per singulas Ecclesias, quae sunt in illis diu custodita, servari.*

Uniforme si è quel che poco dopo ordinò il Pontefice Pelagio dicendo, che quando i Privilegj delle Chiese vengono autorizzati da validi documenti, la S. Sede non faceasi lecito di mutarli (*d*): *Posteaquam jura Ecclesiae sunt etiam documentorum autoritate confirmata, nullatenus ab his discedendi Pontifex debet habere licentiam*. E lasciando moltissime altre autorità, che si leggono presso Graziano (*e*), vaglia per tutte quella del Santo Pontefice Leone IV. che protestò apertamente, ch' egli non avreb-

(a) Van-Esp. de promulgat. leg. Eccles. p. 2. c. 2. §. 3., Salgad. p. 1.
(b) Can. 1. c. 35. qu. 9.
(c) In epist. ad Caesareum Episc. Arelaten.
(d) In epist. ad Armentar. ut habetur in Canon. 18. caus. 25. qu. 2.
(e) Cit. caus. 25. qu. 2.

avrebbe giammai pregiudicato le antiche perogative delle Chiese (a): *Absit a me*, sono le sue ammirabili parole, *ut statuta Majorum in qualibet Ecclesia infringam; injuriam enim mihi facerem, si aliorum jura quæsita perverterem*. Ed il Pontefice Celestino III. non permise la diminuzione de' dritti di una Chiesa madrice, non per altra ragione (b): *Quia id videbatur esse in damnum, & præjudicium matricis Ecclesiæ, quæ ideo videbatur destitui*.

Espresso altresì è il testo dello stesso Pontefice, che stimò necessario di far osservare le Consuetudini delle Chiese, per non recare alcuna dissenzione, e disturbo trà Fedeli (c): *Consultiùs duximus observatæ Consuetudini deferre, quam aliquid in dissentionem, & scandalum Populi statuere adbibita quadam novitate*.

Per questa ragione i Sovrani nel concedere qualche privilegio, preservano l'uso, le consuetudini, e l'esenzione, anche de' luoghi particolari, come vien prescritto in molte leggi, sul motivo di non offendere il *jus alteri quæsitum* (d).

Ed il dottissimo Arcivescovo di Parigi niun altro articolo tratta, con maggior energia, e più diffusamente quanto questo, facendo consistere gran parte della gloria d'un Sovrano nel proteggere, e conservare le Consuetudini particolari delle Chiese del suo Regno per l'obbligazione, che hà come Protettore de' Canoni, e della disciplina di mantenerle intatte, ed illese, rapportando in fine molti esempli assai notabili di Prelati insigni, trà quali quello d'Ivone Vescovo di Chartres, che non ostante il comando del Rè, non volle pregiudicare a' privilegj della sua Chiesa: *Quoniam id competebat Ecclesiæ Rhemensi ex Apostolica authoritate, & ex antiqua Consuetudine* (e).

Ed altra volta si è rapportato quelche ordinò il gran Pontefice Innocenzo III. sù questo particolare, volendo, che se il giudizio contro de' Capitolari era solito farsi dal Capitolo, a questo se ne fusse lasciato l'esercizio: *Excessus tamen Canonicorum, qui consueverunt corrigi per Capitulum, per ipsum in illis Ecclesiis, quæ talem hactenus Consuetudinem habuerunt, corrigantur*.

Si vede adunque coll' ultima chiarezza, che non deve in modo alcuno permettersi l'esecuzione di que' decreti, e decisioni, per mezzo di cui vien alterata, o pregiudicata qualche Consuetudine, come appunto è quella della Chiesa di S. Angelo antichissima, e notoria.

§. IV.

(a) Can. ideo caus. 25. qu. 1.
(b) Cap. fin. de Eccles. ædific.
(c) In cap. quod dilectio de consanguinit. & affinit.
(d) Van-Esp. p. 2. tit. 23. cap. 2. n. 13. & 14. & tit. 21. c. 1. n. 21.
(e) Loc. cit. lib. 3. cap. 16.

§. IV.

Non devono ammetterſi le anzidette Riſoluzioni; perchè importano violazione del Patto della Fondazione , autorizato , e più volte confermato così dalla S. Sede, che da' Sovrani del Regno.

SE non meno per oſſervanza della fede pubblica, che per riſpetto dell'autorità, e del decoro Ponteficio ſi è dalla S. Congregazione, e dalla S. Rota più volte dichiarato di non eſſerſi dal Tridentino derogato a' patti , ed alle convenzioni confermate di certa ſcienza dalla S. Sede ; ognuno deve eſſer perſuaſo, che una tal regola deve aver luogo nel caſo preſente , in cui verificanſi unite inſieme tutte queſte circoſtanze, con eſſervi di vantaggio il gran riguardo verſo l'autorità, e decoro Reale per ragione de' Regj Diplomi del Rè Filippo II. e dell'Imperador Carlo VI. che confermarono le Conceſſioni Apoſtoliche.

In effetto , per quelche riguarda l' oſſervanza del patto, ſenza quì addurre le autorità d'infiniti Dottori, che concordemente l'hanno ſtabilita per maſſima inviolabile, baſterà per tutti ſentire quelche ne ſcriſſe il moderno Franceſco Maria Pitone (a). *Quænam ſpecies fundationis eſſet iſta? ubi fides publica? ubi obſervantia pacti? ubi ſacroſancta Lex contractus? nonne hoc eſſet decipere Fundatores, qui legem rei ſuæ dixerunt? nonne eſſet violare Jus Gentium & naturale?* E più oltre così dice: *Quia pacta, & contractus, quæ ſunt de Jure naturali & Gentium, Deus non ſubjecit Principi , ut ait Salgad. in labyrint. credit. part. 1. cap. 38. num. 15. & 16. Jovu de ſolemn. in contract. min. gloſſ. 22. §. 19. num. 20. & ſeqq. ubi ait, hoc procedere etiam quoad Principem Succeſſorem ibi = Deus quidem contractus uti a jure Gentium provenientes non ſubjecit Principi &c. ex quo deſcendit, quod Princeps revocare non poteſt Privilegium, quod in contractum tranſivit, ſed illud ſervare debet, & hoc procedere non ſolùm quoad ſe ipſum, ſed etiam per ejus Succeſſores ſervandum eſt, & concordant Tondutus reſol. civil. 25. num. 3. tom. 1. Cyriac. contr. 469. num. 61. & controv. 554. num. 94. Addenes ad Rot. deciſ. 217. n. 60. part. 9. recent.*

Ea

(a) De controv. Patron. alleg. 47. num. 15. 17. 19 & 58.

Ea ratione, quod observare pacta, & leges Fundationum Juris naturalis est, imo & divini, juxta Text. in l. Juris gentium § Prætor ait, Pacta Servabo, D. de pact. eoque magis quando tendit in præjudicium Sedis Apostolicæ evertere ea, quæ Fundatores voluerunt in limine Fundationis Ecclesiarum, dum esset dare exemplum, ex quo alii Laici retraherentur ab holocausto, seu ab erogando proprias facultates in Operibus piis, videntes pacta, & leges rei suæ datas per pios Fundatores postea non servari, sed violari; ad quod evitandum videmus Sacros Canones tanta indulgentia processisse cum Fundatoribus, tam circa Jus patronatus, quam circa admittendas eorum leges, & conditiones etiam exorbitantes, & juri contrarias juxta celebrem Gloss. in cap. cum dilectus in verb. præsentare in fin. de Jure patr. & latè dixi discept. Eccles. 25. sub num. 9. & discept. 29. num. 15. Rot. in Parmen. Beneficii 28. Januar. 1701. § Quam quidem, coram R. P. D. Scoto. Idcircò placita Fundatorum destruere, cùm non solum naturali ratione repugnet, ut dixit Gregorius Papa in Can. rationis ordo non patitur 16. qu. 7. Sed etiam violando pacta in limine Fundationis conventa cum eis, qui legem rei suæ dederunt, frangat jus naturæ, ac reductivè tendat in ipsum Sedis Apostolicæ præjudicium, ut in puncto Berous consil. 49. num. 8. &c. (a).

Maximè, quando agitur de violatione contractus, & pacti Fundationis, qua mediante spoliatur unus, ut alter vestiatur, quod sine magna Causa etiam Papæ Jura non permittunt, si credimus Gomesio ad regul. de jure quæsit. non tollen. qu. 11. num. 23. in fin. & num. 24. ibi = Putarem tamen isto casu requiri causam in concessione Papæ, quando agitur de magno, & enormi præjudicio, quia aliàs aliena largiri sine culpa possidentis esset species quædam Tyrannidis, per quam contaminatur Principis liberalitas & magnanimitas, &c.

In oltre, se vogliansi riguardare le Concessioni Ponteficie, e le leggi di tal Fondazione, non vi è dubbio, ch' avendo le medesime acquistato maggior fermezza nel Regno coll' essere state confermate, ed autorizate dal glorioso Monarca delle Spagne Filippo II. e successivamente dall' Imper. Carlo VI. ciò solamente basterebbe per non soffrirsi, che elle patissero lesione, o diminuzione alcuna; s' egli deve far tutta l' autorità, ed eccitare tutta l' attenzione il vedere, che quel Sovrano non solo confermò tali Concessioni, ma volle di vantaggio munirle colla sua Protezione, e Difesa, in quell' espresse parole del suo Real Diploma = *Dictumque Præpositum, sive Sacristam in possessione, exemptione, exercitio, jurisdictione, alisque superius relatis*

(a) Ibid. controv. Patron. alleg. 50. num. 2.

tis confirmamus, nostraque Regia Auctoritate fulcimus, Præsidioque nostro defendendos, & protegendos esse dicimus, decernimus, & mandamus: Volle di vantaggio accrescergli forza, ed autorità, concedendogli la famiglia armata, il braccio de' suoi Regj Tribunali, col motivo di non farlo richiedere alla Curia Ecclesiastica in considerazione della volontà del Fondatore, e dell' istessi Pontefici, che ordinarono di tenersi quella affatto lontana, anche nelle cose, ch'eran proprie, e privative della potestà dell' Ordinario.

Che se la sola, e semplice omologazione, e reassunzione de' Privilegj, che si faccia in un Regio Tribunale nelle solite forme, dà loro tutta la fermezza, quanto più nel caso, di cui si tratta, ove col fatto istesso hanno dal medesimo Principe ricevuta immediatamente forza, e vigore? Questo solo argomento deve esser sufficiente per non dubbitarsi, che il Re N. S. hà obbligo preciso, giuridico, e di coscienza di dover conservare, e mantenere le leggi di detta Fondazione, e di non far eseguire tutto ciò, che sia opposto all' antica consuetudine, o che possa turbarla, e violarla in menoma parte.

Nel Reame di Francia, allorchè un Privilegio è omologato dalla Corte del Parlamento, si hà per un abuso notorio il voler innovare qualunque cosa intorno ad un tal Privilegio, sovratutto, se vi sono le clausole di manutenzione, e conservazione, considerandosi di essere un'intrapresa sulla temporalità, ed autorità del Rè, e che venga ad offendersi l' istessa Maestà Reale per quel che attesta Claudio de Ferriere, e Carlo Feuret (*a*), accennando parimente, che la pratica di *Spagna* è più rigorosa sù di tal particolare. E Pietro de Marca dice usarsi un'atto sì solenne (*b*): *Ne quorumlibet importunitate patiantur inquietitudines*: Ond' è ch' egli soggiungne: *Non esse alienum a Regio munere, ut ex parte sua curet his incomodis prospici, cum publicam lædant tranquillitatem*.

In Roma istessa si hà tutto il riguardo, e si attribuisce un' intera fermezza, ed un' osservanza inviolabile a quelle Bolle, o Brevi, che nel Tribunale dell' Uditor della Camera Apostolica sieno state, come ivi dicesi, *compulsate*, ravvisandosi ciò dalle decisioni fatte dalla S. Ruota (*c*).

Or nel caso presente non solo la Bolla di Martino V. vedesi confermata da Paolo III. a titolo dell' ampliazione della Chiesa, ed inoltre reassunta, e confermata assai dopo il Concilio di Trento

(a) Claud. de Ferriere droits de patronage. Feuret lib. 2. c. 3. n. 8. in fin.
(b) De Concord Sacerd. & Imper. lib. 3. cap. 16.
(c) Decis. post Card. de Luc. in mantiss. lib. 3 decis. 9. n. 67. Rot. cor. Ubald. decis. 75. n. 1. apud Tamburin. de Jur. Abbat. dec. 65. lib. 3.

to da Papa Urbano VIII. e di vantaggio la Bolla istessa di Paolo III. scorgesi reassunta, e compulsata *citatis interesse habentibus* innanzi all' Uditor della Camera Apostolica; ma inoltre per maggior fermezza confermata da' sudetti Principi con clausole di manutenzione, e munita colla di loro special Protezione, e riconosciuta dal Collateral Conseglio appunto in simile occasione di non essersi impartito il Regio *Exequatur* al Breve ottenuto dal Cardinal Pignatelli.

E per quel che riguarda la forza, e'l vigore del patto, che si trova confermato dalla S. Sede, giova quì osservare quelche ne hà scritto il dottissimo Gonzalez.(a).

Hinc non multum distat, quod disposita a Concilio Trid. c. 4. Sess. 6. & c. 6. Sess. 25. de Ref. super visitatione, & correctione Capitulorum Cathedralium, & illarum personarum per Episcopos, juxta illorum formam facienda, non obstantibus quibuscumque exemptionibus, consuetudinibus, etiam immemorabilibus, sententiis, juramentis, & concordiis, quae tantum suos obligent authores; locum non habent in concordiis a Sede Apostolica, ex certa scientia confirmatis, *ut per Glossam in Clementina dudum §. nos etenim, verbo pacta, de sepult. & de sententia S. Congregationis Concil. Tridentini fuit saepè in Rota decisum, teste Achille de Grassis decis. 3. n. 2. de pact. Caesar de Grassis decis. 2. n. 7. de jure jurand. Put. dec. 172. num. 2. p. 3. & fuit resolutum in una Burgen. jurisdictionis 3. Maii 1589. coram Illustrissimo Dominò Card. Seraphino, & in Saguntina jurisdictionis 27. Apr. ejusdem anni coram eodem. Ac propterea Capitula Burgen. & Saguntin. & alia similia*, neque etiam post Concilium possunt visitari, nec corrigi juxta illius formam, quia ante dictum Concilium habebant cum Episcopis desuper Concordias a Sede Apostolica ex certa scientia confirmatas; *& vid. in Glos. 31. num. 42. ubi sic habetur, quòd fuit resolutum in una Burgen. jurisdict. coram Rubeo 22. Jun. 1584. quod quamvis Capitulum Burgen. per plures annos servaverit Concilii Tridentini dispositionem in Sess. 6. de Reform. c. 4. & Sess. 25. c. 6. super visitatione, & correctione Capitularium, credens quòd etiam derogabat Concordias a Sede Apostolica confirmatas: non propterea ubi errans renunciavit Concordiae, quam habebat cum Episcopo*, a Sede Apostolica confirmatae, quae per Concilium sublata non fuerat. *Achilles dec. 1. de pact.*

Nec urget novissima Constitutio Gregorii XV. quae incipit, Inscrutabili, *subiiciens Moniales visitationi, & correctioni Episcopi, & prohibens, ne Confessores tam ordinarii, quàm extraordinarii ad Confessiones Monialium, etiam Regularibus subjectarum, audiendas deputentur, nisi prius ab Episcopo idonei judi-*

(a) Gonzal. ad Reg. 8. Cancel. glos. 25. n. 24.

judicentur , & approbationem obtineant ; quia non militat in locis alterius jurisdictioni omnimodè subjectis , ac Territorium separatum constituentibus , ut declaravit S. Congregatio Concilii Trid. interpr. relat. a Moder. de jur. Abbatis. disp. 16. post quæsit. 3. vers. ad tertium , & in terminis similium decretorum Concilii Trid. advertit Grilinzon. cons. 142. n. 21. & 22. Grat. discept. 212. n. 33. & 36. & n. 39. aliique relati a Moder. Carpen. controv. for. c. 67. n. 26. n. 28. & n. 31. & c. 220. n. 112. & 113. Rota apud Moder. de jur. Abbat. dec. 117. n. 3. & 4. vers. præterea tom. 3. (*a*).

Alle quali autorità , e dichiarazioni dalla Sacra Congregazione interpetre del Concilio , oltre le già di sopra rapportate (*b*), possono aggiugnersi le altre allegate da Ursaja soll' istesso proposito per una questione simile alla presente , ch' egli rapporta decisa da detta Congregazione sul punto della Visita in favor del Capitolo della Basilica Vaticana (*c*) .

Quæ , ut sæpè , sed numquam satis diximus , & repetimus , multo magis procedunt in terminis nostri Privilegii , quod uti concessum ex causa onerosa dictæ dimissionis Casalium , voluit Papa valere in vim validi , & efficacis contractus inter Sedem Apostolicam , & Capitulum initi , & per consequens non potest comprehendi sub aliqua dispositione S. Concilii Tridentini , aut Bulla illius confirmatoria , & revocatoria Privilegiorum adversantium dicto Concilio ; cum certi juris sit , quod ab eodem Concilio non abrogantur contractus , & concordiæ a Sede Apostolica confirmatæ , *etiam in hac materia Jurisdictionali Abbatum* , ut de opinione hujus Sacræ Congregationis testes sunt *Gonzalez , Rota ubi supr. &c.*

Or essendo così come , si è dimostrato sarebbe , dice l' Imp. Giustiniano un' effetto di temerità , ed una specie di delitto il voler togliere la sua forza ad una grazia riconosciuta , e confermata con ambedue le autorità Regia , e Ponteficia (*d*) : *Quid enim majus est , quid sanctius Imperiali (ac Pontificia) Majestate ? vel quis tantæ superbiæ fastigio tumidus , ut Regalem (Pontificiumque) sensum contemnat ?* E per conseguenza non devono eseguirsi que' decreti , che tolgono ad una tal grazia il suo vigore , per rispetto dell' autorita , che l' hà confirmata . sovratutto , se tali conferme sono a titolo oneroso , com' è in questo caso , onde deve per tutti i motivi aver luogo quel , che lasciarono registrato gl' Imperadori Onorio , e Teodosio (*e* : *Gesta quæ sunt translata in publica monumenta , habere volumus perpetuam firmitatem : Neque enim morte cognitoris perire debet publica fides .*

§. V

(a) Decis. 49. n. ult. cor. Richio.
(b) Part. III. §. 5. a pag. 73. & seq.
(c) Discept. Eccles. tom. 9. discept. 2. num. 20. & 54. ad 57. & num 65 & 50.
(d) L. si Imperialis Majestas cognitionaliter examinaverit.
(e) De re judic. l. ult.

§. V.

Ammettendosi le rapportate Risoluzioni ne avverrebbe una novità, ed un gravissimo pregiudizio a' consimili Padronati, anche Regj, perchè darebbesi luogo alle deroghe de' Privilegj convenuti in tempo delle Fondazioni; lo che essendo contra la mente del Tridentino, e della Sacra Congregazione appartiene al Principe il non farle eseguire.

CRediamo d'avere col possibile studio posta in chiaro questa verità di non avere i Sommi Potefici, e li sacrosanti concilj, particolarmente il Tridentino, nella generale abolizione dell'esenzioni, e privilegj, aboliti quelli, che si sono convenuti *in limine fundationis*, anzi di averli espressamente preservati: aggiuntovi per una ragion maggiore, di aver anche preservate l'esenzioni convenute trà Vescovi, e loro sudditi, confermate coll' autorità Apostolica. Nè potendovi esser dubbio, che i privilegj del Pio Luogo sono conceduti in tempo della di lui fondazione a titolo oneroso, e di vantaggio anche per l' istesso titolo sono confermati dalla S. Sede; è forza il dire, ch' essendosi le anzidette risoluzioni della Sacra Congregazione regolate sulle ordinazioni del Tridentino, che han derogato indifferentemente, ed abolite l'esenzioni, e privilegj non convenuti nella fondazione; il pregiudizio risulta notorio, ed esemplare, che può anche stendersi a' privilegj, e preminenze de' Padronati Regj, e Baronali.

Una tal verità è stata altre volte riconosciuta dall' istessa Congregazione del Concilio con Risoluzioni passate in cosa giudicata, e quel ch'è più, in questo medesimo caso del Pio Luogo di S. Angelo a Nido; poichè avendo il Concilio sul particolare de' Seminarj fatta la seguente disposizione nella *Sess.* 23. *Cap.* 18. con cui disse:

„ Ordina il sacrosanto Concilio, ed inculca d' una maniera tutta
„ precisa, di applicarsi a' Seminarj, per esser tanto utili, e ne-
„ cessarj per il ben comune della Chiesa, una certa porzio-
„ ne di tutte le rendite Ecclesiastiche di qualunque natu-
„ ra, e qualità elle fussero, anche di Ospedali, giusta l' ordina-
„ zione del Concilio di Vienna, che comincia, *Quia con-*
„ *tingit*, senza eccettuarne i beneficj padronati di qualunque
„ qualità fussero, ed ancorchè esenti, e parimente se fusse-
„ ro *Nullius Diœcesis*, e di qualunque altro Pio Luogo, esen-
„ te ancora quanto mai possa essere; volendo, ed intenden-

 „ do

„ do perciò il facrofanto Concilio, che gli efenti reftino tali,
„ eccettuati nondimeno a quefto riguardo del fervizio della
„ Chiefa, e del Pubblico, derogando per tal'effetto a qua-
„ lunque Coftituzione in contrario; con ordinar a' Vefcovi
„ di far ufo delle cenfure Ecclefiaftiche, e d'ogni altro mez-
„ zo, con chiamar anche in foccorfo il braccio fecolare per
„ coftrignere al pagamento della contribuzione li fudetti Luo-
„ ghi, e perfone: Non oftanti tutti i Privilegj, ed Efenzioni,
„ anche fe fuffero tali, che doveffero ricercare una deroga
„ fpeciale; e non oftante qualunque coftume, e confuetudine,
„ anche di tempo immemorabile; togliendo ancora il rimedio
„ dell' appellazione, che poteffe prodursi per impedirne
„ l'efecuzione.

Da una tal difpofizione prefe motivo la Curia di Napoli nel 1568. poco dopo terminato detto Concilio, di tentare la prima volta la novità di pretendere dal Pio Luogo la contribuzione al Seminario, fulla fiducia delle rapportate ampliffime, e fortiffime deroghe generali. Portatofi l'affare alla cognizione de' Signori Cardinali Interpreti del Concilio, allorchè era più fervente l'efecuzione de' decreti conciliari, e regolando il dubbio propofto fopra il Capitolo, che abbiam rapportato, rifolfe la queftione in termini, che ftabilifcono la giuftizia di quefta Caufa in maniera così forte, che la mettono fuor d'ogni controverfia. Ecco quelche pronunciò la Sacra Congregazione. HOSPITALE S. MICHAELIS ARCHANGELI DE SEDE NIDI NON ESSE EX ILLIS, QUÆ DECRETO SACRI CONCILII TRIDENTINI SESS. CAP. XVII. SEMINARIO DEBENT CONTRIBUERE.

Non paſsò molto, ch' effendofi intentata dall' ifteffa Curia fimile pretenfione contro il Pio Luogo in vigore dell' ifteffo Concilio, effa Congregazione regolando la difficoltà full'ifteffi principj, fi fpiegò più chiaramente con dire: CATHEDRATICUM PENITUS NON DEBERI: tanto fi ebbe per indubbitato di aver il Concilio prefervate l'efenzioni, e i privilegj convenuti a titolo di fondazione, e dotazione.

Da quefte determinazioni, e da altre, che fi tralafciano per brevità, ben fi conofce, che la mente del Concilio, e della Congregazione è ftata di preſervare l'efenzioni, e i privilegj accordati a titolo della fondazione, e dotazione.

Uguale ancora è ftata la difciplina del Regno in non ammettere qualche ordinazione di detto Concilio, che poteva pregiudicare a' dritti acquiftati per l' ifteffo titolo; come fi offerva dalle Confulte fatte intorno la pubblicazione di detto Concilio.

Or

OR sarebbe in vero una novità troppo considerabile, se non essendosi ammesse in questo Regno que' Capitoli del Concilio, che in qualunque maniera inferivano pregiudizio a' padronati laicali, e Regj, come si hà dalle consulte del Reggente Villani rapportate dal *Chiocchàrelli*; si dovesse poi ammettere quelche lo stesso Concilio non hà mai pensato di fare a pregiudizio de' medesimi.

Egli è perciò importante di ricordare, e porre quì in un prospetto unito tutte quelle ordinazioni del Concilio, dalle quali si ravvisa con piena evidenza, qual fù ella la di lui mente, e che seguendo il tenore del medesimo, l' *Exequatur* non si può a maniera alcuna impartire alle anzidette Risoluzioni. Ordina adunque il Concilio *nella Sess. 25. al Cap. 9. de Reform.*

„ Non essendo giusto di togliere i dritti legittimi del Patronato, nè di violare le pie intenzioni, che li Fedeli hanno avute nelle loro istituzioni, o fondazioni; così parimente non bisogna soffrir punto le intraprese inpudenti d' alcune persone, che sotto questo pretesto riducono li beneficj Ecclesiastici in una maniera di servitù. Per osservare adunque in tutte le cose ciò che è di ragione, il Santo Concilio ordina, e dichiara, che la giustificazione del dritto del Padronato debba esser ricavata dalla fondazione, o dotazione &c.

Ed in fine soggiugne.

„ Similmente tutti li dritti di Padronato sopra le Chiese, o sopra qualunque beneficio, acquistati dopo il corso d' anni 40. o che si acquisteranno nell' avvenire, sia a titolo d' essersi aumentata la dote, sia per essersi fatto qualche nuovo edificio: o per qualche altra causa simile, anche coll' autorità della Santa Sede Apostolica; e quelli che non si troveranno essere stati legittimamente stabiliti, saranno interamente rivocati, e li beneficj rimessi nel di loro primitivo stato di libertà, senz' alcuno pregiudizio de' possessori, e con restituire a' Padroni ciò che aveano dato per acquistare un tal dritto, non ostante qualunque privilegio, costituzione, o consuetudine di tempo ancora immemorabile.

Nella Sess. 22. de Reform. al Cap. 9.

„ Gli Amministratori così Laici, che Ecclesiastici della Fabrica di qualunque Chiesa, anche Cattedrale, come parimente di tutti gli Ospedali, Comunità, Monti di Pietà, saranno obbligati di render conto in ogni anno della loro amministrazione all' Ordinario, restando perciò estinto, e soppresso ogn' uso, e privilegio contrario: semprechè nello Stabilimento, Regolamento, o Fondazione di qualche Chiesa, o Fabrica non si fusse altrimente ordinato, in termini espressi.

Nella

Nella Sess. 24. al Cap. 3. de Reform.

„ Li Patroni non presumeranno in alcuna maniera d' ingerirsi in ciò che riguarda l'amministrazione de' Sacramenti, nè di mischiarsi nella visita degli ornamenti della Chiesa, nè delle rendite de' beni: Eccettuandone però quelli, che ne abbiano il dritto per Istituzione, o Fondazione.

Nella Sess. 25. al Cap. 5. de Reform.

„ Vuol la ragione, dice il santo Concilio, che nelle cose, che sono state ben stabilite, non si alteri niente per ordinazioni contrarie, che mai vi fussero: così quando per legge dell' Erezione, o Fondazione di qualche beneficio, o per altri regolamenti vengono desiderate, e richieste certe qualità, o vi sieno imposte certe leggi, o certi pesi, non vi si possa punto derogare per qualunque disposizione in contrario; e l' istessa cosa vuol, che si osservi a riguardo di qualunque sorta di prebende, nel caso, che saranno state stabilite sotto l' obbligazione di questi titoli; di maniera che non si deroghi in alcun modo a detti ordini, leggi, o qualità; ed ogni deroga, o provisione fatta diversamente, sia tenuta per nulla, e sorrettizia.

E finalmente nella Sess. 25. al Cap. 8. de Reform.

„ Ordina, che le rendite degli Ospedali, in cui vi fusse frequenza di gente, si dovessero dal Vescovo con due sperimentati Capitolari convertire in altro pio uso, che si avvicini, il più che sarà possibile, al disegno della Fondazione, e che l' impiego sia il più utile secondo il tempo, ed il luogo, non ostante qualunque esenzione, e consuetudine contraria, anche di tempo immemorabile, e non ostante qualunque privilegio, o indulto, che possa esservi: Eccettuandone però il caso, in cui fusse stato a ciò provveduto nello Stabilimento fatto nella Fondazione medesima.

Da queste disposizioni Conciliari chi non vede, che il Concilio non hà sofferto, che si pregiudicassero que' dritti, privilegj, ed esenzioni, che i Fondatori avean ottenuto a titolo della fondazione, e dotazione, se ne' rapportati Capitoli con tutta evidenza viene a preservar le leggi, e i regolamenti stabiliti da' Fondatori nelle loro fondazioni? Non potrà certamente dall' umana intelligenza desiderarsi prova maggiore di questa, e nello stesso tempo motivo più essenziale per sospendersi l' *Exequatur* alle sudette determinazioni della Congregazione, che riuscirebbero pregiudizialissime, ed abolitive delle leggi principali della Fondazione del Pio Luogo; Laonde se il Concilio non hà a quelle derogato, molto meno hà potuto farlo detta Congregazione; e se ladove il Concilio inferì qualche pregiudizio, non fù ammesso in questo Regno, molto più non potranno dette Risoluzioni esser ammesse, ed eseguite.

§.VI.

§. VI.

Non devono ammetterſi le anzidette Riſoluzioni, perchè importarebbero diminuzione de' dritti, e delle preminenze Reali .

NEl caſo, che trattiamo, concorre a far ſoſpendere il Regio *Exequatur* un altro importante motivo, per cui convien ſperare dal noſtro clementiſſimo Sovrano una ſpecial Protezione, ed aſſiſtenza; eſſendo neceſſario di ponderare la qualità della Rettoria di S. Angelo a Nido, la di cui proviſta appartenendo di pieno dritto all' Ill. Piazza di Nido per mezzo de' Governadori Deputati una tal' eccellente prerogativa, che può in ogni tempo ſervir d' un illuſtre monumento, e per prova maggiore del giuſtificato poſſeſſo, che tiene la M. S. di ſimile preminenza nel conferire di pieno dritto alcune Prelature eſenti, reſterebbe eſſenzialmente diminuita, col diminuirſi, e coll' abolirſi le prerogative, ed eſenzioni della Chieſa di S. Angelo.

Imperochè, egli è un fatto certo, e notorio, che non può ignorarſi dalla Curia Arciveſcovile, perchè da più ſecoli ſi è eſeguito ſotto gli occhi, e ſenz' alcuna di lei contradizione, che per quel che riguarda la proviſta della Rettoria di S. Angelo, ella ſi fà da tutta la Piazza, giuſta quelch' è preſcritto nella Fondazione, per mezzo di due Governadori, che vengono in ogni anno deputati dall' iſteſſa Piazza al Governo temporale, ed alla ſoprantendenza di detto Pio Luogo. Eſſi, come Procuratori della Piazza, avendo tutta la facoltà neceſſaria, procedono, ne' caſi di vacanza, a far l' elezione del Rettore, ſcegliendo un' Eccleſiaſtico idoneo, che reſta immediatamente ſtabilito nel poſſeſſo di quella, ſenz' altra formalità, che del ſemplice poſſeſſo, che prende per le mani de' Governadori, o d' uno di eſſi; e ſenzachè per la validità di un tal atto, o per il legittimo eſercizio di ſua giurisdizione, e poteſtà ſi ricerchi la Conferma dell' Ordinario, o del Sommo Pontefice.

Queſta elezione facendoſi a maniera di collazione libera, e volontaria, la Rettoria dovrà chiamarſi, ſecondo la più rigoroſa eſpreſſione de' Canoniſti, Dignità *elettiva-collativa*; poichè niuno ignora, non eſſer altro la collazione, che una conceſſione gratuita d' una Dignità, o di un Beneficio vacato, fatta da perſona, che hà la poteſtà legittima di conferirlo; per modo che chi eligge, ben ſi dice, che *eligendo confert*, & *conferendo eligit*, ſenza eſſervi biſogno di conferma canonica.

E come ſi vede, la Conceſſione dell' anzidetta elezione del Rettore, ella non potea, nè ſaprebbe darſi con maggior eſtenſione

di

di quella, che si è veduta, e con cui fin dal principio della fondazione si è inalterabilmente eseguita fino al presente.

Ben si sà di vantaggio, che l'elezione è un dritto puramente spirituale, e per conseguenza non può convenire a' laici senza speciale Indulto Ponteficio, per la ragione, che si è ne' sacri Canoni considerata (a), ciò è di non poter essi così facilmente scegliere persone idonee, e capaci. Quindi è che i Sommi Ponteficì sono stati sempre ritenuti, e circospetti in concedere simili privilegj, sovrattutto ladove al beneficio collativo sia annessa la cura dell'anime, o l'amministrazione de' Sacramenti. Ed a' Sovrani si è talora conceduta, sì perchè se ne rendono capaci a riguardo della loro dignità, la quale per effetto dell'unzione è sacra, come per ragione della Sovranità, per cui ben possono dal copioso numero de' loro sudditi scegliere chi più se ne renda capace per i suoi meriti.

Se una simil concessione vedesi fatta all'Illustre Piazza di Nido, e per essa a' suoi Deputati, una tal eccellente prerogativa non può che ascriversi a due motivi ugualmente considerabili: a' meriti ben grandi, che avea colla S. Sede il Cardinal Fondatore, che tal privilegio ottenne; ed a quella d'una sì insigne fondazione, e dotazione, ed a riflesso della condizione cotanto riguardevole, e ben distinta di detta Piazza, la di cui condotta sapendosi, quanto sia piena di prudenza, e di maturità, fù perciò considerata come un Ceto capace di questa preminenza.

Tal concessione inoltre non può dirsi nè abusiva, nè esorbitanta; imperochè, chi può osare di porre in dubbio tal facoltà nel Sommo Pontefice, che ben può diminuire i suoi dritti, e trasferirli in altri per giuste cagioni, ed in circostanze, che lo meritino? E'l Signor Cardinal Gentili nell'allegazione, di cui si è fatta parola nella Parte II. di questo ragionamento, fonda, che i laici, per rendersi capaci di un tal dritto, han bisogno del privilegio Apostolico.

Ed è notabile sù questo particolare quelche scrive in termini più duri il Sig. Cardinal Petra nel *tom.* 3. sulla *Costituz.* 7. d'Urbano IV. ne' *num.* 30. 41. 42. parlando della Badessa di Conversano; e rispondendo all'opposizione dell'incapacità de' dritti spirituali nella di lei persona, sostiene, e dimostra, niente esservi di abusivo, nè di esorbitante in una tal concessione; e pur trattasi di persona assai men capace, qual si è una donna. Quindi niuno potrà dire, che il Papa, come assoluto dispositore della Giurisdizione Ecclesiastica, e de' beneficj, non possa

(a) Cap. Messan. extr. de election. & cap. transmissa extr. de jurepatr. Cap. cum terra extr. de election.

ſa, trasferirla, ſovratutto in termini di patto convenuto in Fondazione. Niuno certamente hà richiamato in dubbio tali principj, nè potranno dalla Curia Arciveſcovile eſſer punto combattuti, avendolo potuto fare l' autorità di colui, che detti privilegj accordò in tempo della Fondazione.

Perlochè avendo il Papa conceduta a detta Illuſtre Piazza un dritto, che privativamente ſi appartiene alla ſola Poteſtà, e Gerarchia Eccleſiaſtica, con aver reſa la Chieſa ſudetta, e 'l Clero interamente, e perfettamente libero, ed eſente dalla Giurisdizione dell' Ordinario, e con dare al Rettore la piena, e total giuriſdizione, e poteſtà ſul Clero una tale prerogativa, di cui ſon ben rari gli eſempj nell' Orbe Cattolico, deve a queſto riguardo meritare la Real aſſiſtenza, e protezione, per conſervarla ad un Ceto cotanto riguardevole.

Viepiù ſe ſi conſidera, che godendo il Rè noſtro Signore una prerogativa troppo ſingolare trà Principi, qual ſi è quella di conferire di pieno dritto in queſto Regno alcune Prelature Inferiori con cura d' anime; onde in tutte le occaſioni ſi è cercato di attentare ſopra di un dritto sì ſpecioſo; ben perciò conviene alla di lui Sovrana autorità per maggior rilievo d' una Regalia, ch' è la più ſuprema, attaccata indiſſolubilmente alla Real Corona, di ſoſtenere colla ſua protezione; dritti, che hà goduti da sì gran tempo detta Piazza di Nido, non potendo eſservi un argomento più intereſsante, e più efficace di queſto, ciò è che trovandoſi rettamente ſtabilita trà le mani di un Ceto di Cavalieri una facoltà di ſimil condizione, ſervir debba un tal eſemplo d' illuſtre, e perpetuo monumento a dimoſtrare, con quanta maggior giuſtizia riſiegga nella di lui Real Perſona una prerogativa cotanto ſuprema; dovendoſi perciò impedire ogni pregiudizio, o diminuzione, che sù di queſto eſemplo poteſſe col tratto del tempo diſtenderſi alle Regie Preminenze.

In queſto propoſito atteſta Carlo Feuret (*a*), eſſerſi in ogni tempo praticato, ed oſservato nelle Chieſe di Francia, di non poterſi in quelle far alcuna novità, o diminuzione ſenza l' aſsenſo del Principe, per il motivo di non far eſtendere con ſomigliante eſemplo il conſimile pregiudizio nelle Regie Fondazioni.

E per l' iſteſſa ragione nota in più luoghi delle ſue Conſulte il ſudetto Regg. Argento (*b*) d' eſſerſi ſtato ſempre oculato in queſto Regno per tener lontani tutti que' pregiudizj, che potrebbero derivare alle Chieſe, o a' Patronati laicali, affinchè non poſſano ſtenderſi col tratto del tempo a' Patronati Regj col

 diſca-

(a) Lib. 2. c. 3. num. 8. in fin. traité de l' abuſ.
(b) Per la Badia di S. Pietro di Loreto, di S. Pietro ad Curtim, e del Conc. Romano

dilcapito della Real Giurisdizione, non meno per l' intereſſe del Pubblico, e per la quiete de' Vaſſalli, come altresì per il motivo, affinchè non poſſano ſtenderſi alle preminenze, che ſono in potere del Rè, ed a que' privilegj, che hà ottenuti dalla Santa Sede a titolo oneroſo, o per fondazione, o dotazione.

E nella ſudetta Conſulta del Concilio Romano oſſervaſi, che la nuova forma indotta dal Concilio di Trento nel *Cap. 7. della Seſſ.* 21. in quanto a' Padronati laicali, ſi giudicò dal Collaterale, e dal Reggente Villani, che ne diſteſe due conſulte (*a*) non doverſi quella ammettere, per la ragione di non farſi un ſimile eſemplo eſtendere a diſcapito della Real Giuriſdizione, e de' Padronati Regj; ſoggiugnendo col teſtimonio di *Stokmans* (*b*) eſſere ſtato del medeſimo ſentimento i Conſigli di Fiandra tanto in detto Capitolo, che in altri dello ſteſſo Concilio, nè per altra ragione, che per rimuovere gli oſtacoli in tutte le coſe riſultanti da' decreti del Concilio, che poteano in qualunque maniera nuocere a' Padronati Regj, e Baronali; eſſendo notiſſimo, che ſi è procurato ſempre di far breccia in quelli col ſervirſi di tali eſempli.

In effetto, ciò ravviſaſi praticato ultimamente nella Cauſa de' Canonicati, e Dignità della Chieſa d' Altamura, la di cui collazione appartenendo a quell'Arciprete in vigor di Bolla d' Innocenzo VIII. che nel concedergli un tal Indulto, diſſe doverſi tal collazione eſeguire nella maniera, che praticavaſi nelle Chieſe a quella d' Altamura più vicine. Ed eſſendoſi ultimamente preteſo dalla Dateria di ſpettarle la collazione di detti Canonicati, e Dignità d' Altamura, ne ſpedì le Bolle di proviſta, alle quali a' 16. Decembre del 1731. fù ſoſpeſo il Regio *Exequatur*, ſul motivo, che ſi rappreſentò al Vicerè, e Collateral Conſeglio dalla Curia dell' Cappellan Maggiore dell' eſemplo delle ſudette Chieſe d' Acquaviva, e di Terlizzi, che ſono le più vicine ad Altamura, con dire, che ſe all' Arciprete di queſte Chieſe ſi permettea la collazione de' Canonicati, e Dignità, ancorchè tali Chieſe fuſſero di collazione Apoſtolica; non potea la Dateria contraſtare un tal dritto alla Chieſa d' Altamura, ch' era a collazione Regia; rapportando una ſimile decretazione fatta dal Conſigliere di Ponte in tempo, ch' egli era Conſultore dell' iſteſſa Curia.

Laonde eſſendoſi in tal cauſa intereſſata la Dateria, cercò immediatamente diſtruggere l' eſemplo, ch' eraſi addotto, coll'aver con-

(a) Dal tom. 17. varior. 1. de' manoſcritti giuriſdizionali tit. de'Patronati Regj, Baronali.

(b) In lib. cui titul. Jus Belgarum cap. 2. fol. 236. & 240.

conferito alla prima vacanza un Primiceriato, ed un Canonicato della Chiesa d' Acquaviva, alla qual provista essendosi opposta quell' Università, ed il Barone per ragione del Padronato loro spettante, al medesimo impedimento inerì con sua istanza l' Arciprete di Altamura, fondato sul motivo sudetto, per cui fù sospeso parimente il Regio *Exequatur* a dì 1. Aprile 1740. con relazione fatta dal Cappellano Maggiore col voto del Regio Consigliere D. Ferdinando Porcinari, con essersi anche spedito Real Dispaccio, con cui fù l' affare rimesso, ed incaricato al Delegato della Real Giurisdizione.

Nè per altri motivi il Rè Filippo II. concedè special Privilegio, e successivamente l' Imperador Carlo VI. con suo Real Diploma de' 31. Agosto 1720. ordinò l' esecuzione, e l' osservanza di tal Privilegio del savjssimo Monarca delle Spagne, con aver inoltre spediti diversi Imperiali ordini così all' Ambasciadore in Roma, che al Vicerè in Napoli, affinchè avessero invigilato alla conservazione de' Privilegj di detta Chiesa di S. Angelo, con impedire la pretensione del Cardinal Pignatelli, non ostante, che questa ad altro non si estendeva, che al solo punto delle Processioni generali.

§. VII.

Non può detto Exequatur *impartirsi, perchè le Fondazioni essendo di dritto pubblico alle medesime non può farsi pregiudizio, dovendosi trattare, e considerare come d' interesse Reale.*

Ella è massima indubbitabile, e le leggi canoniche, e quelle del secolo consentono, che i Fondatori abbian l' autorità d' imporre le leggi, che vogliono nelle loro fondazioni, purchè non sieno contrarie a' buoni costumi, nè al ben pubblico, e permettono, che possa ognuno che dia le sue sostanze, sovratutto per un' opera pubblica, imporre quella legge, che più gli piaccia, ciò essendo il frutto della loro liberalità, e magnificenza (a): *Qui liberalitate, non necessitate debiti reditus suos interim ad opera finienda concessit, magnificentiæ suæ fructum capere per invidiam non prohibetur*. Di quà deriva, che le fondazioni sono sotto la protezione de' Magistrati, perchè i Fondatori contraggono col pubblico. Quindi parimente deriva, che

(a) L. 2. D. de operib. public.

che le *Grands Fondations* , come rapporta il Feuret (*a*) , si considerano come d' interesse del Rè , nelle di cui mani è il dritto, e l' interesse pubblico; e tutto ciò rende sicuro i fondatori di dovere le di loro volontà esser fedelmente adempiute , e le regole da essi stabilite essere inviolabilmente osservate ; e contravenendosi a quelle , non possono dubbitare , che il Regio Magistrato, nella di cui voce risiede parimente l'interesse del pubblico , debba difenderlo.

Egli è pertanto da riflettersi attentamente , che siccome l' esenzione pienissima da qualunque giurisdizione dell' Arcivescovo , goduta per tre secoli dalla Chiesa , e Clero di S. Angelo a Nido , non già prende la sua origine da un semplice privilegio grazioso , a cui ben può il Concedente per qualche pubblica causa derogare, ma nacque bensì a' tempi del Pontefice Martino V. dopo il general naufragio , che nel celebre General Concilio di Costanza fecero tali privilegj , e derivò ella da un contratto con tal espressa condizione fatto dal Cardinal Fondatore col Papa, la di cui perpetua , ed inviolabile osservanza deriva dal Dritto delle Genti , quanto anteriore di nascita , altrettanto di autorità superiore a qualunque umana, e positiva legge; così hà sempre in ogni tempo la Potestà civile invigilato, acciochè la volontà de' Fondatori non soffrisse alterazione veruna , e che le Fondazioni de' pubblici pii Luoghi, ne' quali viene anche interessato il ben comune de' Popoli, fussero interamente conservate nell'antico nativo loro sistema.

E fin da' tempi del Paganesimo i Fondatori d' alcuna pubblica opera , luogo, altare, o templo , solevano stabilire la maniera da osservarsi non meno nel di loro governo , ed amministrazione, che ne' riti , e nelle cerimonie della superstiziosa Gentilità: *Eamque formam , quam semel præscripsissent , servandam esse omnino, & Fundatoris voluntati parendum sæpius Imperatores, & Jurisconsulti rescripserunt, l. 6. l. 21. §. 3. & penult. D. de annuis legatis , & in eleganti , l. Septicia D. de pollicitat.* come avvertisce il dottissimo Francesco Florente (*b*) .

Altresì gli antichi Imperadori Cristiani calcarono lo stesso sentiere , come scorgesi dalla Costituzione dell' Imperador Zenone trascritta nel Codice Giustinianeo di Goffredo (*c*) , con cui fù stabilito doversi l' amministrazione delle Chiese , degli Ospedali, e d' altri somiglianti Pii Luoghi esercitare *secundum ea , quæ bis , qui liberalitatem exercuerunt, visa fuerunt , & secundum præscriptos fines.*

E quan-

(a) Traitè de l' abus. lib. 3. cap. 1.
(b) In tract de antiquo Jurepatr.
(c) In l. 15. Cod: de Sacrof. Eccles.

E quantunque li stessi Cesari della soprantendenza, ed ispezione particolare di sì fatti pubblici, e Pii Luoghi ne avessero particolarmente incaricati i Vescovi, onde nella Chiesa Greca veniva proibito al Fondatore di vietare ad essi Vescovi la cura delle divisate pie Fondazioni; pur nondimeno riflette sensatamente lo stesso Florente, che l'accennata proibizione avea generalmente luogo presso de' Greci, *exceptis tantùm Ecclesiis, vel Locis venerabilibus ab Imperatoribus fundatis, vel nisi in ipsa fundatione exemptionem obtinuerint a Patriarcha*: e che oltre a ciò appariva in que' tempi medesimi *non tantùm Episcopis, sed & summis Magistratibus controversias super jure Fundationum exortas, fuisse permissas, imò nec indignam Imperatoria Majestate materiam fuisse existimatam*.

Della qual promiscua ingerenza de' Vescovi, e de' Magistrati laici nel far esattamente osservare le disposizioni de' Fondatori de' Pii Luoghi, se ne vede anche riscontro nel celebre Canone 1. del Concilio Toletano IX. celebrato nel VII. secolo, rapportato da Graziano nel suo decreto (*a*), con cui fù a' congionti de' Fondatori delle Chiese accordato, che i mancamenti commessi nell' amministrazione de' loro beni da qualche Ecclesiastico, o Ministro delle medesime, *aut commemorationem honesta conventione compescant, vel Episcopo, vel Judici corrigenda denuncient*. Ed ebbe luogo ne' Vescovi quell' antica disciplina per più secoli, e finchè l' incarico ad essi dato da' Principi nella cura di siffatti Pii Luoghi laicali fù da' Vescovi posto in uso con quelle maniere amicabili, e proprie anzi ad arbitri, che a giudici, di cui si avvalevan essi ne' tempi passati prima d' introdursi nelle Case Vescovili le Curie co' loro Ufficiali, e le maniere, e formole contenziose giudiziarie a somiglianza del foro laicale.

Ma introdotto poi in dette Curie Vescovili lo strepito forense, l' ingerenza nel conoscere tali controversie, che prima fù de' soli Magistrati secolari, indi promiscua de' medesimi, e de' Vescovi, ritornò di nuovo a rendersi privativa de' Magistrati laici; poichè essendo le Fondazioni di dritto pubblico, la di cui cognizione si appartiene a' Principi, come a quelli, in cui risiede un obbligo giuridico, e di coscienza di conservarle nel di loro vigore, essi sono per mezzo de' loro Magistrati i Giudici competenti di tali affari.

Sù del qual proposito senza addurre un gran numero di Autori, basterà per tutti osservare quel che scrive della Pratica delle Spagne, della Francia, e d' altri Regni Cattolici Carlo Feu-
ret

(a) Can. 31. 16. qu. 7.

ret (*a*), e Bernardo Van-Espen, fondando, che trattandosi di conservare le Fondazioni, la di loro esecuzione, e conservazione appartiene a' Sovrani, non solo circa le cose temporali, ma anche per la celebrazione de' divini Officj, ed altre opere pie, ed in somma per tutto ciò ch' è prescritto nelle fondazioni.

Cum de conservandis Fundationibus agitur, hodie fere ad solos Judices Regios pro iis tuendis recurritur. Nam, uti monet Franciscus le Roy in prolegomenis ad tit. de Jurepatron. cap. 27. Hodie Fundationes Ecclesiarum dicuntur Juris publici, *cujus executio, & conservatio ad Reges pertinet.*

Nec tantùm circa bona temporalia hæc Fundatorum, sive Patronorum cura versari debet; sed & circa Divinum Officium, *aliaque ex præscripta Fundatione peragenda = Si Clericus* Divinum Officium *in ea non celebret (ait le Roy) juxta ejus Fundationem, Patronus eum voçare debet in jus, ut Fundationi satisfaciat, eoque casu verius existimarem ipsius Patroni electionem esse, an apud Judicem Ecclesiasticum agat, quia cum Clerico agit, & de celebratione* Divini Officii, *an verò apud Secularem, quia de tuenda, & observanda Fundatione agit, quod est Secularis Jurisdictionis (a).*

Et in hisce Provinciis, uti & in Gallia nihil frequentius, quàm quòd quærelæ de non observatis fundationum legibus ad Regios Magistratus deferantur, ipsumque Officium Fiscale, tamquam Juris publici protector, sese immisceat.

E quantunque trattandosi di fondazioni laicali la cognizione de' punti spirituali spettar possa a' Giudici Ecclesiastici, sempre però deve ricercarsi il consenso del Principe; sicome è seguito in questa Causa, dove sull' esposto fatto al Rè dalla Curia Arcivescovile di voler il Real permesso per far trattare nella Sacra Congregazione il Dubbio dell' approvazione de' Confessori, nell' essersi un tal permesso accordato, si riservò nell'atto istesso la M. S. la facoltà di esaminare in tempo del Regio *Exequatur* da richiedersi sulla decisione di detta Congregazion e, se la medsima importar potesse pregiudizio alcuno alle leggi della Fondazione del Pio Luogo, o all' interesse del Pubblico, o qualunque altro pregiudizio, per cui eseguir quella non si dovesse; sicome ravvisasi dal tenore del Real Dispaccio sotto il dì 3. Marzo 1738. Laonde, se nel doversi impartire il Regio *Exequatur* in ogn' altra decisione di Roma, una tal disciplina è indispensabile; nella Causa presente viepiù per l'accennato gravissimo motivo, che deriva dal dritto pubblico.

Nè

(a) Traitè de l'abuf. lib. 3. cap. 1. §. 7. & 8. Azeved. lib. 5. tit. 6. lib. 1. Recopil'. Guttierez consil. 1. num. 19. Garcias de benefic. part. 2. cap. 1. §. 1. nu. 103. ubi plures adducit Scriptor Hispan.

(a) In jur. univ. Eccles. part. 2. tit. 25. Cap. 6. n. 18. & sequ.

Nè per altro riguardo vengono in molti casi regolate del pari le preminenze Reali, e quelle, che si sono da Fondatori acquistate a titolo di fondazione, e dotazione, vedendosi, che contro d' ambedue punto non giova il possesso contrario per concorde sentimento de' Dottori (a), e di avere così decisa la S. Congregazione medesima del Concilio ce l' attesta Francesco Zipeo (b): *A Sacra Congregatione declaratum fuit, quoad subjectionem, exemptionemque prævalere Erectionem, Fundationemque clarè apparentem usui contrario, quamvis immemoriali*. fol. 134.

Così parimente, nè contro a dritti Reali, nè contro a tali fondazioni può aver forza, e vigore qualunque statuto, e qualunque deroga (c), per essere la legge della fondazione, come altrove dissimo, una legge superiore alli statuti medesimi, per la fortissima ragione, che sicome il fondatore è il padrone della sua liberalità, così le sue intenzioni prevaler devono, e la sua volontà solamente regola, e forma tutte le condizioni di sua fondazione; dando perciò tutte le leggi in questo caso tutta la forza ad un contratto, in cui è impiegata, ed impegnata la fede d' una Concession Ponteficia fatta per una causa di pietà, onde viene ad avere lo stesso oggetto, che è Dio, e'l favor della sua Chiesa per l' aumento del culto.

E quindi finalmente deriva, che sicome non vi è cosa, che dev' essere più certa, e più irrevocabile, che una fondazione Reale, principalmento allorch'è stata confermata dalla Chiesa, ed ancorchè si trattasse di privilegio accordato per solo titolo di servigj prestiti (d), così le concessioni fatte a' privati per una causa legittima, com' è la fondazione, e dotazione, danno un titolo legittimo, ed irrevocabile, giusta la disposizione del drit-to comune canonico (e).

E che lo stesso Pontefice, o suoi Successori, nè pur volendo, potrebbero di piena potestà rivocare simili concessioni fatte a riguardo de' meriti del Concessionario, o a titolo oneroso, basterà, senz' addurre altri Autori, sentire quelche scrisse il Cardinal de Luca, che avendo in varj luoghi (f) inculcata sempre questa massima, in una specialmente si espresse ne' seguenti termini (g).

Re-

(a) Sovrallegat. Part. 3. §. 9. pag. 134.
(b) Ibid: & alibi
(c) Can. privilegia 1. 2. & Can. quæcumque 23. qu. 2. Feuret loc. cit. cap. 3. §. 8.
(d) Petr. de Marca loc. cit. lib. 3. cap. 10 §. 2. & lib. 5. cap. 25.
(e) Cap. sine exceptione 12. qu. 2. Cap. tua nuper de his, quæ fiunt a Prælat. sin. cons. Capit. de Marca ibid. cap. 3. num. 3.
(f) De Regal. lib. 2. disc. 48. num. 16.
(g) Lib. 2. de Feudis disc. 4. num. 8. & 9.

Regula est , quod in generali privilegiorum , & concessionum revocatione non veniunt illæ ex causa onerosa ; & frequentissimè habemus in generali revocatione concessionum Jurispatronatus contenta in Sacro Concilio Tridentino Sess. 25. de Reform. Cap. 9. ut non complectatur concessiones ex causa onerosa , de quo latè , ac distinctè agitur in, Lucana Priorat. & in aliis in sua materia sub tit. de jure patr. Princeps enim , nec volens potest de ratione justitiæ revocare concessiones , & privilegia concessa ex causa verè onerosa , puta propter acceptam pecuniam , vel servitia præstita ; cum tunc privilegium transeat in contractum , cujus observantia , cum sit de Jure Gentium , non minus Principem , quam privatos obligat ; quia non inde injuriarum nasci debet occasio , unde jura nascuntur , ad textum in l.meminerint , Cod. unde vi , cap. 1. ibique DD. &c. quodque concessio remuneratoria transiens in contractum a Principe revocari non possit , Felin. Afflict. Rovit. &c. & admittere videtur idem Fiscalis Galeota respons. fiscal. 23. quoties causa publicæ utilitatis aliud non postulat . Et hæc si procedunt in quolibet Principe Laico , multò magis indubitatè admittenda sunt in Papa , qui est Christi Vicarius , æquitatis, & justitiæ summus director , aliorumque Principum exemplar, & qui per ejus regulam de jure tertio quæsito non tollendo, quam latè exornat Gomez , profitetur non tollere jus Tertii &c.

E nelli stessi termini di contratto pasȿato col Principe , e sovratutto col , Papa scrisse Fagnano , fondando con molte autorità, che quando pur si voglia , non poȿsa rivocarsi (a).

Contractum verò cum Principe , initum etiam cum subditis , esse irrevocabilem , probat hic textus , & est communis opinio . Quod præcipuè habet locum in Principe Ecclesiastico , quia Ecclesia est cultrix justitiæ , quæ quidquam injustum non patitur in se, vel alium fieri . Et multò magis procedit in Summo Pontifice. Quod adeo rerum est , ut nec etiam de Plenitudine Potestatis possit Imperator , vel Papa contravenire contractui .

Attesi adunque gli addotti motivi , che interessano il Pubblico , e la Chiesa istessa , e per li quali vien anche inferito pregiudizio alla polizia generale del Regno , ed all' autorità Reale , non potrà certamente permettersi , nè tollerarsi , che passino in esecuzione le già riferite Risoluzioni della Sacra Congregazione , come quelle , che fuor dell' intenzione della medesima vengono ad alterare , anzi a distruggere le leggi principali della Fondazione del Cardinal Brancaccio.

§.VIII.

(a) In lib. 2. decretal. ad cap .ex epistolæ verb. de probat. num. 20.

§. VIII.

Non può impartirsi l' Exequatur *; perchè non solo verrebbe a farsi pregiudizio all' istessa Autorità, e Giurisdizione Ponteficia, contra il decoro della Suprema Dignità; ma anche all' osservanza del Sacro Concilio di Trento, e de' Sacri Canoni, de' quali i Sovrani, e loro Magistrati sono vindici, protettori, e difensori.*

QUanto sia la potestà de' Principi nel conservare nella suprema Tiara del Vicario di Cristo i suoi dritti, non accade denotarlo: infiniti Autori ne hanno scritto, e 'l Mondo n' è troppo persuaso; basta sentire il solo Concilio di Trento (*a*), che desiderando, che la disciplina della Chiesa, l' autorità, e le Costituzioni Ponteficie fussero tra 'l Popolo Cristiano osservate, e difese da qualsivoglia intrapresa, giudicò a proposito di avvertire i Principi secolari del lor dovere; confidando, che per essere stabiliti da Dio Protettori della Chiesa, vi si adoprassero con ogni efficacia, e potere, obbligando i loro sudditi a deferire alle Costituzioni de' Sommi Ponteficí, e de' Concilj; a qual' effetto ingiugne, e dichiara, che sieno obbligati ad osservare, e far osservare esattamente i sacri Canoni, e li decreti di tutti li Concilj Generali, e le Costituzioni, e Bolle Apostoliche, contribuendo colla di loro autorità, e liberalità a procurare i vantaggi della Chiesa, e della S. Sede Apostolica per l' accrescimento del culto, e per l' edificazione de' Popoli.

Or essendo vero, che uno de' dritti, di cui fin da' tempi del gran Pontefice S. Gregorio hà fatto uso frequente la Sede Apostolica, si è quello di concedere l' esenzioni (*b*): dritto derivante senza dubbio da quella suprema Potestà, che sopra tutte le Chiese si appartiene al Romano Pontefice (*c*); onde ne risulta, che nella conservazione dell' esenzioni delle Chiese è principalmente interessata l' istessa S. Sede, alla di cui Maestà, e Preminenza si appartiene, che le sieno immediatamente, e senz' altro mezzo, subordinati i suoi sudditi, e che questi in tutte le di loro cause non sieno da altri Giudici riconosciuti, siccome dichiarò Bonifacio VIII. (*d*): *Quòd non audeat*

 illic

(a) Cap. 20. Seſſ. ultim.
(b) Ant. Dandin. Altafer. in vindic. Eccleſ. adverſ. Carol. Feuret. de abuſu lib. 9. cap. 9.
(c) Rot. cor. Coccin. deciſ. 83. num. 8.
(d) In cap. ſi Papa 10. de Privil. in 6.

illic Episcopus Cathedram collocare, aut imperandi, seu ordinationem quamvis levissimam faciendi, exercere aliquam potestatem. Anzi nè pure da' Legati, e da' Nunzj della stessa S. Sede, come più volte hà deciso la Sacra Rota (*a*).

E per quelche si è dimostrato, non può la giurisdizione del Vescovo penetrarvi, nè farvi cosa alcuna, nè colla facoltà ordinaria, nè in qualità di delegata (*b*), talmente che non possono gli esenti, anche volendo, o per qualunque atto contrario (*c*) rinunciare a' loro privilegj, o sopra di essi transiggere, o compromettere senza l'assenso del Sommo Pontefice, per massima stabilita in varie Decretali (*d*), in cui hanno i Pontefici dichiarato nullo, e di niun vigore qualunque atto, che si facesse a pregiudizio della di loro Giurisdizione.

Quindi è che avendo un Vescovo, ed un Abbate preso per arbitro delle lor differenze l'Arcivescovo di Madebourg, Innocenzo III. confermò la sentenza arbitraria di questo Prelato, ma n'eccettuò tutti gli articoli, che offendevano l'esenzione del Monastero; perchè, dic'egli, scrivendo all' Abbate, voi non potrete rinunciare anche volendo a' vostri privilegj, o al la vostra libertà senza il consenso del Romano Pontefice, che è il vostro Vescovo (*e*): *Nos arbitrium decernimus observandum, illis dumtaxat capitibus exceptis, quæ contra libertatem ipsius Monasterii sunt expressa; cum etsi spontè volueris, de jure tamen nequiveris, sine licentia Romani Pontificis renunciare privilegiis, vel indulgentiis libertatis, quæ Monasterium illud indicant ad jus, & proprietatem Romanæ Ecclesiæ pertinere*. Ed una tal norma è stata sempre seguitata dalla S. Ruota (*f*), ed abbracciata generalmente da' più classici Dottori (*g*).

E dal Sacro Concilio di Trento si raccoglie quanto questa massima, e questo riguardo si è cercato d'imprimere; mentre per tralasciare altre sue ordinazioni, basta osservare quelche dispose non già rispetto alla suprema Autorità del Sommo Pontefice, ma verso di quella de' Prelati medesimi, nella *Sess.* 14. *Cap.* 8. „ Poichè vi sono Pastori, che non contentandosi di governare „ la di loro gregge, cercano estendere la di loro autorità so„ pra

(a) Rota decis. 83. cor. Coccin. num. 8. & in una Burgen. Jurisdictionis 20. Decemb. 1596. coram Orano, & in Nullius 7. Mart. 1582. cor. Gypsio.
(b) L. 1. C. de his, qui sponte pub. mun. sub. lib. 10. ubi Gotofred. in not. verb. veterani. Brunneman. in commentar. l. 1. & 2. d. tit. Cod.
(c) Part. II. §. 3. pag 73.
(d) Cap. supracit. cum tempore de Arbitr. ubi Gonzalez.
(e) Cap. cum tem pore de Arbitr.
(f) Penes Coccin. decis. 83. num. 8.
(g) Relat. a Gonzalez. ibidem.

„ pra quella degli altri, appigliandosi talora così fortemente a' „ sudditi stranieri, che trascurano i proprj; chiunque avrà il „ privilegio di punire i sudditi altrui, ancorchè fusse costi- „ tuito nella dignità Episcopale, non potrà procedere contra „ gli Ecclesiastici, che non dipendono punto da lui, princi- „ palmente, se sono negli ordini sacri, ancorchè sieno accusa- „ ti di qualunque eccesso enorme, senza l'intervento del pro- „ prio Vescovo; altrimente tutte le procedure, e tutto ciò, „ che ne seguirà, sarà interamente nullo.

Sù del qual proposito alludendo il Cardinal de Luca, così riflette: *Dum ita verificari videtur*, sono le di lui parole, *celebratum exemplum Nathan Prophetæ in redarguendo David pro casu Uriæ, qui habens magnum ovile ovium, occupare satagit unam vicini ovem* (a).

Ed il più volte lodato Ministro in occasion simile della Chiesa d' Altamura, ecco quelche ponderò sù di questo particolare.

„ Essendo ben noto per concorde sentimento de' più riguar- „ devoli Canonisti, che la totale Giurisdizione trasferita dal „ Papa con esclusione di qualunque altro superiore Ecclesiasti- „ co, fa che non possa il Vescovo intromettersi nè per via „ di Visita, nè per altra cosa; perchè ladove a taluno si „ concede una Chiesa libera, ed esente, s'intendono in lui „ trasferite le ragioni Vescovili; e però non può alla ragio- „ ne acquistata per causa onerosa in remunerazione de' segna- „ lati meriti, e per ragione della fondazione, e dotazione pre- „ giudicarsi la preminenza acquistata nelle Chiese esenti, col „ darsi un Delegato sù di detta Chiesa.

„ Del qual sentimento furono ancora il Reg. de Ponte, ed altri „ gravissimi Giureconsulti, che per l'istesso motivo interven- „ nero in una Giunta di Giurisdizione tenuta in Collaterale, „ soggiugnendo più oltre, che il dare un tal Delegato appor- „ ta contrasti, e turbolenze infinite, e continue, con moltipli- „ cazione di processi, e spese immense contra l'interesse dello „ stato, e la quiete de' sudditi; sovratutto qualora venga per „ tal delegazione deputato l' Ordinario istesso; e ciò per „ ragione, che se si lascia a' Prelati la menoma apertura, la „ menoma presa sopra gli esenti, ladove l'esenzioni sono gra- „ zie, diventano favori più fastidiosi per l' amarezza, colla „ quale sogliono mirarli, e procedere contro di essi; a qual „ motivo così la Potestà Ecclesiastica, che la Secolare è stata „ sempre intenta, avendo veduto, che invano l'esezione, in- „ vano tutti i privilegj sarebbero, se le persone, e ciò che „ han di più caro, andassero sotto la giurisdizione, e sotto la „ mano de' Prelati.

 Per

(a) Discurs. 9. in Relat. Curiæ.

Per tutto ciò egli si rende chiaro, che il principal interesse nelle Cause degli esenti è quello della Santa Sede (a): *Interest enim*, come trà gli altri si esprime il dottissimo Canonista Gonzalez, *Romani Pontificis, qui est immediatus Superior Exemptorum*, IPSOS ALIIS NON PARERE, NEC AB ALIIS JUDICARI, *ut docent Vivianus in præsenti, Barbosa de potest. Episcop. alleg. 123. num. 42. Martin. Mager. de advoc. armat.* Essendovi monumenti notabili dell' indignazione, che han dimostrata i Sommi Pontefici, e i Concilj, e come questi si sono espressi contro di coloro, che nulla curando i Privilegj Apostolici confermati coll' autorità dell' istessa S. Sede, han preteso impugnarli.

Il P. Luigi Tomasini sulla relazione del Rainaldo ci fà sapere, quanto si commosse il Pontefice Eugenio IV. contro l' Arcivescovo di Tours, per aver intrapreso ad impugnare i privilegj d' esenzione della Badia di S. Martino (b): *Eugenius IV. in Turonensem Archiepiscopum stomachatus est, quòd coram Concilio Basileensi privilegia illa a Martino IV. & ab ipso Eugenio innovata impetisset, significavitque, Pontifices ipsos esse ejus Ecclesiæ Episcopos, & Judices unos Causarum ad eam spectantium, hisce verbis = Satis miramur, quòd cum Tibi constet de privilegiis, & libertatibus Ecclesiæ B. Martini Turonensis, cujus Nos, & Romani Pontifices pro tempore existentes, sumus Episcopi, tam contra libertates, & privilegia hujusmodi litigare cœpisti in Concilio Basileensi.*

Ed in altro rincontro rapporta la fortissima indignazione de' PP. del Concilio Cabilonese per un simile tentativo contra il Vescovo di Matiscona, sovratutto perchè *Agebatur*, sono parola del Tomasini, *de Privilegio, quod* AB IPSA MONASTERII FUNDATIONE, ET FUNDATORIS VOLUNTATE PROFECTUM ESSET. *Ideo & inde exorsa est hæc Synodus Cabilonensis invehi in Episcopum Matisconensem* (c).

Quindi non è meraviglia il vedersi, che Alesandro II. al rapporto del P. Gio: Mabillon (d) fece gravissimi risentimenti contro d' un Vescovo per aver preteso d' intraprendere sulli privilegj d' un Monastero immediatamente soggetto alla S. Sede, fino a cominarli le maggiori pene della Chiesa, e che lo stesso Pontefice avendo per altra contesa, insorta tra 'l Vescovo di Parigi, e 'l Monastero di S. Dionigi, voluto egli stesso prender cognizione del merito della Causa, che agitavasi sull' interpretazione de' privilegj di detto Monastero, trattatosi l' affare alla di lui presenza in un pieno consesso di Giudici, do-

po

(a) Ibidem.
(b) Penes Thomasin. de vet. & nov. Eccles. discipl. part. 1. lib. 3. cap. 41. num. 19. ex Rainald. an. 1435. num. 6.
(c) Ibid. cap. 37. mem. 3
(d) Annal. Benedict. tom. 4. tit. 61. ann. 1062. num. 111.

po un'esatta discussione giudiziaria determinò in favor del Monastero; dichiarando inoltre, che senza incorrersi nelle censure fulminate da' Sommi Pontefici contro di coloro, che tentassero di violare i sudetti privilegj, non si commetterebbe un sì grande attentato da qualunque Vescovo.

Eodem quoque fere tempore Gaufridus Parisiorum Antistes, qui nuper Umberto successerat, Sancti Dionysii Monachos super libertate, ac privilegiis Monasterii sui exagitavit. Querelas hac de re ad Alexandrum Papam detulit Raynerius Abbas, qui hoc fere anno Hugonem ejus nominis IV. exceperat. His auditis, utrumque, Episcopum scilicet, Abbatemque ad Sedem Apostolicam citavit Pontifex. Ambo mandatis paruere, causamque uterque suam in frequenti Judicum consessu coram Pontifice peroravit. Post longam discussionem, justitiam prædicto Monasterio favere perspicuum visum est; nec tot ac tantorum Pontificum authoritati, qui hanc libertatem concesserant, absque horrendo anathemate quemquam posse obviare. Unde Alexander consilio totius Sancti Conventus, quæ a Sanctis Antecessoribus suis instituta fuerant, confirmavit, atque corroboravit. Indi fà menzione d'essere stato un tal decreto con diploma del Rè Filippo I. successivamente confermato: *Quod quidem Romani Pontificis decretum Philippus Rex postea Regio Diplomate confirmavit*.

E per avvicinarsi alla Causa, con quanta premura viene inculcata dal Pontefice Martino V. l'osservanza della Concessione da lui fatta al Cardinal Brancaccio, ben si ravvisa dalle parole, con cui chiude la sua Bolla = *Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ Concessionis, voluntatis, exemptionis, liberationis, & Constitutionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem attentare præsumpserint, indignationem Omnipotentis Dei, ac BB. Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum*.

E nella Bolla altresì di Paolo III. non è men forte l'espressione: *Inhibentes in virtute Sanctæ Obedientiæ, ut videlicet, quod Episcopos, & alios majores Prælatos sub suspensionis a Divinis, quoad alios vero excommunicationis latæ sententiæ pœna contrafacientibus adiecta, a qua non nisi per Nos, aut Sedem Apostolicam, præter quam in mortis articulo costituti, absolvi possint, universis, & singulis locorum Ordinariis, & quibusvis aliis personis cujuscumque status, gradus, ordinis, vel conditionis existant, ne vos, aut vestros successores, & personas prædictas pro tempore existentes super præmissis, vel eorum aliquo verbo, vel facto per se, vel alium, seu alios, molestare, perturbare, aut inquietare quoquo modo præsumant*.

Chiuda finalmente questo punto l'ammirabil sentimento di Papa Or-

Ormisda, che incaricò a' suoi Legati per la conservazione, e difesa de' privilegj della Chiesa di Tessalonica, ch' era alla S. Sede immediatamente sottoposta: *Nos cum eo insistemus*, sono parole del Pontefice, *ut omnia privilegia quæcumque consecuta est a Sede Apostolica Ecclesia ejus, inviolata serventur.* Il qual passo rapportandando il dottissimo Arcivescovo di Parigi, così riflette (*a*): *Denique semper, & præcipue in caussis Ecclesiasticis vitandum est scandalum, & Summi Pontifices maximè cavere debent, ne rescriptis suis scandali occasionem præbeant. Scandala porro, & offensiones in Rempublicam Christianam invehuntur, quando status Ecclesiasticus aliqua novitate percellitur, & consuetudines receptæ convelluntur. Dedit magnum istius rei exemplum ætas Hormisdæ Romani Pontificis, & quidem in occasione, quæ convellebat privilegia Thessalonicensis Antistitis.*

Quindi in circostanza della novità, che introdurrebbero le anzidette Risoluzioni della Sacra Congregazione, ognuno attende una tal giustizia nella Causa presente dall' incomparabil zelo de' Signori della Real Camera, a cui essendo raccomandata la vigilanza in simili materie di tanta gelosia, e conseguenza, impiegano perciò incessantemente tutte le di loro cure in ponderare tutto ciò che può offendere i dritti Pontificj, e que' della Corona, de' Padronati Regj, e laicali, e tutto ciò che lede, ed interessa la polizia generale del Regno, il riposo, e la tranquillità de' sudditi, e finalmente i privilegj, e le consuetudini delle Chiese, di cui i Sovrani si sono in ogni tempo dichiarati Protettori, e difensori, come trà le altre ne abbiamo una Costituzione del Regno, celebre sovratutto per quelle notabili parole: *Omnes Ecclesias Regni nostri, & specialiter illas, quæ Pastoribus carent, in Manu & Protectione nostra habemus*: qual Costituzione, doversi intendere non solo delle Cattedrali, ma anche delle Chiese inferiori, lo giudicò Afflitto (*b*), e così fù stimato dal lodato Reggente Argento (*c*). Laonde è da sperarsi senz' alcun dubbio, che non debba il Regio *Exequatur* impartirsi sull' anzidette Risoluzioni, seguendo gli antichi, e moderni esempli in una materia, com' è questa, di somma conseguenza, e tutta esemplare in questo Regno, dove la gran pietà de' fedeli hà fatto, e fa vedere un' immensa profusione de' proprj patrimonj per le fondazioni, e dotazioni di Chiese, e di Luoghi Pij in aumento del culto divino, e per il pubblico bene.

§. IX.

(a) De concord. Sacerdot. & Imper. lib. 5. cap. 25. num. 6. & 7.

(b) Constit. Pervenit de administr. rerum Ecclesiastic. generalmente attribuita al Re Roggiero, o come vuole Afflitto, ed Andrea d' Isernia, al Re Guglielmo

(c) Consulta contro la pretensione della Camera Apostolica per li frutti de' Beneficj vacanti Regj, e Baronali, ove considera, quanto sia grande il vigore della Real Protezione, anche a riguardo di quelle Chiese, che non godono il particolar favore, e Patronato del Re, adducendovi l' autorità di gravissimi Scrittori.

§. IX.

Non deve finalmente impartirsi il Regio Exequatur, *perchè attesa la captiosità, e gli equivoci, che cadono sulli* XIV. *Dubbj proposti nella Sacra Congregazione, vi è bisogno, che la medesima esamini di nuovo la presente Causa.*

EGli è un fatto certo, che dopo essersi emanate le anzidette Risoluzioni, essendosi per parte de' Deputati del Pio Luogo, e del Rettore, e Clero, domandata la nuova Udienza, quella fù soltanto conceduta per il *Dubbio* V. e per gli altri susseguenti dal *Dubbio* VI. *inclusivè* al XIV.

Egli è certo altresì, e fa meraviglia, che derivando tutti questi Dubbj dalla decisione d' un solo Dubbio, che di necessità abbraccia la risoluzione de' medesimi, qual si è quello, che altrove dissimo, ciò è: Se il privilegio di esenzione conceduto in tempo della fondazione per contratto oneroso, venga, o nò compreso nelle deroghe generali del Concilio di Trento, sovratutto trattandosi di fondazione laicale.

Il qual dubbio, importando un' articolo pregiudizialissimo, non discusso, nè deciso dalla Sacra Congregazione, quantunque fusse stato motivato dall' odierno Pontefice fin dal tempo di Papa Benedetto XIII. essendo Segretario dell' istessa Congregazione, e fù stimato degno di tanta ponderazione, che più volte si ordinò il *Dilata*; è da dirsi, che tutt' i sudetti Dubbj sono trà di loro talmente inseparabili, che uno è seguela necessaria dell' altro; anzichè li Dubbj, che si sono stimati appellabili, sono la base, e 'l fondamento de' Dubbj antecedenti, per cui non si è voluto ammettere la nuova Udienza; imperochè, se in tutti *agitur de Jurisdictione*, senza che si ponga in chiaro la giustizia, e 'l dritto di questa, non possono decidersi gli altri punti, che sono seguela necessaria de' primi.

Ed è notabile il vedersi, che il *Dubbio V.* riguardante la licenza di predicare, si è stimato capace di esame, e si è sottoposto alla nuova udienza; con tutto che si tratti di prediche, le quali si fanno indifferentemente a' sudditi del Signor Cardinale Arcivescovo. E rispetto al IV. intorno alle Confessioni non si è voluto ammettere tal nuova udienza, quando che li Confessori *pro Ecclesia*, & *Hospitali* poteano intendersi per le persone degenti *in loco*, le quali senz' alcun dubbio sono soggette alla giurisdizione ordinaria del Rettore, secondo le stesse Risoluzioni della S. Congregazione; anzichè il predicare è officio Parochiale, e perciò più importante, e pericoloso.

Fa

Fa pur meraviglia il vedere, che nel formarsi dalla Curia Arcivescovile i Dubbj, non si è trascurata cosa alcuna, e si è pensato fino alla pubblicazione dell' Indulgenze, e de' Monitorj *pro rebus deperditis*: anzi la difficoltà si è fatta giugnere fino alla sottigliezza tutta vana, ed inutile di proporsi: *Se l' Arcivescovo potesse esercitar giurisdizione co' Preti non ascritti al servizio del Pio Luogo, ma che accidentalmente ivi capitassero, o pur celebrassero*. E che poi niente siesi detto, nè dubbitato dell' amministrazione degli altri Sacramenti, quando era notorio alla Curia, ed a tutti, che questi si sono sempre senza la menoma contradizione amministrati nel Pio Luogo per i sudditi del medesimo, e per gl' infermi.

Adunque, o si hà a dire, esservi stato equivoco, e captiosità nel proporsi detti Dubbj, e sovratutto il IV. e V. col confondersi il luogo esteriore coll' interiore; e ciò avendo bisogno di spiega, la nuova udienza dovea indispensabilmente accordarsi; o si hà da confessare, ch'era capace di maggior esame, e meritava la nuova udienza il Dubbio V. e gli altri dal VI. fino al XIV. e lo meritavano altresì li cinque Dubbj, per li quali non si è conceduta la nuova udienza; poichè trattandosi di giurisdizione, dove un Dubbio essendo base, e fondamento di tutti gli altri, per conseguenza la decisione dell' uno essendo seguela necessaria dell' altro, non poteano decidersi, senza porsi in chiaro il dritto di quella giurisdizione, che abbraccia l' istessi Dubbj; laonde doveasi accordare, o niegare la nuova udienza per tutti.

Inoltre dall' essersi accordata la nuova udienza nella maggior parte de' Dubbj risoluti, egli è ben chiaro di essersi manifestata la dubbiezza della Causa, e per questo motivo deve anche l' *Exequatur* sospendersi, non potendo per giustizia togliersi l'appellazione allo stesso Giudice, acciò nuovamente conosca, specialmente quando nascono le tante, e sì gravi difficoltà, che si sono fondate. Noi siamo in causa di Luogo Pio, a cui per legge comune compete la restituzione *in integrum* trà lo spazio d'anni quattro. A ciò si risponde, ma dopo l' esecuzion del decreto. Ma noi siamo in un caso, in cui essendosi giudicato sul fondamento d'un fatto erroneo, come si è dimostrato, la sentenza, o 'l decreto risulta talmente nullo, che nè pur vi bisognava appellazione, o ricorso al Principe. Siamo per conseguenza in un giudizio reso contro la mente del Tridentino, e d'altri Concilj Generali, contro l'intenzione dell' istessa S. Congregazione; ond'egli è di niun vigore, e non era necessaria l' appellazione (a): *Cum contra Sacros* *Con-*

(a) L. 1. §. 3. D. quæ sentent. sin. appellat. rescindit.

Constitutiones judicatur , appellationis necessitas remittitur. E siamo in oltre nel caso d' un giudizio, che infrange le leggi, e le costumanze del Regno, e che finalmente non può avere nè forza, nè autorità; perchè si hà da considerare come ingiurioso alla Maestà del Principe, per riguardo della contravenzione a' Reali Diplomi, co' quali le Bolle sudette Apostoliche furono confermate.

Come dunque la Curia vuol pretendere l' esecuzione di dette risoluzioni coll' ultimo *Rescritto* di detta S. Congregazione novellamente prodotto, con cui si dice: *Utatur jure suo*? La Piazza, e 'l Pio Luogo viene con ciò ad essere maggiormente aggravata: *Non jure profertur sententia, si specialiter contra leges, vel senatusconsulta, vel constitutiones fuerit prolata*: e soggiugne ne' precisi termini: *Unde si quis ex hac sententia appellaverit, & præscriptione summotus sit, minimè confirmatur ex hac præscriptione sententia, unde potest Causa ab initio agitari* (a).

Adunque manifesto, e notorio essendo il pregiudizio inferito alla Piazza coll' essersi da Monsignor Segretario della Congregazione rigettata l' appellazione rispetto al I. II. III. IV. e VI. Dubbio, perchè dipendendo la decisione di tutti i Dubbj dalli stessi fatti, e da' medesimi principj, col non essersi ammessa la nuova Udienza per tutti, la Causa restava già decisa colla risoluzione inappellabile de' sudetti cinque Dubbj; per modo che non avrebbe la S. Congregazione potuto rivocare la decisione sul rimanente de' Dubbj, senza rivocare nello stesso tempo quella, che si era fatta sulli stessi cinque Dubbj inappellabili; e perciò non essendosi mai discusso, nè deciso l' articolo fondamentale, e pregiudiziale, niuna esecuzione possono meritare i primi cinque Dubbj, nè può la Piazza esser astretta ad accettarle, per essere abilitata al nuovo esame degli altri. Nè tampoco è convenuto alla medesima, secondo tutte le regole, avvalersi della sudetta limitata udienza concedutale; poichè per giustizia le competeva, in causa di tanta importanza, l' intera appellazione innanzi allo stesso Giudice; e per conseguenza, quando anche volesse regolarsi questo giudizio secondo la Giurisprudenza de' Tribunali di Roma, dovrebbe il Rè N. S. applicare i suoi potenti uficj col Sommo Pontefice, affinchè informata di sì gravi pregiudizj, si compiacesse difendere la propria autorità, e giurisdizione nella Chiesa di S. Angelo a lui immediatamente sottoposta, con far di nuovo esaminare nella medesima Sacra Congregazione la stessa Causa.

Tanto si è in casi simili praticato, con essersi dalla Real Camera di S. Chiara sospeso il Regio *Exequatur*, e rappresentato a S. M. l' ob-

(a) L. si expressim 19. D de appellat. & relat.

l'obbligo di dar l'assistenza a' suoi Vassalli, con incaricare a' suoi Ministri in Roma, acciò si fussero con tutto vigore adoprati, per farli di nuovo esser intesi in que' Tribunali, e ciò anche in cause di poco rilievo, come due anni sono nella Causa trà Crescenzo Fabiano, e'l Cherico Lelio Colmeta per un semplice beneficio padronato della Famiglia Fabiano, la quale non avendo potuto ottenere una nuova udienza; stimò la Real Camera, che la M. S. dovesse scriverne per tal'effetto all' Ambasciadore in Roma, come seguì; senza far qui menzione d'altri esempli, per essere troppo noti.

§. X.

Nè possono ammettersi le sudette Risoluzioni; perchè risultano nulle, per non essersi chiamata in giudizio la Famiglia Brancaccio, che è interessata nel Padronato.

Essendo l'enissa volontà del Cardinal Brancaccio Fondatore, che debba il governo del Pio Luogo perpetuamente appartenere per metà ad un Cavaliere di sua Famiglia = *Unus praedictorum Nobilium semper sit de Domo de Brancatiis, qui potestatem habeat eligendi* (unitamente coll' altro Governadore) *bonestum Clericum, qui habeat potestatem, & jurisdictionem super Presbyteros &c.* l'interesse di questa Famiglia è visibile, e per conseguenza dovea di necessità, e secondo tutte le regole essere intesa; anzichè doveano onninamente esser chiamati in giudizio con personal citazione tutti dell'istessa Famiglia per l'interesse egualmente principale, ch' essi vi hanno, seguendo la pratica dell'istesse Curie Ecclesiastiche.

Un tal difetto d'insussistenza, e di nullità rendesi insanabile per concorde sentimento de' Dottori riferiti dal Ridolfino (a), che una tal nullità la stabilisce per massima generale; e così parimente ne' precisi termini della specie presente lo dimostra il Cardinal de Luca (b): *Atque exemplificando in spiritualibus, si (exempli gratia) agatur de jure, vel jurisdictione Ecclesiae Cathedralis, interesse coaequale, & aequè principale est illud Capituli cum Episcopo, quoniam ex eis simul junctis constituitur corpus formale, sive intellectuale; & consequenter in juribus, quae consistunt in jurisdictionibus, & praeminentiis, gesta cum solo Episcopo non tenent ex defectu citationis Capituli, & e contra.* E più oltre soggiugne (c): *Idemque in Clero,*

(a) In prax. judic. part. 2. cap. 4. num 95. & sequ.
(b) De Judic. disc. 17. num. 10.
(c) Ibid. num. 10. in fin.

ro, *& Populo*, *cujus intersit victoria*, *vel succumbentia litis jurisdictionalis*, *vel praeminentialis*, *quam Ecclesia habeat*.

E'l sovrallegato Pitone più volte si avvale di questo motivo di nullità di decreti emanati in materia di padronati, per la ragione di non essersi intesi tutti i Compadroni (a): *Sed magis admirationem promovet*, *quod non omnes Compatroni*, *qui citandi*, *audiendi erant*, *neque per umbram auditi fuere*, *neque talis citatio fuit executa*; *unde tali judicio irregulari*, *& monstruoso de facto expoliati sunt illi de Familia &c.*

Per questa ragione l' Autor della mentovata consulta sul Concilio Romano, interloquendo intorno all'appendice del *tit.* 2. *de Constitution.* dove il Pontefice in una sua Bolla, in atto di confermare molti privilegj all' Abbate di Montecasino riguardanti l'esercizio di sua giurisdizione quasi Vescovile, impone perpetuo silenzio alla pretensione del Clero di S. Germano intorno all'erezione in Cattedrale; conchiude di non potersi detta Bolla eseguire, se prima non saranno note le ragioni del Popolo di S. Germano. E pur questo era un caso molto distante, ed assai inferiore al presente, in cui non già si tratta *de honore captando*, *sed de damno vitando*: che è di ragion più forte, e meritar deve maggior considerazione.

Nè è di alcun momento quelche si oppone, ch'essendo in questa Causa intervenuto il Signor Principe di Ruffano in qualità di Governadore del Pio Luogo, non possa opporsi un tal difetto; poichè si sà notoriamente d' esservi altri Cavalieri dell' istessa Famiglia, tra' quali i Signori Duchi di Villars stabiliti in Francia, ch' essendo originarj dell' istesso sangue illustre de' Brancacci, per cui oggi meritano gli onori di detta Piazza, hanno pur difesa questa Causa fin dall' anno 1725. fatte le di loro parti medianti i potenti uficj del Rè Cristianissimo, per impedir l'esecuzione del Breve, che fù estorto sul particolare delle processioni generali.

Ciò suggerir deve al nostro Sovrano uno stimolo più efficace d' impiegare la sua protezione per difesa, e conservazione de' privilegj del Pio Luogo contro qualunque novità, che volesse farsi a pregiudizio di quelli, per concorde sentimento de' Dottori, da' quali a' Principi si attribuisce questo dritto, credendo, che sia un loro dovere attaccato inseparabilmente alla Corona, per servizio della Chiesa, per aumento del culto divino, e per bene, e quiete de' loro Vassalli, ond' è che sovente facendo uso di loro economica potestà; impediscono ogn' alterazione, mutazione, o novità turbativa della tranquillità pubblica, e privata.

(a) De controvers. patron. loc. supr. cit. num. 60. & seq.

CONCHIUSIONE.

PER le addotte pruove crediamo di aver con tutta evidenza dimostrato di non doversi impartire il Regio *Exequatur* alle Risoluzioni emanate dalla Sacra Congregazione sulli quattordici Dubbj proposti per parte della Curia Arcivescovile, trattandosi d' un punto in tutti gli aspetti suoi importantissimo.

Or ecco in fine in poche parole la Causa. Il Cardinal Rinaldo Brancaccio per ristabilire nella sua Patria un Pio Luogo, che per le vicende de' tempi trovavasi rovinato, e distrutto, lo dotò di rendite considerabili. Dopo questa prima Fondazione li Cardinali Francesco, e Stefano Brancaccio l' arricchirono d' una magnifica numerosa Biblioteca, che è l' unica, che sia aperta al Pubblico in questa Città, ed in tutto il Regno.

Una fondazione sì utile fù per volontà del Fondatore stabilita, e posta fin dal principio sotto l' immediata Giurisdizione della S. Sede, con piena, e totale indipendenza da quella degli Arcivescovi di Napoli; e 'l di lei padronato fù riserbato perpetuamente a' Cavalieri della Piazza di Nido, dal di cui numero si eliggono in ogn' anno due Governadori, un de' quali esser deve dell' istessa Famiglia Brancaccio; ed il Governo spirituale del Pio Luogo, e della Chiesa ad un Ecclesiastico eletto giuridicamente col nome di Sagrestano, o Rettore.

Il Pontefice Martino V. conformandosi alla disposizione del Fondatore l' autorizò con ampla sua Bolla; La qual poi fù confermata da Paolo III. a richiesta di essi Cavalieri; e successivamente da Urbano VIII. che rinovò l' esenzione, e l' immunità conceduta da' suoi Predecessori.

Questi privilegj fondati sopra Bolle così autentiche, dopo essersi verificate ne' Tribunali di Roma, furono pubblicate, ed eseguite nel Regno di consenso degli Arcivescovi, e d' ogn' altro interessato. Indi riceverono nuova forza, e vigore da' Diplomi del Rè Filippo II. e dell' Imperador Carlo VI. che approvando, e confermando le sudette Concessioni, ordinarono a' loro Ministri d' impiegare l' autorità, e protezione Reale per mantenerli.

Malgrado tanti titoli sostenuti da un possesso di tre secoli, confermato con varie giudicature della Corte di Roma, i Ministri dell' Arcivescovil Curia han preteso da pochi anni in quà di poterli abolire.

L' unica molestia, che in tempo del passato Governo si procurò di dare agli Ecclesiastici di S. Angelo, fù quella di costringerli ad assistere alle processioni generali della Città.

In quest' ultimi anni insorto lo scrupolo per l' approvazione de' Confessori, che pacificamente si esercitava dal Rettore fù richiesto al Rè N. S. il permesso di farlo esaminare in Roma.

Ma

Ma in vece di questa sola difficoltà si proposero quattordici Dubbj nella S. Congregazione del Concilio, per le di cui Risoluzioni l'Esenzione del Pio Luogo è rimasta abolita, o almeno ridotta ad una vana ombra di esenzione, perchè in effetto viene, con mostruosità abborrita da' sacri canoni, sottoposta nello stesso tempo a due giurisdizioni.

Questa novità essendo contraria alla volontà del Fondatore, alle Bolle de' sudetti Sommi Pontefici, ed a molte decisioni contradittorie, rese dall' istessa Congregazione ne' tempi passati, a favore di detto Pio Luogo, e d'altri Sudditi di S. M. hà dato motivo alla Piazza di ricorrere per li ripari opportuni.

E sicome trattasi d'un pregiudizio molto considerabile, per essersi deciso un punto assai esemplare, ciò è „ di avere il Concilio di Trento derogato a' privilegj convenuti nelle Fondazioni laicali „ si è perciò dimostrato, che il Concilio di Trento non hà stabilito, nè potuto stabilire quelche altri Concilj han condannato, come pernicioso alla disciplina, e direttamente opposto allo spirito della Chiesa; e ch' essendo le fondazioni di dritto pubblico, alle medesime non può farsi pregiudizio, e che di questo ne appartenga la cognizione al Magistrato Secolare. E non essendosi nel Regno ammessi gli stabilimenti del Concilio, che inducevano pregiudizio a' padronati de' laici, molto meno possa ammettersi la decisione de' sudetti Dubbj.

Tanto maggiormente, ch' essendosi i sudetti privilegj conceduti per causa onerosa, non sieno perciò soggetti ad essere alterati, nè rivocati; e che il moderno Concordato non solo non abbia punto pregiudicate tali Fondazioni, che hà inteso di conservare; ma nè pure hà derogato alle Consuetudini.

Il Concilio di Trento, che si è tante volte addotto, sì perchè in effetto egli solo regola queste materie più esattamente, che tutti gli altri insieme, e perchè altresì la Curia hà fondate le sue pretensioni sulle disposizioni del medesimo, che hà credute favorevoli; questo Concilio non solo non hà stabilita cosa in contrario; ma hà sempre, e con tutta chiarezza preservati nelle sue ordinazioni que' dritti, que' privilegj, e quell' esenzioni, che i Fondatori avean ottenute a titolo della fondazione, e dotazione, le leggi ancora, e li regolamenti stabiliti da' Fondatori, ed in modo che non saprebbe l'umano consiglio trovare espressioni più chiare, per far conoscere, che la legge della fondazione è una legge superiore ad ogn'altra positiva ordinazione.

Le Costituzioni Apostoliche parlano altresì nelli stessi termini; nè se ne potrà addurre alcuna in contrario.

E finalmente la Congregazione de' Cardinali sopra i diversi addotti capitoli hà risoluto sempre uniformemente, preservando fino i semplici patti, e le convenzioni, e concordie tra' privati, sovra-

sovratutto in circostanza d'essere state confermate dalla S. Sede.
Se dunque nel Concilio di Trento, o in altra canonica decretale affatto non parlasi d'esenzione conceduta per contratto in tempo della fondazione; e se a questa specie d'esenzioni non possono punto estendersi le deroghe Conciliari per le decisioni più volte emanate in termini men forti dalla S. Congregazione, e per il concorde sentimento degli Autori Ecclesiastici, li più riputati nella Corte di Roma; da ciò ne apparisce notoriamente troppo mal fondata, ed insussistente l'innovazione, che dopo il corso di tre secoli già compiuti pretende farsi contro d'un Pio Luogo laicale. Perlochè è da conchiudersi, ch'essendo pur troppo chiara, e notoria la giustizia dello stesso Pio Luogo, in quella Sacra amplissima Adunanza non furono presenti le sudette due particolari circostanze, ciò è dell'esenzione derivata non già dal semplice privilegio, ma da un espresso contratto, come pure di non essere Ecclesiastica, ma Laicale la fondazione di detto Pio Luogo. Dal che ne deriva l'intrinseca principal ragione, per cui non deve impartirsi alle risoluzioni già riferite il Regio *Exequatur*, anche qualora non vi concorressero tante altre circostanze nella *Parte* IV. di questa scrittura già ponderata.

Ecco in vero lo stato della Causa, colla nostra debolezza procurata di porsi in tutto il suo lume con un'attenzion viva, laboriosa, e fedele. Che altro può desiderarsi per concepirne la giustizia? Se principalmente si rovesciano i stabilimenti della Fondazione, tutto ciò ch'è contrario alle di lei leggi, bisogna escluderlo. Se vuole il Fondatore, che affatto non penetri la giurisdizione dell'Ordinario; se i Pontefici l'han voluta escludere fin dalle funzioni privative, e più proprie, di benedire, e consegrar la Chiesa; se han voluto, che ovunque si commetta eccesso, proceda il Rettore; se così finalmente d'ogn'altra cosa, e quelch'è più dell'amministrazione de' Sacramenti; e se in ogni tempo che la Curia hà tentato far qualche novità, o promovere alcuna pretensione, il successo ò stato sempre contrario. Se in somma tal Fondazione si è fin ora conservata con un possesso, di cui difficilmente trovasi il più fermo, e ben stabilito. Come potrà ora, che la Curia hà portato così lontane le sue pretensioni con una specie d'invasion generale a tutta quanta l'esenzione del Pio Luogo, e suo Clero, a tutta la Giurisdizion del Rettore, come potrà spogliarsi de' suoi privilegj, e d'un possesso sì lungo?

Che vuole adunque la Curia? che resta di dubbiezza in questa Causa? Le pruove sono tutte sensibili, e le ragioni risultano dalla sola ispezion delle Bolle Apostoliche, e dal solo tenor della fondazione. Che il Padronato sia laicale, non si può contro.

trovertire. Che sia conceduto coll' espressa legge di non farsi nel Pio Luogo, e suo Clero penetrar per modo alcuno la giurisdizione degli Arcivescovi di Napoli, nè d'ogn' altro Superiore fuor del Papa, egli è certo, egli è chiaro. Che i privilegj di tal' esenzione non contengano nulla di esorbitante, nè di abusivo, avendo il Papa l'autorità, e potestà di farlo, non vi è chi lo nieghi, nè chi possa contenderlo; e quando non vi fusse un'infinità d'esempli antichi, e moderni, il possesso notorio di tanti anni prima, e dopo il Concilio, e l'autorità delle cose giudicate basterebbe a convincerlo.

Le sottigliezze, le difficoltà, e le spieghe più dure proposte contro dette Bolle, e contro le Tavole del Fondatore, sono tali, che offendono il senso comune, nè han bisogno di spiega per la di loro chiarezza, non avendo esse parlato altrimenti che nella forma che i Papi, e' Concilj parlavano in quel secolo secondo la disciplina del tempo. Abbiam fatto conoscere con argomenti gravi, e vigorosi, con positive dimostrazioni, e fino col testimonio de' più implacabili nemici de' privilegj d'esenzione, che queste esenzioni accordate a titolo di fondazione, e dotazione, sono le vere esenzioni canonicamente stabilite, e devono conservarsi inviolabili, ed illese, nè mai sieno state dalla Chiesa abolite, e ciò per motivo dell'utile della medesima, e della necessità del culto; e di vantaggio, che ladove altri privilegj possono strettamente interpetrarsi, non così di detti privilegj, de' quali non è permesso farne che la più larga, e favorevole interpetrazione.

Li scrupoli finalmente, e li terrori, che il pensiero di assoggettire una Chiesa nata libera hà fatto imprimere industriosamente ne' spiriti poco informati, abbiamo giustificato di essere senza fondamento, anzichè di non esservi pretensione più contraria allo spirito della Chiesa, a' principj più sicuri della Giurisprudenza canonica, alle decisioni de' Concilj, alle dichiarazioni della stessa Congregazione; e che se in quella si fussero proposte le difficoltà, e i Dubbj senza equivoci, e senza le divisate captiosità, la decisione sarebbe certamente stata diversa.

Or potrà volersi, che una tal Fondazione, ch'è delle più grandi, che adorna la Città, e 'l Regno, venga ella spogliata de' suoi privilegj, e d'un possesso così antico, e ben stabilito? Potrà cadere nel pensier d'alcuno, che tale sia stata la mente della Sacra Congregazione? ch'egli possa essere dell' intenzione del Rè, ruinar un'opera, ch'è come sua, perchè confermata co' Diplomi Reali de' gloriosi Monarchi suoi Predecessori? e che riputar devesi come sua, per esservi l'interesse del Pubblico, il di cui dritto è nelle sue mani? potran privarsi i Cavalieri di Nido del frutto delle lor cure, intente sem-

pre-

premai alla conſervazione della volontà d'un sì illuſtre, e venerabile Fondatore, ed al mantenimento d'un' opera sì utile, e neceſſaria? Vi ſarà luogo di credere, che poſſa l'Eminentiſſimo Arciveſcovo ſoffrire, che ceſſino gli eſercizj di pietà, per cui egli fà ammirar tanto zelo, e che travaglia di ſtabilire ſempre più con inceſſanti laborioſe cure?

E queſti appunto ſono ſtati i motivi, che ci hanno indotto a formare la preſente difeſa, perchè reſtaſſe nel ſuo giuſto lume la ragione della Piazza di Nido, in cui và intereſſato il maggior ſervizio di Dio, e del Pubblico; e ſe bene per la venerazione avuta ſempre per la Perſona dell' Eminentiſſimo Signor Cardinal Arciveſcovo, *ſilere decreveram*, per uſar le parole della Regina d' Inghilterra al Santo Pontefice Celeſtino III. *ne inſolentiæ, & præſumptionis arguerer, ſi forte adverſus Principem Sacerdotum verbum aliquod minus cautum abundantia cordis eliceret* (*a*); ſulla rifleſſione nondimeno dell' ammirabile integrità d'eſſo Signor Cardinale, che trà le altre virtù che l'adornano, poſſiede quella d'eſſer tanto amante del vero, e del giuſto, ond' egli deteſta, che altri per qualche umana men degna contemplazione defraudi all' ingenuità del proprio ſentimento; abbiam creduto d'adempiere alle noſtre parti ſul ſentiero additatoci dal S. Arciveſcovo di Milano in quell' eccellente ſentimento eſpreſſo all' Imperador Teodoſio (*b*): *Neque Imperiale eſt libertatem dicendi denegare, neque Sacerdotale, quod ſentiat, non dicere. Nihil enim in vobis Imperatoribus tam populare, & tam amabile eſt, quàm libertatem etiam in iis diligere, qui obſequio militiæ vobis ſubditi ſunt. Siquidem hoc intereſt inter bonos, & malos Principes, quòd boni libertatem amant, ſervitutem improbi. Nihil etiam in Sacerdote tam periculoſum apud Deum, tam turpe apud homines, quàm quod ſentiat, non liberè pronunciare.*

Napoli nel dì primo del 1744.

Giuſeppe Forziati.

(a) Penes Cardinal. Baron. ann. 1143. num. 2.
(b) S. Ambros. epiſtolar. lib. 2. ad Theodoſ. Imp. ep. 17.

PRIMO SOMMARIO DE' DOCUMENTI

PER LA CHIESA, E CLERO DI S. ANGELO A NIDO.

MARTINUS, &c.

NUM. I.

Literæ Apostolicæ Martini V. super concessione facta Hospitalis S. Andreæ ad Nidum Cardin. Brancaccio respectivè ad illius reedificationem, & dotationem.

Dilecto Filio Raynaldo S. Viti in Marcello Diacono Cardinali salutem &c. Dum exquisitam tuæ circumspectionis industriam diligentèr attendimus, ac paterna consideratione pensamus, quod tu Romanam Ecclesiam, cujus honorabile membrum existis *tuorum honoris magnitudinem meritorum dignum reputamus, & debitum, ut votis tuis* illis præsertim, quæ animæ salutem, Divini Cultus augmentum, ac pauperum, & miserabilium Personarum commoda respicere dignoscuntur, quantum cum Deo possumus favorabilitèr annuamus. Sanè petitio tua nobis exhibita continebat, quod tu Hospitale Pauperum S. Andreæ in Platea Nidi Neapolitan., quod de Jurepatronatus Laicorum existit propter Mortalitates, & Guerras, & alias calamitates, quæ Civitatem Neapolitanam diutius afflixerunt in suis Ædificiis, & aliis necessariis Officinis penitus dirutum, & collapsum, seù desolatum, *de bonis tibi à Deo collatis*, cum Oratorio, & Altari in honore, & sub vocabulo S. Michaelis Archangeli, & ejusdem S. Andreæ, ac aliis necessariis hujusmodi in illo diversa fiant opera pietatis de novo construi, & reædificari, & pro Ministris, & Servitoribus ejusdem Hospitalis opportunis sufficientèr dotare intendis. Quare nobis humiliter supplicasti, ut tibi facienda promissa licentiam concedere, dictumque Hospitale cum Officinis, Horto, & aliis sibi adjacentibus, at juribus, & pertinentiis suis, *necnon Personas in eo pro tempore degentes, & Rectores illius pro illorum tranquillitate ab omni Jurisdictione, Dominio, Potestate, & Visitatione Archiepiscopi Neapolitani, & Abbatis Sæcularis Ecclesiæ ejusdem S. Andreæ ad Nidum Neapolitan.; ad quem regimen dicti Hospitalis*, dum inesse viguit spectare noscebatur pro tempore existentium *eximere, & liberare ac Sedi Apostolicæ immediatè subjacere, necnon dicti Hospitalis Regimen illi, vel illis, quos in tua voluntate ultima, adhoc duxeris deputandos* perpetuò committere dignaremur. Nos igitur pium, & laudabile tuum in hac parte propositum dignis in Domino laudibus commendantes, ac volentes illud favoribus Apostolicis confovere hujusmodi tuis supplicationibus inclinati tibi Hospitale præfatum cum Oratorio, Altari, Officinis, & aliis necessariis hujusmodi construi, & reædificari faciendi, ac dotandi *auctoritate Apostolica* tenore præsentium specialem licentiam, & *auctoritatem plenariam elargimur jure deputandi Recto-*

A *Petitur sibi concedi Hospitale liberum, & exemptum ab omni Jurisdictione, Dominio, & potestate Archiepiscopi Neapolitani, solique Sedi immediate subjectum.*

B *Concessio petitioni conformis.*

 rem,

rem, seu Rectores ejusdem Hospitalis, seu illud committendi in hac prima vice, & quoties illud in futurum vacare contigerit tibi, & illis, quos ad hoc in tua ultima voluntate duxeris ordinandum, quibus dumtaxat rationem & computum de administratis circà res, & negocia ipsius Hospitalis pro tempore fieri volumus, nihilo pœnitus reservato, & Hospitale prefatum postquam ædificatum, & per te dotatum fuerit, ut præfertur, cum omnibus juribus, & pertinentiis suis, necnon Personas easdem, & Rectores ipsius Hospitalis pro tempore existentes *à dominio, visitatione, & potestate præfatis eximimus, & totaliter liberamus* illaque libera, & exempta ab eisdem fore statuimus, ac nobis, & successoribus nostris, & Sedi prædictæ immediatè subesse debere. *Ità quod Archiepiscopus, & Abbas prædicti, vel eorum aliquis ratione delicti, vel contractus, aut rei, de qua agitur, ubicumque committatur delictum, iniatur contractus, aut res ipsa consistat, nullum possint in personas, Bona, & Rectores præfatos Jurisdictionem, potestatem, visitationem, seù dominium exercere*, sed à Rectoribus, vel aliis, quibus juxta voluntatem præfatam dicto Hospitale commissum fuerit rationem, seù computum exigere, non obstantibus felic. record. Clemen. Papæ V. Prædecessoris nostri, ac in Viennensi Concilio, ac aliis Apostolicis Edictis, Constitutionibus, & Ordinationibus, & Literis Apostolicis generalibus, vel specialibus quibuscumque contrariis quorumcumque tenores existant, per quæ præsentibus non expressa, vel totaliter non inserta hujusmodi exemptionis, & liberationis effectus possit impediri quomodolibet, vel differri, & de quibus quorumque, totis tenoribus habenda forsitan esset in nostris litteris mentio specialis. Nulli ergo omninò hominum liceat hanc paginam nostrę concessionis &c. fringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem &c. *Datum Romæ apud Sanctum Petrum 8. Kal. Maii Pontificatus Nostri Anno IX.*

C *Derogatio amplissima cunctis Constitutionibus Apostolicis in contrarium facien.*

NUM. II. *Testamentum Card. Brancacii.*

In Nomine &c. Anno. &c. 1427. &c. Die verò 27. Mensis Martii &c.

Universis &c. fiat notum, quod Reverendissimus &c. Raynaldus &c. Cardinalis de Brancatiis &c. mente &c. volensque disponere &c. de Bonis suis &c. condidit Testamentum &c.

Omissis aliis &c.

A *Mandat illud reædificari.*

Item voluit, & ordinavit, quod Hospitale S.Andreę, quod est

est in Platea Nidi reædificetur cum omnibus locis, Officinis, & Horto necessariis, & utilibus, & quod in eo fiat Altare, sivè Cappella, sub vocabulo Sanctorum Angeli, & Andreæ, in qua Cappella fiat præcisè Divinum Officium, ut superius describitur in Cappella sita in Ecclesia Fratrum Prædicatorum, & quod Presbyteri inhibi eligendi sint, & admittantur, & revocentur ad voluntatem Rectorum ipsius Hospitalis, & quod in dicto Hospitale fiant lecti cum porteriis ordinati, & fulciti in numero tredecim, duodecim pro pauperibus, & unum pro Hospitalerio, & pro dicti Hospitalis, & Cappellæ completione, & aliorum necessariorum reliquit in numerata pecunia *quinque millia florenos auri de Camera*.

B *Designatis 5. milia florenis auri*

Item voluit, & ordinavit, quod pro usu, & substentatione dicti Hospitalis, & Pauperum ibidem affluentium emantur in locis vacuis tot possessiones, & bona, quod valor annuus, qui pervenerit ex fructibus Possessionum, quæ erunt emptæ sint untiæ quadraginta octo, & aliquæ Terræ.

C *Pro substentatione Hospitalis, & Pauperum, quod emantur tot bona annui redditus unc.48.*

Item voluit, & mandavit, quod *Universitas Nobilium Plateæ Nidi debeat eligere quolibet anno duos Nobiles de dicta Platea, quorum unus sit semper de Domo de Brancatiis*, quorum duorum eligendorum expiret officium, & alii duo eligantur, qui duo sic electi habeant regere, gubernare, & dispensare dictum Hospitale, & ejus Bona, & pro eis agere, & experiri, ac vendere, & introitus dd. Possessionum, & exitus annotare, & scribere, ut possint clarum computum reddere, quem computum nulli omninò teneantur ponere, & reddere, nisi dumtaxat dd. Nobilibus dictæ Plateæ, vel quibus ipsi Nobiles deputaverint, possintque dd. duo electi ad eorum nutum, & voluntatem instituere, & removere Hospitalerium, & Sacerdotes dicti Hospitalis, ita quod gratia super hoc per Sanctissimum Dominum Papam concessa in omnibus, & per omnia observetur, & prout in litteris ipsius D.Testatoris desuper confectis, & sigillo suo munitis plenius continetur, & habetur &c.

D *Facultas tributa universitati Nobilium Plateæ Nidi eligendi duos ex ipsis, quorum unus sit de familia Brancatia pro gubernio Hospitalis.*

E *In reliquis; se habet relative ad disposita in Litteris directis dictæ universitati Nobilium.*

Item Cappellæ Sanctorum Angeli, & Andreæ unam conam suam cum multis reliquiis. Item reliquit eidem Cappellæ omnia Tapeta sua &c. Item reliquit quatuor Candelabra argentea magna dictæ Cappellæ Sanctorum Angeli, & Andreæ. Item reliquit prædictus Reverendissimus D.Cardinalis Testator presente Cosmo de Medicis, qualiter apud ipsum Cosmum esset quædam cedula sex millium florenorum auri de Camera, de quibus voluit compleri Cappellam

lam, & Hospitale prædictum, & voluit, quod Cappella pulcherrime depingatur &c. Item voluit, quod emerentur tot Possessiones, quæ omni anno responderent duas uncias Carolenorum pro suppletione fundationis d. Hospitalis, non obstantibus aliquibus, quæ superfuit,. Item voluit, quod emeretur una Terra arbustata proverso ad usum pauperum, & servitio cum Cappellę, & Hospitalis. Item voluit, quod ponerentur in eodem Hospitale tresdecim lecti bene fulciati cooperto, & linteaminibus duplicibus, & ulterius omnia necessaria ipsi Cappellæ, & Hospitali emerentur Scamnum, Cestas, Bancos, Capsas, straneta pro conservatione rerum, & Bonorum Hospitalis, & Cappellæ prædictorum. Item voluit, quod si quid remaneret de dictis sex millibus floren., quod illud restitueretur integraliter suis hæredibus &c.

NUM. III.
Litteræ ejusdem Cardinalis directæ Nobilibus Plateę, in quibus præscribit regulas pro bono gubernio Hospitalis

Raynaldus &c. Cardinalis de Brancaciis &c. Magnificis, & Nobilibus Viris Universitatis Nobilium Plateæ Nidi Neapolitan. salutem &c.

Dum intuitus nostræ considerationis extenditur; ac pervigili, & devota mentis intentione pensamus, quos nos Largitor Bonorum Deus titulo Dignitatis extulerit, quanta humilitatis nostræ Bona munificentiæ suę largitate contulerit, dissonum reputamus, & impium, si non ei, qui Bonorum nostrorum non indiget, aliqua de dd. Bonis nobis ab ipso concessis quodam recognitionis insignio rependamus. Dumque in cordis nostri arcano modum rei exequendo perquirimus, in hoc potissimum nostra residet intentio id aggredi, per quod duobus mandatis Dominicis, a quibus lex, & Prophetæ dependent insimul satisfiat, & in hac deliberatione noster animus acquiescens, ne desiderii nostri protrahentur effectus ultra ad executionem operis pręcedentis propè Ecclesiam S. Andreæ ad Nidum Hospitale cum Domibus, & Officinis necessariis, & utilibus, ac intus in eo Cappellam sub vocabulo Sanctor. Angeli, & Andreæ construi, & ædificari fecimus, in loco, qui dicitur *lo largo di Nido*, ac pro Ministrorum congrua substentatione, cum reddituum emptione providimus. Ut autem res hęc inchoata principio, temporum successione non pereat, & dierum volubilitate perduret expedit de Regentium, & Gubernantium sincera fidelitate, & fida bonitate disponere, & cum diù animus noster in hac cogitatione versetur, sic tandem ad magnificentiam, & nobilitatem vestram, quæ in constructione, & manutentione, & defensione Piorum Locorum

So-

Solerti studio operari sit solita; noster declinat, & acquiescit affectus, cogitans, & acceptare dignemini, et divinę retributionis pręmia. Forma autèm gubernationis, & regiminis supradict *fiat secundum infrascriptos modos, & terminos, quos autboritate Apostolica nobis in hac parte concessa ordinavimus, & Statuta infrascripta fecimus, quæ volumus inviolabiliter observari &c.* videlicèt, Quia non videtur esse possibile, quod Universitas tota Nobilium in hac gubernatione exerceat, ordinamus, quod prędicta Universitas annis singulis eligat duos Nobiles probos, & approbatos Viros *quorum unus semper sit de Domo de Brancaciis*, qui potestatem habeant omnes fructus, redditus, & proventus obventiones, & Legata ad dictum Hospitale, & Cappellem pertinentes, et quę pertinebunt exigere, petere, recipere, et de receptis quietare, et recepta pro commodo, et utilitate dd. Hospitalis, et Cappellę, ac Ministrorum, & Infirmorum in eis existentium expendere, & dispensare, prout ipsis videbitur expedire, & si necesse erit in quocumque judicio agere, expediri, et respondere ac omnia prosequi sicut nostra Persona principaliter per se posset. *Item prædicta Universitas, vel duo per Universitatem, ut præmittitur eligendi eligant unum bonestum Clericum, qui habeat potestatem, & jurisdictionem super Presbyteros, & Clericos infrascriptos, ipsosque corrigendi, puniendi, excommunicandi, & omnem jurisdictionem Ecclesiasticam exercendi, si contingat eos, vel ipsorum aliquem Delictum, vel aliquod aliud crimen corrigendi*. Item quod eligatur per dictos Rectores unus probus Vir, vel Mulier timens Deum, bonæ famæ, et provectæ ætatis pro nutu, et voluntate eorum, qui in dicto Hospitale serviat in susceptione pauperum debillum, et infirmorum utriusque sexus, et pro curatione, et servitio ipsorum, ac in conservatione, et munditia eorum semper intendat. Item quod eligantur per dd. Rectores aliqui Presbyteri bonæ famæ, et vitæ, ac Familiæ honestæ modo, de quo ipsis Gubernatoribus videbitur, qui insimul conveniant de celebratione Missarum, ità quod singulis diebus in dicta Cappella SS. Angeli, et Andreæ celebrent Missas tres, quarum una sit de occurrenti festo, vel feria, alia de Beata Virgine, et una sit prò Defunctis, sexta autem feria sit Missa de Cruce, illa, quæ debebat dici de festo, vel de feria, dicaturque de Cruce, nisi sit festum duplex, vel nuptum solemne, vel habens Missam propriam, aut si dies quadragesimalis, et quatuor temporum, vel vigilia habens jejunium si per hoc illa Missa de Cruce demutatur, post Missam diei

A
Quod eligantur duo Nobiles, quorum unus de Familia Brancacia in Gubernatores

B
facultas ipsis tributa eligendi Rectorem cum Jurisdictione super Presbyteros, & Clericos.

C
Rectori datur potestas eligendi Hospitalerium.

D
Item, & Presbyteros, qui in divinis inserviant juxta onera, quæ hic recenset.

dicatur planè fine Sacrificio, quæ communitèr dicitur ſacra. Item quod in infraſcriptis ſolemnitatibus Domini Noſtri Jeſu Chriſti, videlicet, Natalis, ejus Circumciſionis, Epiphaniæ, Reſurrectionis, Aſcenſionis, Pentecoſtes, Feſtum Trinitatis, et Corporis Chriſti. Item in ſingulis feſtivitatibus Beatæ Virginis, ſcilicet: Conceptionis, ejus Nativitatis, Annunciationis, et Viſitationis, quod eſt in ſecunda die menſis Julii, Purificationis, Aſſumptionis, et Nivis. Item in Feſtivitatibus Apparitionis Sancti Michaelis, et in Dedicatione ejuſdem, Sancti Joannis Baptiſtæ, Sancti Joannis Evangeliſtæ, ac in feſto SS. Apoſtolorum Petri, et Pauli, Converſionis S. Pauli, S. Andreæ, S. Stephani Prothomartyris, S. Laurentii, S. Viti Martyris, quod eſt in decimaquinta die menſis Junii, Sancti Jacobi, quod eſt in die 25. menſis Julii, et quod etiam in feſto Dedicationis dictæ Cappellæ SS. Angeli, et Andreæ celebretur una Miſſa ſolemnis cum primis Veſperis cum cantu, et omnes Presbyteri, qui in dicto Hoſpitali ponendi ſunt, inſimul conveniant ad hanc Miſſam cantandam cum dictis Veſperis. Item quod dicti Presbyteri eligendi, et etiam Hoſpitalerius, vel Hoſpitaleria non inſtituantur, nec eis detur aliquis titulus, ſed ad nutum, & voluntatem dictorum Rectorum ponantur, & repellantur cum ſalario, vel ſine ſalario, de quo convenerint. Item quod dd. DD. Rectores provideant pro debilibus, & infirmis de Medico, aut Medicis competentibus ſecundum dictorum Rectorum arbitrium; provideant etiam de Medicinis Spiritualibus, & omnibus aliis neceſſariis pro omnibus pauperibus occurrentibus in d. Hoſpitale, ſecundum quod dictus Medicus, vel Medici ordinaverunt. Item quod dicta Platea, vel Gubernatores per eam deputandi non poſſint, nec debeant aliquod de Poſſeſſionibus, aut de Mobilibus pretioſis dictæ Cappellæ, & Hoſpitalis vendere, alienare, ſeu diſtrahere, vel etiam pignorare, vel liceat eis Bona mobilia d. Hoſpitale, & ad uſum ipſius deputata alicui commodare, nec extra Hoſpitale extrahere, ſed fructibus, redditibus, penſionibus, cenſibus, emolumentis a dictis Poſſeſſionibus provenientibus, ſivè contingentibus, & ipſis tantum in gubernatione hoſpitalitatis, & augumentatione, reparatione, & Divinorum Officiorum celebratione contenti ſint. *Item cum Santiſſimus D. Noſter Martinus Papa V. Hoſpitale hoc, & ejus Officiales, & membra ab omni ſubjectione quorumcumque Ordinariorum exemerit, & Romanæ Eccleſiæ immediatè ſubjecerit; in hoc ſolliciti ſint Rectores, quod Archiepiſcopus Neapolitanus, ſeu Abbas S. Andreæ nulla ibi Juriſdictione utantur, & quod* de

E
Circa electionem Medici pro Infirmis. De Medicinis Spiritualibus debent Gubernatores providere.

F.
Mandat expreſſe, quod Rectores ſolliciti ſint ne Archiepiſcopus Neapolitanus ul

de Legatis factis d. Hospitali, & in posterum facendis, nulla eis quarta seu Canonica portio tribuatur, nec ab eis visitationem recipiant, nec de administratione computum reddant, sed in omnibus servetur Apostolica Bulla, & concessio prædicti Domini Nostri Papæ. Item, quod officium Rectorum, & Gubernatorum d. Hospitalis, qui per dictam Plateam Nidi eligentur in gubernatione ipsius ultra annum non duret, & anno finito ipso facto expiret, & de receptis, & expositis, ac gestis, & administratis per eos suis successoribus, & nulli alii rationem, & computum reddere teneantur, ac eis, quod superest assignare, & si (quod absit) aliquid mali gesserit, aut administraverint, vel aliqua inter eos discordia orta fuerit per Vniversitatem Nobilium d. Plateæ, vel per quinque Nobiles, qui pro tempore protectionem regunt coerceantur, & compellantur satisfacere ut tenentur. Item quod die noctuque ardeat in dicta Cappella Lampas ante Imaginem Gloriosæ Virginis Mariæ. Item voluit d.D.Cardinalis, quod Presbyteri ipsius Cappellæ pro anima sua faciant, & dicant semel in anno, & hoc in die obitus sui Vigilia Solemnes cum Vesperis, & recommendationibus pro Defunctis, & de mane Missas etiam pro Defunctis cum recommendationibus pro Defunctis Candelis, Cereis, & faculis, secundo quod eisdem Rectoribus videbitur, & hoc de anno in annum d. die obitus ipsius D. Cardinalis: *Item voluit, & ordinavit, quod dd. Cappellani, & Presbyteri ipsius Hospitalis possint, & valeant Infirmis ibidem degentibus confessiones audire, & Sacram Eucharistiam, & Oleum Sanctum ministrare, & alia facere circa hæc necessaria fuerint, & opportuna*. Item voluit, & ordinavit, quod Nobiles Rectores ipsius Hospitalis dent, & assignent in festo S. Angeli de mense Maii de anno in annum in perpetuum propinquiori de Domo sua de Brancaciis masculini generis unam faculam ceream unius libræ. In quorum etc. per Petrum Notarium publicum, & Secretarium nostrum subscribi, & publicari mandavimus, nostrique Sigilli jussimus appensione muniri. Datum, & actum Romæ &c. anno 1427. &c. die vero 11. mensis Martii &c. præsentibus &c. Testibus &c.

la jurisdictione utatur in Hospitali.

G *Officium Rectorum seu Gubernatorum per annum tãtum duret.*

H *Lampas semper accensas ante Altare B.M.V.*

I *Quòd Presbyteri addicti servitio Hospitalis possint confessiones infirmorum audire.*

Et Ego Petrus Schoenze de Ghon publicus &c. Notarius &c.

An.

NUM. IV. *Confirmatio Apostolica Pauli III. de Dispositionibus factis per d. Cardinale Brancatium.*

Antonius Episcopus Sabinen. Dilectis &c. Magistris, Rectoribus, & Deputatis Ecclesiæ, & Hospitali Sancti Angeli ad Nidum Neapolitan. salutem &c. Ex parte vestra fuit propositum coram Nobis, quod alias fel. rec. Martino Papæ V. pro parte b. m. Raynaldi Sancti Viti in Marcello Diaconi Cardinalis exposito, quod ipse Hospitale Pauperum S. Andreæ Plateæ Nidi Civitatis Neapolitan., quod de Jurepatronatus Laicorum existebat propter Mortalitatem, & Bella, ac alias calamitates, quæ Civitatem Neapolitanam diutiùs afflixerant in suis Beneficiis, & aliis necessariis Officinis penitus dirutum, & collapsum, sivè desolatum de Bonis sibi à Deo collatis cum Oratorio, & Altari in honorem S. Michaelis Archangeli, & ejusdem Sancti Andreæ, ac aliis necessariis de novo construere, & ædificare, ac pro Ministris, & Servitoribus ejusdem Hospitalis sufficienter dotare intendebat, præfatus Martinus Papa ipsius Raynaldi Cardinalis supplicationibus in ea parte inclinatus, sibi Hospitale præfatum cum Oratorio, Altari, Officinis, & aliis necessariis construi, & ædificari faciendi licentiam per quasdam ejus literas concessit, ac jus deputandi Rectorem, seu Rectores ejusdem Hospitalis, seù illud committendi ea vice, & quoties illud in futurum vacare contingeret eidem Raynaldo Cardinali, & illis, quo ad id in ejus ultima voluntate duceret; Ordinandos dumtaxat rationem, & computum de administrandi circa res, & negotia ipsius Hospitalis pro tempore fieri voluit, reservavit, ipsumque Hospitale cum omnibus juribus, et pertinentiis suis, nec non ipsius Personas, et Rectores pro tempore existentes à Dominio, Visitatione, Potestate, ac Jurisdictione Archiepiscopi Neapolitani, et Abbatis sæcularis Ecclesiæ ejusdem Sancti Andreæ ad Nidum pro tempore existentium exemit, et totaliter liberavit, et deindè præfatus Raynaldus Cardinalis dictarum Litterarum vigore Hospitale prædictum de Bonis sibi à Deo collatis construi, seù ædificari fecit, in ejus Testamento, seù ultima voluntate Curam, et Regimen ipsius Hospitalis universitati Nobilium dictæ Plateæ Nidi, seù duobus ab ipsis Nobilibus eligendis, vel deputandis commisis, et concessis, ac inter alia voluit, et ordinavit, quod Nobiles, seù duo Electi præfati unum honestum Clericum eligerent, qui ipsius Hospitalis Ecclesiam, et illus Clericos, et Sacerdotes inibi pro tempore commorantes gubernare, et omnimodam potestatem, ac Jurisdictionem super illos haberet, ac illos corrigeret, puniret, et excommunicaret, omnemque Jurisdictionem Ecclesiasticam circa illos exerceret, prout in literis, et Testamento

to hujusmodi plenius dicitur contineri. *Cum antea vos Nobiles præfati absque alicujus contradictione Hospitale prædictum per illius deputatos, juxtà ipsius Raynaldi Cardinalis ordinationem, & concessionem pacifice repertis, & eidem Ecclesiæ per Cappellanum, seù Sacristam per vos pro tempore electum deservire feceritis, ipsque Cappellanus, seù Sacrista sic electus omnimodam potestatem, & Jurisdictionem super Clericos, & Sacerdotes Ecclesiæ hujusmodi exercuerit, & habuerit, & in promissorum omnium pacifica possessione seù quasi existatis*, ac prò illorum subsistentia firmiori cupiatis concessionem, commissionem, voluntatem, ordinationemque Raynaldi Cardinalis hujusmodi Apostolicæ confirmationis munimine roborati, supplicari fecistis humiliter, vobis super his per Sedem Apostolicam de opportuno remedio misericorditer provideri. Nos igitur Litterarum, et Testamenti prædictorum, ac aliorum omnium hic de necessitate exprimendorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur præsentibus prò plene, et sufficienter expressis habentes *authoritate Domini Papæ, cujus Pœnitentiariæ curam gerimus, & de ejus speciali mandato super hoc vivæ vocis oraculo nobis facto* commissionem, concessionem, voluntatem, ac ordinationem Raynaldi Cardinalis hujusmodi, ac prout illa concernunt omnia, et singula in dicto Testamento, et aliis Scripturis desuper confectis contenta, et inde secuta quæcumque, licita tamen, et honesta, veris existentibus præmissis tenore præsentium confirmamus, & approbamus, atque perpetuæ firmitatis robur obtinere, et inviolabiliter observari, sicque per quoscumque Judices, et Personas sublata eis, et eorum cuilibet omni alias judicandi, et diffiniendi facultate judicari, et diffiniri debere, irritum quoque, et inane quidquid in contrarium scienter, vel ignoranter contigerit attentari decernimus omnesque tam juris, quam facti defectus, si qui forsan intervenerit in eisdem supplemus, *& etiam Ecclesiam hujusmodi, quæ non modica reparatione indiget altius extollere, & aliqua Altaria mutare, & reficere, & quatenus opus sit per quemcumq; Prælatum per vos eligendum consecrari, & benedici facere valeatis: quodque d. Presbyter Sacrista pro tempore electus, vel eligendus omnimodam potestatem, & Jurisdictionem ordinariam in dictos Clericos, & Sacerdotes, ut profertur exercere, Ordinarii Loci, seù cujusvis alterius licentia desuper minimè requisita libere, & licite possit, & valeat vobis, & illi perpetuo indulgemus, atque concedimus*, inhiben. in virtute Sanctæ Obedientiæ

tiæ; et videlicet quoad Episcopos, et alios verò excommunicationis latæ Sententię pœna contrafacientibus adjecta, et à qua nonnisi per Nos, aut Sedem Apostolicam præterquam in mortis articulo constituti absolvi possint, universis, et singulis Locorum Ordinariis, et quibusvis aliis Personis cujuscumque status, gradus, ordinis, vel conditionis existant, mandantes, nè vos, aut vestros Successores, et Personas prędictas pro tempore existentes super præmissis, vel eorum aliquo verbo, vel facta per se, vel alium, seu alios molestare, perturbare, aut inquietare præsumant quoque modo non obstantibus præmissis, hac quibusvis Apostolicis, ac Provincialibus, et Synodalibus Constitutionibus, et Ordinationibus, Privilegiis quoque Indultis, et Litteris Apostolicis, etiam Loci ordinationibus, et quibusvis aliis Personis etiam in præjudicium præsentis, vel similium Indultorum etiam recentissimè concessis, et concedendum quorumcumque tenorum existant, cæterisque contrariis quibuscumque. *Datum Romæ apud S. Petrum sub Sigillo Officii Penitentiariæ 3. Kal. Martii Pontificatus D. Pauli Papæ III. anno 9.*

NUM. V. *Transumptio seu Breve Urbani VIII. circa litteras Martini V.*

Urbanus Episcopus Servus Servorum Dei ad futuram rei memoriam: Provisionis nostræ debet prævenire subsidio, ut Jus suum cuilibet conservetur. Hinc est, quod nos tenore quarumdam litterarum fel. record. Martini Papæ V. Prædecessoris nostri in registro ipsius Prædecessoris repert. pro eo, quod sicuti exhibita nobis nuper pro parte dilecti filii Francisci Mariæ Tituli Sanctorum duodecim Apostolorum de Urbe Presbyteri Cardinalis nuncupat. Episcopi Viterbien. petitio continebat ipse hujusmodi tenore ex certis causis se asserit indigere de verbo ad verbum transcribi, et ad ipsius Francisci Mariæ Cardinalis instantiam præsentibus annotari fecimus, qui talis est.

Sequitur tenor Literarum Apostolicarum Martini V.

Cæterum, ut earumdem literarum tenor sic insertus omnimodam rei, seù facti certitudinem faciat Apostolica authoritate decernimus, et illud idem robur, eamdemque vim, et vigorem dictus tenor habeat, quæ habent originales Literæ pręfatę, et eadem prorsus ipsi tenori fides adhibeatur quandocumque, et ubicumque in judicio, sive alibi ubi fuerit exhibitus, vel ostensus eidem tenori stetur firmiter in omnibus, et per omnia sicut ipsis originalibus literis staretur, si forent exhibitę, vel ostensę. Per hoc autem nullum jus cuique de novo acquiri volumus, sed antiquum tantummodò conservari. Nulli ergò omnino hominum liceat

ceat hanc paginam nostri Decreti infringere , vel ei ausu temerario contraire: Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romę apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicę millesimo sexcentesimo quadragesimo tertio Kalendis Junii, Pontificatus nostri anno vigesimo: H. Odan. cum plumbo pendenti.

NUM. VI. *Transumptio literarum Magni Penitentiarii sub Paulo III. reportatarum facta coram A. C. anno 1643.*

In Nomine etc. noverint Universi etc., quod nos Marius Theodolus etc. Curię Causarum Camerę Apostolicæ Generalis Auditor etc., quod pro parte etc. Eminentissimi, et Reverendissimi D. Francisci Marię Cardinalis Brancacij Principalis omnes, et singulos sua communitèr, et divisim interesse putantes, eorum Procuratores, si qui tunc erant in Romana Curia prò eisdem ad viden. infrascriptas literas provisionales, ut moris est expeditas produci, etc., et postquam producte fuerint viden. illas transumi, & in publicam transumpti formam redigi, authoritatemque, et decretum dictę Curię interponi, vel dicendum causam, si quam haberent etc. ut moris est citari fecimus etc. ad diem infrascriptum, quo termino adveniente etc. comparuit etc. coram Nobis præsentibus duobus Testibus dictus Eminentissimus Dominus Cardinalis Brancacius, et pro eo etc. Dominus Abbas Marcus Antonius Perronus ejus Auditor, Citatorum non comparentium contumacia accusata etc. presentes Literas Apostolicas provisionales, sanas integras, et illęsas, et omni prorsùs vitio, et suspicione carentes exhibuit, illasque transumi, et exemplari, ac in publicam formam redigi mandari, authoritatemque judiciariam pariter et decretum desuper opportunum per nos interponi instantèr petiit. Nos Marius Theodolus Judex, et Auditor prefatus dd. citatos, et non comparentes reputavimus, meritò id exigente justitia contumaces, et in eorum contumaciam prædictas Literas Apostolicas provisionales ad manus nostras recepimus, illasque vidimus, tenuimus, legimus, et diligentèr inspeximus, et quia illas sanas, integras, et illęsas ab omni prorsus vitio, et suspicione carere invenimus: Ideò ad predicti Eminentissimi D. Cardinalis instantiam, illas per infrascriptum Curię nostrę Notarium transumi, et exemplari, et in publicam transumpti formam redigi fecimus etc. volentes, et authoritate nostrę Curię decernentes, quod presenti nostro transumpto cum dictis literis originalibus diligentèr auscultato, collationato, et concordato, de cętero in antea tàm in Romana Curia, quam

quam extrà ubicumque locorum in Judicio, et extra etc. talis, et tanta fides adhibeatur qualis, et quanta dictis literis originalibus inferius inseritis data fuit adhibita, daturque, et adhibetur, vel daretur, et adhiberetur, ac si in medium adhibitę forent, vel ostensę, vel alias quomodolibet pręsentatę: Quarum supradictarum Literarum Apostolicarum provisionalium tenor talis est, prout inferius sequitur videlicet.

Sequitur tenor Confirmationis Apostolicæ Pauli III.

Super quibus omnibus, et singulis pręmissis tamquam ritè, rectè, et legitimè gestis authoritatem pariter, et decretum dictę Curię, ac nostram duximus interponendum, et interposuimus pręsentium per tenorem. *In quorum &c. Datum Romæ sub anno &c. 1643.&c. die vero 30. mensis Maij &c. præsentibus &c.*

Testibus &c.

Ego Cæsar Columna &c. Notarius &c.

NUM. VII.

Monitorium anni 1642. expeditum cor. A.C.

Marius Theodolus etc. Universis etc. Noveritis coram Nobis, et per acta infrascripti nostri Notarii infrascripta die comparitum fuisse pro parte etc. DD. Gubernatorum Ven. Hospitalis Sanctorum Angeli, et Andreæ siti propè Sedilem Nidi Civitatis Neapolis etc., et expositum bo. me. tunc Illustrissimum, et Revendissimum Dominum Raynaldum S. R. E. Cardinalem Brancaccium usque, et de anno 1427. etc. erexisse etc. dictum Hospitale, ut de erectione etc. docebitur etc., et licèt Hospitale prædictum, ejusque EcclesiæGubernatores etc. ex lege expressè in fundatione etc., et etiam in vim Litterarum Apostolicarum fel. rec. Martini Papæ V. etc. nullo modo ad Archiepiscopis Neapolitanis pro tempore existen. visitari potuerint etc. minusque Gubernatores ipsos etc. ad Processiones quovis tempore faciendas accedendum cogere etc., et propterea fuerint, *prout ab immemorabili fuerunt, & sunt immunes &c. à præfatis, & quibuscumque aliis visitationibus, & in pacifica possessione dicti Hospitalis, & exemptionis non patiendi visitationes, aliquas servitutes non præstandi Jurisque non accendendi ad Processiones præfatas, & ad quasvis alias functiones paritèr extiterint, & sint absque eo quod potuerint &c.* super præmissis etc. quoquo modo molestari etc. Nihilominùs modernus Eminentissimus, et Reverendissimus Dominus dictæ Civitatis Neapolis Archiepiscopus etc. nescitur quo Jure etc. Exponentes, necnon dd. Rectorem etc. causa, et occasione præmissorum molestare etc., et ad ad Processiones prænominatas accedendum cogere etc. ja-

ctat-

ſtaverunt etc. ex quorum Exponentium parte inſtanter requiſiti fuimus, quatenus ſibi cauſa, et occaſione præmiſſorum ſpeciale Monitorium ad partes decernere dignaremur. Undè nos Marius Theodolus etc. attendentes requiſitionem hujuſmodi fore juſtam etc. Vobis omnibus etc. committimus etc. quatenus ſtatim viſis etc. moneatis etc. proùt nos monemus etc. quatenus infra ſex dierum ſpatium etc. debeant etc. ab omnibus, et quibuſcumque jactationibus etc. Exponentibus etc. occaſione præmiſſorum quomodolibet illatis etc., et ab inferendis in futurum ceſſaſſe etc., acceſſari feciſſe, nullumque damnum etc. illis præmiſſis, et aliis quibuſvis de cauſis etc. etiam hic non expreſſis, et de neceſſitate exprimendis quomodolibet intuliſſe, nec inferri feciſſe. et ſic exponentes in quieta etc. poſſeſſione Eccleſiæ, et Hoſpitalis etc. liberè miniſtrandi etc. Viſitationes, ſervituteſque aliquas, et præſertim in accedendo Proceſſionibus etc. non patiendi etc. manutenuiſſe etc., et mandatum de manutenendo, et aliud quodcumque deſuper neceſſarium, et opportunum decerni, et relaxari etc. et inſuper inhibeatis etc. prout nos etc. ne viſis etc. audeant etc. dd. Inſtantes in Partibus, nec alibi, quam coram Nobis moleſtare etc. quod ſi ſecus factum fuerit, id totum revocare etc., et in priſtinum ſtatum reducere curabimus juſtitia mediante; Alioquin prænominati ſic moniti, ſi ex præmiſſis ſe fore gravatos ſenſerint, peremptoriè citare curetis proùt nos eoſdem citamus quatenus etc. compareant Romæ etc. coram nobis etc. per ſe ſe etc. certificantes etc. quod etc. comparuerint, ſivè non etc. Nos nihilominus etc. ad hujuſmodi cauſæ expeditionem etc. procedemus etc. In quorum etc. *Dat. Romæ anno* 1642. *&c. die vero 4. Decembris. Cæſar Columna &c. Notarius &c.*

Sequitur fides executionis ſupradicti Monitorii &c.

NUM. VIII. *Aliud Monitorium expeditum coram A. C. de anno* 169.

Nicolaus Acciajolus &c. Curiæ Cauſarum Cameræ Apoſtolicæ Generalis Auditor, Romanæque Curiæ Judex Ordinarius &c.

Vniverſis etc. Noveritis nuper, et infraſcripta die pro parte, et ad inſtantiam RR. DD. Cappellanorum Eccleſię S. Andreæ inſervientium, et pro tempore degentium in Vener. Hoſpitali Pauperum S. Andrę ad Nidum in Platea Nidi Civitatis Neapolis etc. coram nobis comparitum, et expoſitum extitiſſe, quod licet per ſan. mem. Vrbanum Octavum ſancitum fuerit per Litteras Apoſtolicas ſub Datum Romę apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicę milleſimo ſexcenteſimo quadrageſimo tertio Kalendis Junii, ipſos

A

ipsos Instantes eorum tranquillitate *fuisse, & esse immunes, & exemptos ab omni jurisdictione, dominio, potestate, visitatione* Eminentissimi D. Archiepiscopi Neapolitani, et Abbatis Sæcularis Ecclesiæ ejusdem S. Andreæ, et tantummodò S. Sedi Apostolicæ, et nostræ Jurisdictioni fore subjectos etc. Nihilominus Reverendissimus Dominus Vicarius Generalis Curiæ Archiepiscopalis etc. nescitur quo Jure, quave ratione ductus, quia ipsi DD. Instantes *non intervenerunt Processionibus citandos curavit ad dicendum causam quare ipsos Instantes non incurrisse in pœnis, & interdictis contentis in Edictis ob non accessum, & interventum in Processione facta*, et cum ipsi Domini Instantes sint tantummodò Sedi Apostolicæ subjecti, *& omninò exempti à jurisdictione Ordinariorum, & sentiant à dicta Citatione, Edicto, & comminatione Censurarum sese enormiter læsos, & gravatos, ad Sanctissimum Dominum Nostrum Clementem Papam Nonum &c. & ad Nos &c.* appellarunt, reclamarunt, et de nullitate dixerunt etc; cumque cupiant eorum hujusmodi appellationem prosequi, et prædicta Privilegia ab his omnibus, quorum interest observari, et debitæ executioni demandari. Ad Nos recursum habuerunt etc., quatenus sibi ipsi in præmissis de opportuni Juris remedio providere dignaremus. Nos igitur etc. vobis omnibus etc. ex parte vestra etc. Moneatis etc. prout Nos per præsentes monemus etc. Dominum Vicarium Generalem etc., omnesque alios etc. quatenus etc. debeant, et quilibet ipsorum debeat etc. cum effectu prædictas Litteras Apostolicas, et Privilegia in omnibus, et per omnia observasse etc., nec non ab omnibus, et quibuscumque molestiis, et impedimentis etc. penitus, et omnino cessasse, recessisse, et sese abstinuisse, etc. præterea inhibeatis etc. ne visis etc. præsentibus sub jam dictis pœnis audeant, seu præsumant, aut ipsorum aliquis audeat, seu præsumat dd. DD. Instantes, in et super præmissis, et illorum causa, et occasione contra formam dictorum Privilegiorum in Partibus, et coram Judicibus molestare etc. In quorum fidem etc. *Datum Romæ &c. hac die quinta Januarii Anno Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo nono &c.*

Laurentius Bellus Curiæ Causarum Cameræ Apostolicæ Notarius.

NUM. IX. *Aliud expeditum anno* 1678.

Aloysius de Aquino &c. Cameræ Apostolicæ Generalis Auditor, Romanæque Curiæ Judex Ordinarius &c.

Vniversis etc. Noveritis coram Nobis etc. comparitum fuisse pro parte, et ad instantia Dominorum Gubernatorum

Ven.

Ven. Hoſpitalis Sanctorum Angeli, et Andreæ ſiti prope Sedile Nidi Civitatis Neapolis, et aliorum Nobilium Sedilis Nidi etc. et expoſitum bon. mem. tunc. Illuſtriſſimum et Reverendiſſimum Dominum Raynaldum Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinal. Brancatium uſque, et de anno 1427. ſeu etc. erexiſſe, conſtruxiſſe, ædificaſſe, fundaſſe, et dotaſſe dictum Hoſpitale, ut de erectione, fundatione, et aliis præmiſſis in actis, et Proceſſu Cauſæ, et Cauſarum hujusmodi cum opus fuerit docebitur etc., et licet Hoſpitale prædictum, ejuſque Eccleſiæ Gubernatores, Rectores, et alii dicti Hoſpitalis Miniſtri ex lege expreſſe in fundatione in eiſdem actis quatenus etc. etiam in vim Litterarum Apoſtolicarum fel. record. Martini Papæ V., et aliorum Summorum Pontificum à Sacro Concilio Tridentino confirmatarum nullo modo ab Archiepiſcopis Neapolitanis pro tempore exiſten. viſitari potuerint, nec circa illud, et in illius functionibus hujuſmodi Archiepiſcopi ſeſe quoquo modo immiſcere poſſint, vel alias quomodolibet ſuper ipſo Hoſpitali congnoſcere, minuſque Gubernatores ipſos, *Rectorem. Preſbyteros, & ſeu Cappellanos dictæ Eccleſiæ, & Hoſpitalis ad Proceſſiones quovis tempore faciendas accedendum cogere, mulctare, monere, citare, vel aliter gravare*, dictumque Hoſpitale ab omni Juriſdictione, dominio, poteſtate, & viſitatione Eminentiſſimi Archiepiſcopi Neapolitani, & aliorum &c. eſſe totaliter liberum, & exemptum, *& propterea fuerint, prout ab immemorabili fuerint, & ſunt Immunes, & exempti à præfatis, & quibuſcumque aliis viſitationibus, ſervitutibus, & præceptis, ac in pacifica, & quieta poſſeſſione dicti Hoſpitalis, & exemptionis non patiendi viſitationes aliquas ſervitutes non præſtandi, Juriſque non accedendi ad Proceſſiones præfatas*, & ad quaſvis alias functiones pariter extiterint, & ſint, abſque eo quod potuerint, & poſſint ſuper præmiſſis, & circa ea quæcumque quoquo modo moleſtari &c.; Nihilominus modernus Eminentiſſimus, & Reverendiſſimus Dominus dictæ Civitatis Neapolis Archiepiſcopus &c., & cæteri alii in executione præſentium nominan., & cognominan. neſciunt quo Jure ſuffulti exponentes, nec non dictos Rectorem, & Presbyteros, ſeù Cappellanos dictorum Eccleſiæ, & Hoſpitalis cauſa, & occaſione præmiſſorum moleſtare &c., ad Proceſſiones nominatas, etiam alias functiones accedendum cogere, mulctare, citare, monere, & aliter gravare velle ſe ſe diverſimodè *jactarunt, & jactant &c.*, & quorum exponentium parte inſtanter requiſiti fuimus, quatenus ſibi cauſa, & occaſione præmiſſorum ſpeciale monitorium ad Partes decernere, & concedere ſuper ob-

B ſer-

ſervatione præfatarum litterarum, &c. Unde nos Aloyſius &c. Vobis omnibus &c. committimus &c. quatenus ſtatim viſis &c. moneatis &c. prout nos monemus &c. omnes, & ſingulos &c. debeant, & quilibet ipſorum ſua quomodolibet intereſſe putan. debeat, ab omnibus, & quibuſcumque jactationibus, moleſtationibus &c. ceſſaſſe deſtitiſſe &c. & ſic exponentes in quieta, & pacifica poſſeſſione Eccleſiæ, & Hoſpitalis præfatorum Juriſque illud, & illorum libere miniſtrandi, gubernandi, regendi, viſitationes, ſervituteſque alias, & præſertim in accedendo Proceſſionibus, & aliis functionibus quibuſque non patiendi, nec ſufferendi, nec alia prorſus onera, ſive præcepta ſuper illis ſubeundi manutenuiſſe, defendiſſe &c. & inſuper inhibeatis &c. prout nos inhibemus &c. ne viſis, & intimatis præſentibus audeant &c. dd. Inſtan. in partibus, nec alibi, quam coram nobis moleſtare, vexare, perturbare, & impedire, ac moleſtari, vexari &c.

Datum Romæ ex ædibus noſtris, hac die 20. *Januarii* 1678.
A. de Aquino Auditor.

Franciſcus Serantonius Cur. Cauſ. Cameræ Apoſtolicæ Notarius.

NUM. X.
Aliud expeditum anno 1688.

Carolus Bichius &c. necnon Curiæ Cauſarum Cameræ Apoſtolicæ Generalis Auditor &c. Univerſis &c. Noveritis pro parte, & ad iſtantiam DD. Gubernatorum Venerabilis Hoſpitalis Sanctorum Angeli, & Andreæ ſiti propè Sedile Nidi Civitatis Neapolis, & aliorum Nobilium Sedilis Nidi omni meliori modo &c. Principalium fuiſſe coram nobis comparitum, & expoſitum clar. mem. Raynaldum Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinalem Brancacium uſque, & de anno 1427. ſeù &c. erexiſſe, edificaſſe, & fundaſſe, ac dotaſſe dictum Hoſpitale, ut de erectione, fundatione, & aliis præmiſſis in actis, & proceſſu Cauſæ, & Cauſarum hujuſmodi, cum opus fuerit demonſtrabitur &c., & licet Hoſpitale prædictum ejuſque Eccleſiæ Gubernatores, Rectores, & alii dicti Hoſpitalis Miniſtri ex lege expreſſa in fundatione &c. & etiam in vim Litterarum Apoſtolicarum fel. rec. Martini Papæ V., & aliorum Summorum Pontificum à Sacro Concilio Tridentino confirmatarum nullo modo ab Archiepiſcopis Neapolitanis pro tempore exiſtentibus viſitari protuerint, nec circa illud, & in illius functionibus dd. Archiepiſcopi ſe ſe quoquo modo immiſcere poſſint, vel alias quomodolibet ſuper ipſo Hoſpitali cognoſcere, minuſque Gubernatores ipſos, Rectorem, Presbiteros, ſeù Cappellanos dictæ Eccleſiæ, & Hoſpitalis *ad Proceſſiones quovis tempore faciendas accedendum cogere, multare &c. vel aliter gravare, & propterea fuerint*, prout

ab

ab immemorabili fuerunt, *& sunt immunes, & exempti à præfatis, & quibuscumque aliis visitationibus, servitutibus, & præceptis; ac in pacifica, & quieta possessione dicti Hospitalis, & exemptionibus ab eisdem visitationibus, nec patiendi, seù præstandi aliquas servitutes, Jurisque non accedendi ad Processiones præfatas, & ad quasuis alias functiones pariter exstiterint, & sit &c.*; Nihilominus modernus Eminentissimus, & Reverendissimus Dominus dictæ Civitatis Neapolis Archiepiscopus, illiusque Vicarius, & cæteri alii in executione præsentium nominan. &c. nesciunt quo Jure ducti &c. se se jactarunt, & jactant velle dd. Istantes super præmissis diversimodè molestare &c. in maximum damnum, & præjudicium dictorum Exponentium, ac dictarum Litterarum Apostolicarum contemptum, & vilipendium. Ideoque ad nos recursum habuerunt &c. Nos igitur Carolus Bichius &c. Vobis omnibus &c. committimus &c. quatenus statim visis &c. moneatis &c. proùt nos monemus &c., omnes, & singulos in executione præsentium nominan. &c. quatenus &c. debeant, & ipsorum quilibet debeat ab omnibus, & quibuscumque jactationibus, molestationibus &c. penitus, & omninò cessasse, recessisse, destitisse, & se se abstinuisse &c. quinimò dictos Instantes in quieta, & pacifica possessione eorum exemptionis à quacumque visitatione, ac libertate ministrandi, regendi, & gubernardi dd. Ecclesiam, & Hospitale, & non accedendi ad processiones, & ad alias quascumque functiones &c. manutenuisse &c,

Datum Romæ &c. hac die 17. Januarii 1688. &c.

I. Thomatus Locumtenens.

Nicolaus Mazzeschius Curiæ Causarum Cameræ Apostolicæ Notarius &c.

A *Notificatio dicti Monitorii cum acquiescentia Vicarii, & ejus responsione data cum verbo*, Benissimo.

Fidem facio Ego Petrus de Ayello de Neapoli Apostolica &c. Notarius, ac in Archivio Romanæ Curiæ descriptus, qualiter sub die 12. mensis Augusti 1689. Neapoli ad instantiam DD. Joannis Baptistæ Carafa, & D. Caroli Brancaccio Gubernatorum Ven. Hospitalis Sanctorum Angeli, & Andreæ ad Nidum præsentata fuit à me præfato Notario supradicta inhibitio coram Illustrissimo Domino Sebastiano Perisio Vicario Generali hujus Civitatis Neapolis, à quo visa, & lecta mihi respondit (*Benissimo*) proùt patet ex actu manu mei rogato, cui me refero, & in fidem hic me subscripsi, & signavi requisitus.

Locus ✱ signi.

Sequitur aliud monitorium expeditum de anno 1725.

NUM. XI.

Monitorium cum citatione speciali obtentum ab A.C. super purgatione attentatorum ad instantiam Illustrissimorum, & Excellentissimorum DD. Gubernatorum S. Angeli Excellentissima Platea Nobilium Sedilis Nidi

Prosper Columna, &c. Causarum Curiæ Cameræ Apostol. Generalis Auditor, Romanæque Curiæ Judex Ordinarius, &c. Universis, &c. noveritis nuper fuisse coram nobis comparitum pro parte, & ad instantiam Illustrissimorum, & Excellentiss.morum DD. Gubernatorum Ven. Hospitalis, & Ecclesiæ S. Angeli ad Nidum de Excellentissima Platea Nobilium Sedilis Nidi Civitatis Neapolis, R.D. Marci Antonii Mercadante Rectoris d.Ven. Ecclesiæ S. Angeli, aliorumque Nobilium dicti Sedilis Nidi omni meliori modo, &c., & expositum, qualitèr ab erectione, & fundatione dicti Hospitalis, tam ex lege in eadem fundatione expressa, quam per litteras Apostolicas, editas à san. mem. Martini V. Pauli III., & Urbani VIII., confirmatas etiam à Sac. Pœnitentiaria Apostolica vigore specialis commissionis Eminentissimo tunc Cardinali Pœnitentiario direct. Gubernatores pro tempore, Rectores, aliique Ministri dictorum Hospitalis, & Ecclesiæ fuerunt declarati omninò immunes, & exempti à jurisdictione Reverendissimæ Curiæ Archiepiscopalis dictæ Civitatis Neapolis, ejusque pro tempore Archiepiscopo, ita, & taliter quod iidem Archiepiscopi, nec visitare, nec in functionibus quomodolibet per Instantes peragendis se se immiscere, aut Instantes ad interveniendum Processionibus cogere, & compellere, vel alios quoscumque actus jurisdictionales ergà ipsos exercere valuerint, & ad limites earumdem fundationis, & Constitutionum Apostolicarum, &c. ab immemorabili extitissent in pacifica possessione d. exemptionis, & libertatis, & in pleno Jure omnia supra recensita gerendi per semetipsos independenter, & privativè quoad prædictam Curiam, &c. nec proindè ab aliquo, saltem legitimè, molestari possent; attamen exoptant, ad tuendum dicta eorum Jura, etiam Iudicis præsidio, præmuniri, propterea impetrato a bo:me: R. P. D. Thomas tunc in Tribunali A. C., in Civilibus Locumtenentis antecessoris nostri, Monitorio jactationis, ac jactationum super manutentione in dicta exemptione, & libertate cum inhibitione formali adversus quoscumque contraria putantes, &c. eoque per binas vices exhibito, & præsentato in eadem Reverendissima Curia Archiepiscopali Neapolis, & ultima vice die 21. Junii 1715., quamvis attenta etiam hujusmodi pendentia litis coram Nobis Successore, dicti R. P. D. Thomas nihil posset innovari absque incursu in attentatis per dictam Reverendissimam Curiam Archiepiscopalem, nihilominùs hodiernus Reverendissimus Dominus Vicarius Generalis dictæ Reverendissimæ Curiæ Archiepiscopalis, occasione

Pro-

Processionum, quæ in ipsa Civitate fiunt pro electione Summi Pontificis, vocato etiam dicto R. D. Marco Antonio Mercadante Rectore dicti Hospitalis ad accendendum, & ipso inaccessito, quia ex vi earumdem Constitutionum Apostolicarum minimè tenebatur, ac particulariter, & distinctè ab aliis Processionibus cum aliis de Familia ejusdem Hospitalis processionaliter incedebat, ipsamet Curia in spretum, & contemptum, nedum dd. Constitutionum Apostolicarum, sed etiam dictæ nostræ inhibitionis, & pendentiæ d. litis de facto, ac nullo juris ordine servato declaravit excommunicatum, & a Divinis suspensum eumdem R. D. Marcum Antonium Mercadante, Litterasque declaratorias, ac Cedulones contra ipsum relaxavit, ac affigi, & publicari mandavit, quæ omnia cum attentatè veniunt revocanda, & circumscribenda, ideò ad finem prædictum consequendi; iidem Domini Instantes ad Nos recursum habuerunt, &c. ipsis in præmissis de opportuno Juris remedio providere, ac citationem specialem, prout infrà concedere velle dignaremur Nos igitur attendentes, & vobis omnibus, &c. committimus, &c. quatenus statim visis, &c. R. D. Promotorem Fiscalem dictæ Curiæ Archiepiscopalis, & omnesque alios, &c., quatenus decima die post præsentium executionem juridica per sese, vel Procuratores suos, &c compareant, &c., ad videndum purgari attentata, ut supra commissa in spretum dictæ nostræ inhibitionis, & litis pendentiæ, & pro effectu hujusmodi purgationis attentatorum circumscribi, & revocari censuras, ut supra latas, & publicatas contrà dictum R. D Marcum Antonium Mercadante lacerari, ac defigi Cedulones, aliaque desuper præmissa gerend. &c. interim verò, & donec prædicta sequantur, licet censuræ, & alia acta, ut supra gesta, tamquam attentata sint ipso jure nulla, nullumque gradum subsistentiæ constituant, attamen ad cautelam, & exuberantiam, ita tamen, ut per infrascriptum actum nullo modo censeatur recessum a purgatione dictorum attentatorum, minusque in aliquo præjudicatum juribus quomodolibet Instantibus competentibus pro dicta exemptione, & manutentione, ac aliis quibuscumque resultantibus ex dd. fudatione, & Apostolicis Constitutionibus, & sine illorum præjudicio, & non alias, aliter, nec alio modo, &c. de quo expressè Instantes protestati fuerunt, & protestantur, Itaut potiùs pereat actus, quam dicta protestatio, vobis omnibus, &c. Sacerdotibus, tam Sæcularibus, quam Regularibus ad audiendas Confessiones Sacramentales ab Ordinariis approbatis, &c. committimus, &c. quatenus statim visis, &c. supradictum R. D. Marcum Antonium Mer-

cadante, ut supra excommunicatum, & à Divinis suspensum declaratum coram altero vestrum, genibus flexis, humiliterque petentem, ac de stando, & parendo nostris, vestris, & Sanctæ Matris Ecclesiæ mandatis, in manibus vestris juramentum præstantem ab excommunicatione, & suspensione prædicta absolvatis, seù alter vestrum absolvat per tres menses à die obtentæ absolutionis proximos cum reincidentia, &c. prævia laceratione, & defixione dd. Cedulonorum publicè nuncietis, & ab aliis nunciari, & publicari faciatis, & si de absolutione prædicta à vobis fuerit petitum, &c. *Datum Romæ ex Auditoribus nostris Magnæ Curiæ Innocentianæ in Monte Citorio hac die decima tertia mensis Maii 1724.*

Fidem facio, atque testor ego Franciscus Antonius Mayo, &c. ad præsens hic Neapoli Regia, & Apostolica Authoritate Notarius, supradictas Litteras Inhibitoriales Illustrissimi A. C. fuisse, & esse per me subscriptum, judicialiter notificatas Illustrissimo Domino Episcopo Castellanetæ Vicario Generali hujus Civitatis, ac Reverendo D. Promotori Fiscali Domino Dominico Giordano, & R. D. Nicolao Siniscalco Actorum Magistro Curiæ Archiepiscopalis ejusdem re ictis copiis in eorum propiis respectivè manibus, &c. *hodiè die 16. mensis Maii 1724.*

NUM. XII. *Occasione Sedis vacantis Clerus S. Angeli explevit omnes preces, & Processiones in ejus Ecclesia, & circumcircà muros ejusdem.*

In Dei &c. anno 1724. die verò 10 mensis Maii. In mei, &c. Constituti *Notarius Honuphrius Rossi, Notarius Nicolaus de Palma, Notarius Franciscus Aversana, Notarius Joseph Ranuccio, Notarius Michael Jacoviello, Notarius Andreas Romagnoli, Notarius Antonius Servillo, Notarius Joannes Baptista Servillo, Joannes Coccorese, Michael Marinari, Thomas Siesto, Thomas de Alteriis, Thomas Consalvo, Joannes Baptista Falcone, & Joannes Baptista Assente*, mihi optimè cogniti &c. qui medio eorum juramento tactis &c. declaraverunt, & testificantur Reverendiss. Dominum D. Marcum Antonium Mercadante Rectorem, & Judicem Ordinarium Ven. Ecclesiæ, & Hospitalis S. Angeli ad Nidum post celebrationem Nocturnorum, & Missæ solemnis per dictum Reverendissimum D. Rectorem decantatæ pro funeral fan. mem. Innocenti XIII. cum recommendationibus, candelis cereis, & faculis circa Castrum Doloris pro dicto Defuncto Summo Pontifice splendidè in medio ejusdem Ecclesiæ erectum, *fecisse una cum toto Clero ejusdem Ven. Ecclesiæ, & Hospitalis tres Processiones pro electione Summi Pontificis sub die 22., 24., & 25. mensis Martii proxime elapsi præsentis anni* paratum Pluviali, una cum

cum Ministris similiter paratis violaciis solemniter decantando Litanias juxtà Ritum Ritualis Romani, una cum precibus, pro electione dicti Summi Pontificis, incedendo circumcirca parietes Divae Ecclesiae, et Hospitalis, & *postea sub die 26. ejusdem mensis Martii solemniter exposuisse Sanctissimum Sacramentum de mane usque ad vesperas, cum cantu Missae solemnis, similiter per ipsum celebratae pro dicta electione Summi Pontificis*, & Litaniis Beatae Mariae Virginis in depositione ejusdem Sanctissimi Sacramenti una cum Oratione pro dicta electione Summi Pontificis juxtà Ritum Missalis Romani.

Actum &c. Praesentibus &c.

Ego Joseph de Vivo &c. Neapolitanus &c. Nos &c.

In Dei &c. 1724. Die verò 21. Augusti &c. NUM.XIII.

In mei &c. Constituti *RR. DD. Hyacinto Berardelli, Dominus Vincentius de Amico Canonicus, D.Dominicus Musio, D.Matthaeus Cotumacci, D. Carolus Martiani, D Donatus Valerius Solfrizzi, D. Joannes Baptista Torraca, D. Petrus Dodaro, D.Franciscus Galgano, D.Cosimus Braja, D.Roccus Carlino, Canonicus D. Dominicus Tataranno, D. Joseph Caputo, D. Joseph Antonius Amati, D. Dominicus Troccoli, D.Angelus Caxfora, D.Joannes Baptista Elia, Dominus Cajetanus Manna, Reverendus Dominus Vincentius Duni Sacerdotes Saeculares &c.* qui medio eorum juramento tactis pectoribus declaraverunt, & testificaverunt &c. ut infrà videlicet.

Testes deponentes de non accessu Cleri S. Angeli ad Processiones exceptis illis Sanctissimi Corporis Christi, & S. Januarii ex mera devotione voluntarie, & praemissis protestationibus.

Come avendo servita per molti anni la Venerabile Chiesa, ed Ospedale di Sant'Angelo a Nido da Cappellani Coristi, si ricordano benissimo, e sanno tutti de causa scientiae, che nelle due Processioni generali del Corpus Domini, e di S. Gennaro principale Padrone di questa Città, *mai il Clero di detto Sant'Angelo ci è intervenuto in forma di Clero*, ma solamente essendo detta Chiesa, ed Ospedale esente fino dalla sua fondazione dalla Giurisdizione dell'Ordinario. Il Reverendissimo Padre Rettore, e Giudice Ordinario di esso Luogo Pio *per sua divozione, e colla protesta di non pregiudicare alli Privilegj di detto Pio Luogo* hà mandato sempre *quattro Cappellani solamente nel Corpus Domini*, li quali associavano detta Processione fino all'Altare eretto nella Piazza del Pennino, che è meno della metà della Processione, e poi si ritiravano nella detta Chiesa di S.Angelo per assistere alla Messa Cantata coll'esposizione del Venerabile in detta Chiesa, e nelle Processioni di S. Gennaro ave sempre mandato sei Cappellani a chi l'è piaciuto, li qua-

A

Accessus Aliquorum Praesbyterorum de Clero S. Angeli ad Processiones Sanctissimi, & S. Januarii cum protestationibus.

li non andavano in dette Processioni coll' altri Cleri, ma associavano, ed accompagnavano la Statua della Gloriosa Santa Candida Brancaccio Padrona di detta Città per essere quella di detta Chiesa con sei Torcie, e lo sanno non solo per averli veduti andare in dette Procesioni di sei, o quattro Cappellani, come sopra, ma per esser toccato da quando in quando anco a loro d' andare a dd. Procesioni nel d. Arcivescovato, e sempre con la protesta.

B

Quod An. 1715. occasione Processionis contra Turcas Clerus prædictus non accessit, sed eas explevit in propria Ecclesia.

Con specialità però testificano li Reverendi Don Vincenzo d' Amico, Don Giacinto Berardelli, ed il Canonico Don Domenico Musio, come nel tempo, che dimorano nel servizio di detta Chiesa, e proprio *nell'anno 1715. essendosi publicato un' Editto della Reverendissima Curia Arcivescovale, che ordinava una Processione generale per implorare l'ajuto di Dio contro il Turco*, essendo la detta Chiesa come sopra dalla sua fondazione esente da ogni Dominio, e Giurisdizione dell' Ordinario, il detto Rettore non mandò in detta Processione generale nessun Cappellano di detta Chiesa ma paratosi lui di Piviale pavonazzo con tutto il Clero fece la Processione *intorno le mura di detta Chiesa, ed Ospedale*, cantando le Littanie solennemente, e le Preci ordinate per detto effetto nel Rituale Romano, che poi seguitorno a dirsi in ogni giorno di Festa trà le Messe Cantate per più tempo.

C

Quod idem servatum fuerit occasione Sedis vacantis per obitum Sa. me. Clementis XI.

E similmente con specialità testificano i Reverend.i Don Carlo Mazzini, Don Gio: Battista Torraca, Don Vincenzo Duni, Don Matteo Cotumacci, Don Donato Valerio Solfrizzi, e Don Pietro Dodaro, come essendo successa la morte del Sommo Pontefice Clemente XI. nell' anno 1721. che si trovavano nel servizio di d. Chiesa, si publicò altro Editto dalla detta Reverendissima Corte Arcivescovale, che ordinava la Processione generale, ed Esposizione del Venerabile per un giorno per l'elezione del nuovo Sommo Pontefice, ed il d. Padre Rettore non ci mandò nessun Cappellano per essere esenti, come sopra, ma nelli medesimi giorni che furono Mercoledì 2. Aprile, Venerdì 4., e Sabbato 5. del d. mese parato lui di Piviale pavonazzo, con li Ministri, fece le trè solenni Processioni, intorno la Chiesa di d. S. Angelo solennemente cantandosi le Litanie per detto effetto colle sue Preci ordinate dal Rituale Romano, e poi la Domenica delle Palme fece l'Esposizione del Venerabile per tutto il giorno, avendo prima di tutto fatto un solennissimo Funerale per l'Anima del detto Defonto Pontefice con officio, Messa, e Libera &c. avanti un gran Tumulo eretto in mezzo di d. Chiesa.

E di

E di più attestano, e dichiarano oltre il detto di sopra intorno alle Processioni generali del Corpus Domini, e S. Gennaro, l'infrascritti Reverendi Sacerdoti con specialità, cioè Don Donato, Valerio Soltrizzi, Don Francesco Galgano, Don Pietro Dodaro, Don Matteo Cotumacci, Don Cosimo Braja, Don Rocco Carlino, Canonico Don Domenico Taranno, Don Giuseppe Caputo, Don Giuseppe Antonio Avati, Don Domenico Troccoli, Don Angelo Carfora, Don Giovan Battista Elia, e Don Gaetano Manna, ritrovandosi addotti al servizio di detta Chiesa, e Spedale a tempo della morte della santa memoria d'Innocenzo XIII. il Padre Rettore subito li fece il Funerale solenne con Messa Cantata da lui con Tumolo magnifico eretto in mezzo detta Chiesa di S. Angelo, e doppo essendosi publicato Editto per le Processioni generali da farsi per l'elezione del nuovo Sommo Pontefice per ordine dell'Arcivescovato di questa Città, il detto Padre Rettore non mandò nessuno Cappellano in detta Processione per non pregiudicare li Privilegij di detto Pio Luogo, ma fece dette trè Processioni a' 22., 24. e 25. di Marzo, lui parato di Piviale pavonazzo con Ministri similmente parati, e con tutto il suo Clero intorno le mura di detta Chiesa, e Spedale, e poi a 26. di detto mese fece l'Esposizione del Venerabile per tutto il giorno. D *Et hoc ipsum servatum in postrema vacanti Sede per obitum S. m. Innocentii XIII*

E similmente testificano, come fecero la Processione poco doppo il Giubileo universale per implorare il Divino ajuto nel Santo governo dell'odierno Sommo Pontefice colla medesima pompa, e Clero intorno dette mura della Chiesa, e Spedale di S. Angelo a Nido, cantandosi le Litanie solennemente, senza aver mandato nessun Cappellano nella Processione generale, che si fece la medesima mattina dal Vescovato. E *Et sic practicatum occasione postremi Jubilaei.*

Ed essendosi stati richiesti in nostra presenza nel medesimo tempo il Reverendo Don Domenico Vallone, e Reverendo Don Domenico Sanges Cappellani similmente, che per lo passato han servito detta Chiesa a fare anch'essi d. atto, li medesimi non hanno voluto farlo, scusandosi di ritrovarsi in Chiese soggette al Vescovato, però in presenza nostra han detto, come s'erano esaminati nella Reverendissima Curia Arcivescovale per d. causa, e che chiamati dal Sig. Fiscale di detta Corte, ed andati per esaminarsi, il medesimo voleva in ogni conto, che deponessero di essere intervenuti nelle Processioni *pro electione Summi Pontificis* al Vescovato, ma loro dicendo di non poterlo deponere, per non essere così, perche dette Processioni s'erano fatte intorno F *Testantur, quod vocati per Curiam Archiepiscopalem hoc ipsum reiterato testati sunt.*

la

la Chiesa, e mura di S.Angelo, e non aveva il P.Rettore mandato nessun Cappellano nel Vescovato, ne furono rimandati con ordine, che ci pensassero bene, perche questa era cosa, che premeva alla Corte, e poi ritornassero nel giorno seguente, ma loro non avendo timore di dire la verità, ci ritornorono, e sempre dissero la medesima cosa di non esserci andati, mà fatte le Processioni sudette intorno la sudetta Chiesa di S. Angelo, e che così avevano deposto, e licenziandosi si partirono, e noi ad istanza degl' Eccellentissimi Signori Governatori di d.Chiesa, ed Ospedale di S.Angelo a Nido, che ci hanno richiesto delle cose sudette, n'abbiamo fatto publico atto, onde &c.

Actum &c. Præsentibus &c.

Ego Franciscus Antonius Mayo Notarius &c.

NUM.XIV.

Protestationes emissæ per Clerū occasione supradi. cti Accessus, quæ incipiunt de Anno 1667.

Nella Corte Arcivescovale di Napoli in presenza del suo Reverendissimo Vicario comparono il Rettore, e Clero della Venerabile Chiesa, ed Ospedale di S.Angelo a Nido, e dicono qualmente detto Pio Luogo tiene Breve Pontificio, per il quale stà ordinato, che tutti li Preti, che si ritrovano al servizio di detta Chiesa, ed Ospedale non siano tenuti, ne possino essere astretti al dovere andare alle Processioni così ordinarie, come estraordinarie, conforme appare dalla copia del Breve predetto, che in promptu si produce, ed è stato prodotto più, e più volte, e perche li detti Comparenti vengono ex devotione, e questa volta tantum alla Processione del Glorioso *San Gennaro del presente anno 1668.*, perciò con la presente si protestano una, due, e trè volte, anzi mille, che non si debba perciò intendere essersi fatto, nè farsi pregiudizio alcuno alla detta Venerabile Chiesa, e suo Ospedale, ed alla sua Famiglia di Preti, che pro tempore saranno, acciò in futurum non siano tenuti essi comparenti a venire in nessuna Processione in esecuzione di detto Breve Pontificio, e di quanto in quello stà ordinato, e per questa volta tantum non ponatur in exemplum, atteso detti Comparenti ex mera devotione, ut supra vengano per questa volta tantum, e così dicano, e fanno istanza, e si protestano, che la presente anco debba conservarsi per futura cautela, così di detto Pio Luogo, come delli detti Comparenti, e Successori, così dicono, e fanno istanza non solo in questo, ma in ogn'altro miglior modo salvis &c.

A

Anno 1668.

B

Præsentatio protestationis, ejusque receptio per Curiam.

Fidem facio, & attestor Ego D. Matthias Congianus publicus &c. Notarius &c. qualiter ad instantiam, & requisitionem Illustrissimorum Dominorum Gubernatorum Sanctorum

rum Andreæ, & Angeli ad Nidum &c. me personaliter contuli in Catredrali Ecclesia Neapolitana ibique perventus in propriis manibus Reverendissimi D. Generalis Vicarii, & Actuarii Archiepiscopalis Curiæ Neapolitanæ præsentavi consimilem comparitionem, seù protestationem, & ab eis fuit lecta, & recepta, & in actis præsentata soluta mercede caroleni unius, præsentibus Testibus Clerico Nicolao Fornello, & D.Berardino de Judice Testibus ad præmissa omnia specialitèr vocatis, habitis, atque rogatis, & in fidem signavi requisitus.

Locus ✠ Signi.

C *Altera præcedens anni 1667.*

Nella Corte Arcivescovale di Napoli, ed in presenza del suo Reverendissimo Vicario comparono il Rettore, e Clero della Venerabile Chiesa, e Sacro Ospedale di S.Angelo a Nido, e dice qualmente detto Pio Luogo tiene Breve Pontificio, per il quale stà ordinato, che tutti li Preti, che si ritrovano nel servizio di detta Chiesa, ed Ospedale non siano tenuti, nè possino essere astretti al dovere andare alle Processioni così ordinarie, come estraordinarie, conforme appare *dalla copia del Breve predetto*, come in promptu si produce, ed è stato prodotto più, e più volte, e perche detti Comparenti vengono ex devotione per questa volta *tantùm nella Processione del Corpus Domini del corrente anno 1667., perciò con la presente si protestano una, due, e trè volte anzi millies, che non si debba perciò intendere essersi fatto, nè farsi pregiudizio alcuno alla detta Venerabile Chiesa*, e suo Ospedale, ed alla sua Famiglia di Preti, che pro tempore saranno, acciò in futurum non siano tenuti essi Comparenti a venire in nessuna Processione in essecuzione di detto Breve Pontificio, e di quanto in quello stà ordinato, e per questa volta tantùm non ponatur in exemplum atteso detti Comparenti ex mera devotione, ut supra vengono per questa volta tantùm, e così dicono, e fanno istanza, e si protestano, che la presente anco debba conservarsi per futura cautela così di detto Pio Luogo, come delli detti Comparenti, e Successori del detto Pio Luogo, così dicono, e fanno istanza non solo in questo, ma in ogn'altro miglior modo salvis &c.

D *Consimilis præsentatio, & receptio.*

Fidem facio & attestor ego D. Matthias Cangianus publicus &c. Notarius &c. & ad instantiam, & requisitionem Gubernatorum Ecclesiæ, seù Hospitalis S. Angeli ad Nidum die 10. hujus mensis Iunii me personalitèr contuli in Archiepiscopali Ecclesia hujus Civitatis, et ibique perventus in propriis manibus Actuarii Curiæ Archiepiscopalis, &

coram

coram ejus Reverendissimo Vicario præsentavi consimilem comparationem, seù protestationem præsentibus Clerico Antonio Bottone, et Hyacintho Boncore Testibus mihi Notario benè cognitis, et in fidem signavi requisitus.

Loco ✱ Signi.

E

Altera emissa anno 1669.

Nella Corte Arcivescovile Metropolitana comparono il Rettore, e Clero della Vener.Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido di questa Fedelissima Città di Napoli, e dicono qualmente benche in virtù di amplissimi Privilegii conceduti da diversi Sommi Pontefici, e da tempo in tempo confermati a detto Pio Luogo sia stato dichiarato essente penitùs, ed immune dalla jurisdizione dell'Ordinario, e li Preti che stanno servendo detto Pio Luogo liberi, e non obligati di andare in qualsivoglia Processione, che si fà in questa Città, precedente qualsivoglia ordine, conforme costa da Brevi di detta esenzione più volte esibiti, e riconosciuti dalli Reverendissimi Monsignori Vicarii, e Mastro d'Atti di detta Corte preteriti, e presenti, con tutto ciò detti Comparenti per mera, ed assoluta loro divozione intendono *questa mattina 20. del corrente mese di Giugno del presente anno 1669.* nella festività *del Corpus Domini di andare, conforme vanno alla Processione predetta*; Che perciò con la presenta istanza si protestano, che la detta andata in detta Processione non possa, nè debba indurre nessuno pregiudizio, nè alli Privilegij, nè alla possessione in che stà di quel detto Pio Luogo di non soggettarsi di andare in dette Processioni in futurum, possi questa sol volta indurre esempio, nè atto possessivo, per il quale in futurum fossero tenuti li Preti di detto luogo in simili Processioni di andare, atteso per questa volta tantùm, et non alitèr, nec alio modo per detta lor mera, ed assoluta divozione vanno in detta Processione, che perciò fanno istanza la presente comparsa conservarsi negl'atti per futura cautela del detto Pio Luogo, così dicano, e fanno istanza citra pregiudizio di ogn'altra ragione li competesse, e potesse competere non solo in questo, ma in ogn'altro miglior modo.

F

Quæ paritèr fuit præsentata, & recepta per Curiam.

Fidem facio, et attestor ego D. Matthias Cangianus publicus etc. Notarius, qualiter ad instantiam Illustrissimorum DD. Gubernatorum Venerabilis Ecclesiæ S. Angeli ad Nidum die 20. hujus mensis Junii me personaliter contuli in Archiepiscopali Ecclesia Neapolitana, ibique perventus in propriis manibus Reverendissimi D. Generalis Vicarii, et Actuarii Archiepiscopalis Curiæ præsentavi consimilem

pro-

protestationem, et ab eis fuit lecta, et recepta, et in actis præsentata, et in fidem signavi requisitus.

Loco ✳ Signi

In Dei &c. præsenti publico Instrumento etc. pateat, *quod anno &c. 1672. die verò 30. Aprilis &c.* ego infrascriptus publicus Notarius, et Tribunalis Nunciaturæ Apostolicæ Neapolis Ordinarius Scriba requisitus pro parte DD. Rectoris, Præfecti, & Cleri Vener. Ecclesiæ S. Angeli ad Nidum personaliter me contuli ad Metropolitanam, Ecclesiam hujus Civitatis, *ubi Processio solemnis in honorem festivitatis Divi Januarii* fiebat, vocatus fuit Clerus prædictæ Ecclesiæ S. Angeli ad Nidum ad accedendum in dicta solemni Processione coram infrascriptis Testibus comparitionem, & protestationem respectivè tenoris sequentis &c.: Nella Corte Arcivescovale Metropolitana di Napoli comparono il Rettore, Mastro di Casa, e Clero della Vener. Chiesa di S. Angelo à Nido di questa Fedelissima Città, e dicono qualmente per molte Bolle Pontificie detto Pio Luogo stà dichiarato esente, & immune dalla giurisdizione dell' Ordinario, e perciò non soggetti li Preti del detto luogo à dover andare alle Processioni, che per qualsivoglia Causa, e per ordine del detto Ordinario si sogliono fare ogn' anno in questa Città così ordinarie, come estraordinarie, conforme è cognito, e manifesto alla medema Corte Arcivescovale, avendo alias li Ministri di detta Corte riconosciute le dette Bolle Pontificie, e Privilegij spediti per diversi Sommi Pontefici in beneficio del Clero del Luogo predetto, con tutto ciò in questo presente anno 1672., & in questa precisa giornata 30. del caduto mese d' Aprile, Festività del Glorioso San Gennaro de' Preti Ghirlandati li detti Comparenti questa volta tantum per mera, & assoluta loro divozione, e con che non induchi esemplo in futurum, nè apporti pregiudizio in cos' alcuna al detto Pio Luogo, al Clero predetto, & alli loro Successori, intendono di andare, conforme vanno di presente alla Processione solenne, che per la Causa predetta si fà, protestandosi dell' esposto, che non induchi pregiudizio nè in futurum esempio, mà debba la predetta protesta conservarsi negli atti di detta Corte per futura cautela così di detti Comparenti e loro Successori, come del detto Pio Luogo, e così dicono, fanno instanza, e si protestano non solo in questo, ma in ogn' altro miglior modo &c. Reverendissimo D. Metello Talpæ Vicario Generali, & Magistro Vincentio Ayetæ illius Curiæ Actorum Magistro intimavi, præsentavi, & dimisi omni &c. super quibus omnibus, & singulis petitum fuit

G *Altera emissa anno 1672.*

fuit à me Notario publico infrascripto, ut unum, seù plura publicum, vel publica conficerem, atque traderent Instrumentum, & Instrumenta, prout opus fuerit, & requisitus ero. Actum &c. præsentibus &c.

Ego Clericus Joannes Baptista Apicolla Notarius &c., & Tribunalis Nunciaturæ Apostolicæ Ordinarius Scriba de præmissis rogatis &c.

Loco ✱ Signi,

H
Altera emissa anno 1679.

Nella Corte Arcivescovale Metropolitana di Napoli comparono il Rettore, Mastro di Casa, e Clero della Venerabile Chiesa di Sant' Angelo à Nido di questa Fedelissima Città, e dicono qualmente per molte Bolle Pontificie detto Pio Luogo stà dichiarato esente, & immune dalla Giurisdizione dell' Ordinario, e perciò non soggetti li Preti del detto Luogo a dover andare alle dette Processioni, che per qualsivoglia causa, e per ordine del detto Ordinario si sogliono fare ogn' anno in questa Città così ordinarie, come straordinarie, conforme è cognito, e manifesto alla medesima Corte Arcivescovale, avendo alias li Ministri di detta Corte riconosciute le Bolle predette Pontificie in beneficio del Clero del luogo predetto, *con tutto ciò in questo presente anno 1679., & in questa precisa giornata di sei del corrente mese di Maggio festività de' Preti Ghirlandati, li detti Comparenti questa volta tantum per mera, & assoluta loro divozione, e che non induchi esempio in futurum, nè apporti pregiudizio in cos' alcuna al detto Pio Luogo*, al Clero predetto, & alli loro Successori, intendono d' andare, conforme vanno di presente alla *Processione solenne*, che per la causa predetta si fà, protestandosi debba detta protesta conservarsi negl' atti di detta Corte per futura cautela, così di detti Comparenti, e de' loro Successori, come di detto Pio luoco, e così dicono, e fanno istanza, e si protestano non solo in questo, ma in ogn' altro miglior modo &c,

I
Quæ pariter fuit notificata Curiæ, et ab ea recepta.

Fidem facio ego infrascriptus Notarius Apostolicus, qualiter die 6. Maii 1679. personaliter me contuli una cum infrascriptis Testibus ad Ecclesiam Metropolitanam Neapolitanam, ubi Processio solemnis *delli Preti Ghirlandati* fiebat, & præsentavi consimilem comparitionem Reverendissimo Dominio Generali Vicario, & Magistro Actorum Curiæ Archiepiscopalis Neapolis, & illam receperunt super caput omni, qua decet reverentia præsentibus Reverendo D. Andrea Grimaldo, & Clerico Anello Citarella Testibus &c.

Ego Clericus Joannes Baptista Apicolla Notarius &c. de præ-

præmissis rogatus, hunc actum publicum feci, subscripsi, & publicavi requisitus &c.

Loco ✱ signi,

In Nomine &c.

Anno &c. 1708. *&c. Die verò* 25. *Aprilis &c.*

Ad requisitionem nobis legitimè factam nomine, & pro parte Rev. D. Utriusque Juris Doctoris D. Marci Mercadante Rectoris, & Judicis Ordinarii Venerabilis Ecclesiæ, & Hospitalis Sancti Angeli ad Nidum Nobilium Plateæ Nidi hujus Civitatis Neapolis personaliter accessimus ad Reverendissimam Curiam Archiepiscopalem Neapolitanam, & propriè in loco solitæ audientiæ Illustrissimi D. Septimitii Palutij Vicarij Generalis dictæ Reverendissimæ Curiæ, coram quo insteti nomine supradicti Domini Rectoris pro infrascripta Instantia, & protestatione tenoris sequentis &c.

L

Altera emissa ab anno 1708. *, per Rectorem, & quæ fuit pariter notificata Curiæ, et per istam admissa.*

Nella Reverendissima Corte Arcivescovale di Napoli animo certiorandi tantum comparisce il Rettore, e Giudice Ordinario della Venerabile Chiesa, & Ospedale di Sant' Angelo à Nido, e dice, come essendo stato indegnamente eletto in questo mese d' Aprile del presente anno 1708. Rettore, e Giudice Ordinario di detto Pio Luogo, & approssimandosi la Festa *del Glorioso Padrone di questa Città, e Regno SAN GENNARO, nel qual tempo da suoi Predecessori con protesta volontariamente*, e per loro divozione sono stati soliti mandare alcuni Cappellani in essa Processione, benche per altro per Privilegij, e Bolle de Sommi Pontefici fino dalla fondazione sia stata detta Chiesa, & Ospedale, e suoi membri immuni, & esenti da ogni Giurisdictione, e Dominio di ogni Eminentissimo Ordinario, & immediatamente sottoposti alla Santa Sede Apostolica, & il Clero, e persone di detta Chiesa, & Ospedale sottoposti alla Giurisdictione ordinaria di esso Rettore, e volendo esso Rettore seguitare la divozione de suoi Antecessori, trattandosi di utile commune, comparisce in detta Rever. Corte per cerziorarla con la presente protesta, come in tutto il tempo del suo Rettorato s' intende tanto nella prossima' Processione di SAN GENNARO, quanto in tutte le seguenti di detto Glorioso Santo, e similmente in tutte le Processioni Generali del Santissimo Corpo di Cristo mandare, e fare intervenire alcuni Cappellani di d. Pio Luogo per mera divozione, volontariamente, e senza indursi o, potersi inducere pregiudizio alcuno à suoi Successori, o a d. Pio Luogo per l' esenzione, e Privilegij, che tiene, e così intende mandarli, ne altrimenti, nec alio modo &c.

Quam

M

Vicarius Generalis illam admisit, habent Clerũ pro esempto.

Quam quidem instantiam, protestationem, & declarationem nomine supradicti Reverendissimi Rectoris, & Judicis Ordinarij Sancti Angeli ad Nidum factam, & de verbo ad verbum coram supradictio Illustrissimo D. Vicario Generali lectam, fuit vulgari sermone per d. Illustriss. D. Vicarium Generalem dictum: *Vuol fare come li altri essenti, Bene, Bene.*

De qua quidem præsentatione &c. requisitus fui ego infrascriptus Not &c. ut publicum conficiam actum &c. unde &c. præsentibus &c.

Et ad fidem ego Thomas Malatesta de Neapoli &c. Not. signavi requisitus &c.

Loco ✱ signi.

NUM.XV.

Declaratio Sacerdotis Nicolai Arcadi alterius ex testibus contrariis.

In Dei &c. Anno &c. 1724. &c. Die verò 23. mensis Octobri &c. in mei &c. personaliter constituti Admodum RR. D. Thomas Marra, Canonicus V.I.D.D. Dominicus Taranni Cathedralis Ecclesiæ Matherensis, D. Dominicus Troccoli, Clericus Silvester Vitale, Magnificus Antonius Ruffo, & Augustinus Petronilla mihi optimè cogniti &c. qui medio eorum juramento tacto pectore, tactisque scripturis respective declaraverunt &c. ut infra videlicet

Come ritrovandosi questa mattina Lunedì 23. del corrente mese di Ottobre dentro la Sacrestia di S. Angelo a Nido, venne a ritrovare il Reverendissimo Rettore di detta Chiesa, e Spedale Don Marco Mercadante il Reverendo *D. Nicolò Arcadi di Castelvetere*, e li disse, come aveva inteso, che in detta Chiesa vacavano due Cappellanie di Coro, e che aveva un suo Amico, (mostrandoli un Sacerdote) che sapeva bene di canto fermo, e lo pregava a volerlo ammettere al concorso, al quale rispose detto Reverendissimo Rettore: *come non molto di buona voglia, e però vorrei sapere, che disgusto have V.S. ricevuto da questa Chiesa, che avete deposto nella Corte Arcivescovale cose non vere, e per essere false non convenienti ad un Sacerdote paro vostro*; Al che rispose detto Reverendo D. Nicola; *Scusatemi, io non hò deposto altro, se non quantò li dissi quando m'incontrò per strada poco doppo esaminato in detta Corte.*

E soggiungendoli detto Reverendissimo Rettore: *Aspettate un poco*: pigliò uno scritto stampato, che disse esser copia della sua deposizione, e cominciò a leggere, e quando arrivò alla deposizione fatta dal detto Nicola, che diceva così: *Che li Cappellani della medesima venivano, e sono venuti*

nuti sempre a tutte le Processioni generali, si fermò detto Reverendissimo Rettore, e li disse, *che ti pare può V. S. dire questo con verità, quando più di sette mesi non serviste questa Chiesa, e deponi: Mentre io ero Cappellano, e prima, e doppo hò saputo di essere andati li Cappellani a tutte le Processioni generali*: Rispose detto D. Nicola. *Hò Signore io detto solamente alle Processioni generali del Corpus Domini, e con la protesta*, e detto Reverendissimo Rettore soggiunse: Ma la deposizione non dice così, perche poi seguita a dire: *Ed in particolare non solo alla già detta del Corpus Domini, ma anche a quella di San Gennaro*; Ed allora esso Reverendo D. Nicola confuso rispose: *Questo l'han scritto loro, però è cosa che sempre si può spiegare, che io non hò inteso dire d'essere andati a tutte le Processioni generali, ma solamente a quelle del Corpus Domini, e di S. Gennaro con la protesta.*

E leggendosi più appresso sino alle seguenti parole stampate in detto Scritto di altro carattere così: *Mi ricordo molto bene che lo stesso D. Marco Mercadante ridendosi della pretensione di detto Cappellano Maggiore mi disse queste formate parole*: Come? andiamo noi, li quali abbiamo un abisso di Privilegii, e non volevano andare loro (riflettendo a detto Clero di S. Giacomo de Spagnoli) li quali hanno molto meno privilegii delli nostri. Queste sono Processioni generali, alle quali ogn'uno quantunque esente è tenuto ad intervenire in virtù del Concilio di Trento: Fermatosi detto Reverendissimo Rettore ripigliò dicendoli: *Dimmi per verità in che luogo, e quando mai have V.S. inteso dalla mia bocca tali parole tenute a memoria da quattordici anni, che manca da questa Chiesa*: Al che detto Reverendo Don Nicola rispose: *Ecco quà la faccia mia: Io dissi che dentro la Sagristia di S. Angelo trà noi Cappellani si discorreva, che ci andavano colla protesta alle Processioni generali, alle quali sono tenuti li esenti in vigore del Concilio di Trento; li dissi io come Dottore, discorrendo col Signor Fiscale dell'Arcivescovato, che così mi pareva che fossero tenuti li esenti, non sò come loro hanno scritto di questa forma*: E soggiungendoli il Reverendo Signor D. Tomaso Marra presente, che di questo era tenuto farlene una dichiarazione per scrupolo di coscienza, lui si scusò che non poteva farlo per esser *soggetto presentemente alla detta Corte, ma se venisse ordinato di dichiarare la verità, egli averebbe spiegata ogni cosa.*

Mà seguitando a leggere detto Reverendissimo Rettore, quando fù a quelle parole: *Chiamato dunque il Clero di*

C S.

S. *Angelo a Nido*, *li Cappellani del medesimo a due a due s'incaminavano*: Ripigliò detto Reverendissimo Rettore: *Or confessi* V.S.*in coscienza*,*per il tempo che fù Cappellano mandavo io più di quattro Cappellani al Corpus Domini*, *dove con questi mandai anco una volta* V.S., *come dunque deponesti il Clero*,*e Cappellani a due a due* , *se non erano più di quattro?* lui rispose: *queste sono parole poste da loro*, *però sempre si possono spiegare*: Mentre in tempo mio in detta Processione del Corpus Domini più di quattro Cappellani non ci siamo andati, e con la protesta, e licenziandosi si partì; e detto Reverendissimo Rettore pregò quelli a trattenersi, e chiamato me sottoscritto Notaro, ci richiese di farlene il presente atto publico per sua cautela.

Et ad majorem cautelam, & pro facti veritate eorum propriis manibus se subcripserunt.

Io D Tomaso Marra attesto ut supra.

Dottor Don Domenico Canonico Taranni testifico come sopra.

Io Antonio Russo attesto ut supra.

Io Agostino Petronilla attesto ut supra.

Io Silvestro Vitale attesto ut supra.

De quibus &c.

Extracta est præsens copia ab actis mei Sanctis de Rogatis de Neapoli &c. Not.&c. factaque collatione concordat meliori semper salva, & in fidem præsentem feci, & signavi requisitus.

Loco ✻ Signi.

N.Sanctus de Rogatis.

NUM.XVI. *Alii Testes deponentes circa accessum nonnullorum de Clero S. Angeli ad Processiones.*

In Dei, etc. Anno etc. 1724. Die verò 21. mensis Octobris etc. In mei etc. Costitutus etc. Admodum V. I. D. Dominicus Festa Canonicus Metropolitanæ Ecclesiæ Matheranensis mihi optimè cognitus, qui medio ejus juramento tacto pectore, declaravit, et testificavit vulgari sermone pro majori facti intelligentia etc.

Come dall'anno 1710. ebbe l'onore di servire la Venerabile Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido per Maestro di Cerimonie, e Cappellano Ordinario Corista fino all' anno 1717., he fù eletto Canonico d'essa Cathedrale, e sà de causa scientiæ che essendo detta Chiesa esente dalla Giurisdizione dell' Eminentissimo Ordinario, et immediatamente soggetta alla Santa Sede, et il Clero al Reverendissimo Rettore di quella, come Giudice Ordinario di detto Luogo,mai il Clero di detto S.Angelo è andato nelle Processioni del Corpus Domini, e S.Gennaro in forma di

Cle-

Clero, ma con la protesta ne ave il R P.Rettore mandati, siccome è toccato qualche volta a me, che quattro Cappellani nel Corpus Domini per sua divozione, li quali accompagnavano la Procesʃione Generale sino al Pennino, dove era l'Altare, e poi se ne tornavano in Chiesa per assistere alla Messa solenne senza terminare detta Procesʃione, ed in quella di San Gennaro ne mandavano sei, però questi accompagnavano la Statua di Santa Candida Padrona di detta Città, che è della medesima Chiesa con sei torcie, ma in altre Procesʃioni generali non ci andava detto Clero, come successe in tempo mio del 1715. che succedendo due Procesʃioni, quali una in Giugno per il Giubileo mandato da Sua Santità, e l'altra in Novembre di detto Anno per implorare l'ajuto Divino contro li Turchi, mai ci andò detto Clero, ma nel medesimo tempo che il Vescovato faceva dette Procesʃioni, il Clero di Sant' Angelo le faceva intorno alla sua Chiesa con tutta pompa, e poi in tutte le feste il Padre Rettore faceva cantare le Litanie con le Preci contro li Turchi per implorare la grazia dal Signore, perche essendo detta Chiesa, come costa a me per esser stato Attuario di detta Corte di Sant' Angelo, esente dalla Giurisdizione dell'Ordinario fino dalla sua fondazione, quando uscirò detti Eletti di Procesʃioni generali, si fecero, come hò detto intorno detta Chiesa, ed Ospedale, ch'è quanto depone per la verità non aliter, nec alio modo etc.

Præsentibus opportunis etc.

Licet aliena manu etc. extracta est præsens Copia a suo originali protocollo penes me existente etc. fidem fateor Ego Ioseph Dominicus Conturci Sacerdos Matheranus pub. &c. Not rog. etc.

Noi sottoscritti Don Stefano Pizzuti Arciprete Curato della Terra di Villa Maina facciamo fede, ed attestiamo a tutti qualsivogliono, così in giudizio, come extra, dove sarà questo nostro attestato presentato, come avendo servito la Chiesa, ed Ospedale di S.Angelo a Nido di Napoli nel tempo del mio studio per il mio mestiere di Predicatore, e Misʃionario Apostolico, da Cappellano Ordinario Corista dal 1714., e nelli due ultimi anni da Maestro di Cerimonie, sappiamo benisʃimo, e di causa scientiæ come essendo la Chiesa, ed Ospedale sudetto sino alla sua fondazione esente dalla Giurisdizione dell' Ordinario di tutto il Clero. Questo mai è andato a Procesʃioni generali comandate con Editto dal Vescovato, ma solamente con la protesta è stato solito per sua divozione mandare quattro Cappellani

S. *Angelo a Nido, li Cappellani del medesimo a due a due s'incaminavano*: Ripigliò detto Reverendissimo Rettore: *Or confessi V.S. in coscienza, per il tempo che fù Cappellano mandavo io più di quattro Cappellani al Corpus Domini, dove con questi mandai anco una volta V.S., come dunque deponesti il Clero, e Cappellani a due a due, se non erano più di quattro?* lui rispose: *queste sono parole poste da loro, però sempre si possono spiegare*: Mentre in tempo mio in detta Processione del Corpus Domini più di quattro Cappellani non ci siamo andati, e con la protesta, e licenziandosi si partì; e detto Reverendissimo Rettore pregò quelli a trattenersi, e chiamato me sottoscritto Notaro, ci richiese di farlene il presente atto publico per sua cautela.

Et ad majorem cautelam, & pro facti veritate eorum propriis manibus se subcripserunt.

Io D Tomaso Marra attesto ut supra.

Dottor Don Domenico Canonico Taranni testifico come sopra.

Io Antonio Russo attesto ut supra.

Io Agostino Petronilla attesto ut supra.

Io Silvestro Vitale attesto ut supra.

De quibus &c.

Extracta est præsens copia ab actis mei Sanctis de Rogatis de Neapoli &c. Not.&c. factaque collatione concordat meliori semper salva, & in fidem præsentem feci, & signavi requisitus.

Loco ✱ Signi.

N.Sanctus de Rogatis.

NUM.XVI. *Alii Testes deponentes circa accessum nonnullorum de Clero S. Angeli ad Processiones.*

In Dei, etc. Anno etc. 1724. Die verò 21. mensis Octobris etc. In mei etc. Costitutus etc. Admodum V. I. D. Dominicus Festa Canonicus Metropolitanæ Ecclesiæ Matheranensis mihi optimè cognitus, qui medio ejus juramento tacto pectore, declaravit, et testificavit vulgari sermone pro majori facti intelligentia etc.

Come dall'anno 1710. ebbe l'onore di servire la Venerabile Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido per Maestro di Cerimonie, e Cappellano Ordinario Corista fino all' anno 1717., he fù eletto Canonico d'essa Cathedrale, e sà de causa scientiæ, che essendo detta Chiesa esente dalla Giurisdizione dell' Eminentissimo Ordinario, et immediatamente soggetta alla Santa Sede, et il Clero al Reverendissimo Rettore di quella, come Giudice Ordinario di detto Luogo, mai il Clero di detto S.Angelo è andato nelle Processioni del Corpus Domini, e S.Gennaro in forma di Cle-

Clero, ma con la protesta ne ave il R P.Rettore mandati, siccome è toccato qualche volta a me, che quattro Cappellani nel Corpus Domini per sua divozione, li quali accompagnavano la Processione Generale fino al Pennino, dove era l'Altare, e poi se ne tornavano in Chiesa per assistere alla Messa solenne senza terminare detta Processione, ed in quella di San Gennaro ne mandavano sei, però questi accompagnavano la Statua di Santa Candida Padrona di detta Città, che è della medesima Chiesa con sei torcie, ma in altre Processioni generali non ci andava detto Clero, come successe in tempo mio del 1715. che succedendo due Processioni, quali una in Giugno per il Giubileo mandato da Sua Santità, e l'altra in Novembre di detto Anno per implorare l'ajuto Divino contro li Turchi, mai ci andò detto Clero, ma nel medesimo tempo che il Vescovato faceva dette Processioni, il Clero di Sant' Angelo le faceva intorno alla sua Chiesa con tutta pompa, e poi in tutte le feste il Padre Rettore faceva cantare le Litanie con le Preci contro li Turchi per implorare la grazia dal Signore, perche essendo detta Chiesa, come costa a me per esser stato Attuario di detta Corte di Sant'Angelo, esente dalla Giurisdizione dell'Ordinario fino dalla sua fondazione, quando usciro detti Eletti di Processioni generali, si fecero, come hò detto intorno detta Chiesa, ed Ospedale, ch'è quanto depone per la verità non aliter, nec alio modo etc.

Præsentibus opportunis etc.

Licet aliena manu etc. extracta est præsens Copia a suo originali protocollo penes me existente etc. fidem fateor Ego Ioseph Dominicus Conturci Sacerdos Matheranus pub. &c. Not rog. etc.

Noi sottoscritti Don Stefano Pizzuti Arciprete Curato della Terra di Villa Maina facciamo fede, ed attestiamo a tutti qualsivogliono, così in giudizio, come extra, dove sarà questo nostro attestato presentato, come avendo servito la Chiesa, ed Ospedale di S.Angelo a Nido di Napoli nel tempo del mio studio per il mio mestiere di Predicatore, e Missionario Apostolico, da Cappellano Ordinario Corista dal 1714., e nelli due ultimi anni da Maestro di Cerimonie, sappiamo benissimo, e di causa scientiæ come essendo la Chiesa, ed Ospedale sudetto fino alla sua fondazione esente dalla Giurisdizione dell' Ordinario di tutto il Clero. Questo mai è andato a Processioni generali comandate con Editto dal Vescovato, ma solamente con la protesta è stato solito per sua divozione mandare quattro Cappella-

ni nel Corpus Domini, che giunti all'Altare del Pennino senza finire la Procefsione se ne ritornavano in Chiesa, e ne le Processioni di San Gennaro ce ne mandava sei, ma per accompagnare con sei Torcie la Statua di Santa Candida di detta Chiesa; Nell'altre Procefsioni generali accadute in tempo mio, che sono state nel 1715. una nel mese di Giugno, e l'altra di Novembre per implorare l'ajuto di Dio contro il Turco, e l' altra nel 1721. per la morte di Clemente XI. pro electione novi Pontificis, l' altra nel 1724. doppo la morte d'Innocenzo XIII. per l'istessa causa e l' altro in detto anno per il Giubileo di nostro Signore Benedetto XIII., mai il Clero sudetto, vi è andato, ma paratosi il detto P. Rettore con tutto il Clero di Pluviale, facimo le Processioni sempre intorno le mura di detta Chiesa, cantando le Litanie, e nelle medesime matine; che le faceva il Vescovato coll'esposizione del Venerabile per detta elezione, avendo prima fatti li Funerali con tumoli magnifici per detti Sommi Pontefici in detta Chiesa, che per la esenzione mai è andata a nessuna Processione a detto Vescovato, & in fede ne abbiamo sottoscritta la presente sigillata col solito sigillo.

Villa Mayna 28. Ottobre 1724.

Io D. Stefano Pizzuti Arciprete Curato della Terra di Villa Mayna so fede ut supra.

Loco ✱ sigilli.

NUM. XVII. *Interdictæ relaxata de anno 1672. cōtra alias Ecclesia.*

Hic auctoritate nostra ordinaria declaratur subjacere Ecclesiastico interdicto *Ecclesiam S. Angeli a Nido*, eo quia ejus Clerici, & Presbyteri ad formam præsentis Edicti juxta eorum obligationem, & morem solitum precessionaliter non intervenerut in Processione generali habita per Eminentissimum, & Reverendissimum Dominum Cardinalem Archiepiscopum Neapolitanum *hodie mane* 18. *Novembris* 1672. ad divinam opem implorandum contra Turcas pro Regno Poloniæ, Instante &c. Amoventes &c.

M. Talpa Vicarius Generalis.

Vincentius Ayeta A. M.

Hic nostra auctoritate ordinaria declaratur subjacere Ecclesiastico Interdicto Ecclesiam *Sancti Joannis ad Mare*, eo quia ejus Clerici, & Presbyteri ad formam proprij Edicti juxta eorum obligationem, & morem solitum processionaliter non intervenerunt in Processione generali habita per Eminentissimum, & Reverendissimum Dominum Cardinalem Archiepiscopum Neapolitanum hodie mane decima Octava Novembris 1672. ad Nivinam opem implorandum contra Turcas pro Regno Poloniæ, Instante &c. Amoventes &c. *M. Tal-*

M. Talpa Vicarius Generalis.
Vincentius Ayeta A. M.

Innicus Miseratione Divina Titulo Sancti Clementis S. R. E. Presbyter Cardinalis Caracciolus Archiepiscopus Neapolitanus.

Hic auctoritate ordinaria, & vigore decreti Sac. Rituum Congregationis ad nostram instantiam emanati in una Neapolitana die 24. Novembris 1668. denuò subijcimus Ecclesiastico Interdicto *Ecclesiam Sancti Antonij Viennen. hujus Civitatis*, eo quia ejus Clerici, & Presbyteri non interfuerunt juxta eorum obligationem, & antiquissimum solitum in generali Processione per nos habita feria sexta decima octava labentis mensis Novembris 1672. pro bono publico, hoc est ad implorandum Divinum Auxilium contra Turcas pro Regno Poloniæ, non obstantibus quibuscumque Inhibitionibus A.C. ut sunt verba prædicti decreti.

I. Card. Caracciolus Archiepiscopus.
Vincentius Ayeta A. M. Amoventes &c.

NUM. XVIII. *Memoriale cum Rescripto Cardinalis Archiepiscopi, quo mediante sublatum fuit Interdictum ab Ecclesia Sancti Angeli.*

All' Eminentissimo Signor Cardinal Caraccioli Arcivescovo di Napoli.

Li Governadori della Ven. Chiesa di S. Angelo a Nido esponeno a V. E. qualmente de fatto si ritrova interdetta detta Chiesa sotto pretesto che li Preti di quella non siano andati nella Processione del Giubileo, quando Eminentissimo Signore il tutto è seguito, perche in virtù delle Bolle Pontificie il detto luogo è stato sempre immune, ed esente di dover andare a qualsivoglia Processione, conforme hanno anco supposto al presente esserene esenti, il che se forse fosse stato rappresentato, senza dubbio non si sarebbe proceduto al detto Interdetto; che perciò per detto errare si ricorre da V. E. supplicandola si degni concederli per grazia quello se li doveva per giustizia, ordinando si levi detto Interdetto, non intendendo detti esponenti derogare alli Privilegij di detto Pio Luogo.

Ut Deus &c.

Gio: Battista Gallucci, dico Gio. Battista Gallucci, Paolo Maria Brancaccio.

Ex gratia Eminentissimi fiat Decretum pro abolitione interdicti hac die 19. Novembris 1672.

Talpa Vicarius Generalis.

Die 19. Novembris 1672. Neapoli.

Per Illustrissimum, & Reverendissimum Dominum R. Generalem Vicarium Neapolitanum fuit provisum, & decretum

 pro

pro executione gratiæ Eminentissimi Domini, quod Interdictum alias appositum Ecclesiæ S. Angeli ad Nidum pro supradicta gratia tollatur, prout tolli mandatur, & in hoc suum &c.

M. Talpa Vicarius Generalis.

Vincentius Ayeta Actorum Magister.

In Dei &c.

Anno &c. 1724. &c. Die 26. mensis Augusti etc.

NUM.XIX. *Clerus Ecclesiæ S. Antonij Neapolis non accedit Processionibus tāquam exemptus: & disputato Dubio in Sacra Congregatione reportavit resolutionem favorabilem non teneri, retinetque affixam in Sacrario dictā resolutionem.*

A preghiere fatteci per parte degli Eccellentissimi Signori Governatori della Venerabile Chiesa, ed Ospedale di Sant' Angelo a Nido di questa Città personalmente noi sottoscritti Giudice, e Notaro, e Testimonii in numero opportuno ci siamo conferiti nella Venerabile Chiesa di Sant' Antonio di Vienna sita nel Borgo detto di *Sant'Antouno*, e mentre eramo ivi, e proprio nella Sagrestia di detta Chiesa abbiamo ritrovato li Reverendi D. Giovanni Antonio Ceramelli Vicario di detta Chiesa, e Don Onofrio Ninno Sagrestano della medesima, come han detto, ed avendoli domandato se il Clero di detta Chiesa andava alle Processioni generali, che ogn'anno si fanno in questa Città d'ordine della Reverendissima Corte Arcivescovale, come quelle di SAN GENNARO, del Corpus Domini, come anche in quelle pro electione Summi Pontificis, ed altre, li medesimi ci *hanno risposto, non intervenire nelle medesime, nè in altre, che forse occorrevano farsi*, come esenti, e non soggetti a detta Reverendissima Curia Arcivescovale, ed avendo noi replicato per qual causa erano esenti, e non andavano in dette Processioni; li medesimi ci hanno risposto, che avendo detta Corte Arcivescovale per lo passato voluto pretendere, che detto Clero era obbligato andare in dette Processioni per loro divozione, *con la protesta solevano andare in quelle del Corpus Domini, e di SAN GENNARO*, e n'ebbero perciò ricorso alla Sagra Congregazione del Concilio in Roma, e da questo ottennero decreto favorevole, il quale lo tengono affisso in un stipo di detta Sacrestia alla parte di dentro, ed avendo ciò dimostrato il medemo è del tenore seguente.

Neapalitanam Processionum.

A *Tenor d. Resolutionis.*

Pro publicatione *Jubilæi Universalis nuper concessi a Sanctissimo Domino Nostro pro Regno Poloniæ contra Turcas*, Eminentissimi Cardinalis Caracciolus Generalem Processionem indixit vocans omnes pro publicum Edictum his verbis.

Per tanto ordiniamo, e commandiamo a tutti sotto pena di sospen-

ſpenſione ipſo facto incurrenda al Clero Secolare,& al Clero Regolare di qualſivoglia Ordine, ed Interdetto delle loro Chieſe, che non manchino ad interve nire con gli abiti decenti ſotto le loro Croci. Igitur præſcripta die omnes juxta eorum ordinem per Curſorem de more vocati,et inter cæteros Clerici, et Presbyteri Eccleſiæ S. Antonii Viennen.; Verum hi non comparuerunt, unde Vicarius Generalis habens hoc pro notorio: inhærendo edicto, declaravit, *dictam Eccleſiam interdicto Eccleſiaſtico ſubjacere.* Declarationem hanc Abbas S.Antonii duplici argumento impugnat, *primo ex* eo,quod Presbyteri dictæ Eccleſiæ ad Proceſsiones *accedere non conſueverunt*, nec teneantur, *ſecundo*, quod juris ordo ſervatus non fuerit, et interdicti pœna eſt nova, et exorbitans. Ad probationem *allegatur exemptio*, actuale hoſpitalitatis exercitium, et exhibetur Proceſſus remiſſorialis fabricatus de mandato Sacræ Congregationis Rituum, in quo plures Teſtes, et Presbyteros Eccleſiæ S.Antonii Viennen. non conſueviſſe accedere, *niſi ad Proceſsiones Sanctiſsimi Corporis Christi, & S.Januarii Patroni Civitatis, & tunc præmiſſa proteſtatione, quod accedebat ex mera devotione*, admittit hoc Archiepiſcopus quoad proteſtationem,ſed impugnat taxativam, tamen exhibens atteſtationem trium,qui fuerunt Canonici, et Vicarii Generalis, et nunc ſunt Epiſcopi, necnon alterius, ac Hebdomadarii, ac Magiſtri Ceremoniarum, qui dicunt DD.Presbyteros *conſueviſſe intervenire* etiam in aliis Proceſsionibus publicis, præſertim Iubilæi, et electionis Summi Pontificis, allegatas verò exemptiones non ſuffragari propter expreſſam *diſpoſitionem Concilii* illis derogantem contra ſecundum argumentum tunc Eminentiſsimus Archiepiſcopus exhibet edicta in ſimilibus promulgata per Anteceſſorem cum tali pœna, et addit rationem,quia cum Presbyteri dictæ Eccleſiæ ſint amovibiles, alias magis congrua applicari non poteſt.

His in Sacra Congregatione Rituum propoſitis cum præcipua, hujus definitionis vis dependeat ex interpretatione diſpoſitionis *Concilii*, et nonnullarum declarationum factarum ſuper ipſo Concilio, *controverſia remiſſa fuit ad hanc Sacram Congregationem*, in qua citato Partis Procuratore, Eminentiſsimus Archiepiſcopus inſtat reſolvi...

An Abbas, Presbyteri, & Clerici S.Antonii Viennen. teneantur accedere ad Proceſsionem pro Iubilæo publicando, & ad alias Proceſsiones publicas, & pro bono publico indictas.

Die 16. Novembris 1675.

Sacra Congregatio Eminentiſsimorum Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum infor-

mantibus Procuratoribus utriusque Patris respondit: *Negetivè: Cardinalis Columna Præfectus: S. Archiepiscopus Brancaccius Gubernator Viterbiensis Secretarius.*

Locus ✱ sigilli: Gratis etc.

Che perciò detti Eccellentissimi Signori Governatori ci hanno richiesto, che di tutto ciò ne avessimo fatto publico atto. Nos autem etc. undè etc.

Actum etc. presentibus etc.

Ego Franciscus Antonius Mayo Oppidi Baranelli Bojanen. Diœcesis Notarius ad presens hic Neapoli &c.

Loco ✱ signi.

Neapolitana.

NUM. XX. *Consimilis resolutio in alia Neapolitana favore Cleri Ecclesię Incoronatę de anno* 1685.

Super controversia vertente inter Presbyteros Ecclesiæ Incoronatæ Neapolis ex una et Promotorem Fiscalem Curiæ Arciepiscopalis ejusdem Civitatis parte ex altera, occasione trium publicarum Processionum a Vicario Capitulari indictarum pro electione novi Pastoris, proposita causa per Eminentissimum, et Reverendissimum Dominum Cardinalem Columnam, Sacra Rituum Congregatio utraque parte hinc inde audita, et informante respondit: *Non potuisse, neque posse compelli accedere ad predictas Processiones Seculares Ecclesiæ Incoronatæ in casu, de quo agitur, & ità declaravit die 28. Iulii 1685.*

Nicolaus Cardinalis Ludovisius.

Berardinus Casalius Sac. Rituum Congr. Secr.

Surrentina Processionum 8. *Augusti* 1689.

NUM. XXI. *Resolutio circa censuras non relaxandas non existentes in bona fide.*

Primo. An Clerici, et Sacerdotes sive Nobiles, sive Populares Civitatis Surrentinæ simplex aliquod Beneficium, etiamsi tenue, et de Jurepatronatus in eadem Civitate, vel Diœcesi obtinentes cogi possint ad publicas Processiones, etiamsi non probetur consuetudo accedendi, et quatenùs affirmativè.

Secundo. An cogi possint etiam sub censuris.

Tertio. An contra Sacerdotes Beneficiatos, qui spreti edicto non interfuerunt Processionibus Rogationum, S. Marci habitis de anno 1688. procedi possit ad censuras in edicto comminatas.

Sac. etc. Respondit *Ad primum affirmativè.*

Ad secundum posse cogi sub comminatione censurarum, & in subsidium.

Ad tertium Archiepiscopus non molestet, attenta bona fide.

PHI-

NUM. XXII.

Privilegium Philippi II. cum Regio Exequatur pro Tribunali Ecclesiæ, & Hospitalis Sancti Angeli ad Nidum, pro Familia armata Rectoris Ordinarii dd. Locorum Piorum.

Don Parafandus de Riberia Dux de Alcalà, & in hoc Regno præfatæ Regiæ, & Catholicæ Majestatis Vice Rex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis &c. Nuper pro parte *Nobilium Sedilis Nidi* Civitatis Neapolis fuit nobis præsentatum quoddam Originale Privilegium præfatæ Regiæ Majestatis omni qua decet solemnitate vallatum, tenoris sequentis videlicet.

Philippus Dei gratia Rex Castellæ &c.

Recognoscimus, & notum facimus, tenore præsentiarum Universis; Regium, præcipuumque decus esse tuendi, & defendendi Ecclesias, & Ecclesiarum jura, maximè, quas subditi nostri tamquam ipsarum Patroni, una cum Ecclesiasticis Ministris regunt, & administrant; sane pro parte *Nobilium Sedilis Nidi nostræ Fidelissimæ Civitatis* Neapolis; Nec non *Nobilium Gubernatorum*, & *Sacristæ*, *sive Præpositi Ecclesię titulo SS. Angeli*, & *Andreę ad Nidum*, quæ sita, & posita est in Regione ejusdem Sedilis, sive prope ipsum Sedile, fuit Majestati Nostræ humiliter expositum, ac devotè prædictam Ecclesiam, & Hospitale Ecclesiæ adnexum erectam fuisse, & constructam, sive reædificatam per olim bon.mem. *Raynaldum Cardinalem Brancacium*, unum ex Nobilibus prædicti Sedilis Nidi, eumque primum obtinuisse ab Apostolica Sede non modo *omnimodam exemptionem*, & *immunitatem ab Oordinaria Jurisdictione Judicis Ecclesiastici*, *sive Archiepiscopi Neapolis*, & *Abbatis Sancti Aandreæ*, personis Ecclesiæ, & Hospitalis immediatè subjectis Apostolicæ Sedi, verum etiam à Sanctæ recordationis Paulo Tertio Summo Pontifice *fuisse concessam*, & *ampliatam Sacristę pro tempore dictę Ecclesię Pręposito omnimodam Iurisdictionem in Prebyteros*, & *Clericos omnes ejusdem Ecclesię*, & *Hospitalis etiam puniendi*, *corrigendi*, & *excommunicandi*, prout ex nonnullis Bullaribus Privilegiis Nobis plenissimè constare fecerunt; Cumque Jurisdictio exerceri debeat *ab eodem Sacrista Ecclesię pręd. Pręposito* in præd. Personas Presbyterorum, & Clericorum, omnium unaeum Ministerio *Actorum Magistri*, & cum facultate eligendi *Carcerum Custodem*, & *servientes*: Supplicaverunt Majestati Nostræ,

ne in posterum adversus Privilegia, & Bullas prædictas, & omnia in eis contenta, vel possessionem, et Jurisdictionis usum aliquid obiiciatur, omnia antedicta Nostræ Realis auctoritatis præsidio approbare, & rata habere dignaremur; Nos verò prædictæ Apostolicæ Sedis dispositioni conformari cupientes, Pontificiisque litteris satis instructi, nobisque in forma valida exhibitis, meritisque potissimum inspectis, servitiisque gratis, grandibus, et fructuosi per Nobiles prædictos eidem Majestati nostræ omni tempore præstitis, et majora semper in futurum sperantes de bono in melius, ex certa nostra scientia, motuque proprio, et gratia speciali, maturaque accedente Consilii penès Nos assistentis deliberatione, *easdem litteras, Pontificias superiùs enunciatas laudamus, ratificamus, & approbamus*, quas præsentibus haberi volumus pro insertis, et specificè declaratis; itaut Officiales nostri cujuscumque conditionis, majores, et minores, præsentes et futuri, ad quos, sive ad quem spectat, vel spectabit, præsentibus dumtaxat exhibitis, cunctaque in ipsis quomodocumque compræhensa, et contenta exequantur, et exequi faciant, observent, et observari faciant ratione qualibet non obstante, dictumque *Præpositum, sivè Sacristam in possessione, exemptione, exercitio, jurisdictione, aliisque superiùs relatis confirmamus, Nostraque Regia auctoritate fulcimus, præsidioque Nostro defendendos, & protegendos esse dicimus, decernimus; & mandamus; conditione tamen adjecta, quod Præpositus, sivè Sacrista Ecclesię, & Hospitalis prędicti pręsens, & futuri, uti non possint, nec valeant armata familia, prçterquam trium, vel quatuor servientium*, et si pleniorem numerum jurisdictionis exequtio exposceret, eaque ratione debeant Brachium Judicis Ordinarii Regium, ut opus fuerit impetrare etc.

Datum in Oppido nostro Bruxellis Ducatus Brabantię die vigesimo Mensis Septembris anno millesimo quingentesimo quinquagesimo nono &c. TO. EL. RET &c.

Supplicatum fuit propterea nobis pro parte Nobilium prędictor. Sedilis Nidi, quatenus Regias exequutoriales literas præinserti Regii Privilegii illis expediri facere dignaremur; Nos etc. tenore præsentium pręcipimus, & mandamus suprad. omnibus Officialibus, et Subditis Regiis, quatenùs attenta per eos forma, et tenore expediti Privilegii, illud prædictis supplicantibus, aliisque pro parte dictæ Ecclesiæ,

&

et Hoſpitalis ad unguem, et inviolabilitèr obſervent, et exequantur etc. juxta ipſarum ſeriem, et tenorem etc.

In quorum fidem &c.

Datum in Palatio Regio prope Caſtrum Novum Neap. die 13. *Auguſti* 1650. *D. Paraſanti.*

E L R E T.

A Muy Reverendo en Criſto Padre Cardenal de Scratembach mi muy charo, y muy amado amigo, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en interim del Reyno de Napoles. En repreſentacion que con el Collateal hiziſteis con fecha de 29. de Marzo proximo paſado expreſais, que el anno 1718 fueron preſos dos Curſores del Rector de la Yglesia, y Hoſpital de S. Angelo à Nido de eſta mi Fideliſſima Ciudad por haver ſido cogidos con armas prohibidas, y quanto en el aſumpto obraſteis, y que haviedoſeos exhibido por los Diſputados de la Plaza de Nido, y Governatores de dicha Yglesia, y Hoſpital diverſas Bullas, e inſtrumentos, por los quales conſta que el referido *Rector tiene tota la Juriſdicion ſobre el Clero, y Miniſtros de la miſma Ygleſia, y Hoſpital independente de qualquer Juez Eccleſiaſtico, o Secular.*, y tambien copia autentica de un Privilegio *del Rey D. Phelipe Secundo*, ordenando e nel que el referido Rector non fuſſe moleſtado en la poſeſion y exercicio de ſu Juriſdicion, pero que en quanto a Familia armada ſolo pudieſſe tener tres, o quatro Criados; hiziſteis que ſe dieſſe ſoltura a los dos referidos Curſores, eſpetando ſobre todo lo obrado en eſta materia mis Reales Ordenes; y en ſa inteligencia he querido manifeſtares, que en fuerza de proceder de Regia conceſſion el que pueda nombrar dichos tres, o quatro Curſores el Rector de la Yglesia, y Hoſpital de S. Angelo, a Nido. *Es mi voluntada que ſe execute y obſerve el mencionado Privilegio del Rey D. Philipe Segundo*, però con la advertencia, y calidad preciſa de que no por eſto ayan en manera ni caſo alguno de poder tales Curſores uſar, ni llebar armas prohibitas, pues eſto ſeria abuſo à que no ha podido, ni pudo extenderſe la Regia conceſſion. Que es quanto e nel aſumpte ſe ofreze preveniros en reſpueſta de vueſtra citada repreſentacion, y ſea muy Rev. en Chriſto Padre Cardenal de Scratembach mi muy charo, y muy amado amigo. Nueſtro Señor en vuoſtra contigua guardia.

Litteræ Sac. Catholicæ, & Cæſareæ Majeſtatis Auguſtiſſimi Imperatoris Caroli VI. confirmantes Privilegium Philippi II. pro armata Familia Rectoris S. Angeli ad Nidum.

De Vienna a 31. *Agoſto del* 1720. *YO. EL REY. V. Fr.*

C 6 *An-*

Antonius Archiepiscopus V.P.V. Rofrani. V. Bolano R.,& Aquir.R.V. Positanus R.Alvazado, & Golomo Secr.

Al Virrey de Nap. en respuesta de sua representazion previniendole lo conveniente sobre la Jurisdicion del Rector de la Yglesia, y Hospital de S. Angelo a Nido de Nap. Adest sigillum.*Consultado.*

Die 11. *Octobris* 1720. *Neap.*

Eminentissimus Vicerex, Locumtenes, et Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retroscriptæ litteræ Sac. Catholicæ, et Cæsareæ Majestatis exequantur, et debitæ exequtioni demandentur, juxta ipsarum seriem, continentiam, et tenorem, hoc suu n, et regiltrentur. *V.Gaeta R.V.Mazzaccara R.V.Ulloa R.V.Alvarez R.V.Giovene R.V.Falletta R.R.Miro absens.Baya.*
*In litterarum suæ Majest.*17.*fol.*52.*Imparatus.*

EL RET.

NUM.XXIII. Muy Rev. in Christo Pad. Cardenal *de Schratembach* mi muy caro,y mi muy amado amigo,mi Virrey,Lugar-tiniente, y Capitan General en Interim del Reyno de Napoles; En representacion, que con el Colat. hicisteis con fecha de 29.de Marzo proximo passado expresais, que el anno 1718. fueron presos dos Cursores del Rector de la Yglesia, y Hospital de S.Angel a Nido de essa mi Fidelissima Ciudad por haver sido cogidos con armas prohividas, y quanto en el asumpto obrasteis, y que haviendo seos exivido per los Diputados de la Plaza de Nido, y Governatores de dha Yglesia, y Hospital, diversas Bullas, Ynstrumentos, por los quales consta que el referido Rector, *tiene toda la Jurisdicion sobre el Clero, y Ministros de la misma Yglesia, y Hospital independiente dequalquier Juez Ecclesiastico*, o Secular, y tambien copia autentica de un Privilegio del Rey D.Phelipe Segundo, ordenando en èl, que el referido Rector non fuesse molestado en la possession, y exercicio de su *Jurisdicion*, pero que en quanto a familia armada solo pudiesse tener tres, o quatro Criados, hizisteis, que se diesse soltura a los dos referidos Cursores, esperando sobre todo lo obrado en essa materias, mis Reales ordenes,y en su inteligencia, he querido manifestaros, que

en

en fuerza de proceder de Regia concession el Rector de la Yglesia, y Hospital de S.Angel a Nido. Es mi voluntad, *que se execute, y observe el menzionado Privilegio del Rey D. Phelipe Segundo*, però con la adbertencia, y calidad precisa de que no por esto, hajan en manera, ni caso alguno de poder tales Cursores usar, ni llevar armas prohividas, pues esto serà abuso, a que no ha podido, ni puedo extender se la dha concession; Que es quanto en el assumpto se ofrece preveniros en respuesta de Vuestra citada representacion, y sea muy Rev. en Christo Padre de Schratembach mi muy caro, y muy amado Amigo, Nuestro Señor en vuestra continua guardia. De Viena *a 31. Agosto de mil setecientos y veinte*. YO EL REY = Alvarado, & Colomo Secretarius = Con las Sennales del Consejo = Diose el *Exequatur* en 11. de Octubre de 1720.

Es copia sacada de la que se conserva en el Archivio de la Sec. de la Reg. Cam. de S. Clara, y para que conste donde combenga, doy la presente yo subscripto criado de S. Magestad (que D. G.) firmada de mi mano, y sellada con el sello R. de Officio de la narrada Sec. *Napoles y Henero 28, del anno* 1741. *Jacinto Ydalgo* Reg. Archivero &c.

Loco ✳ Signi.

Suprascriptum Hiacynthum Ydalgo esse talem, qualem se ipse asserit, testor Ego infrascriptus Not. Apost. *D. Leonardus de Sanctis*, & in fidem &c. adest signum &c.

D. Leonardus de Sanctis

Copia &c. He referido en el Colat. de esta Mañana un R: Despacho dado en Vienna a 31. de Agosto del anno corrente, con que en respuesta de la representacion, que hizo su Eminenza con este Cons. en 29. de Marzo proximo passado sobre la Jurisdicion del Rector de la Yglesia, y Hospital de S. Angelo a Nido de esta Capital, se digna prescrivir. S.M. C.C. que en fuerza de proceder de regia concession el que pueda nombrar dho Rector tres, o quatro Cursores, se execute y observe el Privilegio, que cita del Rey D. Phelipe Segundo, pero con la circumstancia, que no usen, ni lleven armas prohividas los menzionados Cursores = yha parecido que se execute, y registre. D. G. a V.S. Palacio a 11. de Octubre 1720. = *D. Franciscus Maria Lanario* = Señor Secretario de Guerra Marques de Cavanillas. A

Es copia sacada de su Registro Orig. y para que conste donde com-

combenga, la doy Yo subscripto Criado de S.M.(que D.G.) firmada de mi mano, y sellada con el R.Sello de la Sec. de la Cam.R de S.Clara. Nap.y.Agosto 31. del anno 1741.
Jacinto Ydalgo Reg.Archivero.
Loco ✱ Sig.

SINGORE

NUM.XXIV.
Consultatio Regii Collateralis Consilii de anno 1720.circa Jurisdictionem nostri Rectoris, suumque Tribunal.

Nel mese di *Decembre* del passato anno 1718. Essendo stati carcerati per ordine della Gran Corte della Vicaria *Nicolò Verniero*, e *Gioacchino Brescia* per asportazione d'armi proibite dalle Regie Prammatiche, mentre dovea da quel Tribunale procedersi innanzi nella causa per dare a rei il meritato castigo, si pretese da medemi, che non fossero soggetti alla Giurisdizione della Gran Corte, ma al Rettore della Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido di questa Città, come Cursori Deputati, ed Eletti da quello con sue patenti, nelle quali concedevasi loro il portar'armi anche vietate da Regii Banni, della qual pretensione essendosi data notizia al Delegato della Real Giurisdizione, fù proposta da questo in Collaterale, dove stimossi non meno nova, che vana, e che non fosse da permetrersi e da tolerarsi l'introduzzione in questa Città di un novello Tribunale, oltre tant'altri, che sortiti da picciolì principij, pian piano, ed insensibilmente crescendo, ed avanzandosi s'avevano col corso del tempo arrogato una smisurata autorità, tanto più, che quello procurava ampliare la sua giurisdizione non solo in diminuzione dell' ordinaria, ma anco della Regla, con esimere da questa i Vassalli di V.C., e C.M., di modo che non potessero più i suoi Regij Ministri di quelle conoscere, ed imporre a loro eccessi, e misfatti la dovuta pena, quando il tener famiglia armata nè meno a Vescovi, Arcivescovi, e Nunzij Apostolici sarebbe lecito; quantunque ciò per lungo, ed invecchiato abbuso s'abbiano usurpato, e però fù risoluto, che s'abolisse d. Tribunale, il Rettore fosse rimosso dalla sua carica, e la Vicaria procedesse a quanto fosse di giustizia contro detti supposti Patentati. Di questa deliberazione pervenuta la notizia a i Deputati dell'Illustre Piazza di Nido, ed alli Governatori di detta Chiesa, ed Ospedale di S.Angelo, ricorsero immediatamente al detto Delegato della Giurisdizione rappresentandoli *essere uso antico, ed inveterato, che il Rettore di detta Chiesa esercitasse*

rasse tutta la Giurisdizione sopra il Clero, e Ministri, che in essa, e nel suo Ospedale assistono, independentemente da qualunque Giudice così Ecclesiastico, come Secolare, imperciochè fin dall'anno 1427. essendosi fondato detto Ospedale, e Chiesa di S. Angelo a Nido *a spese del Cardinal Brancaccio*, il quale anche de *suoi beni* assegnò la dote per il mantenimento dell'uno, e l'altro, e suoi Ministri, ed Officiali, si spedì Bolla dal Sommo Pontefice Martino V., con cui dispose, che detto Ospedale, Chiesa, suo Rettore, o Sacrestano, Preti, Clerici, ed altri addetti al loro servizio *fossero esenti dall' Dominio, Visita, Potestà, e Giurisdizione dell' Arcivescovo Napolitano*, che dopo ciò il detto Cardinale nel suo ultimo Testamento in vigore della facoltà concessali dal detto Sommo Pontefice, incaricò la cura, o governo del detto Ospedale al Ceto de' Nobili della Piazza di Nido da destinarsi da detta Piazza, li quali avessero la facoltà d' eliggere un' Ecclesiastico di quei, che servissero in detta Chiesa, ed Ospedale, il quale governasse li Sacerdoti, e Clerici ivi dimoranti *con potestà di corrigerli, punirli, ed escomunicarli*; Che detto Privilegio fusse stato anche confermato da *Paolo III.*, e che in conseguenza di ciò in ogni caso di turbazione nella quasi possessione di detta Giurisdizione intentatasi per parte dell'Arcivescovi di questa Città a ricorso della Piazza, e Governatori di detta Chiesa, ed Ospedale, si fussero ottenuti da Roma ordini per la manutenzione di detta Giurisdizione, d'onde poi era derivato, che là dove la Corte dell'Arcivescovo avea fatto prigioni alcuni dell'Ecclesiastici ascritti al servizio di detta Chiesa, ed Ospedale subito, che per loro parte se n'era fatta Istanza, senza verun contrasto s'erano rimessi li carcerati una cogl'atti al Rettore, il quale come Giudice Ordinario di essi aveva proceduto a quello fosse di giustizia, servato l'ordine delle Leggi, e finalmente, che per poter questo amministrare la sua Giurisdizione, *l'era stato sempre di bisogno di tener Cursori Patentati*, che eseguissero gli ordini del Tribunale, presentando in giustificazione dell'esposto alcune scritture, e premendo, che si dovessero liberare li due antedetti Cursori posti in arresto, e restituirsi il Tribunale ne la forma primier = Le scritture presentate al Delegato furono le seguenti.

Documenta producta coram Delegato Regalis Jurisdictionis.

I. Una copia di Bolla del Vescovo Sabinese Penitenziere di Papa *Paolo III.*, com'egli in detta Bolla si asserisce, di-

diretta alli Maestri, Rettori, e Deputati della Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido, in cui essendosi premesso, che da quelli era stato esposto: qualmente il Cardinal Rinaldo Brancaccio avendo rappresentato al Sommo Pontefice Martino V., che l'Ospedale de' poveri di S. Andrea della detta Piazza di Nido di questa Città *Juspatronato de Laici* per la mortalità, guerre, ed altre calamità, che lungamente afflissero questa Capitale aveva assai patito ne' suoi Edificij, e membri, e quasi affatto era rimaso rovinato, e distrutto, e ch'intendeva esso Cardinale *con suoi proprij beni di nuovo riedificarlo* coll' Oratorio, ed Altare in onore di San' Michele Arcangelo, e dell' istesso S. Andrea, e fornirlo di dote sufficiente per mantenimento de i Ministri, quali sarebbero per esercitare in esso i Sacri Ministeri, ed opre di pietà; il Pontefice in vigor di Lettere Apostoliche l' avea conceduto licenza di rifarlo, ed in piedi rimetterlo, com' anche l' avea conferito il dritto di creare il Rettore, o Rettori di dett' Ospedale, e di communicare tal facoltà per quella volta, e per quante altre accadesse per l'avvenire la vacanza a coloro, che nella sua ultima volontà da Lui si deputasse, con riservare ad essi solamente il prendere la ragione, e veder' i conti dell' amministrazione, *e con esimere l'Ospedale con tutte le sue ragioni, e pertinenze, le persone, ed i Rettori dal Dominio, Potestà, e Giurisdizione dell' Arcivescovo Napolitano, e dell' Abbate della Chiesa Secolare dello stesso S. Andrea*, con soggiungersi, che doppo il menzionato Cardinale in virtù di dd. Lettere Apostoliche aveva fatto alzar da i fondamenti l' Ospedale, e la Chiesa a suo costo, e nel suo Testamento commessa la Cura, e Governo dello stesso Ospedale al Ceto de' Nobili della Piazza di Nido, o a due di essi, che da quella si fossero destinati, e trà l'altre cose erasi da lui ordinato, che detti Nobili, o vero i Deputati eliggessero un'onesto Clerico, il quale governasse l'Ospedale, e la Chiesa, ed i Clerici, e Sacerdoti, ch' allora, ed in appresso in esse facessero dimora, ed avesse sopra di quelli *pienissima Potestà, e Giurisdizione, corrigendoli, punendoli, escomunicandoli, ed essercitando con essi tutta l'Ecclesiastica Giurisdizione* nella forma, che si diceva contenersi nel testamento, e che in virtù di tal concessione ritrovansi i detti Nobili nel quieto possesso, o quasi senza veruna controversia, o contradizione di governar l'Ospedale, ed il Cappellano, o Sacristano da essi eletto d'esercitar la piena autorità, e giurisdizione sopra i Cle-

Clerici di detta Chiesa, e desiderando più ferma sossistenza di quelle, che la Concessione, Commessione, Volontà, ed ordinazione di detto Cardinale Brancaccio fossero avvalorate di confermazione Apostolica, supplicato l' avevano, che sopra tutto ciò per la Sede Apostolica d' opportuno rimedio fosse provisto, dopo enunziato tutto questo, il mentovato Penitenziere tenendo presente il tenore di dette Lettere Apostoliche, e Testamento di detto Cardinal coll'autorità del Papa Paolo III., e di suo special mandato, che asserì li s'era dato *vivę vocis oraculo*, confermò la Commissione, Concessione, Volontà, ed Ordinazione di detto Cardinale, e tutto, e quanto in detto Testamento, ed altre Scritture contenevasi, e che per essecuzione di essi fusse seguito, purchè lecito, ed onesto si fosse, essendo vere le cose premesse, ordinando, che inviolabilmente dovesser osservarsi coll'espressione d'altre facoltà, ed in particolare, che potessero detti Deputati alzare la Chiesa, mutare alcuni Altari, accomodarli, ed essendo necessaria *farla consegrare, e benedire da qualunque Prelato, secondo lor fusse più a grado*, che al Sagristano da tempo in tempo da preporsi al Sacro Luogo fosse lecito essercitare com' *Ordinario di quello ogni Potestà, e Giurisdizione Ordinaria sopra detti Clerici, e Sacerdoti del medemo*, non ricercata la Licenza d' alcuno, proibendo in virtù di detta Obedienza a Vescovi, ed altri Maggiori Prelati, e colla sospensione *a Divinis*, e di Scommunica *Latę Sententię*, dalla quale non potessero essere assoluti, se non da esso Penitenziere, e dalla Sede Apostolica, eccetto nell'articolo della morte all'altri, il contravenire alle cose predette, come da detta Copia, colla data di Roma nell'anno IX. del Pontificato di *Paolo III.*

II. Una Copia di Regio *Exequatur* conceduto a' 12. Settembre 1642. sopra un Monitorio dell' Uditor Camerale di Roma spedito a' 21. Agosto di detto anno, in cui esprimendosi essersi apposto in quel Tribunale dalli Governatori di detta Chiesa, ed Ospedale, che il fù Cardinale Rinaldo Brancaccio nell'anno 1427. di suo danaro eresse, e dotò l' Ospedale, e Chiesa de'SS. Angelo, ed Andrea di Seggio di Nido, con Legge espressa nella fondazione, *che detta Chiesa, Ospedale, Governatori, Rettori, ed altri Mastri di quella non fussero sottoposti a visite, nè tenessero obbligo d'intervenire in veruna funzione della Chiesa Arcivescovile* in virtù di Privilegii Apostolici, e Bolle de

Sommi

Sommi Pontefici, e particolarmente di quella spedita da Martino V., confermate anche dal S.Concilio di Trento, e che ritrovandosi nel pacifico, ed immemorabile quasi possesso di tale esenzione, avevano preinteso, che il Cardinale Arcivescovo di quel tempo, o il suo Vicario pretendesse a quello perturbare; per la qual cosa dimandavano esser in esso conservati; fù ordinato da detto Uditore de la Reverenda Camera Apostolica sotto pene pecuniarie, e di censure, che si desistesse da ogni molestia, e perturbazione, ma pretendendosi cosa contraria alle suppliche date da i Governatori, si comparisse in un termine assegnato nel Monitorio innanzi di lui, perche averebbe fatto pronta giustizia; al qual Monitorio si diede Regio *Exequatur* con la clausola, che si potessero li Governatori di detta Chiesa, ed Ospedale di quello avvalere contro Persone Ecclesiastiche solamente.

III. Una copia d'altro Regio *Exequatur* conceduto a' 22. Decembre dello stesso anno sopra un'altro Monitorio spedito sotto li 4.del detto mese dal medesimo Uditor Camerale; in cui fattasi consimile assertiva circa la fondazione, ed esenzione della Chiesa, Ospedale, e Persone per aver rapppresentato i Governatori, che contro le Leggi, con quali s'erano quelli fondati, e loro antichissimo possesso, o quasi erasi intrapreso dal Cardinal Areivescovo, e suo Vicario di voler costringere il Rettote, Preti, e Cappellani ad assistere alle Processioni ordinate da d. Cardinal Arcivescovo, ed altre Funzioni Ecclesiastiche, impose detto Uditor Camerale sotto Pene pecuniarie, e Censure Ecclesiastiche, che s'astenesse l'Arcivescovo, e sua Corte di molestare l'Oratori nella loro Possessione, mà che pretendendosi da alcuno cosa in contrario, proponesse le sue ragioni nel suo Tribunale, perche quelle esaminate si dasse la necessaria provvidenza, e fù apposta nell' *Exequatur* l' istessa clausola: *quoad Personas Ecclesiasticas tantùm*.

IV. Una copia di Concessione di Reliquie di Martiri fatta sotto li 11. Giugno 1623. del Viceregente di Roma a D. Giacomo Cardone Rettore della Chiesa di S. Angelo a Nido, anco con potestà di poterele esporre alla publica venerazione de Fedeli nelle Chiese, quali il medesimo Cardone, asserendosi Rettore, Sacristano, e Giudice Ordinario immedia-

diatamente soggetto alla Santa Sede, assegnò a' 25. Settembre dell'istesso anno a detta Chiesa di S. Angelo a Nido per quel fine, che si è accennato.

V. Una copia di altro Regio *Exequatur* conceduto a 17. Aprile 1668. sopra un Monitorio dell' istesso Uditor Camerale in data de' 7. Marzo detto, in cui attendendosi la rappresentazione fattasi per parte del Venerabile Ospedale, e Chiesa di S.Angelo a Nido di questa Città, e della Casa, e Famiglia de Brancacci, quali allegando la detta Chiesa, ed Ospedale così prima, come dopo il Sacro Concilio di Trento *esenti* in virtù de Loro Privilegii *da qualunque giurisdizione*, *sopraintendenza*, *autorità*, *e superiorità di qualsisiano Ordinarii*, *ed in particolare dell' Arcivescovo di Napoli*, sua Corte, e Tribunale, e *da qualunque visita d' Ordinarii*, *o Delegati* nel possesso, o quasi, della quale *esenzione* erano stati da tempo, che non vi era memoria d' uomo in contrario; dolevansi, che il Cardinal Arcivescovo, suo Vicario, e Corte innovar volessero con visitare, e riconoscere dett' Ospedale, e Chiesa, e sopra di essi esercitare atti di Giurisdizione contro detta immemorabile possessione, e però come gravati erano ricorsi a detto Uditore, dal medemo sotto pene, e censure Ecclesiastiche si diede ordine, che la Corte Arcivescovile, ed altro dovessero cessare di visitare detto Ospedale, e Chiesa, e comparire innanzi di lui nella forma contenuta nell' antecedenti Monitorii, e nel detto Regio *Exequatur*, si appose clausola, che potessero coloro, da quali si era ottenuto presentarlo nella Corte Arcivescovile, ed altri Tribunali Ecclesiastici, ed in quelli solamente avvalersene.

Immunitas Ecclesiæ, & Hospitalis SS. Angeli, & Andreæ ad Nidum ab omni Visitatione Archiepiscopi Neapolit.

VI. Una dichiarazione per atto publico sotto il dì 26. Giugno 1709. da Notar Tomaso Malatesta di Napoli, in cui fà fede, che avendoli asserito l' Illustre D. Vincenzo Carafa Duca di Bruzzano, e D. Cesare Brancaccio Governatori della Venerabile Chiesa, ed Ospedale di S.Angelo a Nido, che in occcasione della solita Processione fatta per le solennità del Santissimo Corpo di Cristo, nella quale oltre il Clero di detta Chiesa di S.Angelo sogliono intervenire alcuni altri Sacerdoti precedente invito, comeanche accompagnarla con

Sten-

Stendardo, e Torcie alcuni Dottori, e Notari, qual Processione non suole nel suo giro discostarsi dalle mura di detta Chiesa, ed Ospedale, lasciando in dietro il Seggio dell'Illustre Piazza di Nido, ed in detto anno 1709 le persone invitate, come non prattiche, s'erano inoltrate trapassando il medesimo Seggio, per la qual causa questa Corte Arcivescovile avea citati sei Sacerdoti del Clero di detta Chiesa di S. Angelo, li quali come esenti dalla Giurisdizione di essa, e sottoposti a quella del Rettore di detta Chiesa, Giudice Ordinario del luogo, in virtù di Bolle, e Privilegii de Sommi Pontefici, non aveano all' intimazione obedito, onde d' ordine di detta Corte Arcivescovile erano stati carcerati, per riparare al qual pregiudizio avutosi da detti Illustre Duca, e D. Cesare ricorso al Cardinal Arcivescovo, e fattosi a lui presente, che in virtù de cennati Privilegii, e Bolle non potea la sua Corte procedere contro detti Sacerdoti, furono richiesti per l'esibizione delle loro Bolle, e Privilegii, quali osservati, s'erano per suo commandamento subito l'Ecclesiastici Priggioni rimessi in libertà, fù ricercato esso Notajo, che con Testimonii si fosse portato in detta Corte Arcivescovile, acciò si formasse atto publico della sudetta escarcerazione, e che in fatti essendovisi esso Notajo condotto in compagnia de i Testimonii, vidde detti Preti essere stati escarcerati, i quali avendo innanzi a se chiamati il Generale Vicario Settimio Paluzio lor disse: *Ho veduto li vostri Privilegi, è d'accordo, che siete esenti, però un'altra volta la Processione fatela per i vostri Cancelli.*

Septimius Palutius Vicarius Generalis Curiæ Archiepiscopalis Neapol. agnovit immunitatem nostri Cleri a processionibus.

VII. Un'altro atto publico di detto Notaro dell' ultimo Ottobre 1710., in cui fa piena, e fedel Testimonianza, che essendo pervenuto in notizia di detti Illustre Duca, e di D. Francesco Brancaccio Governatori di quel Pio Luogo, ch' il Sacerdote Don Nicola Arcadi Cappellano Ordinario di detta Chiesa si ritrovasse detenuto nelle carceri di questa Corte Arcivescovile per una pretesa Inquisizione contro la forma de' Privilegii, e Bolle de Sommi Pontefici spedite in favore di detta Chiesa, con quali erasi dichiarato fosse immediatamente quella sottoposta alla Santa Sede, e che tutti li Cappellani, ed' altri Officiali suoi, e dell' Ospedale soggiacessero *all'Ordina-*

dinaria giurifdizione del Rettore, fù dà quelli commeſso ad'eſso Notaro, che conferitoſi in detta Corte Arciveſcovile, faceſse in lor nome iſtanza per la remiſſione del carcerato al ſuo Giudice competente inſieme con gl'atti della ſua Inquiſizione, il che avendo eſeguito, li fù riſpoſto, *che la Corte Arciveſcovile non intendeva pregiudicare alli Privilegii di detto Luogo Pio* ad eſſa ben noti; però non poteaſi deferire alla dimanda de'Governatori, perche detto Sacerdote, innanzi che foſſe ſtato eletto per Cappellano di detta Chieſa, ciò ch'era ſucceduto ſotto li 8. di Giugno di detto anno, ſi ritrovava inquiſito ſin dal meſe di Marzo in detta Corte Arciveſcovile, dalla quale era ſtato rilaſciato prima col mandato per il Palazzo, e ſuſſeguentemente con altro decreto fù ordinato, che ſi reduceſſe in proviſione, per eſſecuzione della quale determinazione eraſi riſtretto in carceri formali.

VIII. Un'altro atto del medemo Notaro de'27. Maggio 1713., in cui atteſta, che in nome dell'Illuſtri Don *Carlo Guevara*, e *D. Nicola Maria Brancaccio* Governatori della Chieſa, ed'Oſpedale di S. Angelo a Nido l'era ſtato aſſerito, ch'avendo inteſo ritrovarſi imprigionato nelle Carceri Arciveſcovili *Nicola Gagliardo* uno de Clerici Ordinarii addetto al ſervizio di detta Chieſa di S. Angelo, contro la forma de' cennati Privilegii, quando ſecondo il tenore di quelli dovendo eſſo Clerico eſſer rimeſſo al Rettore, richieſtone il Vicario Generale, dimandò una fede del Rettore di detta Chieſa, d'onde appariſce, che fuſſe il Gagliardo attual Clerico di quella, quale non baſtandoli, oſſervar volle il Libro originale delle Concluſioni per veder quella fatta, allorche il Gagliardo s'era ammeſſo, e ricevuto frà l'Eccleſiaſtici del detto Luogo, e fatta a lui copia del Libro ſudetto, dopo averlo riconoſciuto, diſſe detto Vicario, *non occorre altro*, *queſto mancava vedere*, della quale eſibizione di Libro, e riſpoſta del Vicario detto Notaro avea formato l'atto publico.

IX. Altro atto dello ſteſso Notaro de' 26. Giugno del medeſimo anno 1713., in cui afferma d'eſserſi portato in detta Corte Arciveſcovile a richieſta dell'iſteſſi Illuſtri Governatori per oſſervare l'eſcarcerazione

Vicarius Generalis Archiepiſcopi Neap. remittit Curiæ noſtri Re-

ctoris Clericum nostræ Ecclesiæ suis in vinculis mancipatum, statim ac Clericum prædictum nostræ Ecclesiæ inservire agnovit.

zione di detto Clerico Nicolò Gagliardo, siccome *lo vidde tratto fuori* dalle Priggioni, e che accompagnato da un Cursore di detta Chiesa di S. Angelo fuori la porta del Palazzo Arcivescovile, da questo, e da un'altro Cursore della medesima Chiesa, ch'ivi l'attendeva erasi costretto il detto Clerico ad entrare in una Sedia da mano, dentro cui racchiuso l'aveano condotto nelle carceri di S.Angelo.

X. Trè Patenti originali spedite dal Rettore di detta Chiesa col Titolo *di Giudice Ordinario immediatamente soggetto alla S.Sede*, una in data de' 6. Giugno 1714. di Cursore, e Custode delle carceri in persona di *Nicola Verniero*; Altra di Cursore in persona di *Marco Guarino* sotto il dì 8. Marzo 1715. e la terza di Capo, e Mastro di Cursore in Persona di *Gioacchino Brescia* in data de'4. Giugno 1718., nelle quali Patenti si concede la facoltà di asportare ogni sorte d'armi offensive, e difensive.

Notà processuum sivè actorum nostro Rectori remissorum.

XI. Ed ultimo un notamento di varii Processi così civili, come criminali fabricati alcuni nella Corte di detto Rettore, ed altri come nella nota si esprime *trasmessi dalla Corte Arcivescovile di Napoli a quella di S.Angelo a Nido dall'anno* 1709. *per tutto l'anno* 1716., con un'altra nota de memoriali porretti a detto Rettore da varie persone così Ecclesiastiche, come Secolari contro i Sudditi di detta Chiesa dall'anno 1710. fino al 1718.

Essendosi proposte in Collaterale queste scritture fù stimato, che per tali Documenti non si dovesse recedere dalla già presa risoluzione, mentre le Bolle Apostoliche, ch'erano il fondamento della pretesa Esenzione, e Giurisdizione del Rettore non si esibivano, eccetto solo quella del Vescovo Sabinese non in forma autentica per esser una copia di copia estratta dall'originale, ch'asseriva il Notaro essere stato restituito a chi l'aveva esibito, e quando pure non potesse dubitarsi della fede di cotal Bolla, di nessun giovamento poteva essere all'intenzione del Rettore, siccome quella, ch'erasi appoggiata sù la sola base dell'esposizione dei Governatori, e Rettore, quali avevano rappresentato d'esser stati l'Ospedale, e Chiesa eretta dal Cardinal Brancaccio precedente licenza di Marti-

no

no V., da chi aveva il Cardinal Fondatore impetrato l'antidetti Privilegii, e facoltà di tramandarsi alle Persone da Lui deputande, e su tale asertiva dal Penitenziero eransi quelli confermati colla clausola *veris existentibus prænarratis*, e però di sì fatta confermazione nessun conto poteva tenersi, senza che prima si mostrasse esser vero ciò, che al Sommo Pontefice s'era esposto, e che aveva dato motivo alla spedizione della Bolla, di cui anco non poteva aversi ragione per mancamento del Regio *Exequatur* necessario per l'antichissima consuetudine del Regno ridotta in Prammatica, e de medemi Concordati colla Santa Sede, e per quella, che toccava, pativano questi il medesimo difetto d'essersi spediti sù l'unico appoggio di quello s'era da i Ricorrenti asserito senza addurre veruna pruova. Nè poteva farsi scudo il Rettore con le remissioni de suoi pretesi Sudditi, estorti dalla Corte Arcivescovile, il di cui fatto non poteva inferir pregiudizio al Regio Dritto, ed Autorità; oltre che quelle non riconoscevano più alto principio, che da nove anni a questa parte, come si è detto, ed appare dalle riferite scritture presentate al Delegato della Giurisdizione, quando supponendosi l' erezione fatta fin dall' anno 1427., e non producendosi atti di possesso più antichi, da ciò chiaramente comprendevasi, che questa fosse una novità, non lasciandosi di considerare, che quando quelli atti non avessero potuto in alcun modo impugnarsi, altro da essi non deducevasi, se non che la poca avvertenza, o per meglio dire trascuragine dell' Ordinario, che si lasciasse sù l occhi piantare un nuovo Tribunale, per mettere da parte, che ancorche fusse stata indifficultabile l' esenzione dal Diocesano, da questo non ne veniva per conseguenza, che la Giurisdizione attiva potesse esercitarsi dal Rettore sopra i Clerici di detta Chiesa, ma quella avrebbe spettato al Nunzio, ch'è il Giudice Delegato di tutti i Luoghi esenti.

Avendo incontrate queste difficoltà i Governatori, intraticando maggiori diligenze rinvennero nell' Archivio della Real Cancellaria un Real Privilegio spedito dalla gloriosa memoria del Rè Filippo II. in Bruselles il dì 20. Settembre 1559., ed esecutoriato in Col- *Diploma Philippi II. ab Austria.*

Collaterale sotto il Governo del Duca di Alcalà il dì 13. Agosto 1560., nel quale quel prudentissimo Principe enunciando l'istanza fattale da i Nobili dell' Illustre Piazza di Nido, allora Governatori, e dal Sacristano, o sia Preposito della Chiesa sotto il Titolo de' Santi Angelo, ed Andrea a Nido, in cui esponevano, che detta Chiesa, ed Ospedale fussero stati eretti, e dotati dal Cardinal Brancaccio, ch'il medesimo avesse ottenuto dalla Sede Apostolica non solamente la pienissima Esenzione, ed Immunità dall' Ordinaria Giurisdizione del Giudice Ecclesiastico, o sia dell' Arcivescovo di Napoli, ed Abbate di Sant'Andrea per le Persone, Chiesa, ed Ospedale *immediatamente soggette alla Sede Apostolica*; ma ancora dalla Santa memoria di Paolo III. fosse stata conceduta, ed ampliata l'onnimoda Giurisdizione al Sacristano, che sarebbe per regger da tempo in tempo la detta Chiesa sopra li Preti, e Clerici della medesima, e dell' Ospedale con la potestà di punirli, corrigerli, e scommunicarli, siccome per alcuni Bullarj, e Privilegii avevano fatto pienamente costare alla Maestà Sua, perche conforme da quelli s'era supplicato, la Giurisdizione si dovea esercitare dall' istesso Sacristano sovra le Persone de' sudetti Preti, e Clerici, e per tal' esercizio era necessario, che vi fossero e il Mastro d'Atti, e il Custode delle carceri, ed i Servienti. Laonde aveano implorato la sua Real Clemenza, perchè, acciò per l'avvenire contro detti Privilegii, e Bolle, e tutte le cose in essi contenute, e contro il possesso, ed uso della Giurisdizione, non potesse farsi alcuna opposizione, si degnasse colla Sua Real Autorità approvarli, e confirmarli, a riguardo della Fedeltà all' Augustissima Corona Austriaca usata, con inalterabil finezza, da i Nobili della nominata Piazza, e della devota lor servitù, che in avvenire da' medemi sperava, approvando, e confirmando quanto in dette Bolle, e Privileggii si conteneva; si servì ordinare, che non dovesse esser molestato detto Sacristano nella Possessione, Esenzione, Esercizio, Giurisdizione, ed altro di sopra espresso, ma che in quelli dovesse esser difeso, e manutenuto, con condizione però, che chi allora occupava l' Officio di Preposito, o Sacristano, e gl' altri successori in detto Impiego, non potessero

sero in quanto alla Famiglia armata tener più, che tre, o quattro Servienti, e necessitando di maggior numero per alcune esecuzioni, ricorressero al braccio del Giudice Regio Ordinario, siccome tutto ciò chiaramente si legge in una copia di detto Real Privilegio, ed esequutoriale spedito sopra di esso, estratta in forma valida dall'Archivio di questa Regia Cancellaria all'8. di Febraro dell'anno scorso.

Presentatasi la copia di detto Real Privilegio, e fattasi istanza per parte di detta Illustre Piazza, e Governatori, perche in esecuzione di quello reintegrasse il Rettore nel possesso, ed esercizio della sua Giurisdizione; richiamatosi il negozio in esame nel Collaterale, stante il detto Real Privilegio, nel quale avea la Maestà di detto Glorioso Monarca affermato d' esserle pienamente costato da detti Privilegii, e Bolle Apostoliche, fù risoluto, che si dovesse far rappresentazione a Vostra Cesarea, e Cattolica Maestà di tutto quello ch' occorreva in quest' affare, e che erattando fosse restituito, e rimesso il riferito Rettore nell' esercizio della sua carica fa tenore di detto Privilegio Reale, per quello appartenevasi all' esercizio della Giurisdizione sopra i Clerici, che assistono per servizio di detta Chiesa, ed Ospedale; dovesse però astenersi di tener Cursori, e far Patentati sin tanto, che dalla Maestà Vostra fusse altrimenti ordinato, con ricorrere in qualunque esecuzione da farsi, pendente la Real determinazione al braccio Secolare; ed in tal forma ne fù spedito il Biglietto a i Deputati di detta Illustre Piazza: Essendosi mosso il Collaterale principalmente ad ordinale la sospenzione, sa rispetto de'Cursori dal tener presente il Real Cesareo Dispaccio di Vostra Maestà, con cui si era degnata distribuirci gl' ordini attinenti alla Famiglia armata degl'Ecclesiastici, a' quali credè giustamente con contrafare coll'escarcerazione dei riferiti due Cursori, col motivo della buona fede, con cui i medemi in virtù delle loro Patenti supponevano poter andare armati.

Mentre si stavano pratticando alcune diligenze nella Segretaria del Regno per rinvenire l' esecutoriali dati sopra il riferito Real Privilegio del Serenissimo Rè Filippo II., o il notamento del Segretario di

quel tempo, a tenore del quale ſi ſpedivano detti eſsecutoriali, affinchè ſi proceleſse con maggior ſicurezza, e ſi portaſsero a Piedi della Maeſtà Voſtra le più accertate notizie, è ſopragiunto il Real Diſpaccio in data de' 8. Luglio proſſimo paſsato diretto al Conte Daun, in cui premettendoſi un Memoriale porretto in nome di Don Tiberio Brancaccio Governatore di detta Chieſa, ed Oſpedale concernente il fatto dell'arreſto di detti due Curſori, commanda Voſtra Maeſtà doverſeli far relazione con tutta individualità di quanto è occorſo in tal dependenza, e delle providenze date in eſsa. Per tanto non eſsendoſi ritrovato neſsun veſtigio di detti eſsecutoriali in detta Segretaria del Regno, forſe per l'Incendio due volte accaduto delle Scritture di quella, nè parendo per altro ſi poſsa rivocare in dubio la fede del Real Archivio della Cancellaria; dal quale è ſtata eſtratta la copia di detto Real Privilegio, ed eſsecutoriali dal Collaterale Conſiglio riconoſciuti ne' libri originali della Real Cancellaria, traſportati in eſso dal Real Archivario, ed eſsendo ſtato parimente doppo preſentate le dette due Bolle originali ſpedite ſotto i Pontificati di Papa Martino V., e Paolo III. della verità delle quali non reſta più alcuno dubio, abbiamo ſtimato di noſtra obligazione indiſpensabile ſenza ulterior dilazione paſsar tutto l'accaduto, e quanto nè s'offeriva alla Real notizia della Maeſtà Voſtra, perche ſi degni commandare quel che ſia più conveniente al ſuo Real Servizio. Noſtro Signore Iddio la Sacra Real Ceſarea, e Cattolica Perſona di Voſtra Maeſtà guardi, ed eſalti conforme da'ſuoi Fedeliſsimi Vaſsalli, e Creati ſi deſidera. Napoli li 29. Marzo 1720.

Di V. S. R. Maeſtà.

Es copia ſacada de la original minuta, que ſe conſerva en el Archivio de la Secretaria de la Real Camera de Santa Clara, y para que conſte donde combenga, doy la preſente yo ſubſcrito Criado de ſu Maeſtad (que Dios guarde) firmada de mi mano, y ſellada con el ſello Real del Oficio de dha Secretaria. Napoles y Agoſto 31. del anno 1741.

Jacinto Ydalgo Regio Archivero &c.

Loco ✳ Sigilli &c.

IL

Molto Reverendo in Cristo Cardinale de Althann mio molto caro, & intrinseco amico, del mio Consèglio di Stato, mio Vice Rè, Luogotenente, e Capitan Generale del Regno di Napoli.

Epistola S. Cæsar. Majestatis Card. Althaan ViceRegi data, ut ex relatione habita ad Card. Cyenfuegos refert quid acciderit inCongregatione die prima Decembris 1725., & quid ex post.

Con Lettera di 16. Febraro prossimo passato diede relazione il Cardinal Cyenfuegos (in esecuzione di ciò che gli tengo ordinato) che in ordine alla controversia frà l'Arcivescovo Cardinale Pignatelli, e la Chiesa, & Ospedale di S. Angelo a Nido di cotesta mia Fedelissima Città, non ostanti due decisioni, che la Congregazione del Concilio aveva fatte a favore dell'Arcivescovo, proposta di bel nuovo la causa il primo di Decembre dell'anno scorso, degli undeci voti, che intervennero in detta Congregazione, gli otto furono di sentimento, che onninamente si dovesse recedere dalle due sopra nominate decisioni, e che avendo la Congregazione determinato dar di ciò parte al Cardinale Pignatelli prima di conchiudere la causa stabilita per il giorno dell'Epifania, per indurlo ad abbracciare un'accordo di reciproca sodisfazione, fece questo istanza per una nuova dilazione, quale li fù concessa, ed ottenne da Sua Santità surrettiziamente un Breve, con cui l'imponeva perpetuo silenzio alla causa, e che non ostante le efficaci raccomandazioni pratticate sì per parte del detto Cyenfuegos, come per parte della Congregazione offesa per esserle tolta una causa, il di cui esame spettava alla medesima, acciocchè informata Sua Beatitudine della verità, e giustizia, lo rivocasse, non si è ottenuto effetto alcuno favorevole; E di tutto ciò dice il Cardinal Cyenfuegos avervi dato notizia il primo di Febraro prossimo passato, acciò quando per parte del Cardinal Pignatelli si presentasse il mentovato Breve non se li dasse esecuzione, e temendo, che non siano bastevoli per rimovere Sua Santità dalla già pigliata risoluzione, nè le chiare, & evidenti ragioni, che assistono alla Piazza di Nido, nè l'offizio che hò ordinato si passi con cotesto Nunzio Apostolico, acciò non venghi alterata la giustizia, *hò volsuto incaricarvi, & ordinarvi, (come lo faccio) che con cotesto mio Consiglio Collaterale stiate molto vigilante per negar l'esecuzione al Breve*, che si presentasse consecutivo al divisato decreto assoluto spedito da Sua Santità, e che col mezzo di uno delli Regenti del medesimo Collaterale (avendo prima con questo trattato la materia) insinuaste al Cardinal Pignatelli, che mai sarà di mio Reale piacere, nè mai approvato, che con

A *De votis pro recessu.*

B *De dilatione petita a D. Card. din. Archiep.*

C *De sensu Sacræ Congregationis*

D *De denegatione RegiiPlaciti ordine S.C.C. M. ad Breve Benedicti XIII.*

mezzi cosi sregolati, e strani, si attenti abbattere, o avvilire la ragione della Piazza di Nido, quando che deve conoscersi, e decidersi per la strada ordinaria del giudizio pendente; Il che confido dalla vostra attività, e zelo adempirete puntualmente, e che m' informarete di tutto ciò, che occorrerà in questo assunto, e sia Molto Reverendo in Christo Padre Cardinale de Althann mio molto caro, e molto intrinseco amico, il Signore Iddio in vostra continua custodia. *Vienna a di 30. Marzo 1726.* = *Io il Re* = Con il Sigillo del Supremo Consiglio di Spagna = *Bermudez de la Torre Segret.* = E copia cavata dal Dispaccio Originale, che si conserva in questa Segretaria del Regno, del che ne fò fede Io Don Ludovico de Velasco Servitore di Sua Maestà, e Officiale Magiore di essa = Napoli a di 28. Gennaro 1727.

Signum.

D. Ludovico de Velasco.

NUM. XXVI. *Diploma Imperiale de mense Augusti 1727. cum inserta supplicatione Excellentissimorum de Platea Nidi, in qua etiam affirmatur, quod ex undecim suffragiis, octo fuerunt pro recessu a decisis.*

EL REY.

Illustre Conte de *Harrach* Cavallero de Insigne Orden del Toison de Oro, de mi Consiglio de Estado, mi Virrey, Lugar Tiniente, y Capitan General del Reyno de Napoles: En dos de Agosto del anno 1727. tuue por bien expedir al Cardinal de Althann vestro antezessor en essos cargos el Despaccio, y Orden del thenor siguiente = *El Rey* = Ill. Reverendo en Christo Padre Cardenal de Althann &c. Ha se visto la representazion, que con el Colateral hiziesteis en 29. de Mayo proximo passado tocante al horden que se os dirigio en nueve de Octobre antezedente sobre la Causa Jurisdizional, que pende en Roma ante la Sagra Congregazion del Consilio, entre el Cardinal *Pignatelli*, y la Plaza de Nido por el Hospital, é Yglesia de San Angel, y San Andres à Nido, expresando, que con motivo de aver pass. vosen persona à ver al Cardenal Arzobispo en occasion de las fiestas del Santo Nazimiento, osperezio cumplis el encargo contenedo en mi citado Despaccio, e insinuarle en el mismo se os previno le hiziessedeis entender por medio de un Regente la respuesta, que os dio, y partizipasteis al Colateral con Villete de' 31. *de Dezembre* embiando al mismo tambien la que en escrito aviais recivido el dia siguente del Arzobispo, de la qual remitis copia, paraque yo pueda resolver lo que juzgare mas oportuno, y enderado de ello, Ile resuelto encargaros, y mandaros (como lo hago) que en adelante los Ofizios, que se ofi eceran pasar

con

con el Cardenal Arzobispo se passen por el Segretario del Reyno, ò por uno de los Regentes del Colateral, segun pidiere el caso, y que del Villete con que comunicasteis al Colateral la promessa, que en voz os hizo el Arzobispo *de nò servirse ja mas del Breve obtenido de Sù Santitad*, dispongais se entregue copia authentica a la Plaza de Nido paraque, que de en intelligenzia de la referida promessa, encargandoos assimismo, que con el Cardenal esteis muy attento, *en que no se permita el menor atentado contra la livertad, y prerògativas de la Yglesia, y Hospital de San Angel, y San Andres a Nido*. Y sea muy Reverendo en Christo Padre Cardenal de Althann mi muy caro, y muy amado amigo &c. De Viena *a dos de Agosto de* 1727. = *Yo el Rey* = Con Sennales del Consexo = *Bermudez de la Torre Secretario* = Y aviendoseme presentado a ora por parte de la Noble Plaza de Nido de essa mi Fidelissima Ciudad nuovo Memorial, del qual el tenor es el que sigue =*Signore*. A' Piedi Augustissimi della Maestà V. C. C. è già qualche tempo, che umiliate ritrovansi le suppliche della Nobil Piazza di Nido della Città di Napoli sù la controversia si nota tra la Chiesa, Ospedale, e Rettore di S. Angelo a Nido di quella Città, ed il Cardinal Arcivescovo, a causa che questo ancorchè sia Figlio di detta Piazza hà voluto, e vuole non solo intorvidare *li Privilegj di essenzione di detta Chiesa, Ospedale, e Rettore* con voler'obligare il di lui Clero alle *Processioni* in pregiudizio non lieve di molte opere pie, ma irresoluto altresì, e renitente, sono già quattro anni, che dilata l' adempimento del giustissimo desiderio della Maestà Vostra: Godesi dalla Chiesa, Ospedale, e Rettore di Sant' Angelo a Nido fin dall' anno 1426. per concessione di *Martino V. in limine fundationis* impartita *l' ampia essenzione cum omnibus Juribus, & Pertinentiis suis, nec non per ipsius personas, & Rectores pro tempore existentes à dominio, potestate, visitatione, ac Jurisdictione Archiepiscopi Neapolitani eximimus, & totaliter liberamus*, soggettando immediatamente il tutto alla Sede Apostolica: Queste prerogative incominciate a pratticarsi dal Cedo de' sudetti Nobili, presso quali per legge di Fondazione è il Governo di detto Luogo, si supplicò *Paolo Terzo*, acciò si degnasse con Apostolica approvazione dar maggior forza alle concessioni *di Martino V.* ed alle disposizioni del Fondatore, ed in fatti tal Pontefice benignamente approvando il tutto confermò. Anzi rispetto al Rettore pro tempore da elegersi, ed al già eletto confermato quì ogni Podestà, e Giurisdizione ordinaria ne' suoi Clerici, e

A *Responsum Emi Pignatelli de non utendo Brevi Benedicti XIII.*

B

Sacerdoti *independente dall' Ordinario del Luogo*, in bi in ampla forma sotto pena di sospensione *a Divinis* a' Vescovi, & altri Maggiori Prelati, e di scommunica *latæ sententiæ* ad ogn'un' altro, che impedirlo tentasse. Per qualche secolo godè il sudetto Clero di S. Angelo pacificamente di questa *amplissima essenzione*, senza che l' Odinario Napolitano in alcun modo glie la intorvidasse, e ciò non solo prima della publicazione del Concilio di Trento, ma anche dopo. E sebbene nel 1642., e così dopo due Secoli della Fondazione di detto Luogo, e dopo anni 76., che fù celebrato il Sagro Concilio tentasse l' Ordinario di Napoli per la prima volta astringere il Rettore, e Clero sudetto ad andare nelle Processioni, pure monito dall' Auditore di Camera desistè dall' attentato, e seguitò il sudetto Clero a godere di sua esenzione. Il che confermossi con pari accidente nel 1669., 1678., e 1683. A' vista di che acciò non andassero in dimendicanza per l' antichità le Appostoliche Lettere di *Martino V.*, si ottenne da Urbano VIII., che le sudette Lettere si trascrivessero da' suoi Originali, e ciò fatto, ordinò il medesimo Pontefice, che il Transunto aver dovesse quella medesima forza, e fede, che aveva l' Oiginale. Or l' odierno Arcivescovo' Pignatelli consapevole di tutte l' espressate esenzioni, e maggiormente nella materia delle Processioni, e non ignaro altresì degli sforzi sù di ciò de' suoi Antecessori abbattuti, anzi niuna molestia giammai avendo inferito a detto Luogo, non ostante, che più volte indicate avesse le Processioni anche agli essenti, e fra esse quella per la morte di Clemente XI.; Pure il di lui Vicario in occasione dell' ultima Sede Vacante per le Processioni si fecero *pro eligendo Pontifice* impose la sospensione *a Divinis ipso facto incurrenda* a coloro, che non vi intervenissero, e così dichiarò l'Ordinario Rettore del sprefato Luogo di S. Angelo a Nido sospeso, perchè secondo l' antico solito non v' intervenne. Gravatisi di ciò li Governatori, e Rettore ne ottennero da Roma la citazione *pro purgatione attentatorum, & circumscriptione omnium gestorum in Curia Archiepiscopali indulta cum opportunis præservationibus*, e l' assoluzione del Rettore dalle censure *cum reincidentia*; Dal che conoscendo il Cardinale Arcivescovo quanto abbonamento erano per aver le ragioni di detto Luogo, fè, che si avocasse la causa dal Tribunale dell' Auditor Camerale, e si rimettesse alla Sagra Congregazione del Concilio, non cessando fra tanto, che pendea la Lite di vessare nuovamente esso Luogo sull' intervento nella Processione di Maggio dell' anno 1725.; Per il che

fu;

furono forzati quei Governatori privar l' uso di detto Luogo, chiudendo il tutto giacchè usar non poteasi, secondo il pattuito nella fondazione; Trattatasi la Causa in Sagra Congregazione dopo molte, e varie discussioni, finalmente *a 10. Decembre del 1726. fu decisa contro il sudetto Arcivescovo*, al quale perchè allora presente trovavasi in Roma, volle la S. Congregazione prima di publicar la Sentenza practicar seco lui convenienza, affinchè egli stesso cedesse alla Lite. E per darle tempo a deliberare, differi fra tanto, *dilata post Epiphaniam*. In questo mentre con motivo di attendere nuove Scritture da' suoi Archivii, il nomato Arcivescovo fè dilatare la riproposizione della Causa appuntata già per *li 26. Gennaro del 1727., sino 3. Febraro detto*, ed in questo tempo divertendosi dalla Congregazione, estorse per mezzo d' impegni sopra le sue sole rappresentanze fondato, un Breve del Papa, quanto in vero non creduto, altretanto improviso, col quale avocando a se stesso la Causa ordina l' intervento di detto Clero alle Processioni. Ma perche il detto Pio Luogo di S. Angelo ha la sorte di esser protetto dalla Maestà Vostra, la medesima fin dall'anno 1725. avendo incaricato al Cardinal Cienfuegos Cesareo Ambasciatore in Roma, acciò a Nome Augustissimo vivamente protegesse detto Pio Luogo, e le di lui ragioni. Perciò saputosi dall'Ambasciatore sudetto la strana nuova del Breve concesso, effetto non respettato dalla sua efficacia, non lasciò di far subito gravissime doglianze in nome della Maestà Vostra con il Cardinal Segretario de Brevi, quale riportando il tutto al Pontefice, il medesimo mostrò voler dar rimedio alla trascorsa irregolarità, e chiamando a se il Segretario della Congregazione, dal medesimo intesa la ragione assistè al detto Luogo, e che l'Arcivescovo era stato quello, che avea nel modo espressato dilatato la Causa già votata, e non la Piazza di Nido, inclinasse a concedere altro Breve a favore del Clero di S. Angelo, permettendole per grazia (ciò che per giustizia l' aspetta) l' essenzione delle Processioni. A simil rimedio l' Ambasciatore Cesareo replicò, anzi si oppose con far capire a S. Santità, che la Maestà Vostra non era per ricever grazia, ma bramava solo, che la Causa per le vie regolari del giusto avesse il suo esito. E rinovando similmente acri querele verso la Congregazione, questa quasi offesa, che il Papa l' avesse tolta la Causa, inviò a Sua Santità il Cardinal Prefetto, quale non riportò altro, che la sola speranza di volervi Sua Santità riflettere, e di poter' avere la libertà di far seguire il giudizio della Congregazione. Strap-

pato come sopra il Breve sudetto partì velocemente per Napoli il Cardinal Arcivescovo, credendo anche in simil guisa ottenere il Regio *Exequatur*, ma ne restò deluso, mentre prevenuto dalla attenzione dell' Ambasciatore quel Vice Rè, il medesimo non diede effecuzione al Breve. E se bene la Maestà Vostra non abbia sin'oggi giammai desistito con più, e più ordini tanto all'Ambasciatore nominato diretti, acciò S. Santità vigorosamente trattasse di far ridurre detto Breve *ad jus, & justitiam*, quanto al Vice Rè di Napoli, perche non fosse per dar l'*Exequatur* al medesimo Breve, e che s' insinuasse al detto Cardinal Arcivescovo, non essere dell' approvazione Cesarea, ch' egli abbatter tentasse I diritti, che competono al luogo di S. Angelo a Nido per vie sì irregolari, quanto le ragioni communi devonsi trattare, e decidere per il camino diritto del Giudizio; Pure la durezza grande del detto Arcivescovo in non volersi ridurre alla somma Bontà del Pontefice, che era per non disgustare detto Porporato, ora perche stima (ancorchè trattasi di Giustizia) mancare alla puntualità della parola datagli di non revocar detto Breve, fa che persista, e si accresca tuttavia il pregiudizio gravissimo de Vassalli di Vostra Maestà, per non poter questi godere degl' utili, e Benefizj di detto Pio Luogo, che da tanto tempo vedesi oppresso forzato a tener chiuso, e Chiesa, & Ospedale, e Libraria unica in quella Città per il bene del Publico. La Giustizia della presente causa chiara al Mondo tutto, e perche tale dalla Maestà Vostra anche conosciuta, perciò ha avuto la sorte di potersi ricovrar sicura sotto l' ombra della Beneficenza Cesarea Protezione, colla quale ancorchè sin' ora siano state indietro le vaste idee del proceder contro dell'Arcivescovo; Pure perche dall' addormentato sistema, in cui ritrovasi sempre più crescendone inesplicabili li pregiudizj espressati, e scorgendosi non meno quanto resti lesa la Cesarea rappresentanza dalla Maestà Vostra, già che a vista di essa il nomato Cardinal Arcivescovo, in vece di soggettarsi contento al dovere, non solo con gli accennati passi irregolari divertita la Causa dal giusto Foro, *ne ha strappato il Breve Clandestino* non intese le Parti, ma anche al sapersi da esso quanto l'Ambasciatore Cesareo in nome della Maestà Vostra abbia operato in Roma, e della insinuazioni fattegli dal Vice Rè di Napoli, si è sempre andato schermando, e con promessa di non servirsi del Breve or che averebbe addotte sue ragioni a Piedi Cesarei, il che non ha sin' ora eseguito; Perciò li Supplicanti ricorrono di nuovo al Trono Augustissimo supplicando umilmente

te

te la M. V. C. C.; che riflettendo all'oprato fin'ora dall' Arcivescovo, il di cui animo chiaramente si dà a conoscere quanto sia lontano dal voler soggiacere alla piissima brama di Vostra Maestà; che per difesa del giusto con tanto amore hà fatto palese, ed a' pregiudizj notabili del Pio Luogo; si degni accorrer potente al riparo, acciò ravvivandosi con Cesarei Ordini l' animo dell' Ambasciatore in Roma, il medesimo sia per usare tutto lo sforzo per muover la mente Santissima del Pontefice a finirla pur una volta, riducendo l' affare a Giustizia; ed unitamente al Vice Rè di Napoli dare Ordini rigorosi, affinchè con effetto, secondo l' ordine di Vostra Maestà de 2. Agosto 1729., che giammai è stato eseguito, consegnando alla Piazza di Nido copia autentica della risposta datale dall' Arcivescovo, colla quale disse, non volersi servire del Breve, possi ridurre, e piegare il nomato Arcivescovo a non voler più ostinatamente schermirsi dal giudizio della S. Congregazione, ed a seguire con ciò il desiderio giustissimo della Maestà Vostra, che come Pietosissimo Principe, e Padre de suoi Vassalli brama solo il sollievo degli oppressi, il che &c. = *Don Emanuel Carreras* = Vist su instantia, hè venido en qua se renueve mi citad Real Orden; y en consequenzia de ello os encargo y mando, que a thenor del preinserto Despacho promovais las razones de la Plaza suplicante en la controversia pendiente con el Cardenal Arzobispo de essa Ciudad, y cumplais quanto ex el sè contiene, y està prescrito; tanto por lo que mira a los Ofizios, que con dicho Cardinal Arzobispo se ofreceran pasar, quanto a que se entregue a la Plaza de Nido copia authentica del Villete, con que el Cardinal de Althann communicò al Colateral la promesa, que en Voz le hizo el mismo Arzobispo, puer es mi voluntad, que en todo tenga la mas extera observantia dicho Despacho, y de averlo executado me darelacuente. De *Vienna à* 19. *de Marzo de* 1729. = Yo el Rey = Con Sennales de Conf. *Bermudez de la Torre Secretario.* = Executado en 2. de Mayo de 1729. C

Es copia sacata de la que se conserve en el Archivio de la Secretaria de la Real Camera de Santa Clara, y para que conste donde combegna, doy la presente yo subscrito Criado de Su Maestad (que Dios guarde) firmada de mi mano, y sellada con el sello Real de Officio de la Enunziada Secretaria. Napoles y Agosto 31. del anno 1741.

Jacinto Ydalgo Regio Archivero.

Loco ✝ Sigilli.

En papel de 2. del corriente dice V. S. de haver propuesto en D

D 5 el

el Colat. de a quella mannana un Real Despacho del mes de Octubre de esto anno, con que sobre la representacion hecha tocante a la memoria presentada por el Embasador de Francia conducente al punto de Jurisdicion del Hospital, e Yglesia de S. Angel, y S. Andres a Nido, con el Sennor Cardinale Arzobispo de esta Ciudad, cuja representacion contiene dos partes, una acerca de las claras razones, que asisten a dha Yglesia en la causa jurisdicional, que pende en Roma ante la Sacra Congregacion del Concilio, entre el Cardinal Pignatelli, y la Plaza de Nido, y la otra sobre poder uno los Cursores del Rector de dha Yglesia, ir armados con armas cortas; Ha resuelto S. M. C. C. encargar al Cardinal mi Sennor, que con el Colat. este muy atento, y à la mira para *de negar in qualquier tiempo el Exequatur al Breve*, que pueda presentar al Signor Cardinal Arzobispo consecutivo al decreto absoluto del Papa, en la forma, que lo previno con Despacho de 30. de Marzo del anno presente, ordenando que simbre que la Plaza de Nido hiziere instanzia para pasar con el Cardinal Arzobispo los oficios, en la forma, que està prescripto lo execute, y en quanto al punto de la facultad, que pretende tener el Rector, y Clero de dha Yglesia, y Hospital, paraque sus Cursores, y Familiares traygan armas prohividas, se digna S. M. C. C. que solo se les guarde puntualmente el Privilegio, que gozan a tenor de lo resulto, y mandado el anno 1720. con Despacho de 31. de Agosto sobre instantia del Sennor Cardinal Virrey antecesor en estos cargos. Y que visto el menzionado Real Despacho de 30. de Marzo de este anno, con que sobre el assumpto se dignò mandar S.M.C.C. que por uno de los Sennores Regentes se insinue al Sennor Cardinal Pignatelli, *que nunca podrà ser de su Real agrado que por medios tan irregulares, y estranos se intente avaler la razon de la Plaza de Nido*, como assi mismo reconocido un Memorial de los Diputados de la Plaza de Nido, que de los Governatores de S. Angelo a Nido de esta Capital tocante al asumpto.

Ha parecido que se execute, que por execucion de los ordines de S. M. que respecto a la istanza de la Diputazion de la Plaza de Nido, se complacerà Su Eminenza de destinar uno de los Sennores Regentes assi como lo prescrive S. M. en la cedula de los 30. de Marzo a passar los oficios con el Sennor Cardinal Arzobispo, que Su Eminenza me manda decir a V. S. se conforma con el sentir del Colat., que destinarà Regente para que passe los oficios còn el Sennor Cardinal. Dios guarde a V. S. Palazio a 7. de Dizlembre de 1726.

1726. = El Conte de Peyri .= Sennor Secretario del Reyno.

Es copia sacada de la original respuesta que Su Eminenza higo al apuntamento del anulado Colateral, y para que conste donde combegna, la doy firmada de mi mano, yo subscripto Criado de Su Maestad (que Dios guarde) y sellada con el sello Real de la Secretaria de la Camera Real de S. Clara. Napoles y Agosto 31. del anno 1741. = Jacinto Ydalgo Regio Archivero.

Loc. ✝ Sig.

En papel de 2. del corrente dice V.S. de haver propuesto en Colateral de aquella manana un Real Despacho expedido en Vienna a 30. de Marzo de este anno, con que sobre lo representado por parte del Cardinal Cienfuegos en consequencia de le que le astava prescripto tocante a la serie de la controversia entre el Arzobispo Cardinal Pignatelli, y la Yglesia, y Hospital de S. Angelo a Nido de esta Fidelissima Ciudad, se digna mandar S. M.C. C. que con ese consexo Colateral, este el Cardenal mi Sennor muy a la mira para de negar el *Exequatur* al Breve, que se presentare consecutivo al Decreto, que eita absoluto expedito por el Papa, y que por uno de lor Sennores Regentes de este menzionando Consexo (tractada en el antes la materia) se insinue al Cardenal Pignatelli, que *nunca podrà ser de Su Real agrado, y aprovacion, que por medios tam irregulares, y estrannos se intente abatar la razon de la Plaza de Nido*, quando deve conoscere, y decidirse, la que tubiere cadauna de las partes por la via ordinaria del Juicio que pende, y que se acordò que se execute, y que en la relacion que està ordenada hacerse a S. M. se anada tambien la que se ha discurrido en vista de este expressado Real Despacho: Y Su Eminenza me manda decir a V. S. se conforma con el sentir del Colateral. Dios guarde à V. S. Palacio a 10. de Marzo 1726.

El Conde Peyri = Sennor Secretarlo del Reyno.

Es copia copia sacada dela original respuesta que Su Eminenza hizo al apuntamento del Colateral, y para que conste donde combenga, doy la presente yo subscripto Criado de S.M. (que Dios guarde) firmada de mi mano, y sellada con el Real Sello de la Secretaria de la Camera de Santa Clara. *Napoles y Agosto* 31. *del anno* 1741,

Jacinto Ydalgo Regio Archivero.

Loco. ✝ Sig.

NUM. XXVII. Copia &c. ⁊ Dice V. S. en papel de 19. del expirante, que la lectura del Colateral de aquella mannana sirviò el memorial, que incluhie, con que los Diputados de la Plaza de Nido, y los Governadores de la Yglesia, y Hospital de S. Angelo a Nido de esta Ciutad solicitan se digne el Card. mi Sennor destinar uno de estoSennoresRegientes para que haga la embasada a este Sennor Cardenal *Arzobispo* sobre quanto esta prescripto por S. M. C. C. tocante a las notorias controversias juristdizionales, que vierten los Suplicantes, y la Corte Arzobispal a fin que quedando libre la misma Yglesia, y Hospital de las *opresiones*, que les infiere la menzionada Corte, pueda egerzer sus obras pias en aumento del Culto Divino; Haviendo parecido, que en execucion de los referidos ordenes de S. M.C.C. con los quales està prescripto, que a qualquiera petizione de la Plaza de Nido se passe un tal oficio con el Sennor Cardenal Arzobispo, puede servirse Su Eminenza de destinar el Regiente, para el efecto citado, a si como tambien se complacio de prometer en respuesta del apuntamiento de los dos del presente mes de Diziembre, y en su respuesta me manda Su Eminenza decir a V. S. que al tiempo di dar las Pasquas al Sennor Cardenal Pignatelli ha passado los oficios con el mismo, insinuandole quanto ya prescripto S.M. en su Real Despacho, *quien le respondio, que era buen Vassallo de S.M. y amante Pastor de sus Ovejas, que la causa se hallava introducida en la Sacra Congregacion del Concilio, no a ynstancia suja, sino de la Plaza de Nido, y que sibien obtuvo Breve de Su Santitad*, NO SE HAVIA VALIDO DE EL, NI SE VALDRIA JAMAS; Y el dia despues embio a Su Eminenza el incluso papel en respuesta. D. guarde a V. S, Palacio a 31. *de Diziembre de* 1726 ⁊ *El Conde Peyrì* Sennor Secretario del Reyno ⁊ Es copia Sagada de su original respuesta que Su Eminencia hizo al dismitido Colateral, y paraque conste donde combegna, la doy firmada de mi mano, yo subscripto criado de Su Maestad (que Dios guarde) y sellada con el Real Sello del oficio de la Secretaria de la Camera Real de Sancta Clara. *Neap. y Agosto* 31. *del anno* 1741.

Diploma cl. me. Card. de Althann ad Collaterale Consilium cum responso EmiPignatelli de non utendo Brevi extorto a sa. me. Benedicto XIII.

A *Responsum Emi Pignatelli de nõ utendo Brevi à Benedicto XIII. obtento.*

Jacinto Ydallgo Regio Archivero.

Loco ✠ sigilli.

En

En papel de 9. del corrente dice V. S. de aver propuesto en el Colateral de aquella mannana, y con la intervencion del Sennor Regiente Presidente del S.C. mi villete de 31. del caydo responsivo al apuntamiento de los 19. del dicho mes, en que sobre el Memorial que me se remitio de los Diputados de la Plaza de Nido, y los Governadores de la Yglesia, y Hospital de S. Angelo a Nido de esta Ciutad solicitando se dignase el Cardenal mi Sennor de destenar uno de esos Sennores Regentes, para que hiziesse la embasada a este Sennor Cardinal Arzobispo toccante a quanto està prescripto por S.M.C.C. concerniente a las notorias controversias jurisditionales, que vierten al narrado Sennor Cardenal Arzobispo, se disò que en execucion de los ordenes de S. M. podia servirse Su Eminencia de destinar uno de los Sennores Regientes para el dicho efecto, segun el complacio prometer en respuesta del apuntamiento de los dos del enunziado mes de Diziembre, en el qual previene a V.S., que haviendo Su Eminencia con la ocasion de dar las Pasquas al Sennor Cardenal Pignatelli, passando con este los oficios, insinuandole quanto ha prescripto S.M. en su Regal Despacho, le respondio *era buen Vassallo de S.M.*, *y amante Pastor de sus Ovejas*, *que la Causa se hallava introducida en la Sac. Congregagion del Concilio*, *no a istanza suya*, *sino de la Plaza de Nido*, *y que si bien obtuvo Breve de Su Santitad*, *non se havia valido de el*, *nì se valdria jamas*; Haviendo el dia despues embiando el Sennor Cardenal Arzobispo, en respuesta el Papel, que le remiti; Haviendo parecido que Su Eminencia se puede servir de ordenar que se passe el todo a la soberana noticia di S.M.C.C. y Su Eminencia me manda decir a V.S. se conferma con el sentir del Colateral. Dios guarde a V.S. Palacio *à 16. de Henero de* 1727. = = *El Conde Peyri* = Sennor Secretario del Reyno.

B
Idem responsũ Emi Pignatelli de non utendo Brevi Benedicti XIII.

Es copia sacada de su original respuesta, que Su Eminencia hizo al anulado Colateral, y para que conste donde combenga, la doy firmada de mi mano, yo subscripto Criado de Su Maestad (que Dios guarde) sellada con el Real sello della Secretaria de la Camera Real de Santa Clara. *Napoles y Agosto* 31. *del anno* 1741.

Jacinto Ydalgo Regio Archivero.

Loco ✠ sigilli.

Sa-

NUM.XXVIII. *Relatio Emi de Althan ad Carolum VI. Imperatorem cum responso Emi Pignatelli quoad non usum d.Brevis.*

A

Sacra Cattolica, *e Cesarea Maestà*.

Con suo Real dispaccio del mese d'Ottobre dell'anno passato si compiacque V. M. C., e C. prevenirmi essersi veduta una rappresentazione di me fattale col Collaterale in data de 21. *Maggio* informando sopra il contenuto di una memoria presentata alla Maestà Vostra dall' Ambasciadore di Francia sopra al punto della Giurisdizione dell' Ospidale, e Chiesa di S. Angelo a Nido con questo Cardinal Arcivescovo, e di nuovamente ordinarmi, che col Collaterale stassi su la mira *per negare in qualunque tempo l'Exequatur al Breve*, che potesse presentarsi dal Cardinal Arcivescovo, consecutivo al decreto assoluto del Papa, nella stessa forma, che si era compiaciuta prevenirmi con altro dispaccio delli 30. di Marzo antecedente, e che quantunque non avessi io rappresentato di aver sospeso col Cardinal Arcivescovo di passar l' ufficio incaricatemi col Regal Dispaccio sulla considerazione, che poteva darsi questo passo, quando dal Cardinale si presentasse il Breve, mi ordinò, che non ostante questa riflessione, a qualunque istanza della Piazza di Nido passassi l' ufficio sudetto ne termini prescrittemi, e che in quanto al punto della facoltà pretesa dal Rettore del Clero della sudetta Chiesa, ed Ospedale, affinche a suoi Cursori, e Famigliari fosse permesso l'uso dell'armature proibite, non ostante i motivi da me espressati in detta mia umile Relazione, per poter permettere, o dissimulare, che sino al numero di cinque inclusivi il Carceriere, usassero di tali armi, non stimava conveniente la Maestà Vostra di condescendere a questo arbitrio per gli abusi, e conseguenze pregiudiziali, che porterebbe; incaricandomi in fine, che si osservasse loro puntualmente il Privilegio, che godono al tenore del risultato con Regal Dispaccio delli 31. Agosto 1720., avendo io dunque per esecuzione di questo suo Cesareo Regal prescritto rimessa la Real Cedola nel Collaterale, nel medesimo fu veduta sotto il dì 2. di Decembre del 1726., e nello stesso tempo fu anche letto Memoriale della Piazza di Nido, facendo istanza, perche si passasse l' ufficio consaputo con questo Cardinale Arcivescovo, onde si appuntò, che per essecuzione degli ordini della Maestà Sua, e stante la istanza della Deputazione si destinasse da me uno de Regenti a passare l'uffizio sudetto; quale appuntamento mi fu replicato in data delli 19. Decembre sopra nuovo ricorso fattomi in Collaterale dalla stessa Piazza di Nido. Ed essendomi lo portato dal Cardinal Arcive,

civescovo in occasione delle Feste del Santo Natale; stimai adempir'io col medesimo questa parte, incaricandogli ciò, che la Maestà Sua mi avea incaricato nel suo Real Dispaccio, a che il Cardinale rispose, *che egli era buon Vassallo della Maestà Sua, ed amante Pastore delle sue Pecorelle. Che la Causa si trovava introdotta nella Sagra Congregazione del Concilio non già a sua istanza, ma della Piazza di Nido, e che quantunque avesse ottenuto Breve da Sua Santità, non se n'era però avaluto, ne mai se ne sarebbe servito.* Partecipai con suo biglietto delli 31. *Decembre* questa risposta del Cardinale al Collaterale, rimettendosi nel medesimo tempo la risposta in scritto, che il medesimo Cardinal Arcivescovo mi aveva fatto pervenire il giorno susseguente; Ed essendosi l'uno, e l'altro visto nel Collaterale delli 9. *di Gennaro* di questo anno si appuntò, che si passasse il tutto alla Suprema Notizia di Vostra Maestà Cesarea, e Cattolica, al quale appuntamento essendomi io uniformato, mi dò l'onore di umilmente adempire col Collaterale Consiglio; *ingiungendole anche copia dell'accennata risposta del Cardinale Arcivescovo*, affinchè la Maestà Vostra nella piena intelligenza di tutto possa risolvere, quel che le parrà più opportuno, e nostro Signore Iddio, &c. *Napoli* 29. *Maggio* 1727.

B *Responsum Emi Pignatelli, de non utendo antedicto Brevi.*

Es copia sacada de su minuta original, que se conserva en el Archivio de la Secretaria de la Real Camera de Santa Clara, y para que conste donde combenga, doy la presente yo subscripto criado de Su Maestad (que Dios guarde) firmada de mi mano, y sellada con el Sello Real de Oficio de la Secretaria.

Napoles y Agosto 31. *del anno* 1741.
Jacinto Ydalgo Regio Archivero, &c.
Loco ✱ Sigilli.

NUM. XXIX. *Possessio tradita eisdem Nobilibus per hæredes cum assignatione mansi.*

Fidem facio ego infrascriptus Joseph del Gecco Secretarius Rationalis, & Archivarius Ecclesiæ, & Hospitalis SS. Angeli, & Andreæ ad Nidum, qualiter perquisito Archivio dictæ Ven. Ecclesiæ, & Hospitalis, inter alias scripturas reperitur in carta membrana descriptum subsequens Instrumentum tenoris sequentis videlicet. *Quod anno Millesimo quatringentesimo vingesimo octavo die verò sexta Julii Neapoli*. Galeottus de Raynaldo Regius Notarius coram Judice, & Testibus ad hoc subscriptis, & vocatis condidit subscriptum Instrumentum, asserens, quod in unum congregatis

gatis Magnificis Egregijs, & Nobilibus Sedilis Nidi in d. Sedili pro majori parte, ut dixerunt, & coram etiam constitutis *D.Joannello de Brancaciis, & D.Paulo de Brancaciis militibus Neapolitanis fratribus carnalibus Nepotibus, & hæredibus, ac Testamentariis Rmi Raynaldi S.Rom.E.Diaconi Cardinalis*, assignaverunt, & corporaliter tradiderunt dictis Nobilibus quoddam Hospitale cum quadam Cappella cum d.Hospitali conjuncta, quæ non est picta, nec est vitrum in fenestris sub vocabulo SS.Angeli, & Andreæ de novo construct.& ædificat. per ipsum D. Cardinalem *de propiis bonis ipsius D.Cardinalis*, ut dixit sit. in d. Platea Nidi, ubi dicitur *lo largo*, non servando per ipsos D.Joannellum, & D.Paulum nullum Jus, nec actionem in dd. Cappella, & Hospitali, nisi in signum recognitionis fundationis, torciam unam de cæra dandam per Magistros d. Cappellæ, & Hospitalis, qui pro tempore erunt, libræ unius in die S. Michaelis Archangeli dicto D. Paulo, & hæredibus, & successoribus suis in perpetuum, & existentibus dd. Nobilibus intus dictum Hospitale coram dd. Notario, Judicibus, & Testibus, ipsi Dominus Joannellus, & D. Paulus nominibus quibus supra, dederunt, & assignaverunt claves dd. Cappellæ, & Hospitalis Militi Domino Militiæ Carraphæ, tanquam uni ex quinque d. Sedilis Nidi nomine, & pro parte aliorum Nobilium, qui statim elegerunt in Gubernatores ad regendam, & gubernandam dictam Ecclesiam, & Hospitale cum omnibus suis bonis habitis, & habendis, Milites D. Marinum Brancacio, & Henrichellum de Laberto. Et deinde dicti Magistri cum d. D. Paulo, & D. Joannello de Brancaciis coram præfatis Notario, Judice, & Testibus continuatis actibus, & non divertendo ad alios actus extraneos; Statim, & incontinenti se contulerunt ad capiendam possessionem *infrascriptorum stabilium propriorum supradicti D.Cardinalis* assignatorum ad opus, & substentationem perpetuam dd. Cappellæ, & Hospitalis, *Et primò* ad quasdam Domos sitas in Platea S. Mariæ, ubi dicitur à capo de Plazza. *Secundò* ad quasdam alias Domos sitas in dicta Platea S. Mariæ consistentes in membris desuper, & desuptus. *Tertio* ad quasdam alias Domos sitas in Platea Ruggię Franciscę. *Quarto* ad quasdam alias Domos sitas in Rua novella. *Quinto* ad quasdam alias Domos sitas in prædicta Rua Francisca. *Sexto* ad quasdam alias Domos etiam sitas in d. Rua Francisca. *Septimo* ad quasdam alias Domos ibidem sitas cum uno Furno. *Octavo* ad quasdam alias Domos cum Vitreria consistentes in diversis membris sitas in Rua Francisca prædicta. *Nono* ad quandam

tertiam

tertiam partem cujusdam aliæ Vitreriæ sitas in d.Rua Francisca. *Decimo* ad quasdam alias Domos sitas in d.Rua Francisca consistentes in diversis membris cum Panetteria. *Undecimo* ad locum ubi recolligitur Gabella panis quindorum, & mandaverunt Francisco de Zucca de Neapoli Gabellotto, quod redditus d. Gabellę deinceps annuatim debeat respondere dd.Magistris supradictę Cappellæ,& Hospitalis. *Duodecimo* ad quasdam alias domos cum diversis membris sita in Foro magno ubi dicitur *la congiaria.Decimo tertio* ad quasdam alias Domos,& Apothecas simul conjuctas sitas in Rua Aurifrabrorum. *Decimo quarto* ad quasdam domos cum duabus apothecis Aurifabrorum sitis in Rua prædicta. *Decimo quinto* da quasdam alias Domos cum furno, seù Panetteria sitas in Platea Portus juxta suos fines fusius in dicto Instrumeuto descriptos, de quibus omnibus cæperunt corporalem possessionem pacificè, & quietè mandantes d.D. Paulus,et Joannellus singulis pensionariis dictarum Domorum, Apothecarum, et aliarum prædictarum, ut supra, quod deinceps respondere deberent dictis Magistris præsentibus, et successivè futuris in perpetuum, & ulterius d.D.Paulus,& Joannellus assignaverunt dd.Magistris *quamdam Terram modiorum decem, & septem arbustatam, & vitatam* sitam in Villa Afragolæ juxta fines descriptos, ut possent capere corporalem possessionem dictæ terræ ad eorum libitum. De quibus omnibus præfati Notarius, & Testes condiderunt supradictum Instrumentum, seu Instrumenta publica ad cautelam uniuscujusque earum Partitum, & d. Notarius suo signo solito signavit cum subscriptione Judicis ad contractus, & Testium, prout hæc, & alia apparent in Instrumento supradictio manu supradicti Notarii, cui me refero. Et in fidem &c. *Neapoli die* 13. *mensis Octobris* 1725.

Ego Joseph del Gecco Secretarius Rationalis, & Archivarius fidem facio ut supra &c.

Sequitur legalitas in forma.

NUM. XXX.

Assignatio facta a dd. hæredibus quamplurium stabilium ad hunc effectum emptorum pro Ecclesia, & Hospitali S.Angeli.

Fò fede io sottoscritto Secretario, Razionale, & Archivario della Ven. Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo ed Andrea a Nido, come perquisito il stipo terzo di detto Archivio,dove stanno l' Istromenti reassunti in Carta Pergamena di compre fatte a beneficio di detta Chiesa, & Ospedale, trovo l' Istromento signato col num.32.,che a 20.di Ottobre 1428. Paolo Brancaccio Nepote, & Erede del quondam Cardinal Rinaldo Brancaccio Fondatore, e il Signor Marino Brancaccio, & Erichello Lamberto Governatore di S.Angelo

gelo comprerono a beneficio di detta Chiesa ; e Spedale nella Villa di S. Anastasia pertinenze di Somma una terra di moja tre arbustata, e vitata per mano di Notar Galioto di Rinaldo di Napoli.

Di più l'Istromento signato col numero centesimo dove a 22. Agosto 1430. detto Signor Paolo Brancaccio Nepote, ed Erede del detto Cardinal Rainaldo Fondatore con li Signori Governatori Fusco Brancaccio, ed Errico Dentice comprorno a beneficio di detta Chiesa, e Spedale moja 12., e quarti 2. di terra arbustata, e vitata, dove si dice Calasbro per mano di detto Notaro.

Ed a 31. *Decembre di detto anno* 1430. come dall' Istromento signato nel num. 147. altre moja 23. di Territorio sito a Mileto per mano di detto Notaro.

Ed a 21. *Novembre* 1432. l' Istromento signato col numero 121. detto Signore Paolo Brancaccio Nepote, & Erede ut supra colli Signori Governatori Antonio Brancaccio, & Errichello Lamberto comprorno a beneficio di detta Chiesa, e Spedale alcuni pezzi di Terre site nelle pertinenze di Somma per mano di detto Notaro: questo, ed altro più chiaramente appare dalli detti Istrumenti, alli quali mi riferisco, & in fede &c. ho sottoscritto detta fede di mia propria mano:

Napoli 11. *Gennaro* 1726.

Giuseppe del Gecco Razionale, Secretario, & Archiviario.

Testor ego Agnellus Rosano de Neapoli supradictam subscrptionem esse factam propria manu supradicti Magnifici Josephi del Gecco, ipsumque esse talem qualem se facit. Et in fidem ego prædictus Angellus Rosano de Neapoli Actualis Notarius Ven. Ecclesię, & Hospitalis S. Angeli ad Nidum signavi requisitus &c.

Loco ✻ Signi.

A

Aliæ largitiones factæ à dd. de Brancaciis Ecclesiæ, & Hospitali S. Angeli, & Andreæ ad Nidum.

Fò fede io sottoscritto Razionale Secretario, & Archivario della Ven. Chiesa, ed Ospitale di S. Angelo, & Andrea a Nido, come perquisito il secondo Libro delle conclusioni di detta Chiesa, e Spedale, trovo, come il quondam D. Antonio Brancaccio Duca di Lustri Cavaliere della Famiglia Brancaccio della Casa del quondam Rinaldo Cardinal Brancaccio Fondatore lasciò Erede detta Chiesa, e Spedale, con condizione, che delli frutti provenienti da' suoi stabili, & annue entrade se ne celebrassero per la metà tante Messe perpetue per l'anima sua, e de' suoi Antecessori, e l' altra metà andasse in beneficio di detta Chiesa, a Speda-

le

le di S. Angelo, quali frutti di detta Eredità, secondo la detta conclusione appare, ascendono a duc. 770. in circa, per lo che, come appare da detta conclusione, ne stanno stabilite cinque Cappellanie perpetue per duc. 385. col jus di Sagrestia, secondo la sua volontà, e l'altri annui duc. 385. si spendono a beneficio di detto Pio Luogo a disposizione dell'Illustrissimi Signori Governatori, come tutto appare dal suo Testamento, e conclusione sudetta, che in detto Archivio per me si conserva, alla quale &c., in fede di mia propria mano mi sono scritto, e firmato &c. *Dato in Napoli li* 11. *Gennaro* 1726.

Giuseppe del Gecco Razionale, Secretario, & Archivario &c.

Sequitur recognitio manus in forma.

B

Donatio Bibliothecæ facta a fel. rec. Card. Francisco Maria Brancatio ad publicā commoditatē, & quæ est in Civitate Neapolis unica, & singularis.

Fidem facio Ego infrascriptus Joseph del Gecco Secretarius, Rationalis, & Archivarius Ven. Ecclesię, & Hospitalis SS. Angeli, & Andreæ ad Nidum qualiter perquisito Archivio dictę Ecclesiæ, & Hospitalis inter alias Scripturas, quæ in dicto Archivio conservantur, reperitur subscriptum Instrumentum in carta bergamena reassumptum ad formam Libri Dotationis, seu Fundationis publicæ Bibliothecæ Brancaccię sitæ in dicta Ecclesia, cujus tenor pro faciliori facti explicatione fuit vulgariter loquendo assertum, *& descriptum per Notarium Januarium de Grisi de Napoli, & est tenoris sequentis, videlicet.*

Come l'anno 1682. a 5. di Settembre l'Eminentissimo Stefano Prete, e Cardinal Brancaccio nel suo ultimo Testamento rogato per mano di Notar Polidoro de Polidoris di Viterbo per un Capitolo a parte dichiarò la volontà della bon. mem. del Cardinal Francesco Maria Brancaccio suo Zio, esser stata, che la Libraria che teneva in Roma nel suo Palazzo, dopo la morte d' esso Cardinale Stefano pervenisse intieramente nella Chiesa di S. Angelo a Nido di Napoli, con questo, che l' Illustrissimi Signori Governatori ponendola tutta in un luogo, la facessero custodire da un de'Cappellani della medesima Chiesa a pubblico commodo per memoria di detto suo Zio, e publiche commodità. Quale disposizione volendo fare eseguire il Generale Don Giuseppe Brancaccio Nepote, e Fratello respectivè di essi Signori Cardinali, e considerando, che poco, o nulla sarebbe giovato il trasportare detta Libraria in detta Chiesa, quando con effetto non fosse quella esposta a publico commodo, e provista de suoi Custodi trattenuti con qualche annuo assegnamento per le loro fatiche. Perciò a' 11. Decembre 1686. esso Generale Don Giuseppe per ma-

C

Dotatio ejusdem Bibliothecæ facta à Generali Josepho Brancatio nepote dicit Card. in duc. 18. mil.

no

no di detto Notar Grisi in esecuzione della disposizione di detti Signori Cardinali Zio, e Fratello, e per il desiderio di vedere stabilita detta Libraria in detta Chiesa, e Casa di S.Angelo a Nido di Napoli dell'Illustrissima sua Famiglia, e prima di tutto in onore di Dio, e di detto S.Angelo, donò per titolo di donazione mera, pura, semplice, ed irrevocabile a detta Chiesa, e Casa di S. Angelo dell'Illustrissima sua Famiglia, e per esso all'Illustrissimi Signori Governatori *pro tempore* sopra beni stabili, e che sotto il nome de'beni stabili si comprendono, come censi, annue entrate, &c. descritti uno per uno in detto Istromento, al quale, &c. ascendenti alla summa *di docati diciotto mila in circa di capitale*, con peso, che dalla rendita di quelli, che ascende a docati settecento cinquanta quattro annui, si pagassero in primo luogo duc. 150. al Cappellano Bibliotecario, ducati 64. al Cappellano Sotto-Bibliotecario, e ducati 36. al Scopatore; Ed in secondo luogo si spendessero ogn' anno duc. 100. per mantenimento, ed augumento di detta Libraria in compra di Libri nuovi d'ogni scienza, e di rifezione di quelli che fussero consumati; Ed il di più restasse per una metà in beneficio di detta Chiesa, e Casa di S. Angelo a disposizione de'Signori Governatori, e per l'altra metà se ne celebrassero tante messe per l'anima di esso Fondatore, di detti Eminentissimi Cardinali, Monsignor Emanuele Priore, e Generale Fra Giuseppe Brancaccio suo Zio de' loro Maggiori, e Congionti, e per quelle che sono abbandonate in detta Chiesa di S.Angelo. Con condizione però, e patto espresso, che la deputazione de' Cappellani, Bibliotecario, e sotto Bibliotecario spettasse solamente al Governatore Brancaccio *pro tempore* di detta Chiesa, e Casa di S. Angelo, *come Juspatronato dell'Illustrissima sua Fameglia, fondata dal quond. Cardinal Rainaldo Brancaccio*, con convocare altri quattro Illustrissimi Signori Cavalieri li più vecchi della detta sua Illustrissima Fameglia Brancaccio, che si troveranno in Napoli, colla potestà di poter ammovere detti Cappellani, Bibliotecario, e Sotto-Bibliotecario, e deputarne altri ad ogni loro volontà, e piacere, come il tutto appare dall'Istromento sudetto in carta bergamena stipulato, signato, e sottoscritto per il sudetto Notar Gennaro di Grisi, al quale *in omnibus* s'abbia relazione &c., ed in fede &c. me propria manu subscripsi, &c. Neap. die 11. mensis Januarii 1726.

Joseph del Gecco Rationalis, Secretarius, & Archiviarius.

Sequitur recognitio manus in forma.

Per

Per me sottoscritto Razionale, Archivario, e Segretario della Venerabile Chiesa, Biblioteca, ed Ospedale di S.Angelo a Nido di questa Città di Napoli, si fa fede, come perquisiti li libri, e Scritture di detto Pio Luogo, che per me si conservano, trovo, che tutte le rendite provenienti da'Palazzi, Case, Arrendamenti, Censi, ed annue entrade, che si corrispondono a detta Chiesa, Biblioteca, ed Ospedale, sono state lasciate respettivamente dal Cardinal Rinaldo Brancaccio Fondatore, Francesco Maria, e Stefano Cardinali Brancaccio, D. Gio: Battista Brancaccio, D. Antonio Brancaccio Duca di Lustri, D. Ottavio Brancaccio di Gio: Battista, altro D. Gio: Battista Brancaccio, D. Orazio, e Don Giovanni Geronimo Brancaccio, quali si spendono per mantenimento di detta Chiesa, Biblioteca, ed Ospedale, e per la celebrazione di ventitre Messe il giorno, ed officiatura di Vespere, Terza, e Messe cantate in tutte le Feste di Precetto, e Festività della Beatissima Vergine, Santi della Fameglia, e Settimana Santa; e niente più di entrata, o rendita alcuna possiede esso Pio Luogo, nè antica, nè moderna, se non l'enunciate, lasciate dagli sudetti Signori Cardinali, e Cavalieri dell'Eccellentissima Fameglia Brancaccio, *dalla quale, come loro Juspatronato, è stato fondato dotato, ed accresciuto di dette rendite detto Pio Luogo*, come appare dalle sopradette scritture, alle quali mi riferisco.

D *Attestatio circa qualitatem Laicalem bonorum Ecclesiæ, & Hospitalis S. Angeli ad Nidum &c.*

Di più fò fede, come sino, e per tutto l'anno 1685. sono stati nella Chiesa, ed Ospedale di Sant' Angelo a Nido quindeci Cappellani Ordinarj, addetti al servizio di detto Pio Luogo, che poi nel 1686. a 10. *Decembre*, ce n'aggiunsero altri quattro, per li Fondatori della Libreria, *ed a* 30. *Marzo* 1710. altri due, per il quondam D. Antonio Brancaccio Duca di Lustri, quali Cappellani in tutto fanno il numero di ventuno, oltre il Rev. Mastro di Casa, che celebra cottidianamente nell' Ospedale: E di questi il P. Rettore, ch'è il Giudice Ordinario di detto Pio Luogo, ave l'incombenza di riconoscere tutte le Cause civili, criminali, e miste de'Sudditi di detto Pio Luogo, assistere, e celebrare nelle Sollennità, così della Chiesa Universale, come di S. Angelo a Nido, funzione della Settimana Santa, e portare il Venerabile nella Festività *del Corpus Domini*, e far tutto quello solito farsi da' Prelati nelle Chiese. Il Mastro di Casa hà il peso di confessare gl'Infermi, Officiali, e Ministri dell'Ospedale, e ministrare gli Sagramenti: Due altri Cappellani della Chiesa hanno il peso, assieme col Mastro di Casa, di assistere a' Moribondi, acciocche non manchino

mai

mai Sacerdoti per conforto, ed assistenza degli medesimi.
Altri due di essi Cappellani, uno è Bibliotecario, e l'altro Sotto Bibliotecario, ed hanno peso di assistere nell'Inverno trè ore la matina, e due il giorno alla Libreria, e l'Està quattro la mattina solamente. Gli altri Cappellani sono obbligati al Coro, e con tutti gli sopradetti celebrano tutti cottidianamente nella sudetta Chiesa, come tutto appare dagli Libri di detto Pio Lungo, e da'pagamenti, che si fanno per le loro incombenze, agli quali mi riferisco, ed in fede &c. ne hò sottoscritta la presente di mia propria mano. *Napoli 2. di Decembre 1734.*

Giuseppe del Greco Razionale, Archivario, e Segretario.
Sequitur recognitio manus cum legalitate in forma.

NUM. XXXI. *Litteræ S. Congregationis Concilii quoad contributionem Seminarii.*

Reverendissime Domine.

Acceptis, et consideratis iis, quæ ex isto libello his ad amplitudinem tuam litteris incluso cognoscens, Illustrissimi Cardines Congregationis Sac. Concilii censuerunt *Hospitale S. Michaelis Archangeli de Sede Nili non esse ex illis, quæ Decreto Sac. Concilii Tridentini sess. 23. cap. primo Seminario debent contribuere*, itaque quod ad hanc causam attinet si vera in ipso libello supplici narrata sunt, nullam isti Hospitali molestiam affert prudentia amplitudinis tuæ, et valebit in Domino. *Romæ pridie Idus Junii 1568.*

Et quidem Amplitudinis tuæ uti Frater.
Cardinalis Alexandrinus
Archiepiscopo Neapolitano.

NUM. XXXII. *Memoriale Gubernatorum quoad Cathedraticum.*

Illustrissimi, e Reverendissimi Signori.

Li Maestri del Ven. Ospedale di S. Angelo a Nido di Napoli Servi delle Signorie Vostre Illustrissime, espongono qualmente per Indulto di Martino V. confermato poi da Papa Paolo III. di Felice memoria la detta Chiesa, e Preti è stata esente, e costituta immediatamente soggetta alla Sedia Apostolica a supplicazione del Cardinal Brancaccio Costruttore, e Dotatore di detto Ospedale, e Chiesa, per loche li Preti, i quali hanno servito in detta Chiesa mai non hanno pagato cos'alcuna all'Ordinario di Napoli, ancorche alcune volte dalla publicazione del Concilio in quà alcuni Arcivescovi avessero tentato esiggere da detti Preti cinque carlini l'anno per ciascuno per lo *Pastor bonus* alias Catedratico, ma da pochi giorni in quà la Corte Arcivescovale và atterrendo detti Preti cercando loro questo *Pastor bonus* contro la forma di detto Indulto, & immemorabile possesso in non pagar detti Preti, pretendendo, che per lo

Con-

Concilio sia tolta l'esenzione,e per conseguenza aperta al via all'esazione,e l'averanno a grazia dalle Signorie Vostre Illustrissime.

Molto Reverendo Signore come Fratello

NUM. XXXIII. *Litteræ S. Congregationis ut se abstineret.*

L'Ospedale di S. Angelo a Nido di cotesta Città ha fatto dare un Memoriale a questa Congregazione, dolendosi i suoi Amministratori d'esser costretti dalla Corte di Monsignor Arcivescovo a pagare il *Pastor bonus* contro la consuetudine immemorabile,però in nome di questi miei Signori Illustrissimi della Congregazione hò voluto scrivere a V.S. che non essendosi mai pagato fin'ora non venga *de præsenti* a questa esazione, e se gli occorrerà cosa in contrario, potrà rescrivere, e fra tanto soprasedere, che è quanto in occorrere, e me li raccomando. *Di Roma il dì 3. di Ottobre 1588.*

Di V. S. come Fratello.
A. Cardinal Caraffa.

A tergo. Al Molto Reverendo Monsignor Scauro Geglielmucci.

Molto Reverendo Signore

NUM.XXXIV. *Epistola Cardin. Gesualdi Archiepiscopi ad ejus Vicarium circa visitationem.*

Siccome con altre mie le hò scritto, così le replico con questa, che subito che li Signori Mastri di S. Angelo a Nido le presenteranno le loro scritture originali con lasciarmene poi copia autentica, ella levi dalla Chiesa l'Interdetto, et appresso attenda accuratamente, et a fare anco esaminare diligentemente dette Scritture nella Congregazione, che il medesimo si continuerà a fare di quà; ma perche non basta veder le Scritture, bisognerà anco accertarsi bene come è stato adempito in tutto, o in parte quello, a che s'obligò il Cardinal Brancaccio, quando ottenne la Bolla di Martino Quinto, nell'asserzione del quale adempimento è fondato quel che s'ottenne poi dalla Penitenziaria,e che cosa se stà in possesso di fare, secondo il Privileggio, così quanto alli Preti, come quanto alli Mastri, e certificarà quei Signori, che più tosto hò animo di onorarli, e darle loro ogni sodisfazione possibile, che di pregiudicarli un pelo, e che quello, che si fà è assolutamente per la sodisfazione alla mia coscienza, et all'offizio che tengo. Il Signor Iddio lo conservi.

Roma li 15. Giugno 1599.

Al suo piacere:
Il Cardinal Gesualdo:

Die

Die Sabati 3. Julii 1599.

NUM. XXXV. *Exhibitio Privilegiorum, & Decretum Vicarii suspensivum Visitationis.*

Exibita præsens comparitio per prædictum Cæsarem de Angelo assertum Procuratorem V. Ospitalis, et Magistrorum &c. Ecclesiæ S. Angeli ad Nidum una cum authenticis Privilegiis, imò originalibus duobus scilicet fel. record. Martini Papę V. uno sub datum Romę apud Sanctum Petrum Kalend. Maii ejus Pontificatus anno nono. Gualterius Sacræ Pænitentiariæ tertio Kalend. Martii Pontificatus Domini Nostri Pauli Papæ V. anno nono peten. sibi restituti cum dimissione copiarum authenticarum etc. prout dimisit.

Et insuper viso tenore præfatarum Litterarum etc. Illustrissimi Domini Cardinalis Archiepiscopi petit, et instat, interdictum, quo supposita est dicti Ecclesiā Sancti Angeli removeri; ex quo adimplevit adimplenda, et ita omni meliori modo etc.

Qui Dominus Visitator *visis dictis assertis duobus Privilegiis originalibus, scilicèt, Martini Papæ V. fel. record., & Sacræ Pænitentiariæ in carta membrana*, cum sigillo plumbeo penden. in dictorum Privilegiorum Papæ Martini V., et dictæ Sacræ Pænitentiariæ capsula pro sigillo penden., sed absque eo ob temporis antiquitatem mandavit restitui dicto Cæsari Procuratori dimissa copia authentica amborum prout dimisit.

Et insuper volens parere ordinibus dicti Illustrissimi Domini, prædictum interdictum Ecclesiasticum *suspendit ad tempus, & pro tempore*, ad ejus beneplacitum, necnon monuit prædictum Cæsarem ad comparen. pro Feria secunda, et quinta præsentis mensis post vesperas cum suo mandato procurationis, prout asseruit habere, necnon, et altero, quod Cardinalis Brancatius bon. mem., et aliis Juribus si quæ habent ad effectum discutiendi in ipsa Congregatione, ac dicen., deducen., et allegan. in ea quicquid, et in hoc pro termino præcisè, et peremptoriè, in quo ipso comparente, et non comparente absque alia citatione, et monitione ejus nomine, quo supra prætensiones decidentur, et terminabuntur prout de jure pro interim dicta Privilegia, et Jura quæcumque, si quæ exhibentur mandavit, notificari Magnifico, et Rev. Advocato Fiscali, et Promotori Curiæ Archiepiscopalis, et ita etc. hoc suum etc.

Scaurus Guglielmuccius Visitator Generalis.
Petrus Jacobus Prothonotarius Actuarius.

NUM. XXXVI.
Notula Processuum tam Civilium, quam Criminalium remissorum a Curia Archiepiscopali ad Curiam Rectoris Ordinarii Ecclesiæ, & Hospitalis S. Angeli.

Octobris 1709.

A

Acta Civilia.
Inter
Cl. V. J. D. Petrum Potenza ex una,
Et
R. D. Paulum Antonium Cammeroto ex altera partibus.
A. Bottonus C. A. M.
Cappello Notarius.

Novembris 1710.

Acta remissionis R. D. Nicolai Arcadi Cappellani S. Angeli a Curia Archiepiscopali ad Curiam nostri Rectoris.

Junii 1713.

Processus Criminalis.
Contra
Clericum Nicolaum Gagliardo Terræ Cerreti Clericum Ordinarium S. Angeli ad Nidum.

B

Remiss. a R. Curia Archiepiscopali Neapolitana ad nostram Curiam d. S. Angeli ad Nidum.
De carceratione supradicti Clerici cum aliis Sociis, ex eo quia inhibi cohabitabat cum ipsis, fuerunt inventæ duæ Mulieres inhonestæ, ut intus.
Jo: Baptista Vaccarelli A.M.

Acta Civilia. 1716.
Inter
Hæredes quondam D. Francisci Palmerii.
Cum
R. D. Josepho Scaramazino.
Intus &c.
Transmissa *a Curia Napolitana Archiepiscopali* ad nostram Curiam S. Angeli ad Nidum.
Dominicus Festi Actuarius.

2. Maii 1719.

Acta Civilia.
Acta transmissa a Curia Archiepiscopali Neapolitana ad Curiam S. Angeli ad Nidum.
Inter
R. D. Dominicum Diodati.
Et
R. D. Matthæum Cotumacci.
Canonicus Billotti Actuarius,

Acta Civilia. 1720.
Inter
Doctorem Lucam Maturantio.
Et
R. D. Samuelem Rico Cappellanum addictum servitio Hospitalis S. Angeli ad Nidum.

E

Pro

Pro verificatione Apocæ Bancalis in forma Cameræ.
Ut intus.

Canonicus D. Petrus Angelus Bilata Actuarius.

Cum inbibitione ad Illustrissimum A. C. Romæ, ut intus.

Acta Civilia.

Transmissa a R. Curia Archiepiscopali ad R. Curiam S. Angeli ad Nidum.

Inter

Magistrum Philippum Valle.

Et

R.D.Thomam Mariam Cappellanum Bibliothecarium.

Canonicus Archipresbyter Billotta Actuarius.

Acta Originalia.

Pro

Magnifico V. J. D. Carolo de Caro. 1721.

Cum

Vincentio, & Nicolao Verniero

Et a M. Curia Vicariæ transmissa ad R.Curiam S. Angeli ad Nidum pro Cursore, & Custode carcerum Nicolao Verniero.

D.Leotti Auditor.

Nicolaus Pestieri A M.

Nicolaus Majonus Scriba.

Alter remissus a Magna Curia Vicariæ ad d.Rectorem, ejusque. Curiam.

1731.

Acta Civilia transmissa a Sac Regio Consilio ad Curiam S. Angeli ad Nidum.

Inter

C

Angelam de Marino cum Abbate Clerico Nicolao Verniero Cursore ejusdem Curiæ.

Alter a S.R.C.

Augustinus Petronillo Actuarius.

1731.

D

Processus originalis remissionis a carceribus Magnæ Curiæ Vicariæ.

Abbatis Andreæ de Simeone Ordinarii Cursoris Ecclesiæ, & Hospitalis S.Angeli ad Nidum.

Ad carceres R.Curiæ d.S.Angeli.

Cum

Alter a d.Mag. Curia Vicariæ.

Actibus Criminalibus contra ipsum secutis per d.R.Curiam, ut intus.

Michael Palermo Actorum Magister.

NUM.XXXVII. *Excarceratio de anno 1709. sequuta sex Sacerdotum addict. servitio Ecclesiæ S. Angeli ad Nidū*

In Nomine &c. anno &c. 1709 &c. die vero 26. mensis Junii &c. Ad requisitionem legitimè factam nomine, & pro parte Excellentissimi Domini Don Vincentii Carafa Ducis Brutiani, & Illustrissimi Domini Don Cæsaris Brancaccio Gubernatorum Venerabile Ecclesiæ, & Hospitalis Sancti Angeli ad Nidum Sanctæ Sedi *immediatè subjecti*, qui asserue-

ſeruerunt, quod occaſione ſolitæ Proceſſionis factæ infrà octavam Sanctiſſimi Corporis Chriſti, in qua ultra Clerum dictæ Eccleſiæ Sancti Angeli, quam plurimi Sacerdotes exteri convitati intervenire ſolent; necnon cum ſtendardo, & cereis ad aſſociationem Sanctiſſimi nonnulli Doctores, & Notarii. Quæ proceſſio ſolet circumire circa muros dictæ Eccleſiæ, & Hoſpitalis ante Sedile Illuſtriſſimæ Plateæ Nidi; Et quia in Proceſſione præſentis anni 1709. exteri ſupradicti uti non experti ad dictam Proceſſionem aſſociandam convitati, vice tranſeundi ante Sedile Illuſtriſſimæ Plateæ prædictæ, tranſierunt *extra Sedile prædictum*, qua de cauſa Rev. Curia Archiepiſcopalis Neapolitana citavit ſex Sacerdotes ex Clero ſupradictæ Eccleſiæ S. Angeli, nempè *Rev. D. Stephanum Morelli*, *D. Vincentium de Amico*, *D. Jo: Baptiſtam Cedraro*, *D. Antonium Cimbalo*, *D. Alexandrum Criſafi*, & *D. Antonium Guida*, qui uti exempti ab omni juriſdictione dictæ Rev. Curiæ Archiepiſcopalis vigore Privilegiorum, & Bullarum Summorum Pontificum, ſed ſub juriſdictione Illuſtriſſimi Domini Rectoris, & Judicis Ordinarii Loci prædicti, non comparurunt, & ſub die 22. præſentis menſis, & anni fuerunt carcerati ordine dictæ Rev. Curiæ Archiepiſcopalis, quę carceratio uti facta contra formam dictorum Privilegiorum Eccleſiæ, & Hoſpitalis; prædicti præfatus Excellentiſſimus D. Dux Brutiani, & Illuſtriſſimus Dominus D. Cæſar habuerunt recurſum ad Eminentiſſimum D. Cardinalem Archiepiſcopum, a quo fuerunt requiſiti de oſtenſione dictorum Privilegiorum, Bullarum SS. Pontificum dictæ Eccleſiæ, & Hoſpitali conceſſorum, quibus viſis, fuit ſub eodem die ordinata excarceratio. Quapropter requiſiverunt me ſubſcriptum Apoſtolica, atque Regia Authoritatibus Notarium, una cum infraſcriptis Teſtibus, ut perſonaliter accederemus ad dictam Rev. Curiam, ut de ipſa libera excarceratione publicum conficiam Actum. Et cum inibi eſsemus, vidimus ſupradictos Sacerdotes liberè fuiſse excarceratos, & vocatos coram Illuſtriſſimo, & Reverendiſſimo Domino Vicario Generali Septimio Palutio, & ab ipſo fuit vulgari ſermone illis dictum: *Ho veduto li voſtri Privilegii, e già ſete eſenti, un'altra volta però la Proceſſione fatela per li voſtri Cancelli*

de ordine Curiæ Archiepiſcopalis cum declaratione eorum exemptionis a Juriſdictione Archiepiſcopi

De quibus quidem declaratione, & viſione Privilegiorum a dicto Illuſtriſſimo, & Reverendiſſimo Domino Vicario Generali factis requiſitus fui.

Ego *Thomas Malateſta* de Neapoli &c. Not. &c., & ad fidem &c.

Loco ✳ Signi Notarii.

NUM.XXXVIII *Actus remissionis D. Gajetani de Mauro Cappellani a vinculis Curiæ Archiepiscopalis ad illa Rectoris.*

Copia &c. *Die decima octava mensis Maii* millesimo septingentesimo quadragesimo secundo Neap., & in Reverenda Curia S. Angeli ad Nidum præsentata per subscriptum V. J. *D.D.Petrum Carelli* Proc.&c.Lanzetta Actor.Mag.&c

Die 16.mensis Maii 1742.&c. Neapoli.

A richiesta fattaci &c. dal Dottor Signor *D. Pietro Carelli*, quale ave asserito avanti di Noi, come Procuratore della Venerabile Chiesa, e Spedale di S.Angelo a Nido di questa Città, come dalla fede di detta Procura, quale in me si conserva, essendosi portato con noi questo stesso giorno nella Reverendissima Corte Arcivescovile di questa mentovata Città, dove in detto nome da parte del Reverendissimo Dottor *D. Tomaso Marra* Rettore interino di detta Venerabile Chiesa, ha parlato al Reverendissimo Sig. D. Domenico Canonico Giordano Pro-Vicario al presente in luogo dell'Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Antinopolitano D.Carmine Cioffi Vicario Generale della riferita Reverendissima Corte Arcivescovile *per la remissione del Reverendo Sacerdote D. Gaetano Mauro Cappellano della cennata Venerabile Chiesa di S. Angelo*, il quale Reverendissimo Signor Pro-Vicario gli ha detto, *che fusse andato a pigliarselo*, senza verun pagamento di diritti di carcere, o altro precedente ordine dato al Carceriere, che subito l'avesse escarcerato, *essendo Cappellano della Ven. Chiesa di S. Angelo a Nido, non soggetto a detta Reverendiss.Curia Arcivescovile*;ed in fatti essendoci Noi portati sopra detta Corte,e propriamente avanti la porta di d. carceri, l'anzidetto Sacerdote D. Gaetano è uscito da quelle, e nell' istesso tempo unitamente con Noi è calato la gradiata, e s'è portato fuori la porta del Palazzo Arcivescovile dalla parte del largo del Monastero di D. Regina, dove essendosi trovata una sedia a mano con due Corsori della detta Reverenda Corte di S. Angelo a Nido mandati per tal' effetto da detto Reverendissimo D. Tomaso Marra Rettore interino, nella quale entrato detto Sacerdote D. Gaetano, e poi così accompagnato dalli nomati Cursori di detto Pio Luogo, si sono incaminati verso l'enunciata Chiesa, e Spedale, ed ivi giunti, e Noi alquanto dopo, da un Chierico della sudetta Chiesa si è pigliata la chiave delle Carceri di detto Pio Luogo, che stanno nel salire le grade della libraria, e quelle aperte, *vi è entrato detto Sacerdote D. Gaetano*, e doppo eser seguito tutto ciò ci siamo Noi da la partiti, lo che è quanto s'attesta da Noi in fede della verità, e di quanto seguito di sopra il Dottor Signor D. Pietro in detto nome subito n'ha richiesto Noi &c. che

n'avess.

n'avessimo fatto publico atto &c. Nos autem &c. unde &c. Præsentibus Jud.Magnifico Not. Gabriele de Napoli Reg.ad con.&c. *Doct.Domino D.Josepho Ferrajolo*, *Doctore Domino D.Dominico de Angelis*, *& Josepho Tancredi de Napoli;Testibus Doctore Domino Domenico Crispino &c.*

Ab actis mei &c.salva m.collat.&c., & in fidem req.signavi.

Ego Notarius Januarius Nicolaus Stajano de Neap.

Loco ✱ signi.

Copia &c. Fit fides per subscriptum Ordinarium Actor. Mag. Reverendæ Curiæ SS. Angeli, & Andreæ, ad Nidum, qualiter Magnificus V. J.D. Petrus Carelli est Proc. dictæ Rev. Ecclesiæ, & Hospitalis ejusdem Pii Loci in omnibus ejus causis activis, passivis, motis, & movendis, tam pro, quam contra,& in omni Curia, Tribunali, Loco, & Foro, & cum omnimoda potestate, prout paret ex proc. in actis, cui &c., & ad fidem &c.

Petrus Lanzetta Actor.Mag.

Copia &c. Eodem rescripto die, præsentata per eundem &c. Lanzetta Actor. Mag. &c.

A dì 16. di Maggio 1742. Napoli &c.

Da me sottoscritto Clerico Andrea de Simone Carceriere delle carceri della Rev. Curia di S.Angelo a Nido è stato chiuso in dette carceri il Rev.D.Gaetano di Mauro Cappellano ordinario di detta Rever.Chiesa, per ordine del Reverendissimo Dottor Sig.D.Tommaso Marra Rettore interino di detto Pio Luogo, ed in fede &c. A

Io Clerico Andrea de Simone fò fede ut supra.

NUM. XXXIX. *Fides quoad approbationem Confessariorum in Ecclesia Incoronatę.*

Inter cetera contenta in resolutione habita in Sacra Congregatione Concilii, sub die 7. Julii 1618., pro Venerabili Monasterio Sancti Martini Neapolis Ordinis Cartusiani in Neapolitana Hospitalis Coronæ Spineæ adsunt infrascripta verba attestantia, videlicet.

„ Cujus quidem potestatis vigore Priores præfati Monasterii,
„ uti Ordinarii, ab eodem anno 1373. approbationem da-
„ re soliti sunt Vicario prædicto, aut alteri ex numero
„ duodecim Sacerdotum, qui (ex quo Hospitale prædi-
„ ctum reperitur in aliud opus legitimè commutatum) Con-
„ fessiones Presbyterorum dumtaxat, & Diaconorum in
„ dicta Ecclesia commorantium, audiat.

Dominus Joannes Vernucci Prior Regalis Carthusię Sancti Martini supra Neapolim, & Ordinarius Ecclesiæ Sanctæ Marię Spineę Coronę salutem in Domino sempiternum.

Dilecto Nobis in Christo Filio *Domino Nicolao Luejano* Sacerdoti, & actuali nostro Cappellano in Ecclesia S. Mariæ Spineæ Coronæ salutem in Domino sempiternam &c.

Pagella expediri solita per Priorē S. Marię Coronæ Spineæ cum facultate audiendi Confessiones.

Præcipua muneris nostra cura jure merito expostulat, ut quæ ad Animarum salutem pertinent, totis viribus adimpleamus Ea propter ex Nobis ipsis in audiendis confessionibus in Ecclesia nostra Sanctæ Mariæ Spineæ Coronæ aliis, & gravissimis Ordinis Nostri negociis præpediti vacare nequientes, tenore Apostolici Brevis Gregorii XI. Pontificis Maximi Prioribus Carthusiæ Nostræ pro tempore concessi de substituendo aliquo idoneo Sacerdote, Te super jam dictum, de cujus vita, moribus, doctrina, & probitate satis, superque sumus instructi, eligimus, substituimus, & deputamus *in audiendis Sacramentalibus Confessionibus omnium, & quarumcumque Personarum dictæ Nostrę Ecclesię Sanctę Mariæ Spineæ Coronæ inservientium*, & ipsis auditis, a peccatis Sacramentaliter absolvendis præter a casibus, quos Abbates Monachorum sibi de jure reservare solent, nam, & ipsos Nobis reservamus, præsentibus ad sex tantum menses valituris; In quorum fidem &c.

Datum ex Carthusia S.Martini die ....

Prior D.Januarius Carideo &c.

Extracta &c. a proprio originali &c.

Adest locus ✱ sigilli &c.

Sacra Congregatione Concilii Tridentini. *Neapolitana Hospitalis Coronę Spineę*. Pro Ven. Monasterio Sancti Martini Neapolis Ordinis Cartusiensis.

Neapolitana Hospitalis Coronæ Spineę.

Illme, & Rme Dñe.

NUM. XL. *Resolutio Sacræ Congreg. Concilii in Neapolitana Hospitalis Coronæ Spineę.*

Constitutis, & canonicè fundatis anno salutis 1373. in Civitate Neapolis Hospitali, & prope dictum Hospitale Ecclesia sub vocabulo Spineæ Coronæ Domini Nostri Jesu Cristi per Ioannam Serenissimam Reginam Siciliæ, in quo Hospitali duodecim viri pauperes, & unus Hospitalarius, in Ecclesia autem duodecim Sacerdotes, & quatuor Diaconi perpetuo essent, & intrà septa comederent, & singuli singulas cameras ad instar cellarum Religiosorum haberent; loca prædicta eadem Regina in Spiritualibus, & Temporalibus pleno jure, & immediatè submisit Priori, & Monasterii Sancti Martini propè eamdem Neapolim Ordinis Carthus; Sequentibus qualitatibus, & verbis, quæ formaliter leguntur in Litteris patentibus indè confectis: *Hospitale autem, & Ecclesiam supradictam, omniaque ipsorum loco præsentia, & futura, necnon Pauperes, & Sacerdotes, Diaconos Officiales, & Familiares Domesticos,*

cos, *& Commensales eorum prefatos præsentes*, *& futuros*, *& alios*, *si qui forsan eis addentur in posterum Spiritualiter*, *& Temporalitèr immediatè subjectos esse volumus*, *& in quantum in nobis est*, *subiicimus Priori*, *& Conventui Monasterii Sancti Martini*, *& Monasterio prælibato*, *& quod idem Prior hujusmodi Pauperis*, *& unum Vicarium loco sui*, *necnon Sacerdotes*, *& Diaconos*, *Officiales*, *& Familiare*, *& Procuratorem*, *seù negotiorum gestorum*, *Phisicum*, *Chirurgum*, *Specialem*, *Colonos*, *Pensionarios*, *& alios Servitores*, *& Ministros* quoscumque Hospitalis, & Ecclesiæ prædictarum eligendi, & ponendi, instituendi, assumendi, eosque mutandi, & destituendi, & alios subrogandi semel, & pluries pro suæ voluntatis arbitrio, sicut sibi pro meliori videbitur, nulla juris, seù consuetudinis solemnitate servata, habeat *liberam potestatem*, qui, & habeat potestatem faciendi statuta, & ordinationes super Divinis Officiis celebrandis, necnon super vita, & moribus, & observantiis Pauperum, ac Vicarii S cerdotum, Diaconorum, Officialium, & Familiarium præfatorum, ac omnium inferiorum Hospitalis, & Ecclesiæ prædictorum, necnon videndi, & audiendi quoties sibi placuerit rationes, & computa Procuratorum, Factorum, negociorum gestorum, ac expensas, & aliorum, qui administrabunt negotia, & bona sæpedictorum Hospitalis, & Ecclesiæ, eosque absolvendi, & quietandi de receptis, & expensis, ac administratis per eos, & supradictos omnes, & quemlibet eorumdem quandocumque sibi videbitur visitandi, corrigendi, & puniendi, & alia omnia, & singula faciendi, disponendi, & exequendi, quę *quicumque Prelatus*, *suos Subditos* posset quomodolibet exercere, & præmissa omnia, & quodlibet eorum per se, & alium, seù alios ad hæc idoneos faciendi, proùt sibi magis expedire videbitur, habeat, & sibi concedimus plenariam potestatem: Vicarius autem præfatus, qui sit unus de prædictis Sacerdotibus, aut alias infra dictum numerùm prædictorum duodecim Sacerdotum curam Animarum, ac Regiminis administrationem, & provisionem prædictorum Pauperum, & Sacerdotum, Diaconorum, & Officialium, & Familiarium habeat pleno jure &c. Hæc omnia fuerunt eodem nostræ salutis anno . . . . inserta de verbo ad verbum earumdem Litterarum tenore a Gregorio XI. felic. record. confirmata, & Apostolica Auctorithate communita omnia, & singula in dictis Litteris contenta his verbis.

Nos igitur hujusmodi pia opera dictæ Reginæ plurimm in Domino commendantes, ac illa quantum in Deo possumus

opportunis favoribus prosequi cupientes hujusmodi ipsius Reginæ in hac parte supplicationibus inclinati, fundationem, constructionem, submissionem, ac dotationem, & ordinationem prædictas, & omnia, & singula in præfatis Litteriris contenta, rata habentes, & grata, illa Auctoritate Apostolica, & ex certa scientia confirmamus, & præsentis scripti patrocinio communimus, supplentes omnem defectum, si quis forsan intervenerit in ejusdem, & insuper Hospitale, & Ecclesiam prædictam cum Personis in illis degentibus ab omni *Jurisdictione, & Dominio, & Potestate Venerabilis Fratis Nostri Archiepiscopi Neapolitani, qui est, & erit pro tempore, & quorumlibeto aliorum Ordinariorum, Judicum eximimus, & totaliter liberamus, ac ipsos præfatis Priori, & Conventui immediatè decernimus, & volumus subjacere*; quodque prædictus Archiepiscopus, vel quivis alius Loci Ordinarius præter Priorem, & Conventum prædictos in Hospitale, vel Ecclesiam, aut Personas prædictas non possunt auctorithate ordinaria excommunicationis, suspensionis, aut interdicti Sententias promulgare, vel alios etiam Processus, seù contractus, vel ea, de qua agitur *ubicumque committatur delictum, iniatur contractus, vel res ipsus consistat* Iurisdictionem aliquam quom odolibet exercere felic. record. Innocentii Papæ IV. Preçecessoris nostri, & aliis Constitutionibus Apostolicis in contrarium non cbstantibus quibuscumque. Hos enim excommunicationum, suspensionum, & interdicti Sententias continentes quas, seù quibus contra hujusmodi exemptionis tenorem, & farmam promulgari, & haberi contigerit, irritos decernimus, & inanes, ac volumus quod hujusmodi Hospitale, & Ecclesia cum Personis in eis pro tempore degentibus omnibus Privilegiis, & Immunitatibus, & libertatibus gaudere possint, ac debeant, quibus prædictum Monasterium Sancti Martini, & alia Monasteria, & Loca dicti Ordinis gaudent, seù gaudere possunt, ac debent. Cujus quidem Protestatis vigore Priores præfati Monasterii uti Ordinarii ab eodem anno 1373. approbationem dare soliti sunt Vicario prædicto, aut alii ex numero duodecim Sacerdotum, qui (ex quo Hospitale prædictum reperitur in aliud opus legitimè commutatum) Confessiones Presbyterorum dumtaxat, & Diaconorum in dicta Ecclesia vix numerum prædictum commorantium audiat.

„ Quoniam vero decrevit Sancta Synodus *Concil. Tridentin.* „ *sess. 23. cap. 15.*, nullum quamvis in ordinatione a pecca„ tis solvendi potestatem accipiat, posse confessiones, etiam „ Sacerdotum audire, nec ad id idoneum reputari, &c.

„ Quæ.

„ Quæritur proindè ad omnem supputandam scrupulositatem
„ ab Illustrissimi b.E. VV. ex hac dispositione derogatum,
„ necnè censeatur eligendi facultati, qua ex privilegio præ-
„ dicto usi fuerunt, & utuntur Priores Monasterii prædicti.

Pro cujus Dubii resolutione videtur responderi non censeri tali facultati derogatum, quia fundatio, & Privilegium Apostolicum illam confirmans, & amplians sicut supra conceptum in verbis, est aptum comprehendere dictam facultatem, & observantia optima legum interpres *leg. de interpretation.ff.de leg.* omnium interpretationum Regina, *Surdus consil.* 362.*num.*16.*leg.*3., ita est interpretata per decem annos, qui sufficerent, *Castrens. consil.* 347. incipien., *quia circa donationem sub num.*4., & certè cursus decem annorum *part.prima*, sed per longissimum, & supra hominum memoriam tempus 245. annorum, & ultra, a qua consuetudine dum de interpretatione dubitaretur, non esset recedendum, *Roman.consil.*89 *num.*8., præsertim cum id, quod observatum est a tempore, cujus memoria non existit, transeat in naturam, ut firmat *Signorel.consil.* 51. *sub num.primo in fine*, & quod longissimo tempore observatum est, non debet in dubium revocari, *Bec.consil.* 101.*num.*50.*lib.primo.*

Quod autem verba fundationis confirmatæ, & ipsius Privilegii confirmantis sint apta comprehendere istam facultatem, evidenter colligi videtur, tàm attentis verbis, in quibus Hospitale, & Ecclesia, nec non Pauperes, & Sacerdotes ibi degentes totaliter *eximuntur*, *& liberantur ab omni Jurisdictione*, *Dominio*, *& Potestate Reverendissimi Domini Archiepiscopi Neapolitani*, & aliorum quorumlibet Ordinariorum, & Spiritualiter, & Temporaliter subiiciuntur Priori Carthusiæ, cum facultate illos restituendi, & destituendi, Statuta, & Ordinationes super Divinis Officiis, vita, & moribus, & observantiis facien., visitandi, corrigendi, puniendi, & alia omnia, & singula faciendi, disponendi, & exequendi, quæ quicumque Prælatus in suos Subditos posset quomodolibet exercere, & in specie deputandi Vicarium duodecim Sacerdotum, qui curam Animarum, ac regiminis administrationem, & provisionem prædictorum Pauperum, & Sacerdotum, Diaconorum, & Officialium pleno jure haberet, & consequenter audien. confessiones facultatem sub cura Animarum, præsertim pleno jure contentam, quam etiam ex verbis, in quibus omnes intrà septa mandatur singulas Cellas ad instar Cellarum Religiosorum assignans, cum expressis Decretis in eodem Privilegio, indè ajecto,

quod hujusmodi Hospitale, & Ecclesia cum Personis in eis pro tempere degentibus omnibus Privilegiis, ac Immunitatibus, & libertatibus gaudere possint, & debeant, quibus prædictum Monasterium S. Martini, & alia Monasteria, & Loca dicti Ordinis gaudent, seù gaudere possint, & debeant, itaùt tamquam intrà septa constituti sub immediata jurisdictione, & obedientia Prioris ad instar Religiosorum ab omni ordinaria Jurisdictione, exempti, absolutionem a peccatis potuisse pro tempore recipere, videantur a Priore prædicto uti eorum Superiore, & Prælato, vel a Vicario per eum deputato, sicuti Monasteria, & alia Loca ejusdem Ordinis a suo Priore, & Superiore, ex notissimis Indultis Apostolicis unicuique Religioni & signanter Carthusianæ ab earum origine ad id concessis. Quæ facultas tamquam in ipsa fundatione quamvis contra jus commune apposita, per Papam eodem anno confirmata, & ut supra ampliata indubitantèr valuit, & valet, cum confirmatio hujusmodi retrotrahatur ad ipsam fundationem ad latè tradita per *Lambertin. de Jurepatron. lib. primo num. 9. in princip. quest. . num 91. fol. mihi* 85. Eoque magis cum facta legatur ex certa scientia, & cum clausula supplentes, additis verbis, rata habentes, & grata omnia in eis contenta, & propterea uti in limine fundationis non censetur illi per Sacrum Concilium derogatum, ut sæpius Illustrissima Congregatio respondit circa Privilegia in limine fundationis concessa. Quarè &c.

Alexander Falcianus &c.

Sabato 7 di Luglio 1718.

Proposto il sudetto caso per la maggior parte, *la Congregazione dell'Eminentissimi Cardinali inclinò, che il sudetto Privilegio abbracciasse la facoltà di approvar li Sacerdoti ad Confessiones audiendas, e che fosse in limine Fundationis, e, che perciò non fosse sublato dal Sagro Concil. nel cap. 15. sess. 23.*

Ità est Alexander Falcianus manu propria.

Extracta &c. a suo originali, quod conservatur in Archivio Venerabilis Monasterii S. Martini Ordinis Ven. PP. Carthusiensium hujus Civitatis Neapoli, mihi exhibito a Ven. P. *D. Michaele Monte* Archivario præsenti &c. ad finem exemplandi præsentem &c., & facta collatione &c. concorpat &c. Et in fidem &c.

Ego Horatbius Maria Critaride &c. Notarius &c. signavi &c.

Loco ✳ signi Notarius &c.

Die

Die 16. mensis Septembris 1740. Neapoli. NUM.XLII.

Testes deponentes de deperditione quamplurium deputationum Confessariorum in authentica in formâ transmissarũ ad Vrbem, & exarat, a Rectoribus pro tempore Sancti Angeli.

Costituiti in presenza nostra il magnifico *Innocenzo Pierantonii* Romano da più anni quì in Napoli commorante, e li magnifici *Francesco Antonio Pagano, e Pietro Capreti* di questa Città di Napoli, li quali spontaneamente con giuramento in presenza nostra hanno dichiarato, e testificato per cautela di chi spetta, o spetterà, come essi testificanti sanno benissimo *de causa scientię*, che nell' anno 1734. prima che fossero gionte in questa Città le Felicissime Armi Spagnole, dal quondam Reverendo Don Marco Mercadante allora Rettore della Ven. Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido, per causa della pendenza giurisdizionale nelli Tribunali dell'Alma Città di Roma, che vertiva trà detto Pio Luogo, e la Reverenda Corte Arcivescovile di questa Città furono a richiesta del Signor *D. Pietro Ubaldo Dionigi* Avvocato dello stesso Pio Luogo residente in detta Città di Roma mandate per il Procaccio allo stesso Signor Avvocato varie scritture concernenti la Giurisdizione di detto Pio Luogo, e frà di esse moltissime Pagelle, che, o casualmente ritrovaronsi nell'Archivio di detto Pio Luogo, overo riuscì di potersi avere da Parenti, ed Eredi di coloro, che l'avevano ottenute, fatte, e firmate dall'antecessori Rettori del medesimo Pio Luogo, con le quali si concedeva la facoltà alli Mastri di Casa, e Cappellani Ordinarii dello stesso Pio Luogo di poter confessare *previo esame* fatto dalli medesimi Rettori. Quali Scritture, e Pagelle furono tutte accluse in un piego con soprascritta diretta al sudetto Signor *Don Pietro Ubaldo Dionigi*. E nel mentre, che detto Procaccio si portava in detta Città di Roma s'intese, e si seppe essersi incontrato con le dette Truppe Spagnole, che venivano in questa Città, e che le medesime si avevano preso il Baligione, in cui stavano tutte le Lettere, e Scritture, che il medesimo Procaccio portava in Roma, ed in conseguenza vi andorono anche incluse le di sopra enunciate Scritture, e Pagelle di detto Pio Luogo. Per la qual causa essendo poi con effetto gionte quì in Napoli le sudette Truppe, sanno anche benissimo essi Testificanti, che dal quondam Signor Don Tiberio Brancaccio allora Governatore di detto Pio Luogo fu incaricato al Reverendo Signor Don Tomaso Marra, che avesse assistito alla bon.mem.del Signor Conte Chyarni per lo ricupero delle dette Scritture, e Pagelle, mentre si era saputo, che il sudetto Baligione era stato portato in casa del medesimo Signor Conte nella sua Segretaria quì in Na-

poli: E perche per tal'effetto il medesimo Signor Don Tiberio ci aveva interposta la Persona del Signor Conte General Marsiglia suo amico; Ed in fatti doppo lunga assistenza, e varie diligenze fatte nella Segretaria sudetta di detto quondam Signor Conte Chyarni dal predetto Rev. Signor Don Tomaso fu ritrovata solamente la sopracarta di detto piego, e doppo altri giorni per diligenze fatte in detta Segretaria da esso magnifico Innocenzo, e da altre persone mandate dal predetto Signor Don Tiberio, fu fra l'altre Scritture, che stavano sciolte in detta Segretaria, ritrovata ancora *una sola delle sudette Pagelle di Confessione*, e propria quella fatta dal quondam Rev. Don Giacomo Cardone, che fu Rettore, e Giudice Ordinario di detto Pio Luogo nell'anno 1643.; E similmente fu ritrovata un' Scrittura, con la quale la Corte Romana dava facoltà allo stesso quon. Rev. Don Giacomo in detto nome di poter aprire una cassetta sigillata, in cui stava riposta la Reliquia di S. Vito Martire, e quella collocare entro un'Urna, e farvi l'Autentica, affinche s'avesse potuto esporre alla Venerazione de Fedeli: Onde ricuperatasi detta Pagella di Confessione, e la predetta Scrittura facoltativa per detta Reliquia, furono le medesime (siccome essi Testificanti intesero per bocca del detto quond. Rettore Don Marco Mercadante) rimesse in Roma al detto Signor Don Pietro Ubaldo Dionigi; E così essi Testificanti hanno dichiarato, e dichiarano, e testificano con giuramento, come sopra.

Quarum una tantum reperta fuit, exarat, de anno 1643.

Nella quale predetta dichiarazione, e testificazione del modo, *ut supra* fatta, e di tutte le cose predette &c. li predetti magnifici Innocenzo, Francesco Antonio, e Pietro non solo subito hanno richiesto Noi &c., che ne dovessimo fare publico atto &c. anche ne hanno giurato &c. tactis Scripturis. In cujus Testimonium &c. Nos autem &c. unde &c. Præsentibus &c.

Extracta est præsens copia ab actis mei &c., quibus me refero, meliori collatione &c., & in fidem &c. Ego Ignatius Parisi de Neapoli &c. Notarius signavi &c.

Sequitur legalitas &c.

Loco ✻ signi Notarii.

Die 15. mensis Septembris 1740. Neapoli.

A Costituiti in presenza nostra il Rev. Signor Don *Tomaso Marra*, & il Rev. Signor Don. *Michele Mercadante* Sacerdoti Secolari di questa Città di Napoli; Nec non il Rev. Signor Don *Pietro Carelli*, & il Dottore Fisico Signor Don *Gennar*

naro Mercadante similmente di questa Città di Napoli, e detti Rev. Signori Don Tomaso, e Rev. Signor Don Michele acconsentendo primieramente in Noi &c., e spontaneamente con *giuramento* in presenza nostra hanno dichiarato, e testificato, e dichiarano, e testificano per cautela di chi spetta, o spetterà, come essi Testificanti sanno benissimo de *causa scientiæ*, che nell' anno 1724. prima, che fossero gionte in questa Città le Felicissime Armi Spagnole, dal quondam Rev. Don Marco Mercadante allora Rettore della Venerabile Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido per causa della pendenza giurisdizionale nel Tribunale dell' Alma Città di Roma, che vertiva tra detto Pio Luogo, e la Rev. Corte Arcivescovile di detta Città, furono a richiesta del Signor Avvocato dell' istesso Pio Luogo residente in detta Città di Roma Signor Don *Pietro Vbaldo Dionigi* mandato per il Procaccio all' istesso Signor Avvocato varie Scritture concernenti la Giurisdizione di detto Pio Luogo, e fra di esse *moltissime Pagelle*, che o casualmente ritrovaronsi nell' Archivio di detto Pio Luogo, o vero riuscì di potersi avere da Parenti, ed Eredi di coloro, che l'avevano ottenute, fatte, e firmate dall' Antecessori Rettori del medesimo Pio Luogo, con le quali si concedeva la facoltà alli Mastri di Casa, e Cappellani Ordinarj dello stesso Pio Luogo di *poter confessare* prævio esame fatto dalli medesimi Rettori; Quali Scritture, e Pagelle furono tutte accluse in un piego con soprascritta diretta al sudetto Sign. Don Pietro Ubaldo Dionigi, e mentre detto Procaccio si portava in detta Città di Roma si seppe essersi incontrato con le dette Truppe Spagnole, che venivano in questa Città, e che le medesime Truppe si avevano preso il Baligione, in cui stavano tutte le Lettere, e Scritture, che il medesimo Procaccio portava in Roma, & in consequenza vi andorono anche incluse le di sopra enunciate Scritture pagelle di detto Pio Luogo. Per la qual causa essendo poi con effetto gionte quì in Napoli le sudette Truppe, fu al predetto Rev. Signor Don Tomasso incaricato dal quondam Signor Don Tiberio Brancaccio allora Governatore di detto Pio Luogo, che avesse assistito alla bon. mem. del Signor Conte Chyarni per lo ricupero di dette Scritture, e Pagelle, a causa, che si era saputo, che il sudetto Baligione era stato portato in casa del medesimo Signor Conte nella sua Segretaria quì in Napoli. E che per tale effetto il medesimo Signor Don Tiberio ci avea interposta la Persona del Signor Conte Generale Marsigliach suo Amico; Ed in fatti doppo lunga assistenza, e varie diligenze fatte nella Segretaria sudetta di detto quondam Signor Conte

Chyar-

Chyarni da esso Signor Don Tomaso fu ritrovata solamente la sopracarta di detto Piego, e doppo altri giorni intesero essi Testificanti, che per dette diligenze fatte in detta Segretaria da altre persone mandate da detto Signor Don Tiberio, fu fra l' altre Scritture, che stavano sciolte in detta Segretaria ritrovata ancora una sola delle sudette Pagelle di Confessione, *e proprio quella fatta dal quondam Rev. Don Giacomo Cardone, che fu Rettore, e Giudice Ordinario di detto Pio Luogo* nell'anno 1643., e similmente fu ritrovata un' altra Scrittura, con la quale la Corte Romana dava facoltà all' istesso quondam Rev. Don Giacomo in detto nome di potere aprire una cassetta sigillata, in cui stava riposta la Reliquia di San Vito Martire, e quella collocare entro un Urna, e farci l' Autentica, affinche s' avesse potuta esporre alla venerazione de Fedeli; Onde ricuperatasi detta Pagella di Confessione, e la predetta Scrittura facoltativa per detta Reliquia, furono di nuovo le medesime (siccome essi Testificanti intesero per bocca del detto quondam Rettore Don Marco Mercadante) rimesse in Roma al detto Signor Don Pietro Ubaldo Dioniggi; E così essi Testificanti hanno dichiarato, e dichiarano, e testificano con giuramento come sopra.

Della quale predetta dichiarazione, e testificazione del modo, *ut supra* fatta, e di tutte le cose predette &c. li predetti Rev. Signor D. Tomaso, Rev. Signor D. Michele, e Dottor Signor D. Pietro, e Dottor Fisico Signor D. Gennaro non solo subito hanno richiesto Noi &c., che ne dovessimo fare publico atto &c., ma anche ne hanno giurato &c., cioè detti Rev. Signor D. Tomaso, e Rev. Signor D. Michele in pectore more Sacerdotali, e li predetti Dottor Signor D. Pietro, e Dottor Fisico Signor Don Gennaro tactis scripturis &c. In cujus rei Testimonium &c. Nos autem &c. unde &c. præsentibus &c.

Extracta &c. ab actis mei &c. In fidem *Ego Ignatius Parisi &c. Not. &c.*

Sequitur legalitas &c.

Loco ✠ Signi Notarij &c.

Jacobus Cardone Prothonotarius Apostolicus Ecclesiæ, & Hospitalis SS. Angeli, & Andreæ ad Nidum Nobilium Plateæ Nidi, Rector, Sacrista, & Ordinarius Judex immediatè Sanctæ Sedi subjectus.

B

Pagella usque de anno 1643. expedita per Rectorē S. Angeli ad favorem Scipionis Grimaldi pro audien. Confessionibus.

Dilecto nobis in Christo *Rev. Domino Scipioni Grimaldo* Magistro Domus Hospitalis Sanctorum Angeli, & Andreæ ad Nidum, Presbytero Ecclesiæ nostræ Jurisdictioni subjecto examinato, & approbbato, ut omnibus Christifidelibus Infirmis in dicto Hospitali degentibus, ac omnibus Magistris,

Offi-

Officialibus, Ministris, aliisque Personis dictæ nostræ Ecclesiæ, & Hospitalis servitio adscriptis *Pœnitentiæ Sacramentum ministrare eosque Sacramentaliter absolvere*, non tamen a censuris, & casibus Sanctæ Sedi Apostolicæ,& nobis reservatis, possit, & valeat, harum tenore licentiam, & facultatem in Domino durante exercitio Magistri Domus, ei elargimur, cum facultate Sacram Eucharistiam, & Oleum Sanctum Infirmis in dicto Hospitali degentibus ministrandi. *Datum Neapoli ex Audientia Sancti Angeli ad Nidum Die 29. Junij 1643.*

Jacobus Cardone Ordinarius &c.

De Grippo Actuarins.

Loco ✻ Sigilli.

NUM.XLIII. *Regalia Rescripta super aliquibus memorialibus Eminentiss. Cardinali Archiepiscopo S.M. exhibitis.*

Ha presentato al Rey el Vecario General de esta Curia Arzobispal la adjunta memoria, en que meus por menor representa las razones, que asisten al Cardenal Arzobispo sobre las diferencias que se controvirten con los Governatores de la Yglesia de San Angel a Nido; y Su Magestad me ha mandado la remita a V. S., paraque en consequencia de la que se le tiene prevenido en 13. del passado, proponga V. S. tal dependencia en la Camara de Santa Clara sin otra dilacion alcuna teniendo al proprio tiempo V. S. entendido de averse remitido en 10. del corrente otro recurso de los dhos Governadores a la riferida Camara de Santa Clara concerniente al mismo assumpto. Dios guarde a V. S. muchos annos como deseo. Palacio y Septiembre 13. de 1737. Gaetano Maria Brancone = Señor D. Horacio Rocca.

Il Cardinal Spinelli Arcivescovo di Napoli, a cui è stato fin dal possesso di questa sua Chiesa impresso legitimamente lo scrupolo di vedere, che un semplice, e nudo Prete, com'è il Rettore della Chiesa di S. Angelo a Nido, oltre dell'altre supposte prerogative arrogatesi, abbia voluto sostener quella molto più esorbitante di dare la facoltà di confessare a semplici Sacerdoti, senza approvazione del proprio Pastore, Hà cercati tutti quei mezzi più proprii per via di accordamenti, affinche potesse rimanere soddisfatta la propria coscienza, ed il proprio dovere nell'impiego, che il Sommo Iddio gli hà dato, e cossì sempre lontano dal valersi di quei espedienti Ecclesiastici adattati in questi casi, e di cui gli proprj Antecessori si sono serviti, ha voluto sperimentare cogli amicabili trattati tutta quella convenienza, che meritano quei Signori Cavalieri, i quali sono impegnati a sostenere le pretenzioni del sudetto Rettore; Vedendo finalmente, che tutto andava a vuoto, pensò di

ricor-

ricorrere a quel fonte; donde privativamente deriva ogni facoltà Spirituale, e precisamente quella dell'amministrazione de'Sagramenti, ch'è appunto il Sommo Pontefice, e per questo la S.M. del Concilio, ave proposto il dubbio, se il sudetto Rettore avesse, o potesse avere una simigliante facoltà di eliggere da se stesso Confessori, domandò, che se ne dasse la risoluzione, affinchè decidendo quel Supremo Consesso l'articolo, si potesse mettere in calma il positivo scrupolo di un Arcivescovo, il quale non può, nè deve tolerare, che senza positiva approvazione della S.Sede Apostolica un Prete in Cose così Venerabili le faccia da Vescovo. A questo dubbio proposto così fondatamente, ed a Superiore così assoluto, e di privativa cognizione hà corrisposto all'esibizione delle proprie ragioni il sudetto Rettore, e gli Signori Cavalieri per lui impegnati, assentendo all'autorità legitima della S.C., tuttavia però conoscendo forse debolissimamente fondata la loro intenzione, han cercato la sfuggita di ricorrere a S.M., e sul pretesto apparente della Regia Protezione, che dicono di godere quella Chiesa, han cercato d'impedire la risoluzione della S. M. medesima; tanto che essendo loro riuscito di farsi ambasciata a Monsignor Vicario Generale per mezzo del Marchese Rocca Delegato della Real Giurisdizione, han creduto di così poter continuare il Rettore l'abuso d'un dritto usurpato col pregiudizio di tante anime, che si sottopongono all'assoluzione Sagramentale a chi non hà facoltà. Il Cardinal Spinelli, che quanto hà cuore deve tenere il rimedio dovuto a questo male con tutta la possibile sollecitudine, altretanto sicuro della sperimentata pietà di S.M. spera, che resa ben persuasa la M.S. da questa vera narrazione del fatto di non poter essere questo dubbio risoluto, che dal Supremo Pastore non possa ad altri spettare la cognizione, che alla S.C., si compiacerà con sue Sovrane disposizioni di togliere ogni pretesto alle Parti, con abolir quegli ostacoli insussistenti, che si cercano di porsi in mezzo in una cosa pur troppo chiara, siccome ne porge alla M. S. le umili suppliche per mezzo del suo Signor Segretario di Stato.

B El Vicario General de la Curia Arzobispal de esta Ciudad ha presentado la adsunta memoria solicitando se despache la dependencia, que tiene el Cardenal Arzobispo con los Governadores de la Yglesia de S.Angel a Nido, y el Rey me ha mandado diga a V.S. que luego que sù indisposicion se lo permita, proponga en la primera Camara de Santa Clara esta materia, respecto a que S.M. quiere, que con

efe-

efecto se despache quanto antes. Dios guarde a V.S. muchos años, como deseo. Palacio 6. de Diziembre 1737. Gaetano Maria Brancone = Señor D. Horacio Rocca.

Con una riverente memoria data al Signor Segretario di Stato Brancone fù umilmente suppliaata S.M dal Cardinale Spinelli Arcivescovo, perche si fosse degnata di dare gli suoi Supremi ordini per potere restar libero il proseguimento della risoluzione presso la S.C. in Roma toccante al punto della facoltà usurpatasi dal Rettore di S. Angelo a Nido in destinar Confessori in quella Chiesa; E come che il Cardinal Spinelli a misura della propria rassegnazione verso le Reali determinazioni di S.M. si vede stretto dallo scrupolo in veder differita la deliberazione domandata, loche nasce dall'affluenza degli affari, alla spedizione de'quali viene tutto giorno obbligata le Camera Reale, a cui sentesi di essersi ancor questo commesso; Perciò porgendo umilmente replicate le suppliche alla M.S. la priega di ordinare con particolare dispaccio alla Camera Reale istessa, affinche dia disbrigo a questa pendenza, giacche riuscirà anche in servigio di Dio, e per la gloria, e zelo sperimentato di V.M., che si anteponga a qualunque altro questo negozio sì geloso, come attinente alla salute dell'anime, ed alla quiete della coscienza di un Arcivescovo, il quale lontano da contrasti, altro non brama, che di togliersi un sì positivo scrupolo colla risoluzione del Supremo Pastore, e del suo Tribunale, siccome dalle piissime determinazioni di S.M. che Dio feliciti. C

Por la Consulta que ha formado la Camara de Santa Clara con data de 3. del corriente, se ha enterado el Rey de las controversias subcitadas entre el Cardinal Spinelli Arzobispo de esta Ciudad, y los Governadores de la Yglesia, y Hospital de S. Angel a Nido, sobre la pretencion, que estas tienende la exemption del Ordinario, y que el Rector, y Mastro de Casa de dha Yglesia, y Hospital pueden validamente administrar el Sacramento de la Penitencia a lo que se opone el referido Cardenal Arzobispo, con el motivo de que aquellos Confessores deben ser aprovados del mismo, cuya causa se halla presentemente introducida en la Corte de Roma, y S.M. en inteligencia de todo me ha mandado decir a V. S., que como Delegado de la Real Jurisdicion haga entender al espresado Cardenal Spinelli por medio de su Vicario General, que usando S.M. de los actos proprios de Su Real, y Pio Animo, no entiende impedirle el proseguimiento de la Causa en Roma, pero que al mismo tiempo seria de Su Real agrado, que dha Causa se compresiese D

buo·

buonamente continuandole el tratado introducido ante el Cardenal Petra, o en otra forma, que mejor pudiera executarse, y que V. S. al mismo tiempo comunique a los citados Governadores la Real Resolucion de S.M. de no deverse impedir el curso de la Causa en Roma, donde potran haser acudir para la defensa de ella, y gozaran de la Soberana Real Protecion de S. M. por medio del Cardenal Aquaviva, a quien se ha escrito que de su asistencia a los Abogados, y Defensores del referido Lugar Pio, pasando los oficios oportunos, y convenientes en nobre de S. M. para el mejor, y mas acertado logro de la citada Causa. Dios guarde V. S. muchos años, como deseo. Palacio a 7. de Marzo de 1738. = Gaetano Maria Brancone = Señor D. Horacio Rocca = 7. Marzo di Giurisdizione Ecclesiastica 1738. = Per li Governadori di S. Angelo a Nido col Cardinal Arcivescovo di Napoli = A 9. Marzo l' Illustrissimo Sign. Marchese hà fatta l'insinuazione ordinata al Dottor D. Giulio Mazziotti Avvocato della Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido = A 10. Marzo l'Illustrissimo Signor Marchese hà fatta la detta insinuazione anche a Monsignor Vicario Generale di questa Curia Arcivescovile = Si è data copia del presente a Monsignor Vicario.

NUM. XLIV. *Testes deponentes quod semper de Rectoris solummodò permissione Concianatores prędicarunt: in Ecclesia S. Angeli ad Nidum.*

Die 15. mensis Decembris 1740. Neap. Costituito in presenza nostra il *Rev. D. Tomaso Marra* di questa Città di Napoli Sacerdote Secolare, il quale primieramente ave acconsentito in Noi &c. e spontaneamente *con giuramento* in presenza nostra hà dichiarato, e testificato, e dichiara, e testifica per cautela di chi spetta, o spettarà, come con l'occasione, che da anni 26. in circa ave esercitato, cioè prima l' Officio di Pro Bibliotecario, e poi quello di Bibliotecario in capite, siccome al presente l' esercita nella Biblioteca della Ven. Chiesa, & Ospedale di S. Angelo a Nido di questa Città, sà benissimo, e molte volte ha veduto, *che in ogni Domenica* lo giorno dopo Vespro, si è in detta Ven. Chiesa di S. Angelo a Nido recitata *la Coronella*, col concorso di molto Popolo, *e dopo di essa si è fatta da diversi Sacerdoti Secolari il Sermone*, siccome attualmente si continua a recitarsi in essa la sudetta Coronella, *e farsi il sudetto Sermone*; E questo con ordine dell' Eccellentissimi Signori Governadori, e delli RR. Rettori *pro tempore* di detto Pio Luogo, e così con giuramento, *ut supra*, ave dichiarato, e testificato, e dichiara, e testifico.

Della quale predetta dichiarazione, e testificazioue, *ut supra fatta*, esso *Rev. Signor Don Tomaso*, non solo subito ha richiesto Noi &c., che ne dovessimo fare publico atto etc.,

ma

ma anche ne ha giurato in pectore more Sacerdotali etc. In cujus rei testimonium etc. ; Nos autem etc. Unde etc.

Præsentibus opportunis &c.

Extracta etc. ab actis meis etc. Et in fidem *Ego Notarius Ignatius Parisi de Neapoli signavi &c.*

Loco ✱ Signi etc.

Sequitur legalitas in forma etc.

*Die 16.mensis Decemb.*1740.*Nea.*Costituito in presenza nostra il *Magnifico Pietro Caputo* di questa Città di Napoli Mastro Banderaro,il quale spontaneamente in presenza nostra ha dichiarata, e testificato, e dichiara, e testifica per cautela di chi spetta,o spetterà;come con l'occasione,che da anni 24.in circa ha servito siccome attualmente serve da Banderaro la Ven. Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido di questa Città, sà benissimo, e moltissime volte ha veduto, che in ogni Domenica lo giorno dopo Vespro, si è in detta Ven. Chiesa di S. Angelo a Nido recitata *la Coronella*, col concorso di molta gente, *e doppo di essa Coronella si è fatto da diversi Sacerdoti Secolari il Sermone*, siccome attualmente si continua a recitarsi in essa la sudetta Coronella, e farsi il sudetto Sermone: E ciò con ordine dell' Eccellentissimi Signori Governatori, e delli RR. Rettori pro tempore di detto Pio Luogo. E così con giuramento, ut supra ave dichiarato, e testificato, e dichiara, e testifica per cautela di chi spetta, o spettarà. A

Della quale predetta dichiarazione, e testificazione, *ut supra*, fatta, esso magnifico Pietro Caputo non solo subito ha richiesto Noi &c., che ne dovessimo fare publico atto &c., mà anche ne ha giurato tactis &c. In cujus rei testimonium &c.

Præsentibus &c.opportunis &c.

Extracta &c.ab actis meis &c.in fidem *Ego Not.Ignatius Parisi de Neapoli signavi &c.*

Loco ✱ Signi &c.

Sequitur legalitas &c.

NUM. XLV.

Tam de tempore cl. me. Archiepiscopi Cantelmi, quam de tempore cl. me. Archiepiscopi Pignatelli, nec Rector, neque alii Presbyteri ad dicti servitio Ecclesię, & Hospitalis S. Angeli ad Nidum unquā interfuerunt Synodo.

Fidem facio Ego infrascriptus &c. Notarius, qualiter per *Admodum Rev.D.Tomam Marra* publicæ Bibliothecæ S. Angeli ad Nidum Bibliothecarium mihi exhibita *Synodus Diœcesana Typis* impressa ab Eminentissimo, & Reverendissimo Domino D. Jacobo S. R.E. Cardinali *Cantelmo* Archiepiscopo Neapolitano in Metropolitana Ecclesia Neapolitana celebrata Dominica Pentecostes, ac duobus sequentibus *Festis* 29. ,& 31. *Maii*, *ac primo Junii anno Domini* 1694. Et insuper fuit mihi exhibitum Concilium

Pro-

Provinciale Neapolitanum similiter Typis impressum ab eodem Eminentissimo, & Reverendissimo Domino S.R.E. Cardinali *Cantelmo* in dicta Metropolitana Ecclesia celebratum Dominica Pentecostes ac duobus insequentibus Festis *septima*, *octava*, *& nona Junii anni Domini 1699*. Et demùm exhibita etiam mihi fuit Diœcesana Synodus Typis impressa ab Eminentissimo, & Reverendissimo Domino D. Francisco Episcopo Portuensi S. R. E. Cardinali *Pignatelli* Sacri Collegii Decani Archiepiscopo Neapolitano in Metropolitana Ecclesia prædicta celebrata Dominica Pentecostes cum, duobus Festis ac feria quarta sequentibus *nona*, *decima*, *undecima*, *& duodecima mensis Junii anni Domini 1726.*; Et per me infrascriptum Notarium revolutis omnibus eorum paginis Synodorum Diœcesanarum, & Concilii Provincialis supradicti mihi exhibitis per dictum Reverendum Bibliothecarium, & eidem post revolutionem paginarum dictarum statim restitutis, attestor in ipsis manifestè clarescere, quod tam Reverendissimus Dominus Rector, & Judex Ordinarius Ecclesiæ, & Hospitalis S. Angeli ad Nidum, quam ejusdem Ecclesiæ, & Hospitalis Presbyteri in celebratione Synodorum, & Concilii prædicti *non interfuerunt*, *nec obedientiam præstaverunt*.

In fidem *Ego Not. Nicolaus Limatola &c.*

Loco ✱ signi.

NUM. XLVI. *Protestatio emissa a Sacrista seù Rectore S. Angeli in Concilio, seù Synodo anni 1565 quod non tenebatur interesse Synodo utpote exemptus exceptione, cui Concilium Trid. non derogavit.*

Ex summa actorum Diœcesanæ Synodi die Dominica *quarta Februarii 1565*. prima die Synodi in Metropolitana Ecclesia Neapolitana sub *Alphonso Cardinali Carafa* celebrata, in qua fol. 27 adest infrascriptum paragraphum videlicet.

Interea in Synodo penes acta comparet Sacrista Ecclesiæ Hospitalis Sancti Angeli ad Nidum Neapolis, & allegat illud Hospitale esse Iurispatronatus Familiæ Brancaciorum, & Nobilium Plateæ Nidi, *& exemptum*, & proinde se, & Presbyteros Ecclesiæ non teneri interesse Synodo, nec debere recognoscere alium Superiorem præter Sedem Apostolicam, & non fuit hujusmodi protestatio admissa; nisi si, & in quantum stante Decreto Sacri Generalis Concilii Tridentini, quo omnes exempti, & exercentes curam Animarum ratione Ecclesiarum Sæcularium Synodo Diœcesanæ interesse coguntur.

Et fol. 39. aliud paragragraphum videlicet. *Die septima ejusdem mensis*, quarta, Synodi, hora matutina. Sacrista Hospitalis S. Angeli ad Nidum Neapolis comparet, & in scrip-

tis

tis rerum, se, & dictum Hospitale *immune, & exemptum ab omni, & qualibet Ordinarii authoritate, & superioritate Archiepiscopatus Neap. ex Lege Fundationis, & Institutionis in vim quasi contractus, & in illius possessione diuturna, & longæva fuisse dicit.* Nec Generalis Concilii mentem esse hujusmodi exemptioni in Fundatione appositæ derogare asserit, offerens illicò de prædicta possessione demonstrare, & protestans interim contra ipsum, & alios ejusdem Hospitalis Presbyteros non procedi, & invocans Summum Pontificem, & ejus Apost. Sedem, ad quem, & ad quam appellat.

Extracta est præsens Copia a suo proprio Originali Typis impresso mihi exhibito per *Rev. D. Tomam Marra* Bibliothecarium publicæ Bibliothecæ S. Angeli ad Nidum, & eidem &c. restituto, meliori collatione &c. In fidem signavi requisitus &c.

Datum Neapoli die 1. mensis Februarii

Ego Not. Nicolaus Limatola &c.

Loco ✱ signi.

B

Alia Protestatio emissa a Rect. S. Angeli in Synodo Provinciali anni 1669. quod non tenebatur interesse tanquam exemptus.

Nella Corte Arcivescovile Metropolitana compariscono il Rettore, e Clero della Chiesa di Sant' Angelo a Nido di questa Fedelissima Città, e dicono qualmente hanno avuto notizia, che per Editti Generali emanati di ordine dell'Eminentissimo Sig. Cardinal Caracciolo Arcivescovo di questa Città sia stato ordinato, che tutti li Sogetti alla Giurisdizione dell'Ordinario dovessero comparire questa mattina nove del corrente mese di Giugno del corrente anno 1669. nel Sinodo Provinciale, e perchè nel detto ordine generale non vengono compresi detti Comparenti per ritrovarsi nel servizio di detta Venerabile Chiesa di S. Angelo a Nido, che non stà soggetta alla Giurisdizione dell' Ordinario, *essendone del tutto essente* in virtù di più Brevi, e Privilegii conceduti da diversi Sommi Pontefici al detto Pio Luogo, e da tempo in tempo confirmati, conforme alias si è fatto costare alla detta Corte Arcivescovile, ed alli Reverendissimi Monsignori, Vicarii, e magnifici Maestri d'Atti preteriti, e presenti, è stato, ed è cognito, e manifesto; perciò in virtù di detti Privilegij d'essenzioni non venendo compreso il Clero di S. Angelo a Nido a dovere comparire come non Soggetti alla Giurisdizione dell' Ordinario non devono, nè possono essere molestati; per il che con la presente istanza denunciando l'esposto di sopra, acciò resti

ad

ad futuram rei memoriam, fanno istanza la presente comparsa conservarsi negl'atti di detta Arcivescovil Corte per maggior cautela del d. Pio Luogo, e per esimersi detti Comparenti di ogni molestia, se li potria inferire per la Causa predetta non essendono comparsi in detto Sinodo, il tutto per non esserno obbligati a comparire per le Cause, ut supra, espresse, e così dicesi, e fassi istanza salvis aliis omni modo meliori.

Fidem facio, & attestor Ego D. Matthias Cangianus publicus &c. Notarius &c. qualiter ad instantiam, & requisitionem Illustrissimorum Dominorum Gubernatorum Venerabilis Ecclesiæ Sancti Angeli ad Nidum me personaliter contuli in Ecclesia Archiepiscopali hujus Civitatis, ibique perventus hodie demane 11. hujus mensis Iunii *1669.* in manibus Reverendissimi D. Generalis Vicarii, & Actuarii præsentavi consimilem comparitionem, seu protestationem ad finem illam conservandi ad futuram rei memoriam, & a dictis fuit recepta soluta mercede caroleni unius, & in fidem signavi &c.

Loco ✠ signi.

NUM. XLVII. *Chirographum hodierni SS. Pontificis, qui tunc temporis summa laude erat a Secretis S. Congregationis.*

Nella Causa, che verteva fra la Curia Arcivescovile di Napoli, e quella del Seggio di Nido, la S.C. del Concilio fù *nel principio* di sentimento favorevole alla Curia Arcivescovile. *Mutò faccia la Causa*, avendo io motivato in un mio voto, potersi dubitare „ *Se il Concilio, che astrigne gli Esenti* „ *alle Processioni generali, avesse luogo in quelli, che so-* „ *no Esenti per patto convenuto nella prima Fondazione.*

Il motivo fù coltivato da chi scriveva per il Seggio di Nido, e già la Congregazione *era in procinto di recedere dal primo sentimento*; ma si venne nel *Dilata*, per dar tempo a me di trattare l'accomodamento col Signor Cardinal Pignatelli, che allora era in Roma.

Fui dal Signor Cardinale, e gli esposi, che li Preti erano già licenziati dal servizio della Chiesa, e che avrebbero domandata l'assoluzione, che la Libreria, che era chiusa, si sarebbe aperta, e che altro non si voleva da S.E., se non che non fosse contraria, quando venisse richiesta d'informazione per una grazia nuova, che i Signori di Nido volevano domandare al Papa circa l'esenzione dalle Processioni (*a*).

Per

(a) *Questa grazia non fù domandata, essendosi resistito dal Cardinal Cienfuegos, che sicuro della giustizia della Causa non volle sentir termini di grazia.*

Per quanto si dic esse, non volle il Signor Cardinale accettare il partito; ma *alla sordina* ottenne la conferma per Breve della *prima risoluzione a lui favorevole*, ancorche dopo la medema si fosse fatto il *Dilata*.

Non essendosi tampoco preso l' *ita reperitur* dal decreto della Segretaria, perche a piedi vi sarebbe stato posto il *Dilata*.

Dispiacque questo modo di procedere alla S.C., ed avendo lo portato le di lei doglianze alla ch. m. di Papa Benedetto, se ne alterò gravemente, e volle vedere i miei voti.

Gli furono consignati i voti, che mai dopo furono restituiti, ed il Papa in un altra udienza mi disse, che gli avevano fatto breccia, ma che il Breve era già uscito, e che nulla significava, mentre il Signor Cardinal Pignatelli non era il Cardinal Filomarino.

Il negozio allora fù posto in silenzio, nè mai più hò sentito parlarne.

S. C. C. M.

NUM. ULTIMO *Consultatio Regii Collateralis Consilii de anno 1726 circa Esentionem, & Jurisdictionem Rectoris suumque Tribunal.*

Se servì V. M. per Secretaria del dispaccio universale in data de 17. de Ottobre dell' anno caduto rimettermi copia di una memoria presentatale dall' Ambasciador di Francia, circa il punto di Giurisdizione di questo Ospedale, e Chiesa di SS. Angelo, ed Andrea a Nido, e circa la pretenzione del Rettore della medema di tener la Famiglia armata di armi corte; prevenendomi, che l'avesse informata sopra l'uno, e l'altro punto, affinche avesse potuto la M. S. dar convenevol risposta alle richieste dell' Ambasciadore.

Io per adempire compitamente li Cesarei Reali Ordini, remisi in data de 8. Decembre la memoria sudetta al Collaterale, affinche si fusse proposta con l'intervento del Presidente del Sagro Conseglio Delegato della Real Giurisdizione, sicome in fatti seguì a 10. del prossimo passato Gennaro, ed indi a 4. del sequente Febraro, in cui s' appuntò, che non essendo sufficienti le scritture presentate dal Rettore della Chiesa di S. Angelo a Nido per giustificare le sue pretenzioni, tanto sul punto dell' esenzione dell' Ordinario, quanto sull'altro dell'armi breve della sua Famiglia, gli si ordinasse, che avesse prodotti documenti autentici di ciò che egli allegava, che si rimettessero al Regente Delegato della Real Giurisdizione, affinche si facessero da lui, dopo maturo esame proposte in Collaterale.

In

In fatti egli, dopo, che il tutto fù adempito, compì anche a questa sua parte a 3. del corrente Aprile in mia presenza; ed essendosi determinato, che si rappresentasse il tutto, con ogni possibile distinzione a V. M. C., e Cattolica in esecuzione de suoi veneratissimi oracoli, mi dò conseguentemente l'onore col Collaterale di passare alla sua Sovrana Notizia, come sul punto dell'esenzione, che il Rettore, ed il Clero della Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido di questa Città dell'intervento delle Processioni, che quì si fanno d'ordine di questo Arcivescovo, apparisce da documenti presentati, che nell'anno 1426. Rinaldo Cardinal Brancaccio di antica Famiglia, di questa Piazza di Nido, rappresentò al Sommo Pontefice Martino V., che l'Ospedale de' Poveri di S. Andrea a Nido impatronato da Laici per le Mortalità, Guerra, ed altre Calamità, che lungamente afflissero questa Capitale, era rimasto nelli suoi edificii, e altre necessarie officine affatto diruto, distrutto, e desolato, e che intendeva esso Cardinale con suoi proprii beni di nuovo reedificarlo coll'Oratorio, ed altro in onore di S. Michele Arcangelo, e dell'istesso S. Andrea, e fornirlo di dote sufficiente per mantenimento di quelli, e suoi Ministri, e Servienti, supplicando il Sommo Pontefice di concederli la licenza di rifarlo, e dotarlo, colle facoltà di commutare l'elezione de' Rettori, a coloro, che nella sua ultima volontà da lui si destinassero, con esimere detta Chiesa, ed Ospedale con tutte le sue ragioni, e pertinenze, Rettore, e Persone sudette da ogni Giurisdizione, Dominio, Potestà, e Visita dell'Arcivescovo Napolitano, e Abbate Secolare della medesima Chiesa di S. Andrea, sottoponendoli immediatamente alla S. Sede Apostolica, ed esso Sommo Pontefice, in vigore di lettere Apostoliche, lodando tutto l'esposto, e suppliche di detto Cardinale, e patti in quella espressi registrata nella Bolla speditane concede tutto.

A

Il menzionato Cardinale in virtù di dette lettere Apostoliche, reedificò subito detto Ospedale, e Chiesa col suo costo, li dotò con suoi proprii beni laicali, e nel suo ultimo testamento con sue lettere speciali, e istruzioni colla quale desiderava, e voleva, che li governassero, dirette a detta Illustre Piazza di Nido, ne commise la cura, e governo al Ceto de Nobili di detta Piazza, con la facoltà di deputare ogn'anno due di essi, uno de' quali sempre fosse della

sua

ſua Famiglia Brancaccio, quali Nobili, overo due Deputati elegeſſero uno oneſto Clerico il quale governaſſe l'Oſpedale, e Chieſa, li Clerici, Sacerdoti che allora, ed in appreſſo in eſſi eſiſteſſero, e aveſſero ſopra di quelli la B
poteſtà di corrigerli, punirli, e ſcommunicarli, e di eſercitar con eſſi tutta la giurisdizione Ordinaria, avvalendoſi della poteſtà concedutali da detto Sommo Pontefice Martino V., come appare da detta ſua Bolla.

E perche eſſo Cardinale Fondatore ſopra tutto deſiderava, che ſi manteneſſe l'eſenzione di queſta Chieſa, e Spedale, Rettore, e Perſone addette a lor ſervizio in detta ſua iſtruzione, e ultima volontà eſpreſſamente comandò, che li Ret- C
tori *pro tempore* fuſſero ſolleciti a non permettere, che in quelli, nè l'Arciveſcovo Napolitano, nè l'Abbate ſudetto di S.Andrea eſercitaſſero Giurisdizione alcuna, come dalle ſudette ſue parole.

Eſſendoſi già perfezionato detto Spedale, e Chieſa, e poſta in quella il Clero, ed avendo li detti Deputati eletto per Giudice Ordinario il Cappellano, ſeù Sagreſtano di detto Luogo, eſercitando, come ſopra tutta l'Eccleſiaſtica Giurisdizione in virtù di dette conceſſioni di Martino V. e del Cardinal Fondatore. E ritrovandoſi detti Nobili nel quieto poſſeſſo, ſenza veruna controverſia, o contradizione, di governare detta Chieſa, e Spedale, e'l detto Cappellano, e Sagreſtano da eſſi eletto di eſercitare la piena autorità, e giurisdizione ſopra il medemo. E deſideran- D
do per più ferma ſuſſiſtenza, che la confeſſione, commiſſione, volontà, ed ordinazione di detto Cardinal Brancaccio foſſero avvalorate con confirmazione Apoſtolica, ſupplicarono il Sommo Pontefice Paolo III. per la conferma, che ſeguì nell'anno 1543. ſopra la commiſſione, conceſſione, e volontà, e ordinazione di detto Cardinale, e tutto, e quanto in detto teſtamento, ed altre ſcritture contenevanſi, e che detto Sacriſtano eſercitaſſe tutta la Giurisdizione ordinaria ſopra detti Clerici, e Sacerdoti; proibendo in virtù di Santa Obbedienza a Veſcovi, E
ed altri maggiori Prelati, colla ſoſpenzione a Divinis, e di ſcommunica *latæ ſententiæ* riſervata alla Santa Sede all'altri di convenire alle coſe predette, come dalle parole di detta Bolla.

In appreſſo nell'anno 1643. a ſuppliche del Cardinal Fran- F
ceſco Maria Brancaccio dal Pontefice Urbano VIII. con ſua

e ſpe-

special Bolla reassumendo, e trascrivendo quella di Martino V. dichiarò quella avere l'istessa forza dell' originale di Martino.

Ed ad istanza del medesimo Cardinale nell'istess'anno 1643.
G precedente citazione, fù trascritta, e transunta dall' A.C. la Bolla di Paolo III. di sopra espressata.

L'occasione di fare reassumere le sudette Bolle, e di usare le riferite cautele, fù perche essendosi publicato il Concilio di Trento, il quale ordinava doversi da Luoghi Pii contribuire al Seminario; pretese la Corte Arcivescovile di Napoli in virtù del decreto di detto Concilio, che la Chie-
H sa, e Spedale di S. Angelo a Nido fosse tenuta a detta contribuzione, e benche in Giugno 1568. per detta Causa n'ebbe ricorso il Governo alla Sacra Congregazione del Concilio, e si decise di nò.

I E nel 1588. si pretendesse similmente in vigor di detti decreti del Concilio, che detto Clero fosse tenuto a pigliare, e pagare il Catredatico, e con lettera della Sacra Congregazione si fosse rescritto così al Vicario di Napoli.

K E nel 1559. avendo il Vicario Generale del fù Cardinal Gesualdo Arcivescovo preteso di visitare detto Luogo, che fù chiuso da Governatori di quel tempo per impedirne qualche attentato, come successe, mentre detto Vicario Generale lo sottopose all'interdetto, del quale fattone inteso l' Arcivescovo sudetto, che stava in Roma, da questo si rescrisse al Vicario Generale con queste proprie parole.

L „ Presentandosi per li Sign. Governadori li Privilegii, ed „ esaminandosi, se in detto Pio Luogo, si fanno l' Opere, „ alle quali s'era obbligato il quondam Cardinale Fondatore, „ levasse l'Interdetto, e certificasse questi Signori, ch' egli „ più tosto aveva animo di onerarli, che pregiudicarli di un „ pelo.

Con tutto ciò la Corte Arcivescovile non mancò pretendere di obbligare questo Pio Luogo nel 1642. in virtù di decreti di Concilio, che fosse detto Clero di S. Angelo a Nido tenuto alle Processioni Generali, che si ordinavano da detta Corte Arcivescovile, contro il pacifico, e mai
M interrotto possesso di non esser tenuto; per lo che per parte de' Governatori di detta Chiesa, e Spedale avutosi ricorso all'Auditore della Camera, esponendoli li suoi Privilegii, e possesso sudetto, in cui stava di non interveni-
N re a qualunque Processione, domandando perciò non esser

mo-

molestato, e turbato nella detta possessione, e inibirsi la detta Corte Arcivescovile, e con effetto ne ottennero monitorio *pro conservatione, & manutentione*, con inibizione a detta Corte Arcivescovile, alla quale fù spedito Regio *Exequatur* sotto li 12. di Settembre 1646., e poi fù intimato alla detta Corte, perloche cessò detta perturbazione, e li Governatori di quel tempo fecero dal Cardinal Francesco Maria supplicare Urbano VIII. per la reassunzione di dette Bolle di Martino V., e Paolo III. per evitare qualsivoglia perturbazione per l'avvenire,

Ma non per questo cessò detta Corte di perturbarli in appresso, mentre come s'osserva dalli Monitorii, e Regii *Exequatur* sopra quelli spediti nell' anno 1668. nel 1669., nel 1678., e nel 1688. fù rinovata detta pretenzione, quale coll'intimazione delle inibizioni da tempo in tempo spedite per detto Auditore della Camera cessò, e si legge principalmente, che intimato il Vicario Generale di Napoli nel 1688. rispose con queste parole (*Benissimo*) Q

Al presente in tempo dell'Odierno Rettore nel 1715. fù di nuovo mossa detta pretenzione, e coll' intimazione di simile Monitorio cessò la perturbazione, che non è sortita così in questa ultima accaduta nel mese di Marzo 1724., dalla quale ne pende nella Sacra Congregazione del Concilio la controversia introdotta dal Vicario. Generale di Napoli, perche si è resa strepitosa nel modo, che siegue. P

Essendo passato a miglior vita la S.Mem.d'Innoc.XIII. questa Corte Arcivescovile ordinò le processioni Generali per l'elezione del nuovo Pontefice, il Rettore, e Clero di S. Angelo a Nido, come esente da ogni Giurisdizione dell'Ordinario, e come Prelato inferiore con tutta l'Ecclesiastica Giurisdizione independente da qualunque Giudice, convocò al solito il suo Clero, e fece le tre solite Processioni intorno le mura di detta Chiesa, e Spedale; onde citato il Rettore, e non intervenuto a dette processioni, siccome non era tenuto, si procedè alla sospensione, e poi alla scommunica contro il medesimo, e autosene subito ricorso alla A. C., fù quella dichiarata nulla, e invalida, e ordinatasi la lacerazione de' Cedoloni ne fù commessa l'assoluzione, a cautela, colla citazione di doversi comparire avanti detto Auditore Camerale per decidere la controversia. Q

Vedendo la Corte Arcivescovile essersi a favore di S.Angelo, suo Rettore questa giustizia compartita da detto Auditore

e 2 della

della Camera, fece trasportare la decisione di questa controversia nella Sacra Congregazione del Concilio, dalla quale, benche nella prima Congregazione si dicesse esser tenuto il Clero a dette Processioni, perche non si presentarono a tempo le scritture di detto Pio Luogo, nè era giunto in Roma l'Agente, e Avvocato del medesimo,
R che però cercatone la nuova udienza si disse *Dilata*, e fratanto presentate le scritture, e Fondazione fatta con beni Laicali, alla quale mai derogò detto Concilio di Trento; a primo Decembre 1725. dalla maggior parte de' Votanti di detta Sacra Congregazione si decretò a favore di detta Chiesa con queste parole.

Cum itaque non subsistant fundamenta ultimę resolutionis, rescribendum ideo est recedendum esse a decisis.

Questa risoluzione prima di promulgarsi, perche si ritrovava il Cardinale Arcivescovo presente in Roma, si volse partecipare al medesimo; affinche egli stesso cedesse volonta-
S riamente alla lite e per darli tempo a determinare, si disse fratanto *Dilata post Epiphaniam*, che cadeva nella Congregazione de 26. Gennaro del corrente anno 1726.

Nel mentre doveasi chiamare la Causa, cercò detto Arcivescovo presente altra dilazione per la prossima Congregazione de 9. Febraro, sul motivo di far venire più scritture da suoi Archivii, ma divertendo dalla Sacra Congrega-
T zione del Concilio portossi da Sua Santità, e con un voto particolare del solo Cardinale Pereyra, non intesi li Governatori, ottenne dal Papa un Breve, col quale avvocando a se la causa, obbligava il Clero a dette Processioni: Ed acciocche la Congregazione non publicasse la sua sentenza a favore del Clero, con ordine per mezzo del Cardinale Secretario di Stato, l'inibì, che non procedesse; del qual passo risentitosi anche la Congregazione, mandò il Cardinale Origo Prefetto a dolersene col Papa.

Risaputasi tal novità, e paruta strana al Cardinal Cienfuegos, che con particolar dispaccio della M.S. proteggè detto Pio Luogo eretto per utile de' suoi Fedelissimi Vassalli, e accre-
V sciuto con una celebre Libreria unica, e sola in questa Metropoli, ne fece gravi doglianze, che riusciron vane; ed avendono il medemo informato di tal particolarità si dettero qui subito a 3. Febrajo gli ordini opportuni, perche s'impedisse il Regio *Exequatur* al Breve sudetto, qualora dal Cardinale Arcivescovo si presentasse, affine di tal

fatta

fatta ne restasse impedita, come tuttavia resta la esecuzione.

Da questa narrativa pretende la Piazza di Nido apparire l' antichissimo possesso non mai interrotto dal Clero di S. Angelo a Nido nella sua esenzione di non esser tenuto intervenire a qualsisia processione ordinata dall'Arcivescovo, quali sempre si sono fatte particolari intorno alle mura di detta Chiesa, e Spedale; il volersi poi pretendere il contrario si stima una novità, e ne apportano loro ragioni.

Primo, perche l'esenzione conceduta a S. Angelo a Nido è amplissima, e accompagnata colla concessione della Giurisdizione ordinaria in *Clericos, & Presbyteros*, *loci* in beneficio del Rettore, il quale *fungitur jure Ordinarii*, e fà nella sua Chiesa il suo Clero le Processioni. X

Secondo, perche in questa possessione d'esenzione stà il Clero di S. Angelo *a die erectionis*, cioè da trè Secoli *ante*, *& post Concilium Tridentinum*.

Terzo perche intorno a detta esenzione fin dall'anno 1642. sono stati spediti, come si è detto, più Monitorii dell A.C. intimati alla Corte Arcivescovile, quale mai procurò la moderazione di essi Monitori, forse conoscendòli giusti.

Quarto, perche è stata già decisa una consimile controversia dalla Sacra Congregazione de' Riti fin dall'anno 1685. con il Clero di S. Maria dell'Incoronata di Napoli eretto dalla Regina Giovanna coll'istesse clausole d' esenzioni, come queste di S. Angelo, quale resoluzione di detta Sacra Congregazione con queste parole a favore di detto Clero.

Non potuisse, neque posse compelli accedere ad dictas Processiones Clerum Secularem Ecclesiæ Incoronatæ. Ed in fatti detto Clero non và a Processione veruna.

Quinto, un' altra ne fù mossa per il Clero di S. Antonio di Vienna di questa medesima Città, il quale per una simile perturbazione nel 1675. ricorse nella Sacra Congregazione del Concilio, e fù decisa la Causa a suo favore, come appare dal proposto, e risoluto dubio così:

An Abbas, & Presbyteri, & Clerici S. Antonii Viennensis teneantur accedere ad Processionem pro Jubilæo publicando, & ad alias Processiones publicas, & pro bono publico indictas, die 16. mensis Novembris 1675. Sac. Congregatio Eminentiss. S.R.E. Cardinalium Concil. Tridentino interpretum informantibus Procuratoribus utriusque Partis: Respondit negativè.

Questo è un Breve, ciò che si ricava circa questo punto delle pub-

publiche ſcritture, e d'altri autentici documenti preſenta. ti per parte della Piazza di Nido.

A riguardo poi dell'altro punto, cioè di poter i Corſori del Rettore della Chieſa ſudetta andare armati di breve armature, ſono umilmente col Collaterale sù queſto a rappreſentare alla M.V., come in occaſione d'eſſere ſtati nell'anno 1718. arreſtati con armi vietate dalle Regie Prammatiche due Corſori del Rettore della Chieſa, e dell'Oſpedale ſudetto di S. Angiolo a Nido, a ricorſo di D. Tiberio Brancaccio eſſendoſi degnata V.M. con ſua Real Cedola delli 8. Luglio chiederne informo; ſe le fece dal Cardinale de Schrattebach di quel tempo, e dal Collaterale in data delli 29. Marzo 1720.
Y diſtinta relazione, in cui gli ſi dette conto di tutte le Bolle, e d'altri documenti, onde coſtava aver il Rettore accennata tutta la Giuriſdizione ſopra il ſuo Clero, e Miniſtri Subalterni; come anche di un Privilegio del Sereniſſimo Rè Filippo II., in cui oltre la conferma dell'eſercizio della Giuriſdizione ſudetta ſi preſcriveva, che la Famiglia armata del Rettore non potrà eccedere al numero di trè, o di quattro, ed eſſendoſi la M. V. ſervita in riſpoſta con venerato ſuo diſpaccio delli 31. Agoſto 1720. ordinare l'eſecuzione, ed approvazione del Privilegio predetto, coll'avertenza però di non poter tali Curſori aver l'uſo delle armi proibite; ſi ci interpoſe dal Collaterale il ſolito *Exequatur*, e così ſin'ora ſi è prattıcato.

Preſentemente però per parte della replicata Piazza di Nido, e del Rettore della Chieſa, ſi è rappreſentato, che quantunque da Miniſtri di V.M. non ſi concede a neſſuno delle Corti Eccleſiaſtiche l'uſo dell'armi proibite dalle Regie Prammatiche, nulladimeno, per lunghiſſima conſuetudine
Z ſi è tollerato, e ſi tollera anche dentro queſta Città nelle Famiglie del Cardinale Arciveſcovo, e del Nunzio, che publicamente, ed anche in compagnia della Famiglia Regia della G. C. della Vicaria aſportano tali ſorte d'armature: Onde ſiccome ſi tollera in tutte l'altre Corti Eccleſiaſtiche di queſta Capitale, e del Regno, così eſſa Illuſtre Piazza di Nido, e Rettore ha dedotto, che ſi potea anche tollerare ne'Curſori di quella Corte, il cui numero non riducendoſi, che a cinque, incluſovi il Carceriere, non potrebbe partorire incomodo, o inconveniente alcuno, a paragone del numeroſo ſtuolo delle altre.

Hanno inoltre aggiunto, che la toleranza dell'armature proi.

proibite nelle Famiglie Ecclesiastiche sia quasi, che indispensabile, non solamente per l'incomodo, che portano le armi lunghe, come spada, archibuggi, alabarde, le quali sono d'impedimento, anzi, che non per carcerare, e perseguitare i Rei, ma di vantaggio, perche scoprendosi, e discernendosi di lontano, mai, o di rado addiviene, che gl' inquisiti non si salvino colla fuga prima, che i Cursori possono avvicinarsi per arrestarli.

Poiche la M. V. si è compiaciuta prescrivere, che gli si facesse distinto informo di tutto si è stimato, perciò di non defraudare la sua Sovrana notizia, anche di questa particolarità, affinche possa prendere quelle alte determinazioni, che sono proprie del suo eccelso intendimento. Mentre si stava stendendo questa umile rappresentazione, è capitato veneratissimo dispaccio della M.V., sotto la data delli 30. del caduto Marzo, in cui in vista di rappresentazione del Cardinal Cienfuegos, che in conseguenza di ciò, che V.M. gli teneva ordinato le avea distintamente partecipato tutto, ciò, che era occorso in Roma, circa la controversia tra questo Cardinale Arcivescovo, e la Chiesa di S.Angelo a Nido, e la vana fortuna delle sue decisioni, e del Breve, come anche la inutile interposizione de suoi officij, quantunque premurosi, si è servita di riflettere, che temendosi, che non basti a rimovere Sua Santità dalla risoluzione già presa, nè le chiare ragioni ch'assistono alla Piazza di Nido, nè l'officio, che la M.V. hà ordinato di fare passare con cotesto Nunzio Apostolico, affinche non s'incarbugli la giustizia, si è compiaciuto perciò ordinarmi, che con il Consiglio Collaterale stassi molto alla vista per denegar l' *Exequatur* al Breve, che si presentasse consecutivo all'enunciato decreto assoluto, spedito per Sua Santità, e che per uno de Regenti del medesimo Collaterale (trattatosi avanti la materia) insinuasse al Cardinal Pignatelli, che mai potrà esser del Real gradimento, ed approvazione di S.M., che per mezzi così irregolari, ed estranei si attenti di abbattere la ragione della Piazza di Nido, quando quella, che assiste a ciascheduna delle Parti, deve conoscersi, e decidersi per la via ordinaria del giudizio, che pende.

Fù veduto questo Real Dispaccio nel Collaterale a 2. del corrente in mia presenza, ed in quanto al contenuto della prima parte, che riguarda la negativa dell'*Exequatur*, si vede, che non restava a far altro, poiche erasi questo istesso già per-

venuto

venuto fin dalli 3. di Febraro, come si è riferito. E non avendo forsi per tal motivo il Cardinal Arcivescovo presentato finora l'accennato Breve, e correndo voce, che forsi non sarà per presentarlo; si è stimato in conseguenza di sospender per ora la esecuzione della seconda parte de' Regali Ordini della M. V. circa l'ambasciata, che prescrive falglisi per uno de' Regenti, riserbando di passare tal' ufficio più opportunamente, quando egli volesse avanzarsi alla presentazione del Breve, e resto. Signore Iddio &c.

Napoli 21. Maggio 1726.

Es copia sacada de su minuta original, que se conserva en e Archivio de la Secretaria de la Real Camara de S. Clara, y para que conste donde combenga, doy la presente yo subscripto Criado de S.M. (Dios guarde) firmada de mi mano, y sellada con el Sello Real de Oficio de dha Secreteria. Napoles y Agosto 31. del año 1741.

Jacinto Ydalgo Regio Archivero.

Loco ✱ Sigilli.

SECONDO
SOMMARIO
DE' DOCUMENTI

ESTRATTI DAL SOMMARIO STAMPATO PER PARTE
DELLA CURIA ARCIVESCOVILE DI NAPOLI,
CON ALCUNE OSSERVAZIONI, CHE DAL
MEDESIMO SOMMARIO SI RICAVANO
A PRO' DELLA CHIESA DI
S. ANGELO A NIDO.

Eminentissimo, e Reverendissimo Signore
Signore Padrone Colendissimo.

NUM. XLVIII.
Ex Num.3.
Sum.Cur.Arch.
Litteræ ad clar. mem. Card. Pignatellum Archiepiscopum Neapolis die 11. Augusti 1735. scriptæ per tunc Reverendiss. imi P. D. Lambertinū Archiepiscopum Theodosiæ, & Secretarium hujus Sac. Cong. Concilii, & nunc in Petri Cathedra sedentem sub nomine Benedicti XIV., &c.

Nella Congregazione del Concilio tenuta Sabbato prossimo passato fù posta nel foglio la causa frà il Promotor Fiscale della Curia di V. E., e quelli del Seggio di Nido, e perche fù supposto, *che erano state scritte alcune lettere a V. E. sopra un progetto d' accomodamento, e che le di lei risposte non erano arrivate, che due giorni prima*, in tal maniera che la Parte, stando sù la fede, non s' era potuta *mettere in ordine*, fù risposto *Dilata*, ed avendo io inculcato, che s'aggiungessero le seguenti parole, *& proponatur in prima*, fù risposto communemente di nò, per il desiderio, *che si avrebbe dell'effettuazione dell' Accommodamento.*

Da tal uno de' Signori Cardinali, che disse esser informato del tutto, fù motivato, *che quando i Censurati venissero a domandare nelle forme debite l'assoluzione, e le cose si mettessero in pristinum circa l'aprire la Chiesa, e la Libraria, e che V. E. fosse supplicata a non opporsi al Privilegio, che si domandasse al Papa dell' esenzione delle Processioni*, vi sarebbe tutto il dilei decoro, e si porrebbe fine ad un gran litigio. Ed avendo io replicato, che ciò, che siasi del di lei decoro, di cui ella sola doveva essere il Giudice, vi poteva essere un' altra grave difficoltà in ordine all' esempio, *mentre tante altre Chiese esenti avrebbero fatta istanza per un simile privilegio*, mi fù soggiunto, *CHE APPOGGIANDOSI IL PRIVILEGIO ALL' ESEZIONE PATTUITA IN LIMINE FUNDATIONIS, SI SAREBBE ISFUGITO OGNI INCONVENIENTE.*

Non ebbi ardire d'avvisare l'ordinario passato V. E. di quanto era occorso, perche volevo prima parteciparlo a Monsignor Arcivescovo di Larissa, ed avendo da poi ciò eseguito, ed avendomi il detto Prelato commandato, che io lo partecipassi a V. E., mi sono fatto pregio di ubbidirlo, e di sottoporre il tutto al di lei savio intendimento, dedicandomi intanto con ogni maggior ossequio.

Roma 11. Agosto 1735.

Di V. E.

Umilis. Devotiss. Obligatiss. Servidor vero.
Prospero Arcivescovo di Teodosia.

NUM. XLIX.
Ex Num.4.
Sum.Cur. Arch.
Capita Concordiæ, quam in conEmus Petra utrique Parti proposuit.

Nel Congresso tenuto *a di 6. Decembre 1740. avanti l'Eminentissimo Petra* fù dall'Eminenza sua *PROGETTATO* di

di poterſi venire *alla ſeguente Concordia*, cioè.

1. *Che riſpetto alle Proceſſioni limitarle a trè ſole, cioè a quella di S. Gennaro, del Santiſſimo Sacramento, e per l'elezione del Papa.*
2. *Per le Confeſſioni, Prediche, e Dimiſſorie, prender l' approvazione dell' Arciveſcovo.*
3. *In concernentibus curam Animarum nella Chieſa eſteriore, non poſſi ingerirſi il Rettore, ma che ſpetti all' Arciveſcovo.*

GREGORIUS PP. XIII.

NUM. L.
Ex Num. 12. um. Cur. Arch. *Breve San. mem. Gregorii XIII. irectum Archie. iſcopo Neapoli. ano, ſeu ejus Vi. ario pro diſpen. ſatione irregu. aritatis per Ja. obum Matthæi acriſtam Ec. ſiæ S. Angeli d Nidum con. ractæ, ex quo on ab eodem Archiepiſcopo, ſed b aliis vigore ræ aſſertæ exẽ. tionis, ad Cleri. atum, ac Mino. es Ordines ſe romoveri fece. it, atque in illis iniſtraverat.*

Venerabilis Frater, ſivè dilecte Filii ſalutem &c. Exhibita Nobis nuper pro parte Dilecti *Filii Jacobi Matthæi Presbyteri Neapolitani, ac Sacriſtæ ad præſens Ven. Eccleſiæ S. Angeli ad Nidum &c.* petitio continebat, quod alias poſt quam Dilecti Filii Deputati Magiſtri, & Rectores d. Eccleſiæ, *ut omnes, & ſinguli Presbyteri eidem Eccleſiæ deſervientes ab omni Juriſdictione, Dominio, & Viſitatione Ordinarii exempti remanerent, a Sede Apoſtolica impetraverant*, iidem Presbyteri exiſtimarunt, per hujuſmodi verba ſimiliter *a Dimiſſoriis ejuſdem Ordinarii ad omnes etiam Sacros, & Presbyteratus Ordines a quovis Catholico Antiſtite ſuſcipiendos, exemptos exiſtere*, quod ab eodem tempore *uſque ad Concilii Tridentini confirmationem inter eos obſervatum fuit*. Nuper vero dictus Jacobus Matthæus, qui prætextu dicti Privilegii abſque ſui Ordinarii licentia ſe Clericali charactere inſigniri, *ac ad omnes etiam Sacros, & Presbyteratus Ordines promoveri, alias tamen rite fecerit*, a perſonis doctis, *& timoratæ conſcientiæ certior factus, quod hujuſmodi Privilegium, quoad ſuſcipiendos dictos Ordines, ei non ſuffragabatur*, ab Altaris Miniſterio abſtinuit, & donec a Sede Apoſtolica ſuper Irregularitate, & excommunicatione, aliiſque ſententiis, cenſuris, & pœnis per eum præmiſſorum occaſione quomodolibet incurſis, abſolutionem impetraverit, abſtinere intendit; Quare pro parte ipſius Jacobi Matthæi Nobis fuit humiliter ſupplicatum, quatenus ejus ſtatui, & conſcientiæ ſecuritati, ac alias ſibi ſuper his opportunè providere de benignitate Apoſtolica dignaremur. Nos igitur de præmiſſis certam notitiam non habentes, hujuſmodi ſupplicationibus inclinati, *Fraternitati Tuæ Frater Archiepiſcope, ſivè diſcretioni Tuæ Filii Vicari* per præſentes committimus, & mandamus, quatenus eumdem Jacobum Matthæum, ſi

id

id a Te humiliter petierit, ipso prius ab exequutione suorum Ordinum arbitrio tuo suspenso, ab Excommunicatione, aliisque Ecclesiasticis Sententiis, censuris, & pœnis prædictis in utroque Foro authoritate nostra hac vice dumtaxat absolvas, & omninò liberes, dictasque pœnas sibi gratiosè remittas, & condones injuncta eidem sibi pro præmissis pœnitentia salutari, secumque super irregularitate per eum, ut præfertur, aut alias quomodolibet contracta, quodque illis, & aliis præmissis non obstantibus, dicto caractere, illiusque privilegiis, ac peracto suspensionis tempore per te sibi, ut præfertur, statuendo omnibus etiam Sacris Presbyteratus Ordinibus per eum, ut præfertur, susceptis, uti & in illis etiam in Altaris ministerio ministrare liberè, & licitè valeat, dicta authoritate dispenses, ac omnem inhabilitatis, & infamiæ maculam, sive notam, contra eum præmissorum occasione quomodolibet insurgentem ab eo penitùs aboleas, ipsumque in pristinum, ut eum, in quo ante præmissa quomodolibet erat, statum, restituas, &c. Datum Tusculi die prima Aprilis 1558.

B
Decretum Vicarii Neapolis, quo mediante D. Jacobo Matthæi concessa fuit absolutio a Censuris, & dispensatio ab irregularitate.

Nos Joseph Mascardus &c. D. Pauli de Aretio Archiepiscopi Neapolitani Vicarius &c.

Universis &c. Noveritis quod alias per infrascriptum Rev. D. Jacobum de Matthæis Presbyterum Neapolitanum coram nobis exhibitæ &c. fuerunt Literę Apostolicæ in forma Brevis, quas nos &c. supra caput recepimus &c.

Post quarum &c. præsentationem &c. fuimus &c. requisiti quatenus ad exequutionem &c. procedere dignaremur &c. Nos vero &c. visis prędictis Literis &c. Visoque decreto *suspensionis jam transactæ &c.* eumdem Dominum Jacobum &c. ab excommunicatione, aliisque Ecclesiasticis Sententiis Censuris, & Pęnis prædictis in utroque Foro &c. hac vice dumtaxat absolvimus &c. Secumque super irregularitate per eumdem, ut præfertur &c. contracta, quodque illa, & aliis præmissis non obstantibus dicto caractere, illiusque privilegiis omnibus etiam Sacris, & Presbyteratus Ordinibus per eum, ut præfertur, susceptis uti, & in illis etiam in Altaris ministerio ministrare liberè, & licitè valeat dicta authoritate dispensamus &c.

Ita pronunciavi, & declaravi ego Josephus Mascardus Vicarius Generalis Neapolitanus, & Commissarius Apostolicus.

NUM. LI.
Ex Num. 13.
Sum. Cur. Arch.
Litteræ Apostolicæ expeditæ de ann. 1578. ac di. ctæ Vicario Archiepiscopi Neapolis super rehabilitatione Sebastiani Cioffi, Presbyteri Neapolitani olim inservientis Ecclesiæ S. Angeli ad Nidum, ac malè promoti, cum dimissoris Rectoris, seù Sacristæ ejusdem Ecclesiæ, ac super dispensatione jã contractæ irregularitatis, & nova provisione Beneficii.

GREGORIUS EPISCOPUS &c.

Dilecto Filio Vicario Venerabilis Fratris nostri Archiepiscopi Neapolitani &c. Sedes Apostolica pia Mater recurrentium ad eam post excessum cum humilitate filiorum statui libenter consulere ad illos quoque dexteram suæ liberalitatis extendere consuevit &c. Exhibita siquidem &c. nuper pro parte dilecti Filii *Sebastiani Cioffi Presbyteri Neapolitani* petitio continebat, quod alias ipse Sebastianus obsequiis tunc existentis Episcopis Falconen. insistendo, ad quatuor minores Ordines, & deinde anno Domini 1545., dum *Ecclesiæ S. Angeli ad Nidum nuncupatæ* Neapolis, quæ & Privilegio Apostolico ab Ordinarii loci jurisdictione exempta esse dignoscatur, in Divinis inserviret; & pro tempore existens Sacrista dictæ Ecclesiæ prætenderet, exemptionem eidem Ecclesiæ concessam etiam, *quoad concessionem Literarum Remissorialium omnibus pro tempore eidem Ecclesiæ in Divinis deservientibus Clericis* sese a quocumque Catholico Antistite gratiam, & communionem Sedis Apostolicę habente ad omnes Sacros Præsbyteratus Ordines promoveri facere posse extendere idem tunc existens Sacrista dicto Sebastiano literas dimissoriales, ut ad omnes Sacros Ordines prędictos a quocumque Antistite similem gratiam, & communionem habente se promoveri facere posset, concessit, licet de facto quarum prætextu idem Sebastianus se tunc ætate legitima eosdem Ordines suscipiendi existente a Castren. ad Subdiaconatus, & successivè anno 1546. ab Aquen. Episcopis tunc existentibus ad reliquos Presbyteratus Ordines absque aliis dicti Ordinarii loci dimissorialibus Literis se promoveri fecit, & in illis etenim in Altaris ministerio ministravit &c., ac abinde citra perpetuum simplex Beneficium Ecclesiasticum in Ecclesia Neapolitana, de quo sibi canonicè provisum fuerat, detinuit, prout detinet de præsenti &c. Cum autem sicut eadem expositio subjungebat, prædicta exemptio ad concedendum similes Literas dimissoriales *se non tendat*, & secundum præmissa promotiones prædictę, ac indè secuta quęcumque viribus non subsistant: Et sicut accepimus Beneficium prædictum certo modo vacare noscatur, ad præsens, pro parte ejusdem Sebastiani Nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus &c. de opportuno absolutionis Beneficio prævidere &c. dignaremus; Nos igitur &c. hujusmodi supplicationibus inclinati, discretioni tuæ &c. per Apostolica scripta mandamus, quatenus *prædicto Sebastiano ab execu-*

tiones

tione suorum Ordinum arbitrio tuo privis suspenso prædictum Sebastianum, si hoc ante humiliter petierit, *ab excessu hujusmodi auctoritate nostra hac vice dumtaxat in utroque foro absolvas, & totaliter liberes in forma Ecclesiæ consueta*, injunctis indè sibi pro modo culpæ pœnitentia salutari, & aliis, quæ de jure fuerint injungenda, sibi omnes fructus redditus, & proventus per eum, dicto Beneficio, ut præfertur, indebite perceptos gratiosè remittas, & condones, secumque super irregularitate per eum ex præmissis quomodolibet contracta; quodque illa, & aliis præmissis non obstantibus, Clericali caractere, quo alias ritè insignitus fuit, illiusque privilegiis, necnon omnibus per eum alias susceptis Sacris Presbyteratus Ordinibus prædictis uti, & in illis, & in Altaris ministerio ministrare liberè, & licitè valeat, dicta Auctoritate Nostra dispenses, omnemque inhabilitatis maculam, sive notam contra eum occasione præmissorum quomodolibet insurgentem ab eo penitùs, & omninò aboleas &c., ipsumque Sebastianum in pristinum, & eum in quo ante præmissa quomodolibet erat, statum restituas &c.; Et nihilominus &c. absolutionem &c. abolitionem, restitutionem, & reintegrationem hujusmodi per Te &c. fieri contigerit &c. dictum Sebastianum ad hoc idoneum esse repereris &c. Beneficium prædictum cujus, & illi &c. fructus &c. 16. ducatorum auri &c. eidem Sebastiano &c. conferes, & assignes &c.; Volumus autem, quod idem Sebastianus antequam ad executionem presentium in aliquo procedas &c. Datum Romę apud S. Petrum anno 1578. &c. *Kalendis* Julii, Pontificatus nostri anno septimo.

NUM. LII.

Ex Num. 14. Sum. Cur. Arch. Anno 1583. in Curia Archiepiscopali Neapolis. instante Jacobo de Policastro qui uti Coquus inserviebat Hospitali S. Angeli ad Nidum, constructus fuit Processus contra Sacerdotem Antonium

Per ubbidire agl'ordini di Monsignor Illustrissimo Vicario Generale, fo fede io sottoscritto Notaro ordinario dell'Archivio di questa Curia Arcivescovile di Napoli, come in esso Archivio si ritrova un Processo Criminale *fabricato in detta Curia nell'anno* 1583. *contro del fu Sacerdote Don Antonio Cerniero di Contursi, e querela fattali da Giacomo di Policastro Coco dello Spedale di S. Angelo a Nido di questa Città di Napoli, la quale fu stesa a* 24. *Maggio di detto anno* 1583., *il qual Giacomo querelò il detto Sacerdote, che essendo Mastro di Casa di detto Spedale, lo fece bastonare con due colpi di bastonate datili* (mentre portava una mattina la Carne per servizio dello stesso Spedale) da una persona vile non conosciuta d'ordine di detto D. Antonio, con premeditazione, e mandato, a causa, che es-

Cernerio Oeconomum ejusdem Hospitali pro mandato ad verberandum, quod cum subsequuto effectu datum dicebatur ab eodem Cernerio.

so querelante più di quindeci giorni prima ebbe contrasto *con detto D. Antonio dentro detto Ospedale per avere manifestato alli Signori Governatori* del medesimo, che esso D. Antonio non scrivea nel libro de Defonti gli denari de medesimi, che spettavano a detto Ospedale, ma se li pigliava lui, ed il detto querelante glielo disse in faccia al detto D. Antonio, che rubbava i sudetti denari, del che essendosi risentito detto Don Antonio minacciò il ridetto querelante di farnelo punire, e dopo giorni seguì detta bastonatura: sopra della quale querela furono nel medesimo dì 24. di Maggio 1583. (in cui quella fu stesa come sopra) *esaminati due Testimonii, come ancora due altri a* 26. del medesimo mese, i quali asserirono aver inteso dire, che *detto D. Antonio per tal causa era stato licenziato da detto Spedale*, ed uno in specie asserì, *che il detto D. Antonio per la stessa causa era stato mandato dal medesimo Spedale il GIORNO AVANTI IL SUO ESAME, cioè a 25. del ridetto Mese di Maggio*, onde fu costato *il delitto in genere*, la infermità per più giorni del querelante, il sudetto contrasto, e le minaccie fatte da detto Don Antonio, il quale *citato ad informandum si presentò in Curia*, *ed essendoli stato fatto mandato* di tenere il Palaggio di detta Curia Arcivescovile loco Carceris cum cautione, lo accettò, e diede la pleggeria, quindi fu costituito, e negò il delitto, li fu contestata la lite, e dato il termine ad se defendendum, et Fisco ad impugnandum, indi fu fatta la ripetizione de Testimonj Fiscali sugl'articoli presentati da detto Don Antonio, il quale precedente istanza, e fattasi la causa in Congregazione, *fu abilitato per la Città di Napoli, e suoi Borghi, dato la plegeria di tenerla loco Carceris, e de non discendendo sine licentia in scriptis*; *& de se* præsentando ad omnem *simpliecem requisitionem* Curiæ, dopo di che fece istanza d'esser liberato, e così termina il detto Processo, come il tutto appare dal medesimo Processo, che si conserva come sopra in questo Archivio *col registro di num. 5.* Ed in fede del vero ho fatta, e sottoscritta la presente di propria mano, oggi li 15. Gennaro 1740.

D. Gennaro d'Onofrio Notaro ordinario come sopra.

NUM. LIII.
Ex Num. 26.
Sum. Cur. Arch.
In libro, in quo descripti sunt omnes, qui ad publicas Processiones tenentur, sunt adnotati Presbyteri tam de Ecclesia de Patientia Cesarea, quā S. Jacobi Nationis Hispanicæ nec non S. Angeli ad Nidū.

Fateor Ego subscriptus Magister Actorum Curię Archiepiscopalis Neapolitanæ, qualiter inter cętera contenta in parvo libro, in quo adnotantur omnes de Clero Sęculari, & Regulari in Processionibus Generalibus, quę fiunt in hac Civitate Neapolis adsunt videlicet: Li Padri di San Pietro ad Aram, il Clero di Costantinopoli, li Preti

dello

dello Spirito Santo; li Preti di S. Giorgio de Genovesi; la Pazienza Cesarea, S. Giovanni de Fiorentini, li Preti dell'Incurabili, li Preti dell'Annunciata, li Preti di S. Eligio, le quattro Croci, S. Giacomo de Spagnoli, S. Antonio di Vienna, S. Giovanni a Mare, S. Angelo a Nido, l'Incoronata &c. In fidem &c. Neap. ex Palatio Archiepiscopali die 20. Aprilis 1741.

D. Jo: Andretta &c. Actorum Magister.

NUM. LIV. EX Num. 28. Sum. Cur. Arch. *Usque ab anno 1715. Antonius Bottone testatur, pro annos retro 59. Sacristam, & Presbyteros Ecclesiarum S. Angeli ad Nidum, nec non S. Jacobi Nationis Hyspanicæ, & alios &c. accessisse ad publicas Processiones, &c. factis solitis protestationibus.*

Præsenti &c. Instrumento cunctis, &c. pateat, &c. qualiter anno 1715. Die 6. Julij &c. personaliter constitutus *Antonius Bottone* Curiæ Archiepiscopalis Neapolitanæ Actorum Magister &c. *qui medio ejus juramento &c.* infrascriptum fecit attestatum &c. videlicet = come per quanto *si può ricordare da anni 59. a questa parte*, che esso costituto hà servito da Notaro Ordinario nella Curia Arcivescovile di questa Città, e presentemente da anni *diecinove da Mastro d'Atti &c.*, e come tale faceva chiamare dal Cursore tutti i Religiosi, e Cleri, *che sono obligati d'intervenire* a simili Processioni, secondo l'ordine *notato nel libretto*, che si conserva dal Mastro d'Atti pro tempore &c. & juravit &c.

Ab Actis Antonius Silvati, &c.

NUM. LV. Ex Num. 29. Sum. Cur. Arch. *Tres Antiqui Notarii Curiæ Archiepiscopali anno 1724. testantur de præterito accessu tam Sacristæ, & Presbyterorum Ecclesiæ Sancti Angeli ad Nidum, quam aliorum asserto rum exemptorum ad generales Processiones &c.*

Per ubbidire come devo agl'ordini di V. S. Illustrissima testifico Io infrascritto odierno Mastro d'Atti, ed uno de più antichi Notari di questa Curia Arcivescovale di Napoli come tutti quei del Clero Secolare, e Regolare devono, e sogliono intervenire nelle Processioni Generali, quali con publico Editto sono intimate, si rattrovano registrate così nel libro maestro del registro al *fol.* 148., come in un libretto, che da immemorabil tempo si è conservato, e si conserva presso il Mastro d'Atti *pro tempore* di questa medema Curia, e siccome detti Cleri si rattrovano registrati nel riferito libretto, così l'un doppo l'altro si son fatti chiamare da me, e da miei Predecessori Mastri d'Atti ad alta voce da uno de Corsori di questa stessa Curia &c.

Die 29. Martii 1724.

NUM. LVI. Ex Num. 30. Sum. Cur. Arch. *Juratum examē R. D. Jo: Baptistæ Torraga, qui inserviit Ecclesiæ S. Angeli ad Nidum, &c.*

Examinatus fuit R. D. Joannes Baptista Torraga Civitatis Materanen. Neapoli commorans ab annis 15. &c. ætatis suæ annorum 70. &c.

Interrogatus an fuerit Cappellanus in Ven. Ecclesia S. Angeli ad Nidum hujus Civitatis, & per quot annos.

Respondit. Sono stato Cappellano nella Chiesa di S. Angelo a Nido di questa Città per anni trè, e nove mesi in circa,

F 5 dove

dove cotidianamente hò celebrato messa per detto spazio di tempo &c.

A Interrogatus an sciat prefatum D. Marcum Mercadante hodiernum Rectorem, sive Sicristam dictę Ecclesiæ audivisse sive audire Confessiones Sacramentales Fidelium, & quatenus &c. quorum, & qua authoritate.

B Respondit. Per il tempo fui Cappellano in detta Chiesa Iò viddi, che detto D. Marco Mercadante *due volte confessò un tal Cappellano della medema Chiesa, chiamato D. Antonio*, di cui non mi sovviene il cognome, e un'altra volta viddi, *che confessò un'altro Cappellano chiamato Don Marsilio lo Schiavo*, e maravigliato Io come egli Confessava sapendo benissimo di non essere Confessore approvato da sua Eminenza Arcivescovo, per mia curiosità dimandai agl'altri Cappellani miei Compagni per sapere, con quale facoltà egli confessasse, e mi fù risposto, che egli *diceva di confessare come Ordinario in virtù del Privilegio*, che lui aveva.

Quibus habitis &c.

Io Don Gio. Battista Torraca hò deposto come sopra &c.

NUM. LVII.
Ex Num 31.
Sum. Cur. Arch.
Aliud simile juratum Examen R.D. Nicolai Arcado, &c.

Die 30. Mensis Martii 1729. Neapoli &c.
Ibidem coram eodem &c.

Examinatus fuit Sacerdos D. Nicolaus Arcadi Castrivetcris Hyeracen. Diœcesis Neapoli commoran. ab annis viginti tribus, ætatis annorum 47. circiter &c.

Interrogatus &c. respondit. Nel mentre fui Cappellano in detta Chiesa, l'istesso D. Marco Mercadante, mi ricordo, che mi disse, *che in virtù de' suoi Privileggj, senza che avesse avuta l'approvazione dell Ordinario poteva Confessare li Cappellani, e Chierici della stessa Chiesa, e nel Distretto della medema, e Don Stefano Morelli Capo Coro della medema Chiesa mi confermò, che l'istesso Don Marco aveva questa autorità, e che confessava questi suoi Sudditi.* Io mentre fui Cappellano di detta Chiesa mai l'hò visto confessare Chierici, o Preti della stessa Chiesa, ma solamente doppo esser passato alla Cappellania di San Giuseppe Maggiore, con l'occasione d'andare a ritrovare in S. Angelo a Nido alcuni Cappellani miei Amici, e in particolare Don Domenico Vallone, *Viddi nella Sacristia di detta Chiesa detto Don Marco alcune volte confessare il fù Monsignor Brancaccio Arcivescovo di Matera. Sò però molto bene, che lui non è stato approvato dall'Ordinario, ed è la verità.*

Io D. Nicola Arcadi hò deposto, ut supra.

All'

NUM. LVIII.

Ex Num. 39. Sum. Cur. Arch. *Instantia Gubernatorum Hospitalis S. Angeli ad Nidum anni 1672., qui petierunt removeri Interdictum Ecclesiæ ab Archiepiscopo indictum, ex quò Presbyteri nequaquam progressi sunt ad publicam processionem tunc factam pro Jubileo universali.*

All' Eminentiss. Sig. Car. Caracciolo Arcivescovo di Napoli.

Li Governadori della Ven. Chiesa di S. Angelo a Nido espongono a V.E., qualmente de fatto *si ritrova interdetta detta Chiesa*, sotto preteslo, che li Preti di quelli non siano andati nella Processione del Giubileo, quando Eminentissimo Signore il tutto è seguito, perche in virtù delle Bolle Pontifice il *detto Luogo è stato sempre immune, ed esente di dover andare a qualsivoglia Processione*, conforme anche hanno supposto al presente esserne esenti, il che se forse fosse stato rappresentato senza dublo non si sarebbe proceduto al detto Interdetto, che perciò per detto errore si ricorre da V. E. supplicandola *si degni concederli per grazia quello se li doveva per giustizia, ordinando si levi detto Interdetto, non intendendo detti Esponenti derogare alli Privilegi* di detto Pio Luogo, ut Deus = *Gio. Battista Gallucci* = *Paolo Braneaccio.*

Ex gratia Eminentissimi fiat Decretum pro abolitione Interdicti hac die 19. Novembris 1672. = Talpa Vicarius Generalis.

Die 19. Novembris 1672. Neapoli per Illustrissimum, & Reverendissimum Dominum Vicarium Neapolitanum fuit provisum, & decretum *pro exequutione Gratiæ Eminentissimi Domini*, quod Interdictum alias appositum Ecclesiæ S. Angeli ad Nidum pro supradicta gratia tollatur, prout tolli mandatur, & ita hoc suum, &c.

M. Talpa Vicarius Generalis.

Vincentius Ageta Actorum Magister.

NUM. LIX.

Ex Num. 40. Sum. Cur. Arch. *Citatio D. Vicarii Capitularis dici 15. Februarii 1685 adversus plures Regulares, ac Presbyteros S. Angeli ad Nidum, & S. Jacobi Nationis Hispanicæ ad dicendum causā quarum eorum Ecclesiæ non deberent Interdicto supponi, ex quo*

De mandato Curiæ Archiepiscopalis Neapolitanæ.

Ad instantiam Promot horis Fiscalis &c.

Citentur &c. omnes infrascripti Abbates, Priores, *& Sacristæ infrascriptorum Monasteriorum, & Ecclesiarum in calce præsentium nominant. &c.* eisque, & cuilibet ipsorum peremptoriè mandatur, quatenus infra terminum viginti quatuor horarum &c. comparere habeat &c. ad dicendam causam si quam habent rationabilem, quare non debeant eorum Ecclesiæ supponi Ecclesiastico Interdicto &c. quia in contemptum Edicti affixi, & publicati &c. non curarunt intervenire, prout alii in Generali Processione habita heri 14. *pro electione novi Pastoris, & Archiepiscopi* hujus Civitatis, alias dicto termino elapso &c. compareant ad audiendam definitivam Sententiam, declaratoriam &c. interdicti prædicti &c. Datum Neapoli hac die 15. Februarii 1685.

F. Verde Canonicus Capitularis.

Li PP. di S. Severino, li PP. d. S. Pietro a Majella, li PP. di

 Mon-

ad publicam processionem pro electione novi Archiepiscopi progressi non sunt.

Monte Oliveto, li PP. di S. Pietro ad Aram, li PP. di S. Aniello a Cappella, li PP. di S. Basilio, li PP. di Montevergine, *li Preti di S. Giacomo de Spagnoli, li Preti di S. Gio. a Mare, li Preti di S. Antonio di Vienna, li Preti di S. Angelo a Nido, li Preti dell' Incoronata.*

NUM. LX. Ex Num. 42. Sum. Cur. Arch.

Gubernatores Ecclesiæ, & Hospitalis S. Angeli ad Nidum die 7. Maii 1685 exponentes, semper Presbyteros d. Ecclesiæ accessisse ad publicas processiones ex mera devotione, &c.

Die 7. Maii 1685. *præsentata per D. D. Xaverium Brancaccio. Gubernatorem Ecclesiæ, & Hospitalii S. Angeli ad Nidum*

Nella Rev. Corte Arcivescovile di Napoli comparono li Governatori della Chiesa, & Ospedale sotto il titolo di *S. Angelo a Nido*, e dicono, come benche detta loro Chiesa *ex primæva fundatione* sia immediatè soggetta alla S. Sede Apostolica, e per consequenza esente da qualsivoglia altra superiorità, e non tenuti, nè obbligati il Sagrestano anche, Rettore, e Sacerdoti Cappellani di essa all' osservanza di qualsivoglia Ordine, Editto, o altro, *e specialmente, d'andare alle due Generali Processioni, uno del Glorioso S. Gennaro, che si fa nel primo Sabato di Maggio, e l' altra del Santissimo Sagramento nel giorno della sua festività, siccome del tutto ne stà introdotto giudizio nella Corte Romana*, nulladimeno sempre di continuo, *ogn' anno dalli Governatori pro tempore, acciò si esercitasse atto meritorio, e di divozione*, s'è ordinato alli detti RR. Preti di detta loro Chiesa, che *s' andasse alle dette Processioni, con essersi sempre protestati bensì, che il tutto si faccia per un mero atto di loro divozione*, ma non che veramente fussero tenuti, e così ogn' anno, con tal protesta *si sono accompagnate dette Processioni*, e perche anco quest' anno da essi Comparenti si è ordinato nella prossima e passata Processione del Glorioso S. Gennaro si facesse il medesimo solito, non si sà per qual ragione *dd. RR. Preti* abbiano mancato d'andare alla detta Processione, per la qual causa senza niuna citazionema solamente con quello del publico Editto *s'è interdetta detta loro Chiesa, e si sono dichiarati scommunicati det. RR. Sacerdoti, come anche li Comparenti, & ogn'altra persona in caso avessene consultato &c.* Che perciò *reservandosi essi Comparenti ogni, e qualsivoglia ragione, ch' a loro in detto nome competesse, o potesse competere, e specialmente ex defectu jurisdictionis, circa le dette Censure, & Interdetto emanato per li Privilegj de Sommi Pontefici, a prò di detta loro Chiesa assistentino, e citra pregiadizio d' ogn' altro, che potessero opponere, e senza che ad essi Comparenti in detto nome, & a detta loro Chiesa s' induca pregiudizio d' atto positivo forse in contrario circa detti loro Privilegj, comparono in essa Rev. Corte, e promettendo di*

far

far continuare singulis annis il solito di far andare detti RR. Preti di detta loro Chiesa alle dette Processioni, con li detti atti protestativi, ut supra, sempre, & quo usque non sarà determinata cosa in contrario da detta Corte Romana, dove stà introdotto detto Giudizio; comparono inessa Rev. Corte, e fanno istanza *revocarsi detto Interdetto da detta loro Chiesa, & assolversi detti RR. Preti, ed anco essi Comparenti dalla Scommunica, quatenus fossero in quella incorsi, e questa præmissa expressa protestatione, ut supra, e con la manutenzione, e reintegrazione d'ogni loro Privilegio, senza che omni futuro tempore si possa pretendere essersi indotta innovazione, o pregiudizio alcuno, nelli quali s'intendono sempre conservati, e manutenuti &c.*, e così dicono, e fanno istanza *salvis aliis &c.*

Intimetur Rev. D. Promothori Fiscali &c.

Franciscus Verde Vic. Capitularis.

A

B

Fisci Promothor Curiæ Archiepiscopalis Neapolitanæ reservat jura Eminentissimo Domino Archiepiscopo Successori, & admitti si & in quantum, & posita declaratione accedendi ad Processiones prout alias, & in posterum remittit provisioni faciendæ &c. per Generalem Vicarium &c. *Oppositio, & protestatio Promothoris Fiscalis.*

Die 7. Maii 1685. Per Illustrissimum, & Reverendissimum Dominum Vicarium Generalem Capitularem, visa retroscripta instantia facta, & præsentata per D. Xaverium Brancaccio Guberatorem retroscriptæ Ecclesiæ S. Angeli ad Nidum hujus Civitatis, ac replicatione &c., & decretum est, quod CITRA PRÆJUDICIUM JURIUM AMBARUM PARTIUM, quatenus &c. retroscripti D. Gubernatores absolvantur ab excommunicatione per eos, & quemlibet ipsorum incursa a quocunque Confessario ab Archiepiscopali Curia prædicta approbato, nec non Presbyteri, & Clerici Ecclesiæ hujusmodi a suspentione per ipsos, & quemlibet ipsorum incursa, imposita pœnitentia salutari, & proindè Interdictum appositum supradictæ Ecclesiæ removeatur, prout præsenti decreto absolvi, & removeri mandatur &c. Et ita &c. de qua absolutione fides producatur.

C

Decretum D. Vicarii Capitularis pro relaxatione Interdicti, suspensionis, & Censurarum.

F. Verde Vic. Cap.

Joseph. Preti C. Actorum Magister.

Fidem facio Ego D. Joseph de Grisi, qualiter prævia ordinatione, & facultate concessa absolvendi *DD. Cappellanos, & Clericos S. Angeli ad Nidum* a suspensione incursa ob non paritionem ordinis D. Vicarii Capitularis a qua *suspensione*

D

Fides absolutionis & relaxatæ suspensionis.

ne hos absolvi imposita penitentia salutaris, hodie 8. Maii 1685.

D. Joseph de Grisi.

NUM. LXI.
Ex Num. 44.
Sum. Cur. Arch.
Attestatio super distantia Ecclesiæ S. Antonii Viennen. a Civitate Neapolis per medium milliare, & ultra.

A richiesta del Magnifico Don. Giuseppe Majurini Procuratore della Badìa di S. Antonio di Vienna di questa Città, mi sono conferito Io sottoscritto, a misurare la distanza, che è trà la Ven. Chiesa di detta Badia, e Porta Capoana una delle principali parte di questa sopranominata Città; Ed avendo proceduto alla misura con passi geometrici, con quella dovuta attenzione, si doveva, e calculati hò ritrovato, che sono passi geometrici, de palmi cinque, e due terzi ogni passo, num. 610., e palmitelli, di modo che alla ragione de passi mille ogni miglio, la detta quantità fa mezzo miglio, e passi 110., secondo l'opinione de taluni, mentreche si questiona, se il miglio deve essere de passi geometrici nu. 1000. o pure de passi geometrici nu. 800.; mà se poi devesi andare con la più comune, che sarebbe ogni miglio da passi 800. in questo caso, la detta quantità de passi nu. 610. verrebbe a fare trè quarti di miglio, e passi dieci, e questo è quanto devo riferire in virtù dell' incombenza datami, ed in fede &c. Napoli 29. Marzo 1742.

Nicola Carletta Ingegniero.

CLEMENS EPISCOPUS
Servus, &c.

NUM. LXII.
Ex Num. 47.
Sum. Cur. Arch.
Breve Sa. Mem. Clementis VII., quo confirmavit Electionem Ecclesiæ, & Hospitalis S. Mariæ de Patientia Cæsareæ, tributa facultate Presbyteris inservientibus d. Ecclesiæ administrandi. Sagramentum pœnitentiæ, quatenus sint approbati ab Ordinario.

In Supremæ Dignitatis solio &c. Constituti circa ea, per quæ Ecclesiæ Hospitalia, & alia loco Pia &c. propagari etc. valeant propensis studiis intendimus etc. exhibita etc. nobis etc. pro parte Dilecti Filii Annibalis Cæsarei etc. Neapolitani; petitio continebat, quod ipse cupiens per dispositionem bonorum etc. animæ suæ saluti consulere &c. In eadem Civitate, e quodam Palatio, ac illi adjacentibus ædibus Edificiis etc. ad id emptis etc. Unum Hospitale pro pauperibus, et egenis personis febre laborantibus recipiendis, et curandis, ac tam corporalibus, quam Spiritualibus adjumentis confovendis &c. Necnon Ecclesiam cum Sacristia, humili campanili, campanis, et cæmeterio construi, et ædificari facere cæpit, ac postquam opus cæptæ illorum Fabricæ absolutum fuerit, tam Hospitale cum congrua suppellectili, et utensilibus, quam Ecclesiam hujusmodi paramentis etc. aliisque rebus ad illorum respective usum necessariis instruere, ipsique Hospitali etc. Census, seù reddibus annuos etc. trium millium,

um,et tercentorum ducatorum similium ab ipso Annibale etc.jam pridem emptos etc.donare intendit;Quarè prò parte dicti Annibalis,qui etc.Regii Consilii Neapolitani Secretarius existit, nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus hujusmodi ejus proposito, et aliis infrascriptis annuere etc. dignaremur. Nos igitur etc. hujusmodi supplicationibus inclinati, eidem Annibali opus Fabricæ tam Hospitalis, quam Ecclesiæ etc. prosequendi, et absolvendi licentiam etc. concedimus etc. Ac postquam illud perfectum, et absolutum fuerit, ipseque Annibal census etc. trium millium, et tercentum ducatorum etc.in dictis ædibus, et ædificiis ad usum servandæ Hospitalitatis hujusmodi destinatis Unum Hospitale *B. Mariæ de Patientia Cæsarea* nuncupandum per quatuor Laicos rerum usu, et prudentia probatos, et ad id etc. annuatim eligendos una cum Præsidente dicti Consilii etc., regendum, gubernandum, et administrandum; In quo Pauperes febre laborantes, masculi,dumtaxat recipi, ac curari, et postquam convaluerint integro biduo, vel triduo ibidem substentari debeant; Nec non ultra duodecim Presbyteros,et sex Clericos in Diaconatus, vel Subdiaconatus,aut minoribus Ordinibus constitutos in Ecclesia dicti Hospitalis promissis, et aliis Divinis Officiis in ea *ad instar Ecclesiarum Collegiatarum celebrandis, Pauperumque,ac Officialium, & Ministrorum, &c. Hospitalis; Nec non aliorum Christifidelium ad ipsam Ecclesiam confluentium Confessionibus dummodò ipsi Presbyteri ab Ordinario Loci approbati fuerint, audiendis, & Ecclesiasticis Sacramenti illius ministrandis, ac tam Officialium, Ministrorum, &c.* Datum Romæ anno 1601. octavo. Idus Novembris etc.

NUM.LXIII. Ex. Num. 49. Sum.Cur. Arch. *Facultas excipiendi fidelium confessiones inEcclesia S. Mariæ de Patientia Cæsarea,prævio examine,per Archiepiscopum Neapolitanum a mense*

*Jacobus &c. Cardinalis Cantelmus Archiepiscopus Neapolitanus &c.*Dilecto &c. D. Baldassari Cannavale Casalis Juliani. Tibi, quem prævio examine a RR. Examinatoribus ad id deputatis facto idoneum reperimus, ut *Christifidelibus utriusque sexsus Sacramentum Pœnitentiæ &c.* administrare possis, & valeas, *in Ecclesia S. Mariæ Patientiæ Cæsareæ* Tibi assignata &c. facultatem per sex menses, & intrà hoc tempus ad nostrum beneplacitum in Domino concedimus, & impartimur; admonentes Te, ut diligenter &c. omnia observes, quę pro hujus Sacramenti salubri, rectaque administratione in Apostolicis, ac Synodalibus hujus Ecclesiæ Constitutionibus, & quæ pro in-

Martii 1692. concessa, & indè usque ad annum 1708. prorogata prò R. D. Baldaxarre Cannavale.

instructione Confessariorum præscripta fuerunt, & præcipuè caveas, ne prætextu Privilegiorum quemquam a casibus Sedi Apostolicæ reservatis &c. vel a casibus aut censuris Archiepiscopali Judicio reservatis absolvere præsumas &c.

Napoli die 3. Martii 1692. = *I. Cardinali Cantelmus Archiepiscopus &c.* = *Sequuntur aliæ prorogationes ab anno 1692. usque ad annum 1708.*

Prorogatur facultas, &c. ad alios *sex menses*, & intra hoc tempus ad nostrum beneplacitum. Neapoli die 3. Septembris 1708.

Septimius Palutius Vicarius Gen.

Extracta est præsens copia &c. a suo originali posito in fasciculis Licentiarum ad Confessiones &c. vulgo &c. *qui servantur* in hoc Archivio Neapolitanæ Curiæ &c.& in fidem &c. hac die quarta Maii 1741.

D. Joannes Andretta P. C. Actorum Magister.

NUM.LXIV. Ex Num. 50. Sum.Cur. Arch. *Jurata attestatio R D. Francisci Guerrieri, qui usque ad annum 1729. per duodecim annos fuit Cappellanus, & Confessarius in Eccl. S. Mariæ de Patientia Cæsarea, ubi fatetur semper obtinuisse approbationem ab Archiepiscopo Neapolis, prout obtinuit quoque alter Sacerdos in sui adjutorium assumptus.*

Per ubbidire agl' Ordini del Vicario Generale di Napoli fò fede Io sottoscritto, anco *con giuramento &c.* qualmente per anni dodici in circa Io sono stato come *Cappellano, e Confessore ordinario della Ven. Chiesa di S. Maria Patienza Cesarea* di questa Fedelissima Città di Napoli, dalla quale me n'uscii nell'anno 1729., e così cessai da dd. impieghi, e con tal' occasione mi è noto, come il Reverendo Abbate *di detto luogo prò tempore mai hà confessato Sacramentalmente penitenti alcuni in detta Chiesa*, nemeno in altro luogo adjacente alla medesima, nè mai hò inteso dire, che gl' Anteccessori Abbati abbiano Sacramentalmente confessato, il che se fusse accaduto mi sarebbe stato facile ascoltarlo dalle Persone abitantino alle case attaccate a detta Chiesa, o d'altri. Come anche io nel tempo, che fui preso *per Confessore in detto luogo ebbi l' approvazione dall' Eminentissimo, e Reverendissimo Arcivescovo di quel tempo &c.*, e doppo alcuni anni mi fù dato per aggiunto nel Confessare in detta Chiesa il fù *Reverendo D. Giuseppe Pondico, Sacerdote Secolare* anche approvato da questa Reverendissima Curia, e quando me n'uscii vi lasciai a confessare il medesimo che doppo alcuni anni se ne passò a miglior vita; E giudico, che tutti gli altri Confessori miei Anteccessori, che confessarono in detta Chiesa, furono *sempre approvati dall' Eminentissimo Arcivescovo prò tempore &c.*, e se fusse stato il contrario cer-

certamente l'averei inteso dire da dd.vicini, o da altri: E quando mi è bisognata la facoltà di assolvere *li penitenti da casi riservati, sempre l'hò domandata, ed' ottenuta dal detto Eminentissimo Signor Card. Arcivescovo &c.*, ancorche Io confessassi in detta Chiesa, e così stimo, che il mentovato mio compagno, *ed altri Antecessori abbiano pratticato*, nè mai Io sono stato per detta facoltà di Confessare, o per la facoltà de casi riservati in detta Chiesa *da Monsignor Illustrissimo Nunzio di questa Città, e Regno*, come non hò inteso dire, che altri Confessori di detta Chiesa abbiano ricercata detta facoltà a detto Monsignor Nunzio; Ed in tempo, ch' Io stavo in detta Chiesa il detto Rev. Abbate *pro tempore*, solo due, o tre volte si confessò Sacramentalmente con me, e stimo, che in tutte l'altre volte bisognandoli, si fusse confessato da altri Confessori approvati da questa Reverendissima Curia Arcivescovale, e mai da Confessori, che non fussero approvati dalla medesima Curia Arcivescovale. In quanto allo Spedale di detto Luogo, non solo detto Reverendo Abbate mai confessò in detto Ospedale, *mà di più il medesimo Ospedale nel tempo, che Io servii detta Chiesa non era in piedi, e per conseguenza non vi erano Infermi, e non era aperto.* In quanto alle *Processioni li RR. Sacristano, Cappellano, e Chierici di detta Chiesa sono sempre intervenuti alle Processioni Generali Ordinarie del Corpus Domini, e di S.Gennaro, solite farsi ogn'anno, ed anche alle Processioni generali Estraordinarie, quando si son fatte per qualche pubblico Bene, o necessità in vigore degli Editti penali emanati da questa Reverendissima Curia Arcivescovale*, ed affissi nelli luoghi soliti, e pubblici di questa Città, come sempre ho veduto; E ciò con il loro proprio Confalone della detta Chiesa, e nel luogo nel quale sono stati chiamati; Ed in fede &c. Napoli li 24. Aprile 1741.

Io D. Francesco Guartiero fò fede come sopra.

NUM.LXV.
Ex Num. 52.
Sum.Cur. Arch.
Unica asserta approbatio ad audiendum Fidelium confessiones in Ecclesia, & Ospitali S. Angeli ad

Jacobus Cardone &c. Ecclesię, & Hospitalis Sancti Angeli, & Andręad Nidum Nobilium Plateę Nidi Rector, Sacrista, & Ordinarius Judex Immediatus S. Sedi subjectus. Dilecto Nobis in Christo R. D. *Scipioni Grimaldo* Magistro Domus Hospitalis SS. Angeli, & Andreę ad Nidum Presbytero Ecclesię Nostrę *Jurisdictioni Subdito examinato, & approbato* ut omnibus Christifidelibus infirmis in dicto *Hospitali degentibus, ac omnibus Magistris, & Officialibus, Mi-*

Nidum, quæ per Rectorem, seù Sacristam anno 1643. concesse Sacerdoti Oeconomo ejusdem Hospitalis, etiam cum facultate absolvendi a casibus sibi reservatis.

Ministri aliisque Personis dictæ Nostræ Ecclesię, & Hospitalis servitio adscriptis; Pęnitentię Sacramentum ministrare, eosque Sacramentaliter absolvere, non tamen a Censuris, et Casibus *Sedi Apostolicæ, & Nobis reservatis* possit, et valeat, harum tenore licentiam, & facultatem in domino, *durante exercitio Magistri Domus, in quo reperitur*, et infra hoc tempus ad nostrum beneplacitum concedimus etc. cum facultate Sacram Eucharistiam, & oleum Sanctum Infirmis in dicto Hospitali degentibus ministrandi. Datum Neapoli ex Audientia Sancti Angeli ad Nidum die 29. Iulii 1634.

Jacobus Cardone Ordinarius.

De Grippo Actuarius.

NUM. LXVI.
Ex Num. 53.
Sum. Cur. Arch.

Attestatio P. Pagani. Societatis Jesu Examinatoris Synodalis, ex qua patet, D. Jacobum Cardone de annis 1643 & 1644. interfuisse exercitationibus Moralium casuum in Ecclesia Archiepiscopali ad instar aliorum Cōfessariorum Secularium.

Ego Vincentius Paganus Societatis Jesus Examinator Synodalis ab Eminentissimo Cardinali Philomarino deputatus ad Casuum conscientiæ Collationem in Templo Archiepiscopali fidem facio omnibus Tabellam hanc inspecturis *D. Jacobus. Cardone Confessarium exercitationibus* nostris assiduè, et studiosè interesse: Quapropter has litteras manu mea propria subscriptas, et solito sigillo Societatis Jesu munitas. Datum Neapoli die 23. Octobris 1643.

Idem qui supra Vincentius Paganus è Societatis Jesu.

Sequitur similis attestatio sub datum 7. Aprilis 1644.

Extracta est presens Copia a suis propriis Originalibus repertis in Fasciculo existente in hoc Archivio Neapolitanæ Archiepiscopalis Curiæ, multarum similium Attestationum factarum favore diversorum Confessariorum Sæcularium ab eodem P. Pagano sub anno 1643., et 1644. eadem omninò formula conceptarum etc. Et in fidem etc. hac die 17. Septembris 1739.

D. Joannes Andretta C. Actor. Mag.

NUM. LXVII.
Ex Num. 54.
Sum. Cur. Arch.

Similis attestatio ejusdem P. Pagani anni 1643. super interventu Scipionis Grimaldi Confessarii ad collationes, & exercitationes casuum conscientiæ in Ecclesia Archiepiscopali.

Ego Vincentius Paganus Societatis Jesu *Examinator Synodalis ab Eminentissimo Cardinali Philomarino deputatas* ad Casuum conscientiæ Collationem in *Templo Archiepiscopali* fidem facio etc. *D. Scipionem Grimaldum Confessarium exercitationibus nostris assiduè, studiosè interesse*; Quapropter has litteras manu mea propria subscriptas, et sigillo Societatis Jesu munitas. Datum Neapoli die Octobris 1643.

Idem qui supra *Vincentius Paganus* è Societatis Jesu.

Sequitur similis Attestatio ejusdem sub die 8. Aprilis 1644. una cum legalitate, ut supra.

D. Joannes Andretta C. Actor. Mag.

Io

NUM.LXVIII. Ex Num.70. Sum.Cur.Arch.

Atteſtatio Rectoris Eccleſiæ Sanctæ Mariæ de Rotunda Civitatis Neapolis, qui plenè differit de præſenti ſtatu Hoſpitalis, & Eccleſiæ S. Angeli ad Nidum, de retentione Oratorii intra d. Hoſpitale, de amplitudine Eccleſiæ exterioris, numero Altarium ibi exiſtentium, & Miſſarum, quæ quotidiè in illis celebrantur, de functionibus, etiam publicis, quæ cum Populi frequentia ibi ſæpè peraguntur, ac de Sacramento Euchariſtiæ quod ibi omnibus Fidelibus confluentibus adminiſtratur, addens quoque, Rectorem, & Cappellanos ejuſdem Eccleſiæ diebus feſtivis perſolvere in Choro horas Canonicas.

Io quì ſottoſcritto atteſto mediante il mio giuramento &c. qualmente la Chieſa di S. Angelo a Nido di queſta Città di Napoli *non è già un' Oratorio privato*, *ma è una Chieſa publica*, in cui ſi conſerva dicontinuo il Santiſſimo Sagramento dentro il Tabernaculo, la quale Chieſa è molto lunga, e larga, mentre oltre *l'Altare maggiore dedicato a S. Michele Arcangelo*, *vi ſono quattro altre Cappelle ben tenute*, una dedicata a S. Candida Brancaccio, la ſeconda a S. Bacolo Brancaccio Veſcovo di Sorrento, la terza alla Santiſſima Concezione di Maria, o della Pietà, e la quarta alla Vergine Addolorata, & in tutte quattro le ſudette Cappelle *vi ſi celebrano di continuo Meſſe in gran numero*, a riſerva di quella di S. Bacolo, la quale ſtando ſituata vicino la Porta grande, per evitare il rumore della ſtrada, o inclemenza delle ſtagioni, non così frequentemente vi ſi celebra. Dentro il Cortile, per cui ſi và all' Oſpedale, e Libraria, *v' è l' Oratorio*, *ove ſi radunano ad eſercitare diverſi atti di Pietà* i Confratelli, e ne giorni di Domenica *vi ſi celebra la S. Meſſa*, e per quanto sò detto Oratorio è antico, mà fù ampliato dall' ultimo defonto Sacreſtano, o ſia Rettore nella forma, in cui ſi trova. Dentro l'Oſpedale *vi è un' altra Cappella*, *in cui ogni giorno ſi celebra la Meſſa per commodo degl' Infermi*. Di più in detta Chieſa di S. Angelo a Nido vi ſono *ventitre Cappellanie fiſſe*, *e i Cappellani*, *fra quali ſi numera il Sacreſtano nominato volgarmente il Rettore*, *oltre l'obligo di celebrarvi ogni giorno*, *hanno il peſo del Coro ne giorni feſtivi*, *ne quali ſi canta terza*, la Meſſa ſolenne, e le Veſperi con l' accompagnamento dell' Organo, il quale ſtà ſituato ſtabilmente colla ſua urcheſta ſopra la Porta grande di detta Chieſa; *E di più nella ſettimana Santa*, *nel giorno della Domenica delle Palme*, *nel Martedì*, *Mercordì*, *e Venardì Santo*, *col medemo accompagamento dell' Organo*, *e Canto de Cappellani ſi canta la Paſſione del Signore*, come anche ſi fà il Sepolcro. Oltre i ſudetti Cappellani vi ſono *tre Clerici ſtipendiati*, *che ſervono detta Chieſa*, *vi ſono ancora altre Meſſe avventizie*, le quali creſcono, e mancano a miſura dell'Elemoſine, che vengono ſomminiſtrate da Benefattori. Vi ſi ſolennizza ancora in detta Chieſa *a 29. Settembre con gran concorſo di Popolo la feſta di San Michele Arcangelo*, *ma ſenza Muſica*, officiando ſolamente i Preti, ò ſiano Cappellani di ſopra eſpreſſi, che vi cantano la Santa Meſſa con l' Organo. Alli 5. dell'iſteſſo meſe di Settembre *vi ſi celebra la feſta di S. Candida Brancaccio*, *come ancora la feſta di S. Vito coll' eſpoſizione della reliquia del dieni Braccio*, ed

A

B

C

D

in

in tale occasione si benedice l'acqua, che per divozione si prende da Fedeli, le quali due ultime feste, cioè di Santa Candida, e S. Vito si celebrano *con la Messa cantata accompagnata con l'Organo da Cappellani della detta Chiesa. L'Altare Maggiore è privilegiato per lo Lunedì, Mercoledì, Venerdì, e Sabato, e vi sono Indulgenze per li giorni solenni di S. Michele, e di S. Candida. Regolarmente in detta Chiesa vi sono due Sacerdoti Confessori per li Preti Cappellani, e per quel che sò, non confessano Secolari, siano dell'uno, o dell'altro sesso, nè sedono ne' Confessonali, ma Confessano solamente i Preti nella Sagrestia, colla Patente, che ricevono dal Sagrestano, volgarmente detto Rettore, la quale dal medesimo si proroga ogni sei mesi; Oltre il Prete Mastro di Casa, che confessa gl' Infermi dell'Ospedale con la Patente del medesimo Rettore, o sia Sacrestano. In detta Chiesa si fanno tra l'anno altri*

E *esercizii di devozione, ed atti di Cristiana Pietà, come a dire la Novena, precedente la festa di San Michele Arcangelo, che si celebra a dì* 29. *Settembre, coll' esposizione del Venerabile, e la Coronella del Santo con la Messa cantata accompagnata dall' Organo*, e da Preti Cappellani, che cantano nel Coro in ogni mattina di detti nove giorni. La Novena precedente il S. Natale di Nostro Signore Gesù Cristo colli medemi esercizij di divozione in ogni Domenica

F dall' anno *il doppo pranzo in onore della Santissima Vergine Addolorata si recita la Coronella de suoi sette dolori, e si termina col Sermone che, fà un Sacerdote eletto dal Sacrestano*, mà senza esposizione del Venerabile. Nella medesima Chiesa si amministra privatamente *il Santissimo Sagramento dell' Altare a quei Fedeli, che secondo la loro divozione vogliono far la Communione ne giorni festivi*, o feriali, ma nel Giovedì Santo il Sacrestano, o sia Rettore, che celebra la Messa solenne *fà la Communione Generale a tutti*

G *i Sacerdoti, Clerici, alli quattro Cursori, che tiene al suo servigio, e Servienti dell'Ospedale, a quali dispenza le Cartelle*, o siano fedi, che testificano la già fatta Communione. *Fra l'Ottavario del Corpus Domini, s' espone in detta Chiesa il Venerabile nel giorno proprio festivo, nella Domenica, e Mercoledì frà l'ottava, nel quale giorno di Mercoledì dopo*

pran-

pranzo si fà una solenne Processione del Venerabile, che esce dalla Porta picciola, ch' entra nel Cortile dell' Ospedale, dal quale per la Porta grande di detto Cortile esce nella publica strada, e si stende fino alla Porteria del Monastero di Donna Romita, e poi circondando l' Isola di fuori della Chiesa si entra per la Porta grande.

Per quelche tocca al materiale, e struttura di detta Chiesa, nulla vi manca per divisarla *per un publico, e cospicuo Tempio*. Essendovi Altare Maggiore, Cappella fondata, *ove si conserva il Santissimo Sagramento nel Tabernacolo*, ed altre Cappelle. La medesima è ornata di stucco, e lamia di canne, con depositi di marmo, *Sacrestia, Coro, Organo fisso con l'Orchesta, due sedi Confessionali stabili verso la Porta grande col Campanile ben alto, nel quale vi sono trè Campane, due grandi, ed una piccola, le quali si sonano ne' giorni festivi, nel tempo della Messa grande, e delle Vesperi*, mà ne giorni feriali per sonare le Messe basse si servono del Campanello grande fisso nella porta della Sagrestia. Dalla porta picciola della medesima in Cornu Epistolę s' *esce nel Cortile, il quale è molto grande, e spazioso, che tiene un Portone ancora grande*, per cui s' esce alla publica strada, e dentro del medesimo stà situato l' Oratorio di sopra descritto, e da cui per una scala si sale a man dritta all'Ospedale, e a man sinistra alla Libraria, la quale, *come è ben nota a tutti, oltre esser copiosissima di libri d'ogni scienza riposti nelle scanzie in più stanze, con Bibliotecario*, e Subalterni, ella è esposta a tutto il Pubblico delle Persone studiose, che vogliono andare a studiarvi. *La detta Chiesa tiene un' altra Porta picciola in Cornu Evangelii, ch' esce alla publica strada detta la Piazza larga di Seggio di Nido*; E di più tiene la Porta grande situata incontro l' Altare Maggiore, che sparge nella sommità della strada detta mezzo Gannone, nella quale anticamente era la porta della Città detta Porta Ventosa; E tutte le sudd. cose sopra deposte, ed attestate, Io quì sottoscritto dico di saperle, perche, come Curato *di S. Maria della Rotonda, dentro i cui confini si ritrova eretta detta Chiesa di S. Angelo a Nido*, hò avuto frequentemente occasione di entrare in detta Chiesa, e di vedere, e di sentire da Preti Cappellani d' essa, e d' altri

H

I

K

L

le

le cose di sopra da me espresse, e deposte; Ed in fede delle medesime hò sottoscritta la presente di mia propria mano. Napoli li 7. Marzo 1741.

Io D. Francesco Benincasa Rettor Curato di Santa Maria della Rotonda di Napoli attesto come sopra.

NUM. Ultim.

Observationes, super aliquibus documentis productis in Summario dictæ Curiæ Archiepiscopalis.

Dalli Num. 58. 59. 60. 63. e 65. del *Sommario* della Curia Arcivescovile si vede, che li pretesi Confessori approvati dall' istessa Curia, per la Chiesa di S. Angelo a Nido, non cominciano prima dell' anno 1594. (ch' è quanto dire, più di due secoli dopo la Fondazione di detta Chiesa); e le pretese approvazioni si vedono interrotte, con tutto che la Curia Arcivescovile confessi d'avere i Registri intieri de' Confessori da essa approvati dall' anno 1596. fino al 1613. Dal qual' anno solamente dice mancarle i Registri fino all' anno 1666. E pure dalle fedi estratte da' detti Registri intieri di Confessori, si vede un' intervallo dal 1596. al 1599. per anni tre: mancano gli anni 1601. 1603. e buona parte del 1604.

Inoltre, dal 1666. si passa immediatamente al 1708. lo che importa lo spazio d' anni 42. consecutivi, senzachè in detto tempo si vegga fatta niuna approvazione di Confessori per detta Chiesa dalla Curia Arcivescovile, ancorche questa ne abbia i Registri intieri.

Dal Num. 71. dell' istesso *Sommario* della Curia Arcivescovile, si vede la prima pretesa visita fatta nell' anno 1572. (ch' è quanto dire due secoli dopo la fondazione); e si legge visitata la Chiesa, e l' Ospedale, riconosciuto il Confessionario, che ivi era; senzachè poi si vegga punto fatta parola (com' era pur troppo regolare, e necessario), con qual facoltà si amministrassero il Sacramento della Penitenza, e gli altri Sacramenti agl' infermi dell' Ospedale.

E dal Num. 78. lit. B. enunciandosi un' asserta Visita dell' Ospedale fatta nel mese di Luglio 1599. apparisce, che nell' Ospedale vi era il Sacerdote D. Matteo (di cui non si dice il cognome) il quale disse *esser egli il Mastro di Casa, ed aver pensiere di confessare, e communicare gl' Infermi, e dargli l' estrema unzione, e raccomandargli l' anima, tenendo la chiava del luogo, dove si conserva l oglio Santo.* Senza che dal Visitatore gli fusse stato domandato, con qual facoltà faceva egli tuttociò, che asserì; come dovea necessariamente

mente farsi, quante volte l' approvazione di confessare dovea precisamente farsi dalla Curia Arcivescovile.

Nel Num. 59. si porta approvato uno de' Confessori di S.Angelo a Nido sotto li 21. di Luglio 1599. *ad sex menses* il Sacerdote D. Gio. Angelo di Simone Casertano. E nel num. 79. poi si legge la visita personale de' Preti di S. Angelo a Nido, trà quali in primo luogo è il detto D. Gio. Angelo, che senza far motto della sua pagella di Confessore, dice semplicemente = *vacare servitio Ecclesiæ S. Angeli ad Nidum*, quando di necessità dovea produrre, o almeno far menzione di detta pagella di Confessore, della qual pagella tutti gli altri Preti, che si dicono visitati nello stesso tempo, nè pur fanno alcuna parola.





